

Doc. XXIII  
n. 11

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE  
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

*(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99)*

(composta dai senatori: *Morra, Presidente, Bellanova, Caliendo, Campagna, Ciriani, Cirinnà, Corrado, Endrizzi, Faggi, Giarrusso, Grasso, Iannone, Lannutti, Lonardo, Lunesu, Mangialavori, Mirabelli, Montani, Marco Pellegrini, Pepe, Vicepresidente, Saccone, Steger, Sudano, Urraro e Vitali*; e dai deputati: *Davide Aiello, Piera Aiello, Ascari, Baldino, Bartolozzi, Cantalamessa, Caso, Dara, Ferro, Segretario, Lattanzio, Lupi, Miceli, Migliore, Migliorino, Nesci, Palazzotto, Paolini, Pellicani, Pentangelo, Pretto, Salafia, Savino, Tonelli, Segretario, Verini*)

---

**RELAZIONE  
SU ROSARIO LIVATINO MAGISTRATO**

*Approvata dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 18 maggio 2021*

(Relatori: **senatore GRASSO e deputato CANTALAMESSA**)

---

*Comunicata alle Presidenze il 25 giugno 2021  
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99*

---



## I N D I C E

## TOMO I

## Relazione

- |  |             |    |
|--|-------------|----|
| 1. Introduzione .....                          | <i>Pag.</i> | 3  |
| 2. Il contesto storico criminale .....         | »           | 4  |
| 3. Il magistrato Rosario Angelo Livatino ..... | »           | 10 |
| 4. I provvedimenti .....                       | »           | 13 |

## Interventi

- |   |             |    |
|---|-------------|----|
| 1. Senatore Pietro Grasso .....         | <i>Pag.</i> | 18 |
| 2. Deputato Gianluca Cantalamessa ..... | »           | 20 |
| 3. Consigliere Alfredo Mantovano .....  | »           | 24 |

## Allegati

- |  |             |     |
|--|-------------|-----|
| 1. Doc. 701.1 (XVIII Leg) – Raccolta di decreti per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dal Tribunale di Agrigento, dal 16 dicembre 1989 al 17 settembre 1990, nei quali figura il giudice Rosario Angelo LIVATINO .....  | <i>Pag.</i> | 31  |
| 2. Resoconto stenografico della missione ad Agrigento del 21 maggio 1990 (X Leg) – Audizione del Procuratore della Repubblica di Agrigento, dottor Giuseppe Vajola e del Sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, dott. Roberto Saieva; Audizione di padre Angelo Chillura, parroco di Naro .....  | »           | 291 |
| 3. Doc. 1891.1 (X Leg) – Relazione intitolata « Problematiche connesse al fenomeno mafioso » a firma del Prefetto di Agrigento, Pietro Massocco, consegnata in data 29 luglio 1991 in occasione della visita di una delegazione della Commissione ad Agrigento. In allegato « Verbali delle sedute del Comitato provinciale di Agrigento per l'ordine e la sicurezza pubblica » stralcio ..... | »           | 321 |

4. Doc. 5.1 (X Leg) – Verbali delle sedute del Comitato provinciale di Agrigento per l'ordine e la sicurezza pubblica (anni 1986-1987), trasmessi dal Prefetto di Agrigento - stralcio .. Pag. 346

## TOMO II

5. Doc. 139.2 (X Leg) – Sentenza n. 302/87 Reg. Sent. pronunciata dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento penale n. 274/87 Reg. Gen., in data 23 luglio 1987, nei confronti di Ferro Antonio e altri (*Segue Tomo III*) ..... » 385

## TOMO III

6. *Segue*: Motivi della decisione – Sentenza n. 302/87 pronunciata dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento penale n. 274/87 Reg. Gen., in data 23 luglio 1987, nei confronti di Ferro Antonio e altri ..... » 927

MOTIVI DELLA DECISIONE

\_\_\_\_\_



541 -

*Handwritten signature*

PARTE PRIMA : PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

\* \* \*

§ 1) IL FENOMENO MAFIOSO E IL MODELLO LEGALE DI ASSOCIAZIONE  
PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO SUSSUNTO DALL'ART. 416 BIS C.P.

\* \* \*

Osserva il Tribunale che le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di FERRO Antonio, PITRUZZELLA Gioacchino, GUARNERI Antonio, COLLETTI Vincenzo, GAROFALO Luigi, INFRANCO Leonardo, MESSINA Arturo, LATTUCA Salvatore, PIPARO Calogero, VIRONE Giuseppe, LOMBARDOZZI Cesare Calogero, NOTONICA Salvatore, VELLA Antonio, FALZONE Salvatore, SCIARRABBA Giuseppe, CACHIA Vincenzo, SALEMI Carmelo, CIANCIMINO Francesco, MISTRETTA Gaetano, FALSONE Vincenzo, SORTINO Gennaro, RIGGIO Filippo, BRUNO Calcedonio, ARMENIO Giuseppe, LO CASCIO Vito, DERELITTO Giovanni, CAMPO Paolo, DI NAPOLI Giuseppe e DE LOLLIS Giovanni in ordine al reato loro ascritto al capo A) della rubrica : nonchè la responsabilità di DI CARO Calogero per il reato

- 542 -



Two handwritten signatures or initials in black ink. The top one is a cursive signature, and the bottom one is a stylized initial.


ascrittogli al capo Z4); di PIPARO Calogero e PIPARO Gerlando per il reato di cui al capo F) ; di GUARNERI Antonio per il reato di cui al capo G) ; CATANIA Salvatore e LATONA Concetta per il delitto di cui al capo D) ; ed infine, COLLETTI Vincenzo e LO CASCIO Vito per il delitto di cui al capo T).

All'esame delle singole posizioni processuali e dei relativi elementi di prova che hanno portato al su indicato convincimento, pare, comunque, necessario premettere talune notazioni di carattere generale sul fenomeno mafioso, sulla fattispecie criminosa sussunta dall'art. 416 bis c.p., nonchè in merito ai rapporti insistenti tra l'anzidetta fattispecie delittuosa ed il delitto di associazione per delinquere comune.

\* \* \*

Com'è noto l'art. 416 bis c.p. è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1 L. 13/9/1982 n. 646, nell'intento di sanzionare penalmente quelle condotte antisociali tipiche del fenomeno mafioso che non potevano rientrare nello schema dell'associazione per delinquere semplice o di altri reati e che godevano, pertanto, di ampi margini d'impunità.

In tale direzione si è rilevato come la mafia, con la sua organizzazione basata sull'intimidazione diffusa, sull'assoggettamento e sull'omertà, e contraddistinta da un campo d'azione spaziante dallo scopo di commettere delitti allo scopo di controllare attività economiche, presenti i caratteri di un vero e proprio ordinamento parallelo in contraddizione con quello statale; ed, inoltre, come l'esistenza di un siffatto ordinamento non soltanto ponga in pericolo l'ordine pubblico (inteso come l'interesse al buon assetto ed al regolare andamento della vita



sociale dello Stato) ma lo leda senz'altro, indipendentemente dal fatto che il relativo programma criminoso venga o meno attuato.

Analogamente si è evidenziato che la gestione mafiosa di attività imprenditoriali sconvolge le condizioni che assicurano la libertà di mercato e di iniziativa, nonché la funzione sociale della proprietà privata ; e che, inoltre, il disordine amministrativo, congeniale al fenomeno mafioso (ed in particolare il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici) offende il corretto funzionamento dei pubblici uffici.

Un tale fenomeno, con tutti i cennati effetti destabilizzanti sulle pubbliche istituzioni, non costituiva certamente una novità per il legislatore del 1982, essendo radicato da secoli nella realtà italiana e siciliana in particolare (la maggior parte degli studiosi della materia fanno risalire la mafia all'epoca feudale).

Difatti, già a partire dagli anni settanta, di fronte al dilagare della criminalità mafiosa, lo strumento giuridico penale, costituito dall'art. 416 c.p., era apparso agli operatori del diritto ed alle forze politiche largamente inadeguato, e si era profilata la necessità di avviare il processo formativo di legge per introdurre una nuova figura di reato associativo atta a perseguire il predetto peculiare fenomeno.

Tuttavia, l'urgenza di porre rimedio alla carenza legislativa cennata, si era insinuata solo a causa di un ulteriore progressivo ed incontrastato rafforzamento del potere mafioso ; ed infine era stata resa pressante ed insostenibile dalle recenti molteplici esplosioni di violenza che avevano destato grande allarme sociale.

Considerata, pertanto, l'origine della disposizione e la finalità cui era sottesa, pare del tutto ovvio che la stessa sia





stata ritagliata a misura del fenomeno mafioso, prendendo le mosse da un concetto metagiuridico (il concetto di mafia) per pervenire ad una categoria giuridica (la categoria dell'associazione di tipo mafioso) ; non risolvendosi tale processo di astrazione di fattispecie penalmente rilevante in un innovativo metodo di produzione legislativa (come peraltro sostenuto) ; essendo, per contro, comune alla produzione di ciascuna disposizione penale la previa individuazione nel dato sociale delle condotte che in concreto si pongono come lesive dell'ordinamento e la conseguente tipizzazione delle stesse nella fattispecie legale.

Nell'ipotesi di specie, tuttavia, il paradigma che il legislatore doveva prendere in considerazione come punto di partenza per il processo di astrazione legale (il concetto "mafia") era tutt'altro che definito in modo inequivoco; presentando, viceversa, contenuti complessi ed estremamente variegati ; e ciò anche se, in buona sostanza, il termine mafia veniva (e viene tuttora) utilizzato nel linguaggio comune in due accezioni , e cioè, per indicare quel "particolare abito o modo di sentire che porta a seguire una certa linea di condotta in un dato ordine di rapporti sociali (leggi omertà ecc.); ovvero per indicare svariate piccole associazioni o cosche costituite da elementi ispirati al predetto particolare modo di sentire e di essere.

Lo stesso legislatore del 1965, nell'emanazione della legge n. 575, si era astenuto dal fornire la definizione del concetto di associazione mafiosa, limitandosi a prevedere che la legge predetta "si applicasse agli indiziati, di appartenere ad associazioni mafiose", attingendo al dato sociale per dare contenuti alla norma su indicata.

Ed in proposito, infatti, la Cassazione più volte si era



*Handwritten signature*

dovuta pronunciare sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 1965/575, affermando, tra l'altro, che "il termine di associazione mafiosa ...pur non essendo definito dalla legge stessa, ha nel linguaggio comune un significato univoco e limiti ben definiti; richiamandosi a noti fenomeni di grave antisocialità esattamente individuati e circoscritti sotto il profilo concettuale, sotto quello sociologico e sul piano legale" (CASS.29/10/69;CASS.3/2/70).


Peraltro, in prosieguo di tempo, sulla scorta delle esperienze giurisprudenziali maturate nell'applicazione dell'articolo predetto, la Suprema Corte aveva, comunque, fornito le prime definizioni tecnico-giuridiche del fenomeno mafioso.

Così aveva affermato che "per associazione mafiosa doveva intendersi ogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponesse di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi od attività produttive"; ed ancora che "l'associazione mafiosa si identifica con ogni raggruppamento di persone che con mezzi criminosi si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone gruppi od attività produttive attraverso l'intimidazione sistematica e l'infiltrazione di propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento o di omertà che renda impossibili od altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato".

Più o meno esplicitamente, comunque, per la definizione del fenomeno, si era dovuto fare riferimento al sostrato reale, quale però mutuato dagli studi storico-sociologici e criminologici.

Delle risultanze comunemente accettate di tali studi, per una migliore comprensione del fenomeno, anche in questa sede pare utile dare un cenno.

Generalmente, nella mafia si identifica "un movimento sociale primitivo, simile ad un movimento nazionale allo stato embrionale", ravvisandone, come aspetti essenziali :  
1) un particolare atteggiamento collettivo verso lo Stato e le sue leggi ; per cui un mafioso nelle sue private dispute



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

non invoca lo Stato e la legge, ma regolando le proprie vertenze con la lotta e la violenza, si guadagna rispetto e conquista una reputazione di uomo forte e coraggioso. Così il mafioso non riconosce altri obblighi se non quelli derivanti dal codice d'onore e di omertà, che tende a svilupparsi nelle società in cui manca un efficiente ordinamento dei pubblici poteri e la cui norma fondamentale vieta di dare informazioni all'Autorità costituita;

2) una concentrazione di potere attorno a centri di forza locali, come avviene di consueto nelle comunità senza leggi. La forma tipica di questa gestione di potere è il patronato ed il tipico titolare è il maggiorante col suo gruppo di aiutanti e dipendenti e la rete d'influenza che gli si stende attorno ad induce la gente ad accettarne il predominio ed il ruolo di mediatore ed a porsi sotto la sua protezione;

3) il controllo della vita della comunità mediante un sistema segreto di cosche o famiglie, reciprocamente collegate in vari modi, ciascuna delle quali controlla e sfrutta un determinato territorio.

I predetti tre aspetti originari della mafia siciliana si ricollegano ad una situazione di prolungata e grave carenza di pubblici poteri che si è protratta in Sicilia anche dopo l'abolizione del sistema feudale. Di guisa che è comprensibile che sotto il regime borbonico e quello piemontese la mafia abbia espresso un proprio sistema parallelo di legge e di potere organizzato che pur vivendo talora in uno strano rapporto di simbiosi col regime ufficiale, si è imposto di fatto come l'unico sistema efficiente.

Storicamente, di mafia, in senso proprio, può cominciarsi a parlare solo a far data dal XIX secolo, anche se l'antico "sistema parallelo" ne conteneva, indubbiamente, "in nuce" la maggior parte degli elementi. In seguito, infatti, al crollo del sistema feudale, con l'affidamento delle terre dai grandi proprietari ai "gabellotti", si assiste a quell'intreccio tra potere economico - oppressione di classe - e coercizione fisica che costituisce tipica espressione dell'originario terreno di cultura delle attività più squisitamente criminali della mafia.

Il riconoscimento, poi, da parte di centri del potere costituito, della forza rappresentata dai gruppi locali ed il ricorso ad essi per il superamento di problemi inerenti



alle zone di loro influenza, aveva innestato un irreversibile processo di commistione tra il fenomeno mafioso ed il livello politico.

In tale contesto "numerosi politici locali entravano a far parte, tramite i mafiosi, nel sistema politico nazionale. Il sistema dei notabili si avvaleva dei mafiosi per ricavare voti da zone non facilmente integrabili entro i normali schemi di conquista del consenso elettorale...In cambio del loro appoggio elettorale -garantito tramite i metodi del clientelismo politico, nonchè per mezzo della minaccia, della corruzione ecc.- i mafiosi ricevevano dagli uomini politici di governo favori, per se stessi e per i propri accoliti".

L'intreccio tra mafia e potere politico è maggiormente comprensibile ove si consideri che la mafia siciliana è stata all'origine non già un fenomeno delle classi subalterne, bensì dei ceti detentori del dominio politico ed economico dell'isola, e cioè della vecchia nobiltà feudale e della grande proprietà terriera, di cui i mafiosi furono sempre gli alleati più preziosi nella lotta contro le grandi rivendicazioni contadine.

Dal collegamento col potere politico la mafia trasse decisivo alimento per aumentare il suo potere reale e per condurre in porto i suoi traffici illeciti; realizzando, tra l'altro, un'imponente opera di mistificazione dal momento che facendo leva sul malcontento popolare, aveva finito per guadagnarsi la solidarietà, la comprensione e, quindi, il consenso di larghe fasce della popolazione siciliana.

Con l'avvento del regime fascista i ceti dominanti non ebbero più bisogno di ricorrere al potere extralegale della mafia, in quanto il movimento contadino era direttamente represso dallo Stato; ma caduto il fascismo, il mafioso della gabella aveva ripreso a svolgere il suo ruolo, imponendosi con la forza, sostituendosi spesso ai proprietari e perseverando nello scopo di tenere a freno (anche con la violenza più efferata) le rivendicazioni contadine.

In seguito, verso la metà degli anni cinquanta, si verifica uno spostamento verso le città dei principali interessi mafiosi; dovuto sostanzialmente all'attuazione della riforma agraria che infliggendo un duro colpo al vecchio blocco dei ceti dominanti, aveva spinto i mafiosi a sperimentare nuove forme di potere, non più legate soltanto al mondo rurale, che tuttavia non viene affatto abbandonato, ma proiettate con una decisione maggiore che in passato



*Handwritten signature and initials.*

verso i grandi centri urbani.

In tale contesto, verso la fine degli anni cinquanta, s'inserisce quella che un noto sociologo chiama "la crisi di legittimazione del potere mafioso"; causata dallo sviluppo dei moderni partiti e dei movimenti di massa e da un maggiore intervento dello Stato nella gestione dell'ordine sociale.

I mafiosi vengono gradualmente sospinti in una posizione di devianza e di marginalità. "Privi di delega ufficiale, per la mediazione del conflitto sociale e per la repressione del comportamento non conforme", il ruolo del mafioso si avvicina sempre più a quello del semplice delinquente o del moderno gangster urbano, privo di radici e di consensi popolari". Solo in questo senso viene riconosciuto spessore alla distinzione tra la vecchia e la nuova mafia; e cioè nel senso di ritenere per vecchia mafia quella che gode di un certo grado di consenso del corpo sociale e per nuova mafia quella priva di consenso (almeno tendenzialmente).

La nuova mafia, appena iniziata la sua penetrazione nel tessuto sociale della città, si rivolge ben presto verso l'attività edilizia e, quindi, alle attività illegali più disparate (contrabbando di tabacchi; traffico di stupefacenti e di armi; ecc.). Mentre, la vecchia mafia non scompare, ma si presenta sempre di più come un residuo storico.

Peraltro, le manifestazioni della nuova mafia "dovendo fare i conti con il naturale logoramento dell'inganno storico, su cui basava il prestigio di un tempo" sono costrette sempre di più a supplire col terrore al venir meno della soggezione subculturale.

Il tutto, "mentre gli enormi profitti delle più recenti attività illegali mafiose (armi-stupefacenti) ampliano decisamente le dimensioni dell'imprenditorialità mafiosa formalmente lecita ed hanno l'effetto di accrescere l'autonomia ed il peso del potere mafioso".



Handwritten signature and initials.

Data l'estrema complessità del fenomeno mafioso, per l'incertezza della sua origine, per la sua costante evoluzione e per il suo diverso atteggiarsi in relazione alle differenti aree geografiche sulle quali insiste, veramente opportuno è apparso l'intervento del legislatore del 1982 che, mettendo fine ad una sorta d'inadempienza culturale della scienza giuridica ed ad una sorta di supplenza da parte della sociologia, ha fornito una nozione giuridica generale ed astratta dell'associazionismo mafioso, tale da superare il tradizionale approccio sociologico.

Pertanto, alla luce dell'art. 416 bis c.p. i termini mafia e mafioso, hanno oggi una loro precisa accezione tecnico-giuridica, necessariamente generale ed astratta che si identifica, ma soprattutto si ESAURISCE nella definizione contenuta nel terzo comma dell'art. 416 bis, che oramai deve considerarsi del tutto indipendente, ai fini giuridici, da qualsiasi elaborazione metagiuridica sul fenomeno mafioso.

In altri termini, è solo al modello legale che l'interprete deve riferirsi per l'individuazione della fattispecie concreta di associazione mafiosa perseguibile penalmente; rifuggendo dalla disarmata ricezione di tutte quelle esperienze letterarie, sociologiche ecc. che hanno in passato consentito di individuare atteggiamenti specifici dell'essere mafioso, ma che ora debbono essere apprezzate criticamente alla luce della definizione legislativa di "associazione di tipo mafioso", al fine di constatarne l'eventuale coincidenza; dovendosi, peraltro, relegare l'attingimento dall'esperienza sociologica in quei ristretti ambiti ancora indicati dal legislatore (si pensi al concetto di omertà di cui all'art. 416 bis c.p.).

L'avvertimento è palesemente ovvio, non potendosi certamente derogare alle normali regole interpretative solo per la peculiarità



del fenomeno che ne costituisce l'oggetto; ma detto avvertimento non si appalesa del tutto inutile, attese talune argomentazioni sostenute nel corso del dibattimento e, soprattutto, tenuto conto che la non sicura conoscenza della "mafia", può indurre all'uso di scorciatoie, quali quelle rappresentate dalle "regole comportamentali dell'essere mafioso" di volta in volta richiamate per affermare o per negare l'appartenenza o meno di un soggetto all'associazione mafiosa.

In tale direzione è evidentemente orientata la giurisprudenza della S.C. (sez. VI : 16/12/1985) che ha affermato che "l'indole mafiosa o meno di un'associazione presuppone, non la sua rispondenza ad uno schema rigido e prefissato del fenomeno criminoso, ma la sua conformità ad un modello o tipo di organizzazione nella quale siano individuabili le caratteristiche richiamate dall'art. 416 bis 3° comma c.p....alla definizione del modello essendo estranea ogni altra indagine che non si riferisca alle suddette caratteristiche ... e , segnatamente, è estraneo l'accertamento che presupponga una ricostruzione dei fenomeni criminosi quali la mafia, la camorra e similari, sulla base di elementi diretti a fissarne profili organizzativi ed operativi in modo compiuto e definitivo ".

Sostanzialmente conforme la dottrina che più volte ha ribadito che "si deve abbandonare la tentazione di confrontare il dato sociologico e fenomenico con quello testuale, così come risulta dall'art. 416 bis. Al contrario è questo e solo questo che va esaminato. In altri termini, non è il concetto di mafia o di mafioso che deve essere sceverato nelle sue premesse etimologiche o radici storiche o nella sua realtà effettuale, ma quello, magari, diverso e non del tutto esaustivo del dato sociologico, che il legislatore ha creato. La formulazione dell'articolo non lascia adito a dubbi; non ci si è infatti limitati a punire un'associazione di tipo mafioso o



Handwritten signature or initials, possibly "R. R." and "M.".

camorristico, ma si è voluto offrire di tali termini una versione originale ; per cui ai fini della fattispecie è mafiosa quell'associazione che risponda agli elementi normativamente descritti; di guisa che il compito dell'interprete non è già quello di enucleare il concetto di mafia, ma di analizzare quegli elementi descrittivi sussunti dal legislatore".

E' conseguenziale a quanto affermato che ai sensi dell'art. 416 bis debbono ritenersi associazioni di tipo mafioso, non soltanto quelle per così dire "classiche", ma tutte quelle che assumano i caratteri e perseguano quelle finalità indicate nel terzo comma dell'articolo citato; cosa, del resto, esplicitamente asserita dal legislatore nell'ultimo comma.



*Roberto*  
*M*



§ 2) L'ART. 416 BIS C.P.: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA  
FATTISPECIE

\* \* \*

La definizione del reato associativo in esame risulta dal combinato disposto dei primi tre commi dell'art. 416 bis c.p.:


"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri."

Con l'art. 416 bis sono state, quindi, individuate diverse condotte tipiche riferibili all'associazione mafiosa ; quella, per così dire, semplice di chi "fa (soltanto) parte" dell'associazione ; e quelle di chi nell'ambito dell'associazione svolge (ovvero ha svolto in passato) un ruolo più attivo e di rilievo "dirigendo", "organizzando", ovvero "promuovendo" l'organizzazione stessa; punendo la prima delle condotte su indicate meno severamente delle altre tre.

In proposito, va subito detto che il Tribunale, non



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. Rini".

discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene che anche per il reato associativo di tipo mafioso, come per l'associazione per delinquere, la norma cennata non configuri un'aggravante per la posizione di preminenza all'interno del gruppo, bensì due distinte ipotesi di delitto : l'una per i promotori, organizzatori e dirigenti dell'associazione, l'altra per i semplici partecipanti.

Appare infatti evidente che le figure delineate dal legislatore al secondo comma dell'art. 416 bis c.p., non costituiscono solamente delle "peculiarità accessorie del presupposto reato base", ma sottendono una radicale modificazione dell'azione tipica del reato indicato al primo comma.

Evidentemente, l'aderire all'una o all'altra delle due concezioni rileva non solo su un piano astrattamente formale, ma determina sensibili conseguenze materiali ; bastando, in tal senso, accennare alla possibilità che le ipotesi delittuose di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p. possano rientrare nel giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.; ovvero al fatto che, se considerate come circostanze aggravanti, ai sensi del principio generale espresso nell'art. 59 c.p. (relativo alla rilevanza oggettiva delle circostanze) ogni indagine diretta ad accertare se il promuovere, il dirigere o l'organizzare siano sorretti o meno dall'elemento psicologico del dolo, diverrebbe del tutto superflua, potendo i comportamenti riferiti essere addebitati all'agente indipendentemente dalla sua conoscenza.

Ciò posto, si osserva che la fattispecie sussunta nell'art. 416 bis, 2° comma c.p., con la circostanza aggravante ha in comune soltanto il fatto di prevedere una pena più severa rispetto a quella



*Handwritten signature*

sanzionata al primo comma.

Ma la funzione del secondo comma non è soltanto quella di aggravare l'ipotesi delittuosa di cui al primo comma; quanto, soprattutto, quella di delineare tre autonome figure delittuose, caratterizzate da una condotta ben differente rispetto a quella della partecipazione; dove il fatto della direzione, organizzazione ecc. dell'organizzazione non può proporsi come specificazione o eventualità accessoria della partecipazione; in quanto di quest'ultima viene a mutarne profondamente l'essenza, sostanziandosi in comportamenti ben più articolati e pericolosi.

Del resto, se una delle caratteristiche proprie degli elementi aventi il carattere di circostanza è quello per cui "debbono sempre porsi in rapporto di specie a genere, rispetto ai corrispondenti elementi della figura criminosa (dove quelli integratori di una nuova figura non specificano gli elementi corrispondenti del reato semplice, ma si aggiungono o si sostituiscono ad essi)"; il convincimento sopra espresso trova conforto nel fatto che l'attività di "promozione" di cui al secondo comma dell'art. 41<sup>bis</sup> non è concettualmente vincolata al fatto della "partecipazione", presupponendo, anzi, generalmente, un'associazione di stampo mafioso non ancora formata e, quindi, l'inconfigurabilità in quel momento della contemporanea sussistenza dei due ruoli associativi.

Quanto detto, comunque, non contrasta con la possibilità di ritenere convenzionalmente anche l'attività di promozione come una sorta di partecipazione qualificata, posto che pur essendo l'attività di promozione prodromica rispetto alla costituzione dell'organizzazione di tipo mafioso, una volta formata quest'ultima, generalmente si risolve, quanto meno in una partecipazione nell'associazione.



Dall'esame del primo comma dell'art. 416 bis c.p. emerge che a concretare l'elemento materiale è sufficiente il solo fatto di fare parte di un'associazione del tipo mafioso, composta da tre o più persone.

Poichè l'associazione esige una struttura organizzativa, la "parte" (cioè la materialità della partecipazione) consiste nel compito o nel ruolo che concretamente il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, portando così il suo contributo all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio criminoso.

Giova rilevare che l'espressione usata dal legislatore per definire la condotta perseguibile ai sensi del primo comma costituisce un'innovazione dal punto di vista terminologico rispetto alle espressioni utilizzate per definire la "condotta base" di altri reati di natura associativa.

Così per l'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) e per l'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti (art. 75 L 1975/685) si è fatto ricorso alla locuzione "chiunque si associa" ; mentre negli artt. 270, 273, 274 (associazioni antinazionali); per le associazioni segrete (art. 25 L. n. 17 del 1982); per quelle con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale (art. 270 bis c.p.); nonché per le associazioni a carattere militare (cfr. d. lgs C.p.S.14/2/1948 n. 43 art. 1); si è utilizzata l'espressione "chiunque partecipa".

Orbene la differenza non pare solamente formale, ma da un lato si ricollega ad una peculiarità dell'associazione mafiosa che inserendosi in un più vasto fenomeno di contropotere criminale, trascendendo la singola entità associativa, rende assolutamente indiscernibile il momento in cui viene a crearsi l'unione stabile ,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. Rina".

rendendone conseguentemente vana la ricerca; dall'altro, delinea la volontà del legislatore di indicare con espressione inequivoca la necessità, per la completa configurazione della fattispecie criminosa in esame di una reciproca consapevolezza (dell'affiliato e dell'organizzazione) del fatto di costituire parte dell'associazione.

In altre parole, non bastando a configurare l'elemento materiale del reato, un contributo spontaneo ed unilaterale e che il soggetto voglia "prendere parte" nell'associazione ; ma richiedendosi che l'associazione, attraverso i suoi organi, accetti il soggetto come membro o comunque gli riconosca di fatto tale qualità.

Con le cennate precisazioni può, dunque, condividersi l'opinione di chi inquadra il reato in parola tra quelli c.d. "a forma libera" ; specificandosi, tuttavia, che detta espressione può trovare un corretto riferimento, unicamente, nel fatto che il legislatore si è astenuto dal descrivere analiticamente (nè avrebbe potuto fare diversamente) tutte le azioni ed i comportamenti che sostanziandosi in un contributo per l'esistenza dell'associazione ed in un rafforzamento del sodalizio criminoso, potessero risolversi nella "partecipazione" al medesimo.

Mentre, sarebbe inesatto ritenere per ciò stesso che la condotta descritta nel primo comma dell'art. 416 bis c.p. non sia sufficientemente determinata ; dovendosi, di contro, argomentare che la stessa è adeguatamente circoscritta sia dalla comune accezione lessicale dell'espressione "chiunque fa parte", come sopra specificata; sia in via negativa, dalla previsione ex lege di altri tipi di condotte punibili che, pur contenendo (generalmente) il momento partecipativo nell'associazione, non possono essere sussunte sotto la specie di cui al primo comma in quanto caratterizzate da



ulteriori elementi costitutivi "qualificanti".

Pertanto, il principio di tassatività materiale e cioè quel principio per il quale si può essere puniti solo per un comportamento che sia normativamente determinato con precisione e che si estrinsechi materialmente nel mondo esteriore, deve ritenersi rispettato.

Va altresì osservato che per la realizzazione del reato in parola non si richiede un organico inserimento dell'individuo nell'organizzazione mafiosa, attraverso specifici riti d'iniziazione ecc. Tale convincimento trova soprattutto conforto nel tenore letterale della norma .

Infatti, per i caratteri di oggettività insiti nell'espressione "fa parte", deve escludersi che sia sempre richiesto un riconoscimento ufficiale proveniente dall'organizzazione per poter ricondurre l'operato dell'individuo nella fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo in esame; essendo di contro sufficiente anche un riconoscimento "di fatto" da parte dell'organizzazione; riconoscimento, che ad esempio, può concretarsi nello sfruttamento da parte degli organi dell'associazione del "consapevole" contributo apprestato all'associazione medesima.

In senso diametralmente opposto, deve ancora ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi della condotta prevista nel primo comma il fatto di chi è entrato a far parte dell'organizzazione di tipo mafioso, attraverso un'operazione d'investitura ufficiale (per es. attraverso il rito del "giuramento"), indipendentemente dall'attività, poi, concretamente svolta.

La locuzione usata dal legislatore sembra sottendere anche un



*Handwritten signature*

inserimento anche di tipo meramente statico; in conformità del resto alla circostanza evidente che già un tale tipo d'inserimento determina un rafforzamento dell'associazione, che sa di potersi avvalere in ogni momento dell'opera dell'affiliato.

Ribadito, pertanto, che l'elemento materiale richiesto, per la realizzazione del reato di cui all'art. 416 bis, primo comma, consiste in tutti quei comportamenti che si risolvono in una partecipazione, nell'associazione di tipo mafioso, "reciprocamente consapevole" (e che non si concretano in un tipo di partecipazione "qualificata"); va osservato che la norma, diversamente da quanto avviene per analoghe fattispecie associative (per es. art. 416 c.p.) non prevede, nè punisce un fatto di partecipazione all'associazione finalizzato ad un determinato scopo.

Così l'art. 416 bis, primo comma, contiene compiutamente il messaggio precettivo ("chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso è punito..."), mentre il terzo comma costituisce una norma integratrice, finalizzata a fornire una definizione completa dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, attraverso la predeterminazione dei suoi mezzi e delle sue finalità.

Conseguentemente, l'analisi della fattispecie e quindi la ricerca degli elementi che la costituiscono va confinata al solo primo comma.

Di guisa che non solo la condotta, ma anche il dolo va ricercato nella disposizione sussunta nel primo comma, dovendo funzionare il terzo comma solo come codice per l'interpretazione dell'elemento descrittivo ("associazione di tipo mafioso") di cui al primo comma dell'articolo in parola.

Riguardo all'elemento psicologico, quindi, è necessario per l'integrazione degli estremi del reato di cui al primo comma che l'agente voglia fare parte dell'associazione di tipo mafioso,




sapendo che la stessa è di tipo mafioso (cioè sapendo che la stessa si avvale dei metodi e persegua i fini indicati nel terzo comma dell'art. 416 bis) e sapendo che detta associazione in qualche modo (ufficialmente o meno) l'ha accettato come proprio affiliato.

Naturalmente, non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poichè ciò che conta è la consapevolezza e la volontà di partecipare assieme ad almeno altre due persone ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema delineato dall'art. 416 bis c.p.

Pertanto, nella ricerca del predetto duplice momento di volontà e conoscenza deve ritenersi che si esaurisca il campo dell'indagine dell'interprete in ordine al dolo del reato in parola; non richiedendosi per converso che chi partecipa all'associazione di tipo mafioso lo faccia necessariamente "per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva".

In proposito pare possibile tenere distinti il "dolo del partecipante" ed il c. d. "dolo collettivo" o dell'associazione.

E', peraltro, evidente che chi aderisce ad un'associazione di tipo mafioso non si limita soltanto a rappresentarsi lo scopo ed i mezzi propri dell'organizzazione ; ma nella totalità dei casi accetta il coinvolgimento nell'organizzazione criminosa proprio per sfruttare le capacità e la struttura della stessa, in vista del perseguimento di una delle finalità previste dal terzo comma dell'articolo 416 bis ( quanto meno per ottenere un vantaggio che con mezzi leciti non avrebbe perseguito e quindi, sostanzialmente,





per ottenere un vantaggio ingiusto).

Tuttavia, attesa la composizione del precetto normativo, non può trovare accoglimento la tesi per la quale il dolo del partecipe sia di tipo "specifico" ; e cioè non può accettarsi che la sua partecipazione all'associazione per avere rilevanza penale debba essere necessariamente finalizzata ad uno di quei fini indicati dal terzo comma.

Piuttosto, va osservato che il modus operandi e le finalità associative sotto un altro aspetto possono ricondursi nell'alveo del dolo del partecipante ; e segnatamente nell'ambito tipico del cosiddetto dolo eventuale ; e cioè di quella situazione psicologica che si ha quando l'agente pur di realizzare l'evento temuto, accetta il rischio dei risultati anche solamente probabili del suo comportamento (CASS pen. 27/1/1981).

Al riguardo va evidenziato a chiare lettere che neppure la ricerca dell'insistenza di una siffatta situazione psicologica è richiesta dal legislatore; per il quale è sufficiente, è bene ribadirlo, che sia accertata nell'agente la volontà di fare parte dell'associazione, accompagnata dalla consapevolezza che quest'ultima è di tipo mafioso, nonchè dalla consapevolezza che l'associazione l'ha accettato come proprio affiliato.

Tuttavia, anche solo per fini speculativi, non ci si può esimere dall'osservare che se l'agente, pur essendo consapevole che l'associazione si avvale delle modalità c.d. mafiose per perseguire taluno dei fini indicati dal terzo comma dell'articolo in esame, fa comunque, intenzionalmente, parte dell'associazione, qualunque possa essere il fine realmente perseguito, le finalità perseguite dall'associazione possono ricondursi come dolo eventuale



*Handwritten signature*

nell'elemento psicologico dell'agente, dato che questi, pur prospettandosi la probabilità (anzi, la certezza) dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale, tiene ugualmente la condotta vietata ed agisce, pertanto, anche a costo di cagionare situazioni non direttamente volute, delle quali comunque accetta e dunque vuole la verifica.

In verità l'art. 416 bis al terzo comma recita :

"l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza d'intimidazione ecc..."

Tuttavia, non pare che riferendosi specificamente all'elemento soggettivo dell'associazione il legislatore abbia voluto attribuire al terzo comma dell'articolo in esame una funzione diversa da quella meramente "integratrice" ritenuta da questo Tribunale.

Nè pare possa assolutamente argomentarsi che in tal modo si sia voluto stabilire che per potere considerare di tipo mafioso un'organizzazione, debba essere provato che tutti coloro che ne fanno parte e quindi anche ogni "partecipe" intendano perseguire gli scopi indicati nel terzo comma coi mezzi previsti dalla stessa norma.

Per contro, va ritenuto che il riferimento specifico all'elemento personale trovi spiegazione nella naturale conformazione delle associazioni in genere che notoriamente sono incapaci di formare una loro volontà e di esprimerla, dovendo fare ricorso, a tal fine, ai soggetti che le costituiscono.

E nell'ipotesi di specie l'adeguamento del metodo descrittivo della norma alla natura del soggetto cui si riferisce, risulta ancora più corretto in considerazione del fatto che le associazioni di tipo mafioso (ovviamente) non assurgono al rango di soggetto di diritto e, quindi, nemmeno convenzionalmente, appare possibile



attribuire loro direttamente una volontà, per di più rilevante dal punto di vista legale.

Peraltro, va considerato che facendo specifico riferimento all'elemento personale dell'associazione il legislatore ha chiaramente voluto sgombrare il campo da equivoci nel caso non infrequente di associazioni (magari dotate di soggettività giuridica) solo apparentemente e formalmente lecite, ma i cui membri perseguano scopi mafiosi avvalendosi di metodi mafiosi.

Nè va sottaciuto che se avesse voluto attribuire una diversa valenza al terzo comma dell'articolo 416 bis e richiedere la prova dell'insistenza nella totalità dei partecipanti dell'intenzione di perseguire i fini cennati, attraverso i metodi suddetti, il legislatore non avrebbe fatto uso di una forma tanto scomposta per ricondurre il fine collettivo al fine (specifico) dell'agente; ed a tutto concedere avrebbe comunque ripudiato una forma tanto generica, inserendo dinanzi al "coloro" l'aggettivo "tutti" ( es: "l'associazione è di tipo mafioso quando tutti coloro che ne fanno parte...").

In ultima analisi, il convincimento sopra espresso è rafforzato dalla constatazione dell'equivalente dizione utilizzata dal legislatore (srt. 416 bis, quinto comma) per indicare quando l'associazione debba essere considerata "armata" ; non essendovi dubbi (nè in dottrina, nè in giurisprudenza) che a tal fine non sia necessario fornire la prova che tutti i "partecipanti" abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti, dovendo, certamente, ricondursi tale prerogativa all'associazione considerata nel suo complesso.

Ad analoghe considerazioni si deve pervenire in ordine alle fattispecie criminose indicate nel secondo comma dell'articolo in



esame ; anche se, atteso il grado "qualificato" di partecipazione , appare in tali casi estremamente arduo anche il solo fatto d'ipotizzare che l'agente non abbia agito in vista dei fini perseguiti dall'associazione.

In merito alle singole condotte, deve qui soltanto specificarsi che per attività di promozione deve intendersi, quella di chi stabilisce il programma associativo, raccoglie intorno ad esso le prime adesioni e prepara la costituzione dell'associazione; per attività di direzione quella di chi comanda od amministra l'associazione affinché vengano realizzati gli scopi sociali; con l'avvertenza che dirigenti debbono ritenersi non solo i capi (e va notata la differente dizione rispetto agli artt. 416 e 306 c.p.), ma anche tutti coloro che all'interno dell'associazione hanno poteri d'iniziativa, di comando o di decisione; per opera dell'organizzatore deve, infine, ritenersi, quella diretta a preparare ordinatamente l'attività dell'associazione ed a renderla più efficace in vista del conseguimento degli scopi associativi.


Peraltro, riguardo all'elemento soggettivo, il dolo del promotore consiste nella coscienza e volontà di dare vita ad un'associazione criminosa che si avvarrà del metodo mafioso per realizzare uno o più di uno dei fini indicati dall'art. 416 bis. Il dolo di coloro che dirigono e di coloro che organizzano l'associazione riflette sul piano soggettivo le caratteristiche oggettive richieste perchè si possa parlare di dirigenti o di organizzatori. In proposito, essendo necessario che l'agente abbia la consapevolezza e la volontà di dirigere e di organizzare la cosca mafiosa.

Nè la struttura composita dell'articolo in esame, con la distinzione di diversi gradi di partecipazione, può determinare



l'insorgere di dubbi in merito alle norme da applicare nel caso che un soggetto abbia svolto dapprima attività di mero partecipe e, quindi, abbia rivestito ruoli "direttivi", o viceversa.

Data infatti la natura permanente del reato e considerato che le tre fattispecie indicate dall'art. 416 bis secondo comma, sussumono l'attività di "mera partecipazione"; in forza dei consueti criteri interpretativi, dovrà necessariamente applicarsi solo la sanzione prevista per il ruolo di particolare importanza svolto dall'affiliato.



§ 3) L'ART. 416 BIS C.P. - IL MODELLO LEGALE DI ASSOCIAZIONE  
DI TIPO MAFIOSO : A) I TRE PARAMETRI CARATTERIZZANTI

\* \* \*

L'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti.

In ordine ai primi il legislatore ha individuato nel terzo comma dell'art. 416 bis c.p. tre parametri caratterizzanti nei quali si sostanzia il metodo mafioso e cioè "la forza intimidatrice del vincolo associativo la condizione di assoggettamento; la condizione di omertà".

Giusta il tenore della disposizione in esame, nessun dubbio che tutti e tre debbano necessariamente ricorrere per la configurabilità del reato.

I) la forza intimidatrice del vincolo associativo

Riguardo al primo dei tre parametri va premesso che con l'espressione "forza d'intimidazione", generalmente, s'intende la capacità d'incutere timore e di indurre gli altri in una condizione psicologica tale da farli sentire costretti a compiere comportamenti non voluti, con la prospettiva in caso contrario dell'attuazione di conseguenze ancor più pregiudizievoli.

Ciò posto, deve ritenersi, con la prevalente dottrina, che l'uso da parte del legislatore del verbo coniugato al presente indicativo ("si avvalgono") non sottintenda il compimento effettivo ed attuale di atti d'intimidazione da parte dell'associazione, ma alluda ad una modalità abituale del comportamento mafioso che non è necessario che si riscontri in atto, perchè rientri tra gli strumenti di pressione usati all'associazione.



L'argomento sul quale l'opposta teoria fonda il proprio convincimento, e cioè proprio l'uso del verbo coniugato al presente indicativo, è agevolmente superabile con la considerazione che la finalità della norma incriminatrice è quella di reprimere un certo modello di sodalizio criminoso e che la forza intimidatrice costituisce un elemento strutturale ed un connotato specifico dell'associazione stessa nel suo complesso, per il perseguimento dei suoi fini, e non già un profilo della condotta degli associati.

E' in tal senso evidente il riferimento alla prerogativa di certe associazioni criminali di incutere timore di per sè stesse, sino ad estendere intorno a sè (nei casi più gravi) "un alone permanente d'intimidazione diffusa", persistente anche a prescindere dal compimento concreto di singoli atti intimidatori.

Del resto è notorio come l'intimidazione mafiosa tipica si esprima per lo più indirettamente e con modalità sottilmente allusive, raggiungendo i suoi scopi anche senza concretarsi in una esplicita minaccia od in una concreta violenza.

Di guisa che, non manifestandosi l'intimidazione mafiosa attraverso forme esplicite, quanto, più frequentemente, attraverso un capillare sistema di influenze e di condizionamenti ; risulta che nessun mafioso abbia continuo bisogno d'imporre la propria volontà ricorrendo ogni volta materialmente alla violenza, in quanto di solito è sufficiente "rendere gli altri consapevoli di questa possibilità estrema".

Conseguentemente, sul piano probatorio, non è indispensabile provare che i singoli associati diano concreta esecuzione ad atti diretti ad intimidire; dovendosi per contro dimostrare oggettivamente, solo quel clima d'intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima ; del quale gli associati si avvantaggino



per perseguire i loro fini (quasi che detto clima d'intimidazione costituisca una sorta di patrimonio comune dell'associazione stessa).

Peraltro, la forza d'intimidazione, secondo l'art. 416 bis, deve derivare dal vincolo associativo ; deve cioè appartenere al sodalizio criminoso capace in quanto tale d'incutere paura per se stesso.

L'associazione cioè deve essere dotata di particolare capacità d'intimidire a prescindere dal compimento di specifici atti di violenza e di minaccia; deve possedere per la ferocia o per l'efficienza dimostrata dai suoi affiliati una fama tale da porre i terzi in una condizione di assoggettamento e cioè di omertà nei confronti di chi, agendo per conto dell'associazione viene temuto ed accontentato, indipendentemente dagli atti d'intimidazione da lui eventualmente posti in essere.

In altre parole, si può dire che la forza intimidatrice del vincolo associativo può manifestarsi anche come la risultante di atti concreti d'intimidazione posti in essere da taluni degli associati, ma deve manifestarsi in via principale come il risultato di un'antica o comunque consolidata consuetudine di violenza che venga come tale percepita dall'esterno. Peraltro, ai fini della sua configurabilità, tanto più si potrà prescindere dagli atti concreti d'intimidazione, quanto maggiore sarà la carica intimidatoria autonoma.

Essenziale, nel caso in cui vengano posti in essere concreti atti di violenza è che la coazione morale delle vittime sia conseguenza anche della forza d'intimidazione del vincolo associativo.

E' necessario, cioè, che la minaccia realizzi l'effetto intimidatorio non per sè sola, per la sua particolare gravità o per





la pericolosità del singolo soggetto che l'ha formulata, ma in quanto promana da un associato e, quindi, sia rafforzata, nella sua efficacia, dalla forza d'intimidazione del vincolo associativo.

Versando in tema di associazioni mafiose "classiche" l'esperienza giudiziaria insegna che la carica intimidatoria autonoma si presenta di regola come elemento già perfettamente formato; ma ciò non significa che il predetto carattere in tali tipi di associazione debba essere semplicemente presunto; dovendo viceversa essere sempre provato, secondo i normali principi informatori del processo penale.

In proposito, le circostanze che ne forniscono la prova potranno essere le più varie ed attenersi non tanto a comportamenti attivi d'intimidazione, quanto a condizioni passive di timore; più specificamente esse potranno riguardare la condizione di paura in cui versano i non associati di fronte all'associazione e i vantaggi che quest'ultima può trarre da tale condizione.

Così ad esempio costituiranno sintomi della carica intimidatoria autonoma promanante da un gruppo mafioso sia la vendita di beni a prezzi irrisori, sia l'insistenza un numero esorbitante di testimonianze reticenti che non sia ragionevolmente spiegabile se non alla luce della paura prodotta nei testimoni dal gruppo sulla cui attività essi sono chiamati a deporre.

#### II) la condizione di assoggettamento

Gli altri due parametri caratterizzanti del metodo mafioso (condizione di assoggettamento e condizione di omertà) si presentano, in buona sostanza, come risvolti necessari della forza intimidatrice del vincolo associativo; atteso che quest'ultima si configura come tale proprio in funzione dell'assoggettamento e dell'omertà che produce, creando un effettivo stato di paura



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

all'esterno dell'associazione.

Potendosi, al riguardo, affermare che se non tutte le manifestazioni di assoggettamento e di omertà sono conseguenza dell'intimidazione, potendo derivare anche da fattori subculturali, la forza intimidatrice del vincolo associativo, generalmente, porta con sè assoggettamento ed omertà.

Per condizione di assoggettamento va comunemente inteso quello status particolare in cui versa chi è costretto a subire l'altrui volontà, ponendo in essere comportamenti che altrimenti non vorrebbe e costituisce in genere l'effetto conseguente all'uso della forza intimidatrice.

Dall'intimidazione, dunque, per la configurabilità del reato de quo, deve derivare non una semplice coazione, ma una vera e propria condizione di assoggettamento e cioè di soggezione particolarmente intensa, caratterizzata da un perdurante stato di grave timore.

Mentre per la configurazione del reato d'estorsione si ritiene sufficiente qualunque condizionamento della volontà, purchè il male minacciato sia tale da far sorgere il timore di un concreto pregiudizio, qui la norma richiede che le vittime siano poste in condizione non occasionale o momentanea di succubanza.

Peraltro, l'espressione assoggettamento sta ad indicare anche la posizione di sottomissione, di succubanza e di vassallaggio, che all'interno di un contesto mafioso caratterizza l'associato meno autorevole rispetto a quello più autorevole e rispetto al gruppo, sia che ciò costituisca il frutto di una naturale accettazione subculturale, nel quadro di dipendenza personale che caratterizza il fenomeno mafioso, sia che ciò discenda invece dalla forza d'intimidazione del vincolo associativo (che in questo caso si



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. R. R." followed by a flourish.

manifesterebbe all'interno dell'associazione stessa).

Del resto anche l'assoggettamento c.d. esterno può avere una matrice subculturale, nella misura in cui persone non affiliate alla consorceria mafiosa ne condividano (pur subendone direttamente la pressione ed il pregiudizio) la subcultura tipica nel quadro di una sorta di legittimazione del potere mafioso. Tale assoggettamento subculturale esterno deve ritenersi comunque oramai un residuo storico relegato nelle zone maggiormente inquinate dal fenomeno mafioso classico.

### III) l'omertà

Per omertà normalmente deve intendersi il rifiuto incondizionato ed assoluto di collaborare con gli organi statali, non solo per timore di rappresaglie o per volontà di proteggere la consorceria di cui si fa parte, ma anche per la tendenza a negare ogni legittimazione a qualsiasi interferenza dello Stato nella sfera dei singoli.

Così considerato, per quanto implichi un richiamo ai contenuti offertigli dagli studi sociologici e storici, non pare possa revocarsi in dubbio che il concetto di omertà sul piano giuridico sia sufficientemente obbiettivizzato "nel rifiuto generalizzato alla collaborazione con organi dello Stato aventi funzioni inquirenti e giudicanti.

Deve, però, trattarsi di un rifiuto generalizzato assoluto ed incondizionato nel senso che non dev'essere dettato da motivi contingenti, non deve essere occasionale (altrimenti sarebbe omertà qualsiasi comportamento reticente) non deve trovare la sua spiegazione in determinate posizioni processuali (altrimenti sarebbe omertoso ogni imputato che mentisse per difendersi) e non possa quindi ricollegarsi che all'essenza stessa del vincolo associativo



*Handwritten signature*

mafioso, ai suoi profili subculturali, alla naturale potenzialità intimidatrice che da esso promana, all'accettazione del rapporto di assoggettamento al potere mafioso come unico potere riconosciuto.

Così, deve intendersi un riflesso della condizione di omertà la testimonianza reticente e più ancora la proliferazione di testimonianze reticenti, che in base ad un ragionamento logico che proceda per esclusione non siano altrimenti spiegabili se non riconducendole ad una situazione di diffusa intimidazione derivante dall'esistenza di un'associazione mafiosa ; tanto più se la forza intimidatrice si esplica senza bisogno che questo o quel testimone sia minacciato direttamente ed esplicitamente.

Anche le ritrattazioni di dichiarazioni testimoniali già rese e che siano assistite da riscontri obiettivi saranno normalmente considerate come un riflesso di omertà, a meno che non presentino motivazioni d'altro genere.

Peraltro, non pare dubitabile che l'omertà possa manifestarsi sia in persone estranee all'associazione che in persone ad essa appartenenti e, non avendo fatto specificazioni di sorta il legislatore, pare corretto non farne nemmeno in sede interpretativa, discriminando, come taluno vorrebbe, la c.d. omertà "interna".

• Inoltre, viene generalmente distinta l'omertà derivante da intimidazione (c.d. omertà passiva) dall'omertà di derivazione subculturale.

Quest'ultima può manifestarsi quando, lungi dall'essere una condizione subita, si presenta come una condivisione dei valori tradizionali della mafia, in un contesto da cui emerge una valorizzazione esasperata del gruppo mafioso e di converso un sostanziale disprezzo nei confronti della pubblica autorità.

Detto tipo di atteggiamento culturale parrebbe ricollegarsi ad una delle etimologie comunemente proposte per spiegare l'origine del



termine omertà e precisamente quella che fa derivare il vocabolo dal siciliano "omu" e cioè "uomo".

Il significato globale del concetto racchiude quindi l'immagine del vero uomo, la natura del quale si presume consista "nel sapere farsi rispettare coi propri mezzi, nel difendere da solo la proprietà, nel tutelare e, se necessario, nel ripristinare l'onore proprio e della famiglia, nel sapere regolare problemi e controversie con la propria forza, senza invocare l'aiuto altrui, nè ricorrere a qualsiasi autorità statale.



**§ 4) L'ART. 416 BIS C.P.: IL MODELLO LEGALE DI ASSOCIAZIONE  
DI TIPO MAFIOSO; B) LE FINALITÀ PERSEGUITE**

\* \* \*

Il legislatore ha, come si è cennato, individuato il paradigma legale dell'associazione mafiosa facendo ricorso all'individuazione anche di tre finalità tipiche dell'associazione medesima, che a differenza dei tre parametri caratterizzanti sopra indicati, sono previste alternativamente, per cui è sufficiente che sussista anche una sola delle tre finalità perchè il reato sia ipotizzabile.

La prima finalità tipicizzata dell'associazione mafiosa è "la commissione di delitti" e coincide, pertanto, con la finalità propria dal reato previsto dall'art. 416 c.p.

Ciò implica che in presenza di questa sola finalità (ovvero nel caso che sia dimostrabile solo questa finalità) l'associazione mafiosa può considerarsi come una figura speciale di associazione per delinquere, caratterizzata dal ricorso alla forza intimidatrice, dall'assoggettamento e dall'omertà.

L'apparato strumentale costituisce, quindi, l'elemento distintivo, che assume effetto specializzante rispetto alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e che comporta perciò l'applicazione dell'art. 416 bis c.p. in virtù dell'art. 15 c.p.

In tal senso è corretto affermare che l'espressione usata nell'art. 416 bis equivalga in tutto e per tutto a quella impiegata nell'art. 416; potendosi analogamente asserire che l'elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale sviluppatasi attorno al programma di delinquenza in sede di esegesi dell'art. 416, possa essere interamente richiamata in ordine alla prima delle finalità indicate dall'art. 416 bis.



*Handwritten signature and initials, possibly 'R. Rive'.*

Così ad esempio, il principio dell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine può valere anche per l'associazione di tipo mafioso; nel senso che non è necessario, ai fini della configurabilità di detto reato, che il programma di delinquenza sia stato attuato; essendo, di contro, sufficiente che si sia costituito un vincolo associativo fra almeno tre persone che si organizzino sulla base di un apparato strutturale contrassegnato da intimidazione, assoggettamento ed omertà.

E così, ancora, anche per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (in relazione alla prima finalità) il patto associativo deve proporsi un programma generico ed indefinito di attività delinquenziali, sia pure eventualmente dello stesso genere.

Peraltro, si è autorevolmente sostenuto che "l'accordo degli associati sullo sfruttamento della forza di intimidazione implichi necessariamente un accordo sul ricorso ad un comportamento penalmente rilevante quanto meno nella prospettiva dei reati di minaccia o di violenza privata tentata".

In proposito è stato efficacemente osservato che se per raggiungere le finalità associative l'associazione deve impiegare come mezzo una coazione, esplicita od implicita che sia, allora quell'associazione finisce per essere sempre un'organizzazione con un programma criminoso.

Ma se è vero che il ricorso ai reati di minaccia e violenza privata può ritenersi implicito allo stesso apparato strutturale dell'associazione mafiosa, sì da proiettarsi indifferentemente su tutte le finalità che le sono proprie, non è altrettanto vero che ciò si riverberi in modo particolare (come di converso sostenuto da parte della dottrina) sulla prova della prima delle finalità




previste dall'art. 416 bis, e cioè sulla prova della finalità di commettere delitti.

Infatti, mentre per il reato di associazione per delinquere semplice l'accertamento dell'insistenza di una siffatta struttura organizzativa può comportare la dimostrazione di un "programma criminoso minimale" che contempra soltanto i reati di violenza privata tentata e di minaccia ; in ordine all'associazione mafiosa la prova dell'apparato strutturale non potrà mai ritenersi esaustiva in relazione alla prova del perseguimento della prima delle finalità indicate dal terzo comma dell'art. 416 bis e, quindi, in ordine alla esistenza stessa dell'associazione di tipo mafioso, in quanto in tale secondo caso la violenza e la minaccia sono già sussunti nella fattispecie normativa come strumentali rispetto al perseguimento dei fini e, quindi, evidentemente non possono rilevare anche come finalità perseguite.

In altri termini mentre nell'associazione per delinquere semplice i reati di violenza privata e di minaccia, ancorchè strumentali rispetto ai reali fini che gli associati si prefiggono, possono rilevare esaustivamente agli effetti della configurabilità del reato ; nell'associazione per delinquere di stampo mafioso, se l'impiego dei reati di violenza privata e di minaccia coincidono col metodo mafioso tipizzato dal legislatore e cioè coincidono con "l'avvalersi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ", i predetti delitti non potranno farsi rientrare anche come finalità perseguita dall'associazione, non potendo nel contempo integrare l'elemento "del metodo mafioso" e l'elemento "del fine" mafioso.

In tal senso, ove si pervenisse ad una contraria affermazione si dovrebbe poter considerare mafiosa un'associazione che ponesse in atto, per es. reati di minaccia fini a se stessi; mentre il





legislatore ha chiaramente detto che tali reati di minaccia (per proseguire nell'esempio) devono essere sottesi al perseguimento di una delle finalità indicate nel terzo comma dell'art. 416 bis.

Peraltro, il richiedere che gli affiliati per commettere i delitti "scopo", si avvalgano della forza intimidatrice non implica che delitti scopo possano essere solo quelli caratterizzati dall'impiego strumentale della violenza morale (estorsione ; sfruttamento della prostituzione mediante minacce, ecc.).

Infatti, ci si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo anche quando la si utilizza per una più agevole realizzazione dei delitti scopo che pure non sarebbero caratterizzati di per sé dall'uso strumentale della violenza o della minaccia.

In altri termini, la forza intimidatrice, pur estranea alla struttura dei delitti fine, può servire per garantire l'impunità degli esecutori, per evitare che i pp. uu. intervengano ed impediscano la commissione dei delitti che s'intendono commettere ; per scoraggiare altri intenzionati a dedicarsi allo stesso tipo d'illecito; ecc.

La finalità di commettere delitti pur essendo connaturata ontologicamente all'associazione mafiosa, non costituisce il fine ultimo dell'associazione; infatti, i delitti commessi, anche quando hanno un risvolto patrimoniale non sono determinati solo dal particolare profitto contingente, ma a differenza di quanto avviene nella comune associazione per delinquere essi rispondono invece ad una più ampia strategia di ricerca del potere economico (e, quindi, del potere in genere) e di continuo ampliamento e consolidamento del medesimo, in una visione imprenditoriale che non opera alcuna



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

distinzione fra profitti criminali e profitti formalmente leciti e che considera altresì l'intimidazione e la violenza come normali strumenti di lavoro.

Ed anche i delitti che non hanno di per sè stessi un risvolto patrimoniale (per es. omicidi per regolamento di conti, ovvero omicidi in pregiudizio di esponenti delle istituzioni statali) rientrano in questo quadro, ricollegandosi o alla lotta delle cosche per il controllo dei campi di attività, ovvero all'eliminazione di uomini considerati un pericolo per il sodalizio criminoso.

Proprio in vista di tali considerazioni il legislatore ha strutturato il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso in modo tale che esso sia applicabile anche quando si provi che i membri dell'associazione (avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) si propongano di acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni di appalti e di servizi pubblici (seconda finalità); ovvero di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri (terza finalità).

Deve, in proposito, osservarsi che la seconda e la terza finalità non sarebbero di per sè penalmente illecite, ma che assumono rilevanza penale in ragione dell'apparato strutturale mafioso, che è tale da ricondurre indifferentemente a comportamenti delittuosi tutti i fini dell'associazione.

Così la seconda finalità potrebbe persino rientrare tra i fini costituzionalmente tutelati, dal principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica; ma venendo essa perseguita con gli strumenti illeciti propri dell'apparato strutturale mafioso, l'eventuale liceità dell'obbiettivo è evidentemente sopravanzata sul piano giuridico penale dall'illiceità del mezzo.




Analogamente, l'illiceità penale del mezzo si proietta anche sulla terza finalità, la quale di per sé stessa, non potrebbe considerarsi penalmente illecita, posto che profitti o vantaggi ingiusti non coincidono necessariamente con vantaggi e profitti derivanti da reati.

Orbene, l'apparente maggiore liceità della seconda e della terza finalità costituisce un punto di forza -come rilevato dalla dottrina- delle organizzazioni mafiose, che "possono agevolmente collocarsi ai confini con la normale imprenditorialità sana, mimetizzandosi insidiosamente, integrando le regole della concorrenza capitalistica con le loro regole peculiari, inserendosi nel meccanismo del finanziamento pubblico e nel tessuto economico nazionale. Pertanto, è nelle due finalità paratecite, più che nella finalità di commettere delitti che si riflette il fine ultimo delle aggregazioni mafiose, il quale consiste appunto nell'occupazione di spazi sempre maggiori di potere reale".

Nell'ambito della seconda delle finalità individuate dal legislatore vengono generalmente distinti il fine più generale "di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche", dal fine più particolare e strumentale rispetto al precedente "di acquisire il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici".

A proposito del fine più generale va condiviso l'assunto per il quale le attività economiche cui si riferisce la norma, vanno intese in senso ampio potendo trattarsi indifferentemente di attività agricole, industriali, commerciali, imprenditoriali in genere e potendo esse appartenere tanto al settore privato che a quello pubblico.

Il termine gestione va inteso nella sua accezione più ampia e



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Ripa".

comune, quale sinonimo di esercizio di attività economicamente rilevante, mentre il termine controllo esprime una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si è in grado di condizionare l'attività relativa ad un determinato settore economico.


Gestione e controllo delle attività economiche possono assumere per legge anche forma indiretta ; intendendosi riferire il legislatore con questa previsione, sia alla prassi dell'interposizione di persona ; sia alla prassi di ricorrere a schemi di tipo societario.

Peraltro, si è osservato che il controllo di un settore economico può essere esercitato indirettamente anche al di fuori di una prospettiva di vantaggio strettamente personale (si pensi ad esempio all'interesse dei membri di una determinata associazione di assicurarsi che talune attività economiche vengano svolte soltanto da soggetti a vario titolo vicini all'organizzazione stessa).

Riguardo al fine più particolare relativo all'acquisizione del controllo di concessioni autorizzazioni ecc. è stato correttamente considerato che il termine controllo è stato impiegato dal legislatore in senso del tutto atecnico e fattuale al fine d'indicare la capacità di pressione o d'influenza che gli associati riescono ad esercitare sugli organi amministrativi competenti.

Con questa seconda finalità si vengono quindi a criminalizzare condotte associative assai sofisticate che attraverso gli strumenti dell'intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà si propongono anche di condizionare la p.A.

La forza intimidatrice del vincolo associativo, tuttavia, non agisce in genere direttamente sugli amministratori pubblici, al fine



*Roberto Cingolani*

di condizionarne le scelte : costoro, semmai, è più facile che vengano indotti a favorire il gruppo mafioso attraverso accordi di tipo corruttivo-collusivo.

Di contro, la forza intimidatrice viene usata per lo più nei confronti degli altri soggetti che potrebbero avvantaggiarsi dei provvedimenti amministrativi e dei contratti della p.A., sì da scoraggiare la concorrenza e da indurli a lasciare libero il campo, in modo tale che ad esempio, l'impresa mafiosa appaia essere l'unica impresa partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto.

Peraltro, deve affermarsi che l'elencazione effettuata dal legislatore in ordine alle attività della p.A. nel terzo comma dell'art. 416 bis, sia meramente esemplificativa; ciò potendosi arguire dal tenore della disposizione, nonché dal fatto che dette attività sono elencate disorganicamente e con approssimazione.

La terza finalità tipica dell'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale, è quella di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri e cioè quella di ottenere o di fare ottenere ad altri indebite utilità di ogni sorta che già non rientrino nel campo delle prime due finalità.

Premesso che il concetto di vantaggio contiene anche quello di profitto, che è sostanzialmente un vantaggio economicamente valutabile ; si osserva concordemente in dottrina che la previsione di quest'ultima finalità si sostanzia in una "previsione di chiusura", impiegata dal legislatore per coprire tutto il campo dei possibili obbiettivi perseguiti dalle associazioni mafiose e per riempire quindi le eventuali lacune riscontrabili nell'elencazione specifica di cui alle prime due finalità.

L'espressione usata è particolarmente ampia. Sono compresi non solo, quindi, i vantaggi illeciti, ma anche quelli che appaiono



ingiustificati e, comunque, iniqui.

Rientrano in tale finalità i vantaggi ingiusti che derivano da atti amministrativi diversi da quelli indicati dalle norme, quelli derivanti da taluni reati contravvenzionali, da illeciti amministrativi ed anche dalla violazione di norma civili.

Così ad esempio gli affiliati possono avvalersi della forza d'intimidazione del vincolo associativo per l'assunzione irregolare di personale nella p.A., per l'esercizio organizzato del gioco d'azzardo, per omettere di rispettare la normativa in materia di lavoro ecc.

Del resto, ciò che conferisce il carattere "mafioso" non sono tanto i fini quanto i metodi propri dell'associazione, di guisa che una volta provato che un qualsiasi obiettivo d'ingiusto vantaggio è perseguito dall'associazione attraverso quei metodi, null'altro è richiesto per la configurabilità del reato; le esigenze di tipicità del fatto sono comunque soddisfatte dal momento che la scarsa significatività penale dello scopo risulta abbondantemente controbilanciata da un'individuazione più pregnante della struttura associativa.

Al riguardo, non sembrano quindi fondati i dubbi che sono stati avanzati sulla non sufficiente specificità della previsione normativa della terza finalità: ed infatti i concetti d'ingiusto profitto e vantaggio ingiusto hanno un significato ed una portata che per quanto ampi possano essere sono tuttavia riconducibili ad un concetto unitario che avendo avuto una lunga elaborazione giurisprudenziale in relazione a taluni reati non consente dubbi o perplessità d'identificazione.



§ 5) L'AGGRAVANTE DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART. 416 BIS; QUELLA  
DI CUI AL N°1 DELL'ART. 112 C.P.; CONSIDERAZIONI SULLA NATURA DEL  
REATO E SULLA CONFIGURABILITA' DEL CONCORSO EVENTUALE

\* \* \*

L'art. 416 bis c.p. al quarto ed al quinto comma recita:

"Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.


L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".

Questa circostanza aggravante -com'è stato concordemente osservato- si presenta come coesistente al fatto di reato base ed è, quindi, corretto affermare che si tratta di una circostanza praticamente necessitata, come emerge anche solo da una superficiale rilevazione criminologica.

Infatti, la realtà fenomenica delle associazioni mafiose insegna che tali gruppi criminali hanno come connotato irrinunciabile il costante ricorso alle armi.

L'aggravante in parola, peraltro, non è più formulata nei termini anacronistici della scorreria in armi, come avviene nell'associazione per delinquere semplice, bensì in termini più rispondenti alla realtà attuale del crimine organizzato, con riferimento ad una generica disponibilità di armi od esplosivi.

In buona sostanza, l'aggravante ricorre anche se le armi e le materie esplosive non vengono messe in mostra, nè utilizzate in



concreto, essendo sufficiente che esse rientrino nella sfera di effettiva utilizzabilità dei membri dell'associazione, indipendentemente dal luogo ove esse sono occultate o custodite; essendo, tuttavia, necessario che la disponibilità delle stesse sia, comunque, finalizzata al conseguimento delle finalità dell'associazione.

Ciò comporta che la disponibilità di armi od esplosivi può anche non essere riferibile a tutti i singoli membri dell'associazione, l'essenziale essendo che l'utilizzabilità in concreto di tali strumenti offensivi da parte di uno o più membri sia comunque rispondente e riconducibile agli scopi dell'associazione medesima (che quindi nel suo complesso se ne avvale oggettivamente) ed ai suoi metodi caratteristici.

Trattandosi di circostanza oggettiva, essa comunque, si estende anche ai membri dell'associazione che non siano materialmente in possesso di armi o di esplosivi.

Peraltro, data la cennata ed evidente interrelazione insistente tra l'aggravante in parola e l'apparato strumentale tipico dell'associazione di tipo mafioso, l'eventuale disponibilità di armi da parte del gruppo, può senz'altro ritenersi finalizzata al conseguimento degli scopi associativi.

"Così ad esempio, nel caso di una sola arma trovata in possesso di uno degli associati, la prova liberatoria, rispetto all'aggravante in parola, dovrà essere tale da superare l'indicazione emergente da un quadro indiziario (quello sull'apparato strutturale) che già di per sé depone fortemente nel senso della sussistenza dell'aggravante stessa e che anzi dalla presenza dell'arma tende, normalmente, a venire rafforzata".





\* \* \*

Se generalmente l'associazione mafiosa si avvale di una struttura organizzativa particolarmente complessa ed articolata, ciò non è tuttavia previsto dalla legge per la configurabilità del reato.

Ritenere, pertanto, che il sodalizio criminoso descritto dall'art. 416 bis si sostanzia, necessariamente, in un'associazione potente dotata di strutture particolarmente complesse e di notevoli mezzi finanziari con un alto numero di aderenti, significa sovrapporre la nozione tradizionale e sociologica della mafia al modello legale tipizzato dal legislatore.

Ciò posto, non ritiene tuttavia il Collegio che possa essere applicabile astrattamente al reato de quo l'aggravante prevista dall'art. 112 c.p. n° 1.

L'art. 416 bis, infatti, richiedendo il numero di tre o più persone, assume come elemento della fattispecie la partecipazione di una pluralità di persone che, quindi, non può costituire nel contempo elemento costitutivo e circostanza aggravante del reato.

Peraltro, ritenere applicabile l'aggravante di cui al n° 1 dell'art. 112 c.p. significherebbe limitare l'ipotesi base unicamente all'associazione formata da tre o quattro persone e la cosa non pare ragionevole.

\* \* \*

Riguardo alla natura del reato si deve concordare nel ritenerlo un reato di danno ; di pura condotta ; e permanente.

La consumazione del reato cessa col recesso dall'associazione o con l'estromissione del socio, anche di fatto.

Non pare che l'arresto dell'associato possa costituire di per sè motivo di cessazione della permanenza; che deve invece ritenersi



cessata, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, con la sentenza di primo grado; dopo la sentenza, quindi, insistendo nella partecipazione, si configurerà una nuova ipotesi di reato.

Peraltro, in virtù degli artt. 1 e 2 c.p., l'art. 416 bis c.p. non si applica agli aderenti alle associazioni di tipo mafioso che abbiano cessato la loro attività prima dell'entrata in vigore della L. 13/9/1982 n. 646 o che, comunque, non abbiano protratto la loro attività mafiosa dopo tale data.

Analogamente, non sarà chiamato a rispondere del reato in questione chi ha cessato di fare parte dell'associazione prima del 28 settembre 1982, ancorchè il sodalizio abbia continuato ad operare dopo quella data.

\* \* \*

Riguardo all'applicabilità anche a questo delitto associativo delle norme sul concorso eventuale di persone, la dottrina in linea di massima la ritiene possibile; e cioè ritiene possibile che un terzo, senza entrare a far parte di un'associazione illecita, possa assumere la veste di concorrente eventuale nel delitto associativo.

Il problema, ovviamente, si pone in quanto sia la condotta indicata dal primo comma dell'art. 416 bis, sia quella sussunta dalle norme del concorso di persone nel reato, si sostanzia di fatto in una "partecipazione".

Ciò posto, va subito detto che il Tribunale ritiene di orientarsi nella direzione dianzi prospettata e cioè nel senso di ritenere la possibile configurazione anche per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso del concorso eventuale di persone.

Tuttavia, al fine di sgombrare il campo da ogni possibile



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. R. R.", written over the bottom right of the page.

equivoco, nel quale sembrano frequentemente incorrere gli assunti dottrinali sul tema, occorre preliminarmente puntualizzare che sebbene apparentemente le condotte del "partecipante" e del "concorrente" possano esprimersi in modo del tutto simile, la condotta del primo rileva in quanto si risolve "direttamente" in partecipazione nell'associazione, concretando così gli estremi del reato di cui al primo comma dell'art. 416 bis ; la condotta del "concorrente" rileva in quanto si risolve, direttamente in una partecipazione nel reato (di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso) da altro o da altri commesso e solo "indirettamente" (ed impropriamente) si risolve in partecipazione nell'associazione.

In altri termini, attesi i dettami normativi che disciplinano il concorso di persone nel nostro ordinamento e tenuto conto che l'art. 416 bis non prevede (ovviamente) come ipotesi di reato "l'associazione mafiosa" in sè considerata, ma prevede le ipotesi di partecipazione all'associazione predetta, di direzione di organizzazione ecc.; la partecipazione del "concorrente" per potersi definire tale, dovrà risolversi nella partecipazione nel reato (di partecipazione, direzione ecc.) commesso da un aderente (o da più aderenti) all'associazione ; e solo in base ad una considerazione meramente fattuale potrà considerarsi come "concorso nell'associazione", dove l'uso dell'espressione "concorso" non potrà avere nessuna pretesa giuridico-descrittiva.

Cosicchè, ad esempio, riguardo al c.d. concorso morale, certamente non v'è motivo di dubitare della responsabilità a titolo di concorso di chi pur essendo estraneo all'associazione abbia indotto taluno a parteciparvi.

Al riguardo si ricorda l'esempio scolastico, realmente verificatosi, "del genitore ex capo-mafia oramai a riposo, che



spinge e convince il figlio ad abbandonare l'attività lecita alla quale si era dedicato, per entrare a far parte di una cosca mafiosa".

Ma, in tale caso, si dovrà convenire che la responsabilità del "genitore" si sostanzierà nel concorso (col figlio) nel reato di partecipazione dal figlio posto in essere e non nel "concorso con l'associazione" che è categoria non conosciuta dal nostro ordinamento.

Riguardo al concorso materiale di persone il problema parrebbe complicarsi, tant'è che parte consistente della dottrina nega la possibilità stessa di configurare condotte di concorso che non siano esse stesse forme di partecipazione all'associazione.

In proposito si rileva "che non è possibile ipotizzare forme di concorso eventuale di terzi nel delitto di cui all'art. 416 bis che non si risolvano esse stesse in condotte di partecipazione all'associazione; o si è partecipi, dunque, o si sarà in presenza di condotte eventualmente rilevanti ad altro titolo od addirittura in presenza di condotte irrilevanti dal punto di vista penale".

Orbene, tale atteggiamento drasticamente preclusivo non pare possa seguirsi tenuto conto che non è stata fornita in concreto la prova dell'impossibilità che detto concorso possa verificarsi.

Ma la negazione assoluta della sua configurabilità non può trovare corretta confutazione (come sostenuto da pure autorevole dottrina) nell'assunto che una volta accolta la ristretta nozione di partecipe, qui ritenuta, (e cioè considerando partecipe non chi meramente prende parte all'associazione, ma chi realmente ne fa parte, sottendendo con ciò la c.d. "reciproca consapevolezza": cfr. pg. 577)"il concorso eventuale del terzo può configurarsi in tutti quei casi in cui questi non abbia voluto entrare a far parte dell'associazione o, comunque, non sia stato accettato come socio e,



tuttavia, abbia prestato all'associazione un proprio contributo".

Rilevato che il predetto assunto sembra risentire dell'erroneo riferimento dell'attività del concorrente direttamente all'associazione per delinquere come entità autonoma; va osservato che, se il concorso di persone nel reato si verifica solo se ricorrono (oltre, naturalmente, alla pluralità di agenti ed alla realizzazione dell'elemento oggettivo del reato da parte di taluno dei concorrenti) i requisiti costituiti da : 1) un contributo causale da parte dell'agente alla verifica del fatto; 2) la sua volontà di cooperare alla commissione del reato; perchè un soggetto possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso per una delle figure delittuose descritte dall'art. 416 bis c.p., non basterà che egli abbia intenzionalmente "preso parte" all'associazione ponendo in essere un contributo "non accettato" dalla medesima; nè sarà sufficiente che l'agente svolga la propria opera contributiva, non sorretta dalla volontà di fare parte dell'associazione.

Bensì occorrerà che egli abbia intenzionalmente preso parte nella realizzazione di una delle condotte (poste in essere da altro o da altri soggetti) descritte nel citato articolo; e cioè sarà necessario che il contributo offerto si risolva in un apporto causale alla verifica del fatto (riferibile ad altro o ad altri adepti) di "fare parte" dell'organizzazione di tipo mafioso (ovvero, di dirigere, organizzare ecc.); in ciò sostenuto dalla volontà di cooperare alla commissione del fatto di reato.

Solamente in questi casi e solamente quando il contributo causale alla verifica del fatto di reato (in concomitanza di una volontà autonoma di cooperare per l'associazione e di una consapevole accettazione anche di fatto da parte dell'organizzazione mafiosa) non si risolva di per sè nell'autonoma realizzazione del



reato di partecipazione, sarà possibile parlare di concorso materiale nel reato associativo di cui all'art. 416 bis.

Peraltro, tenuto conto della natura permanente del reato e del fatto che la partecipazione normalmente non si risolve in un unico atto di adesione all'associazione, ma si rinnova costantemente col compimento di attività utili al rafforzamento della medesima; pare ragionevole ritenere la configurabilità del concorso, nei limiti su precisati, ogni qual volta il contributo dell'agente trovi riferimento in un comportamento del correo già affiliato (o già dirigente, organizzatore ecc) che si concreti in un atto di persistenza nel reato (da parte dell'affiliato) e nel contempo sia idoneo (se autonomamente considerato) ad integrare uno dei reati previsti dall'art. 416 bis.

Pertanto, a titolo di mero esempio, dovrà ritenersi concorrente nel reato di "partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso" non solo colui il quale, estraneo all'associazione, aiuti taluno ad entrare a farne parte; ma anche chi, senza fare parte dell'associazione, aiuti intenzionalmente un associato mafioso nella consumazione (per es.) di un omicidio per conto dell'associazione mafiosa, sapendo dello "status" di affiliato del correo; sapendo della circostanza che il delitto gli è stato commesso dall'organizzazione; sorretto altresì dalla volontà recare con tale atto un contributo causale alla verificazione del reato di partecipazione posto in essere dall'aiutato.

In tale ultima ipotesi il collaboratore dovendo rispondere, a titolo di concorso, tanto per il reato di omicidio, quanto per quello di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso.



Ciò semprechè l'associazione mafiosa non abbia riconosciuto, anche solo di fatto, la "partecipazione" del concorrente e semprechè in quest'ultima ipotesi sia discernibile una volontà del collaboratore diretta unicamente ad aiutare un affiliato a partecipare all'associazione con l'esecuzione di un delitto ; dalla volontà di partecipare all'associazione recando direttamente un contributo all'associazione medesima (integrando in questo caso autonomamente il reato di cui all'art. 416 bis c.p.).

Non pare il caso di soffermarsi alla ricerca di altri esempi, quello testè offerto sembrando del tutto sufficiente a dimostrare come la possibilità del concorso eventuale di persone di reato, seppur ammissibile, rimanga in concreto relegata nei margini di un'eventualità teorica.


Peraltro, ben distinta è la figura del favoreggiatore. Mentre infatti l'apporto fornito dal concorrente si concreta in un contributo - anche modesto- all'esecuzione del reato e dev'essere dotato di efficacia causale nella realizzazione complessiva dell'azione illecita, l'ausilio del favoreggiatore consiste in una condotta autonoma di disturbo al retto funzionamento dell'amministrazione della Giustizia, "rivolta a favore di taluno e tale da mutare il rapporto di fatto tra investigatori ed inquisito".

Inoltre, dal punto di vista psicologico il reato di favoreggiamento si distingue con sufficiente chiarezza, posto che fine del reo non è quello di partecipare all'associazione ovvero al reato associativo da altri consumato, ma nell'aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità.

Va da sè che se fosse ravvisabile in concreto nell'agente la condotta tipica ed il dolo della partecipazione al reato associativo



la condotta di favoreggiamento sarebbe assorbita, a seconda dei casi, dalla partecipazione all'associazione, ovvero dal concorso nella partecipazione all' associazione commesso dal soggetto aiutato.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. L. M." or similar, written over a horizontal line.



§ 6) I MEZZI DI PROVA NELL'ACCERTAMENTO DEL REATO DI CUI ALL'ART.416 BIS C.P.

\* \* \*


Delineati gli elementi essenziali del delitto di associazione di tipo mafioso, risultano evidentemente, altresì, individuati gli elementi che devono costituire oggetto di prova ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per il delitto in parola.

La prova di tali elementi, com'è noto, è tutt'altro che agevole.

Alle ordinarie difficoltà che si presentano in genere per tutti i reati di tipo associativo e che derivano dalle caratteristiche stesse delle associazioni vietate penalmente (segretezza dell'associazione-mancanza di sedi stabili- inesistenza di elenchi degli associati- mancanza di segni di riconoscimento ecc) si assommano le difficoltà che discendono dalle peculiari prerogative delle associazioni di tipo mafioso che tendenzialmente si compenetrano, come si è visto, nel tessuto sociale e tendono alla commistione coi pubblici poteri, mirando a sottrarre gradatamente ma inesorabilmente spazi di potere all'ordinamento costituito, esautorandolo, ma lasciandone in vita le impalcature strutturali, delle quali anzi cercano di avvalersi.

In un siffatto contesto, generalmente, l'acquisizione di prove dirette deve considerarsi un fatto del tutto eccezionale.

Del resto, va osservato che mezzi di prova di per sè atti a fornire la prova piena del fatto investigato quali ad es. le testimonianze, talune prove documentali ecc. normalmente si risolveranno in elementi indiretti sulla prova del reato associativo, posto che ( data la natura del reato o meglio data la



natura delle associazioni vietate delle quali gli scopi, i mezzi, e gli associati sono conoscibili ai soli aderenti), ben difficilmente taluno potrà testimoniare che altri fa parte di un'associazione, ma potrà unicamente a riferire in merito a determinati fatti dai quali con un giudizio induttivo potrà pervenirsi ad un'affermazione di responsabilità o meno.

Parimenti, nemmeno la prova della realizzazione, da parte di più soggetti, di taluni reati potrà costituire prova dell'associazione per delinquere in genere, ed ancora meno dell'associazione di tipo mafioso, atteso che la realizzazione di tali reati potrebbe essere la risultante per es. di un "concorso nel reato continuato", oppure di sporadiche manifestazioni criminali non legate nemmeno dal vincolo della continuazione.

La comprovata realizzazione dei riferiti reati potrà evidentemente operare soltanto come parametro per intraprendere un processo di valutazione indiziaria.

Unica eccezione a quanto affermato sembra essere costituita dalla confessione di soggetti aderenti all'associazione ovvero dalle chiamate in correità, che potrebbero effettivamente consentire una visione esatta del fenomeno associativo investigato in quanto proveniente dall'interno dell'associazione. Ma ribadito che anche questi due tipi di prova diretta costituiscono un fatto piuttosto eccezionale, va detto, anticipando quanto sarà in proposito più ampiamente asserito più avanti, che detti elementi probatori sono portatori di tali sospetti da assurgere raramente di per sè a piena prova, necessitando generalmente di elementi di riscontro più o meno efficaci.

Ciò posto, appare evidente come indispensabile divenga, quindi, il ricorso allo strumento della prova indiziaria e cioè alla ricerca di quegli elementi (indizi) che si sostanziano in:



circostanze certe dalle quali può trarsi, per induzione logica, una conclusione circa la sussistenza o l'insussistenza di un fatto da provarsi.

L'insegnamento tradizionale, com'è noto, fonda il convincimento indiziario sullo schema del sillogismo rappresentato da una premessa maggiore, da una premessa minore e da una conclusione. La premessa maggiore, problematica è fondata sulle cosiddette massime d'esperienza e nel senso comune; la premessa minore, cioè la circostanza indiziante non deve avere carattere di problematicità, come la premessa maggiore, ma di certezza; la conclusione, infine, congiungendo logicamente la premessa minore alla maggiore costituisce l'argomento dimostrativo del delitto.

Ne segue che agli indizi non possa essere riconosciuta la stessa forza probante delle prove dirette o piene, per cui, per raggiungere lo stesso grado di certezza, indispensabile ai fini di un giudizio di responsabilità, va in genere richiesta una pluralità di indizi concordanti. Inoltre, la circostanza indiziante deve essere certa ed univoca (chè altrimenti potrebbe dare luogo a molteplici induzioni) ed infine la conclusione deve essere raggiunta attraverso una deduzione rigorosamente logica; cioè, la deduzione del fatto ignoto deve essere raggiunta con un ricorso oculato alle massime d'esperienza ed all'id quod plerumque accidit (il quale ultimo esprime solo probabilità).

Preme qui solo considerare che la natura del reato e le obbiettive difficoltà che presenta in ordine alla prova del suo esistere non possono tradursi nell'adozione di criteri probatori differenziati rispetto a quelli normalmente utilizzati per tutti gli altri reati.

Pertanto, determinati elementi che pure sarebbero sintomatici



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. C. Livi".

dell'appartenenza di un soggetto ad un'organizzazione mafiosa non possono assumere valenza indiziaria in senso proprio se non consentono una deduzione (quanto meno) ancorabile all'id quod plerumque accidit.

Tale regola interpretativa, tuttavia, non viene derogata quando la si contemperi con l'esigenza di circoscrivere la valutazione di quel che accade nella maggior parte dei casi all'ambito territoriale nel quale l'episodio indiziante si è verificato.

Peraltro, si è già cennato che gli indizi non devono riferirsi alla c.d. "mafiosità" del soggetto (che non rileva penalmente) che può anche essere solo manifestazione dell'adesione ad un modello subculturale, ma alla sua appartenenza ad una associazione sussumibile in quella tipizzata dal legislatore al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.

In forza delle superiori premesse non pare condivisibile l'assunto per il quale potrebbero costituire elementi di prova indiziaria l'accertata consumazione di taluni delitti, quali la minaccia, la violenza privata, l'estorsione, il danneggiamento, la detenzione ed il porto abusivi di armi ecc.; nè, analogamente, i precedenti penali e giudiziari per reati contro la persona o contro la libertà individuale.

Invero, è noto al Collegio che la S.C., sez. I, 26/9/84, ha affermato che gli indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa "ben sono costituiti dai precedenti penali e giudiziari a carico dell'imputato" (oltrechè dal tenore di vita da lui condotto, dal tipo di amicizie da lui frequentate in genere, dalle informazioni degli organi di polizia sulla base degli eseguiti accertamenti ecc.); ma non pare che l'assunto possa essere seguito, posto che un apprezzamento ancorato a criteri probabilistici non può consentire



*Handwritten signature and initials.*

di argomentare con ragionevole sicurezza che "per lo più accade che chi commette detto genere di reati sia un appartenente ad un'associazione di tipo mafioso"; e ciò nemmeno nella regione a più alto tasso d'inquinamento mafioso e, cioè, in Sicilia.

Per assurgere ad elemento indiziante le cennate circostanze dovranno pertanto presentarsi con modalità qualitative o quantitative tali da restringere ulteriormente il margine delle probabilità di segno contrario (così si pensi ad un'estorsione consumata non attraverso la formulazione diretta di minacce, bensì attraverso larvate forme d'intimidazione).

In tale direzione più corretto appare quanto affermato dalla S.C., I sez. 30/1/1985 : "gli indizi di appartenenza possono essere costituiti oltre che da prove dirette anche da altri elementi desumibili dai precedenti penali e giudiziari del soggetto, ecc".

Possono a mero titolo esemplificativo, ancora, essere considerati elementi indizianti del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso:

- 1) Il fatto di appartenere a famiglie nelle quali sia stata in precedenza accertata la presenza di esponenti mafiosi, tenuto conto della centralità che il nucleo familiare e parentale ancora riveste nelle unità territoriali basiche dell'associazione mafiosa;
- 2) i ripetuti atteggiamenti di reticenza manifestati da testimoni che non potendosi, per la loro reiterazione, considerare meramente occasionali ed episodici assumono un chiaro sintomo rivelatore di una condizione di assoggettamento e di omertà nei confronti d'imputati mafiosi;
- 3) il sistematico ed ostinato silenzio, ovvero il palese mendacio da parte di soggetti imputati, su ogni circostanza che possa coinvolgere coimputati od indiziati del medesimo procedimento, pur quando si tratti di elemento di fatto di trascurabile rilevanza



processuale, essendo l'omertà "interna" indicativa di una regola di condotta propria dell'ordinamento mafioso;

4) il rispetto che venga tributato ad un soggetto ove si tratti di un ossequio che tenuto conto della qualità personale di chi lo riceve, nonchè della qualità personale di chi lo porge, non appaia altrimenti giustificabile;

5) l'intrattenere rapporti interpersonali con soggetti dei quali risulti provata l'appartenenza all'associazione mafiosa, quando tali rapporti siano rilevanti o per la frequenza (non giustificata da relazioni di lavoro, parentali od altro) oppure per le particolari modalità con le quali si sviluppano; ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'elemento personale nelle associazioni di tipo mafioso riveste una notevolissima importanza.

In tal senso, potrà, altresì, ritenersi corretto procedere all'individuazione dei componenti dell'associazione di tipo mafioso muovendo dalla provata partecipazione di uno di essi per pervenire via via all'accertamento della responsabilità degli altri affiliati.

In altri termini se risulterà provato che Tizio è un affiliato mafioso, la frequentazione fra Tizio e Caio, in determinate ipotesi, potrà costituire indizio della partecipazione anche di Caio nel sodalizio mafioso; e se oltre all'indizio suddetto a carico di Caio sussistono altri elementi indiziari che consentono di pervenire anche nei suoi confronti ad un giudizio di responsabilità, ben potrà a sua volta la frequentazione di Caio con Mevio costituire indizio nei confronti di Mevio; e così via.

In ordine a quanto sopra, va precisato che il richiedere che sia provata l'appartenenza di un soggetto nel sodalizio mafioso, per poterne trarre elemento indiziante a carico di un imputato, non implica la possibilità di fondare detto convincimento su una sentenza passata in giudicato, ovvero la possibilità di potere




affermare in sentenza, la sua colpevolezza. Un siffatto contrario convincimento porterebbe ad esempio a non potere utilizzare l'elemento costituito dalla frequentazione con soggetto imputato dello stesso reato, ma giudicato, con contestuale procedimento separato, da altra Autorità Giudiziaria .

Richiedere che sia provata l'appartenenza di un individuo per trarre da essa argomenti dimostrativi della colpevolezza di un imputato significa soltanto che il Giudice attraverso gli elementi di cui dispone deve essere in grado con certezza di ritenere l'appartenenza del soggetto (in ordine al quale, pure, non può esprimere un giudizio di responsabilità) in base ad un procedimento logico analogo a quello con cui perverrebbe, ove fosse autorizzato a conoscerne, ad un giudizio di colpevolezza o di innocenza.

Ciò comporta che alcuna deduzione potrà, di converso, trarsi a carico di un imputato dall'elemento rappresentato dalla frequentazione di esso imputato con soggetto solamente sospettato od indiziato di fare parte dell'associazione mafiosa ; ed analogamente, nessun rilievo indiziante potrà assumere la circostanza della frequentazione con altri soggetti colpiti da misura di prevenzione in quanto indiziati mafiosi.

Accogliere la tesi opposta significherebbe non tenere conto della pericolosità di un giudizio fondato su di "un indizio a sua volta basato su un altro indizio"; dove in tutta evidenza la duplicazione del giudizio probabilistico coincide con un aumento, in progressione geometrica della probabilità di errore .

In senso analogo si osserva, che la medesima relazione fra due soggetti, entrambi imputati di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, non potrà considerarsi elemento di carico nei



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Lino".

confronti di alcuno dei due, se almeno nei confronti di uno degli imputati non sia possibile pervenire, altrimenti, ad un giudizio di colpevolezza.

Così se Tizio e Caio sono indiziati di appartenere ad un sodalizio mafioso, la circostanza della loro frequentazione non può costituire elemento di prova per Caio e poi per Tizio; e cioè non sarà possibile dire che Caio è mafioso perchè frequenta Tizio; e poi dire che Tizio è mafioso perchè frequenta Caio. L'argomento pare così scontato che non sembra meritare altro commento.

Peraltro, carico non indifferente deve attribuirsi alla negazione di rapporti di conoscenza o frequentazione, quando gli stessi risultino comprovati ; ovvero alla minimizzazione del reale spessore di detti rapporti ; ovvero alla mancata giustificazione della loro origine.



*Handwritten signature*



§ 7) I RAPPORTI FRA I DELITTI DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO E  
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

\* \* \*

Non pare certo questa la sede opportuna per dilungarsi nell'analisi dell'art. 416 c.p. posto che decenni di esperienze giurisprudenziali e di studi dottrinali hanno sviscerato ben esaustivamente la portata della disposizione.

Qui, piuttosto, la norma va considerata in relazione alla sua applicabilità nei confronti delle associazioni per delinquere di stampo mafioso.


Il dibattito su questo argomento, che aveva preso le mosse dai processi di mafia scaturiti dalle operazioni di polizia del prefetto Cesare Mori, ha monopolizzato l'attenzione di dottrina e giurisprudenza sino ai nostri giorni.

Una parte della dottrina ha sempre escluso che le aggregazioni mafiose costituissero di per sè associazioni punibili ai sensi dell'art. 416 c.p., in considerazione del fatto che per il predetto articolo è necessario che tra le finalità dell'associazione vi sia quella di realizzare determinate fattispecie criminose.

Ed in tale ottica, il fenomeno mafioso viene per lo più considerato come un fenomeno sociale illecito ed immorale, ma non necessariamente criminale ed in particolare non necessariamente attinente al crimine organizzato, quasi esso fosse solo eventualmente e sporadicamente contrassegnato da emergenze delittuose.

Ma quest'interpretazione non può più essere seguita, in quanto la realtà fenomenica è ben diversa.

"Infatti da un lato le organizzazioni mafiose si presentano come vere e proprie strutture economiche e di potere che si



alimentano attraverso il perpetuarsi delle rendite parassitarie e l'instaurarsi di sistemi extraistituzionali di controllo sociale che tendono a sovrapporsi di fatto all'autorità costituita; dall'altro esse vengono pure ad assumere sempre più nettamente la caratteristica di associazioni di tipo gangsteristico".

Ne consegue che le emergenze delittuose non possono considerarsi eventuali, ma costituiscono la costante del fenomeno, stante le incompatibilità esistenti tra l'ordinamento giuridico ufficiale ed il parallelo ordinamento giuridico mafioso.

Di guisa che può concludersi che la commissione di delitti è lo scopo naturale di qualsiasi associazione mafiosa e che qualsiasi associazione mafiosa presenta connotazioni criminologiche tali da rendere sempre applicabile, in linea di principio, la norma penale di cui all'art. 416 c.p.

In tal senso, il più recente indirizzo giurisprudenziale, muovendo da una lata accezione del concetto di violenza privata ed estorsione (tesa a configurare come minaccia non solo l'avvertimento mafioso indiretto larvato od implicito, ma anche lo "sfruttamento della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni") era pervenuto ad affermare che l'accordo degli associati sullo sfruttamento della forza d'intimidazione implichi necessariamente un accordo sul ricorso ad un comportamento penalmente rilevante, quanto meno nella prospettiva dei reati di minaccia o violenza privata tentata; sicchè l'applicabilità dell'art. 416 c.p. troverebbe giustificazione nella circostanza che i (presunti) fini leciti delle associazioni mafiose vengono perseguiti attraverso un obiettivo strumentale rappresentato dalla realizzazione di condotte intimidatrici dotate di rilevanza criminosa.

Così delineato l'art. 416 c.p., è agevole osservare che il



nuovo reato di associazione di tipo mafioso occupa spazi che ricadono, benchè ai margini, pur sempre entro i limiti interni al piano di tutela disegnato dalla più tradizionale fattispecie dell'associazione per delinquere.

Ed in tal senso parte della dottrina si è attardata nel porre nella dovuta luce la componente "simbolico-espressiva" di cui è carico l'art. 416 bis utilizzato dal legislatore "in chiave di conferma del rinnovato impegno delle forze politico-istituzionali nella lotta alle più gravi forme di criminalità presenti nel paese".

Anche aderendo, come ritiene di fare il Collegio, ad una lata interpretazione dell'art. 416 c.p. in tema di associazioni di tipo mafioso, non può condividersi tuttavia che quella simbolico-espressiva sia l'unica funzione del nuovo art. 416 bis c.p..

Infatti, all'introduzione di esso vengono sottese finalità di prevenzione generale, operante quest'ultima sotto forma di orientamento culturale (con l'esplicita stigmatizzazione legislativa della mafia); e del resto la previsione di sanzioni sensibilmente più gravi rispetto a quelle prevedute per la generica associazione per delinquere, sottolinea meglio il disvalore penale e la maggiore pericolosità delle associazioni di tipo mafioso.

Ma, soprattutto, è sotto il profilo più squisitamente processuale e, segnatamente, in quanto capace di agevolare l'accertamento probatorio del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso che deve essere apprezzata la nuova disposizione in parola. E ciò sia perchè il legislatore ha incentrato la nuova fattispecie anche sulla gestione o sul controllo di attività economiche se acquisiti tramite l'esercizio dell'intimidazione; sia per avere spostato il momento finalistico del reato dal singolo



9/10/1994  
M

agente all'organizzazione mafiosa considerata nel suo insieme.

Le considerazioni fin qui svolte consentono anche di asserire, con la unanime dottrina e la costante giurisprudenza, che la norma di cui all'art. 416 e quella di cui all'art. 416 bis c.p. siano tra loro in rapporto di specialità.

Ed inoltre che tale rapporto, ove entrambe le norme siano di fatto concretamente applicabili vada risolto nel senso dell'applicazione della norma relativa all'associazione per delinquere di tipo mafioso.

Tuttavia, giova rilevare come le due norme non stiano tra loro in un rapporto di mera specialità; e cioè come non si possa affermare, semplicemente, che la norma prevista nell'art. 416 bis sia speciale rispetto all'art. 416 c.p.

Sussiste fra le due norme, infatti, un rapporto di c.d. specialità reciproca; essendo entrambe le norme ad un tempo generali e speciali; presentando accanto ad un nucleo di elementi comuni, elementi generici ed elementi specifici, rispetto ai corrispondenti elementi dell'altra.

A ben guardare ciò che si presenta certamente come "speciale" è l'entità associativa mafiosa rispetto all'entità associativa di tipo semplice; della seconda la prima presentando tutti gli elementi generici ed in più gli elementi "specializzanti" individuati dal legislatore nei metodi mafiosi e nel perseguimento di ulteriori fini oltre a quelli perseguiti dall'associazione per delinquere semplice.

Ma a sua volta la fattispecie delittuosa punita dall'art. 416 c.p. si presenta come più complessa rispetto a quella prevista dal primo comma dell'art. 416 bis e speciale rispetto alla medesima, dato che (sottendendo il fatto generico della partecipazione) richiede che "l'associarsi sia finalizzato al perseguimento di più



delitti".

Nessun dubbio, comunque, nel caso di fattispecie astrattamente integranti entrambi i reati (così ad esempio nel caso di un soggetto che al fine di realizzare più delitti si associ con altri e che l'associazione sia di tipo mafioso), che (in conformità ai dettami della c.d. teoria del "ne bis in idem sostanziale") soltanto una norma debba essere applicata; ed in particolare, nessun dubbio che la norma prevalente vada individuata proprio nell'art. 416 bis, sia perché una tale interpretazione è la più aderente alla visione del legislatore che ha concepito l'articolo in parola proprio attribuendogli una funzione di specialità rispetto all'art. 416 ed in ciò è sintomatico il più severo trattamento penale; sia perché lo scopo della commissione di delitti, per quanto non direttamente ricompresa nella previsione delittuosa di cui al primo comma dell'art. 416 bis (sotto forma di dolo specifico dell'agente), rientra nell'elemento soggettivo del reo in virtù della sua necessaria consapevolezza degli scopi sociali ed in buona sostanza, come si è già argomentato, nell'ambito tipico del dolo eventuale.

Peraltro, nel caso di una condotta criminosa sussumibile in entrambe le fattispecie delittuose di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. ed iniziata prima dell'entrata in vigore dell'art. 416 bis e proseguita successivamente, non sussistono dubbi in ordine all'applicabilità della continuazione fra il reato di cui all'art. 416 c.p. per la condotta tenuta prima del 29/9/82 ed il reato di cui all'art. 416 bis (ritenuto norma prevalente) per la condotta tenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis.

In verità, va considerato che nell'ipotesi contemplata la condotta è sempre la stessa e che soltanto per l'introduzione di una nuova norma da parte del legislatore l'agente è, in definitiva,



chiamato a rispondere non di un unico reato (permanente), bensì di due reati (permanenti), unificati sotto il vincolo della continuazione (con la conseguenza della necessità di aumentare la pena per la violazione più grave fino al triplo).

La situazione rappresentata risente evidentemente della mancanza di un'esplicita previsione di una norma di transizione. Ma la farraginosità del sistema prospettato ed il suo implicito contrasto con quello che ragionevolmente appare come un unico fatto di reato; non può indurre a mutare il convincimento sopra espresso, sia perchè la fattispecie normativa di cui all'articolo 81 c.p. 2° comma, da un punto di vista meramente formale ricomprende agevolmente la fattispecie in parola; sia perchè nessun'altra soluzione sembra offrire la normativa vigente, dovendosi ovviamente escludere sia il concorso materiale di norme, sia l'eventualità dell'assorbimento della condotta sussumibile ex art. 416 in quella riconducibile all'art. 416 bis, considerato che le condotte prese in esame si realizzano in tempi ben differenti.

Evidentemente, sarà in tali casi opera dell'interprete applicare le norme sulla continuazione dei reati informandosi a criteri interpretativi improntati all'equità ed, in buona sostanza, contenere nel minimo gli aumenti di pena previsti quando si pongano, unicamente, come effetto dell'intervento legislativo del 1982.

Tenuto conto dell'identità strutturale delle due associazioni, semplice e mafiosa, va altresì considerato sul piano probatorio che in presenza di sufficienti indizi in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi di un'associazione di tipo mafioso e della partecipazione di un soggetto al sodalizio in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 646 del 1982 non ci si deve limitare ad esaminare solo gli ulteriori elementi emersi in epoca



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. L. L. L. L." or similar, written in a cursive style.

successiva all'entrata in vigore della nuova normativa, ma bisogna porre tali elementi in correlazione logica e giuridica con la precedente situazione di fatto acclarata, anche se la stessa di per sè è giuridicamente irrilevante ai fini della sussistenza della nuova ipotesi criminosa; dovendosi conseguentemente accertare se tali elementi depongano nel senso di una persistenza della *societas sceleris* e della partecipazione dell'imputato alla stessa, ovvero nel senso di un suo recesso dall'associazione (CASS; sez I 25/3/84).



PARTE SECONDA

LA FATTISPECIE CONCRETA  
L'ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO : "COSA NOSTRA"

\* \* \*



*M. G. L.*



§ 1) L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA NELL'ASSUNTO ACCUSATORIO E COME  
PARTE DI UN PIU' VASTO SODALIZIO CRIMINOSO

\* \* \*

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, primo compito del Giudice è evidentemente quello di verificare l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso e, successivamente, quello di accertare l'appartenenza al sodalizio delle singole persone cui tale addebito è ascritto.

Riguardo all'associazione, nell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio del 2/4/86 era stato affermato, tra l'altro, che "senza dubbio" essa era di tipo mafioso "storica"; e che la medesima "si proponeva di conseguire ingiusti profitti o, comunque, vantaggi ingiusti economici e personali attraverso la consumazione di delitti ed assumendo il controllo di attività economiche di appalti e di strutture pubblico".

In analogia direzione era stato altresì scritto, riprendendo quanto sostenuto dall'accusa che :

I delitti inseriti nel programma criminoso sono i più vari:  
a) delitti contro il patrimonio. Il processo offre sicuri episodi che dimostrano come l'estorsione fosse un delitto tra i più praticati, consumato il più delle volte non attraverso l'imposizione brutale della volontà altrui sulle vittime, ma principalmente con minacce indirette che tuttavia ponevano i soggetti passivi in



posizione di minorata libertà.

Vanno ricordati in proposito l'estorsione continua nei confronti dell'impresa Cassina, l'estorsione subita da Sarullo Ignazio, l'estorsione subita dal Sanfilippo, lo sconto cambiario imposto a Grassadonio Michele;

b) delitti contro l'Amministrazione della Giustizia. L'assistenza ai latitanti ed agli imputati detenuti, fornita sotto varie forme, costituisce un punto preciso dell'organizzazione mafiosa.

COLLETTI Carmelo offriva ospitalità e supporti logistici al latitante LAURIA Calogero, consentendogli di sottrarsi alla Giustizia per molti anni ; s'interessava inoltre della posizione del latitante ergastolano LOMBARDO Giovanni, la cui domanda di grazia veniva trovata in suo possesso.

FERRO Calogero è stato condannato per avere dato ospitalità all'omicida DI VINCENZO Calogero, evaso dal carcere di Enna.

DI NAPOLI e GAROFALO s'interessavano della posizione giudiziaria di DE LOLLIS Giovanni, compiendo vari passi affinché la pratica di affidamento in prova al servizio sociale avesse rapida e felice conclusione.

LOMBARDOZZI ed ARMENIO, CIANCIMINO e COLLETTI intervengono in vario modo perchè i procedimenti a carico di Vincenzo FALSONE, VIRONE e MONTANA LAMPO, MACALUSO Emanuele possano chiudersi favorevolmente agli interessati.

LATTUCA si presta ad aiutare il VIRONE nell'ottenere una certificazione che gli consenta di non rientrare nel Comune nel quale sconta il soggiorno obbligato e di essere presente alla riunione del 13/3/1982.

c) violazione delle leggi sulle armi. VIRONE e MONTANA LAMPO sono accusati di avere danneggiato con l'esplosivo l'impianto di estrazione di sabbia di Sanfilippo.



GUARNERI, FERRO e RIGGIO riportano condanne per detenzione abusiva di armi.

Sulla salma del LAURIA, vittima di omicidio, furono trovate due pistole e parimenti armato era, secondo le dichiarazioni di Biagio DI CORRADO, Rosario CORSI.

Infine, dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza del COLLETTI emerge che anche il boss riberese deteneva una pistola e che tale fatto preoccupava il figlio Filippo il quale temeva che l'arma potesse essere rinvenuta dalle Forze dell'Ordine.

d) il controllo sulle attività economiche ed appalti è denunciato da due significativi episodi accertati in modo sicuro dall'istruttoria.

Benedetta BONO ricorda l'interessamento del COLLETTI e di Antonio FERRO per l'appalto relativo alla costruzione di un lotto della strada veloce Palermo-Sciaccia e gli incontri relativi a quell'appalto con i mafiosi BRUSCA, LIPARI e NANIA, quest'ultimo imprenditore edile.

Le intercettazioni telefoniche sulle utenze di Antonio FERRO e la deposizione del teste SALADINO provano l'intervento mafioso sui responsabili dell'impresa EDILP, aggiudicataria di un tratto della strada veloce Palermo-Sciaccia, costringendoli a dare un subappalto al citato Saladino, collegato, anche in via parentale, con aderenti all'organizzazione delinquenziale.

COLLETTI Vincenzo ricorda gli interventi di mediazione del padre per far cessare la diatriba tra PITRUZZELLA e Filippo DI STEFANO, avente per oggetto, oltre a questioni di predominio a Favara, il controllo dei lavori di movimento terra relativi alle dighe in costruzione nella provincia di Agrigento.

Le imputazioni contestate congiuntamente a Vincenzo COLLETTI e Vito LO CASCIO di tentativo di corruzione e turbativa d'asta denunciano la volontà di falsare il regolare svolgimento di gare



pubbliche anche attraverso la corruzione di pubblici ufficiali.

Una telefonata registrata sull'utenza del COLLETTI prova l'interessamento del capomafia per la fornitura di automezzi da parte di una ditta concessionaria al comune di Burgio.

Infine, un aspetto non secondario è l'infiltrazione mafiosa nella Pubblica Amministrazione che consente l'acquisizione di posizioni di potere da parte degli associati Vincenzo e Filippo COLLETTI che entrano a far parte rispettivamente dell'assemblea U.S.L. di Ribera e del Consiglio Comunale dello stesso paese.

Giovanni DERELITTO fa parte della maggioranza consiliare che per un quinquennio ha amministrato il comune di Burgio".

E muovendo dalle predette considerazioni il G.I. aveva altresì affermato che:

"Le acquisizioni probatorie operate in questo procedimento e nel procedimento penale pendente presso la Corte di Assise di Palermo nei confronti di ABBATE Giovanni + 706, hanno consentito di convalidare le illazioni pubblicistiche (per le quali la mafia è un'organizzazione criminale segreta, gerarchica e centralizzata i cui membri sono legati da giuramento di fedeltà e mutua assistenza)".

Ed aveva proseguito asserendo : "si tratta di risultanze probatorie che devono indubbiamente in questa come in quella sede essere sottoposte al vaglio del giudizio; ma che le concordanze di tali risultanze, la pluralità delle fonti da cui autonomamente provengono, l'imponenza dei riscontri" confermavano il convincimento espresso.

In tale direzione venivano espressamente indicate le dichiarazioni rese da BUSCETTA Tommaso, il fatto che le stesse erano



state confermate da CONTORNO Salvatore e la circostanza che avevano trovato nel procedimento un riscontro del massimo valore negli "esiti di due operazioni di registrazioni di conversazioni fra persone presenti eseguite dalla Polizia canadese il 22 aprile ed il 10 maggio 1974 all'interno del Bar Reggio di Montreal".

Ciò posto, correttamente, il G.I. era pervenuto ad affermare che "l'associazione mafiosa, dagli associati denominata Cosa Nostra, si articola in Sicilia in unità organiche territoriali (famiglie) aventi per lo più base comunale, dotate di autonomia, ma confluenti in istanze verticali (mandamento, provincia, regione) destinate a fungere da stanze di compensazione degli eventuali conflitti tra di esse insorti ed a regolamentare le attività che interessino più territori.

La struttura mafiosa nel suo complesso si articola quindi come una vera e propria "federazione" di unità territoriali di base.

Sia in relazione alla funzione di coordinamento delle istanze orizzontali, sia in ragione delle competenze esclusive che in taluni settori di attività agli organismi sovraordinati sono attribuiti, è lecito affermare che tra le diverse associazioni v'è un organico collegamento.

Consegue da ciò che l'adesione del singolo alla "famiglia mafiosa" comporta anche la sua adesione alle istanze verticali sovraordinate e tramite queste a tutte le altre unità organiche territoriali di base di quell'organizzazione che viene denominata Cosa Nostra".

Ma pur essendo giunto alle superiori considerazioni affermando l'esistenza di una vasta organizzazione presente su tutto il territorio siciliano (con poche eccezioni); il G.I. di fatto aveva



avvertito l'esigenza di restringere la ricerca dell'associazione cui presumeva facessero parte gli imputati in un ambito subprovinciale, tentando di individuare la "famiglia" cui ricondurre i singoli imputati ed in sostanza di ricollegare a quest'unità di base mafiosa gli sforzi per provare l'insistenza di tutti gli elementi caratterizzanti l'associazione di tipo mafioso.

Tale impostazione, sostenuta anche dal P.M., risente evidentemente dell'indirizzo giurisprudenziale fin qui seguito che (non potendo fondare su elementi probatori le pretese letterarie dell'esistenza di una monolitica organizzazione criminosa su scala quanto meno regionale) aveva identificato la fattispecie dell'associazione mafiosa nell'unità di base dell'intera organizzazione e cioè nella cosca o famiglia.

Ed in questa visione della mafia che, in tal senso, si articolerebbe in un'infinità di organizzazioni autonome, solo formalmente omogenee e solo saltuariamente alleate fra loro, si era allineato il legislatore del 1965 e sostanzialmente anche quello del 1982 con la previsione di norme dalle quali traspare in primo luogo il convincimento di dover affrontare una congerie non definita di associazioni mafiose, per l'appunto le cosche mafiose, anche piccole numericamente e con zona d'influenza limitata.

Orbene, reputa il Tribunale che quest'orientamento e la conseguente metodologia investigativa non possano più essere seguiti.

In tal senso giova subito rilevare che l'ampia dizione, comunque, utilizzata dal legislatore nella definizione dell'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis terzo comma, consente la sussumibilità di fattispecie



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. ...".

concrete ben più vaste ed articolate della singola famiglia mafiosa.


Peraltro, l'acquisizione di nuovi relevantissimi elementi probatori sulla struttura reale dell'associazione mafiosa consente, anzi impone, una rivisitazione del fenomeno e la sua ricomprensione in una dimensione ben più ampia.

In tal senso depongono non solo le dichiarazioni dei c.d. pentiti, ma altresì una fittissima rete di elementi probatori quali le cennate intercettazioni ambientali canadesi, nonché dichiarazioni testimoniali, prove documentali ed intercettazioni telefoniche che hanno mostrato gli stretti collegamenti tra le varie cosche insistenti sui territori delle diverse province siciliane.

In forza di tali elementi, che saranno illustrati più avanti, è possibile ritenere l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (con quei requisiti, cioè, di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.) avente una struttura trascendente le singole famiglie mafiose delle quali pure si compone, organizzata su un territorio ricomprendente quasi tutta la Sicilia (con metastasi anche nel rimanente territorio nazionale).

Associazione nella quale le singole famiglie o cosche mafiose, pur godendo di una certa autonomia operativa, si presentano come cellule di un'entità più vasta, Cosa Nostra siciliana appunto che in sé ripropone ed asalta al massimo grado tutti quei caratteri di "mafiosità" espressi dal legislatore nell'art. 416 bis c.p.

La circostanza che le predette cellule rispondano comunque anch'esse a quei parametri di mafiosità cennati e che quindi ripropongano, in piccolo, tutte le caratteristiche dell'associazione della quale sono parte non può indurre per ciò solo a ritenere la necessità di dirigere l'indagine sull'esistenza di elementi probatori della valenza mafiosa della singola cosca nell'ambito dei comportamenti espressi dai componenti di quella famiglia, non



potendo revocarsi in dubbio, in forza della struttura nella quale si esprime l'apparato di Cosa Nostra, che l'aderire ad una delle cosche significa aderire a Cosa Nostra.

Ne segue che non sarà possibile limitarsi alla verifica dell'appartenenza di un soggetto ad una famiglia o cosca avente valenza mafiosa ; ma sarà necessario, ove possibile, seppure soltanto al fine di apprezzare la maggiore gravità del fatto di reato, estendere il campo d'indagine e verificare se quell'associazione fa parte di Cosa Nostra.

E per converso, discende che non sarà necessario ancorare il fatto della partecipazione del singolo ad una determinata famiglia mafiosa, essendo di contro sufficiente dimostrare l'appartenenza del singolo a Cosa Nostra.

La ricerca dell'organica distribuzione di ruoli, competenze, nonché le sfere d'influenza delle varie cosche, secondo la ripartizione dell'ordinamento mafioso, se rilevante al fine della dosimetria della pena, non è tuttavia indispensabile al fine dell'accertamento della colpevolezza.

Richiedendo unicamente il legislatore l'accertamento dell'esistenza di un'associazione di stampo mafioso ( e Cosa Nostra per come si dirà lo è) e, quindi, la verifica dell'appartenenza del singolo a quell'associazione, indipendentemente dalla composizione più o meno federativa dell'organizzazione stessa.

Continuare a considerare le "famiglie" mafiose di Cosa Nostra come aggregazioni criminose non legate le une alle altre nè come parti di un'unica entità, oltre a costituire una negazione assiomatica di tutte le risultanze probatorie, in conseguenza di una visione ristretta della realtà fenomenica ed in omaggio, forse, all'impreparazione nelle norme procedurali ad affrontare un fenomeno



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.




di così vaste proporzioni, consentirebbe, irragionevolmente, di approdare all'impunità di quei soggetti che pur aderenti a Cosa Nostra fanno parte di famiglie composte da meno di tre aderenti (e ciò e possibile, in base a quanto sostenuto da BUSCETTA) ovvero, più semplicemente, quando, pur avendo la prova dell'inquadramento del singolo in Cosa Nostra non si riesca a dimostrare la sua effettiva appartenenza ad una famiglia composta da altri due elementi.

Peraltro, ignorare l'essenza unitaria di Cosa Nostra, potrebbe condurre, in senso opposto, ad una duplicazione di giudizi di appartenenza del singolo a più aggregati di tipo mafioso a seconda delle cosche con le quali di volta in volta è provato abbia agito.

Da ultimo, va soltanto sottolineato che l'adesione ad una concezione così ampia di associazione mafiosa non trova ostacolo, nella fattispecie per cui è causa, nel dettato normativo espresso dall'art. 477 c.p.p.

Il principio di correlazione tra l'accusa e quanto ritenuto in sentenza non può assolutamente dirsi violato nel caso in esame ; atteso che dell'appartenenza delle famiglie cui i singoli imputati vengono "inquadrate" dal prospetto accusatorio, a Cosa Nostra, il G.I. ha più volte espressamente riferito. Ed in particolare, oltremodo, esplicito è stato il G.I. nell'ordinanza di rinvio a giudizio di DI CARO Calogero.

E del resto, lo stesso Tribunale, com'è stato ben recepito dalle Difese, ha più volte con reiterate ordinanze mostrato di ritenere in senso ampio il capo d'imputazione formalmente contestato ai singoli imputati.



§ 2) IL VALORE PROBATORIO DELLA CHIAMATA DI CORREO

\* \* \*

Si è cennato come all'individuazione dell'associazione per delinquere di tipo mafioso un contributo di notevole spessore abbiano offerto oltre alle intercettazioni ambientali effettuate dalla Polizia canadese ed oltre a dichiarazioni testimoniali e prove documentali anche le dichiarazioni rese da BUSCETTA Tommaso e CONTORNO Salvatore.

Il problema della possibilità di attribuire a dette ultime dichiarazioni efficacia probatoria richiede qualche considerazione sulla rilevanza come prova della chiamata di correo in genere.

E' risaputo come sul punto sia la dottrina che la giurisprudenza non siano univoche.

In particolare, la giurisprudenza generalmente afferma che la chiamata in correità (ed ancor di più la semplice chiamata in reità) è fisiologicamente meno affidabile della testimonianza; ma questa consapevolezza che a rigore dovrebbe sfociare in una diversificata metodologia di verifica, stranamente finisce per approdare ad un vero e proprio declassamento concettuale : "la chiamata in correità -si sostiene- di per sè non è che un mero indizio, specie per quel che attiene alla personalità del suo autore ed alle cause che l'hanno determinata e perciò dev'essere valutata con estrema prudenza dal Giudice" (CASS. sez. I 16/11/1983; CASS sez I 3/6/86);

Ed assume (CASS sez II, 25/5/84; sez I 23/1/84) che il predetto "indizio" può assurgere a dignità di prova e cioè può essere fonte di convincimento del Giudice alla stessa stregua delle prove convenzionalmente ammesse, purchè sostenuto in ciò da determinati



requisiti;

Al momento di individuare i requisiti, mostra di essere discorde sostenendo ora che la chiamata di correo deve essere vestita e cioè deve trovare riscontro e conforto in elementi e circostanze ad essa estrinseci (CASS Sez. I 16/11/83; CASS sez I 3/6/86); ora richiede congiuntamente elementi intrinseci alla personalità stessa del teste ad elementi estrinseci di riscontro obiettivo (CASS sez I ; 6/3/1984); ora ancora esige chiari elementi di riscontro, senza però qualificarli (CASS sez I ; 16.1/1984).

In altre pronunce, poi, riscontri vengono individuati nell'immediatezza delle dichiarazioni e nella ricchezza di particolari delle medesime (Sez I 22/10/83) ; ed in altre ancora ci si limita a pretendere che la chiamata in correità (unico elemento a carico) non sia in contrasto con altri elementi (CASS Sez II 8/7/83).

Più in particolare, recentemente la Cassazione (sez I 3/6/1986) dopo avere ribadito che la chiamata di correo di per sè non è che un mero indizio (intendendo con ciò indicare soprattutto l'inattitudine , in contrapposizione alla prova, a determinare il contenuto della decisione finale) ha affermato che il regime giuridico predetto derivava direttamente dalla legge ; dato che quest'ultima "l'aveva assimilato a quello previsto per altri elementi acquisiti al processo esclusivamente sui quali non può fondarsi un'affermazione di responsabilità penale e che descrittivamente vengono indicati con la parola indizio"; argomentando tale assunto con la considerazione che la chiamata di correo si sostanzia, quanto al contenuto, in una testimonianza, costituendo entrambe la rappresentazione di fatti resa al Giudice in terza persona e che la legge vieta nell'istruttoria e nel dibattimento che l'imputato quando accusa o discolpa possa assumere



*[Handwritten signature]*

la veste del testimone (art. 348, 3° comma, 450 c.p.p.).

Osserva, di contro, il Collegio che se è certamente condivisibile che le chiamate in correità siano generalmente meno affidabili di quelle rese dal testimone; non può condividersi l'assunto per il quale sia la stessa legge ad impedire l'accesso nel processo a detto tipo di dichiarazioni e, nemmeno, il più contenuto assunto per il quale a tali dichiarazioni la legge attribuisca un valore legale d'indizio.

In primo luogo non pare che all'art. 348 c.p.p. possa essere attribuita la funzione imputatagli dalla S.C., dovendosi, viceversa, ricercare la ratio della norma esclusivamente nella particolare tutela riconosciuta al dichiarante in considerazione della sua posizione di imputato per cui in buona sostanza è una disposizione che serve unicamente a precisare i diritti e gli obblighi di certi "dichiaranti" e che sottende la necessità di impedire che taluno possa essere costretto ad autoincriminarsi.

D'altra parte imputato e testimone quando depongono dinanzi al Giudice sono figure processuali che si distinguono non per la sostanza dell'atto che compiono (consistente in entrambi i casi nell'azione di affermare o negare i fatti per cui è processo); ma per i diritti e gli obblighi che la legge loro riconosce.

La qual cosa è confermata anche ad esempio dalla possibilità offerta da certi ordinamenti all'imputato di essere sentito come testimone, cioè, rinunciando ai privilegi riconosciutigli.

La tesi riportata è, peraltro, confortata non solo dalla stretta correlazione logica oltre che sistematica insistente tra l'ultima parte del secondo comma dell'art. 348 c.p.p. ("...nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre") ed il terzo comma dello stesso articolo, che prevede l'esclusione da questo obbligo degli imputati; ma, soprattutto, dall'esistenza nel codice di rito di una



norma, segnatamente quella contenuta nel quarto comma dell'art. 304, che dichiara inutilizzabili le affermazioni pregiudiziali rese da chi riveste formalmente la qualifica di testimone; norma questa che conferma la tendenza dell'ordinamento a ritenere scorretta ogni pressione anche solo formale che porti a dichiarazioni autoincriminanti.

Orbene, individuando la ratio del terzo comma dell'art. 348 c.p.p. nel "nemo tenetur se detegere" non si contesta la minore attendibilità delle dichiarazioni provenienti dagli imputati dello stesso reato o di reati connessi; ma si nega che tale fatto sia stato ritenuto dal legislatore ragione sufficiente o per escludere ogni valenza alle dichiarazioni di cui si tratta, ovvero per attribuire alle stesse un ridotto valore (legale) di prova; in contrasto col principio del libero convincimento e con l'assenza nel nostro ordinamento di una graduazione del valore dei mezzi di prova.

In definitiva, va ritenuto che il legislatore con l'art. 348 citato abbia soltanto voluto evitare che l'imputato, sentito come teste e, quindi, non più privilegiato nel suo diritto al silenzio ed al mendacio (che non si concreti in calunnia), potesse finire per rilasciare dichiarazioni processualmente pregiudizievoli per la propria posizione.

E si noti come una siffatta interpretazione, lungi dal negarla, finisca per sottolineare la naturale inattendibilità della prova che trova le sue radici nella fonte (sospetta) di quelle dichiarazioni; in quanto il rischio dell'inveridicità delle medesime può risultare solamente acuito dall'esistenza di privilegi quali quelli riconosciuti all'imputato.

Peraltro, comunemente, si sostiene che l'introduzione con la



legge n. 534 del 1977 degli artt. 348 bis e 450 bis c.p.p. non abbia immutato il regime in precedenza descritto, costituendo detto articolo lo strumento (ora definito interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi) per introdurre nei procedimenti separati quell'interrogatorio del coimputato che è caratteristica del procedimento cumulativo.

E, certamente, questa testè descritta è la valenza che in primo luogo deve attribuirsi all'art. 348 bis c.p.p. ed al parallelo art. 450 bis c.p.p.

Ma, sottolineato che anche questa disposizione risponde al principio già descritto attribuendo a persone colpite dalla stessa imputazione (o da imputazioni strettamente legate fra loro) diritti analoghi a quelli riconosciuti all'imputato, in considerazione dell'estrema facilità con cui la prova sul fatto altrui è suscettibile di trasformarsi in prova del fatto proprio; pare evidente che con l'introduzione dei predetti articoli il legislatore abbia anche voluto prendere posizione sull'annoso dibattito relativo al valore da attribuire in genere alle dichiarazioni di chi è imputato.

Ciò, si badi bene, non nel senso che la legge abbia inquadrato in una fantomatica scala di valori la dichiarazione predetta, ma nel senso che ha in ogni caso riconosciuto un valore a dette dichiarazioni esprimendosi positivamente sulla loro eventuale possibilità di incidere sul processo formativo della decisione finale.

Difatti, sembra scontato sostenere che se nessuna possibilità avesse la dichiarazione dell'imputato per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti del quale si procede separatamente, di incidere sulla valutazione del fatto e quindi sulla decisione



finale, non si comprende per quale motivo il legislatore avrebbe espressamente previsto la possibilità di interrogarlo (ancorchè liberamente); quando tale interrogatorio aderendo ad una tesi contraria a quella sostenuta si risolverebbe in un'inutile perdita di tempo.

Riconosciuto, in forza delle sue esposte argomentazioni, che un valore, comunque, le chiamate in correità debbono poter assumere, pare opportuno verificare se il legislatore abbia anche inteso attribuire loro un valore "determinato".

Così, parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono che "tali dichiarazioni hanno bensì cittadinanza nel processo, ma solo come stimolo ad ulteriori accertamenti".

E la stessa S. C. (Cassazione sez. I sentenza del 3/6/1986) ha in un certo senso avallato questa tesi (pur continuando a considerare la dichiarazione del correo come mero indizio), portando come argomento di riscontro la differenza esistente fra il mezzo istruttorio della testimonianza e quello dell'interrogatorio dell'imputato, in relazione al regime delle "letture dibattimentali".

Asserendo in proposito che "se il testimone non è comparso, sull'opposizione delle parti la lettura è vietata ed il giudice non può assumere il contenuto dell'atto a base della formazione del suo convincimento (ex art. 462 n°1 c.p.p.); mentre se la stessa situazione si verifica nei confronti dell'imputato, non solo il giudice può dar sempre lettura dell'atto, ma può porre il contenuto a fondamento del suo convincimento (ex art. 465, 2° comma)"; ed assumendo che "la discriminazione non deve apparire irrazionale proprio perchè il regime della lettura dell'interrogatorio è dalla legge assimilato a quello di tutta un'altra serie di atti (ex art.



466, 1° comma c.p.p.) -che la dottrina più antica riteneva che costituissero fonti di prova (ricomprendendo tra le quali anche l'interrogatorio e la confessione) e quella più recente rapporta alla notitia criminis- che sono necessari al giudice per l'accertamento della verità, ma non sono sufficienti per fondare solo su di essi un giudizio di responsabilità penale".

Orbene, tale tesi non è condivisibile a giudizio del Tribunale; attribuire alla chiamata di correo il mero valore di notitia criminis, come su esposto, potrebbe avere senso unicamente per le dichiarazioni rese in istruttoria e non anche per quelle rese nel dibattimento, dove, normalmente la formazione della prova ha valore ai fini della valutazione e non ai fini di ulteriori acquisizioni probatorie.

Perciò se si da ingresso all'interrogatorio del coimputato nel dibattimento esso avrà normalmente efficacia ai fini della formazione diretta del convincimento.

In questa direzione altro argomento è stato proposto da autorevole dottrina.

L'art. 402 c.p.p. dispone che può essere riaperta l'istruzione conclusa con sentenza irrevocabile di proscioglimento sia nei confronti del prosciolto con formula dubitativa che adduca nuove prove a suo favore, sia nei confronti del prosciolto con qualsiasi formula quando sopravvengono nuove prove a suo carico.

Nel precisare che cosa s'intende per "nuove prove" il comma terzo del medesimo art. 402 stabilisce esplicitamente che sono considerate tali tra le altre "le ritrattazioni o le nuove dichiarazioni di persone che hanno commesso il reato".

Ciò significa che sia la dichiarazione liberatoria (ritrattazione di accusa), sia la dichiarazione accusatoria (quanto





meno della persona che ha commesso lo stesso reato) costituiscono prova.

Non è detto, beninteso, che questa prova abbia una valenza dimostrativa sufficiente a "legittimare la condanna". Ma essa è certamente idonea, per il legislatore, quanto meno a prevalere su quelle prove che pure sfociarono nella sentenza istruttoria di proscioglimento.

Il che equivale a dire che la chiamata in correità si colloca almeno allo stesso livello delle prove sufficienti per il rinvio a giudizio, posto che tale epilogo è previsto anche in relazione ad essa dall'art. 404 c.p.p.

A tale conclusione non pare possa ostare l'argomento offerto dalla Cassazione sul differente regime delle letture dibattimentali, posto che il regime della lettura dell'interrogatorio dell'imputato (che certamente non è stato espressamente previsto per le chiamate in correità, bensì per il caso fisiologico nel quale l'imputato risponde alle contestazioni accusatorie senza accusare o scusare alcuno) è assimilato anche a quello dei rapporti e dei referti e non sembra contestabile che questi ultimi abbiano o comunque possano avere una valenza ben superiore a quella di una mera *notitia criminis*.

Nè un declassamento della chiamata di correo a mera *notitia criminis* può discendere da presupposte differenze ontologiche tra la "testimonianza" e "l'interrogatorio dell'imputato".

Entrambe, infatti, consistono sostanzialmente in una dichiarazione di scienza propria su un determinato fatto concernente l'oggetto del procedimento e possono concettualmente ricondursi nell'ambito delle c.d. prove rappresentative e cioè di quelle prove



che si concretano "in una traccia sensibile riprodotte immediatamente il fatto investigato".

E' stato efficacemente osservato che la proposizione "Tizio afferma di avere visto Caio sparare a Sempronio" non è ontologicamente diversa se Tizio è testimone ovvero è imputato.

Sul punto la dottrina sembra essere concorde. Anche gli Autori che sostengono una differenza tra la testimonianza e la chiamata in correità vi ravvisano una differenza processuale e non di essenza.

La struttura duale della testimonianza (dichiarazione di percezione-rappresentazione del fatto percepito) si riproduce identicamente nella chiamata in correità.

Quest'ultima, quindi, può bensì essere considerata diversamente a fini giuridici, ma non è un fenomeno diverso dalla testimonianza sul piano concettuale.

In forza delle superiori argomentazioni, può, quindi, escludersi che da una previsione legislativa ovvero dalla natura della chiamata in correità possa correttamente farsi derivare alla medesima il valore di mera notitia criminis.

E si è visto come, analogamente, l'attribuzione a dette dichiarazioni della valenza legale d'indizio non possa derivare dalla natura del mezzo istruttorio nè da alcuna disposizione di legge.

Pertanto, all'individuazione del valore probatorio, che comunque, per come si è detto, la chiamata di correo deve poter assumere, occorrerà semplicemente fare ricorso alla usuali regole dell'ermeneutica.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. B. Livi".

In proposito, non può sottacersi che in materia penale importanza preminente rivesta il "principio dell'accertamento della verità reale" che nel Giudice si riverbera "nel principio del libero convincimento"; il quale ultimo com'è noto suggella il ripudio dell'opposto principio delle c.d. prove legali, nel senso di prove valutabili secondo canoni prestabiliti per legge.

In aderenza a tale principio ed in forza delle pregresse affermazioni deve pertanto escludersi che la chiamata in correità possa fare eccezione alle regole fondamentali che disciplinano l'ordinata valutazione delle prove ; e deve conseguentemente concludersi che alla chiamata di correo non può, legalmente, essere attribuito alcun valore prestabilito ; potendo, di volta in volta, a seconda del contenuto astrattamente assumere, valore di indizio, di prova piena, o di notitia criminis.

Ora l'esperienza insegna che l'attendibilità delle dichiarazioni del correo, in assenza di una pressione etico giuridica a dire la verità (quale quella prevista per il teste) e provenendo, in buona sostanza, da un soggetto che ha un interesse a fornire un certo tipo di deposizione, è in linea di massima piuttosto modesta.

E la logica, che deve sempre sorreggere il convincimento del giudicante, impone, pena il vizio della decisione, che, perchè possa refluire sul giudizio, la valutazione della credibilità del dichiarante, in genere, e di quanto dichiarato, in particolare, (valutazione prevista anche per i testimoni) sia effettuata con attenzione ancora maggiore.

Ed è notorio che la credibilità del dichiarante (sia esso teste o correo) deve essere ricercata (dovendosi fermare l'indagine umana a ciò che è materialmente percepibile) facendo riferimento sia alla personalità del dichiarante, sia ad elementi di riscontro che



intrinsecamente ed estrinsecamente alle dichiarazioni stesse possano cogliersi.

E tanto maggiore sarà il sospetto che quel tipo di prova offerto sia inquinato ovvero tanto maggiore sarà la probabilità che il dichiarante persegua interessi propri, tanto più grande sarà la necessità di controllare la sua credibilità facendo uso di tutti gli strumenti possibili e, quindi, in definitiva di elementi di riscontro.

In buona sostanza, si perviene a conclusioni analoghe a quelle cui giunge la più recente giurisprudenza della S.C., con la richiesta di elementi di riscontro per consentire alla chiamata di correo di influire nel processo formativo del convincimento del Giudice.

Ma l'esigenza di reperire detti riscontri va individuata non nel fatto che il legislatore ha dato alla chiamata di correo un valore prestabilito e minore rispetto alla testimonianza (segnatamente, alla prima valore d'indizio ed alla seconda valore di prova); bensì in quanto risponde ai normali principi della logica che un elemento di per sè atto a costituire fonte completa di prova possa realmente divenirlo solo se ne venga esclusa ogni possibilità d'inquinamento e, conseguentemente, in quanto rientra tra i doveri del giudice il consentire l'ingresso di elementi probatori, astrattamente sospetti, solo una volta eliminato ogni dubbio sulla loro veridicità.

E tale ricerca, va sottolineato, non è una ricerca che è limitata alla chiamata di correo.

Invero, parte della dottrina afferma (in linea consequenziale del resto con la pretesa di fare assurgere dogmaticamente la



testimonianza a piena prova e la chiamata di correo ad indizio) che "in base al principio dell'affidabilità il teste è credibile fintanto che il giudice non ha qualche specifica ragione per non credergli" ed ancora che "il giudice nel caso della testimonianza può ritenere che sussista il fatto riferito dal teste per il solo fatto che il teste glielo rappresenta".

Ciò non è condivisibile o almeno non lo è nella parte in cui si pretende di sostenere il parallelismo tra le espressioni testimonianza-credibilità ; chiamata di correo-inattendibilità.

Si vuole cioè dire che in linea puramente astratta tanto l'uno quanto l'altro mezzo di prova possono costituire "piena prova".

Ma che bisognerà valutare in concreto il tipo di riscontri necessari per superare logicamente la necessaria diffidenza insistente per i predetti mezzi di prova.

Così anche per il testimone è necessario procedere al vaglio della sua credibilità e tale operazione consisterà, come si è detto, proprio nell'uso di elementi di riscontro intrinseci ed estrinseci in proporzione al suo interesse personale (effettivo o presuntibile) nella causa.

Si consideri, per esempio, al riguardo, la posizione della parte civile che compare nel dibattimento "nella qualità di testimone" e che certamente persegue un interesse, normalmente, collidente con quello dell'imputato, di guisa che le sue dichiarazioni, in astratto, non si presentano certo meno sospette di quelle del correo e conseguentemente richiedono lo stesso grado di attenzione e di riscontri.

Tale esempio, peraltro, costituisce evidentemente una riprova dell'assurdità dell'equazione "testimonianza-prova piena tout court" sostenuta da parte della dottrina ; ed una conferma del fatto che nel nostro ordinamento è esclusa l'esistenza di una graduazione del



valore delle prove prestabilite.


Inoltre, la dizione usata dal legislatore nell'art 408 secondo comma ("La parte civile é citata a comparire anche nella qualità di testimoniao..") conforta l'assunto dianzi sostenuto per il quale il legislatore con l'utilizzare i termini "testimoniao, testimoniaza, ecc", non ha inteso fare riferimento al grado probatorio intrinseco a detto mezzo di prova, bensì alla posizione processuale del dichiarante ed all'impalcatura processuale che tale mezzo istruttorio sottende (giuramento, obbligo di dire la verità, conseguenze in caso di falsa testimoniaza, ecc.); e, quindi, si ribadisce, quando ha negato la possibilità all'imputato di essere assunto come testimoniao l'ha fatto solo per evitargli di essere costretto a fare delle rivelazioni per sè pregiudizievoli, ovvero di spergiurare pur di salvarsi, ecc.

A questo punto sembra imporsi un'altra considerazione.

Qualsiasi dichiarazione provenga essa dall'imputato , dal testimoniao, dal correo può rivestire contenuti di prova diretta o di prova inderetta (nonchè, di mera notitia criminis o di rappresentazione meramente irrilevante).

E cioè può da sola essere atta a rappresentare esaustivamente il fatto investigato (es. il teste od il correo riferisce che "Tizio ha sparato a Sempronio");

ovvero, non essendo idonea a rappresentare direttamente il fatto in esame, con la rappresentazione al giudice di un determinato fatto (non coincidente con quello investigato) può consentire di giungere al fatto in esame secondo regole d'inferenza, tra le quali ad es la massima di esperienza (scolastico è l'esempio del ladro notato nell'atto di uscire di notte con un sacco sulle spalle da altrui abitazione).



Nel primo caso (prova diretta) il giudice ricostruisce il giudizio storico che la persona intende comunicargli e, poi, verifica se il messaggio è veritiero.

Nel secondo, il giudice percepisce ancora un dato fenomeno, ma poi costruisce egli stesso, secondo le leggi della scienza, dell'esperienza storica ecc, la proposizione probatoria che permette l'inferenza logica del fatto investigato.


Nella prova diretta il rischio risiede nella possibilità che al fatto rappresentato non corrisponda un reale significato, vuoi perchè il teste è menzognero, vuoi perchè è incorso in errore.

Nella prova indiretta o critica al rischio indicato in ordine alla prova diretta si aggiunge il rischio della non conclusione della massima d'esperienza applicata al fatto indiziante; così ad esempio se il fatto noto conduce a quello ignoto in virtù dell'id quod plerumque accidit il rischio è rappresentato dal fatto che si sia in concreto verificato proprio "l'id quod rare accidit" con conseguenze ben evidenti.

Quindi, all'indagine sottesa alla ricerca di elementi di riscontro per apprezzare, in generale, l'attendibilità di un teste o di un correo, si aggiunge (in coincidenza od in sovrapposizione) l'indagine diretta alla verifica della sussistenza di quelle condizioni che consentono di escludere i rischi sopra cennati.

Così in ordine alla prova diretta o rappresentativa la verifica consisterà :

1) nel controllare con mezzi tecnici, logici e psicologici l'attendibilità specifica del fatto rappresentato (ed al riguardo, può sostenersi che, una volta accertata la completa attendibilità "generica" del dichiarante, una tale verifica non è necessaria; mentre dovrà richiedersi tutte le volte che -per esempio per



mancanza di elementi di riscontro sufficienti- non si riesca a pervenire ad un convincimento di assoluta completa attendibilità del teste o del correo);

2) nel controllare l'eventuale alterazione (per erronea rappresentazione) del fatto rappresentato.

Viceversa, nella prova critica la verifica riguarderà, oltre a quanto detto in ordine alla prova diretta (evidentemente con riferimento al fatto-indiziante rappresentato), l'accertamento attraverso riscontri della giustezza del c.d. sillogismo indiziario.

Tali considerazioni consentono di prendere posizione in ordine ad una problematica particolarmente avvertita in dottrina e giurisprudenza e che si pone quando le dichiarazioni del correo vertono su più punti, in ordine ad alcuni dei quali attraverso riscontri sia possibile asserirne la veridicità, mentre in ordine ad altri non sussistono specifici elementi di riscontro.

Parte della dottrina sostiene che in questi casi non sia possibile inferire la veridicità anche dei punti non riscontrati dall'attendibilità ricavata dal riscontro di altre parti della dichiarazione.

Ebbene, questo atteggiamento di totale preclusione non può essere condivisibile. Esso in particolare pecca nel voler dogmatizzare un principio di carattere generale in una materia tanto variegata quale quella in esame. Reputa, di contro, il Collegio che non sia possibile pervenire ad un principio generale sul tema dovendosi esaminare caso per caso se sussistano le condizioni per giungere a conclusioni opposte a quelle prospettate dalla dottrina su indicata ; potendosi al più offrire dei parametri orientativi riconducibili a talune ipotesi astrattamente verificabili:






1) Così se il giudice, teoricamente, attraverso l'uso di tutti gli strumenti di riscontro offertigli dal processo, riesce a pervenire ad un convincimento di assoluta certezza sull'affidabilità del correo, si deve convenire che (una volta esclusa anche la possibilità di errori non intenzionali nella rappresentazione del fatto), trattandosi di dichiarazione che rappresenta direttamente il fatto investigato, non vi siano motivi logici per ricercare di volta in volta riscontri alle singole parti della dichiarazione.

Richiedere anche in tali circostanze la ricerca di ulteriori elementi di riscontro, significherebbe, per quanto si è detto, attribuire alle dichiarazioni del correo di per sè un valore limitato di prova, in contrasto con quanto previsto dal nostro ordinamento.

2) Se invece, sussistendo tutte le condizioni di completa attendibilità e di esclusione di errore non intenzionale, dianzi cennate, non si tratta di dichiarazione che rappresenta direttamente il fatto investigato, ma si sostanzia, quanto a contenuto, in una prova indiretta ; in ordine alla dichiarazione del correo non saranno necessari ulteriori elementi di riscontro; e la necessità di ricercare altri elementi probatori per raggiungere la prova piena sul fatto investigato discenderà unicamente dalla natura indiretta del tipo di prova concretamente offerto.

3) Se il giudice, di contro, non riesce a pervenire ad un giudizio di totale affidabilità del dichiarante (per es. in quanto gli elementi di riscontro pur essendo di notevole spessore, non sono tali da permettere di superare, in concreto, la diffidenza verso il tipo di prova offerto), trattandosi di dichiarazione atta a sostanziarsi in una prova diretta, non si potrà far discendere l'attendibilità di quanto dichiarato su un determinato punto dal fatto che in altri punti della dichiarazione sono stati offerti



elementi di riscontro.

4) Ed ancora se (non essendosi pervenuti ad un giudizio positivo sulla totale credibilità del correo) si tratta di una dichiarazione che si concreta in una prova indiretta occorrerà procedere alla ricerca non solo di riscontri per consentire di ritenere l'attendibilità del correo su quanto dichiarato, su quel determinato punto; ma altresì elementi di riscontro, quanto meno a livello indiziario per raggiungere la piena prova del fatto investigato (con l'avvertenza che evidentemente la verifica di questi ultimi nei congrui casi potrà ben costituire elemento di riscontro per la credibilità del correo).

Ritenuta, quindi, almeno in linea teorica la possibilità della c.d. "credibilità per traslazione", bisogna convenire che le condizioni per il suo verificarsi non ricorrono frequentemente, essendo il correo portatore di interessi tali che ben difficilmente potrà argomentarsi per la sua completa ed assoluta credibilità e farne discendere automaticamente la credibilità di tutto quanto affermato, indipendentemente dal benchè minimo specifico elemento di riscontro.

E, conseguentemente, bisogna convenire che nella quasi totalità dei casi di chiamata di correo, sarà necessario che la credibilità sui punti della dichiarazione del correo non assistiti da riscontri specifici, venga in qualche modo suffragata da elementi di riscontro adeguati che ai quei punti possano in qualche modo collegarsi, sì da permettere di raggiungere anche su tali circostanze il grado di attendibilità necessario per il giudizio.

Peraltro, non pare che possa affermarsi in linea generale quale tipo di riscontri sia sempre necessario per garantire la credibilità della chiamata di correo; dovendo detti riscontri



rispondere all'esigenza di pervenire ad un giudizio di certezza sull'attendibilità della dichiarazione su di un determinato punto, dovranno essere necessariamente adeguati, in modo direttamente proporzionale, al grado di sospetto insito nella dichiarazione.


Comunque, nella normalità dei casi, si può accogliere la tesi di chi esclude che, in tal senso, possano refluire, da soli, i c.d. elementi di riscontro intrinseci (quali ad esempio la ripezione, la spontaneità, la precisione che sono, si dice, meri attributi delle dichiarazioni, applicabili sia ad una dichiarazione vera che ad una menzognera).

E ritenere, in genere, la necessità di verificare l'esistenza di elementi di riscontro (intesi come supporti probatori di natura reale, documentale o testimoniale che, non traducendosi necessariamente in indizio del fatto investigato, indichino chiaramente l'attendibilità specifica della dichiarazione) estrinseci, cioè ricavabili da altri elementi, esterni alle dichiarazioni del correo. In tale orbita dovendosi fare altresì rientrare le dichiarazioni di altri imputati ovvero le c.d. argomentazioni di ordine logico.

Data la varietà di riscontri che la realtà fenomenica è in grado di offrire non pare il caso di tentare una qualsivoglia elencazione dei medesimi. Tuttavia, qualche considerazione è necessario fare in merito ai due tipi di riscontro sopra cennati e cioè ai riscontri offerti da altre dichiarazioni di coimputati ed i riscontri ottenuti attraverso procedimenti di astrazione logica.

a) i riscontri offerti da altre dichiarazioni di coimputati

Si è correttamente osservato che se uno stesso fatto viene riferito da due persone diverse le spiegazioni possibili sono



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Ruffini".

solamente due : o quelle persone hanno realmente percepito il fatto e lo riferiscono secondo verità ; o quelle persone si sono accordate per enunciare la stessa menzogna. In base ad un'intuitiva regola d'esperienza può, infatti, assumersi che le probabilità di una convergenza casuale dei dichiaranti, in assenza del fatto reale da essi riferito, sono praticamente nulle o, comunque, inversamente proporzionali al numero dei dichiaranti ed alla specificità delle dichiarazioni.

Del pari minima è la probabilità che varie persone accusino falsamente ed identicamente un individuo per moventi autonomi e senza concertazione.


Pertanto, più chiamate in correità, possono di per sé stesse, assumere rilevante efficacia probatoria, atteso che "la convergenza del molteplice sottende o la verità delle dichiarazioni o la realtà di una congiura".

E se si esclude la prima ipotesi, la seconda esige un movente, una causale, almeno una congettura da verificare.

Difettando detta verifica, si deve convenire che la chiamata di correo è sostenuta da fattori estrinseci e, quindi, nei congrui casi è idonea a costituire piena prova.

Infatti, il fatto riferito viene ritenuto provato non semplicemente perchè taluno l'ha riferito, ma perchè il coimputato lo riferisce in concordanza con altra fonte e non vi sono apprezzabili elementi per configurare un mendacio collettivo ai suoi danni.

"Naturalmente -si è argomentato- anche questa conclusione esige cautela : da un lato essa postula una sorta di dovere di collaborazione dell'accusato nel portare alla luce il possibile complotto ai suoi danni, che sembra contrastare con la presunzione di non colpevolezza e con il suo ius tacendi; dall'altro lato




l'enunciato sembra ignorare che i possibili moventi dell'accusa calunniosa, in materia di pentitismo, non vanno cercati soltanto in animosità verso l'imputato (le uniche sulle quali quest'ultimo può congetturare) ma possono annidarsi anche semplicemente nella volontà di lucrare benefici processuali, di guadagnarsi la benevolenza dell'inquirente, ecc.

Ciò non toglie che la premessa rimanga valida e la verifica possibile. Non è esatto che dall'imputato si pretenda un'indebita collaborazione, o peggio un'inversione dell'onere della prova. A lui si contesta una situazione dotata di intrinseca forza probatoria, quale la pluralità di accuse mosse contro di lui da varie persone, non diversamente da quando lo si pone di fronte ad un fatto di per sè indiziante (ad esempio il versamento di un'ingente somma sul suo conto corrente, in un contesto di impossidenza): se egli è in grado di sciogliere la residua ambiguità dell'indizio portandone in luce la "faccia pulita" (e, cioè, nell'esempio addotto, spiegando e dimostrando una causale lecita del versamento), l'indizio si svuota; nel caso contrario esso si consolida nel suo significato normale.

Non si vedono ragionevoli obiezioni ad applicare questa regola anche a proposito della plurima chiamata in correità, una volta che si accetti l'anzidetta regola in tema di convergenza del molteplice.

Resta vero, tuttavia, che il principio vale per i moventi inter-personali, cioè per le possibili motivazioni di vendetta, di ostilità, di regolamento di conti e simili. Per le possibili causali di natura processuale deve soccorrere la varifica del giudice: tocca all'inquirente accertare se i coimputati dichiaranti hanno avuto occasioni di contatti carcerari; vagliare le date e le successioni delle dichiarazioni; sovrapporre le medesime e constatare le eventuali dissonanze ecc...Nè dovrà essere trascurata l'immediatezza o la gradualità con cui questi ultimi introducano



GA Rini  
M

sulla scena l'accusato, l'esitazione o la decisione nel farne il nome, la spontanea o' la progressiva convergenza sui particolari e così via".


In forza di ciò, sul piano metodologico non pare si possa disconoscere che la pluralità delle fonti (sia pure tutte a livello di coimputato) sia elemento estrinseco atto a conferire valore di prova alle loro dichiarazioni, salvo restando il dovere del giudice di esplorare che questa coincidenza non sia frutto di convergente mendacio.

b) i c.d. riscontri logici

Ad analoga conclusione deve pervenirsi quando la dichiarazione, non sorretta da altri elementi di prova esterni, acquisti ugualmente credibilità per il fatto di incorporare in sé delle circostanze fattuali che il "correo" non avrebbe potuto indicare se esse non si fossero realmente verificate.

In tal senso viene da autorevole dottrina rassegnato il seguente esempio :

"Tizio riferisce di avere appreso in carcere da Caio e Sempronio che essi hanno assassinato Mevio durante l'ora d'aria , per un regolamento di conti. In sé e per sé la chiamata in correità è nuda e per giunta de relato, quindi inidonea a provare compiutamente il fatto. Ma Tizio aggiunge che Caio e Sempronio, nel raccontare la vicenda, ebbero a riferire che Mevio aveva reagito all'accoltellamento togliendo il cappuccio ad uno degli assassini; sicchè questi, che nei propositi volevano solamente dargli una lezione, lo avevano dovuto finire pugnalandolo al ventre e gettando poi il cappuccio in un certo sito dell'edificio carcerario. L'indagine accerta che Mevio, prima di morire ha raccontato, appunto, una sua reazione verso gli aggressori; che l'autopsia ha



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. A. Rina" or similar, written over a large, stylized initial or mark.

confermato la localizzazione delle ferite ; che il cappuccio venne trovato nel luogo indicato.

Nessuna di queste circostanze vale in sè come prova a carico di Caio e Sempronio e nemmeno come indizio ; ma Tizio non le potrebbe riferire se non in qualità o di protagonista diretto dell'omicidio o di recettore delle confidenze dei protagonisti. Verificatasi (ed in ipotesi esclusa) la prima alternativa, la chiamata in correità riceve pieno sostegno logico."

Peraltro, il riscontro alle dichiarazioni può nascere dalle ammissioni parziali fatte dagli accusati : non, evidentemente, nel senso che questi confessino riduttivamente la commissione del delitto, ma nel senso che, sovrapposte in parte le dichiarazioni, il segmento differenziale induca ad optare per le dichiarazioni del correo in forza di regole di esperienza empiriche o logiche.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

§ 3) LA CREDIBILITA' DI TOMMASO BUSCETTA E SALVATORE CONTORNO

\* \* \*

Ciò posto, avuto riguardo alla fattispecie in esame, osserva il Collegio che le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO (certamente relevantissime in quanto offrono una rappresentazione del fenomeno mafioso visto dall'interno), ancorchè corredate da un'imponente serie di riscontri intrinseci ed estrinseci, non possono essere considerate attendibili tout court e cioè non consentono di formulare un giudizio di assoluta credibilità delle fonti da cui promanano.

Ne segue, per quanto si è detto in precedenza, che le singole dichiarazioni, delle quali le rilevazioni dei predetti si compongono, dovranno essere puntualmente sorrette da "adeguati" elementi di riscontro, per assurgere di volta in volta a prova diretta ovvero a premessa minore di sillogismo indiziario.

Il superiore convincimento è dettato dalla considerazione che tanto il BUSCETTA che il CONTORNO sono astrattamente depositari di tali interessi personali (interesse ad ottenere un migliore trattamento giudiziario; interesse a proteggere amici e parenti; e, soprattutto, interesse a danneggiare le cosche rivali) da rendere oltremodo rischiosa l'adesione "sic et simpliciter" a quanto dai medesimi dichiarato e ciò, come si è detto, nonostante l'insistenza di evidentissimi e relevantissimi elementi di riscontro.

E' bene tuttavia precisare che l'esclusione della possibilità di aderire incondizionatamente a quanto dichiarato dai predetti





discende da considerazioni meramente ipotetiche ed eventuali intorno all'esistenza dei citati interessi personali e dei loro effetti inquinanti sulle prove offerte ; in quanto nessun elemento processuale ha dimostrato che realmente i due fossero spinti dall'interesse ad ottenere vantaggi giudiziari, ovvero da quello di colpire, indiscriminatamente, le cosche avversarie ; nè tanto meno è emerso in qualche misura che detti interessi abbiano potuto incidere con effetti inquinanti sulle dichiarazioni rese.

Di contro, sia considerazioni di carattere logico che argomentazioni strettamente fondate su risultanza probatorie consentono di affermare che BUSCETTA e CONTORNO avevano, in primo luogo, interesse a rendere deposizioni veritiere.

Preliminarmente, va detto come non vi siano elementi per escludere una matrice meramente ideologica in ordine alla completa rinnegazione dei "valori" della "nuova" mafia ; e ciò vale, soprattutto, per BUSCETTA che ha aderito all'organizzazione mafiosa in tempi remoti, quando come si è detto maggiore era la corrispondenza fra il "sentire" mafioso e l'appartenere ad un sodalizio di stampo mafioso ; di guisa che una maggiore riluttanza potrebbe avere provato a riconoscersi nei "nuovi principi di tipo gangsteristico" introdotti nella mafia negli ultimi anni ; e ciò in considerazione anche del fatto che detti nuovi principi si erano rivolti propri contro di lui (segnatamente, contro i suoi figli ed altri prossimi congiunti) e del fatto, non trascurabile, che lo stesso BUSCETTA ha vissuto per tanti anni lontano dalla realtà siciliana, proprio nel periodo di trasformazione della mafia, per cui non avendo vissuto in prima persona quel graduale passaggio dalla c.d. vecchia mafia alla nuova, indubbiamente deve avere



avvertito maggiormente la differenza fra l'una e l'altra.

Ma quanto detto, sebbene in misura minore, dato il più recente inserimento nell'associazione mafiosa, potrebbe valere anche per il CONTORNO, considerata la feroce persecuzione della quale egli è stato vittima (in tal senso è noto che CONTORNO è scampato ad un attentato ed ha subito per parecchi mesi una delle più spietate e feroci cacce all'uomo della guerra di mafia ; e che i suoi avversari gli hanno ucciso parenti ed amici facendogli intorno "terra bruciata" allo scopo di stanarlo).

Sicchè non pare assolutamente irragionevole quanto sostenuto dal G.I. di Palermo nella sentenza-ordinanza dell'8/11/1985 nel proc. pen. contro ABBATE + altri : "CONTORNO e BUSCETTA hanno maturato la decisione di collaborare solo perchè non hanno più creduto in Cosa Nostra ed hanno compreso che non valeva la pena di prestare ossequio ai principi di un'organizzazione che aveva rivelato il suo vero volto di criminalità della peggior specie"...con ciò "non intendendo sostenere che alcuno dei predetti sia stato spinto a collaborare da ragioni ideali, nè che abbia aderito a C.N. sull'erroneo presupposto che si trattasse di un'organizzazione a difesa dei deboli...volendosi soltanto dire che la degenerazione dei principi tradizionali di Cosa Nostra e la presa del potere da parte di feroci assassini senza alcun vincolo solidaristico se non quello del lucro hanno fatto comprendere che il rispetto dell'omertà era oramai un non senso".

Ma altre e sicuramente più realistiche considerazioni inducono a ritenere che i (probabili) interessi personali di CONTORNO e BUSCETTA, (probabilmente) sottesi alle loro rivelazioni, imponessero ad entrambi di dire il vero.

Infatti le finalità (probabilmente) perseguite personalmente



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Riva".

da CONTORNO e BUSCETTA possono ragionevolmente ricondursi a due : 1) quella di ottenere un vantaggioso trattamento da parte dell'A.G. ; 2) orientare l'apparato statale, nella lotta contro la mafia, verso le fazioni mafiose avversarie.


Nella prima delle due finalità, possono poi farsi, in linea teorica rientrare sia l'interesse ad essere puniti con una pena meno severa ; sia l'interesse ad ottenere la protezione dello Stato contro le già sperimentate insidie della mafia.

Ebbene in tutti i casi sopra ipotizzati non sarebbe certo potuto sfuggire a BUSCETTA e CONTORNO (sempre che questi fossero realmente i loro intendimenti) che avrebbero potuto perseguire gli scopi summenzionati solamente se le loro dichiarazioni fossero apparse totalmente veridiche; sembrando chiaro che alla prima manifestazione di falso, tutto il castello accusatorio sarebbe crollato e con esso in primo luogo l'interesse dello Stato a garantire la loro sicurezza, di fronte a tutto il sodalizio mafioso ormai totalmente inimicato.

Pertanto anche solo dal punto di vista logico deve ritenersi che il principale interesse dei due fosse quello di attenersi rigorosamente alla rappresentazione di quanto da loro realmente conosciuto.

Accanto alle prospettate generiche considerazioni, altre se ne devono fare sul piano concreto.

In primo luogo va rilevato come non esistano dubbi intorno all'appartenenza di BUSCETTA e di CONTORNO al sodalizio mafioso chiamato Cosa Nostra. A parte, infatti, la concordanza delle loro affermazioni sulla reciproca collocazione "familiare"; un elemento




di estrema certezza sul punto è costituito dalla coincidenza (non altrimenti spiegabile che con il fatto della loro effettiva appartenenza a quell'associazione) del contenuto delle loro dichiarazioni, in merito alla struttura di Cosa Nostra, con quanto emerso dalle intercettazioni ambientali canadesi di cui si parlerà più diffusamente più avanti. Sul punto non pare utile soffermarsi ulteriormente.

E' chiaro, quindi, che provenendo dall'interno dell'associazione le dichiarazioni di BUSCETTA e CONTORNO, una volta dimostrata la loro attendibilità, possono permettere una ricostruzione fedele dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.

Peraltro, nel presente procedimento, a fronte degli innumerevoli elementi positivi di riscontro, non è emersa una sola circostanza idonea a ridurre, in qualche misura, l'attendibilità dei predetti.

Di contro, la ponderosità delle loro rivelazioni (soltanto quelle rese subito dopo l'arresto da parte di Tommaso BUSCETTA, tra il luglio e l'ottobre del 1984, sono verbalizzate in più di trecento pagine) ; la loro complessa articolazione (dovendosi supporre che i due abbiano detto il falso in vista dei fini sopra indicati, non si spiega per quale motivo avrebbero dovuto "inventare" un'associazione così complessa e insistente su scala regionale, potendo, più realisticamente inquadrarla nell'ambito del territorio che loro direttamente interessava e cioè a quello palermitano); la loro plausibilità intrinseca (per es; "l'esistenza di una ferrea legge intorno all'obbligo di dire la verità" pare rispondere all'esigenza propria di tutti gli ordinamenti che non si avvalgono dell'uso della scrittura per tramandare gli eventi e per trasmettere la conoscenza;



così appare verosimile il fatto che nessun omicidio potesse essere compiuto nella zona d'influenza di una determinata famiglia senza il benestare del capo della famiglia stessa, soprattutto per evitare che il delitto, producendo, inevitabilmente, una grave pressione delle forze dell'ordine su una data zona si ripercuotesse sulla famiglia stessa; l'esistenza di una struttura gerarchica; il tipo di rapporti fra le varie commissioni; il giuramento ; le elezioni ; le possibili espulsioni dall'associazione; l'impossibilità di presentarsi autonomamente come uomo d'onore occorrendo all'upò l'intervento di una terza persona; ecc), tutto ciò lascia propendere per dichiarazioni costituenti il frutto di una reale conoscenza piuttosto che di un'artificiosa elaborazione mendace. Ed in tal senso depone anche la considerazione che ben più facile sarebbe stato per entrambi riferire specificamente "Tizio è un appartenente a C. N. in quanto prendevamo parte insieme alle riunioni ecc" piuttosto che inventare tutto un sistema per il quale "ciò che veniva riferito da altri uomini d'onore doveva essere verità ; e quindi avendo loro saputo da Mevio che Tizio era aderente a C.N., avevano ritenuto di apprendere con certezza della sua effettiva appartenenza"; ed il fatto che in talune circostanze sia il BUSCETTA che il CONTORNO abbiano detto "questo faceva parte di C.N. in quanto per es l'ho iniziato io" (si pensi a Pippo CALO') ed in altri casi si siano limitati ad offrire una dichiarazione per così dire mediata ed in altri ancora si siano astenuti dall'asserire con certezza della partecipazione di taluno nell'organizzazione ; può essere interpretato come un segno di veridicità e non di menzogna.

Ma, ovviamente, tutte le considerazioni fin qui svolte, pur costituendo altrettanti indici della veridicità delle versioni offerte da BUSCETTA e CONTORNO non potrebbero essere considerate in



alcun modo idonee a consentire la formulazione di un giudizio di attendibilità.

Soccorrono all'uopo una congerie di elementi di riscontri oggettivi che, comunque, data la loro quantità qui potranno essere riportati solo in via esemplificativa:

1) elemento di riscontro rilevantissimo, per come si è già cennato è costituito dalle intercettazioni ambientali canadesi delle quali più compiutamente si tratterà in seguito;

2) elemento di riscontro è poi dato dal fatto che le rivelazioni di BUSCETTA e CONTORNO, non sono coincidenti ma si integrano e si completano a vicenda, provenendo da personaggi che hanno vissuto esperienze di mafia da diversi punti di osservazione ; e ciò da solo contribuisce a rendere ancora più credibile la versione di entrambi.

Buscetta dal 1963 al 1972 è stato lontano dall'Italia e, fino al giugno del 1980, è stato detenuto ; di guisa che ha rassegnato soprattutto le sue conoscenze del fenomeno mafioso anteriori al 1963 e quelle più recenti vissute in prima persona ; CONTORNO ha una conoscenza più approfondita della composizione attuale delle famiglie mafiose, ma sa ben poco della storia meno recente di Cosa Nostra.

Buscetta nonostante la sua qualità di semplice "soldato" della famiglia di Porta Nuova, ha un elevato potere carismatico in seno alla mafia e, anche in virtù dell'amicizia con personaggi di spicco come Stefano BONTADE, Salvatore INZERILLO, Antonio SALAMONE e Gaetano BADALAMENTI, è stato in grado di fornire elementi su molte delle vicende più gravi riguardanti la mafia.

CONTORNO, viceversa, essendo soltanto un soldato fedelissimo di Stefano BONTADE, con funzioni soprattutto di guardaspalle e di uomo d'azione ha potuto fornire informazioni soltanto in merito alle



gr. A. Kim  
M

vicende di C.N. a livello medio, per così dire, e soprattutto in merito a ciò che riguardava la sua famiglia.

E' quindi sufficiente confrontare le rivelazioni dei due per rendersi conto che hanno un taglio profondamente diverso il che relega ai confini del risibile l'ipotesi che i due si siano potuti mettere d'accordo sul contenuto delle rivelazioni.

3) le dichiarazioni di BUSCETTA e di CONTORNO riguardo alla struttura delle famiglie (capi famiglie-vicecapi-consiglieri-capi decina ecc), al metodo di affiliazione, al giuramento, alle elezioni all'interno delle cosche, al dovere aiutare gli affiliati che versano in difficoltà, per es. perchè in carcere, coincidono; così come coincidenti sul punto appaiono anche le rivelazioni di Vincenzo MARSALA, il quale tra l'altro ha fornito un concreto esempio di c.d. solidarietà mafiosa riferendo in ordine all'intervento di Gigino PIZZUTO per "una colletta" in favore dei "soci" arrestati per l'omicidio Ciuni (cfr; pg. 531);

4) CONTORNO (pg. 519) riferisce che BONTADE andava a Ribera dai COLLETTI e la BONO (sulla cui indubbia attendibilità si riferirà più avanti) asserisce di avere visto BONTADE nell'ufficio del COLLETTI a Ribera tutto vestito a lutto perchè gli era morta una sorella di un male cattivo (e CONTORNO aveva riferito, pg 519 punto 22, che nel 1979-1980 erano morti una sorella ed il padre del BONTADE, E CHE LA SORELLA ERA MORTA DI CANCRO); la frequentazione tra COLLETTI e BONTADE è altresì confermata dal M.llo dei CC. GUAZZELLI (pg. 496) che ha affermato che nel 1977 trovandosi egli a Menfi aveva incontrato BONTADE Stefano in compagnia di Carmelo COLLETTI e di Domenico PIAZZA;

5) CONTORNO (pg. 121) aveva detto che una volta si era recato da Leonardo GRECO nei pressi del deposito della ICRE di Bagheria dove si doveva organizzare la spedizione di 40 kg di eroina negli



U.S.A.; che Emanuele D'AGOSTINO appartenente alla sua stessa famiglia gli aveva detto che "per distinguere le varie partite, poichè non venivano controllati, da parte degli acquirenti, tutti i pacchi di eroina venivano apposti dei segni convenzionali sui pacchi che la contenevano (segni di matita, tagli di estremità dei pacchi ecc) in modo che si potesse distinguere se e quale partita non fosse buona"; che ogni pacco era di 500 gr; che dopo qualche giorno era stata data grande pubblicità dai giornali al sequestro di una partita di 40 kg di eroina avvenuto presso Milano ed il D'AGOSTINO gli aveva detto che si trattava proprio di quella partita d'eroina che aveva visto a Bagheria.

Ebbene, premesso che, dopo l'avvenuto sequestro gli organi di polizia non avevano prestato attenzione all'esistenza di eventuali segni sui pacchi di cellophane contenenti la droga e che di tali segni non v'era alcuna traccia nei verbali; in seguito alle dichiarazioni rese da CONTORNO si procedeva in Milano all'esame del reperto (cfr. sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio contro ABBATE + altri pg.5.682/Faldone 24) ed "aperti gli scatoli contenenti i pacchi di eroina veniva riscontrato che ciascuno di questi pesava 500 gr e che su molti di essi vi erano i segni convenzionali descritti dal CONTORNO: alcuni presentavano dei numeri, altri delle "x" altri ancora dei tagli agli angoli superiori".

6) BUSCETTA riferisce che Leonardo GRECO era capo della famiglia di Bagheria e CONTORNO Salvatore riferisce che di tale famiglia era rappresentante Giovanni SCADUTO e che, tuttavia, questa era "una figura onorifica" e che il vero capofamiglia era Leonardo GRECO;

7) BUSCETTA riferisce che capo della sua famiglia e cioè della famiglia di Porta Nuova era fin dal 1963 Giuseppe CALO' che egli stesso aveva iniziato al giuramento degli uomini d'onore; riferisce



Handwritten signature and initials, possibly "M. R. in".




che il CALO'era molto vicino a ROTOLO Antonino, inteso "Roberto" capo della famiglia di Pagliarelli e molto valoroso (e cioè pericolosissimo killer); Salvatore CONTORNO asserisce che Pippo CALO' era capo della famiglia di Porta Nuova; che ROTOLO Antonino, inteso "Roberto" faceva parte della famiglia di Pagliarelli ; recentemente il CALO' ed il ROTOLO sono stati arrestati nella capitale e trovati in possesso tra l'altro di appunti od agendine sulle quali erano annotati con lo stesso metodo e cioè in codice (anche se con chiavi diverse)diversi numeri di telefono.Inoltre nella casa del CALO' in occasione del suo arresto (cfr pg 204 vol 1 Fald. )sono stati ritrovati 6 kg di eroina, armi, mine anticarro, munizioni, saponette di esplosivo ecc;ed ancora, di Pippo CALO' si fa pure menzione nelle più volte cennate intercettazioni ambientali canadesi;

8) BUSCETTA e CONTORNO hanno entrambi riferito che BONTADE era il capo della famiglia di S. Maria di Gesù; Michele GRECO era capo della famiglia di Ciaculli ; MARCHESE Filippo era capo della famiglia di Corso dei Mille ;Salvatore INZERILLO prima della sua uccisione era capo della famiglia di Passo di Rigano;


9) BUSCETTA ha riferito che capo della famiglia di Catania in passato era stato Giuseppe CALDERONE e che dopo la sua uccisione, al suo posto, era subentrato Nitto SANTAPAOLA; CONTORNO riferisce che Nitto SANTAPAOLA era capo della famiglia di Catania ; dalle intercettazioni ambientali canadesi del 1974 emerge che allora a capo della famiglia di Catania vi era il CALDERONE;

10) BUSCETTA riferisce che nella Campania vi erano famiglie mafiose che rientravano nella giurisdizione della Commissione



palermitana e che capi delle tre famiglie erano Michele ZAZA, Antonio BARDELLINO ed i f.lli NUVOLETTA e che il più anziano di questi ultimi era il capo mandamento in seno alla commissione; CONTORNO riferisce che Antonino BARDELLINO, Michele ZAZA, i f.lli NUVOLETTA e Nunzio BARBAROSSA facevano parte di Cosa Nostra ed erano legati ai corleonesi a Michele GRECO ed a Pippo CALO' e che detti rapporti risalivano al tempo del contrabbando dei tabacchi; in una fotografia trasmessa con nota del 23/2/1985 (pg. 415) venivano rappresentati insieme NUVOLETTA Leonardo, RIINA Giacomo, DI CARLO Giulio, GIOE' Antonino e DI CARLO Andrea; DI CRISTINA Giuseppe (pg.424) aveva riferito che Luciano LEGGIO era proprietario di una grande azienda tra Napoli e Caserta per la produzione e la lavorazione della frutta e che la gestione di tale azienda era affidata "a tali fratelli NUVOLETTI";

11) CONTORNO asserisce che capo della famiglia di Altofonte era Andrea DI CARLO e che uomini d'onore erano Franco DI CARLO e Giulio DI CARLO, che a Roma aveva incontrato Franco DI CARLO, che allora egli conosceva come rappresentante della famiglia il quale gli aveva confidato di essere stato deposto; che al suo posto era stato eletto suo fratello Andrea; e che il DI CARLO in quella circostanza gli aveva affidato in deposito della sostanza stupefacente; BUSCETTA riferisce che della famiglia di Altofonte facevano parte i DI CARLO; nel corso del dibattimento (pg 539) veniva acquisito un telex del 19/11/1986 col quale il Dirigente del Nucleo Centrale Anticrimine comunicava che DI CARLO Francesco era imputato di contrabbando di sostanze stupefacenti in un processo penale che si stava celebrando a Londra e che suoi coimputati erano, fra gli altri, CARUANA Alfonso e CARUANA Gaspare; BONO Benedetta (pg. 44) ha riferito che il COLLETTI le aveva raccontato che alla



riunione con alcuni personaggi agrigentini (la famosa riunione del 13/3/82 interrotta dall'intervento della Polizia) doveva intervenire anche Giulio DI CARLO da Palermo, persona molto importante ; la medesima teste al G.I. di Agrigento aveva riferito che (pg. 93) una volta col COLLETTI si era recata al "Castello" di S. Nicola l'Arena, nel locale gestito dal fratello di Giulio DI CARLO; e che il COLLETTI le aveva detto che questo fratello era "una persona di maggiore prestigio di Giulio"; ed inoltre che il COLLETTI le aveva detto che aveva molta stima di Giulio DI CARLO, ma che i DI CARLO erano vicini ai DI MAGGIO e che, quindi, erano di una corrente diversa dalla sua;

12) BUSCETTA (pg. 108) riferisce che capo della famiglia di Cinisi fino al 1978 era Gaetano BADALAMENTI e che Procopio DI MAGGIO faceva parte della famiglia; CONTORNO (fg. 116)asserisce che capo della famiglia di Cinisi era Procopio DI MAGGIO, mentre prima di lui era capo Gaetano BADALAMENTI;

13) BUSCETTA (pg. 108) riferisce che capo della famiglia di Partinico era Geraci Antonino detto Nenè; che della predetta famiglia facevano parte anche l'omonimo più giovane GERACI Antonino, NANIA Filippo e BERTOLINO Giuseppe, che era stato capo della famiglia prima di Nenè GERACI; CONTORNO afferma che della famiglia di Partinico erano uomini d'onore GERACI Antonino detto Nenè ed il suo omonimo più giovane (pg. 116); il Brig. CC. DE SALVO Pietro nel riferire quanto confidatogli verbalmente da Giuseppe DI CRISTINA nell'aprile del 1978 riportava tra l'altro che una delle basi di Luciano LEGGIO in Sicilia era costituita da "IRACI Nenè o Nini, che disponeva in Partinico di un deposito di droga" (pg 425); al G.I. di Agrigento il 14/11 1984 BONO Benedetta aveva, tra l'altro, riferito



che una volta circa tre anni prima col COLLETTI si era recata a Partinico da "don Peppe BERTOLINO" per via di una raccomandazione e che il COLLETTI aveva pregato il BERTOLINO di fare avere un certo documento, sempre per via della raccomandazione, a Nenè GERACI (pg.93) ;

14) BUSCETTA aveva dichiarato (pg. 109) che capo della famiglia di Corleone era sempre, nonostante fosse detenuto, Luciano LEGGIO, che in sua assenza erano reggenti Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO con pari poteri; che Leoluca BAGARELLA era uno dei membri della famiglia; CONTORNO (pg 116) aveva riferito che della famiglia di Corleone facevano parte Luciano LEGGIO e Leoluca BAGARELLA, mentre capi della stessa famiglia erano Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; DI CRISTINA Giuseppe aveva dichiarato nel 1978 che Leoluca BAGARELLA era elemento secondario del gruppo facente capo a LEGGIO; mentre RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo erano gli elemnti più pericolosi ed erano soprannominati le belve (pg 425); MARSALA Vincenzo (pg. 532) aveva dichiarato che una volta in Vicari era stata fatta una riunione di mafia per giudicare dell'operato del RIZZUTO, allora capo mandamento, che la riunione, cui aveva partecipato anche Nenè GERACI, era stata presieduta da RIINA Salvatore;

15) BUSCETTA ha riferito (pg. 109) che Giuseppe BONO, per come gli aveva confidato il di lui fratello, Alfredo, era a capo della famiglia di Bolognetta, cui facevano parte tutti i fratelli FIDANZATI; CONTORNO (pg. 117) ha riferito che della famiglia di Bolognetta facevano parte i fratelli Alfredo e Giuseppe BONO, nonchè i fratelli FIDANZATI;



*Handwritten signature and initials.*

16) BUSCETTA ha riferito che capo della famiglia di S. Giuseppe Jato era Antonio SALAMONE e che in sua assenza la famiglia era retta da Bernardo BRUSCA (pg. 109); CONTORNO ha detto che capo della famiglia di S. Giuseppe Jato era Bernardo BRUSCA (pg. 117); Giuseppe DI CRISTINA aveva riferito che la "base" più importante di Luciano LEGGIO in Sicilia era costituita da Bernardo BRUSCA da S. Giuseppe Jato (pg. 424) ; BONO Benedetta al G.I. di Agrigento aveva riferito (pg. 93) che COLLETTI Carmelo era amico di Bernardo BRUSCA di S. Giuseppe Jato e che una volta, nell'aprile del 1981, il COLLETTI, in sua presenza, aveva incontrato il figlio di Bernardo BRUSCA, col quale si era abbracciato e baciato (pg. 172); in precedenza aveva altresì detto che il COLLETTI si incontrava in S. Giuseppe Jato o nelle campagne di detto comune con Brusca Bernardo, Filippo NANIA Antonio FERRO ecc per alcuni lavori relativi ad una costruenda strada (pg 43); BRUSCA Bernardo (pg. 324) ha negato di avere conosciuto Carmelo COLLETTI;

17) BUSCETTA ha riferito che capo della famiglia di Riesi era Giuseppe DI CRISTINA (pg. 110); CONTORNO ha confermato la circostanza (pg. 117); mentre il DI CRISTINA pur non dichiarando esplicitamente la propria partecipazione in alcuna associazione, con le proprie rivelazioni (pg 423 e segg) aveva dimostrato di conoscere molte cose intorno a Cosa Nostra;

18) BUSCETTA ha riferito che Gigino PIZZUTO (pg 112) era entrato nel 1978 a far parte della Commissione palermitana ; che egli lo aveva conosciuto nel 1980 quando gli era stato presentato da BONTADE il quale gli aveva detto che si trattava del capo di una famiglia di un paese vicino a Palermo e che successivamente aveva appreso che era stato ucciso mentre giocava a carte nel suo paese;



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Buscetta".

CONTORNO ha riferito (pg 117) che Giginò PIZZUTO, ucciso da qualche anno e da lui conosciuto personalmente era un personaggio di rilievo della mafia ed era amico di Stefano BONTADE; MARSALA Vincenzo (pg. 530) ha dichiarato che "don Giginò PIZZUTO di Cammarata era a capo del mandamento che comprendeva le famiglie di Vicari, Lercara, Valledolmo, Alia, Castronovo e Roccapalumba e che Stefano BONTADE era in rapporto di conoscenza con il PIZZUTO in quanto egli lo aveva visto una volta quando era giunto nel suo paese, accompagnato proprio dal PIZZUTO per prendere un cane da caccia (pg. 530);

19) CONTORNO (pg. 117) aveva riferito che AGATE Mariano era il capo della famiglia di Mazara del Vallo; il Brig. DE SALVO nel riferire quanto verbalmente rassegnatogli da Giuseppe DI CRISTINA (pg 425) riporta che un'altra delle basi di Luciano LEGGIO in Sicilia era costituita da AGATE Mario, gestore in Mazara del Vallo di una cava di pietra nella quale si nascondevano grossi quantitativi di droga; SAIA Antonino (pg 441) ha tra l'altro dichiarato che GIUFFRIDA Orazio si era recato in Sicilia a Mazara del Vallo dall'AGATE per contrattare l'acquisto di una partita di droga;

20) BUSCETTA riferisce che della sua famiglia faceva parte anche LIPARI Giovanni inteso "u tignusu" (pg 108) ; similmente CONTORNO dichiara che tra i componenti della famiglia di Porta Nuova v'era LIPARI Giovanni "u tignusu";

21) CONTORNO e BUSCETTA riferiscono che Giacomo RIINA è uomo d'onore; CONTORNO dice inoltre (pg. 119) che il medesimo abitava a Bologna ; e BUSCETTA lo riconosce nella fotografia mostratagli da



questo Tribunale (pg. 529); BONO Benedetta riconosce anche lei il RIINA dalla fotografia mostratagli dal Magistrato ed afferma che COLLETTI Carmelo le aveva presentato in Ribera l'anziano personaggio che, tra l'altro, avevano incontrato in provincia di Bologna quando ella aveva accompagnato il COLLETTI per un viaggio d'affari; Con nota del 6/3/1985 i CC. di Agrigento (pg. 414) riferivano , tra l'altro, che RIINA Giacomo il 24/2/82 era stato tratto in arresto a Budrio, in provincia di Bologna;

22) BUSCETTA afferma (pg 108) che capo della famiglia di Brancaccio era DI MAGGIO Giuseppe, zio dei MAFARA; CONTORNO asserisce che della famiglia di Brancaccio era rappresentante SAVOCA Giuseppe e prima di lui Giuseppe DI MAGGIO ; e che della stessa famiglia faceva parte fra gli altri MAFARA Francesco.

Attesa la quantità e qualità dei riscontri su indicati e la pressochè totale coincidenza delle dichiarazioni di BUSCETTA e CONTORNO (le pochissime differenze essendo imputabili al fatto che il CONTORNO, come cennato, per il ruolo svolto in C.N., certamente ha una conoscenza meno precisa della componente verticistica di Cosa Nostra, per cui individua come capi quelli che di fatto esercitano il potere non sapendo -e non potendo sapere- dei retroscena e, quindi, dei "capi virtuali" (es. Antonio SALAMONE) che invece conosce BUSCETTA, il quale era stato ammesso a conoscere anche di queste circostanze più recondite ; risolvendosi, come cennato, dette marginali differenze tra le deposizioni suddette in un'ulteriore dimostrazione della genuinità delle dichiarazioni di entrambi); non pare proprio il caso di proseguire ulteriormente nell'elencazione di tutti gli elementi di riscontro che le dichiarazioni dei predetti BUSCETTA e CONTORNO trovano o reciprocamente ovvero in altri



elementi esterni ad entrambe le dichiarazioni; risultando estremamente chiaro l'elevatissimo grado di attendibilità cui entrambe le dichiarazioni pervengono.

E', quindi, solo in ossequio ad una rigorosissima interpretazione dei principi di logica giudiziaria che il Tribunale, come cennato ritiene di non poter considerare ex se attendibili tutte le dichiarazioni rese dai predetti, sussistendo un infinitesimale margine di rischio che, ovviamente, non si può sopportare.

Pare, pertanto, coerente con le premesse svolte in precedenza, ritenere che in astratto le dichiarazioni del correo possano costituire di per sè prova piena; ma che ove in concreto, come nel caso di specie, non si riesca a pervenire per qualsivoglia ragione ad un grado di assoluta certezza sull'affidabilità della fonte, sia necessaria la ricerca di "adeguati" riscontri intrinseci ed estrinseci che consentano di superare l'insistenza anche di quel minimo dubbio.

Occorre solo ribadire che il pretendere dei riscontri non significa considerare le dichiarazioni di BUSCETTA e di CONTORNO (anche quando, quanto a contenuto, si sostanziano in prova piena) alla stregua di indizi. Essendo ciò come più volte ribadito estraneo alla logica del nostro processo penale che non conosce prove legali; significa soltanto, considerato l'elevatissimo (ma non assoluto) grado di attendibilità generica di tutte le dichiarazioni rese, richiedere per ciascun punto della dichiarazione quell'elemento che consenta di affermare che anche su quel punto i due si sono attenuti al vero ; in sostanza, se non è possibile ritenere, in ordine ai





punti non direttamente sorretti da riscontro, la cosiddetta attendibilità per traslazione, non è tuttavia necessario che si ricerchino ulteriori elementi di prova a livello indiziario sul fatto investigato (come evidentemente sarebbe necessario se dette dichiarazioni -anche quelle che si concretano, quanto a contenuto, in prova diretta- fossero considerate un indizio), ma è solo necessaria la ricerca di elementi che indichino che il correo in quella dichiarazione sta dicendo il vero ("indizi sull'attendibilità del dichiarante in ordine a quella specifica dichiarazione").



*Handwritten signature*  
*Handwritten initials*

§ 4) LA STRUTTURA DI "COSA NOSTRA" SICILIANA SECONDO  
LE DICHIARAZIONI DI BUSCETTA E CONTORNO ED IL RISCONTRO  
PROBATORIO COSTITUITO DALLE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI  
CANADESI DEL 1974

\* \* \*

Dalle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA (compendiate alle pagg. 95 e segg. e 524 e segg.), emerge inequivocabilmente l'esistenza di un'organizzazione di matrice mafiosa denominata Cosa Nostra.


Ed, in particolare, risulta che : quest'organizzazione opera su tutta la Sicilia (fatta eccezione per le province di Messina e di Siracusa) ed anche fuori del contesto strettamente regionale (dato che, come cennato, insistevano anche nel napoletano cosche mafiose facenti capo a C.N.); che l'associazione è regolata da un codice non scritto, le cui norme vengono tramandate oralmente ; che la cellula primaria dell'associazione è costituita dalla "famiglia", struttura base territoriale che esercita il controllo di un comune o, nei comuni più popolosi, di un quartiere o agglomerato urbano;

- che la "famiglia" è retta da un capo o rappresentante;

- che vicino al capo, nella scala gerarchica, vi è il sottocapo, quindi il consigliere o i consiglieri; ed ancora i capi-decina ed, infine, primo gradino della piramide mafiosa, l'uomo d'onore;

- che le cariche di capo e capo-decina sono elettive ; mentre i sottocapi ed i consiglieri, sono scelti dal capo;

- che sopra la famiglia vi è il "mandamento" che raggruppa tre



famiglie territorialmente contigue ed è retto da un capo-mandamento; il quale generalmente è eletto nella persona di uno dei rappresentanti delle tre famiglie di cui si compone il mandamento;

- che sopra il mandamento vi è la "commissione" o "cupola" avente base territoriale provinciale e composta dai capi-mandamento (che si denominano "consiglieri di provincia") ed è presieduta da un capo (in origine "segretario") eletto tra i capi-mandamento;

- che infine, al di sopra delle commissioni vi è un organismo a base regionale, denominato "interprovinciale", avente la funzione di regolare gli affari riguardanti gli interessi di più province;

- che "Cosa Nostra" siciliana è organismo distinto da Cosa Nostra americana; e che se un uomo d'onore si recava in America, Cosa Nostra americana prendeva informazioni su di lui e se lo riteneva meritevole lo aiutava, ma era da escludere che per il solo fatto di essere uomo d'onore in Sicilia lo considerasse membro di Cosa Nostra americana;

- che si diventa uomini d'onore quando si siano date sufficienti prove di coraggio e temerarietà; a condizione, comunque, di avere una situazione familiare trasparente e di non avere legami di parentela con rappresentanti delle forze dell'ordine;

- che tali dimostrazioni di valore non sono richieste a quegli affiliati che costituiscono "la facciata rispettabile" dell'organizzazione;

- che l'arruolamento di verifica per cooptazione e prevede il rispetto di un rituale;

- che lo status di "uomo d'onore" cessa soltanto con la morte (ovvero in taluni casi con l'espulsione dall'associazione) e viene mantenuto anche nell'ipotesi di emigrazione in altro luogo, ovvero di detenzione;

- che l'uomo d'onore deve rispettare talune regole



Roberto  
M

fondamentali di comportamento, la cui trasgressione è colpita con sanzioni che possono arrivare fino alla morte; tra le quali regole basilari erano quelle di non svelare ad estranei la propria appartenenza all'associazione e di non divulgare i segreti di quest'ultima; di dire sempre la verità agli altri associati su questioni inerenti l'associazione stessa; di non mostrare curiosità per i fatti degli altri affiliati ecc.;

- che il grado di conoscenza dei fatti dell'organizzazione e dell'identità degli affiliati da parte dell'uomo d'onore dipende dall'importanza del ruolo da essi ricoperto in seno all'organizzazione medesima.

In buona sostanza, quindi, dalle rivelazioni di BUSCETTA emerge l'ossatura di quell'ordinamento parallelo che gli autori della letteratura mafiosa chiamavano "genericamente" mafia e che ora, in virtù delle dichiarazioni predette, ha nome, struttura e contorni definiti.

Dette dichiarazioni, sulla struttura di Cosa Nostra, sono ampiamente confermate da CONTORNO Salvatore (pg 115 e segg.) nonché da Vincenzo MARSALA (pg. 530 e segg.).

Ma soprattutto trovano nel presente procedimento un riscontro del massimo valore nel contenuto delle registrazioni ambientali eseguite (come cennato alle pagg. 31 e segg.) dalla Polizia canadese il 22 aprile ed il 10 maggio 1974 all'interno del Reggio Bar di Montreal.

Pare opportuno in questa sede riportare interamente qualche brano di tali conversazioni.

La prima delle conversazioni intercettate si svolse, nel



Reggio Bar di Montreal, il 22 aprile 1974 tra Paul VIOLI, Pietro SCIARA, Giuseppe CUFFARO (sulla cui personalità si è fatto cenno nella descrizione del fatto -pg 31 e segg- ) e SALEMI Carmelo; in detta conversazione SCIARA, CUFFARO e SALEMI comunicano al VIOLI le "novità" intervenute nella provincia di Agrigento (cfr. Vol 3; pg. 95 e segg.; nonchè Fald. n° 27 ; fasc. 3 bis).

.....

"Allora, Paolo, prima che ti bevi questo cappuccino, ti devo annunciare una buona sorpresa, è una sorpresa affettuosa che naturalmente abbiamo nel cuore e, in sostanza, prima di ogni cosa ..CARMELO è rappresentante di Provincia e rappresentante di paese, naturalmente il suo paese ..."

"Il mio paese esatto..."

"Sì la Provincia di Agrigento."

"Il paese di Agrigento, e lo stesso..."

"Il paese..."

"Esatto, Capo Provincia è Zio Peppe."

"Rappresentante del suo paese ...alla nostra salute..."

.....

"Vostro compare e Capo Mandamento, voi lo sapete già..."

".....qua, naturalmente, io ho una lettera, una lettera si intende personale dello zio Peppe che dice che Carmelo è rappresentante, Pinuzzo è un operaio..."

"Regolarmente fatto"

"...regolarmente fatto..."

"regolarmente, esatto...sia lui, sia suo cognato Giovanni lo stesso."

"Giovanni ?"



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Rive" or similar, written over the stamp.

"E' là in Venezuela."

"Giovanni è lo stesso ..."

"No no, con noi è , a Siculiana ."

"Abita là ma fa parte della..."

"fa parte della famiglia di Siculiana."

"Questa, naturalmente, non è una lettera di ...diciamo, da presentare al nostro Capo Decina...è una lettera dove ci annuncia..."

"Concernente la situazione..."

"Concernente la situazione..."

"Esatto"

"Sia di Carmelo e sia di Pino e dopo qua ci sono i saluti di Peppe."

"Si di zio Peppe"

"Di zio Peppe...ci sono i saluti per te, per lo zio Vincenzo e a tutti...ora ci possiamo prendere il capuccino."

.....

"Nanà è stato fatto Capo di Mandamento ....di mandamento....di cui il paese mio fa parte e Nanà lo stesso..."

"Veramente, Carmelo, qua abbiamo avuto degli imbrogli riguardo a questa situazione...perchè quando se n'è andato Nanà...Okey non è che se ne è andato ...e dice che ancora non era stabilito...no a Palermo, no a Siculiana, no a Trapani, da nessuna parte...non si sapeva se andava in Venezuela...e allora effettivamente quando noi qua l'abbiamo dovuto dire dove era andato a finire ...allora...(incomp.)...l'ha mandato in Italia....."

....



Handwritten signature and initials.

"Allora effettivamente, poi, invece qui si mossero un poco di imbrogli per questo, perchè poi si è saputo che è da un pò di anni che l'hanno fatto Capo di..."

"mandamento..."

"...mandamento, senza che noi ne sapessimo niente...ve lo ricordate?"

"Come se non lo ricordo!"

" (Incomp.)...Nicola Rizzuto è venuto qua, vi ricordate?...e allo ha detto: "sì, e impossibile"...perche effettivamente io gli avevo detto qualche cosa...può darsi che mi ha fatto qualche lettera...(Incomp)...se io ho cominciato, vuol dire che sono sicuro....."

.....

"Sì, tu mi hai detto che hai parlato con lo zio Peppe direttamente...."

"E lo zio Peppe mi ha detto propriamente di dire a Paolo e allo zio Vincenzo che noi qua Nanà l'abbiamo fatto regolarmente."

"Sì, regolarmente, l'avete fatto con le norme."

.....

"...pure, infatti, nella provincia le cose sono cambiate un poco...hanno sostituito un consigliere...hanno fatto CARMELINO COLLETTI ..(incomp)...io lo conosco"

"Lo conosci tu Carmelino?"

"Di Ribera."

"Penso di averlo incontrato Carmelino."

"(Incomp)"

"Penso che l'hanno fatto consigliere della provincia...l'hanno



sostituito a Campo...che Campo è diventato rappresentante di Ribera."

"PAOLO CAMPO?"

"PAOLO CAMPO, esattamente....quindi come consigliere hanno messo Carmelino COLLETTI...; come consigliere di Provincia...e lui l'hanno fatto rappresentante del paese...(incomp)...Capo Mandamento ed uguale hanno fatto un paesano suo che è Capo mandamento lo stesso...ci sono un pò di cambiamenti...(incomp)...è stato fatto tutto regolarmente."

.....

"...certe volte nel mondo c'è sempre da dire."

"...il mondo è così...certo la "nostra cosa", praticamente, si sa, lo stesso è un pò tradizionale, no?...(incomp) intanto prima di giudicare una persona, gli fai conoscere...che almeno lo sappia, è giusto...si studia la persona, si fa lavorare e compagnia bella..."

.....

"C'è il rappresentante di Palme di Montechiaro, che è un paese..."

.....

"Si a Palermo come sono conciatì ora?"

"A Palermo ?"

"Ancora all'inverso sono ?...sempre...(incomp)..."

.....

"A Catania c'è qualcuno che conosco io ?"

"A Catania, Peppe CALDERONE, lo conoscete voi ?"





"No non lo conosco tanto...quando siamo andati c'era lo zio

Mimi là, il fratello....perchè il fratello era carcerato."

"E' uscito ora"

.....

"La causa in corso c'è."

"ancora ?"

"Si, dei 114."

"esatto"

"Il giornale diceva ...(incomp)...che ha presentato ora nella causa, qualche giorno di malattia...il Presidente voleva rinviare questo processo perché voleva tutti presenti...(incomp)...causa...ancora continua questa causa dei 114...(incomp)...Peppino CALDERONE...(incomp)

.....

"Quindici giorno fa, quando ci siamo passati ...(incomp.)...e suo fratello l'hanno fatto capo (incomp)...quello alto..."

"Della Provincia ?"

"No lui è rappresentante del paese."

"Del paese..."

"Del paese stesso ...(incomp.)...come amico io lo conoscevo...(incomp)...è un bravo ragazzo vero..."

"(Incomp.)"

"Un bel commercio l'ha..."

"(Incomp.)"

"(Incomp.) ...a Palermo"

"a Palermo l'ha suo fratello..."

"Peppe Calderone ha...(incomp.)..."



"Quando voi poi ve ne andate e vedete lui...(incomp.)...gli auguri, nella Provincia di Reggio...(incomp)...di uno

stabilimento...non so quanti lavori devono fare...(incomp)..."

"(Incomp)"

"Credo che ci sono un paio di cose...(incomp)...di affari con la Sicilia.."

"(Incomp)"

"Non so niente, per dire la verità...quelli hanno detto a mè...quando è venuto (?) quel ragazzo qua, quello di Palermo...ho preso qualche amico e gli ho detto : portatevelo e gli fate fare qualche lavoro, perchè non so quanto.....lo devono cominciare il lavoro (?)...(incomp)...io devono fare entrare in un'altra maniera...(incomp)...il posto...come lo chiamano in Italia ?...(incomp)...il parlamento...(incomp)..."

"Comunque...(incomp)...potete stare tranquillo, perchè Calderone là veramente...(incomp)..."

"(Incomp)"

"Comanda CALDERONE là ...(incomp)...ha messo amici nostri come guardiani ...(incomp)...sta tranquillo...(incomp)."

"Questi ragazzi pure in Italia...(incomp)"

"Sì, fino al ...(incomp)... dell'impresa, quello che è il direttore dell'impresa."

"Di tutti i lavori"

"Tutti i lavori...lui ha questo in mano...allora dice che è meglio fare affari con il "tinto" conosciuto che con...(incomp)...almeno sappiamo con chi abbiamo a che fare è giusto ?...dice che lui sa tutti i rapporti che fanno le altre compagnie, mettiamo ...(incomp)... dice che sa già tutte cose...ha tutte cose in mano lui...(incomp)...secondo se



quelli sono con noi, allora dice...(incomp)...se tutti quelli sono...(incomp)...perchè sempre dice, ci sono sempre riparazioni, cambiamenti...."

"Da quale parte ce l'ha?"

"Nella provincia di Reggio...nella provincia di Reggio, è tra Melito Porto Salvo e..."

"Perchè secondo gli amici che ha uno, e non ha le forze in una cosa di queste...(incomp)...fa le ruspe e compagnia bella...un lavoro di questi che ha la chiave, praticamente con le forniture...(incomp)...un sacco di soldi"

"Si fanno un sacco di soldi"

"Nardo pee esempio potrebbe fare una cosa di queste"

PARLANO TUTTI INSIEME

"Dice che ha fatto un'impresa...(incomp)...ha un'impresa...la fornitura la fa a te...(incomp)...quant'è...no, no non c'è che fare...non so quanti miliardi che c'è di lavoro...ed ora anche a Gioia Tauro, dalle parti nostre, hanno fatto ...fanno con un chilo...(incomp)..."

"(incomp)"

"Che so che devono fare una lavorazione, che devono andare... che lavorano seimila persone là dentro...vedi quanta potenza di lavoro che ci stà lì..."

"(incomp) ...devono fare una nuova gara...(incomp)..se...; anche se questa impresa in Sicilia non ha concorrenti li possono concorrere gli altri contadini ,no?"

"Si si"

"(Incomp)...ha tutte cose in mano."

"Tutti gli affari in mano"

"Lui ha tutte cose in mano"



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

"E questa persona che ha tutte cose in mano..."

"CALDERONE..."

"Peppino CALDERONE...allora ne avevamo parlato perche...ad Antonio MACRI', ricordatevi quello che gli dicevo io...(incomp)...quando CICCO PAOLO è riuscito rappresentante della Sicilia...(incomp)...e questo è andato con, un'altra persona...; sono...per ora questo cristiano è qua...allora questo..."

"(Incomp)...tutto, tutto, tutto il potere"

"tutto il potere...già parlando con Franco CALDERONE..."

"CALDERONE..."

"Gli ho detto: "passa da Reggio, fatti dare un appuntamento con questi picciotti e con Antonio MACRI'...fammi parlare con questi...gli dici se hanno raggiunto gli interessati per questo lavoro lì, allora automaticamente possono prendere..."

"a MACRI' lo conosci?"

"Si io conosco...(incomp)..."

PARLANO TUTTI INSIEME

"Allora ho parlato con MACRI' e con Peppino ZOCCOLI...che questo si occupava allora di...(incomp)"

"Esatto di costruzioni...e di amici che aveva..."

"E allora volevo sapere se questo...(incomp)..può darsi, non ufficiale.. (incomp)"

"(incomp)...era Peppe CALDERONE..."

"Si"

"senz'altro io dirò questo a Peppe CALDERONE..."

"(incomp)"

"C'è da fare soldi terribili, zio Petrino..."

.....



"Comunque, Peppino CALDERONE è fuori...ha detto : "per il momento non mi posso muovere tanto perché c'è questa causa in corso e siccome si tratta di rapimento e compagnia bella...io non posso circolare"...(incomp)...perché è sicuro che sarà incriminato...(incomp).."

.....

"No qua vedi Pino le cose...io le so come sono in America...quando uno viene dall'Italia qua, effettivamente come regola che...(incomp)...deve stare cinque anni sotto di noi..."

"(incomp)"

"Dopo cinque anni allora ognuno vede quello che e...le cose possono essere un pò più brevi ...perche c'e stata troppa pressione...(incomp)..."

.....

"Zio Pettrino, la vita nostra è fatta sempre di ragionamenti, di arrangiamenti cose per uno e per l'altro..."

"Per l'altro..."

"Perché una persona, quando ha a che dire con altra gente e non sa dove mettere le mani, sa che ci siete voi e viene da voi."

"Esatto"

"Perché chi usa il massimo rispetto, che se viene da voi sa che voi questa situazione la potete..."

"(incomp)"

"o di una maniera o di un'altra..."

"di una maniera"

"Perché uno ha bisogno"



"(incomp)"

" e allora l'obbligo sempre nostro è di mettere sempre a

...(incomp)"

"esatto"

.....

"(incomp)...sempre arrangiamo le cose...(incomp).."

\* \* \*

La seconda conversazione intercettata si svolse, sempre nel Bar Reggio di Montreal il giorno 10 maggio 1974 tra VIOLI, CUFFARO e SALEMI.

.....

"Che realmente ci saranno persone che ...(incomp)...a noi ..cioè che ci fanno la bella faccia, ma secondo me la fanno perchè sono costretti a farla"

"Sono costretti a farla"

.....

"Ce n'è che ci vogliono bene veramente"

"Logico"

"Ce n'è...(incomp)...la cosa gli piace"

"Si si gli piace..."

"ma poi c'è la massa che...(incomp)"

"(incomp)...si la massa...(incomp)...se io faccio uno sgarbo a compare Paolo..."

"Stai attento !"

PARLANO TUTTI INSIEME

"Perciò una volta, vedi...certo...(incomp)...con le nostre cose...parlo per l'Italia...c'è più rispetto...perchè se un Tizio in Sicilia fa un malo' sgarbo a me, subito si



agiva...tranquillamente...un'altra persona che sentiva che questo Tizio aveva avuto una chiacchera con me e gli è capitato quello che gli è capitato, si...(incomp).."

"Certo"

"L'indomani...(incomp)...che vi conosce che siete una persona onesta...lui ci sta attento...che non dirà più una parola..."

"E ti rispetta"

.....

"Diciamo, ringraziamo Dio che siamo qua(in America)...ovunque andiamo, basta che si tratta di gente così...vogliamo qualche cosa...a due minuti...(incomp).."

.....

"Se dite ad uno ...(incomp) non deve cominciare più...(incomp)...pure il presidente ...se dice che la non devono cominciare, non vanno".

.....

"Sì, ma io dico una cosa compare Paolo...ammettiamo che io vengo dall'Italia e...(incomp)...e che dall'Italia io vengo con una lettera e voi sapete che io sono un amico...io penso che voi avete tutti i diritti di rispettarmi come amico ed io di fare il mio dovere verso di voi, è giusto?...senza dubbio...ora, quando tutti i miei compari e altre persone che siano, dato che l'Italia lo riconosce e lo mandano qua, non ha gli stessi diritti miei e doveri miei, no?"

"No, voi lo sapete in Italia...voi lo sapete in Italia."

"...(incomp)...siete là, venite qua per visita o venite per rimanere qua ..., perchè avete voi una residenza qua...lui è residente qua..il fatto che io..."

"Ma Paolo"



No, no, no niente Paolo...invece sono fatti...io so come io...

Però io ...è una cosa...(incomp)...siamo in Italia...però io...(incomp)...forse me ne voglio andare...non è ancora deciso..ma lui mi ha detto spesso...(incomp)...stabilire qua...si è stabilito da prima, ma ora, da quando è che sono...(incomp)...la mia decisione non l'ha fatta ancora...può essere che me ne vado ad abitare in Italia...

"Sì"

Non l'ho fatta ancora...

"Sì sono al corrente con te...ma loro vogliono la legge di qua...e differente il discorso."

.....

"Qua no...(incomp)...se ha bisogno, lo conoscete per buono, ma però non è che può avere...(incomp)...capisci la cosa ?..per così dire....se uno vive con noi qua e noi lo riconosciamo come buono qua... noi lo teniamo vicino a noi...quando, al momento opportuno, sarà tutto a posto ...(incomp)..."

"Scusa, ma dimmi una cosa allora...se io vado in America e là io non posso andare a trovare un amico e...(incomp)..."

"Tu puoi, però non gli puoi parlare dei fatti che riguardano la famiglia."

"Della famiglia no..."

"Non devi parlare di niente..."

"Ed i fatti di ...(incomp)... i fatti della nostra famiglia"

"Neanche...(incomp)...che hai nella testa?...(incomp)...è questo quello che dico io."

.....





Niente...non sanno parlare...mettiamo zio Petrino, se si tratta con i paesani uno puo..(incomp)...ma se si tratta di organizzare che devo mandare un picciotto con un altro picciotto che non sa parlare...dunque tutti i lavori qua li posso prendere io?"

.....

"allora mi capite? ... allora ci sono certe volte e alcune circostanze che non si puo usare questo."

.....

".....dunque, mettiamo...(incomp)..allora tu sei in Russia...il presidente della Russia...tu sei qua, sanno...ti conosciamo noi...mettiamo ..ti dico, hai bisogno, insomma a disposizione...però tu non è che fai parte di noi...una cosa personale, vieni e vai...una cosa e un'altra...noi ti possiamo favorire...ma se si tratta di cose un pò pesanti noi non...(incomp)...e di queste cose...vedi che ogni casa uno la deve sapere e ragionare...non succede niente mai, ma se succede una volta può succedere qualche cosa...dimmi chi si deve immischiare poi?...vedi queste cose ci sono..."

"Sì...Giovanni è amico la, giusto?... sta a Siculiana, non fa parte della famiglia in Venezuela...allora lo rispettano perche la famiglia parte da la...perchè quando gli occorrono due uomini chi glieli da"

"Chi glieli da?...chi glieli deve dare?"

"Veramente puo andare a trovare..."

"Ma certo..."

"Il diritto, il diritto no..."

"C'e una bella..."

"E non solo questo...se c'è l'occasione che deve succedere



qualche cosa la, e Giovanni usa qualcuno per i cazzi suoi e non sa dove mettere le mani...Giovanni è sempre nel torto al cento per cento...come qua tu...mettiamo che...mettiamo che tu non appartieni, ti conosciamo e sappiamo chi sei...mettiamo che ti viene in testa che tu devi fare una cosa di testa tua e non dici niente a nessuno e ti arriva qualche cosa e tocchi qualche posto che non appartiene a noi...dimmi come ti metti tu poi ?...vedi come sono le cose Carmelo ?...la stessa cosa che arriva..."

"Dovremmo appianare queste cose compare Paolo."

"(incomp)"

"sarebbe buono per la famiglia, buono per l'individuo"

"Sì ma ecco queste sono cose dell'Italia...(incomp)..."

"(incomp)"

"per queste cose sapete quanto ne parlano...ne hanno parlato di queste cose qua.."

"Perchè un bel momento compare Paolo, vedi come va a finire ?..con diciamo, con contrasti...cioè sarebbe a dire...mio compare riconosciuto amico in Italia...qua è riconosciuto perchè lo conoscete...."

PARLANO TUTTI INSIEME

"...e non fa parte, non ha diritto...non ha diritto nella vostra famiglia...a mio compare devi dire di rispettare l'autorità e basta..."

\* \* \*

Una rapida scorsa dei brani su riportati pare sufficiente a far comprendere quale tipo di eccezionale riscontro dette intercettazioni offrano alle dichiarazioni di BUSCETTA.



In primo luogo va, tuttavia, evidenziato come dette intercettazioni ed il rapporto della polizia canadese del 1974 (pg.31), dai quali atti sono emersi molteplici elementi a carico di esponenti della famiglie mafiose dell'agrigentino, nonostante fossero a disposizione degli organi di P.G. italiani fin dal 1976, siano stati tratti dall'oblio successivamente alle indagini intraprese dopo la "riunione del 13/3/92". Tale circostanza se certamente da una parte ha limitato la possibilità di esperire indagini efficaci e tempestive su gran parte dei soggetti nominati dalle citate intercettazioni (Carmelo SALEMI, Giuseppe CUFFARO, Paul VIOLI, Leonardo CARUANA, Paolo CAMPO, ed altri), indubbiamente ha consentito a dette intercettazioni, per il fatto di essere state a lungo celate e di non essere state pubblicizzate dai mass media, di rappresentare un termine di confronto insospettabilmente oggettivo per tutto quanto riferito da BUSCETTA e CONTORNO, i quali non potevano certo essere al corrente degli esiti di dette intercettazioni.

Ebbene il confronto si risolve in una totale conferma di tutto quanto asserito da BUSCETTA e CONTORNO:

Essi avevano parlato di famiglie, capi decina, mandamento, rappresentanti di Provincia, rappresentanti di paese, consiglieri di provincia, capi mandamento, capi di provincia; ed ecco che, nel 1974, Carmelo (SALEMI) è rappresentante della Provincia di Agrigento e rappresentante di paese (Agrigento); Capo Provincia è lo "zio Peppe (SETTECASI)"; il compare di Paul VIOLI è capo mandamento; "Giovanni" fa parte della famiglia di Siculiana (AG); si parla di una lettera "non da presentare al capo-decina"; Nanà (Leonardo CARUANA) è capo del mandamento di Siculiana; consigliere di provincia "hanno fatto Carmelino COLLETTI di Ribera" al posto di




Paolo CAMPO che è stato sostituito ed è diventato rappresentante del paese di Ribera.

BUSCETTA aveva parlato di un'associazione di tipo verticistico su scala regionale con all'apice un organismo collegiale "interprovinciale" ; ed ecco che nelle intercettazioni si parla di tale "Cicco Paolo" rappresentante della Sicilia (segnatamente : "...quando Cicco Paolo è riuscito rappresentante della Sicilia").

Nelle intercettazioni si parla della situazione di Palermo ("...a Palermo come sono concitati ora ?"; "ancora all'inverso (nel caos) sono ?") e BUSCETTA in relazione alla situazione palermitana di quegli anni aveva riferito che la mafia non aveva ancora ricostituito la Commissione e che al suo posto dal 1969/70 era stato creato un organismo direttivo provvisorio (un triumvirato) composto da BONTADE, RIINA e BADALAMENTI;

nelle intercettazioni si parla della situazione di Catania, del capo di quella provincia e di Peppe CALDERONE; e BUSCETTA a proposito della famiglia di Catania dice di avere conosciuto Giuseppe CALDERONE come uomo d'onore ( interrogatorio del 21/8 84 ore 15,30 dinanzi al G.I. di Palermo ; vol 21) nel 1973 e di avere appreso successivamente che era stato eletto capo della provincia di Catania e che partecipava alle riunioni dell'interprovinciale;

ed a proposito di CALDERONE, BUSCETTA riferisce pure di averlo conosciuto in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto dove quello era detenuto per il processo dei 114 e che il motivo di tale imputazione risaliva al fatto che era stato identificato a Milano in un'autovettura con Gaetano BADALAMENTI e con altri; nelle intercettazioni a proposito del Calderone si parla del processo dei 114, della sua carcerazione a Barcellona Pozzo di Gotto, di un'autovettura e di Milano;



BUSCETTA ha parlato della famiglia di Siculiana (AG) della quale, egli sapeva, era capo CARUANA Pasquale e della quale aveva conosciuto, come membri, CARUANA Nanà (Leonardo), CONTRERA Liborio ecc; aveva asserito di essere rimasto stupito quando aveva appreso che i maggiori esponenti della famiglia vivevano da tempo fuori della zona di Siculiana e che in particolare sapeva che il capo famiglia viveva a Caracas (Venezuela); ebbene nelle intercettazioni si parla espressamente della famiglia di Siculiana, del fatto che tale famiglia aveva suoi esponenti che risiedevano in Venezuela; del fatto che Nanà era stato fatto Capo di Mandamento;

CONTORNO asserisce che BONIADE si recava dai COLLETTI a Ribera e che il COLLETTI (padre) era membro importante di Cosa Nostra (pg. 519); dalle intercettazioni risulta che già nel 1974 Carmelino COLLETTI di Ribera era stato fatto "consigliere della Provincia" (ed ovviamente non si tratta della provincia intesa come ente pubblico);

BUSCETTA e CONTORNO riferiscono intorno ai sistemi per entrare in Cosa Nostra ed intorno al fatto che determinate cariche sono elettive e che sono soggette a rinnovo dopo un certo tempo ecc.; dalle intercettazioni emerge che "Pinuzzo" è stato fatto "regolarmente" operaio; che Nana (Leonardo CARUANA) è stato fatto "regolarmente" capo mandamento e l'interlocutore ribadisce "si regolarmente, l'avete fatto con le norme"; e che Carmelino COLLETTI è stato fatto consigliere di provincia al posto di Paolo CAMPO, che è diventato rappresentante di Ribera;

BUSCETTA e CONTORNO dicono che l'associazione si chiama Cosa Nostra; e sulla circostanza non v'è un riscontro preciso nelle intercettazioni ambientali; però, nelle stesse ad un certo punto si dice: "certo la nostra cosa, praticamente, si sa lo stesso è un po' tradizionale, no?"; ed in altro, si dice "ci sono persone che ci fanno la bella faccia, perchè sono costretti a farla...ce n'è che ci



Handwritten signature and initials.

vogliono bene veramente...la cosa gli piace"; dove, in sostanza, i termini cosa sono usati in modo del tutto differente rispetto al comune linguaggio italiano e siciliano.

BUSCETTA fa riferimento alla diversa struttura tra Cosa Nostra siciliana e Cosa Nostra americana e dell'impossibilità di fare parte della seconda per il solo fatto di appartenere a Cosa Nostra siciliana; asserendo altresì che l'associazione americana nel caso di un "amico" siciliano che si reca in America gli presta ausilio, se meritevole, ma non gli riconosce il diritto di far parte dell'organizzazione d'oltreoceano; ebbene, nelle intercettazioni Paul VIOLI, Carmelo SALEMI e Giuseppe CUFFARO discutono animatamente del problema, vero caso "di diritto internazionale" per le due associazioni, a proposito di Leonardo CARUANA e della suo status di appartenente all'una o all'altra associazione (si ricorda che Leonardo CARUANA è stato espulso dal Canada nel 1972 e "deportato", come testualmente dice il rapporto canadese del 1974, in Italia); Carmelo SALEMI, in particolare, asserisce "ammettiamo che io vengo dall'Italia con una lettera e voi sapete che io sono un amico io penso che voi avete tutti i diritti di rispettarmi come amico..." e l'interlocutore Paul VIOLI replica recisamente mettendo in risalto soprattutto i problemi che una tale adesione implicherebbe: "mettiamo che tu sei il Presidente della Russia...hai bisogno..a disposizione, però tu non è che fai parte di noi...una cosa personale...vieni e vai...noi ti possiamo favorire...ma se si tratta di cose un pò pesanti noi non...; non succede niente mai ...ma se succede...chi si deve immischiare poi ?"...ed ancora "Giovanni e amico la..sta a Siciliana, non fa parte della famiglia in Venezuela...allora lo rispettano perchè la famiglia parte da la...però quando gli occorrono due uomini chi glieli da?";

Ed ancora, nelle intercettazioni ambientali vi sono evidenti



riferimenti ad una delle prerogative dell'associazione mafiosa che è quella dell'ingerenza nella conduzione delle imprese economiche al fine di lucrare ingiusti profitti economici :e così in ordine ad un'impresa della Calabria sulla quale Peppe CALDERONE aveva messo le mani ("lui ha tutte cose in mano"):....."C'è da fare soldi terribili ! un sacco di soldi !"; ovvero sussistono riferimenti all'attività di mediazione interpersonale, generalmente, esplicita dagli appartenenti ad associazioni mafiose al fine di comporre questioni : "...perchè una persona quando ha a che dire con altra gente e non sa dove mettere le mani sa che ci siete voi e viene da voi ...sa che questa situazione la potete....o di una maniera o di un'altra...sempre arrangiamo le cose"; e più significativamente : " (in) Italia c'è più rispetto...perchè se un Tizio in Sicilia fa un malo sgarbo a me, subito si agiva...tranquillamente...un'altra persona che sentiva che questo Tizio aveva avuto una chiacchiera con me e gli è capitato quello che gli è capitato"...."l'indomani...che vi conosce che siete una persona onesta...lui ci sta attento...che non dira più una parola...e ti rispetta".

Ma un'altra considerazione importantissima pare possibile trarre dall'insieme delle intercettazioni ambientali. Da queste cioè risulta confermato quel sistema di trasmissione di dati, improntato sull'oralità e sulla credibilità assoluta delle notizie provenienti dai consociati in merito alle vicende dell'associazione , sistema che BUSCETTA e CONTORNO hanno ribadito costantemente.

E non pare potersi revocare in dubbio che a seguito di quanto comunicatogli da Carmelo SALEMI, e dal CUFARU, Paul VIOLI abbia recepito senza condizioni il fatto che "Capo provincia era divenuto Giuseppe SETTECASI; che Pinuzzo era divenuto operaio (verosimilmente l'equivalente di soldato o uomo d'onore); che Nanà era stato fatto



capo mandamento; COLLETTI consigliere di provincia e così via".

Risulta, quindi, dimostrata anche quella regola delle comunicazione orale dei fatti inerenti all'associazione, peraltro l'unica concepibile in un tipo di associazione segreta come Cosa Nostra.

Quanto detto, unitamente alla circostanza che appare logico che l'esistenza stessa dell'organizzazione fosse legata al fatto che la trasmissione dei dati relativi all'associazione fosse rigorosamente improntata a verità (basti pensare alla pericolosissima e quindi inammissibile confusione che si determinerebbe tra gli aderenti a Cosa Nostra nel caso di propalazione all'interno di quell'organizzazione di notizie false) e che, quindi, sussistessero ferree prescrizioni al riguardo, consente di ritenere come regola "il fatto che un affiliato a Cosa Nostra, parlando ad un altro aderente alla medesima organizzazione di fatti inerenti alla stessa ovvero a taluni consociati dovesse riferire cose vere"; di guisa che se BUSCETTA riiterisce che Tizio (uomo d'onore) gli ha detto che Mevio è "uomo d'onore"; dalla citata regola (ritenuta assolutamente credibile per le ragioni dianzi prospettate), potrà inferirsi (quanto meno a livello indiziario) che "effettivamente Mevio è uomo d'onore" (dove, per continuare nell'esempio, la dichiarazione resa da Tizio costituisce "premessa minore" e la citata regola "premessa maggiore" del sillogismo indiziario).

Indugiare nella ricerca di ulteriori elementi di riscontro interagenti fra le dichiarazioni di BUSCETTA e quelle di CONTORNO da una parte e le intercettazioni ambientali canadesi dall'altra, appare a questo punto del tutto inutile.



*Handwritten signature*



Escluso ogni dubbio intorno all'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (Cosa Nostra), operante su tutto il territorio regionale siciliano (fatta eccezione per le province di Messina e Siracusa) e, quindi, anche sull'agrigentino ; affermata con sicurezza la straordinaria struttura della quale detta associazione si avvaleva (e si avvale), l'eccezionale capillarità territoriale le dimensioni sovranazionali dei traffici e degli interessi propri di detta associazione; deve essere parimenti affermata con certezza la caratura mafiosa della predetta associazione, alla stregua dei parametri previsti dal legislatore nell'art. 416 bis c.p.

In verità, avendo il legislatore preso a paradigma proprio "la mafia storica" per astrarre il modello legale di associazione mafiosa; un'indagine sottesa a verificare se Cosa Nostra (e cioè l'associazione mafiosa nella quale si deve identificare, per come si è detto, quell'associazione che la letteratura definiva genericamente come "la mafia") costituisca o meno un'associazione mafiosa potrebbe sembrare superflua; ma posto che teoricamente il modello legale potrebbe non corrispondere a quello reale , non sarà inutile dare anche solo un cenno della sicura presenza anche in Cosa Nostra degli elementi legali qualificanti, secondo il legislatore, l'associazione di tipo mafioso, rinviando alla parte in cui si tratterà della componente mafiosa agrigentina per disegnare più compiuti elementi di prova (motivazione, parte terza § 6).

In primo luogo va rilevato che l'esistenza stessa di un apparato organizzativo (estremamente complesso ; segreto ; presente quasi in ogni parte della regione ; ecc.) quale quello emerso è indice di per sé di raggruppamento di persone realizzato al fine di perseguire scopi collidenti con quelli pubblici.



Ma la certezza che le finalità perseguite dall'associazione siano inquadrabili agevolmente tra quelle segnate dal legislatore per definire l'associazione di tipo mafioso deriva, ancora una volta, in modo inequivocabile dalle dichiarazioni di BUSCETTA e CONTORNO e dalle intercettazioni ambientali.

Si è già cennato come da queste ultime siano emersi seppure in modo non esplicito i metodi mafiosi e la finalità di controllo delle attività economiche altrui.

Più in particolare BUSCETTA indica tra gli "scopi sociali immediati" il contrabbando dei tabacchi e più recentemente il traffico degli stupefacenti. E si è già detto come in questi casi non sia necessario verificare che tali reati siano stati perseguiti "avvalendosi della forza intimidatrice ecc.", essendo sufficiente che gli stessi siano stati portati a termine "più agevolmente" proprio in forza dell'apparato strumentale mafioso, delle leggi dell'omertà che ne scaturiscono ecc. Inoltre tanto BUSCETTA quanto CONTORNO hanno indicato nell'estorsione uno dei mezzi normalmente utilizzati da Cosa Nostra (almeno più recentemente) per arricchirsi.

Ma l'uso della violenza, come purtroppo si è potuto agevolmente constatare in questi ultimi decenni è un fatto insito in Cosa Nostra e trova origine proprio nella necessità di mantenere l'ordine nell'ordinamento mafioso (non solo chi tradisce, ma anche chi sgarra in qualche maniera, disubbidendo ai comandi dei capi o delle leggi mafiose, paga con la vita), ovvero nell'esigenza di garantire l'associazione mafiosa da ingerenze esterne (vedi soppressione di funzionari dello Stato che avevano rappresentato un pericolo per l'associazione).

Dalle dichiarazioni di CONTORNO emerge più chiaramente che da quelle di BUSCETTA la tendenziale ingerenza di Cosa Nostra in tutti gli appalti riguardanti il settore delle costruzioni; mentre in



quelle di BUSCETTA si sovengono più frequentemente i riferimenti a quelle finalità c.d. di vantaggio ingiusto (per es. l'interesse a mantenere il prestigio di "uomo d'onore" al rispetto ecc) che come si è detto di per sè non si risolverebbero in illeciti penali.

Della metodologia mafiosa di Cosa Nostra, come riferito, se ne fa illustre cenno nelle intercettazioni ambientali canadesi secondo un copione che sembra essere quello dettato dalla più nota letteratura mafiosa e cioè l'uso dell'esempio dimostrativo (ovviamente basato sulla dimostrazione di forza e di violenza), per assicurarsi poi la possibilità di ottenere quanto voluto fidando sul timore ingenerato negli altri che anche nei loro confronti possa essere adoperato lo stesso metodo ("...se un tizio in Sicilia fa uno sgarbo a me...subito si agiva ....tranquillamente...ed un'altra persona -si badi un'altra persona e non più lo stesso tizio che evidentemente non era in grado di riprovare- che sentiva che questo tizio aveva avuto una chiacchera con me e gli è capitato quello che gli è capitato..." "...ci sta attento e non dirà più una parola..."

Altri esempi sono offerti naturalmente da BUSCETTA e da CONTORNO; tra questi assume rilievo perchè illustra tutto un modo diverso e tipico di concepire le cose proprio da parte dell'uomo d'onore (vecchio stampo) quello indicato a pg 527 ("...se una ragazza scappava di casa i familiari non si rivolgevano alla Polizia, ma ad un uomo d'onore, che induceva il fidanzato a sposare la ragazza; anche in questo caso non veniva richiesto denaro e l'aiuto era sicuro; l'intervento veniva fatto da una persona "intesa" che viveva ed operava nella stessa borgata ed era conosciuta dall'interlocutore come capace di realizzare quelle conseguenze che gli venivano larvatamente prospettate"; -per inciso- a giudizio del Tribunale, mentre BUSCETTA offriva il presente esempio sembrava quasi non rendersi conto che stava descrivendo



oltre che un'ipotesi tipica di prestazione dell'uomo d'onore anche un'ipotesi tipica di reato).

Dell'omertà e dell'assoggettamento derivanti dalla forza intimidatrice, non pare il caso di dire alcunchè essendo entrambi oltremodo tangibili in tutta la realtà siciliana ed alla luce di quanto detto sopra non pare proprio il caso di dubitare che derivino dall'eccezionale apparato mafioso sopra descritto.

Da ultimo, va considerato, solamente, che l'associazione testè descritta, dati i reati che si propone di realizzare in vista del fine principale che come già detto è costituito dall'acquisizione di sempre più ampi spazi di potere economico-politico, ed avendo come propria finalità intrinseca il perseguimento del "programma minimale" costituito dai reati di violenza privata e di minaccia, è idonea sicuramente ad integrare gli estremi dell'associazione per delinquere semplice.



PARTE TERZA

LA RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA DI COSA NOSTRA  
NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

\* \* \*



*giobbe*

*h*

§ 1) PREMESSA

\* \* \*

tenuto conto delle superiori argomentazioni, prima di passare all'esame delle singole posizioni processuali, appare opportuno ripercorrere alcuni degli episodi e delle circostanze che costituiscono il fulcro del presente procedimento e porre l'accento sugli elementi probatori aventi rilevanza generale (gravanti, cioè, su più imputati), che hanno consentito la ricostruzione di parte della frangia agrigentina dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Le risultanze processuali hanno, infatti, efficacemente, offerto uno spaccato della realtà della mafia nella provincia di Agrigento, realtà in passato sottovalutata se non addirittura ignorata.


E' stato rilevato come "negli ultimi decenni in Agrigento si ricordino forse soltanto due processi di mafia: quello relativo all'omicidio del Commissario Tandoj (celebratosi poi dinanzi alla Corte di Assise di Lecce) e quello relativo all'omicidio dell'albergatore Candido CIUNI. Entrambi questi processi, comunque, vedevano coinvolti imputati legati a realtà territoriali assolutamente delimitate; quelle rispettivamente di Raffadali e di Ravanusa. Per il resto nulla se non la convinzione, radicata anche presso le Autorità di Polizia e la stessa Magistratura, che Agrigento fosse un'isola per avventura risparmiata dal dilagare del fenomeno mafioso che, soltanto per l'attività di qualche singolo criminale, interessava appena marginalmente il resto della provincia".

686



Tutto ciò sebbene ripetuti fossero stati i segnali di senso inverso. I numerosi omicidi, in certi casi vere e proprie faide mafiose, le estorsioni, i danneggiamenti, i facili arricchimenti, il controllo dei mercati dei prodotti agricoli e del bestiame, il flagello del lavoro nero e del capolarato nelle campagne, il proliferare delle imprese in settori costituenti notoriamente appannaggio quasi esclusivo della mafia, quali quello del movimento terra e della produzione del calcestruzzo, erano tutti sintomi non solo della presenza di associazioni criminose di stampo mafioso, ma addirittura di una loro rapida espansione anche in campi di attività diversi da quello tradizionale delle campagne.

Invero, come si è detto, le Autorità di Polizia già nel 1976 erano pervenute in possesso di elementi certi sull'esistenza in questa provincia di numerose famiglie mafiose, tra loro strettamente collegate ed addirittura sul ruolo di primo piano che esponenti mafiosi agrigentini ricoprivano nell'ambito dell'organizzazione internazionale di Cosa Nostra, mantenendo rapporti paritari con le organizzazioni criminali di Cosa Nostra esistenti in Canada e negli USA. Ma, come cennato, sia le intercettazioni ambientali che il rapporto della polizia canadese sono rimasti a lungo ignorati e così per rendersi conto dell'esistenza della mafia nella provincia ed in Agrigento in particolare, si era dovuta attendere l'operazione di polizia del 13/3/82 .

A circular stamp is located in the lower right quadrant of the page. It contains the text "CANTONE DI AGRIGENTO" around the perimeter and "1982" in the center. Below the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to be "G. R. W.". Below the signature is another handwritten mark, possibly a second signature or initials, in a lighter ink.

§ 2) LA RIUNIONE DEL 13/3/1982


\* \* \*

Come cennato nella parte descrittiva del fatto (pg. 15 e segg) il 13/3/82 sulla base di una notizia confidenziale, la Squadra Mobile di Agrigento aveva effettuato un'irruzione nella villetta di Gerlando MESSINA in contrada Maddalusa ed aveva sorpreso quindici persone riunite in quello che immediatamente agli organi di P.S. era apparso un "summit" mafioso.

Detta operazione di polizia costituisce un episodio di fondamentale importanza per il presente procedimento, non solo perchè da essa avevano preso l'avvio tutte le indagini sull'esistenza di cosche mafiose nell'agrigentino, ma soprattutto perchè, una volta stabilita la natura mafiosa dell'incontro in questione, non pare dubitabile che il solo fatto di avervi preso parte costituisca un elemento di carico di notevolissimo spessore.

Orbene, reputa il Collegio, alla stregua delle risultanze processuali, che il convincimento espresso dagli organi di P.S. fosse fondato e che nessun altro significato potesse avere quella riunione che quello di un preordinato incontro tra esponenti mafiosi.

In tal senso depongono esaustivamente una congerie di elementi: l'incontro era stato organizzato in un luogo appartato, segnatamente in una villetta che, secondo quanto constatato dagli





agenti di P.S. aveva tutte le serrande abbassate (ed erano le 14,30); le intimazioni reiterate degli agenti di P.S. che qualificatisi come tali avevano invitato coloro i quali erano dentro all'abitazione ad aprire, non erano state raccolte da nessuno ed anzi taluno aveva tentato di fuggire dal retro della casa, desistendo solo quando si era accorto che l'abitazione era circondata; solo dopo un certo tempo, quando il Commissario di P.S. NICASTRO aveva azionato la "sirena" di una delle autovetture di servizio, i convenuti erano usciti dalla casa...con le mani alzate.


E non è irragionevole pensare che detta perdita di tempo fosse dovuta al tentativo di far sparire documenti o, comunque, appunti compromettenti (ed in tale direzione refluisce anche il fatto che l'agenda del COLLETTI - di fondamentale importanza per il ribereese in quanto in essa erano annotati i nomi e le relative utenze telefoniche di noti esponenti di Cosa Nostra, quali Leonardo GRECO, Michele GRECO, nonché le utenze in uso a Benedetto SANTAPAOLA, Mariano AGATE ecc- fosse stata rinvenuta nascosta tra il cuscino ed il bracciolo di una poltrona ; ed inoltre il fatto che dall'agenda sequestrata al VELLA risultassero strappati i fogli relativi alle lettere "B" "C" "F" "P" ).

I partecipanti a detta riunione condotti in caserma per accertamenti dichiararono tutti che l'incontro conviviale non era stato preordinato ma che era stato casuale.

Tale circostanza, in quanto contraddetta in modo assolutamente certo, refluisce pesantemente a carico di tutti coloro che erano presenti al pranzo.

Contrastano gravemente con la casualità dell'incontro asserita dagli imputati, in primo luogo, l'abbondanza di cibi e di bevande

689




quali risultano anche da una rapida scorsa alle fotografie scattate dopo l'operazione dalla P.S. (Vol 1; fg. 26 e segg.); segnatamente si riescono ad individuare non solo i resti di una grande quantità di pesce (che MESSINA Gerlando aveva detto che aveva acquistato per la propria famiglia), ma anche salsicce, insalata, ananas, cassette di frutta, (ben) tre torte ancora confezionate, ed una grande quantità di bevande di ogni genere, aranciata, acqua minerale ecc.; e, quindi, contrasta con la pretesa occasionalità dell'incontro, e certamente in modo più grave, l'infinita serie di contraddizioni nelle quali gli intervenuti al pranzo erano incorsi nel momento in cui avevano tentato di spiegare alla P.S. la loro presenza e di ricostruire l'ordine con il quale erano giunti all'abitazione del MESSINA.

Qui, ovviamente, non si ha la pretesa di indicare tutti i punti nei quali v'è contrasto nelle versioni offerte dagli intervenuti al pranzo ; basterà solo fornire qualche esempio.

MESSINA Arturo aveva dichiarato fra l'altro (pg. 16) che MAROTTA e COLLETTI erano giunti al villino alle 14,30 - 15 e che il MAROTTA era venuto al villino in quanto aveva preso un appuntamento col proprio fratello MESSINA Gerlando per dargli una risposta definitiva in ordine alla sua intenzione di vendere o meno un'autobetoniera che loro (MESSINA) volevano acquistare :

- MAROTTA Pietro (pg. 24) aveva asserito invece che che MESSINA Gerlando gli aveva dato appuntamento sulla scorrimento veloce, alle ore 14,30 -15, in quanto doveva dargli delle delucidazioni in ordine ad un concessionario di autobetoniere che non avevano i difetti alle balestre che presentavano le

A circular stamp is partially visible, overlapping with a handwritten signature. The signature is written in dark ink and appears to be 'G. A. ...'. Below the signature, there is another handwritten mark that looks like a stylized 'M' or 'A'.

proprie autobetoniere; e che il COLLETTI era venuto con lui per dargli dei consigli.

- MESSINA Gerlando (pg. 18) aveva dichiarato che, mentre lui e gli altri erano intenti a mangiare, verso le ore 14,30 erano sopraggiunti MAROTTA ed il COLLETTI col primo dei quali egli doveva discutere in merito ad un'autobetoniera che egli (MESSINA) doveva vendere;


- viceversa, VELLA Antonio aveva detto che (pg. 19) quando erano giunti lui ed il LATTUCA (cioè verso le ore 13,00) il COLLETTI ed il MAROTTA stavano già mangiando;

- NOTONICA Salvatore aveva dichiarato (pg.22) che quando era giunto al villino (verso le ore 13,00) MAROTTA e COLLETTI erano già sul posto;

- COLLETTI aveva detto che egli ed il MAROTTA erano arrivati alle 13;

MESSINA Arturo aveva dichiarato (pg 17) che egli quella mattina si era recato al suo villino (verso le ore 11) che era accanto a quello del proprio fratello Gerlando per "piastrellarlo" e che a tal fine aveva invitato VIRONE Giuseppe, GRAMAGLIA Pasquale ed il proprio fratello Gerlando ad accompagnarlo, e che egli poi li aveva lasciati tutti al villino del proprio fratello per andare a cercare le piastrelle da PIPARO Calogero, il quale era voluto venire con lui per rendersi meglio conto del suo problema;

PIPARO Calogero, di contro, (pg 19) aveva affermato che quella mattina aveva incontrato occasionalmente Arturo MESSINA, mentre egli stava cercando il di lui fratello Gerlando col quale doveva discutere di una fornitura di materiale edile e



di piastrelle;

- VIRONE Giuseppe aveva dichiarato (pg 20) che verso le ore 13 GRAMAGLIA Pasquale gli aveva chiesto di accompagnarlo dai fratelli MESSINA e che insieme a CACHIA che avevano incontrato lungo la strada si erano avviati verso i villini dei MESSINA che ivi avevano trovato insieme a LOMBARDOZZI ai NOTONICA al Prof LATTUCA ed altri;

- GRAMAGLIA Pasquale aveva detto (pg 20) che verso le ore 11 aveva chiesto a VIRONE di accompagnarlo per andare a fare un giro e che dopo avere girato per un pò, alla fine avevano deciso di passare dai MESSINA per ordinare del calcestruzzo che giunti al villino oltre ai due fratelli avevano trovato altre persone che stavano preparando un pranzo;

LATTUCA Salvatore aveva affermato (pg 18) che verso le 13 aveva incontrato il VELLA Antonio che doveva andare dai MESSINA per fare dei pagamenti e che lungo la strada avevano incontrato uno dei MESSINA, quello coi baffi che conoscendo il motivo della visita aveva fatto loro cenno di seguirli accompagnandoli al villino dove si erano trovati alla presenza di una decina di persone che stavano pranzando;

VELLA Antonio aveva detto (pg 19) che lungo la strada lui ed il LATTUCA avevano incontrato Gerlando MESSINA che ancora non conosceva il motivo della visita; e che dopo averlo conosciuto aveva colto l'occasione per fare visitare loro dei villini, sapendo che il VELLA aveva in animo di acquistarne qualcuno e che mentre stava discutendo di ciò li aveva invitati a bere



qualcosa e dopo li aveva informati che era in corso un pranzo;  
- MESSINA Gerlando (pg 18) aveva detto che all'inizio, cioè quando era giunto al villino, aveva dato appuntamento al VELLA per trattare la vendita di un villino e che il predetto VELLA era giunto accompagnato da tale LATTUCA;

SCIARRABBA Giuseppe (pg. 22) aveva detto che verso le ore 12 di quel giorno Gerlando MESSINA era passato al negozio di generi alimentari di FALZONE Salvatore per invitarli entrambi a recarsi presso il suo villino dove aveva organizzato una schiticchiata;

- FALZONE Salvatore afferma invece (pg. 23) che quella mattina dopo avere concluso un affare con lo SCIARRABBA mentre stava accompagnando lo SCIARRABBA ad Agrigento con la sua moto-ape, passando all'altezza dei villini dei MESSINA, avendo visto del fumo di una brace, ritenendo che stessero facendo una mangiata si erano portati presso il villino;

- MESSINA Gerlando non fa alcun cenno dell'invito al FALZONE ed allo SCIARRABBA e dice solo di averli visti arrivare al villino, prima del PIPARO, del MAROTTA e del COLLETTI.




A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

[Inoltre, dinanzi al P.M. (pg 130) MESSINA Arturo aveva rettificato totalmente la versione dei fatti affermando, tra l'altro, che MAROTTA e COLLETTI non erano giunti alle 14 -14,30 come dichiarato alla P.S. bensì che i medesimi in mattinata si erano presentati presso l'impianto, che egli gestiva coi fratelli in località Monserrato di Agrigento, per parlare col proprio fratello Gerlando, per avere informazioni su un'autobetoniera, che avevano intenzione di acquistare; e che egli allora aveva deciso di accompagnarli al villino estivo del fratello e che, quando erano giunti là, Gerlando MESSINA era solo e che successivamente erano giunti LOMBARDOZZI, VELLA, LATTUCA, FALZONE (che era venuto a cercare una pecora che si era smarrita) ecc.

Ora è facile osservare che tale versione contrasta totalmente anche con quelle rese dal COLLETTI, dal MAROTTA, da Gerlando MESSINA. Ed è significativo che il MESSINA, al Magistrato che glielo chiedeva, pur sostenendo che quella resa dinanzi a lui era la versione veridica, non fosse in grado di dire per quale motivo dinanzi alla P.S. avesse reso una versione non vera.

Comunque, sempre dinanzi al Magistrato della Procura, FALZONE Salvatore aveva negato, smentendo MESSINA Arturo (pg. 130) di essersi recato presso i MESSINA per recuperare una pecorella smarrita; CACHIA Vincenzo aveva affermato che quando egli aveva incontrato il GRAMAGLIA prima di recarsi dai MESSINA questi era "solo" e non accompagnato dal VIRONE, come da quest'ultimo sostenuto (pg. 20); e che egli aveva iniziato la ricerca del calcestruzzo verso le ore 11, 30 e non verso le 13. Peraltro, GRAMAGLIA Pasquale (pg. 20) non aveva fatto alcun cenno dell'incontro col CACHIA prima di recarsi al villino dei MESSINA.



The image shows a circular official stamp from the Tribunale Civile di Agrigento. The stamp is partially obscured by two handwritten signatures in black ink. The first signature is written over the top and right portions of the stamp, and the second signature is written below the stamp.


Ed ancora, al dibattimento LATTUCA Salvatore ha escluso che il "MESSINA coi baffi", che aveva - a suo dire- incontrato prima di giungere al villino dei MESSINA, fosse MESSINA Gerlando (pgg. 18 - 467) contraddicendo, così, in pieno il VELLA, il quale ha sempre sostenuto che, invece, si trattava proprio di MESSINA Gerlando (pg. 19).

Il LATTUCA aveva, altresì, asserito, il giorno in cui era avvenuta l'operazione di polizia (pg. 19) che il "MESSINA coi baffi" aveva fatto loro cenno di seguirli fino al villino dove avevano incontrato l'altro MESSINA (pg. 19).

Di contro, VELLA Antonio, in dibattimento, ha affermato che MESSINA Gerlando non li aveva invitati a seguirlo, bensì aveva "solo indicato loro la strada", per cui loro erano giunti al villino prima dello stesso MESSINA che, essendosi attardato, li aveva raggiunti dopo.

La predetta dichiarazione è smentita, non solo da MESSINA Gerlando (pg. 18) da MESSINA Arturo (pg. 17) e da CACHIA Vincenzo (pg. 21), ma anche da SCIARRABBA Giuseppe il quale ha affermato (pg. 473) che MESSINA Gerlando non si era mai allontanato dal villino e che il LATTUCA ed il VELLA erano giunti successivamente.

Il numero delle contraddizioni e l'assoluta inconciliabilità delle versioni offerte da tutti gli intervenuti a quell'incontro, mostrano chiaramente che le dichiarazioni da loro rese nell'immediatezza dell'operazione della P.S. erano assolutamente mendaci, frutto, con ogni probabilità, delle direttive impartite a tutti loro dai capi presenti, a quella riunione di dichiarare falsamente ai verbalizzanti che il loro era stato un incontro occasionale.




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

Sempre nel senso sopra indicato, ancor più rilevante è il fatto poi che gli intervenuti alla riunione avessero tentato di nascondere la loro reciproca conoscenza.

Così GRAMAGLIA Pasquale (vol 1; fg. 15) aveva asserito di conoscere delle persone presenti al pranzo solo i F.lli MESSINA, il VIRONE, Il CACHIA ed i due NOTONICA; mentre dalle risultanze probatorie emergono, inequivocabilmente, i suoi rapporti col LOMBARDOZZI (al cui matrimonio egli assiste: vol 10 ; fg 223 r; e col quale c'è uno scambio di assegni; vol 7 ff 76- 79), col FALSONE (della cui moglie è parente; vol 9 -f 13; ed in compagnia del quale è stato notato dalle Forze dell'Ordine: vol 2 ; fg 124) con lo SCIARRABBA ( suo ex vicino di casa al quale aveva rilasciato un assegno; vol 7 fg. 76), nonchè col PIPARO (del quale in un'altra dichiarazione resa alla Squadra Mobile; vol 3 fg. 226, vanta un'amicizia risalente all'infanzia);

PIPARO Calogero aveva negato di conoscere Carmelo COLLETTI ; mentre dagli atti acquisiti al processo emerge che quest'ultimo era intervenuto nel 1980 in suo favore, con tutta la sua autorità, per indurre SARULLO Ignazio ad una "transazione" tutta in favore dello stesso PIPARO (vol 10 ; fg 88) ; e dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del COLLETTI risulta un contatto quasi quotidiano fra i due (vol 33).

LOMBARDOZZI Cesare (vol 1 ; fg 13) aveva affermato di conoscere solo i f.lli MESSINA e di vista il GRAMAGLIA ed il VIRONE; viceversa emerge che : il GRAMAGLIA aveva partecipato alle nozze del LOMBARDOZZI (vol 10; fg. 223 r); SCIARRABBA, suo parente, era stato suo socio e coimputato nel procedimento che aveva visto parte offesa il FILIPPIN (pg. 221); col LATTUCA, divenuto suo compare, c'era una

A circular stamp is partially visible, with some illegible text inside. To its right is a large, stylized handwritten signature in black ink.




frequenza di rapporti già in data antecedente all'anno 1982 (v ad es. vol 53 ; fg 128); al COLLETTI egli aveva telefonato il 12/1/1982 (vol 33 fg 114); il VELLA - che invece sosteneva di conoscerlo- era uno dei frequentatori delle sue cene (vol 46 ; f 145 r); inoltre, con molti dei convenuti, fin dal 1979, aveva intrattenuto rapporti economici evidenziati dai numerosi assegni emessi o ricevuti (vol 7 R.G. N.P.T.):

NOTONICA Alfonso (vol 1; fg 17) aveva asserito di conoscere dei presenti solo i f.lli MESSINA; viceversa risulta dagli atti che egli era stato socio del FALZONE e suo coimputato nel 1964; che aveva conosciuto CACHIA (vol 9 ; fg. 52 r); che era parente del GRAMAGLIA (vol 2; fg. 15); che aveva ricevuto assegni dal VIRONE (vol 7; fg 75); che conosceva SCIARRABBA (vol 9 ; fg. 55);

NOTONICA Salvatore (vol 1; fg. 18) aveva negato falsamente di conoscere lo SCIARRABBA (vol 9 ; fg. 55);

LATTUCA Salvatore (vol 1; fg 10) aveva negato di conoscere gli ospiti presenti al pranzo ; viceversa sono dimostrati i suoi rapporti di conoscenza con LOMBARDOZZI, ammessi anche dallo stesso imputato successivamente dinanzi al P.M. vol 9 ; fg. 30 ; e davanti a quel Magistrato il LATTUCA ammetteva, altresì, di conoscere di vista i f.lli MESSINA, CACHIA, GRAMAGLIA e VIRONE.


La sua conoscenza col COLLETTI, prima della riunione, (finalmente, ammessa dall'imputato al dibattimento) è invece dimostrata in modo inequivoco dalla telefonata del 6/1/1982, ore 9,35 (vol 33 ; fg 66), nella quale è evidente il rapporto di familiarità insistente fra i due (si osservi soltanto che il COLLETTI associa immediatamente al cognome col quale l'imputato si



presenta, "LATTUCA", il suo soprannome, "Professore" ; e che il LATTUCA gli porge i saluti del suo "compare"-LOMBARDOZZI-, che evidentemente il COLLETTI conosce anche come tale -cioè, come compare del LATTUCA):

"COLLETTI CARMELO : - Pronto.  
LATTUCA : - LATTUCA parla.  
COLLETTI : - Si professore.  
LATTUCA : - Comu va, cavalè ?  
COLLETTI : - Mah, non c'è male, vossia ?  
LATTUCA : - Mah, discretamente.  
.....  
LATTUCA : - Mah, mi fici sentiri.  
COLLETTI : - Grazie.  
LATTUCA : - Si c'è bisugnu di qualchi cosa pi dda macchina, qualchi....  
COLLETTI : - Mah, eventualmente, domani chi-sa ci sentiamo.  
LATTUCA : - Grazie, cca c'è me cumpari ca lu saluta.  
COLLETTI : - Si  
LATTUCA : - Arrivederci.  
COLLETTI : - Arrivederla professù.

Peraltro, il COLLETTI aveva annotato il numero telefonico del LATTUCA nell'agenda sequestratagli il 13/3/82 (vol 3 ; fg 24); e gli accertamenti bancari evidenziano i rapporti economici del LATTUCA col LOMBARDOZZI (vol 7 ; ff 1,68,78) e con Carmelo COLLETTI (vol 7 ; fg 52).

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a date, possibly '10/10/82'. Below the signature, there is another handwritten mark, possibly a second signature or initials.

Dalle risultanze probatorie, emerge, inoltre, che il LATTUCA aveva accompagnato il VIRONE presso la condotta medica di Agrigento il giorno in cui il soggiornante obbligato, per ottenere una licenza e partecipare alla riunione in casa MESSINA, aveva accusato malori, successivamente scomparsi (vol 53; fg. 186).

COLLETTI Carmelo (pg. 23) aveva dichiarato di non conoscere alcuno dei presenti fatta eccezione per il VELLA. La sua dichiarazione era stata anch'essa inveridica dato che - a tacer d'altro- le intercettazioni telefoniche (vol 33) compiute tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982 e gli accertamenti bancari hanno dimostrato i suoi contatti col PIPARO, col LOMBARDOZZI e con il LATTUCA.

Attesi gli sforzi vanamente profusi da parte di tutti i partecipanti alla riunione del 13/3/82, per dimostrare la casualità della medesima e l'occasionalità della loro presenza al villino dei MESSINA; e considerati i tentativi per celare la loro reciproca anteatta conoscenza; deve logicamente argomentarsi che la riunione, sicuramente preordinata, non doveva avere uno scopo lecito.

Ma altri elementi consentono di affermare con sicurezza che l'illiceità della riunione si sostanziava, proprio, nel fatto che la stessa era una riunione di elementi appartenenti all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

In tal senso, sicuramente depone in modo esaustivo la presenza di Carmelo COLLETTI, che per quello che si è già detto in relazione alle intercettazioni ambientali canadesi ed alle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, nonchè per quello che si dirà più avanti (motivazione-parte terza-§ 6), era sicuramente, nell'anno 1982, uno


A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'G. PIPARO'. The stamp is partially obscured by the signature and has some illegible text inside.

dei più alti esponenti di Cosa Nostra nell'agrigentino (segnatamente, per Vincenzo COLLETTI -pg. 210- suo padre era il "capo della provincia").

Va considerato, infatti, che nessuna motivazione valida ed alternativa è emersa intorno alla presenza del COLLETTI in quella villetta quel giorno ; di guisa che deve ritenersi che la sua presenza fosse dovuta, proprio, alla funzione di "capo" esercitata nell'associazione mafiosa (e tenuto conto del rilievo che certi atteggiamenti simbolici e determinate forme di rispetto avevano nell'associazione Cosa Nostra, non contrasta certo con l'assunto sopra espresso la circostanza -riferita da FALZONE Salvatore pg.136- che il COLLETTI quel giorno era seduto a capotavola).

Peraltro, dalle dichiarazioni della teste BONO (vol 5 fg 135 e segg) emerge che Carmelo COLLETTI in seguito si era mostrato particolarmente turbato per l'accaduto, tanto che, per cercare di "aggiustare la cosa", si era rivolto a qualcuno degli autorevoli personaggi da lui conosciuti, compreso un "Magistrato amico di Agrigento (pg 89).

Ed emerge, altresì, che a quella riunione avrebbe dovuto partecipare anche un esponente di Cosa Nostra "palermitana" e cioè Giulio DI CARLO indicato da CONTORNO Salvatore e da Tommaso BUSCETTA come uno degli uomini d'onore della cosca di Altofonte (PA); segnatamente, al riguardo, la BONO aveva riferito (pg. 44 punto 24) che COLLETTI, "rammaricato per essere stato sorpreso dalla Polizia di Agrigento durante una riunione con alcuni personaggi agrigentini...e per il sequestro dell'agenda...nel contempo era contento perchè a quella riunione non vi ci si era trovato anche DI CARLO Giulio da Palermo...persona definita dal COLLETTI molto importante".



A circular stamp from the Tribunal of Agrigento is visible, with the text "Tribunale Agrigento" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "G. Di Carlo". Below the stamp, there is another handwritten mark, possibly a second signature or initials, in black ink.

Del resto, parimenti significativa appare la presenza a quella riunione di MAROTTA Pietro, altro importante esponente di Cosa Nostra, per come si dirà in seguito, fedele spalla e fido consigliere di Carmelo COLLETTI.


Ed, in analoga direzione, va sottolineato come quasi tutti gli individui presenti alla riunione fossero in contatto con altrettanti esponenti di Cosa Nostra non intervenuti alla riunione (così, PIPARO Calogero, per quanto si dirà al § 4 di questo capitolo, era in contatto con Benedetto SANTAPAOLA ed, inoltre, in rapporti di amicizia con LAURIA Calogero e CORSI Rosario -cfr. § 7-; i MESSINA erano in contatto con LAURIA Calogero ; LOMBARDOZZI con CARUANA Leonardo ; VIRONE con SALEMI ; ed inoltre, un pò tutti i presenti alla riunione erano stati in contatto con SETTECASI Giuseppe).

Altre considerazioni è doveroso trarre a conforto del convincimento sopra espresso.

In primo luogo è significativa l'eterogeneità delle persone intervenute, sia per estrazione sociale sia in riferimento alle differenti attività lavorative esercitate, il che toglie spazio alla possibilità che l'incontro fosse preordinato alla concertazione di operazioni attinenti al lavoro lecitamente effettuato.

Quindi, deve osservarsi come la riunione dovesse avere una finalità molto importante dato che per presenziare alla stessa si era avuta una grande mobilitazione.

Così a parte la già cennata circostanza che alla stessa avrebbe dovuto partecipare il DI CARLO ; ed a prescindere dal fatto che il COLLETTI si era spostato dal suo centro operativo di Ribera ; va rilevato che nonostante le sue precarie condizioni di salute il

A circular stamp with the text "Giunta Civica" is visible. Overlaid on the stamp and extending to the right is a handwritten signature in black ink. Below the signature is another handwritten mark, possibly a second signature or initials.

vecchio Alfonso NOTONICA era intervenuto ; e Giuseppe VIRONE, per come si dirà, era ricorso a Salvatore LATUCA per avere la certezza di ottenere un certificato medico che gli consentisse di non fare rientro al comune nel quale si trovava in soggiorno obbligato.

Non è, quindi, improbabile che effettivamente, così come aveva preannunciato la fonte confidenziale, in quella riunione dovesse effettuarsi l'elezione del nuovo "rappresentante" della cosca della città di Agrigento (che secondo la fonte doveva essere l'imputato Cesare LOMBARDOZZI).

Tale ipotesi, peraltro, pare plausibile in considerazione del fatto che alla riunione erano presenti solo personaggi di Agrigento, fatta eccezione per MAROTTA e COLLETTI, la cui presenza, in armonia con quanto sostenuto da BUSCETTA e CONTORNO sulla possibilità che alle elezioni dei capi presenziasse qualche esponente del vertice dell'organizzazione, pare giustificata, proprio, dal ruolo di prestigio svolto dai due in seno alla provincia agrigentina.

Da ultimo, va sottolineato come la successiva morte per mano omicida, oltre che di Carmelo COLLETTI, anche di MAROTTA Pietro, MESSINA Gerlando e GRAMAGLIA Pasquale, nonchè la "scomparsa" di PIPARO Calogero; tutti partecipanti alla riunione, vada ritenuta come segno inequivocabile della giustezza dell'assunto fin qui sostenuto.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Virone".

§ 3) LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI EFFETTUATE DALLA POLIZIA  
CANADESE E LORO RILIEVO IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DI COSA NOSTRA  
NELL'AGRIGENTINO

\* \* \*

Si è già detto del notevole riscontro che le intercettazioni ambientali canadesi offrono alle dichiarazioni rese da BUSCETTA e CONTORNO in ordine alla struttura organizzativa di Cosa Nostra.

Qui a completamento del discorso si vuole soltanto brevemente sottolineare come dette intercettazioni e il rapporto della polizia canadese che le accompagnava acquistino un risalto ancora maggiore in funzione dell'individuazione di quell'associazione mafiosa nel settore agrigentino.

Si è cennato (pg 31) come insieme al rapporto del 20/2/1984 la Squadra Mobile di Agrigento avesse trasmesso anche le predette intercettazioni ambientali ed un rapporto della polizia canadese concernente Giuseppe SETTECASI (nato ad Alessandria della Rocca il 18/8/1898 ed ucciso in Agrigento il 23/3/1981) col quale si riferivano le notizie in possesso di quell'Autorità che aveva tenuto sotto controllo il SETTECASI durante il viaggio dallo stesso compiuto in Canada e negli U.S.A. nel maggio luglio 1972.

Da quel rapporto emergeva che il SETTECASI, in varie riunioni tenutesi a Montreal, Epiphani, Hamilton e New York, aveva incontrato alcuni tra i principali esponenti della mafia italo-americana quali : Leonardo ed Antonio CARUANA, Paul VIOLI, Giuseppe CUFFARO, Nicola (Nick) RIZZUTO, Pietro SCIARA, Vincent



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page, below the circular stamp.

COTRONI, Pellegrino GIARRATANO, Emanuele RAGUSA ed addirittura Paul CASTELLANO, capo della "famiglia" GAMBINO di New York.

Il motivo principale del viaggio del SETTECASI, secondo le autorità canadesi, sarebbe stato quello di appianare una divergenza sorta tra Leonardo CARUANA e Vincent COTRONI, ma anche quello di rafforzare i rapporti tra la mafia dei due continenti e ricucire una frattura che vi era stata tra Cosa Nostra degli U.S.A. e quella del Canada.

Non può sottacersi qui l'innegabile riscontro offerto sul punto dalle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA (pg. 529) il quale ha riferito "che i CARUANA costituivano, insieme ai CUNTRERA, la famiglia di Siculiana, trapiantata a Montreal, che continuava però a reggere il mandamento di Siculiana" ; che a capo dell'anzidetta famiglia era Pasquale CARUANA e che la famiglia era in buoni rapporti con Nick Rizzuto, soldato della famiglia di Montreal, che faceva capo alla famiglia di New York del BONANNO ; che in questo contesto si era posto come elemento di conflitto Leonardo CARUANA che aveva l'ambizione di rimuovere il fratello per diventare al suo posto rappresentante della famiglia di Siculiana ; che il medesimo non era però riuscito ad avere l'appoggio di RIZZUTO; che Rizzuto e COTRONI facevano parte della stessa famiglia di New York, di cui era capo il BONANNO e che aveva una cosiddetta "decina" a Montreal, della quale era a capo il COTRONI".

Il riferimento alla città di Montreal, alla situazione di Leonardo CARUANA ed al suo contrasto col RIZZUTO, la presenza di quest'ultimo, del COTRONI e dei CARUANA nella città canadese, i rapporti tra la consorteria mafiosa di Montreal e quella di New



A large, stylized handwritten signature is written in the bottom right corner of the page.



York, ecc, tutto coincide in maniera tale da togliere ogni margine di dubbio sulla assoluta veridicità sia delle dichiarazioni di BUSCETTA (sul punto), sia delle informazioni provenienti dalla polizia canadese .

In merito alle intercettazioni ambientali americane pare qui necessario, ad integrazione di quanto su riferito, affermare che da esse risulta che anche nell'agrigentino Cosa Nostra si suddivide in:


I) (una) COMMISSIONE posta all'apice della PROVINCIA, retta da un CAPO, che nel 1974 (eletto da poco) era lo zio "Peppe", che (anche sulla scorta dei viaggi precedentemente effettuati dallo stesso a Montreal, presso gli stessi personaggi, nonché sulla base dell'opera d'intermediazione svolta fra il RIZZUTO ed il CARUANA) può agevolmente identificarsi in Giuseppe SETTECASI (BUSCETTA ha riferito -pg 525- che pur non avendolo mai conosciuto, aveva sentito parlare di Peppe SETTECASI come componente della Commissione di Agrigento); dalle intercettazioni ambientali risulta altresì che nella "PROVINCIA" figuravano RAPPRESENTANTI e CONSIGLIERI; uno dei consiglieri, sempre nel 1974, secondo quanto, inconfutabilmente è emerso dalle intercettazioni ambientali era Carmelo COLLETTI di Ribera eletto al posto di Paolo CAMPO, retrocesso a rappresentante del paese di Ribera (ed in ciò si noti un'altro elemento di riscontro a quanto detto da BUSCETTA in ordine alla regola, anche se non sempre applicata, che generalmente chi faceva parte della COMMISSIONE non poteva nel contempo essere capo della "famiglia"); mentre uno dei rappresentanti, sempre nel 1974, era Carmelo SALEMI; le due espressioni (rappresentante di provincia e consigliere) potrebbero essere usate indifferentemente, nelle conversazioni intercettate, per esprimere la stessa funzione nell'ambito dell'organigramma mafioso, ma più verosimilmente, atteso



che dalle risultanze probatorie emerge che la Commissione aveva una struttura che riproduceva a livello provinciale la struttura della famiglia, potrebbe ritenersi che i consiglieri fossero quelli più vicini al CAPO della Provincia, e che i rappresentanti fossero i componenti della Commissione ; comunque, conoscere esattamente i ruoli ricoperti dai singoli o la reale struttura della "provincia" non è certamente importante ai fini della decisione, essendo sufficiente osservare che sia il ruolo di rappresentante che quello di consigliere rappresentavano (e rappresentano) ruoli di grandissimo prestigio, ricomprendendo verosimilmente funzioni direzionali di Cosa Nostra;

II) (più) MANDAMENTI, consistenti in raggruppamenti di famiglie (generalmente tre, secondo BUSCETTA) territorialmente contigue, e retti da un CAPO (secondo BUSCETTA eletto fra uno dei capi delle famiglie che li costituivano); nel 1974, dalle intercettazioni ambientali, emerge che Nanà (Leonardo) CARUANA era capo del "mandamento di Siculiana", di cui faceva parte anche il paese di Montallegro ; e che anche a Naro(AG) vi era un capo mandamento;

III) (più) FAMIGLIE (secondo BUSCETTA una per ogni paese, ovvero, nel caso di città popolose, una per ogni quartiere o borgata), rette da un CAPO o RAPPRESENTANTE, suddivise in "decine" e costituite da uomini d'onore, segnatamente, "operai" ("soldati", secondo BUSCETTA); dalle intercettazioni emerge, altresì, che nel 1974, Carmelo SALEMI era stato eletto rappresentante della città di Agrigento; che tale "Giovanni" fa parte della "famiglia" di Siculiana; che anche Palma di Montechiaro ha il suo rappresentante; e si parla inoltre di capo-decina.



Le conversazioni in questione hanno un significato probatorio che non può certamente essere equivocato.

Paul VIOLI, Giuseppe CUFFARÒ, Pietro SCIARA, Carmelo COLLETTI, Paolo CAMPO, Giuseppe SETTECASI, Leonardo CARUANA, Peppe CALDERONE e tutti gli altri di cui si parla nelle due riunioni del 22 aprile e del 10 maggio del 1974 non sono certamente stati a capo di amministrazioni pubbliche o gruppi politici, nè i "mandamenti" le "province" o le "famiglie" sulle quali si disquisisce possono confondersi con circoscrizioni amministrative o giudiziarie.

Si tratta, invece, dei ruoli e della struttura dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" e tutti coloro che in quelle conversazioni intervengono, o sono nominati, sono mafiosi di "rango".

Tra essi due imputati in questo procedimento, Carmelo SALEMI e Paolo CAMPO ed altri soggetti che in questo procedimento, sebbene morti, hanno, comunque, un ruolo di rilievo : Carmelo COLLETTI, Giuseppe SETTECASI e Leonardo CARUANA.

Si è già detto come una conferma esaustiva di quanto emerso dalle intercettazioni ambientali sia costituita dalle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO (ed è evidente che questi elementi di prova operano sinergicamente, risolvendosi in riscontri interagenti reciprocamente).

Va, da ultimo, solo osservato come una riprova dell'assunto prospettato sia data dalla circostanza che la maggior parte dei personaggi citati sia morta per mano assassina, in tipico stile mafioso; così SETTECASI Giuseppe è stato ucciso in Agrigento il 23/3/1981; Carmelo COLLETTI in Ribera il 30/7/1983 ; Paul VIOLI (Montreal - 1978) ; Pietro SCIARA ( nel 1976) ; CARUANA Leonardo



A handwritten signature is present at the bottom right of the page, written in dark ink.

(Palermo - 2/9/1981) ; mentre Carmelo SALEMI è scomparso da Agrigento il 7/6/1980 (ed è notizia di questi giorni che il suo corpo sia stato ritrovato nelle campagne di Raffadali, dentro il bagagliaio della sua auto, seppellita cinque metri sotto terra).



*Handwritten signature*

§ 4) LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE SULL'UTENZA DI COLLETTI

\* \* \*

Nel rapporto del 20/2/1984 della Squadra Mobile veniva, altresì, richiamata la nota M/1-83 del 19/8/1983 trasmessa al Giudice Istruttore nell'ambito del proc. pen. contro ignoti, relativo al duplice omicidio VELLA, consumato in Raffadali il 19/4/1981.

Subito dopo quel fatto di sangue, infatti, erano pervenuti a Polizia e Carabinieri diversi anonimi che indicavano Carmelo COLLETTI, ritenuto il capo della mafia della provincia, come l'ispiratore di quei delitti.

La Squadra Mobile aveva così ottenuto l'autorizzazione ad effettuare intercettazioni telefoniche sull'utenza 62228 installata nel negozio di autoricambi Fiat gestito dal COLLETTI in Ribera. Le operazioni di ascolto venivano iniziate il 18/12/1981 e proseguite fino al 19/1/1982 (meno di due mesi prima dell'operazione del 13/3/82).

Nel corso dell'attività di recupero di tutti gli atti, comunque, riguardanti il COLLETTI,, particolarmente stimolata dall'omicidio dello stesso riberese, la Squadra Mobile riesaminava quel materiale procedendo ad un accurato ascolto delle registrazioni, facendo rilevare nel rapporto del 20/2/1984, che dalle telefonate emergevano, non solo, le relazioni che il COLLETTI aveva intrattenuto con alcuni dei partecipanti alla riunione del 13/3/82, come Calogero PIPARO, Cesare LOMBARDOZZI e Salvatore LATTUCA, ma anche gli stretti rapporti che avevano legato il defunto COLLETTI ad altri individui sospettati di appartenenza alla mafia ed



in particolare Antonio FERRO ed Antonio GUARNERI di Canicatti, Gioacchino PITRUZZELLA di Favara, Leonardo GRECO di Bagheria, Luigi GAROFALO di Palermo e Benedetto ("Nitto") SANTAPAOLA da Catania.

Rilevata l'importanza di tali registrazioni veniva effettuata una trascrizione integrale delle telefonate principali (vol 33) e, successivamente, come cennato, una completa trascrizione peritale (Fald. 28 ; fasc. 4).

Nel corso dell'istruzione formale venivano poi acquisite anche le registrazioni delle telefonate intercettate (dal 18/11 al 3/12) sempre sull'utenza 62228 di Ribera nel corso di operazioni di ascolto che erano state autorizzate dalla Procura della Repubblica di Palermo, su richiesta dei CC. di quella città, nel quadro di attività investigative dirette alla localizzazione dell'allora latitante Calogero LAURIA (ucciso in agro di Siculiana il 25/1/1984).

Anche queste intercettazioni, successivamente integralmente trascritte (Fald. n. 28; fasc. n. 7) si sono rivelate di eccezionale interesse ai fini processuali.

Dalla lettura dei verbali pare evidente che Carmelo COLLETTI utilizzava molto il telefono, parlando piuttosto "liberamente" dei suoi "affari".

Ben più rilevanti, quindi, sarebbero stati i risultati delle operazioni di ascolto se quel telefono fosse stato tenuto costantemente sotto controllo.

Purtroppo, nè presso la Squadra Mobile di Agrigento, nè presso il Reparto Operativo dei CC. di Palermo quelle intercettazioni furono esaminate cercando di cogliere ciò che esse potevano offrire sul piano investigativo al di là dei servizi per cui erano state richieste.



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

In ogni caso, la lettura delle telefonate registrate ha consentito di mettere in luce molti dei rapporti personali del "patriarca" riberese e di ricostruire alcune delle attività principali cui egli si dedicava.


Sotto il profilo probatorio, quindi, dette telefonate intercettate rilevano sia in quanto consentono di pervenire all'identificazione di soggetti che a vario titolo erano legati al COLLETTI e che costituivano l'elemento personale dell'organizzazione (nella provincia e fuori di essa), sia in quanto permettono di individuare i campi di attività del riberese.

Così, ad esempio è stato possibile identificare DI NAPOLI Giuseppe:

Alle ore 19,05 del 30/12/1981 viene registrata una telefonata in uscita. Il numero chiamato è lo 091-254682 intestato a DI NAPOLI Giuseppe (Vol 33 ; fg 30). Gigi GAROFALO, il "figlioccio" di "don Carmelino", chiede di tale Giovanni (con tutta probabilità il coimputato Giovanni DE LOLLIS) che già ha vanamente cercato di rintracciare con diverse altre telefonate.

Gli viene passato al telefono il DI NAPOLI; dopo i convenevoli, l'apparecchio viene preso dal COLLETTI che saluta cordialmente il DI NAPOLI al quale promette che avrebbe mandato una cassetta di arance col GAROFALO, ripromettendosi di incontrarlo quanto prima. La telefonata, poi, prosegue tra il "Giovanni" (DE LOLLIS) ed il GAROFALO, che raccomanda all'amico di aspettarlo quella sera a casa.

Visto il tono confidenziale del COLLETTI con il DI NAPOLI e considerato, soprattutto, che dalla telefonata si evidenziava uno stretto rapporto di costui col GAROFALO, già indicato dalla P.G.


A circular stamp from the Tribunale di Palermo is visible, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains the text "Tribunale di Palermo" and "1981". The signature is written in dark ink and appears to be "G. Rive".

come uno dei "picciotti" al servizio del COLLETTI, il DI NAPOLI veniva compiutamente identificato e citato come teste.

Nel corso dell'esame testimoniale il Magistrato inquirente aveva modo di constatare che il DI NAPOLI corrispondeva a quel tale "Pino" o "Pippo"(così indicato dallo SCLAFANI pg. 54), raffigurato nella fotografia di cui al vol 5 ; fg 147, con il GAROFALO, Giuseppe SCLAFANI, Gaetano MISTRETTA, Giovanni DE LOLLIS e Luigi CATANZARO ed emergeva che i suoi rapporti col COLLETTI dovevano essere ben diversi da quelli che il medesimo voleva fare ritenere ("occasionale conoscenza derivata dalla comune origine riberese") ; di guisa che veniva avviato quel più approfondito accertamento che, con l'acquisizione di altre registrazioni relative ad un'intercettazione cui era stata sottoposta l'utenza telefonica in uso al GAROFALO, aveva portato all'emissione del mandato di cattura nei suoi confronti.

Analogamente, per quel che riguarda i contatti di Carmelo COLLETTI con Benedetto SANTAPAOLA, le intercettazioni telefoniche sono servite sia da riscontro alle affermazioni della BONO e di Vincenzo COLLETTI, sia per individuare quali soggetti, oltre a Carmelo COLLETTI, fossero in rapporto col catanese.

Al riguardo va, preliminarmente, ricordato come tanto BUSCETTA quanto CONTORNO abbiano indicato in Benedetto SANTAPAOLA, detto "Nitto il Cacciatore", uno dei più importanti esponenti di Cosa Nostra (in particolare BUSCETTA lo indica come il successore di Giuseppe CALDERONE nella qualità di componente della Commissione Interprovinciale di Cosa Nostra); come Vincenzo COLLETTI abbia affermato che Benedetto SANTAPAOLA era stato amico del proprio genitore (pg. 212-214); come, infine, BONO Benedetta (pg 45) abbia asserito che il COLLETTI, quando il figlio Vincenzo era stato





ricoverato a Catania, era stato ospitato da alcuni catanesi che avevano la concessionaria della Renault ; che, in un'altra circostanza (sempre in un periodo prossimo a quello in cui Vincenzo COLLETTI era stato ricoverato), Carmelo COLLETTI aveva viaggiato unitamente a dei catanesi ed ad Antonio FERRO di Canicattì, con i quali aveva avuto una riunione a Palermo ; ed, infine, che il figlio di FERRO, Calogerino, (pg. 171) una volta si era recato alla Fiat di Ribera insieme a persone che erano giunte a bordo di una Renault targata CT e che il COLLETTI le aveva detto che "gli occupanti della Renault erano i catanesi concessionari della Renault della città etnea".

Sempre in ordine ai rapporti col SANTAPAOLA, pare opportuno riportare integralmente dei brani tratti dalle seguenti telefonate:

- telefonata del 26/11/1981 : Carmelo COLLETTI chiama il n. 0922/852556 corrispondente all'utenza di Antonio FERRO :

COLLETTI : - Sì, buongiorno.....lo zio Antonio c'è ?  
 Donna : - Chi parla ?  
 COLLETTI : - COLLETTI parla, signora.  
 Donna : - Un attimo, buongiorno;  
 COLLETTI : - Grazie, signora, buongiorno.  
 FERRO Antonio : - Pronto ?  
 COLLETTI : - Pronto ?  
 FERRO : - Benedica.  
 .....  
 COLLETTI : - Eh comunque, interessante che non c'è...io  
volevo parlare con il Cacciatore.  
 FERRO : - Eh, io domani ci vado...stasera...

COLLETTI : - Stasera ? ...gli dice che per quella cosa  
di Burgiò.....

.....

- telefonata del 21/12/1981 ore 18,15 (vol 33 ; fg. 2):

FERRO Antonio telefona a Carmelo COLLETTI:

COLLETTI : - Pronto ?

FERRO : - Sabbenedica.

COLLETTI : - Zi 'Ntò, sabbenedica.

FERRO : - Telefunavu antura, sunava e nun  
rispunniva nuddu, già telefunavu  
a casa, la signora dici, sa riprova.

COLLETTI : - No, a ..., cu NITTU parlava.

FERRO : - Chi ?

COLLETTI : - Parlava col "Cacciatore".

FERRO : - Si, io ho, già vi siete messi  
d'accordo ?

COLLETTI : - Si, ci dissi chiddu ca ci aviva a diri.

FERRO : - D'accordo.

.....

- telefonata dell'8/1/1982, ore 19,52 (vol 33 ; fg. 107);

COLLETTI Carmelo chiama l'utenza 0934/946597 intestata a FERRO  
Antonio.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Donna : - Pronto.  
COLLETTI : - COLLETTI parla, buonasera.  
Donna : - Un attimo che lo ....  
COLLETTI : - Grazie Signora, buonasera.  
FERRO Antonio : - Pronto.  
COLLETTI : - Zi 'Ntonio  
FERRO : - Sabbenedica  
COLLETTI : - C'è lu "Cacciaturi" ddocu ?  
FERRO : - No  
COLLETTI : - Eh mi telefonà  
FERRO : - Cuomu ?  
COLLETTI : - Mi ha telefonato ca l'aspettu, penso.  
FERRO : - Ah, l'aspettava.  
COLLETTI : - Tu, cca avissi a passari.  
FERRO : - Eh, dunnì veni ?  
COLLETTI : - ma, nun lu saccio s'iddu veni di natra  
banna, allura.  
FERRO : - Ah, forsi veni di dda banna.

.....

- telefonata del 4/1/1982 ore 9,38 (vol. 33 ; fg 37) : PIPARO  
Calogero telefona a Carmelo COLLETTI :

PIPARO : - Pronto Don Carmeli ;  
COLLETTI : - Eh, ciao Li ;  
PIPARO : - Comu iammu ;  
COLLETTI : - Ma, nun c'è male, tu ?  
PIPARO : - Nun c'è Enzo ?



*Handwritten signature and initials.*

COLLETTI : - Enzo è uscito ora ;  
 PIPARO : - Mi fa chiamare quannu veni ?  
 COLLETTI : - Si ;  
 PIPARO : - Pomeriggio'oggi, nuddu c'è ddocu ?  
           .....Siccome avissi bisognu di fari un  
           santu a Catania;  
 COLLETTI : - Ah ?  
 PIPARO : - Avissi bisognu di fari un santu a Catania, cu  
           Enzu ;  
 COLLETTI : - Avissi tu a iri a Catania ?  
 PIPARO : - Non lo so, avissi bisognu di parlari cu  
           "Nittu";  
 COLLETTI : - Non ti sentu bene ;  
 PIPARO : - Avissi bisognu di parlari cu....., cu chiddu  
           di Catania dda, cu "Nittu", comu si chiama ;  
 COLLETTI : - Ho capito. Ma ....io non lo so se passo nel  
           pomeriggio, ci sentiamo quannu veni Enzo, ti  
           faccio telefonare e poi vediamo ;

.....

- telefonata del 4/1/1982, ore 10,13 (vol 33 ; fg 40) ;  
 Vincenzo COLLETTI chiama il nr. 0922/76600 intestato a PIPARO  
 Gerlando, figlio di Calogero :

COLLETTI Enzo : - Pronto, pronto ?  
 Int. re : - .....ceramiche, con chi parlo ?  
 COLLETTI : - Pronto, c'è Lillo ?

.....

PIPARO : - Pronto .

.....



*[Handwritten signature]*

PIPARO : - Navissimu a vidiri cchiù tarduliddu.  
COLLETTI : - Eh...cca sugnu iu ;  
PIPARO : - Probabilmente prima di li dui ;  
COLLETTI : - Cca sugnu.  
PIPARO : - Ti chiamu iu appena sugnu prontu ?  
COLLETTI : - No, non c'è bisognu, veni e cca sugnu.  
PIPARO : - No, picchè io avissi bisognu di fari un santu ...avissi bisognu di telefonari a chiddu, a Nittu..(incomp);  
COLLETTI : - Veni cca ca ni parlammu, Lì ;  
PIPARO : - Picchè, Vicè, tantu faciemmu veni cca, veni cca, ni parlammu e nun ni nisciemmu cchiù, interessa irici.  
COLLETTI : - Comunque.  
PIPARO : - Comunque, io spero ca prima di l'una avissi a essiri ddocu.  
COLLETTI : - Ciao.

Da queste telefonate emerge, in tutta evidenza, che Benedetto SANTAPAOLA era in contatto con Carmelo COLLETTI e con FERRO Antonio; ed emerge altresì che PIPARO Calogero e Vincenzo COLLETTI sapevano del legame tra Carmelo COLLETTI ed il catanese.

Che si tratti proprio di Benedetto SANTAPAOLA emerge con certezza sia dal fatto che nelle telefonate si fa esplicito riferimento al suo soprannome "Nittu il Cacciatore" ; sia perchè si indica chiaramente anche la sua città d'appartenenza (PIPARO dice che deve andare a Catania per parlare con Nittu) ; sia infine perchè dalle cennate affermazioni della BONO e di Vincenzo COLLETTI pare incontestabile l'assunto ora indicato.


Peraltro, deve qui anticiparsi, che in alcun modo può essere



dato credito alle affermazioni dell'imputato FERRO, che aveva asserito che il "Cacciatore", di cui nelle conversazioni, intercettate era il soprannome di uno dei potatori di Ribera, che il COLLETTI gli inviava saltuariamente.

E ciò, non solo perchè nella conversazione del COLLETTI col PIPARO emerge che il Nitto è di Catania ; non solo perchè lo stesso FERRO quando chiede al COLLETTI: "eh, dunni veni (il Cacciatore) ?" e quando poi aggiunge "ah forse veni di dda banna.", lascia chiaramente intendere come sia ben più plausibile il riferimento ad un soggetto abituato a muoversi agevolmente in tutto il territorio siciliano (si ricordi che il SANTAPAOLA era stato, tra l'altro, fermato nel trapanese, in occasione dell'omicidio del sindaco di Castelvetro, piuttosto che non ad un "potatore di Ribera" ; non solo perchè nella prima delle telefonate riportate è il FERRO che asserisce di doversi recare dal "Cacciatore" e non sarebbe ragionevole pensare che l'imputato si dovesse muovere da Canicattì per andare a trovare un modesto "potatore" abitante in un paese lontano; ma, soprattutto, in quanto lo stesso FERRO Antonio al dibattimento, (pg. 460) affermando che il "Cacciatore" era un potatore di Ribera, aveva aggiunto che pur non conoscendone il nome, "poteva escludere che si chiamasse Nitto" ; ed, invece, dalla telefonata del 21/12/1981 sopra riportata in parte risulta inequivocabilmente che il Cacciatore di cui si tratta si chiamava proprio Nitto.

Peraltro le telefonate del 21/12/1981 e dell'8/1/1982 (vol 33), tra il COLLETTI ed il FERRO sono state effettuate subito dopo che il COLLETTI aveva terminato di parlare per via telefonica con Benedetto Santapaola (ed il tono misterioso e volutamente ambiguo delle conversazioni confermano che si trattava proprio del famoso latitante catanese ).



Analogo esempio è possibile rassegnare in ordine alla conoscenza tra il COLLETTI e Leonardo GRECO di Bagheria. Conoscenza che dall'esame delle carte processuali emerge in tutta evidenza e che non è più in contestazione neppure da parte del bagherese, che, dopo un primo tentativo di negare, di fronte all'evidenza delle prove ha dovuto, quanto meno, ammettere di avere conosciuto il COLLETTI.

- telefonata del 20/11/1981 (faldone 28 ; fasc. 4; pg 16);  
COLLETTI telefona alla ICRE di Bagheria di Leonardo GRECO:

COLLETTI : - Sì, buongiorno, c'è don Leonardo ?  
U. : - Aspetti un minuto.  
GRECO : - Pronto ?  
COLLETTI : - Nardo, ciao...; come stai ?  
GRECO : - bene  
COLLETTI : - Quella fattura, quando posso venire a prenderla?  
GRECO : - Pronta ce l'ho.  
.....

- telefonata del 24/11/1981 (Fald. 28 ; fasc. 4 ; pg 38) ;  
COLLETTI telefona a GRECO Leonardo (ICRE - Bagheria):

COLLETTI : - COLLETTI parla .  
.....  
GRECO : - Pronto ?  
COLLETTI : - Don Leonardo buongiorno,  
.....  
GRECO : - Eh, ma io gliel'ho detto che tu non venivi.



*Handwritten signature*

COLLETTI : - Sì, è una cosa impossibile per oggi..va bene?  
GRECO : - Sì, sì.  
COLLETTI : - Mi faccio sentire io, Nardo.  
GRECO : - Quando ?  
COLLETTI : - Mah, vediamo entro la settimana.

- telefonata del 30/11/1981 (Fald. 28 ; fasc. 4 ; pg. 75) ;  
GRECO Leonardo telefona a Carmelo COLLETTI :

COLLETTI : - Pronto ?  
U. : - Il signor COLLETTI per favore ?  
COLLETTI : - Sì, chi parla ?  
U. : - E' l'ICRE di Bagheria.....  
COLLETTI : - Sì  
U. : - Il signor GRECO le vuole parlare  
COLLETTI : - Sì  
GRECO : - Pronto ?  
COLLETTI : - Sì, Nardo ?  
GRECO : - Carmelino sei ?  
COLLETTI : - sì ciao  
.....

- telefonata dell'8/1/1982 ; ore 10,41 ; vol 33 ; fg. 96;  
Leonardo GRECO telefona a COLLETTI :

COLLETTI Enzo.....: - Pronto, pronto  
GRECO Leonardo : - Buongiorno, il signor COLLETTI per  
favore.




*Handwritten signatures and initials.*



COLLETTI E. : - Chi parla ?  
GRECO : - Io GRECO sono.  
COLLETTI E. : - Sì, buongiorno, Enzo sono io.  
GRECO : - Ah, ah, suo papà ?  
COLLETTI E. : - Papà fra dieci minuti sarà qua.  
GRECO : - Ma iddu aveva a veniri cca, ci  
COLLETTI : - Sì  
GRECO : - A Bagheria. Chiffà avi a veniri, un'avi a veniri ?  
COLLETTI : - Mah, io so che deve venire.  
GRECO : - Eh a chi ura ?  
COLLETTI : - Eh, lei può fare una cosa...chi è lu zi NARDU no ?  
GRECO : - Se, se.  
COLLETTI : - Telefoni fra dieci minuti che lo trova senz'altro qua.

Telefonate che dimostrano incontrovertibilmente il rapporto di stretta conoscenza (amicizia la definisce la BONO) esistente tra il GRECO ed il COLLETTI. Delle finalità di quegli incontri e di quel rapporto si dirà più avanti. Qui interessa solo rilevare come in questo caso le telefonate abbiano fatto da supporto eccezionale alle dichiarazioni rese dalla BONO .

Le intercettazioni telefoniche in parola hanno, peraltro, consentito di raccogliere elementi di prova a carico di FERRO Antonio, DERELITTO Giovanni, Gioacchino PITRUZZELLA, Antonio GUARNERI, LOMBARDOZZI Cesare, BRUNO Calcedonio, Luigi GAROFALO, CIANCIMINO Francesco, DI CARO Calogero, CASCIOFERRO Vito

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Città di" at the top and "C. 100" at the bottom. The signature is a cursive name, possibly "Antonio".

ecc..Tuttavia, delle specifiche conversazioni che hanno assunto una simile refluenza sul giudizio si tratterà più avanti, a proposito delle responsabilità dei singoli.

Sempre a titolo esemplificativo le intercettazioni telefoniche sull'utenza del ribereese si sono rivelate fonte inesauribile di elementi probatori anche in ordine alle attività del COLLETTI ed alla sua influenza nel settore politico, in quello amministrativo nonché in quello economico. Tra le varie conversazioni significative appaiono quelle tra il ribereese ed il prof. Antonio NICOSIA (già Presidente dell'amministrazione provinciale di Agrigento e segretario provinciale della D.C.) che qui si riportano a titolo d'esempio :

telefonata del 7/1/1982, ore 11,47 :

NICOSIA : - Commendatore, baciamo le mani.  
COLLETTI : - Bacio le mani Professore...  
NICOSIA : - COME STIAMO NEL TUO TRONO STAMATTINA ?  
COLLETTI : - Eh, non c'è male.  
.....  
NICOSIA : - Niente Carmelino, io oltre a domandarti come stai ...e come hai trascorso le feste....  
COLLETTI : - Io la ringrazio  
NICOSIA : - ...è inutile...inutilmente io ti sto dicendo di ricordarti quella cosa.  
COLLETTI : - Ma è assurdo, lo so...io sarò felicissimo di poter spendere, come atto di dovere..  
NICOSIA : - Grazie, questo non lo devi dire tu...


- COLLETTI : - E va bene
- NICOSIA : - Come affettuosità
- COLLETTI : - Ecco va bene
- NICOSIA : - Carmelino
- COLLETTI : - Ritorniamo, se io ho una risposta, che già avevo parlato in merito....e mi pare che ci sia, giustamente, una disponibilità, senz'altro
- NICOSIA : - Ho capito....quel problema devi seguire, Carmelo.
- COLLETTI : - Quello tuo ?
- NICOSIA : - Eh .
- COLLETTI : - Ma che fai, scherzi ?
- NICOSIA : - Ma di questo stavi parlando ?
- COLLETTI : - Sì, di questo parlavo.
- NICOSIA : - Sì ?
- COLLETTI : - Sì di questo parlavo...va bene.
- NICOSIA : - e insomma, se si farà questa cosa si chiamerà: commendator Carmelo COLLETTI.
- COLLETTI : - No, non si chiama niente....si chiama solo quello che merita semplicemente....
- NICOSIA : - e Filippo TRIOLO si chiamerà...e Filippo TRIOLO...
- COLLETTI : - Il nostro caro Professore NICOSIA.
- NICOSIA : - Grazie, grazie Carmelo....
- COLLETTI : - .....e parente
- NICOSIA : - Sì, ma questo, come prima cosa e mia moglie me lo dice....dice addirittura, meglio di cugini addirittura....ora dice che siamo cresciuti tutti ...."ma eravamo tutti una cosa" dice.
- COLLETTI : - Senz'altro.

NICOSIA : - Carmelino mio, ti abbraccio affettuosamente e fraternamente.  
COLLETTI : - Ciao, arrivederci.

Il testo della telefonata già di per sè non lascia dubbi sul fatto che il prof. NICOSIA fosse ricorso al riberese per ottenere da questi un intervento per qualcosa che gli stava molto a cuore ; nè possono esservi dubbi sul fatto che il NICOSIA si fosse rivolto al COLLETTI, proprio perchè gli riconosceva quel ruolo di assoluta preminenza che ne faceva uno degli uomini più potenti della zona (l'espressione usata dal NICOSIA : "come stiamo NEL TUO TRONO stamattina ?" pare, nel contempo, molto significativa ed inquietante).

Sull'argomento Filippo TRIOLO (cognato del COLLETTI ed all'epoca direttore dell'agenzia di Ribera della CCRVE - pg. 337-) aveva riferito che il grosso favore chiesto dal NICOSIA consisteva nella richiesta avanzata al COLLETTI di convincere l'On. DI LEO a fare ottenere allo stesso NICOSIA la riconferma nel consiglio di amministrazione della Cassa, ovvero la nomina in un altro ente pubblico.

Lo stesso Prof. NICOSIA (pg. 338 e segg.) sentito come testimone, dopo essere stato più volte richiamato e dopo la richiesta del P.M. di procedere al suo arresto, ammetteva la circostanza, affermando che si era rivolto al COLLETTI su suggerimento del TRIOLO e che il riberese si sarebbe interessato della vicenda presso "amici suoi", mostrando una certa sicurezza sul buon esito della medesima.

A circular stamp of the Court of Cassation (Corte di Cassazione) is visible, partially overlapping a handwritten signature in black ink.

Ecco, quindi, che il Prof. NICOSIA, che per decenni aveva avuto un ruolo di primo piano nella vita provinciale, quando, dopo diversi anni dalla naturale scadenza, si prospetta il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio V.E., si rivolge al COLLETTI (ex carrettiere, già soggiornante obbligato, rivenditore di pezzi di ricambio ma in quel momento, sicuramente, alto esponente dell'organizzazione Cosa Nostra e, molto probabilmente, capo della provincia di Agrigento) per ottenere di essere riconfermato nella carriera da lui già ricoperta (al 1982) da più di nove anni.

E, probabilmente, il NICOSIA avrebbe ottenuto quanto richiesto, viste le assicurazioni dategli dal COLLETTI, se il suo "protettore" non fosse stato, di lì a poco, assassinato.

Del resto che il COLLETTI si fosse interessato della faccenda è confermato dal fatto che, come ha riferito il NICOSIA, egli l'aveva rassicurato che il rinnovo del Consiglio non si sarebbe fatto prima di un paio di anni ed infatti, tre anni dopo (alla data dell'audizione del teste : marzo 1985) il NICOSIA era ancora in carica, perchè il nuovo Consiglio, nominato da poco non si era ancora insediato.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

§ 5) IL VALORE PROBATORIO DELLE DICHIARAZIONI DI BONO BENEDETTA

\* \* \*

Come riportato nella parte narrativa (pgg :39 ; 87 ; 90 ,168 ; 332 - 499 ), BONO Benedetta che per alcuni anni e fino alla di lui morte era stata l amante di Carmelo COLLETTI, subito dopo la morte del riberese aveva collaborato ampiamente con gli inquirenti riferendo loro molte ed interessanti circostanze di cui era venuta a conoscenza frequentando il COLLETTI.

Le dichiarazioni della teste, in particolare, erano apparse subito molto utili al fine di ricostruire i rapporti intrattenuti dal COLLETTI al fine di identificare tutti coloro che costituivano l'elemento personale dell'associazione.

Pertanto, già in istruttoria si era giudicato necessario ricarcare ogni sorta di elemento idoneo a fornire riscontro alle informazioni provenienti dalla BONO.

Ebbene, non pare che possa revocarsi in dubbio che la risultante di questa ricerca conduca ad un giudizio di totale attendibilità della teste. Tutte le circostanze dalla medesima riferite hanno trovato, ovviamente laddove era possibile trovarlo, evidente riscontro.

Considerata la molteplicità degli elementi verificati pare oltretutto possibile, una volta ritenuta la totale credibilità della BONO, estendere il giudizio di attendibilità sia alle circostanze per le quali una verifica oggettiva o soggettiva non sia stata possibile, sia a quelle circostanze riferite dalla Bono "de relato",

726




cioè per averle conosciute dal COLLETTI, potendosi affermare con certezza che dalle carte processuali emerge che il COLLETTI fosse solito riferire alla BONO circostanze del tutto veridiche, pur non venendo meno al suo obbligo di consociato di non rivelare il suo status di affiliato.

Non si potranno qui evidenziare, dato il loro grande numero, tutti i riscontri che si sono raccolti nel corso del procedimento in ordine alle circostanze riferite dalla BONO ; a titolo esemplificativo se ne riporterà un numero limitato , fermo restando che taluni di essi verranno ulteriormente richiamati quando si esamineranno le singole posizioni processuali :

- 1) Bono Benedetta aveva riferito (pg 41), sin dalla prima deposizione dei rapporti tra il suo amante ed il CASSINA e del fatto che da quei rapporti il COLLETTI derivasse notevoli profitti.

Tutto ciò ha trovato ampia conferma sia dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, sia dalle dichiarazioni dei titolari (CASSINA Luciano -pg. 186- ; CASSINA Arturo -pg. 325-) e dipendenti ( FERRANTE Francesco -pg. 336- ; SCAMMACCA Filadelfio - pg. 354 -) della ditta che hanno ammesso le "liberalità" fatte al COLLETTI in cambio della sua "benevole protezione";

- 2) Le intercettazioni telefoniche hanno, altresì confermato i rapporti del COLLETTI con Leonardo GRECO e Nitto SANTAPAOLA ( pg. 42 punto 15). Rapporti, successivamente, ammessi anche da Vincenzo COLLETTI. Quanto alla natura "economica" di tali rapporti, da diverse telefonate intercettate appare evidente




A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

che dai contatti con il GRECO e la sua "casa del ferro" derivassero al COLLETTI vantaggi economici;

- 3) La Bono aveva detto ( pgg. 42-43) che il COLLETTI quattro giorni prima di essere ucciso si era recato a Palermo insieme ad un certo Calcedonio di Mazara del Vallo ed un ingegnere di Agrigento, per incontrare l'ing. LIPARI dell'ANAS in merito ad alcuni lavori stradali da realizzare a S. Giuseppe Jato (PA).E che nelle campagne di quest'ultima località si era incontrato con BRUSCA Bernardo, FERRO Antonio e l'impresario NANIA di Partinico.

Ebbene, è stata accertata l'esistenza di una persona di Mazara a nome Calcedonio vicina al COLLETTI (si tratta dell'imputato Calcedonio BRUNO) e dell'ing. LIPARI dell'ANAS (Giuseppe LIPARI, già dipendente dell'ANAS, imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p. presso l'Autorità Giudiziaria di Palermo). Salvatore CONTORNO, in merito al predetto LIPARI aveva detto (pg. 120) che nell'ambito della famiglia di S. Maria di Gesù era noto che vi fosse un geom. dell'ANAS, certo LIPARI, nelle mani dei corleonesi; che ignorava se fosse uomo d'onore o meno; ma che si sapeva che si occupava di tutte le pratiche concernenti i lavori pubblici dei corleonesi. Bernardo BRUSCA, indicato da BUSCETTA e CONTORNO come il vero capo mafia di S. Giuseppe Jato ( pgg. 109-117) e da Giuseppe DI CRISTINA come la "base" (pg. 424) più importante del corleonese Luciano LEGGIO in Sicilia, è stato recentemente arrestato, dopo sette anni di latitanza, in un casolare vicino al suo paese.

Alla costruenda strada S.S.V. Palermo- Sciacca erano anche interessati due "ingegneri" agrigentini, Michele





GRASSADONIO e Paolo LOMBARDINO (quest'ultimo mazarese, ma cresciuto ad Agrigento), titolari di imprese edili che si sono aggiudicate l'appalto di due lotti di quei lavori.

Filippo NANIA, imprenditore edile di Partinico, appartenente alla famiglia di quel paese secondo BUSCETTA (pg. 109) è in atto imputato del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso presso l'Autorità Giudiziaria di Palermo.

Sia il LIPARI che il BRUSCA, il BRUNO, il GRASSADONIO ed il LOMBARDINO, hanno negato le circostanze riferite dalla BONO, ma tale atteggiamento appare del tutto giustificato dalla necessità degli interessati di non riconoscere un fatto che avrebbe pregiudicato la loro posizione processuale.

Infatti, non vi può essere altra spiegazione dell'incontro di tali personaggi (tra cui il FERRO ed il BRUSCA che sostengono di essersi sempre e soltanto interessati della coltivazione dei loro terreni) per discutere di un appalto di lavori pubblici se non come di una di quelle riunioni in cui i vertici mafiosi decidono le modalità del loro "controllo" su grossi affari economici. BRUSCA e NANIA rappresentano certamente il vertice delle famiglie mafiose interessate territorialmente a quei lavori; BRUNO, molto probabilmente (per quanto si dirà in seguito) costituiva il "rappresentante" di Mariano AGATE capo della famiglia mafiosa di Mazara nella quale risiedeva l'imprenditore LOMBARDINO (presso cui, peraltro, il BRUNO aveva in passato lavorato); LIPARI era interessato in quanto i lavori erano appaltati dall'ANAS; COLLETTI e FERRO erano sicuramente capi della mafia agrigentina interessata a sua volta, sia perchè buona parte dei lavori dovevano eseguirsi nella sua provincia, sia



perchè diverse imprese del territorio controllato erano interessate come aggiudicatari e o come subappaltatrici (che il FERRO fosse interessato a quei lavori e che avesse la "capacità" di intervenire su di essi è dimostrato con certezza dall'affare EDILP-SALADINO).

Tutti i riscontri di cui si è detto consentono di affermare che anche tale circostanza riferita dalla BONO deve considerarsi processualmente accertata.

- 4) La BONO aveva detto (pg. 43) che COLLETTI era molto amico di Leonardo CARUANA .

Tale amicizia è stata confermata dalle dichiarazioni rese da Vincenzo COLLETTI e da Gerlando CARUANA.

- 5) La teste aveva detto che il COLLETTI, circa tre anni prima di morire, aveva ricevuto la visita di BONTADE Stefano presso la concessionaria Fiat di Ribera, e che il predetto BONTADE era vestito a lutto in quanto gli era morta una sorella di un male cattivo.

CONTORNO riferirà (pg. 519) che BONTADE andava a Ribera dai COLLETTI e che nel 1979-1980 al palermitano erano morti il padre e la sorella, quest'ultima di cancro.

E la frequentazione fra il COLLETTI ed il BONTADE è altresì confermata (come già cennato) dal M.llo dei CC. GUAZZELLI (pg. 496) che ha affermato che nel 1977, trovandosi egli a Menfi, aveva incontrato BONTADE Stefano in compagnia di Carmelo COLLETTI e di Domenico PIAZZA.

- 6) La BONO (pg. 44) aveva detto che il COLLETTI, parlando della sorpresa della Polizia nella villetta dei MESSINA, le




aveva riferito, rammaricandosene, del sequestro di un'agenda telefonica; compiacendosi, nel contempo, che in quella riunione non fosse intervenuto Giulio DI CARLO da Palermo.

Ebbene, veridica è la circostanza del sequestro dell'agenda (pg. 16) ; ma, soprattutto, è confermata la preoccupazione del COLLETTI per quanto avvenuto il 13/3/82 e per il sequestro dell'agenda. Al riguardo, si consideri che l'imputato Francesco CIANCIMINO si rivolse al dott. SCOLLO della Questura per far sì che al COLLETTI venisse restituita la sua agenda telefonica.

Del resto, la preoccupazione del ribereese doveva ritenersi del tutto naturale, tenuto conto che su quell'agenda erano riportati i numeri telefonici delle utenze di Antonio FERRO, Gioacchino PITRUZZELLA, Vito e Francesco CASCIOFERRO, Salvatore LATUCA, Andrea VASSALLO, della ICRE di Bagheria sotto il nome "Leonardo GRECO"; di Michele GRECO (cfr. pg. 537), della PAMCAR di Catania, recapito di Benedetto SANTAPAOLA, della SICIL-PALI recapito di Tommaso CANNELLA, della SATRIS, recapito di Nino SALVO, nonché dell'utenza dell'industria enologica di AGATE Mariano.

- 6) Aveva ancora detto la BONO che nell'estate del 1981 il COLLETTI aveva ospitato nella sua casa di campagna tali Gigi GAROFALO, tale Pino e tale Tanino, con le rispettive famiglie (pg. 44-46-47).


Tale circostanza risulta accertata con assoluta certezza, per come emerge dalle dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI (pg 145), da quelle di CATALANO Rosalia (pg. 265), dall'episodio dell'incidente subito da Filippo COLLETTI, ecc.

A circular stamp is partially visible on the left side of the signature. The signature itself is a large, stylized cursive script.

- 7) La BONO aveva riferito che il COLLETTI conosceva ed era in strettissimi rapporti con il Dott. SALVO ; che era stato nella sua proprietà agricola sita in località Misilbesi (pgg. 44-45); che Carmelo COLLETTI aveva partecipato insieme al figlio Filippo ed a sua moglie alle nozze di uno dei figli di Nino SALVO e che a tal fine erano stati alloggiati all'Hotel Zagarella, presso il quale era stato tenuto il relativo ricevimento (pg. 87); che il COLLETTI nel 1982, accompagnato da un certo NICOSIA, funzionario di Banca a Ribera o ad Agrigento, si era recato a Palermo per incontrare il SALVO in relazione al possibile acquisto di un palazzo a Palermo del valore di diversi miliardi di lire (il c.d. "Palazzo di vetro"); che il SALVO aveva sistemato nell'esattoria di Raffadali due giovani di Ribera raccomandatigli dal COLLETTI (tale Mariano e tale Enzo Cappello).

Tali circostanze risultano tutte dimostrate con certezza. In primo luogo è lo stesso SALVO ad ammettere il rapporto di conoscenza col COLLETTI (peraltro indicato anche dal fatto che il riberese aveva nella sua agenda il suo numero telefonico), ad ammettere che il COLLETTI si fosse recato nella sua azienda vinicola (accompagnato in quella circostanza dal figlio Vincenzo); che il riberese gli aveva raccomandato l'assunzione di due conoscenti; e che in una delle occasioni nelle quali aveva incontrato il COLLETTI alla SATRIS questi era giunto accompagnato da un uomo, presentatogli come consigliere della CASSA di Risparmio Vittorio Emanuele.

Dalla nota del 12/3/1985 dei CC. di Agrigento (pg. 415) risulta che in occasione delle nozze della figlia di SALVO Antonino, avevano fatto parte del "Gruppo SALVO" ovverossia



dei soggetti che avevano pernottato a seguito del ricevimento nell'Hotel Zagarella" : COLLETTI Carmelo, COLLETTI Filippo, TRIOLO Francesca ed ABISSO Antonella.

RAGUSA Mariano e Cappello Vincenzo nell'esame testimoniale reso dinanzi al G.I. di Palermo ( -vol. 19- confermato al dibattimento) avevano entrambi confermato di essere entrati nella SATRIS in virtù dell'interessamento del COLLETTI.

NICOSIA Antonio, Consigliere d'amministrazione della CCRVE aveva, infine, (pg.339 e segg.) ammesso di avere accompagnato il riberese dal SALVO ;ed aveva pure asserito che, a suo parere, la sua presenza era stata strumentalizzata al fine di mostrare al SALVO che egli (cioè il COLLETTI) aveva concrete possibilità di influire sulla Cassa (nel senso di dissuaderla), la quale voleva concorrere nell'affare del c.d. "palazzo di vetro", per favorire, così, i SALVO che erano interessati all'acquisto.

- 8) La BONC aveva dichiarato (pg. 45) che il COLLETTI aveva messo a disposizione dell'impresa CASSINA, che era impegnata nell'esecuzione di lavori lungo il fiume Verdura di Ribera, un casolare rustico. E puntualmente la circostanza viene confermata dai CASSINA, Luciano ed Arturo, nonché dal geom. FERRANTE.

- 9) La BONC aveva (pg. 46) affermato che il COLLETTI aveva rapporti di amicizia e di frequenza con Antonio FERRO, tant'è che durante il ricovero di quest'ultimo presso l'Ospedale



Gemelli di Roma, il riberese era andato nella capitale per rendergli visita, portandola con se.

Ed i rapporti tra il COLLETTI ed il FERRO sono ampiamente dimostrati dalle intercettazioni telefoniche, dalle risultanze degli accertamenti bancari, dalle dichiarazioni rese da Antonio FERRO, da Calogero FERRO e da Vincenzo COLLETTI;

- 10) Sempre in ordine ai rapporti tra il COLLETTI ed il FERRO la teste aveva detto (pgg 46-47) che circa quattro o più anni addietro aveva accompagnato il COLLETTI presso la fattoria di FERRO Antonio, in Butera; che ella era rimasta in auto; e che il COLLETTI quando era tornato sull'auto le aveva riferito che le persone presenti all'incontro si erano preoccupate per la presenza della donna, perchè tra loro c'era un "latitante importante"; e che in seguito il COLLETTI le aveva comunicato che lo zio Antonio aveva avuto fastidi proprio per via di quel latitante che avevano arrestato nella sua fattoria.

Le intercettazioni telefoniche hanno confermato le frequenti visite che Carmelo COLLETTI e Antonio FERRO si scambiavano.

Riguardo all'episodio del "latitante importante" pare sufficiente ricordare che il 3/7/1979 nella fattoria di Antonio FERRO veniva catturato Vincenzo DI CALOGERO, evaso dal Carcere di Enna dove scontava la pena di venticinque anni inflittigli per omicidio. I "fastidi dello zio Antonio con la legge", sono, quindi, documentati in atti ( pg. 443).

- 11) La BCNO aveva riferito (pg. 87 -88) che il COLLETTI le aveva detto che spesso si recava a Palermo per "delle



*Handwritten signatures and initials.*

riunioni" in un villino sito in via Ariosto e che una volta le aveva indicato detto villino, dove abitavano a suo dire due persone anziane a nome CANNELLA ; che un giorno il riberese, in sua presenza aveva telefonato al CANNELLA del suddetto villino per avere il numero telefonico della Sicilpali; che il COLLETTI le diceva spesso che doveva andare alla SICILPALI, senza specificargliene il motivo.

Orbene, effettivamente nella Via Ariosto di Palermo abita Giuseppe CANNELLA, zio di Tommaso CANNELLA, titolare della SICILPALI, il cui numero di telefono era annotato nell'agenda del COLLETTI (fgg. 8- 10 ; vol 2); ed, inoltre, nel corso di una perquisizione eseguita negli uffici della SICILPALI S.r.l. di Palermo, è stata sequestrata una rubrica telefonica nella quale v'erano segnati i numeri telefonici dei fratelli Vincenzo e Filippo COLLETTI (pg. 48). Peraltro, lo stesso CANNELLA ha ammesso di conoscere da molto tempo il COLLETTI (pg. 321 e segg.).

- 12) la BONO aveva dichiarato che (pg. 89) il COLLETTI aveva chiesto al GAROFALO di interessarsi per ritrovare l'autovettura rubata, in Catania, alla figlia di TRIOLO Filippo suo cognato. E TRIOLO Filippo aveva confermato la circostanza (pg. 337).

- 13 ) la teste aveva dichiarato che il COLLETTI prestava denaro a certo GRANATA di Santa Anastasia (NA) ed a certo FARACI da Gela.

Detti prestiti di denaro da parte del COLLETTI al FARACI sono stati ampiamente provati dagli accertamenti del N.P.T. G. di F. ; che ha accertato anche un movimento bancario in




n favore di GRANATA Aniello e dello stesso FARACI (pg.84-85).

- 14) BONO Benedetta aveva riferito che più volte il COLLETTI era tornato dalla "casa del ferro" di Leonardo GRECO portando con sè blocchi di banconote da £ 50.000 ; e che prima di riscuotere era solito telefonare al GRECO perchè dicesse al "ragioniere" di preparare il conto in quanto egli sarebbe passato poco dopo (pg. 90).

La circostanza riferita dalla BONO trova ampia conferma nella telefonata del 18/1/1982 ore 11 registrata sull'utenza del COLLETTI (vol 33 ; pg. 148). In tale telefonata il GRECO invita espressamente COLLETTI ad andare a Bagheria insieme ad Antonio FERRO e Gioacchino PITRUZZELLA per incassare del denaro, perchè "c'era il ragioniere".

- 15) La BONO aveva asserito che il COLLETTI era amico di CIANCIMINO Francesco (pg. 90) e che si era rammaricato del fatto che il funzionario avesse subito dei seri malanni fisici; ed inoltre che quando il funzionario si era ristabilito il COLLETTI aveva organizzato una cena, insieme al CIANCIMINO ed alle rispettive consorti a Marinella di Selinunte.

I rapporti tra COLLETTI e Francesco CIANCIMINO sono stati ampiamente provati dalle intercettazioni telefoniche (vol 33 ; fg.160 e segg.); dalle dichiarazioni di Filippo (pg. 142) e Vincenzo COLLETTI (pg. 146); e dalle stesse parziali ammissioni dell'imputato CIANCIMINO; mentre, l'episodio della cena è stato confermato anche dalla moglie di Carmelo COLLETTI, TRIOLO Francesca (pg. 329) .



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Di...' or similar. Below the signature is a circular official stamp. The text within the stamp is partially legible and includes 'Tribunale di Palermo' and '1982'. To the right of the stamp is another handwritten mark, possibly a date or initials.



- 16) La BONO aveva riferito (pg.91) che una volta mentre si stava recando a Canicatti, da lei accompagnato, per andare a trovare FERRO Antonio, il riberese si era incontrato con i tre fratelli MESSINA, titolari di un impianto di calcestruzzi in Villaseta , i quali erano pur'essi diretti dal FERRO.

Tale circostanza è stata ovviamente negata dal FERRO e dai MESSINA ; ma dagli atti emerge la prova della conoscenza tra il FERRO ed i MESSINA, dato che il FERRO aveva nella sua agenda il numero di telefono di Gerlando MESSINA (Vol 43 ; fg 1); ed inoltre, nel dibattimento la BONO, sollecitata dalla Difesa, ha dato prova di conoscere uno dei tre fratelli MESSINA, Arturo (pg. 501).

- 17) La BONO aveva detto che il COLLETTI le parlava spesso di Antonio GUARNERI, amico di FERRO Antonio (pg. 92).

I rapporti tra il COLLETTI ed Antonio GUARNERI sono confermati dalle intercettazioni telefoniche (vol 33 ; fg 74) e dalle dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI (pg. 144). Ancora più saldi sono i rapporti fra FERRO Antonio e GUARNERI Antonio, confermati dallo stesso FERRO Antonio.

- 18 ) la BONO aveva detto (pgg. 92-93) che il COLLETTI era in ottimi rapporti non solo con DI CARLO Giulio, che aveva un deposito di sale a Palermo in via Leonardo da Vinci, ma anche con il fratello del DI CARLO che gestiva un locale collocato nel "Castello" di S. Nicola l'Arena (PA).

Sopra si è riferito, dei rapporti tra il COLLETTI e Giulio DI CARLO. Qui va solo sottolineato come anche gli altri particolari offerti dalla teste abbiano trovato completo riscontro.



A large, stylized handwritten signature is written over the stamp and extends downwards.

Giulio DI CARLO era in possesso nella Via Leonardo da Vinci di Palermo di un deposito dove parcheggiava i camions carichi di sale (fg. 263 r. vol 29). Il predetto, interrogato dal Tribunale, finalmente (pg. 515) ammetteva che il proprio fratello Francesco per un certo tempo era stato interessato alla gestione del locale "Il Castello" di S. Nicola l'Arena .


- 19 ) la BONO aveva riferito che il COLLETTI le aveva detto (pg. 93) che il fratello di Giulio DI CARLO che aveva in gestione il locale "Il Castello" era più importante di Giulio DI CARLO. Dalle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO risulta che entrambi i f.lli Andrea e Francesco DI CARLO erano stati capi della famiglia di Altofonte (pg. 120).

- 20) la BONO aveva asserito (pg. 93) che l'Ing. CASCIOFERRO frequentava l'oleificio ed il negozio di autoricambi di COLLETTI Carmelo, col quale era in ottimi rapporti.

I rapporti tra il CASCIOFERRO ed il COLLETTI sono stati definitivamente accertati sulla base delle intercettazioni telefoniche, del rinvenimento, tra le carte del COLLETTI del promemoria per la promozione del CASCIOFERRO (vol 5 ; fg. 235) e delle dichiarazioni dello stesso imputato (pg. 280 e segg.).

- 21) La BONO aveva detto che il COLLETTI l'aveva raccomandata al Prof. VASSALLO, perchè intervenendo su Vito CIANCIMINO, la facesse assumere all'Ospedale Ingrassia di Palermo (pg. 90).

La circostanza ha trovato conferma sia nelle intercettazioni telefoniche, sia nelle dichiarazioni dello stesso VASSALLO (pg. 320).



- 22) La BONO aveva riferito che il COLLETTI, qualche anno prima, dietro sua richiesta aveva fatto assumere dall'impresa CASSINA il marito dell'infermiera SURIANO, conosciuta nel 1976 presso l'Ospedale di Carini e successivamente incontrata presso l'Ospedale Cervello di Palermo, allorchè insieme al COLLETTI ella vi si era recata per una visita al dott. VASSALLO; aggiungendo che, in quest'ultima occasione, volendo salutare la SURIANO aveva manifestato la sua intenzione al VASSALLO, il quale aveva rintracciato l'infermiera citofonicamente (pg. 168).

Le predette circostanze sono state tutte confermate dalla SURIANO ( pg. 350) nonchè, parzialmente, dal dott. VASSALLO (pg. 320).


- 23) La BONO aveva riferito che la famiglia CASSINA aveva donato per le nozze di Filippo COLLETTI un servizio di piatti acquistato presso il negozio Harper o Fiorentino di Palermo.

La circostanza è stata confermata da Arturo CASSINA (pg. 325 e segg.).

- 24) la BONO aveva detto che il COLLETTI aveva telefonato all'Ing. REINA, funzionario della SIP di Caltanissetta chiedendogli di accertarsi se il suo telefono fosse o meno sotto controllo (pg. 171).

REINA Giuseppe (pg.343-344) dichiarava di avere avuto rapporti di varia indole col COLLETTI ed, in buona sostanza, non escludeva la possibilità che si fosse verificato l'episodio riferito dalla BONO.

- 25) la BONO riferisce che il COLLETTI conosceva tale LA



BRASCA residente in Francia, commerciante di carni ed agrumi.

Filippo COLLETTI ha ammesso la sua conoscenza, precisando di essere stato ospite del francese durante il suo viaggio di nozze ; Giuseppe GIACOBBE ha riferito dei contatti commerciali fra il LA BRASCA e la Cooperativa Poggio Diana (vol 28; fg. 154); GUARNERI Antonio, nella conversazione telefonica del 24/12/1981 ore 10,25 (fg. 22 ; vol 33) fa esplicito riferimento al suddetto LA BRASCA.

- 26) la BONO aveva detto che il COLLETTI conosceva DI CARO Calogero, concessionario della Renault di Canicattì, presso il quale il riberese aveva acquistato per lei un'autovettura Renault 18 (pg. 172 -punto 27).

L'esistenza di rapporti tra il COLLETTI e il DI CARO Calogero è provata dalle intercettazioni telefoniche (Fald. 28; fasc. n. 4 ; fg. 52, 55, 63), nonchè dall e dichiarazioni del DI CARO che ha ammesso di avere venduto al COLLETTI una R/18 (vol 62 ; fg 32-35).

- 27) la BONO aveva riferito che una sera il COLLETTI si era incontrato col GAROFALO presso l'American bar, sito in una traversa della Via della Libertà di Palermo, ed al quale locale lo stesso GAROFALO era interessato .

Vincenzo COLLETTI ha dichiarato che Luigi GAROFALO era comproprietario di un bar sito in una traversa di via Libertà a Palermo (fg. 128 ; vol 10) e la circostanza che il GAROFALO fosse reperibile presso l'American bar di via Parisi 7, risulta confermata dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso allo stesso GAROFALO.



A handwritten signature, possibly "V. Colletti", written in black ink.

- 28) la BONO aveva asserito che il COLLETTI non solo era intimo amico di FERRO Antonio, ma che era in ottimi rapporti anche con i di lui fratelli Giuseppe e Salvatore (pg. 170).

Vincenzo COLLETTI ha ammesso che il Prof. Salvatore FERRO, fratello di Antonio, residente a Catania, l'aveva aiutato quando si era dovuto ricoverare in quella città, per sottoporsi ad intervento chirurgico ed era andato poi a trovarlo in clinica durante la degenza (vol. 10 ; fg. 219).

Mentre, il Prof. Giuseppe FERRO, altro fratello di Antonio, aveva emesso in favore del COLLETTI un assegno, il 12/12/1980, il chè dimostra che anche quest'ultimo era in buoni rapporti col riberese.

- 29) la BONO aveva asserito che il COLLETTI conosceva bene il Col. Medico CASCIOFERRO Francesco e che una volta anche lei si era recata a trovare il Colonnello all'Ospedale Militare per un favore che riguardava suo nipote, militare di leva; e che in quell'occasione era presente il dott. Nino Schillaci di Ribera, marito di tale VENEZIANO Laura, che secondo quanto riferitole dal COLLETTI la sera in cui era stato ucciso il Cap. BASILE di Monreale era in compagnia del MADONIA, implicato nell'assassinio (pgg. 170 -171).

Il collegamento tra Carmelo COLLETTI ed il Colonnello CASCIOFERRO è ampiamente provato in atti (cfr. dichiarazioni dello stesso CASCIOFERRO ; intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso al COLLETTI -vol 33; fg.111- dichiarazioni di Andrea VASSALLO -pg 321-).

La teste Laura VENEZIANO (vol 30 ; fg. 104-105) nipote del CASCIOFERRO e coniugata col Dr. SCHILLACI ha ammesso che vi era stato un tentativo di coinvolgerla nelle indagini



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Ferro".

successive all'omicidio del Cap. dei CC. Basile Emanuele.

- 30) la Bono aveva riferito che il GAROFALO una volta aveva subito un arresto a Milano e che la cosa aveva preoccupato parecchio il COLLETTI (pg. 172).


Con nota del 16/3/85 la Questura di Agrigento (pg. 415) riferiva che GAROFALO Luigi, nel marzo del 1982, era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Milano perchè sospettato di sequestro di persona.

- 31) La BONO aveva riferito che durante il suo soggiorno a Montecatini il COLLETTI aveva incontrato Giulio DI CARLO (pg. 333);

La circostanza viene confermata dalla moglie del COLLETTI, TRIOLO Francesca (pg. 329); nonchè dalla nota dei CC. di Agrigento dell'11/5/1985 (pg. 420) dalla quale si evince la presenza del DI CARLO, in Montecatini, nel periodo indicato dalla BONO.

- 32) La BONO aveva affermato che qualche anno prima il COLLETTI le aveva presentato nel negozio di autoricambi di Ribera tale "Zi Iapicu" di Palermo che sarebbe stato in grado -a dire del COLLETTI- di far assumere presso l'AMAT il di lei fratello BONO Giuseppe; che a tale proposito un giorno, accompagnata dal congiunto, si era recata su suggerimento del suo amante a Palermo, per incontrare l'uomo indicatogli in un chiosco-bar sito in Via dei Mille, Zona S. Erasmo.

Aveva asserito che lo Zi Iapicu li aveva assicurati che avrebbe provveduto tramite un funzionario od un amministratore dell'AMAT, tale LIGGIO o LEGGIO e successivamente li aveva

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Roberto' followed by a stylized flourish. The stamp is partially obscured by the ink.

indirizzati presso tale ORLANDO, segretario del LEGGIO citato, per il disbrigo della pratica che aveva felice conclusione con l'assunzione dell'aspirante al posto.

Aveva aggiunto che in un'altra occasione aveva incontrato lo Zi Iapicu all'aeroporto di Bologna, in occasione di un viaggio fatto dal COLLETTI in provincia di Ferrara per ragioni d'affari; specificando che in quell'occasione lo Iapicu era accompagnato da tale RIZZUTO di Montelepre (pg. 334).


Anche le superiori circostanze sono state processualmente accertate.

In primo luogo va detto che la BONO ha riconosciuto in fotografia lo Zi Iapicu in Giacomo RIINA, imputato per associazione per delinquere di stampo mafioso, indicato come "uomo d'onore" sia da CONTORNO che da BUSCETTA (pg. 333) e che la stessa BONO aveva riconosciuto anche il RIZZUTO in Salvatore RIZZUTO di Montelepre.

Inoltre, sia il RIINA che il RIZZUTO sono stati arrestati nei pressi di Bologna (pg. 414) a conferma della circostanza riferita dalla BONO dell'incontro avvenuto all'aeroporto di Bologna.

Peraltro, sono stati individuati il LIGGIO o LEGGIO e l'ORLANDO indicati dalla BONO, rispettivamente, in LIGGIO Leonardo, che sino all'agosto del 1984 è stato Presidente della Commissione amministrativa dell'AMAT del Comune di Palermo ed Antonino ORLANDO, che è stato impiegato all'AMAT sino al 31/12/1984 (f. 122 vol 30).

- 33) La BONO aveva riferito che il COLLETTI conosceva l'On. Angelo BONFIGLIO, l'On. Calogero MANNINO ed un altro



norevole che abitava ed aveva il recapito nella villetta di via Ariosto a Palermo dove abitavano i vecchi CANNELLA (pg.335).


L'Onorevole Angelo BONFIGLIO ha confermato di conoscere Carmelo COLLETTI (pg 179), l'On MANNINO ha negato di conoscere Carmelo COLLETTI, ma ha ammesso di conoscerne il figlio Filippo (pg. 382), inoltre si è accertato che nell'edificio di Via Ariosto a Palermo, dove abitano i vecchi CANNELLA, vi era lo studio dell'Onorevole Attilio RUFFINI (pg. 418).

- 34) La BONO aveva asserito che il COLLETTI conosceva i titolari della ditta GARRAFFO di Catania e che il ribereese trattava prevalentemente con due dipendenti dell'impresa, tali VIRGILLITO ed ARCIDIACONO (pg. 335).

Effettivamente ARCIDIACONO Placido e VIRGILLITO Salvatore risultavano essere rispettivamente geometra e ragioniere della ditta GARRAFFO di Catania (pg. 421).

- 35) La Bono aveva detto che il COLLETTI andava spesso in compagnia del figlio Vincenzo a Caltabellotta (AG) dove incontrava persone appartenenti ad associazione mafiose e che l'occasione di tali incontri era costituita da "mangiate" di ricotta organizzate dai suoi ospiti; a qualcuno di questi il COLLETTI aveva venduto una Fiat 600 intestata al marito della BONO (pg 335).

Sebastiano TORNETTA ha confermato che il COLLETTI in compagnia del figlio Vincenzo, MAROTTA Pietro, SORTINO Gennaro ed altri amici, si recava presso il suo ovile di Caltabellotta a mangiare ricotta. Lo stesso TORNETTA ha confermato di avere





acquistato dal COLLETTI una vecchia Fiat 600 targata Palermo (pg. 353).

36) La BONO aveva detto che il COLLETTI aveva trovato occupazione in Ribera anche a tale SALA Giovanni .

Sia SALA Giovanni che suo suocero, PASSANANTE Antonino hanno confermato che il SALA aveva trovato un'occupazione in Ribera, su interessamento di Carmelo COLLETTI (pg. 343).

- 37) La BONO aveva riferito che il COLLETTI unitamente al SORTINO ed al MAROTTA telefonava spesso ad un cugino di nome "Joe" residente ad Elizabeth (USA) (pg. 336).

Filippo COLLETTI (vol 29 ; fg 200) ha confermato che Gennaro SORTINO era in contatto con suo cognato Joe COLLETTI residente ad Elizabeth (USA).

- 38) La BONO aveva detto che la figlia di SORTINO Gennaro aveva sposato il figlio di tale SARULLO proprietario di un oleificio (pg. 336).

Effettivamente, si è accertato che la figlia di Gennaro SORTINO è sposata con Vincenzo SARULLO, figlio del titolare dell'Industria olii derivati di Ribera (vol 29 ; fg 212).

Pare ragionevole, a questo punto, desistere dal proseguire a rassegnare riscontri rinvenuti alle dichiarazioni della BONO.

Da quelli, già indicati emerge infatti in tutta evidenza la sicura attendibilità della teste.

Deve solo cennarsi al fatto che nessuna refluenza può

745 -



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Bono".

avere nell'apprezzamento probatorio di quanto dalla teste esposto la circostanza che fosse l'amante del COLLETTI e che quindi occupasse una posizione non conveniente secondo le convenzioni sociali. Non è certo un giudizio sulla moralità della BONO quello che si richiede in questa sede e quello che compete a questo Collegio. Qui conta solamente che sia emerso come nessun interesse avesse la teste ad affermare cose non vere e come nel rilasciare quelle deposizioni non fosse spinta da risentimento nei confronti del COLLETTI e di quelli che stavano intorno a lui.

Anzi dal tenore delle deposizioni risulta un atteggiamento del tutto distaccato ;ed in certi tratti emerge quasi il suo dispiacere, per dover affermare cose vere, che sapeva potevano ledere l'interesse dei soggetti cui si riferivano le sue dichiarazioni (si pensi ad esempio a quanto detto in dibattimento a proposito dei figli di COLLETTI).

Non è dato sapere, di contro, quale sia stato il reale motivo che ha portato la BONO a rendere completa testimonianza sulle attività del suo amante.

Probabilmente, dopo la morte del COLLETTI, si è sentita del tutto svincolata dal ribereese ed ha fatto ciò che il suo dovere di cittadina le imponeva di fare. Probabilmente ci sarà anche stata una componente di protagonismo, ma quello che conta è che dai riscontri ottenuti risulta che la teste ha detto il vero, limitandosi rigorosamente ai fatti conosciuti.

Una sola circostanza non ha trovato il riscontro che il Collegio cercava. E cioè quella relativa all'orologio d'oro che si voleva che Tommaso BUSCETTA avesse regalato al COLLETTI.

Ma a ben vedere nemmeno qui è possibile cogliere un



Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be "G. B. ..." and "M".

errore della BONO, quanto piuttosto un errore di chi aveva interpretato con una certa superficialità quanto dalla medesima dichiarato. La BONO aveva da sempre sostenuto (vol 5 ; fg 139 ;s.i.t. del 31/7/1983) che "il COLLETTI era amico del BUSCETTA e che l'orologio d'oro Rolex che portava al braccio l'aveva ricevuto da qualcuno della pizzeria dei parenti di BUSCETTA Tommaso" e che (esame testimoniale del 2/1/1985; vol 10 fg. 59) una volta il COLLETTI recatosi con lei dalla pizzeria New York di Palermo, gestita dai BUSCETTA, le aveva detto che il suo orologio da polso, un costosissimo Rolex d'oro, veniva da lì, intendendo dire che lo aveva ricevuto da qualcuno dai BUSCETTA e che il COLLETTI le aveva altresì specificato che l'orologio gli era stato consegnato da Gigi GAROFALO.

Ebbene, intanto si è accertato che effettivamente il COLLETTI possedeva un Rolex d'oro e che questo gli era stato consegnato da Luigi GAROFALO. In proposito Vincenzo COLLETTI ha affermato (pg. 217) che si era trattato di un regalo fatto a suo padre dal GAROFALO, ma non può escludersi che tale dono provenisse da qualcuno della famiglia BUSCETTA.

Invero BUSCETTA ha negato di avere regalato un orologio d'oro a Carmelo COLLETTI "che non riteneva di avere conosciuto" e che difatti non riconosceva in una delle fotografie effettuate in occasione del matrimonio di COLLETTI Filippo (pg.525).

Ma in primo luogo la BONO non aveva detto che il suo amante le avesse confidato che l'orologio gli era stato regalato da Tommaso BUSCETTA, ma solo che "proveniva da lì" e cioè dal locale gestito dai parenti di Tommaso BUSCETTA e, quindi, da uno di loro.



Ed, in secondo luogo, non è assolutamente improbabile che, effettivamente, il BUSCETTA ed il COLLETTI si fossero conosciuti, magari in tempi non recenti, e che magari il COLLETTI avesse esagerato il tipo di rapporto tra lui ed il BUSCETTA definendolo di "amicizia". Ciò è possibile sostenere, non solo in quanto come già cennato è provata l'appartenenza del COLLETTI e del BUSCETTA allo stesso sodalizio criminoso ; ma anche in quanto esibita al BUSCETTA un'altra fotografia, meno recente del COLLETTI, il BUSCETTA lo riconosceva immediatamente (pg. 526).

Per inciso va qui detto che il comportamento di BUSCETTA nella fattispecie si risolve in un'ulteriore riprova della sua credibilità ; infatti, certamente egli era al corrente del fatto che il COLLETTI era indicato come uno degli esponenti della mafia, essendo stata la sua partecipazione "qualificata" a quel sodalizio riportata innumerevoli volte dagli organi d'informazione ; e nonostante, quindi, fosse facile asserire di averne quanto meno sentito parlare (come "uomo d'onore"), non essendo vero, si è guardato bene dal farlo.

Quindi, anche quello su riportato (che è stato l'unico punto nel quale le affermazioni della BONO non hanno portato al riscontro che si cercava) non può in alcun modo considerarsi frutto di una falsa affermazione della teste.

L'enorme quantità di riscontri trovati alle affermazioni della BONO consentono, dunque, come cennato di affermarne la totale credibilità.

Un'ultima considerazione va fatta riguardo alle informazioni rese dalla BONO.

Il prodigarsi del COLLETTI per la sua amante (contribuendo all'acquisto di un appartamento in Palermo per lei; regalándole una serie di automobili ; dandole denaro ;



trovando posti di lavoro per di lei parenti o conoscenti ecc), sebbene non riconosciuto come sufficiente dalla teste, dimostrano il sincero affetto che il ribereese nutriva per la BONO e rendono certamente credibile che tra lei ed il COLLETTI si fosse instaurato quel clima d'intimità che aveva portato l'uomo a confidare delle notizie e dei risvolti delle sue attività che dovevano restare segreti; e che aveva, altresì, portato il COLLETTI anche a "sbagliare", secondo le regole dell'organizzazione, a causa della donna (si pensi per esempio all'episodio riferito della visita alla fattoria del FERRO).

Quanto perciò detto dalla donna in ordine ad esponenti di spicco di Cosa Nostra, quali il FERRO, il DI CARLO, il GRECO, il CANNELLA ecc. trova oltre che specifici riscontri, come cennato, nelle intercettazioni telefoniche, in alcune note della P.G., e nelle dichiarazioni di altri testi e di imputati, anche un generale riscontro nella particolare importanza che all'affetto per la BONO, come risulta dagli atti, il COLLETTI aveva attribuito e nell'accertata abitudine del ribereese ad "aprirsi" con la donna portandola a conoscenza di fatti non ostensibili ai non aderenti all'associazione.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping letters.

§ 6) LA RILEVANZA PROCESSUALE DI CARMELO COLLETTI COME  
CAPO DEL RAMO AGRIGENTINO DI COSA NOSTRA


\* \* \*

Come riportato nella parte narrativa, il 30/7/1983 Carmelo COLLETTI veniva assassinato all'interno del suo ufficio sito nel negozio di autoricambi Fiat di Ribera e con lui moriva anche il cugino Giacomo COLLETTI.

Pertanto, gli elementi emersi a carico del COLLETTI nell'ambito del presente procedimento non rilevano ai fini dell'accertamento della sua responsabilità penale in quanto appartenente ad un sodalizio criminioso di tipo mafioso, ma solamente in quanto, acclarata la sua partecipazione a Cosa Nostra, e verificata la sua posizione di spicco in seno a tale organizzazione diventa possibile pervenire all'accertamento di relazioni con altri soggetti; le quali relazioni (per le modalità e per l'atteggiamento tenuto dai soggetti interessati) hanno finito per costituire altrettanti indizi di appartenenza allo stesso sodalizio mafioso nel quale il COLLETTI era inserito.

In tal senso, può sicuramente affermarsi che Carmelo COLLETTI è il personaggio intorno al quale ruota maggiormente la presente vicenda processuale, benchè nell'ambito della stessa il riberese fosse stato raggiunto solamente da una comunicazione giudiziaria quale indiziato del reato.

Dopo la sua morte, alla luce delle significative circostanze emerse sul suo conto negli ultimi tempi (partecipazione alla riunione del 13/3/82 ed una serie di scritti anonimi che avevano

A circular stamp with the word "Tribuna" is partially visible. Overlaid on it is a handwritten signature in dark ink. To the right of the stamp, there is another handwritten mark or signature.

indicato nel COLLETTI il regista dei fatti di sangue accaduti nella provincia negli ultimi anni), gli apparati investigativi si erano prodotti in un'efficace ricerca di tutti quegli elementi che potevano consentire di ricostruire la figura dell'ucciso, i suoi affari ed il giro delle sue amicizie.


Gradatamente è, così, emerso il ruolo di preminenza che il COLLETTI aveva svolto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa sia nelle provincia di Agrigento che nel resto dell'isola.

Gli inquirenti si erano resi altresì conto che con l'uccisione del COLLETTI si era aperta anche nella provincia di Agrigento e nei territori immediatamente limitrofi una vera e propria guerra di mafia. E la conferma era arrivata nei mesi successivi quando, con implacabile puntualità veniva sterminati molti degli "amici" del defunto capo mafia e certamente anche molti di coloro che avevano fatto una diversa scelta di campo.

L'elencazione di tali terribili avvenimenti è già stata fatta nella parte descrittiva, di guisa che non pare utile un'ulteriore rielencazione. Va qui sottolineato, ancora una volta, che tra i caduti si sono contati ben altri tre dei partecipanti alla riunione di casa MESSINA e cioè lo stesso Gerlando MESSINA, Pietro MAROTTA e Pasquale GRAMAGLIA, nonché ,probabilmente, PIPARO Calogero (scomparso).

Inoltre, il 17/12/1983 la furia omicida si era abbattuta con inaudita ferocia all'interno dell'oleificio dei due figli del COLLETTI, miracolosamente scampati, stroncando la vita di tre persone colpevoli solo di essersi trovate nello stesso luogo dove si trovavano le vittime designate di quell'azione di sterminio.

Come cennato, la prova inconfutabile della partecipazione di Carmelo COLLETTI nell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra è

A circular stamp from the Tribunale Civile is visible, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains the text "Tribunale Civile" and "1983". The signature is written in black ink and appears to be a stylized name.

data dalle intercettazioni ambientali canadesi, dalle dichiarazioni di CONTORNO Salvatore (pg. 519), nonché, indirettamente, dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni della teste BONO, dalle dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI, ecc.


Altrettanto sicuro è il ruolo di assoluta preminenza ricoperto da Carmelo COLLETTI in seno a Cosa Nostra.

Il medesimo nel 1974 risultava già essere stato eletto "Consigliere di Provincia" e Salvatore CONTORNO dice che il riberese era (già nel 1980) un esponente importante di Cosa Nostra (pg. 519 ; punto 25).

Ed il suo ruolo di rilievo è sottolineato anche da Vincenzo COLLETTI, l'uomo che secondo Antonella ABISSI, sua cognata (vol 5 ; fg 215) essendo sempre vicino al padre ne conosceva "i contatti le confidenze e le notizie".

In particolare, si ricorda che il COLLETTI Vincenzo aveva dichiarato (pg. 210 e segg.) che, effettivamente, il padre era inserito in posizione eminente nella mafia; precisando che il genitore era capo della provincia (sull'assoluta credibilità delle dichiarazioni cfr. paragrafo relativo alla posizione processuale di Vincenzo COLLETTI -parte quarta della motivazione).

Aggiungendo, tra l'altro, che pur essendo un capo mafia era un uomo d'ordine e che come tale aveva svolto un'opera d'intermediazione per fare cessare la catena di omicidi verificatasi in Raffadali (AG) e nei paesi vicini; che il padre era intervenuto nei confronti di DI STEFANO Filippo di Favara il quale voleva accaparrarsi i lavori di movimento terra connessi con le costruzioni delle dighe di Naro e Bivona e che tale intervento gli era costato la vita, a causa del DI STEFANO il quale stanco di vedere nel COLLETTI un ostacolo insuperabile ai suoi propositi di






comando e di azione nell'organizzazione mafiosa ne aveva decretato la morte.

Dimostrano, altresì, la caratura mafiosa del COLLETTI ed il suo spessore "ultraprovinciale" i frequenti contatti (accertati mediante le dichiarazioni della BONO, le intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI ecc) con personaggi di rilievo di Cosa Nostra delle altre province siciliane quali Bernardo BRUSCA di S. Giuseppe Jato, Giulio ed Andrea DI CARLO di Altofonte, Giacomo RIINA da Corleone, Salvatore RIZZUTO da Montelepre, Filippo NANIA, Nenè GERACI e Giuseppe BERTOLINO da Partinico, Tommaso CANNELLA da Prizzi, Leonardo GRECO da Bagheria, Michele GRECO di Palermo, Nino SALVO di Salemi, Stefano BONTATE di Palermo, i MINORE di Trapani, Mariano AGATE di Mazara del Vallo, Benedetto SANTAPAOLA di Catania.

In tal senso depongono ugualmente i frequenti viaggi effettuati dal COLLETTI nel palermitano ed i riferimenti riportati dalla BONO a "riunioni" che per la qualità dei partecipanti non dovevano certamente essere di natura lecita (cfr. per es. pag 45 punto 30 da cui emerge che il COLLETTI insieme a Benedetto SANTAPAOLA ed Antonio FERRO di Canicattì avevano avuto una riunione a Palermo).

Infine, anche nelle stesse intercettazioni telefoniche è dato di cogliere la rilevanza del COLLETTI in seno a Cosa Nostra ; sia perchè nei dialoghi con GRECO Leonardo FERRO Antonio e Nitto SANTAPAOLA il tono è di reciproco rispetto ; sia perchè gli altri interlocutori, generalmente, si rivolgono a lui con la massima deferenza ; sia infine perchè in qualche telefonata si fanno specifici riferimenti al ruolo di punta ricoperto dal riberese (si pensi alla telefonata nella quale il Consigliere della CCRVE NICOSIA




chiede al COLLETTI testualmente "COME STIAMO NEL TUO TRONO STAMATTINA ?"; certamente non riferendosi alla sua posizione di dirigente nell'ambito dell'azienda COLLETTI rivendita accessori Fiat; ed alla risposta "naturale" del riberese -che quindi dimostra di non avere trovato strana la domanda e di avere capito perfettamente a cosa l'interlocutore si riferisse- : "EH! NON C'E' MALE !" ; ovvero, si pensi ancora a quella telefonata nella quale l'imputato GUARNERI Antonio di Canicattì telefonando al COLLETTI si rivolge a lui dicendo : "Baciamu li mani principà" (vol 33 ; fg. 74), quando nessun rapporto di lavoro è emerso tra il COLLETTI ed il GUARNERI e, caso mai, è emersa una certa dipendenza economica del COLLETTI nei confronti del GUARNERI).

Ma tutte le attività intraprese dal COLLETTI dimostrano, seppure, indirettamente la sua valenza nell'associazione mafiosa e nel contempo come il genere di "affari" intrattenuti dall'organizzazione criminale Cosa Nostra (anche) nell'agrigeno s'inquadri perfettamente quanto a modalità ed a fini nel paradigma legale di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p..

In tal senso, è sintomatica l'estorsione continua che il capo mafia riberese imponeva all'impresa CASSINA di Palermo la quale, tramite la collegata "Realizzatrice S.p.A." stava eseguendo lavori in territorio di Ribera sugli argini del fiume Verdura.

I CASSINA pagano e, secondo la BONO, versando parecchio denaro.

Ciò nonostante l'ingegnere Luciano CASSINA (pg. 186), per ammettere i soprusi subiti dal COLLETTI, aspetta che si arrivi al limite dell'incriminazione per falsa testimonianza per confermare

A circular stamp with the text "Tribunale Civile" is partially visible. Overlaid on it is a handwritten signature in black ink, which appears to be "G. B. R.". Below the signature is another handwritten mark, possibly a date or initials, consisting of a vertical line followed by a wavy horizontal line.


che "le liberalità" fatte al COLLETTI "si inserivano nel quadro di un rapporto instaurato tra la nostra impresa ed il COLLETTI Carmelo che vedeva quest'ultimo in una funzione, sia pure vaga, di protettore delle nostre attività".

E' evidente che il CASSINA si avvale di un eufemismo per affermare quello che CONTORNO aveva dichiarato, sicuramente, molto più efficacemente a questo Tribunale (pg.519) : "...CASSINA era in mano a Cosa Nostra; dove apriva un cantiere, ovunque fosse, doveva pagare la tangente al rappresentante di Cosa Nostra della zona..."; specificando che il "rappresentante" palermitano nelle cui mani versava l'imprenditore CASSINA (Giovanni TERESI della famiglia di S. Maria di Gesù), se il CASSINA doveva aprire un cantiere fuori della provincia di Palermo lo faceva incontrare col rappresentante di Cosa Nostra della zona che gli imponeva il pagamento della tangente .

Al riguardo non può sottacersi che il fatto che il CASSINA avesse ammesso di conoscere Stefano BONTADE (cfr. vol.5 ; fg. 175) che il BONTADE fosse capo della famiglia di S. Maria di Gesù, della quale faceva parte il predetto TERESI (che aveva in mano il CASSINA), e che il BONTADE si recasse (proprio in quegli anni) a Ribera a trovare il COLLETTI, nella zona cioè in cui il CASSINA effettuava il lavoro dianzi cennato, se non costituisce un vero riscontro alle affermazioni del CONTORNO, costituisce quanto meno una "singolare coincidenza".

Dalle risultanze probatorie emerge, comunque, ad onta delle affermazioni larvate del CASSINA, che la sua impresa è a disposizione del riberese.

In primo luogo è la BONO che ci porta a conoscenza del fatto che del totale assoggettamento dei CASSINA a Cosa Nostra era ben consapevole lo stesso COLLETTI (cfr. pg. 42 dove la teste ha




affermato che il COLLETTI stanco delle sue insistenze le aveva detto: "...la vuoi smettere ? non posso andare da CASSINA in questo momento ! se ci andassi mi darebbe anche il culo, ma in questo momento non ci posso andare ! c'è di mezzo la faccenda del cap. BASILE e di INZERILLO, quello della macchina blindata ! non mi chiedere altro per favore !).

Risulta, poi, che il COLLETTI impone al CASSINA l'assunzione di dipendenti (decine secondo Luciano CASSINA ; vol 10 fg. 211) quali ad esempio il rag. AMATO di Ribera (vol 19 ; fg 15) il geom. CONTINO di Ribera (vol 28; fg. 180 r e Vol 29 fg. 211) il marito di Carmela SURIANO (pg. 350).

Indica all'impresa i fornitori, costringendola a rinunciare all'operazione vantaggiosa di impiantare i propri macchinari per la produzione del calcestruzzo ed inducendola a rivolgersi per l'acquisto di quel materiale al cugino Pietro MAROTTA il quale nel tempo diventa fornitore esclusivo.

"Suggerisce" per l'acquisto del legname la ditta TALLO da Ribera (vol 28 ; fg. 80) e segnala per la riparazione dei mezzi dell'impresa due officine di Ribera una delle quali gestita dal suo parente CONTINO.

E CONTORNO aveva riferito (pg. 517-518) che Cosa Nostra oltre ad imporre al costruttore (che aveva in mano) la tangente, lo costringeva ad assumere nel cantiere membri della sua associazione, imponendogli, altresì, i nominativi dei fornitori del calcestruzzo, della sabbia ed in genere del materiale dell'edilizia, aggiungendo che era per questo motivo che aderenti a Cosa Nostra producevano o commerciavano cemento, ferro o materiale per l'edilizia.



Arturo CASSINA il quale nella deposizione resa al G.I. (vol 28 ; fg. 110) aveva voluto evidenziare che per le dimensioni raggiunte dal Gruppo CASSINA egli si limitava ad interessarsi soltanto delle grandi questioni relative alla vita ed all'attività del Gruppo (e cioè questioni che riguardavano i problemi finanziari in senso stretto, la scelta sulla partecipazione alle gare d'appalto; il controllo sull'andamento finale dei lavori assunti) e giammai di cose spicciole, finisce con l'ammettere nella sua tortuosa testimonianza di essersi recato, scomodandosi, da Palermo a Ribera, per rendere visita al COLLETTI nell'ufficio di quest'ultimo ("in quella piccola stanza con le vetrate"), spinto in ciò dai suoi collaboratori, dal figlio Luciano e dal geom FERRANTE i quali "ritenevano opportuno che egli si recasse a conoscere il riberese", persona "intesa", che riforniva di materiale l'Impresa La Realizzatrice e che "risolveva i molteplici problemi che man mano si presentavano".

Lo stesso CASSINA ammetteva, altresì, un'ulteriore estorsione a danno dell'impresa, consistente nella riscossione di una forte somma di denaro (pg. 327), pretesa sotto forma di prestito, ovviamente mai restituito.

E la natura dei rapporti tra COLLETTI e la CASSINA, secondo il più classico dei copioni della letteratura "mafiosa" sono resi espliciti dalle circostanze che seguono :

- SCAMMACCA Filadelfio, (pg 354), dipendente della Realizzatrice del Gruppo CASSINA, durante l'esecuzione dei lavori sul fiume Verdura a Ribera, dopo un'iniziale reticenza finiva con l'ammettere che l'impresa era sotto la protezione di Carmelo



*[Handwritten signature]*

COLLETTI asserendo, tra l'altro, che in un'occasione, essendosi verificato nel cantiere un furto di modeste attrezzature egli aveva subito fatto informare il COLLETTI "atteso che episodi di quel genere non avrebbero dovuto verificarsi, tenuto conto della protezione che il COLLETTI aveva accordato all'impresa" -;


- Lo stesso geom. SCAMMACCA aveva (pg 354) altresì ammesso di essersi rivolto al ribereese perchè facesse cessare un'agitazione sindacale che poteva compromettere la produttività del cantiere.

La circostanza emerge dalle intercettazioni telefoniche in uso al COLLETTI; segnatamente, dalla telefonata delle ore 9,32 del 4/1/1982 (vol 33 ; fg. 35):

COLLETTI C. : - Pronto ?  
 SCAMMACCA : - Sì, buongiorno, sono il geometra  
 SCAMMACCA, signor COLLETTI ?  
 COLLETTI : - Sì  
 SCAMMACCA : - E' lei ?  
 COLLETTI : - Sì, sì geometra  
 SCAMMACCA : - Sì, buongiorno, tanti auguri intanto.  
 COLLETTI : - Grazie, altrettanto.  
 .....  
 SCAMMACCA : - .....Però mi dicono che hanno avuto  
 sentore che, malgrado l'Ufficio di  
 Collocamento accetti queste lettere di  
 passaggio, si pensa che gli operai non li  
 accettino (n.b.si parla dell'assunzione  
 di altni quattro operai) ben volentieri  
 e, quindi, ci facciano qualche atto di  
 sabotaggio, Come ci dovremo comportare ?



- COLLETTI : - Mah ragioniere, veda, arrivati a questo punto, uno non può mettere il dito in una piaga del genere, perchè sono protetti di sti sindacati, sti cosi, che io sinceramente, eh...non trovo la possibilità di poter discutere co sti genti , perchè sono ormai diventati cosi ....esasperati, da una protezione che certe volte porta più al disastro che altre cose, cosa vuole.....
- SCAMMACCA : - Cioè, praticamente non so se....riunendo questi operai in cantiere, la sera quando loro smontano di lavoro, fare un discorso loro, considerando che molti sono di Ribera e che a lei la conoscono.... che so io ?
- COLLETTI : - Eh, ragioniere, io, guardi, sono felicissimo di....ad un intervento del genere ma, creda che, uscendo fuori del cerchio di queste riunioni che si fanno poi si incomincia a parlare un pò fuori del normale, no ? Non è che capiscono una situazione benevola, che uno vuole anche discutere per arrivare al necessario di consegna di lavoro e di cosa? Niente, comunque, veda un pò lei, fac-



- cia i primi approcci, poi vediamo se c'è qualche cosa, se io posso tirare fuori "qualcuno" da potere "discutere", senza che ci sia tutta la mischia.

SCAMMACCA : - Esatto ..(incomp)...

COLLETTI : - Per una certa prudenza, non per altro.


Telefonata questa che dimostra l'attività intermediatrice svolta talvolta dal COLLETTI in sostituzione degli organi legali dello Stato per comporre controversie o soddisfare interessi individuali e che rappresenta un'attività classica dell'organizzazione mafiosa.

Ma nella conversazione che precede risaltano anche altre due circostanze.

La prima è che il rapporto tra l'impresa La Realizzatrice e il COLLETTI non si sottrae alla logica perversa per la quale lo sfruttato (CASSINA) finisce per chiedere aiuto allo sfruttatore (COLLETTI) assumendo la veste di istigatore al crimine cercando di utilizzare il "carisma criminale" del suo sfruttatore (rectius e meno poeticamente la forza intimidatrice di Cosa Nostra), al fine di perseguire a sua volta vantaggi ingiusti.

La seconda, dimostrata forse ancor di più dall'esempio riportato da Luciano CASSINA (cfr.vol 10 ; fg 210), che il COLLETTI perseguiva, in buona sostanza, unicamente l'interesse a speculare sulla situazione traendone i "dovuti" benefici economici (leggi "pizzo") senza voler per questo correre alcun rischio di esporsi di fronte alle Autorità statali o di inimicarsi le "forze" del ribereese.

E ciò pare rientrare in quella sorta di "gioco" tra il mafioso






e l'impresa assoggettata, così ben illustrato dal CONTORNO a questo Tribunale e che prevede tra l'altro una sorta di pantomima tra il capomafia da cui "naturalmente" dipende l'impresa ed il capomafia della zona dove l'impresa deve andare a lavorare, per una riduzione della tangente da versare all'ultimo dei due mafiosi.

- Il Geom. FERRANTE, responsabile del cantiere sul "Verdura" ricorda che il COLLETTI (pg. 336) riusciva a procurare all'impresa delle forniture di cemento in periodi in cui non se ne trovava a causa di scioperi nel settore e che lo stesso COLLETTI gli procurava operai specializzati per il cantiere altrimenti non reperibili.

- Le intercettazioni telefoniche (vol 33 ; fg. 19) dimostrano, infine , la mediazione di Carmelo COLLETTI per comporre la controversia che opponeva l'On. Gaetano DI LEO all'impresa CASSINA, in ordine al pagamento di materiale inerte prelevato dai fondi dell'ex parlamentare.

Ed ancora Luciano CASSINA sollecita ed ottiene l'intervento di Carmelo COLLETTI in un'altra contestazione che lo oppone a LATINO, amico a sua volta di Mariano AGATE.

Altro esempio che illustra quale genere d'interventi il COLLETTI fosse solito fare è quello compiuto nei confronti di Ignazio SARULLO al quale non solo toglie, profittando di uno stato di difficoltà economica del venditore, tutta la sua consistente proprietà pagandola a prezzi poco remunerativi, ma impone anche quell'accordo, solo eufemisticamente definito come transazione, in base al quale lo stesso SARULLO, a fronte di un credito di ottantasei milioni di lire deve accontentarsi di ricevere da Calogero e Gerlando PIPARO ventotto milioni e rinunciare al resto

A circular stamp with the word "Annullato" (Annullated) in the center, surrounded by illegible text. To the right of the stamp is a handwritten signature.

**PAGINA MANCANTE**

Nostra sia quello di offrire assistenza ai consociati latitanti. Anche il COLLETTI non si sottrae a tale dovere essendo provato che offrì protezione ed amicizia a Calogero LAURIA di Raffadali ucciso in maniera emblematica in territorio di Siculiana il 25/1/1984.

Vincenzo COLLETTI riferisce al P.M. (vol 10 ; fg. 218 r) di avere incontrato il LAURIA nella proprietà paterna (cfr. anche dichiarazioni di DI CORRADO ; pg.345) di contrada Verdura ove il raffadalese era sempre presente quando vi pernottavano i palermitani GAROFALO, MISTRETTA e SCLAFANI.

Tale ospitalità ed i rapporti personali che ne derivano, date le qualità e gli interessi delle due parti non possono spiegarsi, come si dirà ampiamente in seguito, se non in termini di supporti logistici, di coperture e di appoggi dati dal COLLETTI al latitante che evidentemente doveva ricambiare le "cortesie" ricevute nell'unico modo possibile e congeniale, cioè compiendo quelle "missioni" che il protettore gli affidava (Ed, infatti, lo stesso Vincenzo COLLETTI aveva riferito al Cap. CANNONE ed ad altri ufficiali di P.G. -pg. 210/211- che il latitante LAURIA Calogero era "protetto" da Carmelo COLLETTI e che da quest'ultimo era utilizzato come "Killer" ; cfr. sulla assoluta attendibilità delle su indicate dichiarazioni quanto si dirà specificamente a proposito della posizione processuale di Vincenzo COLLETTI nella parte quarta della motivazione).

Analogamente, il COLLETTI doveva offrire "assistenza" al latitante ergastolano Giovanni LOMBARDO.

La domanda di grazia presentata il 5/2/1980 al Capo dello Stato nell'interesse del citato pregiudicato e trovata in copia nel magazzino Fiat (vol 5 ;fg. 183), dimostra non solo la vicinanza del COLLETTI ad un altro pericoloso assassino, ma anche la capacità del

capo-mafia, il ch  poi   un riflesso dell'associazione mafiosa, di inserirsi nell'attivit  di organi statali inquinandola o, quanto meno, di poter contattare alti vertici della P.A., direttamente ovvero sfruttando le aderenze nel mondo politico locale e nazionale evidenziate nell'istruttoria.


Nel descrivere la capacit  criminale del COLLETTI, ovvero, pi  correttamente, dell'organizzazione nella quale era inserito, non pu  essere sottaciuto l'intervento che egli   in grado di fare presso le organizzazioni criminose operanti anche al di fuori della provincia di Agrigento.

E' significativo, in proposito, il suo interessamento perch  a suo nipote, figlio di Filippo TRIOLO, venga dai ladri restituita l'autovettura rubata a Catania . Filippo TRIOLO, difatti, dichiara (vol 28 ; fg 231) che il cognato appreso del furto, si era adoperato per fargli recuperare il mezzo sottratto indirizzandolo presso un non meglio identificato personaggio di Catania.

Benedetta BONO, come si   gi  visto (pg. 89) riferisce invece che il COLLETTI aveva telefonato a Gigi GAROFALO perch  si prendesse carico della cosa.

Quali che siano le circostanze del fatto, rimane il dato oggettivo della mediazione di un mafioso in un fatto illecito e la sua capacit  di trovare contatti con ambienti delinquenziali anche in zone sottratte alla sua diretta influenza.

Del resto lo strettissimo collegamento del COLLETTI col resto di Cosa Nostra siciliana   ben dimostrato, oltre che dai rapporti personali con personaggi di rilievo quali quelli su menzionati (GRECO Leonardo, GRECO Michele, Stefano BONTADE, Benedetto SANTAPAOLA, ecc) anche da quanto detto (e gi  riportato) dalla BONO




a proposito dell'INZERILLO (pg. 42: "non posso andare da CASSINA, se ci andassi mi darebbe anche il culo, ma in questo momento non ci posso andare! c'è di mezzo la faccenda -evidentemente "gli omicidi"- del Cap. BASILE e di INZERILLO, quello della macchina blindata! non mi chiedere altro per favore") ed a proposito dei DI CARLO (pg. 93 : "i DI CARLO erano vicini ai DI MAGGIO" di guisa che "erano di una corrente diversa dalla sua).

Dichiarazioni queste che dimostrano esaustivamente lo strettissimo legame del COLLETTI non solo ai personaggi, ma anche alle vicende di Cosa nostra palermitana e riprovano ulteriormente l'esistenza di un'unica formidabile associazione insediata in tutto il territorio siciliano (il riferimento all'esistenza di più "correnti" in seno all'organizzazione ed all'appartenenza del COLLETTI ad una "corrente" diversa da quella del palermitano DI CARLO non pare possa consentire margini di dubbio al riguardo).

Peraltro, benchè, ufficialmente, solo supervisore dell'attività dei suoi due figli, rispettivamente ed apparentemente dediti al commercio delle autovetture ed alla gestione dell'oleificio e delle possidenze agricole, egli mostra interesse per la costruzione della superstrada Palermo-Sciacca, evidentemente allettato dai guadagni che il settore dei lavori pubblici, col suo giro vorticoso di miliardi e con il sistema dei subappalti, notoriamente monopolio di imprese appartenenti o collegate a gruppi mafiosi, può offrire.

Riferisce Benedetta BONO (pgg. 42-43) che il suo amante era interessato ad alcuni lavori stradali che dovevano essere realizzati in territorio di S. Giuseppe Jato (PA) e che, a tale proposito, il COLLETTI si era recato il 26/7/1983, cioè solo pochi giorni prima di essere ucciso, a Palermo insieme a Calcedonio BRUNO ed ad un



ingegnere di Agrigento "per incontrare l'ing. LIPARI" dell'ANAS al fine di prendere accordi in merito ai lavori.


Nel quadro di tale iniziativa- sempre secondo quanto riferito dalla BONO- vi era stato anche un incontro a S.Giuseppe Jato con Bernardo BRUSCA, con l'impresario NANIA di Partinico e con Antonio FERRO.

Quali fossero gli scopi realmente perseguiti con tali incontri è facile ipotizzare : mettere le mani sull'appalto e gestirlo in modo da trarne il massimo profitto possibile a vantaggio degli associati.

Non si spiega diversamente, infatti, l'interesse di agricoltori o produttori di olio come Antonio FERRO e Carmelo COLLETTI, per un settore certamente lontano dai rispettivi campi di attività ufficiali. Ed è la BONO , ancora una volta, a confermare tale spiegazione allorchè ricorda che il COLLETTI le aveva riferito che nel futuro avrebbe avuto numerose occasioni d'incontro con il LIPARI, al quale avrebbe potuto domandargli il favore che lei gli aveva chiesto (far assumere il figlio di lei all'A.N.A.S.)(pg. 43) e quando dichiara che lo stesso COLLETTI aveva promesso a più persone occupazione nei cantieri da impiantare per quei lavori (vol 10 ; fg. 58 r.).

Altro affare del quale COLLETTI s'interessa è la vendita del c.d. "palazzo di vetro" a Palermo, già appartenente alla fallita impresa MANIGLIA.

BONO Benedetta al G.I. di Palermo (pg. 87) aveva riferito che il riberese aveva fatto un viaggio nel capoluogo dell'isola in compagnia di certo "NICOSIA funzionario di Banca a Ribera o ad Agrigento", per incontrare il Dr. Nino SALVO in relazione al possibile acquisto dell'edificio che, secondo le stime dello stesso

A circular stamp with the text "Cassa di Credito Agrario" is partially visible. To its right is a handwritten signature in dark ink, which appears to be "G. Jato".

COLLETTI, valeva circa sedici miliardi di lire.


La dichiarazione della donna è senz'altro veritiera. Tra l'altro, le intercettazioni telefoniche sull'utenza del COLLETTI (vol 33 ; fg 69,85) dimostrano, al di là delle menzogne riferite dall'interessato al G.I. di Palermo (pg. 338), che Carmelo COLLETTI era intimo amico del NICOSIA al quale aveva promesso il suo interessamento per la riconferma dell'incarico di consigliere di amministrazione della C.C.R.V.E. , oramai scaduto da tempo (pg. 341).

Nino SALVO (pg. 69) ammette i suoi legami con il COLLETTI. Inoltre, sia il NICOSIA che il SALVO ammettono la visita riferita dalla BONO, pur dando evidentemente al fatto spiegazioni di comodo.

Il medesimo NICOSIA afferma, ancora, che effettivamente nella sua qualità di amministratore del fondo pensioni della Sicilcassa era in trattativa per l'acquisto del "palazzo di vetro" (pg. 338) e ricorda l'interessamento per l'affare da parte del COLLETTI che, incontrandolo a Ribera, si era informato a che punto fossero le trattative di vendita, sebbene l'oggetto di essa avrebbe dovuto essergli totalmente estraneo.

L'interessamento del COLLETTI, che secondo il NICOSIA "aveva tentato, vanamente, di indurre il Fondo Pensioni della Sicilcassa a ritirarsi dall'affare, per favorire il SALVO", è ovviamente quello di lucrare sull'affare agendo come una sorta di mediatore. E bene si è osservato come la sua aspirazione, considerato il calibro dei contraenti, dimostra la sua sicurezza, derivatagli dall'importante grado raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, nonchè la sua certezza di essere in condizione di contrapporsi ai più potenti gruppi economici per realizzare i prospettati guadagni.

Tale ultimo assunto è confermato dal NICOSIA, allorchè, pur tra molte reticenze, riferisce al G.I. di Agrigento (pg. 342) che il

A circular stamp is partially visible on the left, containing the word "Ministero". To its right is a handwritten signature in black ink, which appears to be "G. R. M." followed by a large, stylized flourish.

COLLETTI il giorno che l'aveva condotto a Palermo negli uffici della SATRIS gli aveva chiesto (dopo un incontro tra esso, il COLLETTI ed il dr. Nino SALVO, nel corso del quale si era discusso dell'interesse del Fondo Pensioni della Sicilcassa di acquistare l'immobile) di facilitare l'aggiudicazione ai SALVO, adoperandosi affinché la Cassa come si è cennato si ritirasse dalle trattative; lo stesso COLLETTI, successivamente, avendo appreso che l'edificio era stato aggiudicato alla GEI del cav. Carmelo COSTANZO di Catania, con tono adirato, si era lamentato con lui che i SALVO dopo avere ottenuto il suo interessamento, lo avevano mollato associandosi al COSTANZO ; assicurando comunque che egli avrebbe fatto pagare ugualmente ai SALVO il "pizzo".

Carmelo COLLETTI estende la sua influenza anche nel campo del lavoro. A parte i casi già ricordati di AMATO e CONTINO, va rilevato che Vincenzo CAPPELLO (vol 19 ; fg 13) e Mariano RAGUSA (vol 19 ; fg 14) ottengono un'occupazione presso il gruppo esattoriale Satris dei SALVO raccomandandosi a Carmelo COLLETTI il quale riesce là dove , come rileva il CAPPELLO, uno stuolo di uomini politici di alto livello non erano riusciti.

Tale PANARISI (vol 33; fg. 103) più volte si rivolge al COLLETTI perchè gli procuri un lavoro possibilmente nella zona di Agrigento ed analoga istanza gli rivolge Pietro FIORINO, preposto all'agenzia di Ribera della Banca Popolare dell'Agricoltura, per un muratore a lui vicino (vol 33 ; fg. 130).

SALA giovani (vol 29 ; fg. 72) trova anche lui un'occupazione ricorrendo solamente "all'ufficio collocamento" di Don Carmelo.

"Il tutto"(per dirla con il P.M.), "ovviamente, in barba alle norme che disciplinano l'impiego della manodopera ed alle aspettative di quei disoccupati che non potendosi riscaldare ai





raggi del sole COLLETTI, fondano le loro speranze di guadagno sulle norme poste dallo Stato a tutela del regolare inizio di ogni rapporto di lavoro".

Carmelo COLLETTI non tralascia di "curare" la pubblica amministrazione ed in particolare i soggetti che operano nella macchina amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, allacciando relazioni, per sfruttarle a vantaggio proprio e dell'organizzazione.

In tal senso giova ricordare :


- il tentativo di corruzione di Giuseppe BRISCIANA, Presidente dell'Ente Ospedaliero di Ribera, contestato con mandato di cattura ai complici superstiti Vito LO CASCIO e Vincenzo COLLETTI. La telefonata del 23/11/1981 ore 18,29 (Fald. 28 ; fasc. n.4; pg. 35) tra i fratelli COLLETTI dimostra la sua piena conoscenza dell'illecito che si voleva consumare ed i tentativi da lui messi in atto perchè il piano criminoso avviato dal LO CASCIO potesse produrre i frutti sperati;

- la cennata domanda di grazia nell'interesse del LOMBARDO, trovata in copia nel suo ufficio e custodita nel cassetto della sua scrivania, certamente non come "ricordo" del latitante;

- l'appunto riguardante l'ing. Vito CASCIO FERRO (vol 5 ; fg . 235) il quale, dopo avere bussato inutilmente alle porte di più parlamentari, speranzoso si rivolge al capomafia chiedendogli di ottenere una promozione che altri, dotati di potere legale non possono o non vogliono riconoscergli;

- la telefonata dell'ing. Pietro D'ANNA, in ordine alla provincializzazione della strada consortile Ribera- Villafranca Sicula (vol 33 ; fg. 158);

- il rapporto col dr. CIANCIMINO, direttore della Direzione



rovinciale del Tesoro di Agrigento, di cui si dirà più avanti;

- l'amicizia con Giuseppe REINA, funzionario SIP di Caltanissetta (pg. 343), al quale, secondo la BONO (pg. 171) si era rivolto per sapere se i suoi telefoni fossero sottoposti a provvedimenti d'intercettazione da parte dell'A.G.;

- l'intermediazione tra il Comune di Burgio (AG) (allora retto da un'amministrazione nella quale importante voce avevano Giovanni DERELITTO ed i suoi amici) e la SAVAR di Sciacca, concessionaria autovetture Fiat, per l'acquisto di un mezzo da adibire al servizio di nettezza urbana.

Giuseppe GAETANI, amministratore delegato della società (vol 30 ; fg. 111) ammette che la fornitura al comune di Burgio era avvenuta dietro segnalazione di Carmelo COLLETTI che aveva indicato la sua ditta per l'inoltro della richiesta di preventivo, ma la telefonata registrata il 26/11/1981 ore 10,12 (Fald. 28; fasc. n.4; fg. 59) nel corso della quale il ribereese ammonisce il GAETANI a non cedere alle rischieste estorsive avanzate da altri individui non meglio identificati ("..lei non dia un fiore a nessuno") rendendoli edotti che egli era in rapporto col COLLETTI ("...lei gli dice : -a me il contratto l'ha passato COLLETTI...se avete qualche cosa da discutere parlate con COLLETTI"), dimostra chiaramente, al di là delle reticenze del GAETANI, l'intervento fattivo del capomafia ribereese, l'illegittimità sotto il profilo penale dell'operazione ed i vantaggi che da quest'ultima Carmelo COLLETTI si riprometteva :

telefonata del 26/11/1981 ore 10,12 :

COLLETTI : - Pronto ?


Donna : - Signor COLLETTI, buongiorno.

COLLETTI : - Sì buongiorno.


Donna : - La SAVAR, c'era suo figlio che voleva il



- dottore GAETANI, glielo passo ?
- COLLETTI : - Enzo non c'è, era...me lo passa per  
cortesia ?
- Donna : - Sì un minuto.
- COLLETTI : - Grazie
- GAETANI : - Pronto ?
- COLLETTI : - Dottore buongiorno come sta ?
- GAETANI : - Uhe, carissimo...lei sta bene ?
- COLLETTI : - Mah, di salute discreto...il Padre  
Eterno...
- .....
- COLLETTI : - Meglio così....dottore io la volevo  
pregare, siccome in merito a questa  
consegna di mezzi Burgio....
- GAETANI : - Sì
- COLLETTI : - ...che tenga presente che io ho anche un  
campanello che mi viene all'orecchi, ha  
capito ?
- GAETANI : - Eh, io appunto...
- COLLETTI : - Che lei non dia un fiore a nessuno perchè  
è stabilito qua con l'amministrazione....
- GAETANI : - Ha fatto bene a dirmelo lei, perchè  
io...mi hanno avanzato delle richieste...  
se non specifiche....
- COLLETTI : - Lei gli dice : "a me il contratto l'ha  
passato il COLLETTI e la richiesta...se  
avete qualche cosa da discutere parlate  
con COLLETTI ...io ho un rapporto diretto  
con COLLETTI"...mi fa questa cortesia ?
- GAETANI : - D'accordo, io niente in contrario...



- COLLETTI : - No, no appunto....
- GAETANI : - Infatti...infatti io le dirò, che siccome un accenno c'era stato tempo addietro, un accenno...poi ieri c'era stata una richiesta più specifica, va bene...però io ho fatto , siccome sapevo che questa richiesta era ....insomma io mi sono stato zitto, fino a quando non c'è la richiesta specifica.....
- COLLETTI : - Esatto, esatto....
- GAETANI : - Io non ho voluto dire niente...
- COLLETTI : - Esatto, esatto, comunque...
- GAETANI : - Sono stato zitto insomma va...  
....io...senz'altro io...lo so che a suo tempo lei aveva...se n'era interessato lei di queste...che erano il carro funebre mi pare...
- COLLETTI : - Sì...
- GAETANI : - e lo..
- COLLETTI : - Ma ce n'è un'altra in consegna di recente.
- GAETANI : - No, quest'ultimo...insomma ce ne sono due che ha segnalato lei no ?
- COLLETTI : - No, tutte e tre le ha fatte Enzo.
- GAETANI : - Tutte e tre ?
- COLLETTI : - Sì.
- GAETANI : - Io insomma non me lo ricordo esattamente.
- COLLETTI : - Comunque....
- GAETANI : - Uno ero sicuro che se n'era occupato Enzo.



COLLETTI : - Lei lo sa che io...sono discorsi un pò  
antipatici, ma lo devo fare perchè ho un  
impegno in partenza.

GAETANI : - Purtroppo, le sto dicendo...questi  
discorsi antipatici si vanno ripetendo..

.....

\* \* \*

Ma il COLLETTI intende anche inserirsi personalmente o  
tramite suoi diretti familiari nell'associazione e nella  
struttura pubblica per meglio dominarli e manovrarli.

Così, succedendo all'On DI LEO occupa il vertice della  
Cooperativa "poggio Diana" che raccoglie gli operatori nel  
settore agrumicolo.

Il fine di tale incarico è sempre quello di piegare  
l'organismo ai propri vantaggi ; ed ecco il fedele rag.  
GIACOBBE, che pur tra i suoi palesi silenzi, dichiara al G.I.  
(vol 28 ; fg. 155 r) che Carmelo COLLETTI riscuoteva  
anticipazioni superiori al valore del prodotto da conferire,  
tant'è che alla sua morte gli eredi avevano trovato un buco di  
circa 191.000.000 di lire da coprire.

Sotto la stessa ottica del vantaggio personale va vista  
l'assunzione della Presidenza del Consorzio "Scirinda" che, se  
non altro gli consente di essere contattato da personaggi  
pubblici e privati ed esercitare un controllo su una vasta  
zona di territorio ove egli ha i suoi terreni.

Vincenzo COLLETTI riferisce che il padre era interessato  
a far sì che la strada Ribera-Villafranca Sicula, nel tratto  
che attraversa Scirinda, venisse trasformata in strada  
comunale o provinciale (vol 30 ; fg. 117 r.).



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gaetano".

E certamente il COLLETTI non agiva per il pubblico interesse dato che la realizzazione dell'arteria avrebbe portato quanto meno alla valorizzazione anche della sua proprietà.

Assume, poi, particolare rilievo la penetrazione della famiglia COLLETTI sotto la regia del suo capo nei due enti pubblici principali operanti in Ribera.

Filippo COLLETTI, grazie al concreto, dichiarato, appoggio dell'On. DI LEO (vol 10; fg. 146) e del Prof. NICOSIA, viene eletto consigliere comunale DC di Ribera.

Vincenzo COLLETTI, invece, viene piazzato nella nuova struttura sanitaria USL di Ribera, assumendo l'incarico di vice-presidente dell'Assemblea.

In tal modo Carmelo COLLETTI è in grado di far sentire la sua voce all'interno dei due organismi territoriali, allargando ulteriormente il suo potere decisionale e di controllo.

\* \* \*

Anche il settore della Giustizia (quella statale) non è immune dall'intromissione del COLLETTI.

La BONO afferma (pg. 89) che il suo amante, dopo la sortita della Polizia nella villa dei MESSINA che gli aveva dato tante preoccupazioni, le aveva riferito che tutto si era risolto per il meglio "mercè l'interessamento di un Magistrato amico di Agrigento".

Come dimostrano gli atti processuali, le impressioni del COLLETTI erano sbagliate.

Tuttavia, le conversazioni telefoniche con Francesco CIANCIMINO (vol 33 ; fg 160- 164)dellé quali si parlerà più



Am

avanti, dimostrano la possibilità del COLLETTI e la sua volontà di interferire in affari di Giustizia.


\* \* \*

Il binomio mafia-politica si ripresenta puntualmente nelle vicende di Carmelo COLLETTI.

L'On. Gaetano DI LEO, per molte legislature deputato nazionale D.C. al Parlamento, è in costante contatto telefonico con Carmelo COLLETTI (vol 33) al quale si rivolge per vari favori ; egli, inoltre, nell'elezione comunale caldeggia la candidatura di Filippo COLLETTI che, da parte sua, una volta eletto, è pronto ad accettare i pareri del suo sostenitore (vol 10 ; fg. 146).

Il dott. MICELI, due volte candidato per il Collegio senatoriale di Sciacca, dichiara al G.I. (pg. 362) di avere frequentato Carmelo COLLETTI ed i suoi figli "operatori politici" della zona, cioè "persone in grado di procurare un certo numero di voti", disinteressandosi della fama di "persona di rispetto" che l'uomo aveva e della quale era a conoscenza, ma guardando solo alla sua capacità elettorale.

Ed è significativo che il suddetto MICELI inquadri questo suo modo di fare politica in una dimensione più ampia, quasi che tale atteggiamento assurga a regola di comportamento professionale di tutta la categoria . Così testualmente afferma : "del resto, io come professionista e come uomo politico, non mi interessavo di quelle che potevano essere le attività del COLLETTI, ma guardavo alla sua capacità elettorale nella zona";quasi che non fosse scontato che una volta ottenuto il "favore" da parte dell'organizzazione e, quindi, per es. ottenuta l'elezione, avrebbe dovuto



"restituirlo", certamente, visto il destinatario, a scapito degli interessi della collettività.


Filippo COLLETTI, confermando una nota inserita nel R.G. (vol 5; fg. 43) asserisce di avere partecipato insieme al padre ed a Leonardo INFRANCO il 12/6/83, alla vigilia delle elezioni nazionali, ad una riunione nello studio dell'On. Angelo BONFIGLIO, allora candidato al Parlamento (vol 9 ; fg. 22) e ribadisce tale suo assunto, confermato dal fratello Vincenzo (vol 10; fg. 219 r), arricchendolo di particolari allorchè gli si contestano le contrarie dichiarazioni rese dal deputato (vol 29 ; fg. 201 r).

BONO Benedetta (pg. 335 punto 12) afferma che il COLLETTI conosceva l'On. BONFIGLIO e che una volta le aveva detto che si era incontrato con l'On. BONFIGLIO ...e gli aveva dato una risposta che da anni gli voleva dare.

La BONO afferma, anche (pg. 335) che il suo amante conosce l'On Calogero MANNINO.

Pitro D'ANNA, consigliere provinciale della D.C. di Agrigento ammette un rapporto amichevole con Filippo COLLETTI, (vol 52 ; fg. 183).

L'elezione di componenti dell'assemblea U.S.L. di Ribera registra parecchi interventi di esponenti politici a favore della candidatura di Vincenzo COLLETTI. Tra gli altri, si muove Giuseppe BRISCIANA, esponente di spicco della D.C. di cui è stato segretario provinciale (vol 44 ; fg. 91) il quale, su espressa richiesta di Carmelo COLLETTI, contatta gli elettori o i loro padrini (telefonata del 23/11/1981 ore 12,37 e telefonata del 24/11/1981 ore 8,32 e 36 Fald. 28; fasc. n. 4) perchè sia dato quell'elevato numero di suffragi che, tuttavia, malgrado gli sforzi fatti dagli amici non soddisfa






completamente il neo eletto il quale, conversando con il DERELITTO (Fald. 28; fasc. n.4 fg. 48) che gli porge le congratulazioni per il buo piazzamento, lamenta che "c'è stato qualche monello" che ha osato trasgredire gli ordini di scuderia.

Una citazione a parte meritano, poi, i rapporti tra Carmelo COLLETTI ed Antonio NICOSIA. Quest'ultimo, come cennato, già segretario provinciale della D.C. di Agrigento ed ex Presidente dell'Amministrazione provinciale di Agrigento, all'epoca dell'audizione, segretario sezionale di Ribera, nonchè componente del consiglio di amministrazione uscente della C.C.R.V.E., deponendo dinanzi al G.I. di Agrigento (vol 28 ; fg. 233), inizialmente nega di avere avuto con Carmelo COLLETTI rapporti particolarmente stretti od affettuosi sia personali che d'affari ovvero collegati con la sua attività politica ; successivamente, messo di fronte al contenuto delle telefonate dei giorni 7/1/1982 ore 11,47 (vol 33 ; fg 85) e 6/1/1982 ore 11,35 (vol 33 ; fg 69), nelle quali dimostra un particolare servilismo, verso il medesimo Carmelo COLLETTI ed il figlio Vincenzo, del quale ultimo elogia telefonicamente "la voce dolce, signorile e composta" e la maniera "veramente sublime" di rispondere all'apparecchio, ed incalzato da una richiesta d'incriminazione per falsa testimonianza, finisce con l'ammettere, così come dichiarato da Francesco TRIOLO (vol 28 ; fg 232) di avere chiesto al capomafia d'intervenire presso l'On. DI LEO ed altre fonti, affinché gli fosse rinnovato il mandato come consigliere di amministrazione della Sicilcassa.

Naturalmente, poi, nello stesso anno, il COLLETTI chiederà la contropartita al favore promesso (affare palazzo



di vetro)ma qui interessa solo rilevare che la richiesta da parte del Nicosia presuppone da parte di quest'ultimo la conoscenza dell'ascendenza che il COLLETTI vantava su personaggi autorevoli, nonché della di lui idoneità ad influire su decisioni che, si sa, sono il frutto di trattative politiche laboriose e di estenuanti patteggiamenti.


Anche da morto il COLLETTI proietterà la sua nefasta ombra, tant'è che i vari testi assunti nel corso dell'istruttoria, allorchè devono parlare di lui diventano muti o reticenti anche se sono stati le vittime della di lui prepotenza.

Infine, anche la sua uccisione va vista come manifestazione della sua grandezza in seno a Cosa Nostra.

Depongono in tal senso, la spietatezza dell'esecuzione che non si arresta di fronte a persone estranee, eseguita nel centro di Ribera, in pieno giorno, mentre la vittima, com'era suo costume, stazionava nel suo ufficio; e, soprattutto, l'appendice tragica del tentativo di assassinio dei figli che, ancora una volta, tocca bersagli innocenti e risponde ad un copione usuale nel mondo del crimine organizzato, ove la guerra per bande prevede, quando l'avversario è grande, lo sterminio totale da raggiungere a qualunque costo.

Anche il funerale del capomafia riberese ripete i soliti canoni del paradigma mafioso, annotando l'afflusso di un numero grandissimo di persone, testimonianza ultima della sua grande potenza in vita.

Nicola FARACI riferisce nella sua dichiarazione al G.I. (vol 29; fg. 92) che alle esequie avevano partecipato circa diecimila persone in un paese che conta appena il doppio di

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Corte e" and "1980" around the perimeter. The signature is stylized and appears to be "G. Nicosia".

abitanti.

Per avere un quadro completo della valenza mafiosa di Carmelo COLLETTI vanno, infine, sottolineati (cfr. § seguente) i rapporti del riberese con personaggi appartenenti o appartenuti a Cosa Nostra, non imputati nel presente procedimento ; ed, inoltre, va fatto cenno (rinviando a quanto più compiutamente sul punto si dirà più avanti) alla circostanza che anche il COLLETTI aveva a disposizione un "gruppo di fuoco" (così come efficacemente definito dall'accusa) ; e ciò anche al fine di ribadire come anche in ordine agli atti acquisiti in merito al ramo agrigentino di Cosa Nostra siano emersi elementi comprovanti che detta organizzazione era "armata". In proposito oltre all'esistenza del predetto gruppo di fuoco, va considerato che RIGGIO, GUARNERI e FERRO sono stati trovati in possesso di armi illecitamente detenute, COLLETTI, come risulta da una conversazione telefonica intercettata, era in possesso di una rivoltella; e, più, esaurientemente dal fatto che, tra gli altri, Carmelo COLLETTI, MAROTTA Pietro, Vincenzo e Filippo COLLETTI, LAURIA e CORSI sono stati oggetto di attentati <sup>nel corso dei quali erano state utilizzate armi ed esplosivi</sup> da parte di fazioni avverse della stessa associazione.

Non pare sia necessario sul punto spendere altre parole. Occorre qui piuttosto, da ultimo, precisare a chiare lettere che la forza di COLLETTI, il timore che egli ingenera nei soggetti con cui viene in contatto, le speranze che in lui ripongono coloro i quali lo hanno per amico, la sua capacità di risolvere o quanto meno di ingerirsi in questioni di rilevantissimo interesse politico-economico ; trovano la loro

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Camera dei Deputati" around its perimeter. The signature is a cursive script, likely belonging to a member of the Chamber of Deputies.

spiegazione ed il loro motivo di essere unicamente nella posizione di enorme rilievo e prestigio che il ribereese aveva in Cosa Nostra.

Egli non si muove cioè come un criminale qualunque, ma presenta le sue carte giocando sul fatto che chi viene in contatto con lui sa bene che il suo interlocutore non è solo Carmelo COLLETTI, bensì è Cosa Nostra, rappresentata in quell'occasione da Carmelo COLLETTI.

La forza intimidatrice che il ribereese usa più volte e che traspare chiaramente dagli episodi cennati (CASSINA-SARULLO-GAETANI ecc) non è quella dell'uomo COLLETTI, ma quella che Cosa Nostra mette a disposizione dei suoi aderenti, quasi fosse un patrimonio comune. Lo dimostrano, non solo gli innumerevoli episodi di reticenza e di omertà compiuti dai testi financo al dibattimento, quando taluno ha cercato addirittura di negare di sapere che COLLETTI aveva la nomea di mafioso; e non essendo COLLETTI Carmelo certamente più in grado di offendere il timore poteva trovare giustificazione solo nella consapevolezza che se era morto il capomafia ribereese il gruppo che aveva dietro di lui era ancora in vita; ma, altresì, la constatazione che raramente il COLLETTI si muove da solo, attivandosi sempre con taluno dei soggetti associati.

Così, nell'affare SARULLO è PIPARO il beneficiario del suo intervento; nell'affare CASSINA è MAROTTA che come rifornitore di calcestruzzo si avvantaggia della pressione esercitata dal COLLETTI sulla La Realizzatrice; BRUNO, FERRO e GUARNERI partecipano all'affare relativo alla costruenda scorrimento veloce Palermo-Sciacca; FERRO e PITRUZZELLA traggono insieme al COLLETTI benefici economici dai rapporti

con GRECO Leonardo di Bagheria ; GAROFALO accompagna il COLLETTI nelle sue riunioni con i CANNELLA della Sicilpali e viene utilizzato dal COLLETTI per recuperare (mettendosi in contatto con la malavita catanese) l'auto del figlio del cognato TRIOLO; LOMBARDOZZI Cesare si attiva unitamente al COLLETTI nel tentativo di incidere sulla corretta applicazione della Giustizia ; Vincenzo COLLETTI e Vito LO CASCIO collaborano col COLLETTI Carmelo nel tentativo di corrompere il BRISCIANA ; ecc.

Quanto sostenuto, e cioè il fatto che il COLLETTI agisse in veste di capo dell'associazione e, quindi, anche nell'interesse dell'organizzazione pare, da ultimo, dimostrato in modo inconfutabile dalle dichiarazioni dello stesso figlio Vincenzo (pg. 210) il quale aveva tra l'altro detto che "siccome era convincimento della cosca che il COLLETTI riservasse a sè, quasi nella totalità, il profitto delle estorsioni e delle tangenti, il DI STEFANO aveva dato inizio ad una serie di estorsioni e di attentati nell'agrigenino e nella zona di Ribera, senza il parere nè il consenso dei capi carismatici".


A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Tribunale" at the top and "Agrigento" at the bottom, with a central emblem. The signature is a cursive script that appears to read "G. Di Stefano".

§ 7) ALTRI PERSONAGGI DI COSA NOSTRA NON IMPUTATI NEL  
PRESENTE PROCEDIMENTO VENUTI IN CONTATTO CON CARMELO COLLETTI  
E CON LE "FAMIGLIE" DELL'AGRIGENTINO

\* \* \*

Le risultanze processuali hanno permesso di accertare come già in parte cennato gli stretti contatti tra le famiglie mafiose dell'agrigeno e le famiglie mafiose di altre parti della regione siciliana. In particolare sono stati acclarate relazioni di carattere personale tra COLLETTI Carmelo ed altri componenti della mafia agrigena da un lato e noti esponenti della restante mafia siciliana dall'altra.

Di tali personaggi e dei rapporti individuati si ritiene indispensabile fare cenno.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'G. A. Rina'. The stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text.

BENEDETTO SANTAPAOLA da CATANIA

\* \* \*


Intorno a Benedetto SANTAPAOLA, BUSCETTA e CONTORNO hanno concordemente riferito che il medesimo è il capo della "famiglia" di Catania.

Il coro dei malavitosi che gli attribuisce questa qualità è unanime (cfr. Ordinanza G.I. di Palermo 8/11/85 n. 2289/82; Fald. 24 fg. 6.975) : "Il camorrista Pasquale D'AMICO ha riferito di avere appreso da Raffaele Cutolo che il SANTAPAOLA era amico dei mafiosi vincenti"; Angelo EPAMINONDA ha riferito che Nitto SANTAPAOLA è il capo della filiale catanese della mafia palermitana ; SAIA Antonino ha riferito che gli unici mafiosi di Catania erano Nitto SANTAPAOLA ed il suo gruppo ; Roberto MIANO ha asserito che il capo della criminalità organizzata a Catania era Nitto SANTAPAOLA.

I rapporti tra SANTAPAOLA e Mariano AGATE sono affermati da SAIA Antonino e trovano un riscontro non suscettibile di smentite nell'arresto, avvenuto in territorio di Campobello di Mazara il 13/8/1980, del SANTAPAOLA mentre era in compagnia, oltre che dei suoi fidi MANGION e ROMEO, di Mariano AGATE. In quell'occasione i quattro erano stati arrestati in quanto indiziati dell'omicidio del Sindaco di Castelvetro, LIPARI.

Alcuni assegni provano l'esistenza di rapporti tra il predetto SANTAPAOLA, l'ICRE di Bagheria di Leonardo GRECO e DI CARLO Francesco.

Anche Giuseppe MADONIA, elemento di spicco della mafia della provincia di Caltanissetta, parlando telefonicamente con MAUGERI Nicolò (appartenente al clan dei SANTAPAOLA) s'informava sul conto

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'G. Greco'. The stamp is partially obscured by the signature and is mostly illegible.

del SANTAPAOLA (cfr. Fald. 24 ; fg. 6.979).


In particolare sia il BUSCETTA (pg. 109) che il CONTORNO collocano il SANTAPAOLA ai vertici di Cosa Nostra. E questa sua posizione di rilievo è confermata dai contatti con i principali esponenti mafiosi delle province siciliane; di AGATE, GRECO e MADONIA si è già detto; ma dal processo emergono altresì i rapporti con COLLETTI e FERRO.

Così, in primo luogo è lo stesso Vincenzo COLLETTI a riferire che il proprio genitore era amico di Benedetto SANTAPAOLA di Catania (pg. 212/214/216) e che l'amicizia tra suo padre ed il SANTAPAOLA si perdeva nel tempo (vol 10 fg 219 r) risalendo al genitore del catanese ; aggiungendo che lo stesso SANTAPAOLA era più volte venuto a Ribera a trovare COLLETTI Carmelo.

Nell'agenda di Carmelo COLLETTI era annotata l'utenza della PAM-CAR (concessionaria Renault della città etnea, cui era sicuramente interessato il SANTAPAOLA).

Benedetta BONO ha affermato che Carmelo COLLETTI era in "buonissimi rapporti" di amicizia e di affari con alcuni catanesi che avevano la concessionaria della Renault (pg. 42) e che il suo amante, quando COLLETTI Vincenzo era stato ricoverato a Catania, la sera veniva ospitato dai catanesi concessionari della Renault; aggiungendo che in un'altra circostanza il COLLETTI, rientrando da Palermo a Ribera, le aveva detto che non aveva potuto mantenere la promessa di condurre seco il di lei figlio in quanto "AVEVA VIAGGIATO UNITAMENTE A DEI CATANESI ED AD ANTONIO FERRO DI CANICATTI', CON I QUALI AVEVA AVUTO UNA RIUNIONE A PALERMO".

Ma il rapporto di amicizia tra il catanese e Carmelo COLLETTI è altresì dimostrato dalle intercettazioni telefoniche, le quali come già cennato hanno anche permesso di acclarare la relazione tra il FERRO ed il SANTAPAOLA.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "AGENZIA" at the top and "10" at the bottom. The signature is a cursive, stylized name.



Al riguardo, va premesso che nell'agenda telefonica del FERRO era annotato il numero telefonico della AVIMEC di Catania, gestita da Giuseppe ERCOLANO, cognato del SANTAPAOLA, anch'egli imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; e che dalle indagini bancarie è emerso che CALTAGIRONE Francesco Paolo, socio di GRECO Leonardo nella ICRE ha emesso il 21/2/1978 un assegno di £ 5.000.000 circa all'ordine dell'AVIMEC, e che il titolo era stato negoziato personalmente dal SANTAPAOLA.

La prova certa dei rapporti tra il FERRO ed il SANTAPAOLA, per come si dirà più avanti è fornita, poi, dalle telefonate intercorse tra il COLLETTI ed il FERRO in una delle quali (Fald. 28 ; fasc. 4; fg. 57) Carmelo COLLETTI volendo parlare con il "Cacciatore" (al secolo Benedetto SANTAPAOLA) telefona ad Antonio FERRO il quale risponde : "io domani sera ci vado..." ; in un'altra conversazione telefonica (vol 33 ; fg. 2, collegata alla precedente conversazione dello stesso giorno, il FERRO parlando del SANTAPAOLA dice "...io cu iddu me vidiri ni sti iorna", dimostrando la conoscenza ed i contatti col capomafia di Catania, al di là delle spiegazioni inconcludenti che di tali conversazioni ha dato il FERRO nei suoi interrogatori.

La reticenza del FERRO è sintomatica dell'illiceità dei rapporti tra il medesimo ed il SANTAPOLA.

Nella medesima direzione depone il tenore delle conversazioni telefoniche fra il COLLETTI ed il catanese.

Vedasi ad esempio la telefonata delle 18,50 dell'8/1/1982 (vol 33 ; fg. 106).

COLLETTI C. : - Pronto  
SANTAPAOLA : - Pronto  
COLLETTI : - Sì



SANTAPAOLA : - Cu è ?  
COLLETTI : - COLLETTI parla !  
SANTAPAOLA : - Ah, sabbenedica, iu sugnu.  
COLLETTI : - Ciao Ni.  
SANTAPAOLA : - Eh  
COLLETTI : - Chi si dici ?  
SANTAPAOLA : - Ia sugnu cca, vicinu a vossia.  
COLLETTI : - Eh.  
SANTAPAOLA : - niini....u sapi, no? unni puozzu essiri ?  
COLLETTI : - Esatto . Ni.  
SANTAPAOLA : - Eh, sugnu cu GINO chi dici passamu ?  
COLLETTI : - Ora ?  
SANTAPAOLA : - Pi quella discussione.  
COLLETTI : - Passati ora ?  
SANTAPAOLA : - Eh. E' per quella discussione ca vossia  
sapi.  
COLLETTI : - Eh Ni  
SANTAPAOLA : - Eh  
COLLETTI : - Pi mia, aspittari ti puozzu.  
SANTAPAOLA : - Eh, è pi finiri quella discussione ca  
tempu fa vinnimu a parlari.  
COLLETTI : - ...T'aspettu, Ni.  
SANTAPAOLA : - Ah ?  
COLLETTI : - Vi aspetto  
SANTAPAOLA : - Va bene  
COLLETTI : - Ti abbraccio  
SANTAPAOLA : - Arrivederci.

In tale telefonata, premesso che l'identificazione per il "Ni"




A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. G. G." or similar, written over the stamp.

in Nitto SANTAPAOLA è resa certa dalla telefonata successiva nella quale il COLLETTI parla esplicitamente col FERRO del "Cacciaturi" (vol . 33; fg. 107); è particolarmente significativa la circostanza che il SANTAPAOLA si guarda bene dall'indicare per telefono il posto ove si trova ( "ia sugnu cca, vicino a vossia...niii...u sapi no? unni puozzu essiri ?") e dal dare indicazioni in ordine all'affare per il quale doveva parlare col COLLETTI. E lo stesso ribereese, solitamente abbastanza "aperto" nelle conversazioni telefoniche non insiste nel richiedere precisazioni in ordine al posto nel quale asserisce trovarsi il SANTAPAOLA, mostrando di avere capito. Ma poi accorgendosi, subito dopo, cioè quando telefona al FERRO, di avere interpretato male le affermazioni del SANTAPAOLA in quanto sulla sua domanda il FERRO gli risponde che il catanese non si trova là dicendo : "Ah forse veni di dda banna" ("forse viene da quella parte" e non da qui).

Il tono ambiguo e misterioso di tutta la telefonata, unitamente alla caratura mafiosa di entrambi i personaggi ed al fatto che non è emersa l'esistenza di rapporti d'affari tra il ribereese ed il SANTAPAOLA, indicano in tutta evidenza la reale natura di tali rapporti.

Il SANTAPAOLA risulta, ancora, in contatto con altri soggetti imputati nel presente procedimento. Si è già cennato sopra ai rapporti tra il SANTAPAOLA e PIPARO Calogero che telefona a COLLETTI Vincenzo per chiedergli di accompagnarlo a Catania (pg. 715).

Ma anche il DI CARO Calogero (di Canicatti) risulta in contatto col catanese ; avendo il numero telefonico della PAM. CAR. Concessionaria Renault di Catania, in favore della quale aveva pure emesso un assegno di f 2.500.000.



MARIANO AGATE di Mazara del Vallo (TP)

\* \* \*

In ordine a Mariano AGATE, Giuseppe DI CRISTINA poco prima di essere ucciso aveva riferito al Capitano dei Carabinieri Alfio PETTINATO che l'AGATE era una delle più importanti basi in Sicilia di Luciano LEGGIO, dicendolo anche "gestore in Mazara del Vallo di una cava di pietra nella quale si nascondevano grossi quantitativi di droga (pg. 425).

Tali rivelazioni avevano ricevuto una conferma (pg. 4.202 , Ordinanza G.I. di Palermo; Fald. 24) nel corso delle indagini di cui al procedimento contro Francesco MAFARA , nel corso del quale anche l'AGATE era stato incriminato e rinviato a giudizio con sentenza-ordinanza del 3/9/82 (e condannato poi in dibattimento) dalla quale emergeva che in Bruxelles era stata sequestrata al noto trafficante Albert GILLET una lettera, inviatagli dall'AGATE che invitava lo stesso GILLET e Francesco MAFARA a prendere contatti con lui per intavolare trattative per la vendita di vino.

Evidentemente la missiva serviva da copertura ai viaggi che il GILLET avrebbe dovuto intraprendere per recarsi in Mazara dall'AGATE nello svolgimento del traffico delle sostanze stupefacenti.

Ciò trova conferma nelle dichiarazioni di Eric CHARLIER il quale aveva riferito di avere appreso che gli AGATE di Mazara del Vallo erano una delle cinque famiglie mafiose siciliane con un laboratorio d'eroina.

Il GILLET aveva inoltre affermato che l'AGATE era un grosso esponente del traffico dell'eroina in Sicilia, rivelando di averlo incontrato più volte a Palermo insieme a Franco MAFARA in occasione



della consegna da parte sua di ingenti somme di denaro costituenti il prezzo di partite di droga fornite ed aveva confermato che la lettera (su cennata) gli era stata consegnata affinché potesse giustificare i suoi viaggi a Palermo che nulla avevano a che fare col commercio del vino. (Tra l'altro quello prodotto dall'AGATE non era mai stato destinato a commercio diverso da quello locale).


Gli stretti legami tra Francesco MAFARA e l'AGATE ed il coinvolgimento di quest'ultimo nel traffico degli stupefacenti risultano confermati, poi, da Salvatore CONTORNO il quale ha riferito di avere personalmente conosciuto l'AGATE presso il fondo Favarella di Michele GRECO, dallo stesso attivamente frequentato, e di avere appreso proprio per confidenze fattegli da Francesco MAFARA che l'AGATE, del quale il MAFARA era intimo amico, gestiva una raffineria di droga in Mazara del Vallo anche per conto dei corleonesi (vol 19).

Lo stesso CONTORNO aveva rivelato la caratura di "uomo d'onore" dell'AGATE indicandolo come uno dei componenti della Commissione di Cosa Nostra palermitana, insieme a Benedetto SANTAPAOLA, probabilmente riferendosi all'organo interprovinciale del quale aveva fatto cenno il BUSCETTA.

Col SANTAPAOLA l'AGATE risulta in ottimi rapporti, per sua stessa ammissione.

Del resto di tali rapporti testimonia l'arresto contemporaneo dei due avvenuto in sospette circostanze nella zona di Campobello di Mazara.

Ed infatti il 13 settembre 1980, all'indomani dell'omicidio del sindaco di Castelvetro, Vito LIPARI, il SANTAPAOLA era stato fermato dai Carabinieri mentre era in compagnia dei suoi fidi Rosario ROMEO (poi ucciso a Catania nel marzo 1982) e Francesco



MANGION, nonchè in compagnia dell'AGATE.

E doveva certamente trattarsi di un incontro per motivi molto seri se da Catania si era mosso un personaggio del calibro di Santapaola, accompagnato da due fidi collaboratori (pg. 416).


Certamente il pensiero corre all'omicidio verificatosi il giorno prima, ma non è questa la sede idonea neanche per formulare delle ipotesi.

E' il fatto stesso dell'incontro e la risibilità dei motivi addotti per giustificarlo (cfr. fg. 8 vol 30 : "acquisto di ortaggi") che sono estremamente significativi.

In realtà i legami dell'AGATE col SANTAPAOLA rivelano la pericolosissima statura mafiosa del mazarese che risulta estendere il suo potere anche in lontane città del Nord Italia.

Ne sono prova le dichiarazioni di Roberto MIANO (Fald. 24 ; fg. 4.207) di Antonino SAIA ( pg 441) il quale, oltre ad indicarlo come mandante del tentato omicidio nei confronti di Francesco DENARO , aveva dichiarato che Giovanni EASTONE gli aveva detto che poteva approvvigionarsi di droga presso Mariano AGATE che in effetti successivamente il mazarese aveva fornito mezzo chilo di eroina alla sua organizzazione.

AGATE Mariano risulta in contatto con Carmelo COLLETTI. L'AGATE nega di averlo mai conosciuto (pg. 319) .Ma l'esistenza del rapporto fra i due emerge non solo dalle dichiarazioni del figlio del ribere, Vincenzo (vol 9 ; fg. 27) che ammette quanto meno una relazione di carattere economico fra suo padre ed il mazarese ; ma anche dal ritrovamento, nell'agenda di Carmelo COLLETTI, sequestratagli nel corso dell'operazione di Polizia del 13/3/82 del numero telefonico dell'industria enologica SNOE di proprietà dell'AGATE.



L'AGATE risulta altresì avere avuto strettissimi rapporti con l'imputato BRUNO Calcedonio.

Infatti, ad onta delle prime dichiarazioni rese dall'AGATE (pg. 319- quando questi, pur affermando di avere conosciuto il BRUNO, aveva negato di avere avuto con lui rapporti di alcun genere), dagli atti processuali risulta che il BRUNO si era addirittura spinto a commettere un reato, dichiarando falsamente di essere un suo parente, per andare a trovarlo in carcere e che lo stesso BRUNO è stato il padrino di battesimo di uno dei figli dell'AGATE.

Analogamente, il BRUNO, sulle prime (pg. 271 e segg) aveva sostenuto di conoscere l'AGATE solo per motivi di lavoro, negando di avere ottenuto un colloquio in carcere col predetto asserendo in quell'occasione di essere nipote del recluso; e solo successivamente aveva finito per ammettere entrambe le circostanze (cfr. pg. 488).

Ulteriore riscontro a tutte le dichiarazioni raccolte a carico dell'AGATE è dato dal fatto che il medesimo faceva parte dalla S.p.A. "Stella d'Oriente", costituita per la commercializzazione del pesce, della quale facevano pure parte l'imputato BRUNO Calcedonio, il fratello di Mariano AGATE, Giovan Battista, Pietro Vito MAGGIO, imparentato con Gaetano RIINA, fratello del noto Salvatore, Antonietta COSTANZO, zia dei fratelli NUVOLETTA, Maria ORLANDO, madre dei fratelli NUVOLETTA ecc.

In ordine a tale società non è stato possibile acquisire prove certe sulla funzione di copertura di traffici illeciti che si è sospettato avesse; tuttavia, è significativa la riunione in un unico aggregato societario di siffatti personaggi appartenenti o comunque collegati a Cosa Nostra.




GIULIO DI CARLO da Altofonte (PA)

\* \* \*

Indicato da TOMMASO BUSCETTA quale affiliato assieme ai fratelli Andrea e Francesco alla "famiglia mafiosa di Altofonte" è imputato presso altra A. G. dei reati di associazione per delinquere semplice, di stampo mafioso e finalizzata al traffico degli stupefacenti.

Analogamente, Salvatore CONTORNO lo indica come componente mafioso della famiglia di Altofonte, al cui vertice c'è il fratello Andrea (pg. 117 e 120), succeduto al fratello Francesco.

La sua estrazione mafiosa era già emersa (cfr. stralcio Ordinanza G.I. di Palermo dell'8/11/1985 n.2289/82 allegata Fald. n.24) in occasione della scoperta da parte della Squadra Mobile di Palermo del c.d. "covo" di via Pecori Giraldi, a seguito dell'arresto di Antonino Gioè ed Antonino Marchese. Nel suddetto covo oltre a numerose armi e munizioni e ben quattro chilogrammi di eroina era stata rinvenuta ampia documentazione che aveva consentito di stabilire l'esistenza di collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone e quelli di Altofonte. Perquisita nell'ambito di quelle indagini anche la casa di Andrea DI CARLO, si era ivi rinvenuta ulteriore documentazione comprovante, i suoi rapporti con Tommaso CANNELLA, cognato di Antonino PIPITONE, che nel 1972 aveva costituito con Giuseppina DI MAIO, moglie di Francesco DI CARLO, la società di autotrasporti TES, nella quale Giulio DI





CARLO aveva assunto la qualità di sindaco.

Nella stessa abitazione di Andrea DI CARLO erano state rinvenute due fotografie a colori, di cui una riproducente il medesimo, assieme al fratello Giulio ed a Giuseppe LEGGIO e l'altra eseguita nella stessa occasione riproducente i due suddetti DI CARLO in pose affettuose insieme a Giacomo RIINA, Antonino GIOE' e Lorenzo NUVOLETTA (cfr. pg. 415). Tutti i predetti (meno il GIOE', già condannato per associazione per delinquere con sentenza della Corte di Appello del 7/12/83), sono imputati presso l'A.G. di Palermo dovendo tra l'altro rispondere di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Dei rapporti tra i DI CARLO ed i corleonesi aveva già fatto cenno BUSCETTA che, dopo avere premesso che negli anni '60 non vi era in Altofonte un'autonoma "famiglia" e che trattasi in ogni caso di zona sottoposta alla diretta influenza dei corleonesi, aveva precisato che l'attuale famiglia restava legata ai corleonesi e che oltre ai DI CARLO facevano parte della stessa pochissimi elementi.

Il DI CARLO interrogato dal G.I. di Agrigento (pg. 318) aveva negato di avere conosciuto Carmelo COLLETTI, ma è stato smentito dalla BONO che ha dichiarato che il suo amante aveva mostrato soddisfazione per il fatto che la Polizia non aveva sorpreso nella villa di Gerlando MESSINA "DI CARLO Giulio da Palermo", evidentemente, atteso alla riunione.

La stessa teste, deponendo davanti al G.I. di Agrigento (vol 19; fg. 126) aveva ribadito gli ottimi rapporti tra Carmelo COLLETTI ed il DI CARLO, precisando che quest'ultimo aveva un deposito di sale a Palermo e fornendo altri particolari già ricordati che avevano attestato la veridicità



della sua dichiarazione, rafforzata dal riconoscimento, in fotografia, del medesimo DI CARLO (vol 28 ; fg 158).


Dell'assoluta credibilità della BONO si è già diffusamente parlato.

Comunque, un'ulteriore prova della conoscenza tra i due, ostinatamente e significativamente esclusa dall'interessato, la fornisce Francesca TRIOLO (pg. 329) moglie del riberese che ricorda un incontro a Montecatini tra il marito ed il signor Giulio, confermando così un'altra dichiarazione della BONO che aveva affermato di sapere che il COLLETTI ed il DI CARLO si erano incontrati a Montecatini (pg. 335) ; circostanza quest'ultima confermata anche da una nota dei CC. (pg. 420) dalla quale si evince la presenza del DI CARLO in Montecatini nel periodo indicato dalla BONO.

La BONO aveva anche detto, riguardo al DI CARLO Giulio che uno dei suoi fratelli gestiva un locale nel Castello di S. Nicola l'Arena (pg. 92-93) e che questo fratello era più importante di DI CARLO Giulio. CONTORNO (pg. 120), a conferma di quanto aveva detto la donna, asserisce che tanto DI CARLO Andrea che DI CARLO Francesco erano stati capi-famiglia di Altofonte, per cui erano, evidentemente più importanti di Giulio.

DI CARLO è in rapporto di conoscenza anche con Francesco CIANCIMINO che ha il suo numero di telefono. Entrambi, invero, ammettono di conoscersi asserendo che la loro conoscenza era nata quando la moglie del CIANCIMINO aveva dato lezioni alle sue figliole.

la famiglia DI CARLO è altresì collegata ad altri



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Di Carlo".

imputati del presente procedimento.

Così (pg 536), in data 15/10/1979 SORTINO Gennaro aveva emesso un assegno di £ 800.000 in favore di DI CARLO Francesco.

E (pg.537) dalla nota della Questura di Agrigento del 3/4/86 risulta che nell'agendina sequestrata all'atto del suo arresto operato a Londra il 21/6/1985 a DI CARLO Francesco, erano stati rilevati, fra gli altri, i nn. telefonici 852556 e 946597 con accanto il nome FERRO. Ed effettivamente entrambe le utenze erano appartenute fino al novembre del 1983 a FERRO Antonio.



GIACOMO RIINA da Corleone

\* \* \*


E' indicato da Salvatore CONTORNO quale componente della "famiglia" mafiosa di Corleone ed è imputato presso altra A.G. tra l'altro del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Dal rapporto della Squadra mobile di Palermo del 28/5/1963 (cfr. Fald. n.24 ; stralcio ordinanza G.I. di Palermo n. 2289/62 ; pg. 6.734) emerge che in data 2/5/1963 in località Falsomieie il predetto RIINA era stato fermato, assieme al nipote Giuseppe LEGGIO, perchè trovato in possesso di numerose armi e munizioni. Ed in quell'occasione si era constatato che in un suo taccuino erano annotati, tra gli altri, i recapiti di Tommaso BUSCETTA, Salvatore GRECO "cicchiteddu" e del padre di Stefano BONTADE, Paolo BONTA'.

BUSCETTA lo riconosce in fotografia all'udienza del 23 maggio 1967 (pg. 529).

Inoltre, in una fotografia Giacomo RIINA appare ritratto (pg. 415) in compagnia ed in pose affettuose assieme ai fratelli Giulio ed Andrea DI CARLO della famiglia di Altofonte, assieme a Lorenzo NUVOLETTA, della famiglia mafiosa della Campania ed Antonino Gioè (già condannato per il reato di associazione per delinquere, in quanto ritenuto componente della cosca mafiosa di Altofonte).

A conferma di quanto avevano asserito il CONTORNO e la BONO e cioè il primo che il RIINA viveva in Emilia e la seconda che il COLLETTI e lei l'avevano incontrato (e l'uomo

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "P. RIINA" and "1967" around a central emblem. Below the signature, there is another handwritten mark, possibly a second signature or initials.

era accompagnato dal RIZZUTO) all'aeroporto di Bologna in occasione di un viaggio per affari ivi fatto dal riberese, il RIINA il 24/2/1982 veniva arrestato a dall'Arma di Budrio (BO).

Benedetta BONO, riconoscendolo in fotografia (pg. 334) dice che lo Zi lapicu le era stato presentato nel 1982/1983 dal suo amante nel negozio di autoricambi di Ribera e che lo stesso RIINA, in accoglimento di una richiesta fattagli da Carmelo COLLETTI, si era interessato dell'assunzione del fratello di essa BONO presso l'AMAT di Palermo vantando aderenze con un amministratore dell'azienda municipalizzata, il dr. LEGGIO (presidente, come accertato successivamente dai CC.-vol 30 fg. 122- della Commissione Amministrativa dell'ente).



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. A. Ripio".

NENE' GERACI da Partinico

\* \* \*

E' indicato da Tommaso BUSCETTA quale capo della famiglia mafiosa di Partinico e membro della Commissione di Cosa Nostra nella Provincia di Palermo.


Analogamente Salvatore CONTORNO afferma che il GERACI è il capo della famiglia di Partinico.

DI CRISTINA Giuseppe aveva parlato del predetto GERACI indicandolo come una delle "basi" di Luciano LEGGIO in Sicilia, aggiungendo che il medesimo disponeva in Partinico di un deposito di droga (pg. 425).

Degli stretti legami del GERACI coi Corleonesi aveva parlato anche BUSCETTA (cfr. Fald. 24 ; pg. 5495) quando aveva riferito di avere appreso da Gaetano Eadalamanti che del Geraci si fidava ciecamente Salvatore RIINA per il quale ultimo Partinico era uno dei luoghi maggiormente ospitali.

Tali legami traspaiono altresì dalle dichiarazioni di Vincenzo Marsala il quale aveva dichiarato che una volta in Vicari era stata fatta una riunione per giudicare dell'operato di Gigino PIZZUTO, capo mandamento di Vicari e paesi vicini, alla quale riunione avevano preso parte RIINA Salvatore (che l'aveva presieduta) e Nenè GERACI (pg. 532).

BONO Benedetta aveva affermato che il COLLETTI conosceva Nenè GERACI (pg. 93), asserendo che una volta circa tre anni prima, col COLLETTI si era recata a Partinico da don Peppe



BERTOLINO, per via di una raccomandazione e che il COLLETTI aveva pregato il BERTOLINO (secondo BUSCETTA ex capo mafia di Partinico) di consegnare un tesserino di lavoro (della di lei sorella) a Nenè GERACI.



*Ab. L. P. 1988*  
*M.*

LEONARDO GRECO da Bagheria

\* \* \*

E' indicato come appartenente alla mafia più qualificata.

Secondo CONTORNO (pg 116) è il vero capofamiglia di Bagheria ; analogamente Tommaso BUSCETTA (pg. 107) lo indica come capofamiglia di Bagheria.

Di Leonardo GRECO il CONTORNO riferisce che aveva organizzato la spedizione in U.S.A. dei 40 kg. di eroina poi sequestrati a Milano (pg. 121 e segg.).

La scheda redatta dai verbalizzanti (vol. 15 ; fg. 315) e le risultanze giudiziarie rilevate dalla Squadra Mobile di Agrigento (vol 70 ; fg. 132) indicano chiaramente lo spessore del personaggio .

Egli risulta sicuramente in costante contatto con Carmelo COLLETTI.

Benedetta BONO asserisce che il suo amante era in "buonissimi rapporti" con il GRECO, e che da quella conoscenza provenivano al riberese grosse somme di denaro ed a comprova della veridicità della sua affermazione circa la frequentazione (vol 5; fg 141) tra i due, riconosce in fotografia il GRECO (vol 10; fg. 30 r).

Anche Vincenzo COLLETTI, alla fine, ammette i rapporti del genitore con il bagherese e che il padre si recava frequentemente dal GRECO (vol 10; fg 219).

A circular stamp from the Italian Parliament (Camera dei Deputati) is visible, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains the text "Camera dei Deputati" and "1947". The signature is written in dark ink and appears to be "A. Di Lorenzo".



Analogamente (pg. 387), il GRECO, dopo avere negato di conoscerlo, asserendo che "il nome di Carmelo COLLETTI gli era assolutamente sconosciuto"; ascoltati i brani delle conversazioni telefoniche intercettate che lo riguardavano, (nel nuovo interrogatorio effettuato dopo quattro mesi) finiva con l'ammettere di conoscere il riberese "che egli aveva incontrato per la prima volta venti o venticinque anni prima, presso il mulino di certo CUFFARO di Bagheria, ove suo padre acquistava crusca, mentre il COLLETTI portava carichi di frumento; aggiungendo che tali contatti erano cessati e che circa quattro anni addietro (rispetto alla data dell'interrogatorio) aveva rivisto casualmente, all'interno di un bar di Bagheria, il COLLETTI che era in attesa di alcune persone ; sostenendo che egli per buona creanza aveva invitato il riberese ad accomodarsi alla ICRE e gli aveva messo a disposizione il suo ufficio per eventuali successive necessità ; ed assumendo che il COLLETTI aveva accettato l'invito e più volte si era recato alla ICRE, incontrando varie persone, tra le quali un tale chiamato "il ragioniere".

Le conversazioni telefoniche, già in parte cennate e delle quali si tratterà più diffusamente più avanti dimostrano come del tutto risibili debbano considerarsi le su indicate affermazioni del GRECO (cfr. vol 33).

I rapporti tra lui ed il COLLETTI appaiono infatti, così come aveva detto la BONO, molto stretti .

Sempre dalle intercettate telefonate sull'utenza del COLLETTI si evince, inoltre, che lo stesso rapporto "d'affari" che interessava il GRECO ed il COLLETTI riguardava anche FERRO Antonio e Gioacchino PITRUZZELLA.



E che non si trattassero di affari leciti è dimostrato, oltretutto, dall'ostinata negazione (da parte del FERRO e del GRECO) di ogni rapporto di conoscenza anche di fronte all'evidenza delle risultanze delle intercettazioni.



*Handwritten signatures*

BERNARDO BRUSCA di S. GIUSEPPE JATO

\* \* \*

Bernardo BRUSCA viene indicato da Giuseppe DI CRISTINA (pg 424), nelle dichiarazioni da questi rese nel 1978 al Brig. CC DE SALVO, nonché al Cap. Alfio PETTINATO, come la più importante base in Sicilia di Luciano LEGGIO; aggiungendo che il di lui figlio aiutava nella sua latitanza il corleonese Bernardo PROVENZANO.

In ordine al BRUSCA, Tommaso BUSCETTA (pg.109) aveva asserito che era un "uomo d'onore" affiliato alla famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato e capo della stessa in assenza di Antonio SALAMONE, da tempo in Sud America (dove era rientrato nel 1982) dallo stesso BRUSCA sostituito in seno alla "Commissione".

Insieme al predetto SALAMONE, tra l'altro, il BRUSCA era stato trovato nel lontano 1969 dalla Squadra Mobile di Milano, in un ristorante di quella città, in compagnia tra l'altro di Alfredo BONO (Bolognetta)(cfr. Fald. 24; pg. 4.552).

Il ruolo di BRUSCA in seno a Cosa Nostra ed i suoi strettissimi legami coi corleonesi risultano confermati dalle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO il quale ha indicato il BRUSCA come capo effettivo della famiglia di S. Giuseppe Jato e membro della Commissione, ignorando addirittura ( e ciò è ben spiegabile, considerato che di Cosa Nostra il CONTORNO era semplicemente "soldato") l'esistenza di Antonio SALAMONE, da tempo allontanatosi dalla Sicilia e sostanzialmente estromesso dal suo potente gregario.

BRUSCA Bernardo risulta, poi, in contatto con Carmelo COLLETTI ed Antonio FERRO.

La BONO ha infatti riferito che il COLLETTI era interessato ad alcuni lavori stradali che dovevano realizzarsi in territorio di S.



Giuseppe Jato (PA) e che a tale proposito si era recato, pochi giorni prima di essere ucciso, a Palermo, insieme ad un certo Calcedonio di Mazara del Vallo (si tratta di BRUNO Calcedonio) ed ad un ingegnere di Agrigento, in quanto dovevano concordare con l'ing. LIPARI dell'ufficio A.N.A.S. intorno a dei lavori da realizzarsi nella zona di S. Giuseppe Jato. Ed inoltre che proprio in S. Giuseppe Jato o nelle campagne di detto comune, il COLLETTI si era incontrato con BRUSCA Bernardo, con l'imprenditore NANIA e con Antonio FERRO (pg. 42-43).

In particolare la BONO (pg. 172) ha riferito che aveva visto il COLLETTI abbracciarsi e baciarsi col figlio di Bernardo BRUSCA quando con questi si era incontrato allo svincolo stradale di Partinico. Ed è agevole comprendere che tra il COLLETTI ed i BRUSCA insistessero effettivamente rapporti molto amichevoli ed è altrettanto facile immaginare di quale natura fossero i rapporti tra i due. Ciò anche in considerazione (cfr. pg. 324) del fatto che il BRUSCA ha decisamente negato ogni rapporto col COLLETTI, col NANIA col BRUNO e col FERRO.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Bono".

GIUSEPPE LIPARI

\* \* \*


A proposito di Giuseppe LIPARI (pg. 120) Salvatore CONTORNO afferma che (pg. 120) il medesimo, ex dipendente dell'A.N.A.S., era nelle mani dei corleonesi, anche se ignorava se lo stesso fosse un uomo d'onore o meno; ed inoltre che del predetto sapeva che si occupava di tutte le pratiche concernenti i lavori pubblici dei corleonesi.

Come si è visto (pg. 42-43) la BONO sostiene che il COLLETTI si incontrava con il LIPARI per concordare la definizione di un'affare che riguardava la realizzazione della costruenda strada scorrimento-veloce Palermo Sciacca. Ed aveva aggiunto che all'affare erano interessati anche BRUNO Calcedonio, Antonio FERRO e Bernardo BRUSCA.

Aveva aggiunto la donna che il COLLETTI le aveva anche detto che non doveva preoccuparsi per suo figlio, del quale la BONO aveva chiesto l'assunzione presso l'A.N.A.S., in quanto da quel momento egli avrebbe avuto frequenti occasioni d'incontrare il LIPARI per cui avrebbe potuto trovare il momento giusto per chiedergli il favore (pg 43).

Il LIPARI ha sempre negato di avere conosciuto i predetti COLLETTI, FERRO, ammettendo unicamente di avere conosciuto (ma ricordava vagamente la circostanza) un architetto a nome BRUNO Calcedonio. Di contro, e significativamente, il BRUNO ha negato di conoscere il LIPARI (pg. 272).

Peraltro, il LIPARI risultava in contatto (e questa circostanza è da lui ammessa) con Tommaso CANNELLA della Sicilpali; e gli accertati stretti rapporti tra quest'ultimo e COLLETTI Carmelo



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Lipari".


e FERRO Antonio sono stati più volte sottolineati.

In ordine al predetto LIPARI non ci si può esimere dal riferire che molto probabilmente nello stesso va individuato il fantomatico "ragioniere" che "preparava i conti" del COLLETTI del FERRO e del PITRUZZELLA, dando loro appuntamento alla ICRE di Bagheria di Leonardo GRECO.

Tale convincimento pare possibile trarre dalla telefonata intercettata sull'utenza del COLLETTI il giorno 13/1/1982 alle ore 11,10 (vol 33; fg. 126).

E' Carmelo COLLETTI che chiama la ICRE di Leonardo GRECO :

Interlocutore : - Pronto  
COLLETTI : - Sì, buongiorno, COLLETTI, c'è Nardo ?  
Interlocutore : - No, non c'è.  
COLLETTI : - Nino ?  
Interlocutore : - Aspittassi un minuto.  
COLLETTI : - Grazie.  
Nino : - Pronto.  
COLLETTI : - Sì.  
Nino : - Ia Ninu sugnu (si tratta con tutta probabilità di Nino GARGANO, socio di Leonardo GRECO nella ICRE di Bagheria).  
COLLETTI : - Ninù, COLLETTI parla. Pronto.  
Nino : - Si lu capivu.  
COLLETTI : - Eh, ni, senti ccà. Iu a LIPARI ci aviva a purtari una fattura.  
Nino : - Sì  
COLLETTI : - Ci dici ca la fattura va benissimo, come anche la mia persona per questo di



*g. A. R. m.*  
*K*

SAMBITO;

Nino : - Si

COLLETTI : - Va benissimo ci dici.

Nino : - Va bene. Glielo dico al ragioniere.

COLLETTI : - Lu dici a lu ragioniere, anche perchè io ieri questo nominativo, picchè c'è una 'ngiuria, hai capito ?

Nino : - ....incomprensibile....

COLLETTI : - e allura questo va benissimo, come la mia persona, ci dici.

Nino : - Va bene.

COLLETTI : - SAMBITO per LIPARI.

Nino : - Va bene, va

COLLETTI : - Ti abbraccio.

....

Orbene dalla predetta telefonata risulta chiaramente : che il COLLETTI chiama la ICRE di Bagheria per parlare con GRECO Leonardo di questioni inerenti agli "affari" intrapresi insieme a lui al FERRO ed al PITRUZZELLA ; che non avendolo trovato parla ugualmente della questione con Nino (GARGANO), evidentemente al corrente dell'affare (si noti, peraltro, l'affabilità con la quale il COLLETTI si rivolge al Nino -"Ninù..; ..Eh Ni; ..ti abbraccio"-) ; al Nino il COLLETTI riferisce che egli avrebbe dovuto portare a LIPARI "una fattura" (si tratta probabilmente di una risposta che il COLLETTI doveva dare al LIPARI) e non potendogliela dare personalmente gli dice di riferire al LIPARI ("ci dici ca la fattura va benissimo, come anche la mia persona per questo di SAMBITO": cfr. riguardo alla presentazione telefonica del SAMBITO al LIPARI quanto si dirà nella parte relativa alla posizione processuale di



*Handwritten signature and initials.*

PITRUZZELLA) che al suo posto sarebbe andato SAMBITO e che tutto era a posto.

Di rimando il Nino, sempre nel corso della telefonata, risponde : "va bene glielo dico al ragioniere", mostrando di associare il concetto di ragioniere al nome indicatogli dal COLLETTI, cioè LIPARI.

E lo stesso COLLETTI, subito dopo, ripete altre due volte l'avviso usando indifferentemente i termini ragioniere ed il nome LIPARI ("Lu dici a lu ragioniere".....ed ancora "SAMBITO per LIPARI") , giustificando le sue insistenze nel ripetere l'avvertimento col fatto che il giorno precedente al LIPARI doveva avere fatto un nome diverso di quello del SAMBITO ("anche perchè io ieri questo nominativo, picchè c'è una 'ngiuria hai capito ?", cioè c'è un soprannome).

Peraltro, nel corso di altre conversazioni telefoniche, sempre tra il COLLETTI e la ICRE di Bagheria, emerge che il COLLETTI parla col "ragioniere" della ICRE sempre a proposito di "fatti e documenti" e che i nomi di "ragioniere" e "fatti e documenti" sono adoperati per coprire il reale oggetto dei discorsi, come risulta dal fatto che nessuna relazione di carattere commerciale, lecita, è risultato fosse intercorsa tra i GRECO (o la ICRE) da una parte e FERRO, COLLETTI e PITRUZZELLA dall'altra) e nelle predetta telefonata il COLLETTI dice che egli avrebbe dovuto portare una fattura al LIPARI.

Inoltre, nella telefonata dell'8/1/1982 ore 10,50 il COLLETTI, conversando con lui, chiama per nome il "ragioniere" ("Ok, zu PE" -vol 33; pg.98) ed il nome coincide con quello del LIPARI (Giuseppe).

Infine, va ricordato che lo stesso GRECO Leonardo (pg. 387) ha ammesso di conoscere il LIPARI in quanto cliente della ICRE.





SANTO CALDARELLA da Siculiana (AG)

\* \* \*

Incluso nel procedimento penale contro BONO Giuseppe + 159, tutti accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro (vol 6; fg. 116), secondo Vincenzo COLLETTI (vol 10 ; fg. 219) si recava più volte a Ribera per rendere visita a Carmelo COLLETTI.

Il CALDARELLA risulta scomparso dal 22/8/1984 e nel maggio di quell'anno era stato visto in Siculiana in compagnia di Gerlando MESSINA, fratello di Arturo, imputato nel presente procedimento (vol 13 ; fg 16).

Infine, il CALDARELLA, secondo Tommaso BUSCETTA (pg. 529) era un uomo d'onore legato ai CARUANA ed ai CUNTRERA .



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. B. Buscetta".

TOMMASO CANNELLA da PRIZZI

\* \* \*

Tommaso CANNELLA è inquisito dall'Autorità Giudiziaria di Palermo (vol 71 ; fg. 107) ed è ritenuto vicino alla famiglia mafiosa dei corleonesi (vol 5 ; fg. 22).

Il medesimo è stato tratto in arresto dopo un periodo di latitanza in territorio di Campofelice di Roccella (un piccolo centro nei pressi di Termini Imerese) in una villa insieme con altri imputati latitanti, tra i quali alcuni (PICCIURRO, MESSICATI e D'AMICO) indicati da CONTORNO come appartenenti a Cosa Nostra.


Al G.I. di Agrigento (pg. 321) il CANNELLA ha dichiarato di conoscere il COLLETTI da antica data, in quanto quando egli era ancora bambino, il ribereese acquistava grano da suo padre.

Benedetta BONO riferisce che il suo amante si recava spesso alla Sicilpali , l'impresa di Tommaso CANNELLA; ed inoltre che il COLLETTI le aveva detto che spesso si recava in Palermo per delle riunioni, in un villino sito in via Ariosto e che una volta le aveva indicato detto villino dove abitavano a suo dire due anziane persone chiamate CANNELLA (uno dei quali come cennato era Giuseppe CANNELLA, zio di Tommaso)(pg. 87).

Nell'agendina sequestrata al COLLETTI sono stati rinvenuti i numeri telefonici della Sicilpali (vol 2; fg 9-10), mentre al CANNELLA sono stati trovati i numeri delle utenze in uso al ribereese (Vol. 5 ; fg. 22), intestate ai figli.

Il CANNELLA risulta peraltro legato da vincoli personali ed economici anche con Antonio e Calogero FERRO.

In particolare, lo stesso CANNELLA aveva affermato (pg.322)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Prizzi".

che detti rapporti risalivano al tempo in cui Calogero FERRO (padre di Antonio), DI CARO Giuseppe (padre dell'imputato DI CARO) e suo padre conducevano in società il feudo "Gengazzi" di Butera.

Il CANNELLA aveva asserito di avere fatto da testimone di nozze a FERRO Calogero, figlio di Antonio e che diversi anni prima aveva ottenuto dal FERRO un prestito di f. 300.000.000, per una speculazione immobiliare.

Ancora dalle dichiarazioni del medesimo CANNELLA risulta che lo stesso era in rapporto con Leonardo GRECO di Bagheria, Nino SALVO, ed i f.lli DI CARLO.

Aggiungendo di avere conosciuto, a casa del FERRO, GUARNERI Antonio; e di conoscere altresì Santo PITRUZZELLA, figlio di Gioacchino; e BRUNO Calcedonio.



ANTONINO PIO MINORE da TRAPANI

\* \* \*

Pregiudicato, figlio del noto mafioso Calogero MINORE risulta imputato di corruzione ed altro nell'ambito del procedimento penale condotto dall'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta contro il dott. A. COSTA (vol 52 ; fg. 109). Il MINORE risulta titolare, tramite la moglie, della ditta C.A.U.L. di Trapani (trattante il commercio di autoveicoli di lusso).

Le telefonate del 4/1/1982 ore 10,27 e principalmente quella delle ore 11,27 (vol 33 ; fgg 42-44) nella quale Carmelo COLLETTI si rivolge al MINORE dandogli del "tu", mentre quest'ultimo lo chiama rispettosamente "zu Carmelo", danno la dimostrazione della familiarità dei rapporti personali esistenti.

Il MINORE sentito dal G.I. (pg. 360) dapprima negava recisamente di conoscere Carmelo COLLETTI; quindi contestatogli il contenuto delle telefonate , finiva con l'ammettere i contatti con Vincenzo e Carmelo COLLETTI per una ventilata apertura a Ribera di un autosalone, confessando altresì di essersi recato alcune volte a Ribera per incontrare i due (ma Vincenzo COLLETTI esclude di avere avuto rapporti economici con la ditta C.A.U.L. di Trapani della quale asserisce di non avere mai sentito nemmeno il nome)

IL COLLETTI -a dire del MINORE- si era rivolto al trapanese per avere notizie su di una persona che aveva emesso delle cambiali senza onorarle.

Infine, giova rilevare che CONTORNO Salvatore ha indicato nel MINORE uno degli esponenti di spicco di Cosa Nostra non palermitana (pg. 519).



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P. Ripani". The signature is written in a cursive style with a large initial 'G' and 'R'.


STEFANO BONTADE DA PALERMO

\* \* \*

Tanto CONTORNO, quanto BUSCETTA lo qualificano come capo della famiglia di S. Maria di Gesù.

Benedetta BONO dichiara ai CC. che il COLLETTI conosceva il BONTADE (pg. 43) e che si recava a trovarlo presso il suo autosalone di Ribera. Tale circostanza come già cennato è veridica ed è confermata dal CONTORNO che asserisce che il BONTADE andava a trovare i COLLETTI a Ribera (pg. 519) ; nonché dal M. llo dei CC. GUAZZELLI che ha affermato di avere visto in Menfi, qualche anno prima della morte del BONTADE, quest'ultimo in compagnia del COLLETTI e di Domenico PIAZZA (pg. 496).

Dell'appartenenza a Cosa Nostra del BONTADE ha riferito anche MARSALA Vincenzo (pg. 531) il quale, confermando quanto sostenuto dal BUSCETTA, ha riferito che il BONTADE era in rapporto di amicizia con Gigino PIZZUTO, capo del mandamento che comprendeva il paese di Vicari ed altre località vicine.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

GIUSEPPE BERTOLINO DA PARTINICO

\* \* \*

Risulta inquisito dall'Autorità Giudiziaria di Palermo, in quanto imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso (vol 70; fg. 183).

Benedetta BONO (pg. 93) riferisce di un viaggio a Partinico, insieme al suo amante, presso "don Peppe BERTOLINO" al fine di chiedere una raccomandazione per l'assunzione di sua sorella alla ditta Raspante.

Aggiungendo che in quell'occasione il COLLETTI aveva dato incarico al BERTOLINO di fare recapitare il libretto di lavoro della persona segnalata a Nenè GERACI.

Va ricordato che secondo quanto detto da BUSCETTA il BERTOLINO era stato il capomafia di Partinico ed a lui era subentrato Nenè GERACI (pg. 109).



MICHELE GRECO DI CIACULLI (PA)

\* \* \*

Sia BUSCETTA che CONTORNO che MARSALA definiscono Michele GRECO come il capo della COMMISSIONE palermitana di Cosa Nostra (pgg. 107;110;115).

Vincenzo COLLETTI ha riferito, seppure informalmente, alla P.G. che il proprio genitore era amico dei GRECO di Ciaculli (pg. 212).

Ed effettivamente, nell'agendina di Carmelo COLLETTI sequestrata nel corso dell'operazione di Polizia nella villetta dei MESSINA è stato trovato annotato il nome di Michele GRECO con accanto il numero di telefono del Fondo Favarella di sua proprietà (pg.537).

Lo stesso numero di telefono è stato rinvenuto sull'agenda di FERRO Antonio con a fianco la dicitura "agrumi" (pg. 537).



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Greco".

GIUSEPPE SETTECASI DA ALESSANDRIA DELLA ROCCA (AG)

\* \* \*

Il ruolo di primo piano esplicito nell'ambito della organizzazione Cosa Nostra nella provincia di Agrigento dal SETTECASI, emerge da una congerie di elemnti.


Tommaso BUSCETTA riferisce che pur non avendolo personalmente conosciuto sapeva che il predetto era uno dei componenti la COMMISSIONE di Agrigento (pg. 525).

Dalle cennate intercettazioni telefoniche canadesi risulta che lo "Zu Peppe" era stato eletto nel 1974 Capo della Provincia. E che si trattasse proprio del SETTECASI è testimoniato dal viaggio in precedenza effettuato dal medesimo a Montreal presso gli stessi personaggi con i quali il CUFFARO ed il SALEMI due anni più tardi commentano l'elezione a capo della Provincia. Del resto anche lo scopo di quel viaggio depone nel senso su indicato, atteso che solo un esponente di spicco della mafia poteva attribuirsi il compito di riappacificare due capi mafia importanti come Leonardo CARUANA e Nick RIZZUTO.

Dall'informativa canadese emerge, tra l'altro, (pg 31 e segg) che il SETTECASI nel 1957 si era recato a New York ove aveva soggiornato tre mesi prima di rientrare in Italia e dove si vuole che abbia partecipato alla famosa riunione dei capi mafiosi svoltasi ad Appalachin il 19/11/1957.

Nel 1972 si reca in Canada, a Montreal, nello stato del Quebec ed incontra, tra gli altri, Paul VIOLI, Vincent COTRONI, Leonardo CARUANA, Pellegrino GIARRATANO ed altri membri dell'organizzazione.

Il 16/5/1972 unitamente a Leonardo CARUANA si reca ad Hamilton, nell'Ontario, facendo parte, in quell'occasione, di una





delegazione di esponenti della malavita di Montreal composta anche da VIOLI, COTRONI, Antonio CARUANA, fratello di Leonardo, CUFFARO Giuseppe, Emanuele RAGUSA, Pellegrino GIARRATANO ed altri.

Durante il soggiorno a Montreal il SETTECASI, che rimane in Canada fino al 9/7/72, ha continui contatti col VIOLI con CARUANA e con COTRONI e partecipa a riunioni svoltesi presso il bar del VIOLI.

Nel corso di uno di questi colloqui -secondo quanto asserito dalla polizia canadese- il SETTECASI riferisce di un incontro con un leader mafioso di New York circa la situazione negli U.S.A. ed il VIOLI, a sua volta, parla dei rapporti tra le "famiglie" di New York e Montreal.

Un'altra nota della Criminalpol di Roma (vol 20 ; fg. 81) trasmessa il 14/5/1976 alla Questura di Agrigento, riferendo i risultati della Commissione d'inchiesta sul crimine organizzato dello Stato del Quebec (Canada), evidenzia ancora una volta il legame esistente tra la consorteria canadese del VIOLI e mafiosi della provincia di Agrigento quali il SETTECASI, Pietro SCIARA, Carmelo SALEMI e Giuseppe CUFFARO, nonchè i collegamenti tra la famiglia mafiosa BONANNO di New York ed il gruppo del SETTECASI e quello del VIOLI, un componente del quale periodicamente si recava nella metropoli statunitense per partecipare alle elezioni del capo famiglia e delle altre cariche sociali.

Questa nota, trova eccezionale riscontro nelle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA che aveva tra l'altro detto (pg. 529) che a Montreal v'era una "decina" della quale era capo COTRONI Vincenzo che faceva parte della famiglia di New York di BONANNO.

Una fotografia acquisita agli atti e verosimilmente scattata in Canada nel 1972 in occasione della visita di Giuseppe SETTECASI in quella nazione, effigia lo stesso SETTECASI in compagnia di VIOLI, CUFFARO, Leonardo CARUANA, SCIARA ed altri (vol 3 ; fg. 94 ;



e vol 10 ; fg. 232).

Le circostanze sopra riferite sui movimenti del "capo provincia" e l'identificazione delle persone fotografate sono confermate da Gerlando CARUANA, figlio di Leonardo nella deposizione resa al G.I. (pg 36S ).

Peraltro, anche la morte del SETTECASI avvenuta (il 23/3/1981) a tarda età in pieno centro cittadino (Agrigento) per mano omicida, testimonia dello spessore mafioso del personaggio.

Riguardo ai rapporti con gli altri personaggi mafiosi del presente procedimento, Vincenzo COLLETTI riferisce che il SETTECASI più volte era andato a trovare il padre a Ribera, accompagnato da Leonardo CARUANA (pg. 217).

CANNELLA Antonino (pg. 380) dichiara di essere stato accompagnato nel 1974-75 da Giuseppe SETTECASI presso Carmelo COLLETTI e di avere constatato in quell'occasione che tra i due intercorrevano solidi rapporti di amicizia.

Un pò tutti gli imputati hanno avuto modo di conoscere Giuseppe SETTECASI : MESSINA Arturo afferma di averlo conosciuto (pg 133) ma asserisce che egli si limitava a salutarlo quando lo incontrava; analoga dichiarazione rende FALZONE Salvatore (pg. 137) il quale aggiunge che il "vecchio" si trovava spesso nella rivendita di vino che il nipote aveva messo sù con Carmelo SALEMI .

Allo stesso modo VIRONE afferma di conoscerlo superficialmente (pg. 139), ma dal rapporto del 22/11/1984 del Nucleo P.T. della G. di F. di Agrigento risulta che ha emesso in suo favore ben cinque assegni per un importo totale di £ 1.600.000. COLLETTI Vincenzo, dinanzi all'A.G. nega di conoscerlo (pg. 144), mentre alla P.G. come si è detto aveva reso diversa dichiarazione (pg 212).

LATTUCA Salvatore (pg. 151) dichiara di averlo conosciuto ma




afferma che il loro rapporto si era limitato al saluto. In ciò è smentito come verrà precisato più avanti dal LA PORTA e da altri testimoni che hanno permesso di acclarare ben più saldi vincoli fra i due; così ad esempio LETO Salvatore (pg. 372) afferma che il SETTECASI si recava sempre alla Stazione FF.SS. di Agrigento e che tra le persone che il suddetto frequentava v'erano proprio il CANNELLA, titolare del bar della stazione, il Prof. LATTUCA e Cesare LOMBARDOZZI.

Anche il CIANCIMINO, Direttore della Tesoreria Provinciale del Tesoro ha avuto modo di conoscere il SETTECASI, rendendo, tuttavia, in ordine all'origine di tale sua conoscenza una versione subito smentita dal teste BLANDINO (pg. 154 e 184).

FERRO Antonio dichiara anch'egli di conoscere il SETTECASI (pg. 158) asserendo che la sua conoscenza era nata, nell'immediato dopoguerra, per il fatto che il SETTECASI soleva acquistare presso la sua azienda della "sanza" e specificando che il loro rapporto si era esaurito nel 1960 e che successivamente lo aveva incontrato raramente ed occasionalmente.


CACHIA Vincenzo (pg. 163) ammette di conoscere il SETTECASI, ma precisa subito che i suoi rapporti si limitavano al saluto. Analoga versione rende SCIARRABBA Giuseppe (pg. 166).

CARUANA Gerlando afferma che il padre si era rivolto a RAFFA Pietro su consiglio del SETTECASI (pg. 369) ; e LETO Salvatore (pg. 372) dichiara che quando il RAFFA passava ad Agrigento si recava al bar della Stazione per salutare lui od il SETTECASI ; e che anche il VELLA spesso si recava alla Stazione per unirsi al LATTUCA al LOMBARDOZZI ed al SETTECASI .



Sempre il LETO afferma che il SETTECASI doveva conoscere CASCIOPFERRO Francesco, in quanto egli una volta (pg. 373) si era recato a trovarlo a Palermo all'Ospedale Militare a nome di Giuseppe SETTECASI ed il CASCIOPFERRO si era messo subito a sua disposizione.

In base alle dichiarazioni del LETO emerge (pg. 373) ancora che anche PITRUZZELLA Gioacchino conosceva il SETTECASI.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Leto', located in the lower right quadrant of the page.

LEONARDO CARUANA DA SICULIANA

\* \* \*

Leonardo CARUANA, sulla scorta di quanto emerge dagli atti processuali è stato sicuramente un esponente di rilievo di Cosa Nostra siciliana.

Nel 1957 dalla natia Siculiana (AG) si trasferisce (vol 3; fg 35) col fratello Giuseppe in Canada, a Montreal (ove costituisce una società edile ed ove, successivamente, viene arrestato, insieme a VIOLI (vol 3; fg. 190), non trascurando, tuttavia, di ritornare per asseriti motivi affettivi a Siculiana e Castelvetro.

Col fratello Giuseppe, con l'altro germano Giovanni, col cognato Domenico VELLA e coi fratelli Giuseppe ed Antonio CUFFARO, fonda in Venezuela una società la "Mediterranea Pesca", che disponendo di un solo peschereccio e di un gran numero di soci, fa sorgere il concreto sospetto di fungere da paravento per mascherare traffici illeciti.

In forza di tale convincimento il 28/2/1974 le Forze dell'Ordine fanno un'irruzione nella casa palermitana del CARUANA sorprendendovi in riunione i due CUFFARO il VELLA ed Emanuele RAGUSA, ritenuto coinvolto nel traffico della droga, con esponenti della mafia statunitense e con tale imputazione colpito da provvedimenti restrittivi emessi dall'A.G. di Palermo (vol 3 fg. 5).

Secondo il rapporto della Polizia canadese, più volte citato (vol 3 ; fg. 89), egli accompagnava il SETTECASI nei suoi vari incontri quando costui si era recato in Canada proprio per dirimere la controversia tra esso CARUANA e RIZZUTO ed insieme al SETTECASI



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. A. Rizzuto".

al COTRONI al VIOLI a Giuseppe CUFFARO al RAGUSA al fratello Antonio si recano ad Hamilton dal LUPPINO.

La fotografia trovata in casa del SETTECASI (vol 3 ; fg. 94) lo ritrae secondo l'identificazione dell'Autorità canadese, confermata dal figlio Leonardo, insieme ai citati RAGUSA, CUFFARO, SETTECASI, SCIARA, Paul VIOLI, Francesco VIOLI ed altri.

Nel 1973, come riferisce il figlio Gerlando è costretto a lasciare il Canada e ritorna nel suo paese d'origine, ove successivamente subisce la misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

Gli ascolti ambientali compiuti dalla Polizia canadese evidenziano che nel 1974 egli era stato eletto secondo le regole capo del Mandamento di Siculiana, ed evidenziano altresì lo stato di confusione ingeneratosi nelle due organizzazioni mafiose (Cosa nostra siciliana e Cosa Nostra americana) per la sua peculiare situazione di "uomo d'onore" siciliano residente in terra americana. E della questione (vero problema di "natura internazionale" per gli ordinamenti paralleli) in termini anche polemici parlano diffusamente il VIOLI col SALEMI.

Di Leonardo CARUANA ha parlato diffusamente anche BUSCETTA (pg. 110). In particolare il BUSCETTA al G.I. di Palermo aveva riferito, tra l'altro, che Leonardo CARUANA, quando gli era stato presentato, e cioè nel 1969, faceva parte della famiglia di Siculiana. Aveva altresì detto che il fratello di Leonardo CARUANA era allora il "rappresentante" della famiglia di Siculiana e viveva a Caracas (Venezuela); e che aveva conosciuto lì anche Santo CALDARELLA, uomo d'onore della famiglia di Siculiana. Inoltre, aveva asserito BUSCETTA che i CARUANA non gli avevano detto che trafficavano in stupefacenti, ma che egli aveva appreso la circostanza da Stefano BONTADE che Giuseppe BONO, in seguito



divenuto capo famiglia di Bolognetta, forniva eroina ai CUNTRERA ed ai CARUANA (vol 19 ; parte seconda delle dichiarazioni di BUSCETTA fg. 71).

Si è già cennato come al dibattimento BUSCETTA confermando quanto su dichiarato abbia altresì sottolineato (pg. 529) i contrasti insorti tra Leonardo CARUANA ed il resto della famiglia e come anche il RIZZUTO si fosse schierato contro di lui, per la qual cosa, evidentemente, si era resa necessaria l'intermediazione dello Zi Peppe SETTECASI.

Riguardo ai rapporti di CARUANA Leonardo con gli altri "personaggi" del presente procedimento, va ricordato come la BONO (pg. 43) avesse dichiarato che Leonardo CARUANA era molto amico di Carmelo COLLETTI e che quest'ultimo, allorchè il CARUANA aveva fatto rientro dal soggiorno obbligato, si era recato ad incontrarlo a Siculiana (pg. 88) specificando che lei era rimasta in macchina ad attendere il riberese, il quale si era trattenuto diverse ore col CARUANA.

Gennaro SORTINO afferma (pg. 57) che tra gli amici che andavano a trovare il cugino COLLETTI a Ribera v'era Leonardo CARUANA; e Filippo COLLETTI conferma l'esistenza dell'amicizia (pg. 142); assumendo che era sorta amicizia anche tra loro, figli , rammentando che al matrimonio di Gaspare CARUANA, figlio di Leonardo, la famiglia COLLETTI era stata invitata, ma che non aveva partecipato per motivi contingenti (n.b. Leonardo CARUANA viene ucciso poche ore dopo avere partecipato alle nozze del figlio).

Si è già detto come Vincenzo COLLETTI abbia ammesso che il CARUANA accompagnato dal SETTECASI si recasse in Ribera per incontrare il padre (pg.217).

Gerlando CARUANA, figlio di Leonardo (pg. 368) dichiara che



COLLETTI Carmelo e suo padre si conoscevano fin da giovani e che la loro amicizia era continuata fino alla morte del suo genitore. Gli accertamenti della Guardia di Finanza provano l'emissione di numerosi assegni da parte di Carmelo COLLETTI in favore del CARUANA (vol 7 - rapporto Nucleo P.T. fg 83)(pgg. 84-85 del presente provvedimento).


Il CARUANA aveva inoltre acquistato in società con MAROTTA, cugino di Carmelo COLLETTI e suo stretto collaboratore un impianto per la produzione di calcestruzzo operante a Ribera (vol 5; fg 267).

Va altresì ricordato che dagli accertamenti disposti dal Nucleo P.T. della G. di F. di Agrigento risulta che LOMBARDOZZI Cesare, il 26/9/1979 aveva emesso un assegno di f. 7.000.000 incassato da CARUANA Leonardo (pg. 82) ed a quest'ultimo intestato e che analogamente MAROTTA Pietro aveva emesso assegni per una decina di milioni incassati dai figli di CARUANA Leonardo (pg 79).

Secondo, poi, quanto dichiarato da Gerlando CARUANA (pg. 369) il padre era amico del Col. CASCIOFERRO il quale qualche volta si era recato a Siculiana a trovare il genitore, mentre talora era stato suo padre ad andare a trovare l'ufficiale presso l'Ospedale Militare di Palermo. Smentendo esplicitamente, tra l'altro, quanto aveva affermato il CASCIOFERRO e cioè di essere medico di fiducia della sua famiglia.

Asseriva che quando si trovavano in America erano venuti a trovare suo padre oltre a Peppe SETTECASI e Carmelo SALEMI anche Leonardo Sansone da Menfi.

Aggiungeva che il padre conosceva RAFFA Pietro, precisando che questi aveva eseguito per conto di suo padre dei lavori nella ristrutturazione della loro casa di Siculiana e che suo padre si era rivolto al RAFFA dietro consiglio del SETTECASI.

A circular stamp is partially visible on the left side of the page. To its right, there are two handwritten signatures in black ink. The upper signature is larger and more stylized, while the lower one is smaller and more compact.



CALOGERO LAURIA da RAFFADALI

\* \* \*

Cognato di Giuseppe TUTTOLOMONDO (a sua volta figlio del mafioso Salvatore TUTTOLOMONDO), la cui uccisione avvenuta il 24/6/1976 ad opera d'ignoti segna l'inizio della c.d. faida di Raffadali, il 3/7/1977 esce, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, dal carcere, ove era ristretto sotto l'imputazione di rapina e raggiunge la dimora obbligatoria di Arco (TN).

La sera del 21/8/1977 tre individui, uno dei quali rinoconosciuto poi per Giovanni PANARISI, freddato il 27/1/1981 a Raffadali (pg. 27 e segg.), lo cercano presso la pensione ove abita aggredendo la proprietaria.

Il LAURIA, saputo ciò telefonicamente, si allontana precipitosamente da Arco, abbandonando nella stanza ove abitava gli effetti personali ed anche una pistola illegalmente detenuta e da allora comincia la sua lunga latitanza che durerà fino alla sua uccisione avvenuta in agro di Siculiana (AG) nella notte tra il 25 ed il 26 gennaio 1984.

Durante i quasi sette anni vissuti da ricercato è certo che il LAURIA vive in Sicilia spostandosi ed "operando" prevalentemente nei comuni della parte occidentale della provincia di Agrigento ove gode amicizia e protezione, in cambio dei quali presta i suoi servizi consistenti, si ritiene, in uccisioni, estorsioni, attentati ed altri illeciti.

Come si è già detto il suo "protettore" più importante è Carmelo COLLETTI che non disdegna, come riferisce Vincenzo COLLETTI (pg. 210) di accoglierlo nella sua ospitale casa di campagna, specie



Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a cursive name, and below it are two large, stylized initials.

nel periodo in cui vi dimorano GAROFALO, SCLAFANI e MISTRETTA e di farlo partecipare a banchetti che registrano la presenza di "persone importanti" di Catania, Palermo ed altre zone (pg. 344 e segg.).

La convinzione sempre espressa dagli investigatori che egli componesse (insieme a PIPARO Calogero, CORSI Rosario, Filippo RIGGIO, Gigi GAROFALO, Giuseppe SCOZZARI, Vito DI GIORGIO, SCLAFANI Giuseppe, MISTRETTA Gaetano, DE LOLLIS Giovanni e DI NAPOLI Giuseppe) il "gruppo di fuoco" di Carmelo COLLETTI, cioè il gruppo di Killers e guardaspalle del riberese, trova una concreta conferma oltre che nella stranezza di un aggregato così composito e nella tragica fine o scomparsa definitiva di tutti, anche nelle dichiarazioni rese da DI CORRADO Biagio (pg. 344) ove si dice che il LAURIA aveva un gruppo di accoliti (e tra essi c'era Rosario CORSI, cognato del teste) i quali erano anche forniti di armi pesanti (leggasi "bazooka") delle quali volevano servirsi per distruggere una villa dove si nascondeva Bernardo PROVENZANO, il corleonese.

Ad essi il LAURIA aveva raccomandato di nascondere il suo corpo in caso di morte al fine di evitare il loro totale annientamento.

Egli secondo la testimonianza di Rita SCOZZARI (pg. 377) e Luigi CAPOBIANCO (pg. 379) era amico e frequentava Giuseppe SCOZZARI, che chiamava affettuosamente "cugino", scomparso nel 1979 (ed il corpo del quale veniva ritrovato in un pozzo solo nel 1984), il quale faceva la spola tra Torino e Palermo, ove era stato ferito in una sparatoria.

La natura dei rapporti fra i due è chiarita da Salvatore COSTANZA (pg. 381) il quale dichiara che lo SCOZZARI, suo compare e nel contempo amico del LAURIA, aveva consumato a Raffadali un omicidio per conto dello stesso LAURIA.

Era inoltre in rapporti di frequentazione, così come riferito



ancora dai coniugi SCOZZARI-CAPOBIANCO, non solo con Gigi GAROFALO, ma anche con Salvatore DI GIORGIO di Partinico, ucciso in territorio di Monreale il 24/11/1981, la cui personalità è descritta compiutamente negli atti che riguardano la sua morte.

Secondo il citato DI CORRADO (pg. 344) egli era legato a Rosario CORSI, ucciso il 25/2/1985, insieme al quale aveva progettato l'assalto alla villa, del quale si è già parlato.

Il CORSI era in compagnia del LAURIA la notte in cui gli assassini avevano assaltato in Siculiana il casolare che li ospitava; ma, pur essendo rimasto ferito, il CORSI era riuscito a sfuggire alla morte scappando da una porta secondaria, grazie anche al fatto che una delle cariche esplosive utilizzate dal "commando" aggressore e lanciate contro il casolare non era esplosa.

Egli risulta legato a Calogero PIPARO, per significativa coincidenza scomparso nello stesso giorno della sua uccisione.

Vincenzo COLLETTI asserisce di avere incontrato per la prima volta il LAURIA (che era protetto ed utilizzato come killer dal padre -pg.210/211) proprio nel negozio di ceramiche del PIPARO il quale lo aveva indotto a cedergli un'autovettura che, per ovvi motivi, data la sua condizione di latitante, veniva intestata alla moglie Antonina TUTTOLOMONDO (vol 10; fg 217 r); e lo stesso COLLETTI riferisce intorno agli stretti vincoli esistenti tra il LAURIA ed il PIPARO (pg. 216).

Inoltre, il LAURIA risulta in amicizia con Calogero LA SALA, successivamente (il 31/1/1984) ucciso. Il LA SALA accompagna la moglie del LAURIA presso un medico di Palermo nel 1982 (vol 3; fg. 51). (Si noti che il LA SALA che, dopo la scomparsa dell'INFRANCO -1/12/1983- aveva manifestato il sospetto che qualcuno potesse fargli del male, dopo la morte del LAURIA -25/1/84- aveva evitato di uscire di casa dopo il tramonto, ma ciò non gli era servito in



quanto era stato ucciso, come cennato il 31/1/84)(cfr. pg. 59), una settimana dopo, cioè, la morte dell'amico.

Anche il GAROFALO era in stretto contatto col LAURIA, tant'è vero che anche a lui viene affidato il compito, da parte del raffadalese, di accompagnare la moglie a Palermo per una visita medica (pg. 68) ; peraltro, è accertato che il LAURIA si incontrasse nella casa di campagna del COLLETTI coi "palermitani"(cfr. dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI).

Sono infine provati i suoi rapporti con i fratelli MESSINA, Gerlando ed Arturo in particolare, sorti durante il periodo di detenzione di tutti nello stesso carcere di Agrigento (vol 60 ; fg2 e segg.), come si dirà più diffusamente a proposito del MESSINA.

Secondo la versione resa da Vincenzo COLLETTI (vol 10 ; fg 217 r/Vol 28 ; fg 53) il LAURIA, ad un certo momento, si ribella all'autorità del suo capo, rivoltandoglisi contro ed anzi partecipa, forse direttamente, alla sua uccisione.

Certo è che dopo la morte del COLLETTI si assiste alla sistematica eliminazione di tutti quelli che potevano avere fatto parte del c.d. "braccio armato" del riberese o che comunque gli erano vicini.

Così, il 21 novembre 1983 scompare DE LOLLIS Giovanni (pg. 420) ; il 22/11/1983 vengono uccisi a Palermo SCLAFANI Giuseppe e RIZZUTO Giuseppe; e quello stesso giorno scompare da Palermo Gaetano MISTRETTA; il 23/11/1983 scompare da Palermo GAROFALO Luigi.

Il 17/12/1983 ignoti tentano di uccidere Vincenzo e Filippo COLLETTI. Il 19/12/1983 viene ucciso il fratello di Gigi GAROFALO, Francesco Paolo; il 25/1/1984 scompare PIPARO Calogero ; e quella stessa notte viene ucciso LAURIA Calogero e viene tentato l'omicidio di CORSI Rosario che sarà eliminato il 24/2/1985.

Nell'arco di pochi mesi viene cioè annientato o, comunque,



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

posto in condizione di non nuocere, quel gruppo di individui che dalle indagini della P.G. risultavano essere in stretto contatto col COLLETTI e la cui composizione, unitamente all'inesistenza di rapporti di lecita natura, lasciano chiaramente intendere la reale natura dai rapporti intrattenuti.

Dei rapporti tra il COLLETTI coi vari DE LOLLIS, GAROFALO e MISTRETTA si riferirà più diffusamente a proposito delle posizioni processuali dei singoli.



DOMENICO PIAZZA DA MENFI

\* \* \*

Additato come mafioso (vol 70 ; fg 187) e capo della consorceria di Menfi (vol 30 ; fg. 89) viene ucciso in agro di Castelvetro (TP) il 10/12/1983 (vol 60 ; fg 190).

La sua morte segue quella di Carmelo COLLETTI a cui era indubbiamente molto vicino.

Vincenzo COLLETTI riferisce oralmente ai CC. (vol 5 ; fg. 79-80) che il padre era legato al PIAZZA da vincoli di amicizia ed al P.M. (vol 10; fg 8 r) dice che lo stesso PIAZZA si recava spesso a Ribera, portando dei doni al genitore.

Ancora una volta la prova definitiva dei saldi legami di Carmelo COLLETTI (Zi Carminù) con Domenico (Minicu) PIAZZA è data dalle telefonate registrate il 23/12/1981 ore 18,30 (vol 33 ; fg 16) ed il 12/1/1982 ore 18,10 (vol 33; fg. 120) che evidenziano una sottomissione del menfitano al riberese.

Va, infine, sottolineato come dalle dichiarazioni del M.llo GUAZZELLI emerga il contatto tra il PIAZZA e Stefano BONTADE (pg.496); e come dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza del FERRO emergano i contatti tra il medesimo FERRO, l'INFRANCO ed il PIAZZA (di tali intercettazioni e del loro contenuto si riferirà a proposito della posizione ~~preliminare~~ <sup>preliminare</sup> del FERRO).

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LA CAMERA DEI DEPUTATI" around its perimeter. The signature is cursive and appears to be "G. BONTADE".

CALOGERO LA SALA DI S. MARGHERITA BELICE

\* \* \*


Ritenuto associato alla cosca mafiosa capeggiata da Leonardo INFRANCO da Montevago (vol 70; fg. 189), viene ucciso nel suo paese il 31/1/1984 (vol 58; fg 59).

E' amico di Domenico PIAZZA, di Rosario CORSI (assassinato il 25/2/1985) cui fa da testimone di nozze, e del latitante Calogero LAURIA, del quale accompagna la moglie da un ginecologo di Palermo (vol 5 ; fg. 220).

I CC. ritengono (vol 70; fg. 189) che fosse vicino al COLLETTI e che la sua morte si debba inquadrare nella catena di omicidi che investe "i collettiani" dopo l'uccisione del loro capo.

Dati i rapporti con il PIAZZA, il CORSI, e l'INFRANCO, i quali a loro volta, sicuramente, facevano capo al COLLETTI, l'ipotesi pare fondata.

Non va sottaciuto poi il suo ruolo nell'affare EDILP, dal quale emerge la sua conoscenza anche con Antonio FERRO (cfr. dichiarazioni di SALADINO Antonino -pg. 193 e segg. ed intercettazioni telefoniche sull'utenza FERRO relative all'agosto del 1983).

The image shows two handwritten signatures in black ink. The upper signature is a stylized, cursive name. Below it is another signature, also cursive, with the initials 'RS' written to its right. To the left of the upper signature is a circular stamp, partially obscured, with the words 'Civile e Pen.' visible.

ROSARIO CORSI


\* \* \*

Pregiudicato per furto in armeria e per tentativo di estorsione (vol 29 ; fg. 150) ; già guardiano del cantiere di S. Margherita Belice dell'impresa S.I.C.I.S. di Bagheria, sebbene il quel periodo fosse sorvegliato speciale della P.S. (vol 30 ; fg. 93); viene ucciso in S. Margherita Belice il 24/2/1985 ed il suo corpo viene dato alle fiamme.

E' in contatto con Domenico PIAZZA, capo mafia di Menfi, il quale si interessa per procurargli un posto alla S.I.C.I.S. (vol 30; fg. 93) e con, Calogero LA SALA, entrambi presenti al suo matrimonio, nel quale il LA SALA è testimone di nozze, ed ambedue uccisi in un breve arco di tempo.

E' collegato, ancora, con Natale BADALAMENTI, al quale cede la patente del cognato Biagio DI CORRADO, consentendogli così di muoversi indisturbato per l'Italia (vol 29 ; fg . 220) ed è figlioccio di Vito BADALAMENTI (vol 64 ; fg 143), entrambi arrestati a Viareggio il 26/10/1985 (vol 64; fg. 1) e componenti dell'omonima famiglia mafiosa sfuggita dall'isola per evitare quello sterminio totale toccato alle cosche perdenti.

Biagio DI CORRADO, suo cognato, dichiara (pg. 345) che il CORSI era amico di PIPARO Calogero, che faceva parte di un'organizzazione mafiosa e che era amico di personaggi della mafia quali il PIAZZA, il LA SALA e LAURIA Calogero.





Aveva aggiunto che il CORSI era in compagnia del LAURIA la notte in cui quest'ultimo era stato assassinato e che in quella circostanza il cognato si era salvato pur essendo stato ferito alla schiena con due pallettoni.

Aveva altresì detto il DI CORRADO che il CORSI conosceva Carmelo COLLETTI e che una volta aveva partecipato ad un banchetto offerto dal COLLETTI nella sua tenuta, al quale avevano presenziato il LAURIA nonché molta gente importante venuta da Catania, Palermo ed altre località della Sicilia.

E' Vincenzo COLLETTI riconoscendo il CORSI in fotografia (vol 30; fgg. 116 r e 119) ricorda che "Saro" era andato a trovare il padre a Ribera insieme al PIAZZA .

Il CORSI conosceva anche Filippo RIGGIO (pg. 346/348); e sempre secondo il DI CORRADO aveva in animo di riunire il "clan" BADALAMENTI con elementi dell'agrigeno, per costituire un gruppo fortissimo.

Il CORSI, poi, conosceva anche il GAROFALO (pg. 348) che aveva partecipato al suo matrimonio.

**E' copia fotostatica conforme all'originale che si rilascia**

a richiesta di ufficio  
Si cura la ricerca e la trascrizione delle notizie del fascio del 2° volume della rassegna del floc. per conto Terno Antonino + kb  
8/11/88

IL CANCELLIERE  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*


PARTE QUARTA

LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI

IN ORDINE AGLI IMPUTATI DEI REATI DI ASSOCIAZIONE

PER DELINQUERE SEMPLICE E DI STAMPO MAFIOSO

\* \* \*



g. o. l. e.  
M


CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

\* \* \*

Ritenuto, in forza delle argomentazioni superiormente svolte, che Cosa Nostra, associazione di stampo mafioso secondo i parametri indicati dall'art. 416 bis c.p., operava (ed opera tuttora) nella provincia di Agrigento, ove negli anni 1982/1983 faceva capo a Carmelo COLLETTI ; e che detta organizzazione, sicuramente armata, operava anche nell'agrigentino (e non poteva essere diversamente) in base alle modalità mafiose delineate dall'art. 416 bis c.p. e per conseguire i fini di cui allo stesso articolo e segnatamente quello di commettere delitti (considerata quest'ultima finalità come "finale" o "strumentale" rispetto allo scopo ultimo dell'associazione consistente nell'acquisizione di fette sempre maggiori di potere ); occorre passare all'esame delle singole posizioni processuali per indicare gli elementi probatori che hanno consentito di identificare nella maggior parte degli imputati altrettanti aderenti al sodalizio mafioso "Cosa Nostra" (tenendo al riguardo conto, ovviamente, dei criteri informativi indicati nella parte generale -cfr in particolare quanto detto in tema di prove pg. 593 e segg.-) e che hanno permesso, conseguentemente, di affermare la responsabilità dei predetti sia per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso che per quello di associazione per delinquere semplice.

In proposito, appare tuttavia doveroso svolgere alcune premesse di carattere generale.

I) Così, va in primo luogo evidenziato come abbia gravemente pesato ai fini della dosimetria della pena la constatazione che gli



imputati appartenessero ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso estremamente potente e pericolosa quale Cosa Nostra. Non potendosi sottacere che la gravità del reato, che ai sensi dell'art. 133 c.p. deve essere presa in considerazione ai fini dell'applicazione della pena, nell'ipotesi di specie viene ad essere determinata anche dalla eccezionale pericolosità (quale si deduce dalla straordinaria e consolidata organizzazione, dalla grandissima disponibilità di personale e di mezzi, dalla notevolissima ramificazione territoriale, dai sistemi cruenti usati per soggiogare il potere economico e per insinuarsi nella pubblica amministrazione, ecc.) rappresentata da Cosa Nostra per il nostro ordinamento.

Per tale motivo ha ritenuto il Tribunale di non poter accogliere le richieste del P.M., condannando, di conseguenza, gli imputati ad una pena generalmente superiore a quella richiesta.

Di contro, e sempre in linea generale, va detto che nell'applicazione della pena si è tenuto conto dell'ineccepibile comportamento processuale di tutti gli imputati, in particolare di quelli detenuti.

Ed ancora giova rilevare che nella graduazione soggettiva delle pene si è tenuta in debita considerazione, ovviamente, la particolare pericolosità personale emersa dagli atti, quale si è di volta in volta potuta dedurre: dal constatato uso di armi (RIGGIO, GUARNERI ecc); dallo sfruttamento (reale e virtuale) della posizione di prestigio ottenuta nel nostro ordinamento per agevolare Cosa Nostra (CIANCIMINO -ARMENIO); dalla maggiore preparazione culturale che nella fattispecie si risolve, in tutta evidenza, in una maggiore propensione a tale tipo di delitto ed in una maggiore pericolosità sociale (LATTUCA- CIANCIMINO-ARMENIO); dal fatto di appartenere per nascita ad un determinato clima subculturale, risolvendosi tale evenienza in una minore gravità del dolo e quindi in una condanna



meno severa (COLLETTI); dal fatto di ricoprire una posizione comunque rilevante in seno all'organizzazione mafiosa, indipendentemente dall'accertamento di un ruolo dirigenziale (COLLETTI- LOMBARDOZZI); ovvero dall'accertato svolgimento da parte dell'imputato di un ruolo di "capo", senza che tale circostanza si sia potuta risolvere nell'attribuzione del reato più grave di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p., per meri motivi procedurali (DI NAPOLI).

II) Va, peraltro, osservato che dalla stessa strutturazione dell'associazione per delinquere di stampo mafioso in oggetto, vale a dire Cosa Nostra, possono farsi derivare delle conseguenze di carattere probatorio.

In tal senso, considerato il fatto che, come risulta dalle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA e di Salvatore CONTORNO, da Cosa Nostra, una volta entrati a farne parte, non si può uscire, se non con la morte, pare possibile sostenere che una volta accertata l'appartenenza del singolo a Cosa Nostra in anni non recenti, in carenza di elementi che indichino che si sia verificato un fatto straordinario, quale quello della "deposizione", sembra lecito argomentare che lo stesso abbia continuato a fare parte dell'organizzazione menzionata.

L'argomento rileva evidentemente nella fattispecie in esame per l'introduzione nel 1982 dell'art. 416 bis c.p. e per la possibilità che in ordine ad alcuno degli imputati gli elementi probatori, che consentano di dedurre la sua appartenenza al sodalizio, trovino il loro riferimento temporale in un momento antecedente l'entrata in vigore della L. 646/1982.

Al riguardo, va senz'altro richiamata la pronuncia della S.C. del 25/3/1984, sez. I, per la quale "non ci si deve limitare ad



esaminare gli ulteriori elementi emersi in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova normativa, ma bisogna porre tali elementi in correlazione logica e giuridica con la precedente situazione di fatto acclarata, anche se la stessa di per sè è giuridicamente irrilevante ai fini della sussistenza della nuova ipotesi criminosa ; dovendosi conseguentemente accertare se tali elementi depongano nel senso di una persistenza della societas sceleris e della partecipazione dell'imputato alla stessa, ovvero nel senso di un suo recesso dall'associazione."

In forza di tale assunto, nei confronti di quegli imputati dei quali sia stata provata con certezza l'appartenenza a Cosa nostra in forza di elementi riferiti a prima del settembre 1982 , è sembrato sufficiente, in mancanza di elementi comprovanti autonomamente la realizzazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.(oltre che di quello di cui all'art. 416 c.p., per il periodo antecedente il settembre 1982), il reperimento di elementi sintomatici della persistenza dell'imputato nel sodalizio mafioso al quale apparteneva, sicuramente prima del 1982 ; e ciò sia, come si è detto, sulla scorta della dianzi cennata sentenza, sia tenuto conto della struttura di Cosa Nostra, nella quale, com'è oramai noto, si entra a fare parte "per la vita"; ed il recesso dalla quale è categoria assolutamente straordinaria comportante conseguenze gravissime per l'ex aderente, quali, quasi sempre la morte, ovvero in casi assolutamente eccezionali, soltanto la perdita di ogni contatto con gli altri appartenenti al sodalizio.

Ed il convincimento che dall'associazione dianzi indicata, una volta entrati a farne parte, si possa uscire soltanto con la morte (a parte casi eccezionalissimi) trova il suo fondamento, non solo nelle già cennate attendibilissime e di per sè stesse esaustive affermazioni di BUSCETTA e CONTORNO, ma anche nell'ovvia



considerazione che un tale sistema appare l'unico in grado di garantire la sopravvivenza dell'associazione in parola, che dati i fini illeciti che si prepongono e considerato il grado di segretezza che deve mantenere per sperare di raggiungerli, non può certamente consentire che soggetti già aderenti all'associazione e quindi a conoscenza di fatti importantissimi e di personaggi associati alla stessa, possano sciogliersi dal vincolo con l'associazione e girare tranquillamente costituendo imminente pericolo per gli altri associati e per l'intera organizzazione.

Ciò posto, pare conseguenziale affermare che una volta ritenuta la partecipazione di un soggetto a Cosa Nostra prima del settembre 1982, sia sufficiente l'insistenza di un qualsivoglia indizio della prosecuzione della partecipazione, quale ad esempio la continuazione inalterata dei rapporti con altri aderenti allo stesso sodalizio, per sostenere la consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

In tale direzione, va asserito che anche la "scomparsa" di un soggetto per il quale (in base ad elementi anteriori al settembre 1982) è certa la partecipazione a Cosa Nostra, avvenuta dopo l'entrata in vigore della L. 646/1982, può costituire nei congrui casi (e cioè quando può spiegarsi come "lupara bianca" o come tentativo del soggetto di sfuggire alla persecuzione operata dalla cosca avversa), elemento indicativo della persistenza dell'imputato nel sodalizio criminoso.

Peraltro, reputa il Tribunale che la suddetta "scomparsa" non possa da sola giustificare l'adozione del provvedimento di cui all'art. 89 c.p.p., necessitando a tal fine altri e più pregnanti elementi.

Discende, poi, dalla struttura dell'organizzazione in parola, particolarmente imperniata sull'elemento personale, l'attribuzione



di un notevole valore probatorio alle relazioni personali (non giustificate da rapporti di lavoro, da parentele, ovvero da contiguità) con soggetti dei quali sia certa l'appartenenza a Cosa Nostra.

Ed in proposito non può sottacersi che il valore di detti elementi probatori cresce in ragione geometrica avuto riguardo al numero dei soggetti (di Cosa Nostra) coi quali si è entrati in contatto ; divenendo, col crescere del numero di soggetti conosciuti, sempre meno plausibile la verifica delle predette conoscenze come frutto di "singolari coincidenze" e sempre più ragionevole l'individuazione della loro causa nell'inserimento dell'imputato nello stesso "circuito qualificato" .





LE CONDANNE



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

FERRO ANTONIO

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo consentono di affermare con certezza l'appartenenza di FERRO Antonio all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ed il suo ruolo di "dirigente" in seno a detta associazione, nonchè, conseguentemente, la sua responsabilità in ordine ad entrambi i delitti ascrittigli.

Depone nella direzione su indicata una vasta congerie di elementi indiziari.

Così, assume valore preminente il rapporto di conoscenza tra l'imputato ed il COLLETTI, del quale in precedenza si è ampiamente dimostrata la funzione di capo mafia nell'organizzazione Cosa Nostra. E tale elemento indiziario, già di per sè gravemente accusatorio, finisce con il refluire esaustivamente nel giudizio di responsabilità del FERRO, alla luce di tutte le circostanze che hanno permesso di accertarne la reale consistenza e natura .

Lo stesso imputato ammette di avere conosciuto Carmelo COLLETTI (pg. 157). Ma fa risalire detta conoscenza all'anno 1980 ed afferma, sostanzialmente, che il suo rapporto col riberese si era concretato in contatti riguardanti l'impianto di un oliveto, l'acquisto di un furgone (poi restituito al COLLETTI in quanto non funzionante), nonchè nel favore da lui fatto al COLLETTI con lo sconto di cambiali e scambio di assegni per una somma complessiva di 30 o 60 milioni.

Le risultanze processuali hanno invece permesso di accertare



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

che ben altra era la consistenza di detto rapporto, per la qual cosa anche l'avere tentato di minimizzarne lo spessore, costituisce elemento che va debitamente apprezzato ai fini del giudizio di colpevolezza.

Così, Vincenzo COLLETTI (pg. 144), sin dal primo interrogatorio, dichiara che FERRO Antonio era amico da vecchissima data di Carmelo COLLETTI e che la loro amicizia risaliva ai tempi in cui era ancora vivo FERRO Calogero, padre di Antonio (morto nel 1969). E l'affermazione del canicattinese in dibattimento a spiegazione di quanto asserito da Vincenzo COLLETTI : "il ragazzo equivoca" è confutata ampiamente dalle asserzioni dello stesso figlio di FERRO Antonio, il quale dinanzi al P.M. (pg. 161) aveva affermato che i contatti tra la sua famiglia e quella del COLLETTI risalivano ad epoca antecedente la morte del nonno paterno avvenuta per l'appunto nel 1969.

Dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni della BONO emerge, poi, che i rapporti tra FERRO e COLLETTI non erano nè sporadici nè occasionali, bensì intensi e finalizzati al perseguimento di scopi comuni.

Infatti, insieme a COLLETTI il FERRO è implicato "nell'affare" relativo alla costruzione della costruenda scorrimento veloce Palermo-Sciaccia: ed in tal senso Benedetta BONO dichiara (pg 43 ) che al pari del suo amante Antonio FERRO era interessato ai lavori stradali da realizzare nella zona di S. Giuseppe Jato e che a tal fine si era incontrato più volte con COLLETTI, Bernardo BRUSCA, capomafia di S. Giuseppe Jato ed il costruttore edile F. NANIA da Partinico definito da Tommaso BUSCETTA "uomo d'onore"; ed, analogamente, la donna (pg. 92) riferisce di un incontro conviviale,




avvenuto in Montevago (AG) una settimana prima che il COLLETTI venisse ucciso, tra gli stessi FERRO, Carmelo COLLETTI, BRUSCA, LIPARI e GUARNERI.

Dell'assoluta attendibilità della teste si è già detto. Va qui solo aggiunto che la presenza del FERRO, del BRUSCA e del GUARNERI nell'affare essendo i predetti "ufficialmente" solo agricoltori (e tali si professano esplicitamente il FERRO ed il BRUSCA) e tenuto altresì conto del "tipo" di attività esplicate dal COLLETTI, può essere vista solo come un coinvolgimento nell'operazione diretta a mettere le mani su un appalto di diversi miliardi. Tale convincimento, sulla natura illecita dell'affare è confortato dalla circostanza che tutti i soggetti indicati dalla BONO negano recisamente di essersi mai interessati all'affare e di avere mai presenziato alle riunioni su riferite.

Le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del COLLETTI evidenziano, poi, gli assidui contatti tra il COLLETTI ed il FERRO (per es dal 21/12/81 al 16/1/82 si contano ben tredici telefonate, dalle quali emergono una serie di appuntamenti personali fra i due) e il cointeressamento del FERRO a gran parte degli affari intrapresi dal COLLETTI.

Così risultano chiaramente gli stretti rapporti tra FERRO Antonio e Leonardo GRECO da Bagheria.

Presso l'azienda di quest'ultimo, la c.d. "casa del ferro" (vale a dire la ICRE), FERRO Antonio si reca frequentemente, previa convocazione del titolare, nei giorni in cui è presente il "ragioniere", "per pigliare li picciuli"(cioè per riscuotere il denaro dovutogli).




*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

In particolare, tali rapporti risultano dalle seguenti telefonate intercettate:

telefonata del 18/1/82 ore 11 (Fald. n. 28 ; fasc. n. 7 ; pg. 118).

COLLETTI : - Pronto ?  
Uomo : - Pronto ?....qua parla il deposito del ferro.....; che c'è don Carmelino ?  
COLLETTI : - Sì  
Uomo : - Vossia è ?  
COLLETTI : - Sì, sì ...chi parla ?  
Uomo : - Aspetti un minuto.  
COLLETTI : - Sì  
Altro uomo : - Pronto ?  
COLLETTI : - Sì Pronto ?  
Altro uomo : - Un attimo.  
COLLETTI : - Sì  
GRECO Leonardo : - Sì ?  
COLLETTI : - Sì, Nardo ?  
GRECO L. : - Sì, Nardo sono....dopodomani puoi venire alle nove ?  
COLLETTI : - Dopodomani ?  
GRECO : - Sì  
COLLETTI : - Eh..vã bene.  
GRECO : - E gli dici.....oggi telefoni allo zio Iachino e gli dici che stai venendo tu a farti il conto....poi te la vedi tu....  
COLLETTI : - Va bene  
GRECO : - Che c'è il ragioniere qua...



A handwritten signature is written to the right of the stamp.

COLLETTI : - Va bene

GRECO : - Ah ?

COLLETTI : - Allo zio 'Iachino ?

GRECO : - Si, Si

COLLETTI : - Va bene

GRECO : - Tu gli dici "me la vedo io ora"

COLLETTI : - Va bene

GRECO : - Ti saluto

COLLETTI : - Ciao Nardo auguri

GRECO : - Dopodomani alle nove

COLLETTI : - Tanti saluti

GRECO : - Senti qua, se ti vedi con gli  
altri...(incomp)...se ti senti con quello  
FERRO là...gli dici che io ho già per  
pagare il conto qua...se si vuole venire  
a prendere i soldi (testualmente : "si si  
voli viniri a pigliari i picciuli")...

COLLETTI : - Ma Antonio ? (ma ...'Ntoni?)

GRECO : - Si.

COLLETTI : - Va bene...quando vengo io se ne parla poi.

Estremamente significativo è poi il gruppo di telefonate  
intercorse tra le ore 10,41 e le ore 11 dell'8/1/1982 (vol  
33; pg 96/100)



*Greco*

*M*

1) telefonata delle ore 10,41 tra Leonardo GRECO (che chiama)  
e Vincenzo COLLETTI :

COLLETTI Enzo : - Pronto, pronto

GRECO Leonardo : - Buongiorno, il signor COLLETTI per favore.

COLLETTI Enzo : - Chi parla ?

GRECO L : - Io GRECO sono.

COLLETTI E : - Sì, buongiorno, Enzo sono io.

GRECO L : - Ah, ah suo papà ?

COLLETTI E : - Papà, fra dieci minuti sarà qua.

GRECO L : - Ma iddu aviva a veniri cca., oi.

COLLETTI E : - Sì

GRECO L : - A Bagheria. Chiffà avi a veniri, un'avi a  
veniri ?

COLLETTI E : - Ma io so che deve venire.

GRECO L : - Eh a chi ura ?

COLLETTI E : - Eh, lei può fare una cosa...chi è lu zi  
NARDU ...no?

GRECO L : - Se, se.



COLLETTI E : - Telefoni fra dieci minuti che lo trova  
senz'altro qua.

GRECO L : - Arrivederci.

COLLETTI E : - Va bene ?

GRECO L : - Arrivederci.

COLLETTI E : - Buongiorno.

2) telefonata delle ore 10,50 (vol 33; pg 97) fra Carmelo COLLETTI e Leonardo GRECO (che ha chiamato).

COLLETTI C.....: - Pronto, pronto.

GRECO Leonardo : - Si

COLLETTI C : - Si chi parla.

GRECO L : - Iu, NARDU sugnu, ha vinutu ?

COLLETTI C : - NARDU

GRECO L : - Chi è

COLLETTI C : - Non vinni ddocu GIGI ?

GRECO L : - Chi è ?

COLLETTI C : - Gigi non ha vinutu ?

GRECO L : - Non lo so, iu ora sugnu cca sutta ni me frati....(incompr)....

COLLETTI : - Gigi.

GRECO L : - Eh.

COLLETTI : - Perchè oggi era impossibile, di fissarmi un appuntamento nella giornata della settimana entrante.

GRECO L : - Ora io ti passo lu ragioniere.

COLLETTI : - Si.

GRECO L : - Parlati...

COLLETTI : - Si

GRECO L : - Ti salutu allura

COLLETTI : - Ciao, ti abbraccio.

Ragioniere : - pronto.

COLLETTI : - Si

Ragioniere : - Zio carissimo.





- COLLETTI : - Come sta
- Ragioniere : - Bene, grazie, e lei ?
- COLLETTI : - Mah, non c'è male, io con ANTONIO mi avevo sentito e mi ripromettevo stamattina di portarci tutta la documentazione.
- Ragioniere : - Eh.
- COLLETTI : - Senonchè per ovvi motivi di estrema necessità, in un giorno della settimana entrante da lunedì in poi. Quannu vossia dici io sono disponibile.
- Ragioniere : - Eh, me lo dovrebbe far sapere.
- COLLETTI : - No, vossia mi l'avi a diri, vossia scegli un giorno, ed io sono disponibile.
- Ragioniere : - Si mi dici lu iurnu, mi lu dici vossia, quannu è libero.
- COLLETTI : - Martedì ?
- Ragioniere : - Martedì ?
- COLLETTI : - Eh
- Ragioniere : - Va bene
- COLLETTI : - O.K. zu Pè ?
- Ragioniere : - Va bene martedì.
- .....
- COLLETTI : - Si in mattinata.
- Ragioniere : - Ecco, in mattinata.
- COLLETTI : - verso le nove, si.
- Ragioniere : - va benissimo
- COLLETTI : - Tante cose



Ragioniere : - Un abbraccio  
COLLETTI : - Un abbraccio.

\*

3) telefonata delle ore 11,00 (vol. 33 ; fg 99) tra Carmelo COLLETTI che chiama ed Antonio FERRO:

Donna : - Pronto  
COLLETTI C : - Sì, COLLETTI parla.  
Donna : - Sì un attimo che glielo passo.  
COLLETTI : - Grazie signora, arriverla  
Donna : - Pronto  
COLLETTI : - Sì  
Donna : - Un'attimino che è un pochettino distante  
COLLETTI : - Sì, sì senz'altro signora, grazie.  
(ambientale: lo vuoi salutare a'mpari  
a 'Ntonio FERRO, lo vuoi salutare a  
'Ntonio FERRO ?)  
FERRO Antonio : - Pronto  
COLLETTI : - Sì  
FERRO : - Sabbenedica.  
COLLETTI : - Come va ?  
FERRO : - Mah !  
COLLETTI : - Iu parlai col ragioniere e siamo rimasti  
per martedì alle nove là.  
FERRO : - Va bene, ci sentiamo.  
COLLETTI : - Eh. Ci passu ca cca c'è un parenti miu ca  
lu voli salutari.  
FERRO : - .....incomp.....



COLLETTI : - Allora per martedì, vossia si rende libero.  
FERRO : - D'accordo.

Orbene da queste tre telefonate emerge inequivocabilmente che Carmelo COLLETTI e FERRO Antonio avevano intrapreso degli "affari" insieme a Leonardo GRECO, affari che avevano come punto di riferimento la ICRE del bagherese, dove i due agrigentini si recavano per portare "documentazione e fatture" e per ritirare "denaro".

In particolare risulta che il riberese (insieme ad Antonio FERRO) il giorno 8/1/82 doveva recarsi a Bagheria da Leonardo GRECO per portare al "ragioniere" tutta "la documentazione", ma che per "ovvi motivi di necessità" era stato costretto a rinviare. Risulta, quindi, che Leonardo GRECO aveva telefonato a Ribera per chiedere se effettivamente il COLLETTI doveva o meno recarsi lì a Bagheria.

COLLETTI Carmelo, nella seconda telefonata, lascia intendere che egli aveva affidato a GIGI (GAROFALO) il compito di recarsi lì per avvisare il bagherese del fatto che egli non poteva andare a Bagheria.

Quindi parla col "ragioniere" ( il fantomatico "Zu Pè" ; che secondo quanto detto in precedenza -pg.806 - dovrebbe identificarsi in LIPARI Giuseppe ; ma che in ogni caso doveva svolgere un ruolo molto importante nell'organizzazione atteso il rispetto del quale viene circondato ed atteso che gestisce il denaro da distribuire agli associati, evidentemente a seconda della loro partecipazione all'affare) e fissa con lui un appuntamento per il martedì successivo alle ore nove.

Immediatamente dopo il COLLETTI telefona ad Antonio FERRO (e non vi può essere il benchè minimo dubbio che si tratti



dell'imputato, sia perchè nel corso della telefonata del medesimo il COLLETTI fa nome e cognome -" 'Ntonio FERRO"-, sia perchè è il COLLETTI che chiama ed il numero chiamato è proprio quello intestato a FERRO Antonio) e lo avvisa che egli ha parlato col ragioniere e che si era messo d'accordo nel senso che il martedì successivo alle nove egli ed Antonio FERRO si sarebbero recati là. Ed Antonio FERRO assicura il riberese che per quella data si sarebbe reso libero.

Ciò posto, è fin troppo ovvio argomentare che il FERRO certamente era a parte dei rapporti d'affari che legavano il COLLETTI e Leonardo GRECO e che anche il FERRO come, peraltro dimostrato anche da altre telefonate, si recava a Bagheria dal GRECO "per portare la documentazione" e, poi, "per ritirare i piccioli".

Le indagini non hanno permesso di accertare la reale natura degli "affari" intrapresi dai predetti.

Tuttavia, l'esistenza di un giro di denaro (esplicitato dalle suddette conversazioni telefoniche) ; il fatto che secondo la BONO il COLLETTI ritirava grandi quantità di denaro quando si recava dal GRECO (pg. 90) ; la caratura mafiosa dei personaggi implicati nell'affare (GRECO è come si è detto capo della famiglia mafiosa di Bagheria; e COLLETTI è un alto esponente di Cosa Nostra nell'agrigentino) ; il fatto che le indagini non hanno evidenziato alcun rapporto economico lecito tra il GRECO, il FERRO ed il COLLETTI; il fatto che, viceversa, dalle indagini di P.G. è emerso che Leonardo GRECO fosse dedito al traffico degli stupefacenti e che la ICRE di Bagheria fosse punto di riferimento per quel genere d'affari; il fatto che proprio vicino a quel magazzino il GRECO avesse la disponibilità di un impianto per la raffinazione dell'eroina ;ed, infine, l'ostinata negazione da parte del GRECO e del FERRO non solo dell'esistenza di una relazione di tipo




economico, ma anche di qualsivoglia rapporto di conoscenza fra loro (ed in un primo tempo il GRECO aveva anche tentato di affermare di non conoscere il COLLETTI), inducono a ritenere con certezza che dette relazioni fossero fondate sull'illecito e che da esse Antonio FERRO, come il COLLETTI ed il PITRUZZELLA, traessero cospicui vantaggi monetari.

Altre telefonate mettono in luce come la presenza del FERRO e del COLLETTI, in Bagheria, in certe occasioni dovesse essere di assoluta importanza.

Così dalla telefonata del 23/11 del 1981 (Fald. 28 : fasc. n.7; fig. 28) tra Antonio FERRO (che chiama) e Carmelo COLLETTI si evince che Carmelo COLLETTI non può recarsi alla ICRE ("a prendere u ferru spinu") e chiede a FERRO Antonio, che vi ci si deve recare "di giustificarlo".

COLLETTI : - Pronto ?  
FERRO A : - Ci benedica  
COLLETTI : - Bacio le mani  
FERRO : - Come è ?  
COLLETTI : - Siamo azzuffatti, siamo...  
FERRO : - Sì, sì  
COLLETTI : - Sì  
FERRO : - Allora domani mattina ci ...  
COLLETTI : - Eh, per questo ...appunto siamo azzuffatti,  
per questo discorso.  
FERRO : - Che devo andare a prendere il fino spinato  
( u ferru spinu)



- COLLETTI : - Come si fa, zio Antonio?...io, domani...  
di fatti io ieri sera sono stato là e  
sapevo il discorso....intanto nel  
pomeriggio mi tocca andare là per un'altra  
cosa, in un altro posto, ma sempre nella  
zona....
- FERRO : - E si corica là.
- COLLETTI : - Eh 'vassa' aspetta...domani ci sono qua le  
elezioni di Enzo lì, per questa situazione  
dell'Ospedale e compagnia bella e sono solo  
tra l'oleificio e la Fiat.....
- FERRO : - Io ho sentito il dovere...
- COLLETTI : - E' una cortesia...lo so ho capito...ora  
'vossia' mi può fare un'opera di carità di  
giustificarmi ?
- FERRO : - Zio Carmelino, io dirò questo che mi sta  
: - referendo.
- COLLETTI : - Difatti io là dovevo chiamare stasera.
- FERRO : - E 'vossia' appena chiama là..; e va bene  
domani me la vedo io

\* \* \*

Dalle telefonate intercettate sull'utenza del COLLETTI emerge poi, come peraltro già cennato anche il rapporto di conoscenza del FERRO con Benedetto SANTAPAOLA (inteso "Nitto il Cacciatore") altro esponente di Cosa Nostra di primo piano, capo della famiglia di Catania e membro dell'interprovinciale .



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Riva".

Così nella telefonata del 26/11/1981 (Fald. n. 28 ; fasc. n. 7; fg. 57/58) Carmelo COLLETTI dice ad Antonio FERRO : "...io volevo parlare con il Cacciatore"; ed Antonio FERRO risponde : "Eh, io domani ci vado..".


Nella telefonata del 21/12/1981 ore 18,15 (vol 33 ; fg. 2) COLLETTI riferisce ad Antonio FERRO che aveva appena finito di parlare con NITTO il Cacciatore e FERRO gli chiede se si erano già messi d'accordo.

Nella telefonata dell'8/1/1982 ore 19,52 (vol 33 ; fg. 107), poi, COLLETTI cerca il "Cacciatore" dal FERRO.

Evidente è quindi la conoscenza tra il catanese e FERRO Antonio; e che si trattasse di una conoscenza profonda risulta dal fatto che il COLLETTI cerca il catanese dal FERRO ed ancor di più dalla circostanza che il FERRO asserisce che aveva in animo di recarsi dal SANTAPAOLA ("io domani ci vado...") ed in un'altra telefonata (vol 33 ; fg. 106) riferisce al COLLETTI : "...io cu iddu me vidiri ni sti iorna".

In proposito deve ancora una volta sottolinearsi come vi sia la certezza assoluta che l'individuo soprannominato come "Nitto il Cacciatore" sia proprio il SANTAPAOLA.

Il fatto che il SANTAPAOLA venisse soprannominato Nitto il cacciatore" è notorio ed emerge in tutti i rapporti di Polizia che lo riguardano (cfr. ad es. pg 47). Ma anche a prescindere da tale circostanza il fatto che il Nitto fosse proprio il capo-mafia catanese emerge indubbiamente sia dalle telefonate intercorse tra il PIPARO Calogero e Carmelo COLLETTI prima e tra il PIPARO e Vincenzo COLLETTI, poi (cfr. pg. 715 e segg); nelle quali telefonate si fa



Two handwritten signatures or initials in black ink. The top one is a cursive signature, and the bottom one consists of a stylized initial or set of initials.

esplicito riferimento al fatto che il Nitto in questione si trova a Catania ; sia per il fatto che Vincenzo COLLETTI, dando una spiegazione (ancorchè di comodo) del contenuto delle telefonate che riguardano lui ed il PIPARO ha comunque ammesso che il Nitto della telefonata doveva identificarsi in Benedetto SANTAPAOLA (pg. 392); sia perchè FERRO Antonio, ben comprendendo il rilievo accusatorio che la conoscenza del SANTAPAOLA costituiva per lui, ha tentato, vanamente, di far credere che il "Cacciatore" di cui parlava nella telefonata fosse il soprannome di uno dei "potatori" di Ribera che il COLLETTI gli inviava saltuariamente , non riuscendo in tale intento, dato che è stato lo stesso FERRO al dibattito (pg. 460) ad escludere che il predetto potatore si chiamasse Nitto, mentre dalle telefonate emerge che i nomi di Nitto e di cacciatore dovevano riferirsi allo stesso individuo.

Ma che si trattasse di Nitto SANTAPAOLA risulta anche dalle dichiarazioni della BONO e dagli assodati rapporti di Carmelo COLLETTI col SANTAPAOLA.

Lo stesso Vincenzo COLLETTI (pg. 212-214) aveva affermato che Benedetto SANTAPAOLA era stato amico del padre e che talvolta il catanese si era recato a Ribera.

Ma BONO Benedetta (pg. 45) aveva altresì aggiunto che in un'occasione Carmelo COLLETTI ed Antonio FERRO avevano viaggiato con dei catanesi, insieme ai quali avevano avuto una riunione a Palermo. E la stessa BONO chiama ripetutamente "catanesi" i concessionari della Renault della città etnea che sovente solevano recarsi dal COLLETTI a Ribera e che una volta erano giunti in quel centro agrigentino insieme a Calogero FERRO, figlio di Antonio (pg. 171).






Quanto sopra indicato, unitamente al fatto che come già cennato il SANTAPAOLA era interessato alla concessionaria Renault di Catania, tramite la propria moglie, ed alla sintomatica circostanza che il FERRO nega ogni contatto con "catanesi", in genere, e di avere fatto alcuna riunione in Palermo, depone esaustivamente nel senso che il Nitto Cacciatore di Catania di cui alle telefonate, fosse proprio Benedetto SANTAPAOLA, col quale quindi il FERRO era in buoni rapporti.

Del resto nell'agenda telefonica sequestrata al FERRO in occasione del suo arresto risulta annotato il numero della AVIMEC di Catania gestita da ERCOLANO Giuseppe, cognato del SANTAPAOLA, imputato anch'egli del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; e non va sottaciuto che dalle indagini è emerso che un assegno intestato all'AVIMEC (da parte di uno dei soci della ICRE di GRECO Leonardo) era stato incassato da Benedetto SANTAPAOLA. E in ordine al predetto numero alcuna giustificazione ha fornito il FERRO, negando financo di avere conosciuto l'ERCOLANO (pg.461).

\* \* \*

Sempre dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza del COLLETTI si evince la comunanza d'interessi tra il FERRO ed il COLLETTI nel territorio agrigentino. E considerato il ruolo di dirigente, più volte sottolineato, del COLLETTI in seno a Cosa Nostra (particolarmente) nel settore agrigentino e tenuto conto del fatto che il FERRO non da alcuna spiegazione di tali "affari" dei quali nega ostinatamente l'esistenza, deve concludersi anche per l'illiceità di tali relazioni. In tal senso depongono anche il tono



volutamente ambiguo ed allusivo che si coglie nelle telefonate intercettate.

telefonata del 26/11/1981 (Fald. 28 ; fasc. n. 4 ; fg. 57)  
-per altro già presa in considerazione- fra Carmelo COLLETTI e FERRO Antonio.

.....

COLLETTI : - Azzuffati siamo.

FERRO : - Vero azzuffati siamo...io avevo un appuntamento alle otto e mezzo, e poi dovevo venire da vossia per vedere non so, li Licata....

COLLETTI : - Eh...che fa, ci vediamo verso le tre da quello del vine ?

FERRO : - Sì, io devo partire con mia moglie....

.....

FERRO : - Ho capito...io guardi, mi sembra difficile perchè non ho nessuno, perchè se no appena mi sbrigavo con questo di Licata, venivo... perchè io gli avevo dato appuntamento alle otto e mezzo qua....perchè se non chiarisco con lui, non posso venire.

COLLETTI : - Sì...io siccome sono da quello del vino verso le tre....

FERRO : - Verso le tre ?

COLLETTI : - Sì...se vuole anticipo qualche mezzoretta.

FERRO : - Quanto vediamo magari che vossia



*Roberto*  
*A*

- COLLETTI : - Accorciamo la strada a vossia, perchè io ho un impegno in mattinata se no verrei anche ora.
- FERRO : - Vossia che venisse a mangiare qua da me e poi se ne andasse là non sarebbe buono ?
- COLLETTI : - No
- FERRO : - (bestemmia)
- COLLETTI : - Eh, che c'è da fare ?....perchè ho il dottore CIANCIMINO che passa di qua....
- FERRO : - Ho capito...e vossia se lo porta a pranzo.
- COLLETTI : - No, non me lo porto a pranzo...e poi le spiego
- .....
- FERRO : - Perchè...veda che loro, quelli del vino le faranno un discorso...Palma, Licata e cose....
- COLLETTI : - Va bene.
- FERRO : - Vossia, se non parla con me niente ..
- COLLETTI : - No, d'accordo....appunto io volevo..
- FERRO : - E questo è...
- COLLETTI : - Comunque..no, no, quella è una cosa tutta distinta e separata che io ci ho fatto... perchè li ci sono un pò di parenti di Carmine castronovo che mi vogliono vedere
- FERRO : - Io vorrei...quanto vedo come la studio, va.
- COLLETTI : - Comunque...
- FERRO : - Ci sentiamo più tardi.
- COLLETTI : - Da Peppe caso,mai sono



*[Handwritten signature]*

FERRO : - Sì  
COLLETTI : - Va bene

.....

Dal tenore della telefonata su riportata si capisce perfettamente che i due dovevano discutere un problema che riguardava Palma di Montechiaro e Licata ed il FERRO tiene a precisare al COLLETTI che questi non deve sbilanciarsi ed assumere decisioni se prima non discute con lui della faccenda ("vossia se non parla con me, niente").

L'argomento doveva avere notevole rilevanza, perchè il FERRO, nella successiva telefonata delle ore 10,13 (fald. 28; fasc 4 ; fg. 60/61) preannunciando al COLLETTI la sua visita, raccomanda che nessuno li disturbi durante il colloquio :

.....

FERRO : - .....Subito è venuto quello di Licata...  
posso venire ?  
COLLETTI : - Sì  
FERRO : - Vassa mi dice una cosa, zio ...siccome è un  
discorso che vorrei un pò di pace, ce ne  
andiamo qua da Peppe ?  
COLLETTI : - Al giardino ?  
FERRO : - Al giardino ? ...d'accordo...si calcoli  
il tempo che posso venire e si fa trova-  
re là.

.....



Della coincidenza di interessi di FERRO e COLLETTI in quel settore della provincia agrigentina riferisce anche la BONO la quale riferisce ai CC. che pochi giorni prima di morire il COLLETTI si era recato a Licata e che in detta località si era incontrato con Antonio FERRO (pg. 43).

\* \* \*

Dei frequenti contatti tra il FERRO ed il COLLETTI riferisce ancora la BONO . Questa afferma che il COLLETTI aveva una particolare ammirazione ed un notevole rispetto (pg. 46/punto 33) di Antonio FERRO (al dibattito la donna ha testualmente detto : "per COLLETTI Antonio FERRO era come un dio ") e tali sentimenti sono dimostrati dalle visite fatte dal ribereese al FERRO quando questi era stato ricoverato a Roma, nell'anno 1983, presso l'Ospedale Gemelli, nonchè presso l'abitazione del canicattinese quando il FERRO dopo il periodo di degenza nel suddetto Ospedale aveva fatto rientro a Canicattì (pg.47).

Peraltro, secondo la BONO i rapporti tra il COLLETTI ed il FERRO si estendevano agli altri componenti della famiglia di quest'ultimo, posto che il ribereese conosceva bene anche il fratello Prof Giuseppe FERRO , presso il quale una volta anche lei era stata accompagnata (pg. 91) e Salvatore FERRO (pg. 170) di Catania.Ed in ordine a quest'ultimo anche Vincenzo COLLETTI aveva detto che quando egli era stato ricoverato nella città etnea era stato da quello aiutato (vol 10 ; fg. 219).

Vincenzo e Filippo COLLETTI non nascondono le sovvenzioni che FERRO Antonio faceva alla famiglia COLLETTI .



Tale fatto è confermato dallo stesso FERRO Antonio, mentre l'esistenza di rapporti bancari è evidenziata dagli accertamenti della P.T. (pg.84-85- 427-428-). Tali accertamenti hanno evidenziato il giro di svariate centinaia di milioni che interessavano le due famiglie ad onta dei 30/60 milioni di cui parlava il FERRO.

Così Carmelo COLLETTI emette in favore di FERRO Antonio quattro assegni per un totale di 67.200.000 di lire (pg. 84) ed un assegno di f 25.000.000 incassato da Giuseppe FERRO (pg. 84 ); COLLETTI Vincenzo emette in favore di FERRO Antonio due assegni per un totale di f 70.250.000 (pg. 85), ed un assegno di f 53.500.000 il 30/7/79 (pg. 428).

FERRO Antonio tra il 1978 ed il 1982 presenta allo sconto presso banche diverse tra il 1978 ed il 1983 ben 33 effetti di Carmelo e Vincenzo COLLETTI per un importo complessivo di f 110.000.000 circa (pg. 427).

Analogamente, FERRO Calogero tra il 1978 ed il 1980 aveva presentato allo sconto n. 19 effetti di COLLETTI Vincenzo e Carmelo per un totale di f 75.000.000 (pg. 428).

FERRO Antonio emette in favore di Carmelo e Vincenzo COLLETTI assegni per f 290.000.000 circa (pg. '29-429).

FERRO Calogero emette in favore di COLLETTI Vincenzo (tra il 1979 ed il 1981) quattro assegni per f 50.000.000 circa (pg. 429).

FERRO Giuseppe emette n. 2 assegni nel 1980 in favore di COLLETTI Vincenzo per un importo complessivo di f 40.000.000 (pg 429).

Non è data sapere la natura di dette relazioni economiche. Ed è anche ammissibile che le stesse rientrino in quei rapporti di



favore di cui tanto parlano sia Vincenzo COLLETTI che Antonio FERRO, così come non può escludersi che detti rapporti economici debbano vedersi in correlazione con queglii "affari" intrapresi in comune e con Leonardo GRECO.

In ogni caso la rilevanza degli importi e il tipo di rapporti economici (sconti di effetti cambiari per centinaia di milioni) rimarcano il grado di amicizia intercorrente fra i due e paiono costituire espressione concreta della regola di mutua assistenza fra i consociati rassegnata dal CONTORNO, dal MARSALA e dal BUSCETTA nelle loro deposizioni.

In chiave analoga pare doversi leggere l'episodio cennato dal FERRO e dal COLLETTI relativo alla concessione di uno sconto cambiario da parte di GUARNERI Antonio alla famiglia COLLETTI e del quale si parlerà più compiutamente in relazione alla posizione dell'imputato GUARNERI.

La caratura mafiosa di FERRO Antonio trova riscontro nel ruolo dal medesimo esercitato in quello che nella parte descrittiva è stato indicato come "l'affare EDILP".

Anche in ordine a questo episodio utilissime si sono rivelate le intercettazioni telefoniche, questa volta, disposte sull'utenza di FERRO Antonio (Fald. 28; fasc nn. 4-8) (Vol 3 ; pg. 41 e segg.).


Particolarmente rilevante è quella del 16/8/1983 intercorsa tra FERRO Antonio e suo figlio Calogero (vol 3 ; pg. 45).

.....

FERRO Calogero : - Quando hai telefonato tu c'era lo  
zio Nardo.

FERRO Antonio : - Quale Nardo ?

Calogero : - Quello piccolino di vicine a Trapani



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Nardo".

- con altre due persone. Sono venuti qua, gli ho fatto tante cose.
- Antonio : - Chi erano gli altri due ?
- Calogero : - Uno quello che era venuto con Minicu, quello grosso, l'altro era cognato dell'altro (di SINATRA secondo la perizia) Non mi dissero niente : Dovevano parlare con Don Antonio, per un discorso che sapevi tu. Io ho preso gli appunti. Ora dice oppure con Pippo.
- Antonio : - Con chi ?
- Calogero : - Con Pippo.
- Antonio : - Quale Pippo ?
- Calogero : - Il fratello di Stella.
- Antonio : - Eh.
- Calogero : - Io riferisco appena vedo mio padre.
- Antonio : - Non ti dissero per domani.
- Calogero : - No! No! per domani no ! niente mi hanno detto.
- Antonio : - Come niente ! Ma l'appunto che ti hanno lasciato è per raccomandazione ? che cos'è ?
- Calogero : - Per l'impresa
- Antonio : - Qual'era ?
- Calogero : - EDILT. Ne avevamo parlato prima con lo zio Antonio. Io cosa vuole non ci so rispondere. Appena vedo a mio padre riferisco.
- Antonio : - Era.
- Calogero : - Era lui, suo cognato e quello grosso che




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



- è venuto con Minicu, quello delle olive.  
Quelli erano . Sono venuti, gli ho  
offerto tre casse d'uva e se ne sono an-  
dati via.
- Antonio : - Volevano parlare con me o con Pippo.  
Perchè non glielo hai detto che ero qui ?
- Calogero : - Per ora sei fuori. Non so se tu sei rien-  
trato.
- Antonio : - Ho capito
- Calogero : - Domani viene Angelo
- Antonio : - Quale Angelo ?
- Calogero : - Quello di Licata. Novita non ce ne sono.
- Antonio : - Qual'era il nome di quella ..EDEL
- Calogero : - EDILT, con la T
- Antonio : - EDILT. Perchè non li facevi mangiare ?
- Calogero : - Gliel'ho detto. Sono venuti presto verso  
le 6,30.
- Antonio : - E se volevano incontrare a coso te l'han-  
no detto ?
- Calogero : - No niente; disse se c'è lo zio Antonio.  
Per ora non c'è ; è fuori.
- Antonio : - Arrivederci.

La su riportata telefonata svela non solo i collegamenti dell'imputato con i mafiosi della zona occidentale della provincia, quali Domenico PIAZZA ("Minicu"), Leonardo INFRANCO (lo "zio Nardo...quello piccolino di vicino Trapani") e Calogero LA SALA ("quello grosso venuto con Minicu"), ma testimonia il riconoscimento del suo ruolo di "padrino" capace di compiere quell'intervento .



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Quanto sopra trova conforto nella dichiarazione di Antonino SALADINO (pg. 194) il beneficiario della raccomandazione il quale riconosce di avere interessato il cognato LA SALA Calogero affinché si adoperasse a fargli ottenere il subappalto dell'impresa EDILP, aggiudicataria di un tratto della "scorrimento veloce" Palermo-Sciacca .

Aveva in quella circostanza specificato il SALADINO che il LA SALA per aiutarlo si era mosso di concerto con l'INFRANCO e che il LA SALA gli aveva riferito che lui e l'INFRANCO si sarebbero rivolti ad un personaggio di Canicatti; aggiungendo che successivamente il LA SALA gli aveva detto che effettivamente lui e l'INFRANCO si erano recati a parlare con detto personaggio e che, mercè l'intervento di quest'ultimo, v'erano buone speranze di conseguire i subappalti.

In tale occasione il SALADINO aveva anche detto che l'INFRANCO era un tipo basso di statura e mingherlino e che invece il LA SALA, amico di PIAZZA Domenico, era alto e grosso .

Atteso quanto sopra, la prova dell'intervento del FERRO emerge, al di là delle negazioni dello stesso FERRO, il quale mette persino in dubbio la conversazione telefonica, e dei responsabili della EDILP, dal fatto che il SALADINO raggiunge il traguardo prefissato, prevalendo sul concorrente Giuseppe CASSARA', la cui offerta era più vantaggiosa della sua, e sulla base di prezzi che la medesima impresa subappaltante nel corso delle prime trattative, non inquinate ancora dall'interferenza mafiosa, aveva ritenuto antieconomici.

Ma la telefonata riportata, oltre al valore già cennato, assume altri due importanti significati.

Essa, essendo intervenuta pochi (segnatamente, 17) giorni dopo la morte di Carmelo COLLETTI evidenzia come Antonio FERRO fosse



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

divenuto il nuovo punto di riferimento dell'organizzazione mafiosa agrigentina.

Ed inoltre testimonia lo stato di preoccupazione di Antonio FERRO (dopo l'assassinio del suo amico di Ribera) che si tiene ben nascosto e lascia al figlio l'incombenza di fungere da filtro in relazione ai contatti con l'esterno.

Tale stato di preoccupazione è certamente ancora più evidente nella telefonata del 13/8/83 ore 13,59 tra FERRO Antonio e suo figlio Calogero (vol 3 ; fg. 41) :

FERRO Antonio : - Calò  
FERRO Calogero : - Ciao papà come stai ?  
Antonio : - Buono, rientravo ora che abbiamo fatto le cose con la Baronessa.  
Calogero : - Eh, sono stanco che ho salite le scale subito.  
Antonio : - Gli animali sono buoni ?  
Calogero : - Sì! hanno portato tre giumente. Hanno portato tre giumente.  
Antonio : - Chi le ha portate ?  
Calogero : - Però tre giumente dalle facce di principessa , hai capito ?  
Antonio : - Sì  
Calogero : - Non dalle facce "arenga-arenga"?  
Antonio : - Sì  
Calogero : - Passarono dalla strada.Gli ho detto portatele via che non mi piacciono.  
Antonio : - eh?  
Calogero : - Hai capito ?  
Antonio : - Sì



*Handwritten signatures and initials.*

Calogero : - Le facce erano troppo principesche e non erano facce arenga-arenga. Sono passati tre volte stamattina.

Antonio : - Ho capito ! Lo zio Totò è venuto ?

Calogero : - Tutto a posto non ti preoccupare per me.

Antonio : - Sì.

Calogero : - Ci dissi, non c'è bisogno che vieni perchè le giumente non sono buone.

Antonio : - Ma ti hanno domandato se dovevano vedere me altre cose ?

Calogero : - No ! no! Roberto infatti mi sta dicendo che stanno passando nuovamente ora ora.

Antonio : - Chiudi tutte le cose

Calogero : - Comunque, tu non venire ora.

Antonio : - Sì

Calogero : - Arrivederci.

Nonchè nella successiva telefonata del 13/8/83 ore 14,03 (vol 3 ; pg. 42) nella quale Antonio FERRO, parlando con lo zio Totò (Antonio Guarneri ?) dice :

.....

Totò : - Pronto ?

FERRO : - Pronto 'Nto, guarda che sono andato dalla Baronessa ed ho fatto quella cosa.

Totò : - Peppuccio.....

FERRO : - Che cosa ci ha detto il Professore.



Totò : - Ah, no , tutto bene.

FERRO : - Dimmi una cosa, tu che devi fare, devi venire ?

Totò : - Domani mattina faccio una scappata.

FERRO : - E allora fai una cosa o ci mandi....

Totò : - Se è necessario, in quanto li ci ha tanta confusione.

FERRO : - Si. è sempre necessario e con una fava si prendono due piccioni. Ci devi dire di far rientrare a Calogero con i ragazzi; però prima ti devi sentire con Calogero.

Totò : - Mi ha telefonato

FERRO : - Ti ha telefonato ?

Totò : - Si

FERRO : - Va bene, portate "li carusi" che tu poi te ne ritorni in compagnia con qualcuno

Totò : - Va bene.

FERRO : - Allora domani li avvisi, in quanto si debbono preparare.

Totò : - si, si ora più tardi ci vado io.

FERRO : - Si! "smirciati"

Totò : - Ho capito.

FERRO : - In quanto mi voglioni "pizzicari"

Totò : - Arrivederci.

Dalle su riportate telefonate emerge, dunque, tutta la preoccupazione del clan dei FERRO a seguito, verosimilmente, dell'omicidio COLLETTI. Così, nella prima delle conversazioni il



figlio di Antonio FERRO avverte il padre che vicino a casa sua stanno passando e ripassando dei tipi poco raccomandabili per cui il padre esorta il figlio a chiudere "tutte le cose" ed il figlio gli raccomanda di non venire. Nell'altra telefonata, ancor più esplicitamente, il FERRO dice al "Totò" che lo vogliono "pizzicare" e si appresta a prepararsi adeguatamente chiedendo al Totò, che gli comunica che sarebbe andato da lui l'indomani, di mettersi in contatto col figlio Calogero (cosa che, peraltro l'altro aveva già fatto) e di portare "i carusi" e cioè i "soldati" necessari; assicurandolo che poi lui (Totò) sarebbe potuto tornare nella sua campagna "in compagnia di qualcuno" (cioè protetto da qualcuno).

Peraltro è lo stesso FERRO Antonio (pg. 397) a chiarire il significato della telefonata sopra riportata nella quale si parla di giumente dalla faccia di principessa o piscitesca che dir si voglia.

Testualmente l'imputato aveva infatti riferito al P.M. (spontaneamente) che in quella telefonata il figlio "aveva parlato di giumente dalla faccia piscitesca" che nel linguaggio dei commercianti stava ad indicare "persone cattive"; mentre per "arenga-arenga" dovevano intendersi le persone di legge, cioè i Finanziari, i Carabinieri ecc; di guisa che -aveva chiarito il FERRO- nel corso della telefonata egli aveva probabilmente voluto dire al figlio, che lo aveva avvertito di avere visto tre persone sospette, di chiudersi in casa, in quanto abitavano in una casa isolata".

Le affermazioni del FERRO confermano, quindi, che dopo l'omicidio COLLETTI l'imputato aveva timore di fare la stessa fine e l'apprensione del FERRO appare ragionevole considerata la comunanza di affari e di interessi dei due nonché la loro amicizia. Anche tale stato di preoccupazione è comunque chiaramente da mettere in relazione con il ruolo di componente di Cosa Nostra.



\* \* \*

A carico di FERRO Antonio depone anche l'aiuto prestato al latitante Vincenzo DI CALOGERO, evaso dal carcere di Enna, dove stava scontando una condanna per omicidio. Tale aiuto, letto alla luce di quanto fin qui detto, va interpretato come il rispetto, da parte anche del FERRO, di una delle regole di Cosa Nostra per la quale è fatto obbligo agli associati di dare assistenza ai latitanti.

"Nella parte descrittiva (pg. 443 e segg) si è detto come il 3/2/1979 nel corso di una perquisizione nelle C/da Tenutella e Carruba di Butera di FERRO Antonio i CC. avessero ritrovato (oltre che ad armi e munizioni illegalmente detenute) anche il latitante DI CALOGERO Vincenzo, per la qual cosa FERRO Calogero, figlio dell'imputato, che era stato trovato in compagnia del medesimo DI CALOGERO e che lo aveva -a suo dire- assunto come sorvegliante, era stato condannato a venti giorni di reclusione per favoreggiamento personale dalla Corte di Appello di Caltanissetta.

In forza delle dichiarazioni della BONO, può ora affermarsi, con certezza, che FERRO Antonio era perfettamente a conoscenza della presenza del DI CALOGERO sulle sue terre.

La donna infatti aveva dichiarato ai CC. (nell'agosto del 1983) (pg.46) che quattro o più anni prima il COLLETTI l'aveva portata nella fattoria di Antonio FERRO, sita in territorio di Butera; e che quando il COLLETTI era tornato alla macchina dove l'aveva lasciata, l'aveva rimproverata e le aveva detto : "VEDI COSA MI FAI FARE ? QUELLI SI SONO PREOCCUPATI PERCHE' LI' IN MEZZO C'E' UN LATITANTE IMPORTANTE" ; ed ancora che, in seguito, il COLLETTI le aveva riferito : "LO ZU ANTONIO HA PER ORA DEI FASTIDI, PERCHE' NELLA FATTORIA HANNO ARRESTATO QUEL LATITANTE DI CUI TI AVEVO



PARLATO !".

I riferimenti temporali e spaziali fatti dalla donna non consentono dubbi in ordine al convincimento sopra espresso, per cui non pare utile soffermarsi ulteriormente nel commento dell'episodio.

\* \* \*

Depone contro il FERRO in quanto ne rivela il suo spessore di uomo di rispetto e l'autorità riconosciutagli nella composizione di controversie di natura privata, anche l'intervento dell'imputato nella vicenda FILIPPIN (pg. 221).

La vicenda richiamata risale a parecchi anni fa (1969), ma è emblematica della personalità e del prestigio che il FERRO possedeva fin d'allora e che gli venivano riconosciuti già in quel tempo da alcuni degli attuali imputati.

Il FILIPPIN per ottenere il saldo, quanto meno parziale dei suoi crediti vantati verso Giuseppe SCIARRABBA, Cesare LOMBARDOZZI e Carmelo SALEMI è costretto ad invocare la mediazione del FERRO che interviene a comporre la controversia.

Ed è significativo anche il fatto che il FERRO in dibattimento abbia negato, mentendo, di essere intervenuto nella vicenda (pg.460). A smentirlo sono non solo le dichiarazioni rese allora dal FILIPPIN, ma le affermazioni rese dallo stesso FERRO nel 1969 agli inquirenti (pg 223) quando aveva asserito che "su richiesta del suo amico FILIPPIN, si era adoperato per comporre la questione col LOMBARDOZZI e con lo SCIARRABBA".

\* \* \*

Analogo rilievo va attribuito alla violazione continua della disciplina delle armi da parte di FERRO Antonio e della sua



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.




famiglia.

FERRO Antonio (pg. 445) con R.G. del 6/2/1979 viene denunciato dai CC. di Canicattì, per detenzione di arma comune da sparo. In tale circostanza il canicattinese evita i rigori della legge dandosi alla latitanza che dura per sette mesi (vol 5 ; fg 257) e cessa solamente alla vigilia del processo, "non potendo (per dirla col P.M.) il suo prestigio soffrire l'onta del carcere, anche se per breve durata.

Peraltro, il 17/11/1978 lo stesso FERRO Antonio, in compagnia del figlio Calogero si era trovato nell'auto condotta da Antonio GUARNERI, nella quale i Carabinieri di Canicattì avevano rinvenuto, nel corso di una perquisizione, una rivoltella con sei proiettili nel tamburo, che il GUARNERI aveva prontamente dichiarato come sua, assumendosi tutta la responsabilità dell'illecito (pg. 445).

Il 3/2/1979 nei fabbricati rurali di proprietà di FERRO Antonio (come si è detto a proposito del ritrovamento del latitante DI CALOGERO) i Carabinieri avevano rinvenuto, pochi decimetri sotto il davanzale della finestra della camera da letto di FERRO Calogero, suo figlio, diverse armi e munizioni (segnatamente : una pistola Browing cal 9 lungo, considerata arma da guerra e corredata da 67 cartucce; due rivoltelle; una pistola ; due fucili da caccia con relative 140 cartucce) tutte illegalmente detenute, che i Carabinieri nel loro rapporto e lo stesso Giudice di Appello nella sentenza con la quale scagionava gli imputati (e per la motivazione, quanto meno singolare, si rimanda a pg. 444) ritenevano (per il loro stato e per gli accessori delle quali erano corredate: per es lubrificanti ecc) "giacenti da lungo tempo in casa e collocate all'esterno pochissimo tempo prima che i CC. iniziassero la perquisizione".

Infine il 4/12/1984 nel corso dell'operazione disposta in



esecuzione degli ordini di cattura emessi dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei Confronti dell'imputato FERRO e di suo figlio Calogero, nell'azienda agricola dei FERRO di c/ da Tenutella i Carabinieri avevano rinvenuto (in un vano chiuso a chiave), oltre ad una pistola ed ad un fucile regolarmente denunciati, un altro fucile illegalmente detenuto, acquistato in Canicatti dall'altro figlio di FERRO Antonio, Giuseppe che veniva denunciato a piede libero e successivamente condannato il 9/4/1985 per detenzione abusiva di armi comuni da sparo.

Tali episodi, se letti unitamente a quelle intercettazioni telefoniche sopra riportate e soprattutto in vista dello spessore mafioso, oramai accertato, di FERRO Antonio, indicano esaustivamente il tipo di partecipazione del FERRO in seno a Cosa Nostra e la notevole pericolosità sociale sua e dei suoi uomini.

\* \* \*

Refluiscono ancora a carico dell'imputato i suoi rapporti di conoscenza con altri personaggi di Cosa Nostra, oltre a quelli già evidenziati con GRECO Leonardo, Carmelo COLLETTI e Benedetto SANTAPAOLA.

Così lo stesso FERRO ammette di avere conosciuto Giuseppe DI CRISTINA, il noto mafioso di Riesi assassinato nel 1978, anche se in ordine all'origine di detto rapporto di conoscenza da una spiegazione assolutamente risibile, che in definitiva induce a ritenere che l'imputato abbia volutamente ammesso di conoscere il DI CRISTINA onde mettere le mani avanti in relazione ad eventuali contestazioni su altri contatti tra i due.

L'affermazione del FERRO, ribadita al dibattimento (pg 460) di avere conosciuto nel 1977 o nel 1978 il predetto DI CRISTINA "per averlo visto in una sola occasione in Riesi, dove egli si era recato



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Roberto" followed by a stylized surname.

per acquistare delle fave, quando il DI CRISTINA lo aveva indirizzato verso dei contadini che avevano delle fave da vendere"(pg. 159), attesa la statura mafiosa dei personaggi, pare commentarsi da sè.

Altrettanto significativo è il fatto che nella sua abitazione, nel corso della perquisizione effettuata il 4/12/1984 dai Carabinieri di canicattì, fosse stato rinvenuto (vol 8 ; fg 27) una copia de Il Giornale di Sicilia del 20/1/1982 ove si parlava del processo contro la cosca di Altofonte in un articolo intitolato "BAGARELLA ora risponde per negare tutto".

Ed è parimenti sintomatico il fatto che l'imputato dinanzi al P.M. (pg. 160) avesse dichiarato di non riuscire a spiegarsi la circostanza, dato che egli era solito eliminare i quotidiani due o tre giorni dopo l'acquisto, e comunque di non conoscere il BAGARELLA nonchè (spontaneamente) "di non averlo mai ospitato nella sua proprietà" .

Il FERRO era in ottimi rapporti anche con Pietro MAROTTA, il consigliere di Carmelo COLLETTI sicuramente appartenente a Cosa Nostra come risulta dalle dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI (che aveva detto che era stato lui a dirgli che poteva fare rientro in Sicilia, dato che "le acque si erano calmate") dalla partecipazione del MAROTTA alla riunione del 13/3/82 in casa dei MESSINA , dagli strettissimi rapporti col COLLETTI e con CARUANA Leonardo; nonchè dallo stesso "sintomatico" tipo di morte riservatagli dal "destino";ecc.

L'imputato, invero, ne ha ammesso la conoscenza (pg. 158), ma ha riduttivamente dichiarato che i loro contatti si erano limitati ad una visita da lui fatta presso la fabbrica del MAROTTA, per un

- 875



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. A. ...".

acquisto di paletti che poi non aveva avuto luogo.

L'esistenza di, ben più saldi vincoli fra i due emerge chiaramente non solo dal fatto che il MAROTTA ebbe a partecipare al matrimonio di FERRO Calogero, figlio di Antonio, ma anche dalla circostanza che il MAROTTA era stato addirittura ospitato (per il pernottamento) dalla famiglia FERRO presso l'Hotel Zagarella (pg. 415).

FERRO Antonio ha conosciuto anche SETTECASI Giuseppe, della cui caratura di esponente di Cosa Nostra si è parlato più sopra.

Lo stesso imputato ne ha ammesso la conoscenza, ma le sue riduttive affermazioni in ordine ai rapporti fra loro (Vol 9 ; fg 41) sono smentite dal teste Salvatore LETO (pg. 372), fedele accompagnatore del SETTECASI, che ha riferito come costui conoscesse tutti i fratelli FERRO e parlasse di Antonio FERRO con una certa frequenza, facendo intendere l'esistenza di un'antica e profonda conoscenza.

Altra amicizia "storica" di Antonio FERRO è quella con Calogero ILARDO da Lentini. Questi, indicato dai CC. (vol 71; fg 156) come esponente dell'organizzazione mafiosa vicina al "gruppo" vincente dei "corleonesi" e di Benedetto SANTAPAOLA, è stato denunciato il 5/10/1983 per associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro. E dalle operazioni di ascolto telefonico effettuate nel 1983 sull'utenza del predetto ILARDO, in base alla nota dei CC. del 14/1/1986 (pg.446) è risultato che il medesimo era in costante contatto telefonico col FERRO, nonchè con Giuseppe "Piddu" MADONIA, con Nicolò MAUGERI (luogotenente di Benedetto SANTAPAOLA), con Leonardo GRECO e con i suoi soci della ICRE Antonino GARGANO e Carlo CASTRONOVO.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Riva".

A fronte di ciò il FERRO, pur ammettendo la conoscenza dell'ILARDO affermava, falsamente, di non avere più avuto rapporti col medesimo dal 1976, anno in cui aveva smesso l'attività di commercio di animali( cfr. vol 9 ; fg. 41 r).

Ancora più significativi sono i rapporti dell'imputato con Francesco MADONIA e con il figlio Giuseppe MADONIA.

Premesso che in ordine al primo (assassinato l'8/4/1978) tanto CONTORNO, quanto DI CRISTINA hanno dichiarato che si trattava di uno dei massimi esponenti della "mafia vincente" e che in ordine al secondo il CONTORNO aveva detto che il medesimo era il capo-mafia di tutta la zona di Caltanissetta (pg 117) e che era appoggiato dai corleonesi, la qual cosa gli consentiva di esercitare un forte potere in tutta la Sicilia e fuori dall'isola (pg. 522); e premesso che Giuseppe MADONIA è imputato, latitante, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; lo stesso FERRO ammette di avere conosciuto il vecchio MADONIA Francesco, cognato di ILARDO Calogero (pg 398) e anch'egli commerciante di animali, ed ammette di conoscerne il figlio "Piddu", ma solo in quanto figlio del predetto nonchè in quanto fratello di Stella MADONIA "che era sposata con un bravo elettricista del quale era solito avvalersi" (pg. 461).

Le affermazioni del FERRO in ordine all'indiretta conoscenza con Giuseppe MADONIA sono totalmente smentite dalla telefonata intercettata sulla sua utenza in data 16/8/83 e più sopra riportata.

Nel corso di essa come si è visto, Calogero FERRO riferendo al padre della visita dell'INFRANCO e del LA SALA, per discutere dell'affare EDILP, precisa che costoro, per ottenere la raccomandazione avevano chiesto di parlare o con lui (FERRO Antonio), ovvero con "Pippo....fratello di Stella".

Quest'ultimo non può che essere individuato in Giuseppe



"PIDDU" MADONIA, fratello di Stella MADONIA della quale Antonio FERRO aveva annotato il numero di telefono (foglio 65 ; vol 43).

La circostanza oltre a mettere in rilievo l'amicizia esistente tra l'imputato e Giuseppe MADONIA (ad onta di quanto sostenuto dal FERRO), evidenzia che il FERRO ben conosceva il potere e l'influenza del predetto MADONIA (dato che quando il figlio gli comunica che l'INFRANCO e gli altri, per ottenere la raccomandazione, volevano parlare o con lui o col MADONIA, prende atto della cosa come di un fatto naturale, facendo intendere che egli era ben conscio del fatto che sia lui che il MADONIA -e probabilmente solo loro- potevano accontentare i richiedenti) ed ancora come fosse risaputo, tra gli associati, che "PIDDU" poteva essere rintracciato presso il FERRO, o comunque per suo tramite.

Il convincimento sopra espresso, sugli stretti legami tra l'imputato e Giuseppe MADONIA, trova, altresì, conferma nel fatto che in data 15/3/1982 FERRO Antonio aveva versato sul proprio conto corrente un assegno, emesso il 15/3/82, tratto sul c/c della Banca Popolare Don Bosco di San Cataldo -Agenzia di Caltanissetta- intestato a MADONIA Giuseppe .

Ed analogamente, data 3/10/1983 lo stesso FERRO Antonio aveva emesso un assegno di f 2.000.000 tratto sul c/c acceso presso la Cassa Rurale ed Artigiana "San Francesco di Canicatti" a favore del predetto MADONIA Giuseppe (cfr. pg. 536).

Di antica data sono, altresì, i rapporti tra la famiglia FERRO e quella di Tommaso CANNELLA (della personalità del quale si è detto in precedenza, così come si sono rilevati i rapporti col COLLETTI Carmelo).

Il CANNELLA nel suo interrogatorio (pg 321) ha riferito che suo padre, il vecchio Calogero FERRO e Giuseppe DI CARO (zio



dell'imputato Calogero DI CARO) avevano in passato condotto in società il feudo "Gurgazzi", in territorio di Butera; e che con il tempo i rapporti tra le due famiglie si erano consolidati tanto che egli era stato testimone di nozze di Calogero FERRO, figlio di Antonio e che a quest'ultimo aveva richiesto un prestito di £ 300.000.000 per portare a termine una speculazione edilizia a Palermo.

Entrambe le circostanze sono sostanzialmente confermate dall'imputato (pg. 400). Anche se la versioni rese dai predetti divergendo parzialmente in ordine agli scopi del finanziamento, nonchè in ordine alla somma restituita dal CANNELLA al FERRO (£ 425.000.000 a fronte dei 350.000.000 di lire dichiarati dal FERRO) inducono ad avanzare giustificati sospetti sulla natura dell'affare, tenuto conto che lo stesso figlio dell'imputato, Calogero, smentisce l'assunto difensivo del padre, affermando che "non aveva mai sentito parlare in famiglia dell'intenzione del padre di acquistare un appartamento in Palermo, in vista del trasferimento in città di tutto il nucleo familiare e, parimenti, di non avere mai sentito parlare di un acquisto immobiliare presso gli amici CANNELLA"(pg 401).E trattandosi di un affare tanto rilevante (sia per l'importo dell'investimento, sia per le conseguente cambiamento di vita di tutta la famiglia, quale il cambiamento di città avrebbe sicuramente comportato) appare piuttosto strano che FERRO Antonio, presa per buona la sua dichiarazione, non ne avesse fatto parola con il figlio, che invece risulta sempre al corrente di tutti gli altri affari, meno leciti, sino a qui evidenziati.

Ad ogni buon conto, qui interessa solo evidenziare che i rapporti col CANNELLA erano sicuramente di grande amicizia e che anche tale circostanza, attesa la personalità del CANNELLA più compiutamente descritta in precedenza refluisce nel giudizio di



responsabilità dell'imputato.

\* \* \*

Ancora, deve evidenziarsi come il processo abbia consentito di acclarare i rapporti di FERRO Antonio con DI CARLO Francesco di Altofonte, sulla cui caratura mafiosa non pare più necessario soffermarsi. Il FERRO in dibattimento ha negato di avere conosciuto DI CARLO Giulio e suo fratello Francesco (pg. 462).

Ma tale sua affermazione trova smentita nella circostanza che all'atto dell'arresto avvenuto a Londra il 21/6/1985 il DI CARLO Francesco aveva con sè un'agenda nella quale erano annotati il numero telefonico di due utenze appartenute al FERRO fino al novembre del 1983. E la circostanza della reciproca conoscenza fra i due appare ben plausibile atteso che i DI CARLO rientravano sicuramente nella cerchia di amicizie del COLLETTI e tenuto conto del fatto che le risultanze probatorie hanno acclarato come quasi tutte le conoscenze "qualificate" del COLLETTI fossero, altresì, in rapporto di conoscenza col FERRO (GRECO, CANNELLA, SETTECASI, BRUSCA, SANTAPAOLA ecc.).

FERRO Antonio, doveva altresì conoscere anche GRECO Michele, indiscusso capo mafia di Palermo. Di quest'ultimo si è detto come il COLLETTI fosse in possesso del numero telefonico e come il figlio Vincenzo avesse dichiarato che il padre era amico del GRECO di Ciaculli. Ebbene anche FERRO Antonio è in possesso dello stesso numero telefonico (pg. 537) anche se ha avuto l'accortezza di annotarlo con a fianco la dicitura "agrumi" e non come aveva fatto in modo esplicito il COLLETTI (accanto al nome GRECO Mich.=Michele ovviamente); ed inoltre dalle dichiarazioni della BONC si è visto come FERRO Antonio si fosse recato col COLLETTI e con SANTAPAOLA a





Palermo, almeno in un'occasione per una riunione, per cui tenuto conto che le riunioni importanti di mafia venivano fatte nel fondo Favarella del GRECO Michele -secondo quanto detto da CONTORNO- appare ben ragionevole ipotizzare che il FERRO ben conoscesse il GRECO e ciò anche in considerazione dell'elevata caratura mafiosa che in ordine al FERRO le risultanze processuali hanno permesso di evidenziare.

Dagli atti sono altresì emersi i contatti del FERRO con gli altri imputati nel presente procedimento che qui, oramai dimostrata con certezza la colpevolezza dell'imputato, si ritiene utile riportare solo per ragioni di completezza.

Così, in merito a Giocchino PITRUZZELLA è lo stesso imputato ad ammetterne la conoscenza anche se, come al solito, cerca di limitarne la portata facendola risalire al 1975/76, giustificandola per ragioni di lavoro (in quanto entrambi erano dediti all'allevamento del bestiame); asserendo che le loro relazioni si erano interrotte dopo il 1977 (pg 157); che dopo quella data si erano incontrati occasionalmente a Canicattì o ad Agrigento ed infine sostenendo che si trattava solo di un rapporto di conoscenza e non di amicizia.

Lo stesso Gioacchino PITRUZZELLA in una lettera fatta pervenire al G.I.(pg. 435) contraddice il coimputato facendo risalire la loro conoscenza ad epoca ben più remota, assumendo che i reciproci genitori erano amici, che l'amicizia era proseguita tra loro figli e che, pur essendosi diradata la loro frequentazione, erano rimasti in ottimi rapporti di amicizia.

La loro frequentazione non occasionale è comunque pienamente dimostrata dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza del COLLETTI delle quali si è fatto cenno (e cioè in quelle telefonate



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Pitruzzella".

da cui si evince che il FERRO, il COLLETTI ed il PITRUZZELLA erano cointeressati "all'affare" posto in essere con Leonardo GRECO di Bagheria) e si parlerà più diffusamente a proposito della posizione processuale del PITRUZZELLA.

Anche i rapporti del FERRO con GUARNERI Antonio sono emersi al di là del rapporto di semplice conoscenza asserito dall'imputato (pg 157). Basti ricordare l'episodio della concessione dello sconto della cambiale al COLLETTI per f 20.000.000; nonchè l'episodio del rinvenimento nell'auto del GUARNERI, a bordo della quale si trovavano anche Calogero FERRO e suo figlio, della pistola che il GUARNERI aveva subito sostenuto essere sua, evitando il coinvolgimento del suo "capo"; od ancora il fatto che -secondo la BCNO- sia il GUARNERI che il FERRO erano interessati all'affare di S. Giuseppe Jato sulla scorrimento veloce Palermo-Sciacca per rendersi conto della correttezza di quanto sostenuto.

I rapporti di conoscenza fra il FERRO e Vincenzo COLLETTI oltre a risultare chiaramente dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza COLLETTI, sono ammessi sostanzialmente da entrambi gli imputati.

In ordine a GAROFALO Luigi il FERRO ha dichiarato di non averlo mai sentito nominare (pg 159), ma in ciò è smentito dagli accertamenti bancari che hanno rivelato che FERRO Antonio nel 1980 aveva emesso un assegno di f 3.990.000 in favore del GAROFALO (pg 428), nonchè dal fatto che il GAROFALO era troppo vicino al COLLETTI perchè egli in una delle tante visite a Ribera non l'avesse conosciuto.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Ferro".

Egli nega altresì di avere conosciuto INFRANCO Leonardo, ma la telefonata su indicata (quella relativa alla raccomandazione per l'affare EDILP) e le correlative dichiarazioni di SALADINO Antonino, dimostrano chiaramente che anche sul punto l'imputato mente.

La conoscenza con MESSINA Arturo e più in generale con tutti i fratelli MESSINA, recisamente negata sia dall'imputato FERRO che dal MESSINA, emerge chiaramente dalle dichiarazioni della BONO che ha affermato che una volta il COLLETTI mentre si stava recando a Canicattì, accompagnato da lei, per andare a trovare Antonio FERRO, si era incontrato con i tre fratelli MESSINA (tra i quali c'era anche Arturo) che si stavano recando anche loro a trovare il canicattinese. Ed inoltre risulta dagli atti che il FERRO avesse nella sua rubrica telefonica (vol 43; fg. 1) annotato il nr. telefonico in uso a Gerlando MESSINA (l'unico del quale il canicattinese ammette di averne sentito quanto meno il nome, per averne appreso l'uccisione dalla radio -pg 159-)

FERRO e LATTUCA negano di conoscersi (pg 151-159); dagli accertamenti bancari è emerso che nel 1977 il FERRO aveva emesso in favore del LATTUCA un assegno di £ 1.000.000 (pg 428).

Anche di PIPARO Calogero il FERRO nega ogni rapporto di conoscenza ; e tuttavia nella rubrica telefonica rinvenuta presso l'azienda agricola dei FERRO in c/da de Susino di Butera è annotato il numero telefonico di PIPARO Gerlando, figlio di Calogero. (pg 422).

La conoscenza con LOMBARDOZZI è ammessa dallo stesso imputato (pg. 158). Del resto si è già detto di come nell'ambito della



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Ferro".

vicenda FILIPPIN il FERRO fosse intervenuto proprio a dirimere una controversia tra il LOMBARDOZZI e lo SCIARRABBA da una parte ed il FILIPPIN dall'altra. Del LOMBARDOZZI il FERRO che assume come le loro occasioni d'incontro, dopo che il LOMBARDOZZI aveva cominciato a lavorare in proprio e cioè dopo il 1970, fossero divenute "rare e fortuite", possiede tutti i numeri telefonici (magazzino-ufficio-abitazione-) (pg. 422) ed in favore del medesimo il figlio Calogero ( "che non comprava neanche un abito senza l'autorizzazione del padre"-pg 461-)emette il 9/8/1982 un assegno di £ 13.000.000.(pg 429).

Il FERRO e lo SCIARRABBA ammettono di essersi conosciuti (pg; 165-158) ; e del resto tracce ben evidenti della loro conoscenza emergono dalla vicenda FILIPPIN, più volte cennata , nonché dalla circostanza che nel 1971 l'imputato FERRO aveva emesso in favore dello SCIARRABBA un assegno di £ 1.000.000, poi girato a Carmelo SALEMI.

Il FERRO afferma di non avere mai sentito nominare CIANCIMINO Francesco (pg 159) ed analoga dichiarazione ha reso il CIANCIMINO al P.M. ; al di là di tali affermazioni emerge che sicuramente il nome del CIANCIMINO doveva essere noto all'imputato FERRO, dato che durante una delle diverse telefonate telefoniche intercettate sull'utenza in uso a Carmelo COLLETTI mostra di conoscere bene i rapporti che legavano il ribereze al CIANCIMINO ( cfr. telefonata del 26/11/1981 Fald. 28 ; fasc n. 7 fg 58 : nel corso della quale il FERRO invita il COLLETTI ad andare da lui ed il COLLETTI gli risponde che non può "...perchè ho il dottore Ciancimino che passa di qua..."; ed il FERRO : "Ho capito...e vossia se lo porta a pranzo" ; "No" dice il COLLETTI "non me lo porto a pranzo...e poi le



spiego") . Peraltro, in una delle agende telefoniche in uso al FERRO risulta annotato il numero telefonico del Direttore della Tesoreria Provinciale del Tesoro con la dicitura : "Tesoreria, Franco".


E poco credibile è quanto dichiarato in proposito dall'imputato : questi di fronte al G.I. (pg 399) aveva ribadito di "avere ignorato fino al momento dell'arresto dell'esistenza di Francesco Ciancimino" e di conoscere come dipendente della Tesoreria Provinciale del Tesoro, solamente un operaio, tale Angelo .

Soltanto successivamente, al dibattimento l'imputato aveva dichiarato che (pg 460) il "Franco" annotato nella sua agenda era un muratore che aveva fatto dei lavoretti per lui, che si chiamava Angelo DI FRANCO o FRANCO e che gli aveva dato il numero della Tesoreria.

Orbene, non pare che la spiegazione fornita dall'imputato possa essere accolta.

Invero, le risultanze processuali hanno accertato che presso la Tesoreria Provinciale di Agrigento dal 1972 in poi aveva prestato servizio tale DI FRANCO Angelo (pg 538/539).

Ma va considerato, in primo luogo, che la dichiarazione del FERRO è palesemente tardiva, infatti dinanzi al G.I. il FERRO si era limitato a dire di conoscere solo tale Angelo, mentre la contestazione del G.I. ("Franco- Tesoreria) avrebbe dovuto immediatamente risvegliare nel FERRO il ricordo del cognome "Di FRANCO" dell'interessato, più che il suo nome . Inoltre, se è possibile giocare sull'equivoco "Franco - Di Franco", non si spiega per quale motivo "l'operaio-muratore" avesse dato al FERRO proprio il numero personale del Direttore e non il numero del centralino; infine non si spiega nemmeno per quale motivo il FERRO poteva avere bisogno di chiamare il muratore (che non doveva conoscere nemmeno tanto bene visto che non ne ricordava esattamente il cognome) ad



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Agrigento, presso la Tesoreria Provinciale, quando il medesimo abitava a Canicattì non lontano dalla sua abitazione.

Ciò considerato e tenuto conto di quanto detto a proposito della telefonata intercettata tra l'imputato ed il COLLETTI, nonché degli stretti legami del COLLETTI con i due imputati, non pare dubitabile che i due si conoscessero e che quel nome "Franco" si riferisse proprio all'imputato CIANCIMINO il quale in ogni caso ha ammesso di conoscere molto bene il fratello dell'imputato, Giuseppe (pg. 395).

La conoscenza fra il FERRO ed il FALSONE è ammessa da entrambi gli imputati (pg. 397-258). Del resto la medesima era resa evidente sia dall'episodio FILIPPIN, più volte cennato, nel quale entrambi i personaggi erano stati coinvolti, sia dall'esistenza di alcuni assegni emessi da Antonio FERRO a favore del FALSONE (pg. 428).

Il FERRO ammette di conoscere SORTINO Gennaro (pg. 397). E dagli atti risultano due assegni emessi dal canicattinese in favore di SORTINO Emanuele (pg. 428); ed Emanuele è il nome del figlio di Gennaro SORTINO, ma anche il secondo nome dell'imputato tant'è che per distinguerli sovente si parla (cfr. dichiarazioni della BONO ed intercettazioni telefoniche sull'utenza COLLETTI) di Emanuele il grande o il piccolo ("il nico").

Sia il BRUNO che il FERRO (pg. 397) negano di conoscersi, ma la loro reciproca conoscenza è affermata dalla BONO la quale dice che entrambi erano interessati all'affare relativo alla costruenda scorrimento veloce Palermo-Sciaccia e che entrambi partecipavano alle riunioni che si tenevano per quell'affare a S. Giuseppe Jato.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Ferrero".

Il FERRO (pg 398) ammette di avere conosciuto Giuseppe ARMENIO nel 1977 o nel 1978 in ragione di una cambiale da lui avallata a tale D'ANTONA e non onorata da quest'ultimo. Analoga dichiarazione rende l'imputato ARMENIO, ma il fatto che il FERRO avesse dell'ARMENIO (vol 43 ; fg 54) sia il numero telefonico dell'ufficio che quello di casa e una conversazione telefonica intercettata sull'utenza dell'ARMENIO (di cui si parlerà più compiutamente a proposito della posizione processuale dell'ARMENIO) nella quale la moglie di quest'ultimo afferma che il FERRO si recava a casa del bancario, inducono a ritenere che ben più profondo dovesse essere il rapporto di conoscenza fra i due.

Il FERRO nega di conoscere i fratelli CASCIOFERRO (pg. 399).Ma viene smentito dal rinvenimento nella sua agenda dei loro numeri telefonici in entrambe le sue agende, di città e di campagna (vol 43; fg 1 / vol 44 ; fg 19). CASCIOFERRO Francesco aveva asserito di avere soltanto sentito parlare di FERRO Antonio, del quale conosceva invece bene il "fratello" Giuseppe (cfr. pg 275); mentre CASCIOFERRO Vito ammetteva di avere conosciuto FERRO Antonio, presso l'oleificio del COLLETTI, specificando che su segnalazione del riberese si era interessato per l'allaccio di un'utenza telefonica nell'azienda agricola del FERRO (pg 280).

Il FERRO nega di conoscere LO CASCIO Vito (pg 397).Ed analoga dichiarazione rende l'imputato LO CASCIO (pg. 285). Tuttavia nelle agende del LO CASCIO tra gli altri risultavano annotati i numeri telefonici di FERRO Antonio (sia quello "riservato" che quello non collegato) (cfr. pg. 421).

FERRO dichiara di non conoscere DERELITTO Giovanni (pg 397).



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**PAGINA MANCANTE**



rapporti, in posizione di parità, con noti esponenti del gotha mafioso (GRECO-COLLETTI-SANTAPAOLA), non solo le dichiarazioni rese dalla teste BONO che evidenziano il rispetto con il quale il COLLETTI (uno dei capi di Cosa Nostra) trattava l'imputato (per COLLETTI, "FERRO era un dio" ed ancora Carmelo COLLETTI chiamava FERRO "Zio", mentre il FERRO lo chiamava "Carmelino"); ma anche gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed in particolare quella conversazione in cui il FERRO impone al COLLETTI di tenere un certo comportamento ("vossia se non ne parla con me, niente"), cosa evidentemente inaccettabile per un capo, a meno che la fonte dell'imposizione non sia "più elevata" o almeno sullo stesso piano.

Peraltro, nessun dubbio che l'attività di direzione del FERRO, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge del 1982 n.646 (a quell'epoca risalgono, per es. le intercettazioni telefoniche sull'utenza COLLETTI che dimostrano i suoi affari col GRECO sia proseguita anche dopo (si pensi ad es. agli incontri con BRUSCA e col COLLETTI, per l'affare relativo alla scorrimento veloce Palermo Sciacca, avvenuti pochi giorni prima della morte del riberese e cioè nel luglio del 1983, ovvero alla visita per la raccomandazione del SALADINO, da parte dell'INFRANCO, avvenuta nell'agosto del 1983).

Pertanto, il Tribunale, ritenuta la responsabilità di Antonio FERRO per entrambi i reati ascrittigli, esclusa in ordine al reato di cui all'art 416 bis, l'aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 c.p., ritenuti i delitti unificati sotto il vincolo della continuazione, stima conforme a giustizia, condannare l'imputato alla pena di anni undici di reclusione. (pena base, ritenuto più grave il reato di cui all'art 416 bis 2 e 4° comma c.p. = anni dieci e mesi sei, aumentata ad anni undici per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione: pena base -art.



416 1° e 3° comma- = anni sette di reclusione, aumentata ad anni nove per l'aggravante di cui all'art. 416, ultimo comma.)

Alla pena della reclusione, in virtù del combinato disposto degli artt. 24, secondo comma e 133 bis secondo comma c.p., va aggiunta la pena della multa di £ 12.000.000, essendo provato (vedi ad es. affare "GRECO-ICRE") il motivo di lucro nella consumazione del delitto da parte del FERRO.



*Roberto*  
*[Signature]*

GIOACCHINO PITRUZZELLA

\* \* \*

Anche in ordine all'imputato Gioacchino PITRUZZELLA sussistono sufficienti elementi per affermarne la colpevolezza in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Refluiscono in tale direzione, in primo luogo, i suoi rapporti con COLLETTI Carmelo.

In ordine ai medesimi lo stesso PITRUZZELLA ha dichiarato di conoscere da anni il riberese e di avere avuto con lui molteplici rapporti d'affari, collegati alle attività svolte dal COLLETTI (molitura delle olive e rivendita di autovetture). Segnatamente il PITRUZZELLA (vol 5 ; fg 223) aveva dichiarato che egli era solito andare a trovare il COLLETTI durante la campagna olearia, in quanto egli era proprietario di un oleificio ; che il COLLETTI, invece, lo andava a trovare a Favara, di tanto in tanto, per prendere un pò di vino, in quanto egli ne era produttore ; e che, se non ricordava male , egli aveva acquistato due autovetture dal riberese. Escludendo, che tra lui ed il COLLETTI vi fossero stati altri rapporti d'interessi; salvo modificare, subito dopo detta affermazione ammettendo, su specifica domanda dei CC., di avere prestato una sessantina di milioni al COLLETTI.

Orbene, già di per sè quanto dichiarato dall'imputato appare poco verosimile, sia perchè non sembra possibile che i rapporti fra i due fossero sorti, come precisato dal PITRUZZELLA nella lettera inviata al G.I. (pg. 436) per il fatto che egli piccolo produttore di olive portasse il suo prodotto a Ribera presso l'oleificio



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Pitruzzella".

COLLETTI per la molitura ; e ciò soprattutto in considerazione della distanza che separa Favara da Ribera ; sia perchè relazioni meramente commerciali e sporadiche come quelle indicate dall'imputato contrastano col prestito, certamente rilevante (sessanta milioni), concesso al capo mafia di Ribera e soprattutto con le modalità di detto prestito, per cui il PITRUZZELLA aveva reiterato le operazioni di sconto di effetti cambiari, nonostante il COLLETTI non avesse provveduto a pagare.

In tal senso lo stesso PITRUZZELLA aveva affermato, dopo la morte di Carmelo COLLETTI di essere pronto a rinnovarli ulteriormente, qualora il figlio Vincenzo non fosse stato in grado di pagare alla scadenza.

E non può dubitarsi che un simile atteggiamento costituisca, più verosimilmente, il riflesso di una consolidata amicizia, piuttosto che il frutto di meri rapporti di carattere commerciale come sostenuto dall'imputato.

Ma a qualificare il rapporto tra il PITRUZZELLA ed il COLLETTI soccorrono ben altri elementi probatori.

Così della conoscenza tra il COLLETTI ed il PITRUZZELLA riferisce la BONO la quale asserisce che il riberese era in ottimi rapporti con il fratello di Gioacchino, Giuseppe, che veniva spesso a Ribera e che lei sapeva che Giuseppe PITRUZZELLA aveva un fratello di nome Gioacchino (pg. 91).

Vincenzo COLLETTI (pg. 147) aveva riferito al P.M. che PITRUZZELLA Gioacchino era "amico" di suo padre e che il padre si era rivolto spesso al PITRUZZELLA "per ottenere favori analoghi a quelli che riceveva da FERRO Antonio".

Lo stesso Vincenzo COLLETTI, in precedenza aveva riferito, informalmente al Cap. CANNONE, al M.llo LA TONA Paolo, al M.llo MELI Vincenzo, al M.llo COMPARONE Giovanni ed al Brig. RUSSO dei CC., che



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, possibly "G. Ferro". The bottom signature is a stylized, more abstract cursive mark.

DI STEFANO Filippo, esponente di rilievo delle cosche mafiose emergenti di Favara, convinto che COLLETTI Carmelo riservasse a sè quasi nella totalità il profitto delle estorsioni e delle tangenti, aveva dato inizio ad una serie di attentati ed estorsioni nell'agrigentino, senza il consenso dei capi carismatici ....ed aveva "rotto" anche col PITRUZZELLA Gioacchino di Favara, che si era sottmesso al primo, perchè oramai vecchio ed amante della tranquillità ; ....e che COLLETTI Carmelo era intervenuto a richiamare all'ordine il DI STEFANO, ma questi.... era riuscito ad eliminarlo.(pg 212 e segg.).

Dagli atti processuali emerge l'interesse sia del PITRUZZELLA Gioacchino che del DI STEFANO all'affare di notevole consistenza costituito dai subappalti relativi alla costruzione della diga Furore di Naro (cfr. pg. 223 vol 5) e la "concessione" da parte del PITRUZZELLA al DI STEFANO di parte del lavoro, legalmente ottenuto dall'imputato.

L'unica possibile ricostruzione logica di tali elementi induce a ritenere che PITRUZZELLA Gioacchino "capo carismatico" della zona di Favara fosse stato costretto a subire l'ascesa di DI STEFANO Filippo "perchè oramai vecchio ed amante della tranquillità" e che solo il COLLETTI fosse intervenuto a tentare di frenare l'impeto del giovane favarese, il quale però era riuscito ad anticiparlo definitivamente.

La conferma del passato prestigioso di Gioacchino PITRUZZELLA in seno a Cosa Nostra è data dalle dichiarazioni rese da Tommaso BUSCETTA a questo Tribunale (pg. 528).

Questi ha dichiarato che BONTADE nel 1980 gli aveva riferito che PITRUZZELLA Gioacchino era capo della COMMISSIONE (l'organo mafioso più importante della Provincia) di Agrigento.



Ed è evidente come a livello probatorio tale dichiarazione e quelle di Vincenzo COLLETTI interagiscano finendo per fornirsi un reciproco riscontro.

Va, in proposito, evidenziato che nessuna indicazione il Tribunale nell'occasione aveva offerto al BUSCETTA, per potergli consentire di desumere la probabile qualità di capo del PITRUZZELLA e quindi, come sostenuto dalla Difesa "sparare" per continuare ad ottenere i benefici che la sua qualità di pentito gli consentirebbe di avere.

Per contro, è ben chiaro il rischio che avrebbe corso il BUSCETTA nell'esporsi ad affermare falsamente una circostanza che poteva trovare facile confutazione. Di guisa che atteso lo spessore dei riscontri che la dichiarazione del BUSCETTA trova, detta sua affermazione costituisce sicura prova della valenza mafiosa del PITRUZZELLA ed in definitiva, ulteriore dimostrazione della veridicità delle sue chiamate in correità.

Ed, infatti, il riscontro di quanto affermato dal BUSCETTA deriva non solo dalle dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI, già come si è detto sintomatiche del prestigio dell'imputato, bensì anche da alcune intercettazioni telefoniche sull'utenza del COLLETTI che hanno consentito di evidenziare i contatti, in posizione quanto meno paritaria intercorsi nel 1981/82 tra il PITRUZZELLA, il COLLETTI, il FERRO e Leonardo GRECO.

La prima conversazione che bisogna, in tal senso, prendere in considerazione è quella (già riportata a pg. 845) del 18/1/1982, ore 11, nel corso della quale come si è detto Leonardo GRECO chiama COLLETTI Carmelo e dopo avergli chiesto di venire a Bagheria per il giorno 20 gennaio ("dopodomani") alle nove, in quanto per qual giorno avrebbe potuto trovare il "ragioniere", gli chiede di



avvertire "lu zu IACHINU" per dirgli che lui (cioè il COLLETTI) stava andando a Bagheria per farsi fare il "conto" e che poi con lu zu IACHINO se la sarebbe vista lui (sempre il COLLETTI) (vol 33 ; pg 148). Sempre in quella telefonata il GRECO dice, poi, al COLLETTI di avvertire, se lo vede, l'altro ("Si vidi tu l'autru...", cioè Antonio FERRO) di avvertire anche lui "si si voli veniri a pigliari li picciuli".

Orbene che, alla luce di quanto sopra esposto, il GRECO il FERRO, il COLLETTI e lu zi IACHINO fossero tutti interessati a quell'affare certamente illecito per il quale COLLETTI, FERRO e lu zu IACHINO traevano ingenti guadagni, non vi sono dubbi.

Ed, analogamente, non possono sorgere dubbi in ordine al fatto che che lo "zi Iachino" debba essere identificato per Gioacchino PITRUZZELLA .

Va al riguardo, preliminarmente, osservato che lu "zi IACHINO" in questione doveva orbitare in un'area vicina a quella del COLLETTI, dato che il GRECO chiede al riberese la cortesia di avvertirlo lui.

Quindi, dall'esame di altre conversazioni telefoniche emerge che soltanto Gioacchino PITRUZZELLA viene chiamato "zi IACHINO" quando telefona al COLLETTI.

In tal senso significativa è la telefonata del 12/1/1982 ore 19,30 (vol 33 ; fg. 122) nella quale Carmelo COLLETTI chiama l'utenza intestata a Gioacchino PITRUZZELLA :

Donna : - Pronto.  
COLLETTI : - Si buonasera, COLLETTI parla, lu zi  
IACHINU ?  
Donna : - Buonasera, si, un momento che glielo



*GA*  
*Ar*

passo.....

COLLETTI : - Grazie, grazie.

Donna : - Di niente.

PITRUZZELLA : - Pronto.

COLLETTI : - Zi Iachì, sabbenedica.

PITRUZZELLA : - Zi Carmè sabbenedica

.....

Da questa telefonata infatti si evince la confidenza ("zi Iachì" - "zi Carmè") ed il rispetto reciproco ("sabbenedica" - "sabbenedica" ) tra il COLLETTI ed il PITRUZZELLA, ma soprattutto si evince che il COLLETTI usava chiamare PITRUZZELLA Gioacchino con l'espressione "zì IACHINO" che è la stessa che usa parlando col GRECO.

Altrettanto significativa è la telefonata del 7/1/1982 (vol 33 ; pg. 78) nel corso della quale anche COLLETTI Enzo mostra di conoscere che per lui "zì IACHI" doveva intendersi il PITRUZZELLA.

E Vincenzo COLLETTI sentito dal G.I. (vol 30 fg . 116 e segg) e poi al dibattimento non ha saputo indicare altre persone di nome Gioacchino che loro COLLETTI fossero soliti appellare "Zi IACHINU".

Nè le indagini di P.G., per quanto accurate, hanno permesso di evidenziare altri personaggi di rango (quale doveva, comunque, essere chi poteva agire in posizione paritaria nella trattazione di un affare, per come si è detto, non lecito, unitamente ad Antonio FERRO, GRECO Leonardo e Carmelo COLLETTI.

Del resto, a parte il riferimento nominativo fatto da Leonardo GRECO nella conversazione telefonica su indicata, il coinvolgimento del PITRUZZELLA nell'affare "GRECO-FERRO-COLLETTI" emerge





direttamente da altre telefonate intercettate sull'utenza COLLETTI.

Ciò, segnatamente, è dato desumere da due conversazioni intercorse la prima, il giorno 12/1/1982 tra Carmelo COLLETTI e Gioacchino PITRUZZELLA ; la seconda il giorno successivo alle ore 11,10 tra Antonino GARGANO della ICRE e Carmelo COLLETTI.

Nella prima delle due telefonate (Fald. 28 ; fasc. n. 4; pg 97) la prima parte della quale è riportata più sopra (pg. 895), dopo avere con lui scambiato i saluti, Carmelo COLLETTI chiede al PITRUZZELLA di venire l'indomani con tale "Liddu":

.....

COLLETTI : - Mah ....le vorrei parlare, se domani potesse portare a Liddu però.

PITRUZZELLA : - ...incomp...

COLLETTI : - Ah ?

PITRUZZELLA : - E' tutto dolori e ...incomp...

COLLETTI : - Ah, va bene..., no, se non si sente, non è urgente.

PITRUZZELLA : - ....incom....

COLLETTI : - Volevo parlare a Liddu pure....

PITRUZZELLA : - Domani ?

COLLETTI : - Eh

PITRUZZELLA : - Vediamo.

COLLETTI : - Eh

PITRUZZELLA : - se no dopodomani.

COLLETTI : - per me sta bene.

PITRUZZELLA : - O domani pomeriggio...siccome so che lui domani ha da fare.


COLLETTI : - Si

PITRUZZELLA : - Ha una figlia fidanzata...là deve andare a

- fare qualcosa.
- COLLETTI : - Comunque, se entro domani, anche di pomeriggio, mi fa una cosa gradita per comunicarle qualche cosa perchè io la devo anche informare ....
- PITRUZZELLA : - Ma domani c'è vossia domani ?
- COLLETTI : - Sì, sì
- PITRUZZELLA : - allora le telefono
- COLLETTI : - Sì
- PITRUZZELLA : - Se lui l'ha fatto oggi quello che doveva fare domani...
- COLLETTI : - Anzi è questione di mezzora di tempo.
- PITRUZZELLA : - Sta bene verso le dieci siamo lì
- COLLETTI : - Va bene
- PITRUZZELLA : - Ma no dopo...se no telefono.
- COLLETTI : - Va bene, va bene, zio Iachino
- PITRUZZELLA : - Sabbenedica.
- COLLETTI : - tante cose arrivederci.

nella seconda telefonata, quella del giorno successivo, alle ore 11,10 COLLETTI, dal suo ufficio chiama la ICRE di Bagheria e dopo avere chiesto di parlare con Leonardo GRECO, che non c'è, parla con un altro dei soci della ICRE, probabilmente Antonino GARGANO, e gli dice che la "fattura" che egli avrebbe dovuto consegnare al LIPARI, l'avrebbe portata SAMBITO, "come la mia persona" (Vol 33 ; fg 126) :

- Uomo : - Pronto.
- COLLETTI : - Sì, buongiorno, COLLETTI, c'è NARDO ?



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Nardo".

Uomo : - Non c'è.  
COLLETTI : - NINO ?  
Uomo : - Aspettassi un minuto.  
COLLETTI : - Grazie.  
NINO : - Pronto.  
COLLETTI : - Sì  
NINO : - Ia NINU sugnu  
COLLETTI : - Ninù COLLETTI parla. Pronto.  
NINO : - Pronto.  
COLLETTI : - Carmelo COLLETTI parla.  
NINO : - Sì lu capivu  
COLLETTI : - Eh, Nì, senti cca. Tu a LIPARI ci aviva a  
purtari una fattura  
NINO : - Sì  
COLLETTI : - Ci dici che la fattura va benissimo, come  
anche "la mia persona per questo di SAMBITO;  
NINO : - Sì.  
COLLETTI : - Va benissimo, ci dici.  
NINO : - Va bene. Glielo dico al ragioniere.  
COLLETTI : - lu dici a lu ragioniere, anche perchè io  
ieri questo nominativo, picchi c'è una  
'ngiuria, hai capito ?  
NINO : - ....incomp...  
COLLETTI : - e allora questo va benissimo, "come la mia  
persona" ci dici.  
NINO : - Va bene.  
COLLETTI : - SAMBITO per LIPARI  
NINO : - Va bene, va  
COLLETTI : - Ti abbraccio.  
.....



*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

Orbene, grossomodo allo stesso orario concordato dal COLLETTI e dal PITRUZZELLA per la visita che quest'ultimo doveva rendere al riberese, in compagnia di tale "Liddu", il COLLETTI chiama la ICRE di GRECO Leonardo e dice a "Nino" di riferire al ragioniere (LIPARI Giuseppe ?) che SAMBITO si sarebbe recato in sua vece da lui.

Reputa il Tribunale che il Liddu della prima delle due telefonate debba identificarsi, con certezza, nel SAMBITO inviato dal COLLETTI a Bagheria.

^ Ciò si desume inequivocabilmente dalle seguenti circostanze:

- E' di comune cognizione che "Liddu" o "Lillo" siano i diminutivi con i quali in Sicilia si usano chiamare gli individui di nome "Calogero";
- E', altresì, noto a questo Collegio che all'epoca in cui si svolse la telefonata, SAMBITO Calogero era dipendente della Società Condotte Acque che aveva in appalto i lavori per la diga Furore di Naro (pg. 435);
- La società Condotte Acque aveva dato in subappalto i lavori all'impresa di PITRUZZELLA Gioacchino il quale, come riferisce il nipote del SAMBITO, COSTANZINO Vincenzo (pg. 426) era in ottimi rapporti con Calogero SAMBITO (presunto mafioso di Palma di Montechiaro -a giudizio degli inquirenti personaggio mafioso di rango provinciale- assassinato il 29/10/1984), tanto che il PITRUZZELLA aveva "consentito" che anche i palmesi effettuassero lavori nella predetta diga;
- Nella telefona col COLLETTI il PITRUZZELLA dice che non sa se "Liddu" sarebbe potuto venire il giorno dopo in quanto aveva da fare dato che aveva una figlia fidanzata ; dalla nota dei CC. di Agrigento di cui a pg. 435, risulta che anche SAMBITO Calogero ha una figlia e che la medesima nel periodo al quale si riferisce la



telefonata era fidanzata con tale CASTELLANA, ora suo marito;

- Il PITRUZZELLA nella prima delle due telefonate dà l'appuntamento al COLLETTI per il giorno dopo alle dieci, dicendogli anche che in caso contrario, cioè nel caso in cui il "Liddu" fosse stato impossibilitato a venire, egli avrebbe telefonato al riberese.

Ebbene nessuna telefonata perviene al COLLETTI da parte del PITRUZZELLA dalle ore 19,30 del 12 gennaio (momento della prima telefonata) sino alle ore 11,10 ora in cui il riberese telefona al GRECO, per cui è ragionevole presumere che PITRUZZELLA e Liddu si fossero effettivamente recati a Ribera per l'appuntamento col COLLETTI previsto per le ore dieci circa;

- Certamente "Liddu" non è un personaggio di poco conto in quanto COLLETTI non dispone autorevolmente che lo stesso venga da lui il giorno seguente e lo stesso PITRUZZELLA dice che la sua venuta è subordinata agli affari che il Liddu aveva da fare ; peraltro il Liddu è certamente un personaggio noto sia al COLLETTI che al PITRUZZELLA ; ed ognuno di loro era al corrente che l'altro conosceva il Liddu, dato che alla richiesta del COLLETTI di portare il Liddu da lui, il PITRUZZELLA non manifesta alcuno stupore;

- Si è detto come il COLLETTI intrattenesse rapporti con le cosche mafiose di Palma di Montechiaro, risultando ciò non solo dal "grado" del riberese in seno a Cosa Nostra, bensì come cennato, espressamente da talune conversazioni telefoniche intercettate fra lui ed il FERRO ; e quindi è ben giustificata la sua conoscenza con il mafioso di Palma di Montechiaro SAMBITO Calogero ;

- E del resto che il SAMBITO inviato dal COLLETTI alla ICRE in sua vece fosse mafioso (rectius fosse uomo di "Cosa Nostra") si desume sia dal fatto che il COLLETTI lo manda dal "ragioniere" della ICRE (al quale come si è detto FERRO e COLLETTI portano le "fatture" e dal quale ritirano i "piccioli"), nell'ambito di quell'affare che



più sopra si è accertato come sicuramente illecito; sia perchè nella telefonata si assiste ad una vera e propria "presentazione" di un uomo d'onore ad un altro uomo d'onore di cui hanno parlato tanto il CONTORNO quanto il BUSCETTA a questo Collegio .

Segnatamente, CONTORNO ha riferito (pg 516) che era specifico nel linguaggio del capo presentare un sottocapo o una persona per lui di grande affidamento con l'espressione "è la mia stessa persona" ovvero "è la mia persona" .

Ancora più specificamente, BUSCETTA ha affermato (pg. 526) che "se un componente di Cosa Nostra doveva comunicare ad un altro associato che sarebbe andato a trovarlo un affiliato, poteva utilizzare l'espressione : "questo è come la mia persona" ; in quanto per telefono non doveva essere usata la locuzione tipica "la stessa cosa" ; ovvero "è cosa nostra".

Non può revocarsi indubbio che l'espressione "questo è come la mia persona" sia quanto meno inusuale.

Ebbene si è visto come il COLLETTI ben due volte ripeta al NINO della conversazione su riportata di riferire al ragioniere che il SAMBITO che gli si presenterà con la fattura è a posto (va benissimo come la "fattura") in quanto è dei loro (cioè è di Cosa Nostra) : "ci dici che la fattura va benissimo, come anche "la mia persona per questo di SAMBITO" e poi "e allora questo va benissimo, come la mia persona, ci dici". Addirittura, il COLLETTI , sconvolge l'intera impostazione della frase pur di potere riferire che SAMBITO cioè quello che si presenterà al ragioniere è come la sua persona, cioè è Cosa Nostra ( e non può sottacersi che anche qui le affermazioni di BUSCETTA trovino puntuale ed ulteriore riscontro).

Ciò posto, non pare potersi dubitare che SAMBITO Calogero fosse quel Liddu che il PITRUZZELLA doveva condurre seco dal COLLETTI.



A tale convincimento del resto erano pervenuti anche i CC. che avevano rassegnato gli esiti delle indagini dirette sulla circostanza con nota dell'11/11/1984 (pg. 435). Ma tale assunto è anche l'unico che si presti a dare una spiegazione inequivoca al contenuto delle due indicate telefonate ed a quella, da porre sicuramente in relazione alle due precedenti, di soli cinque giorni successiva alla visita del SAMBITO al "ragioniere" e con la quale Leonardo GRECO dice al COLLETTI di avvertire lu zi IACHINU (PITRUZZELLA) ed il FERRO che il giorno 20 ci sarà il "ragioniere" e che sarà possibile ritirare i "piccioli" (pg. 845).

A suggellare la veridicità dell'assunto dianzi indicato sta poi il fatto, incontestato da parte dell'imputato, anzi dal medesimo sostenuto in contrasto con quanto affermato da FERRO Antonio (pg. 436) dell'insistenza di ottimi ed antichi rapporti di amicizia fra lui e FERRO Antonio altro personaggio di spicco di Cosa Nostra sicuramente interessato col GRECO ed il COLLETTI "all'affare" ICRE di Bagheria.

Tenendo conto dei cennati contatti e della sua posizione di punta in seno a Cosa Nostra della provincia agrigentina, ben si giustifica l'ascesa del PITRUZZELLA nel settore dei subappalti per il trasporto ed il movimento terra nell'ambito dei lavori di costruzione di grandi opere pubbliche. Un'ascesa che il P.M. e il G.I. hanno correttamente definito "spettacolare" in considerazione sia dell'entità dei subappalti ottenuti, sia dell'assunzione di lavori in aree geografiche lontane dal campo ordinario di attività dell'imputato; segno quest'ultimo della capacità del medesimo di inserirsi in campo regionale (nel catanese e nel siracusano nel settore dei lavori inerenti la costruzione di grandi vie di



comunicazione) in un settore economico nel quale è notoria la presenza pressochè totalitaria di imprese mafiose o controllate dalla mafia.

E questa ascesa del PITRUZZELLA è certamente ancor più significativa quando si tenga conto che è stata posta in essere da un uomo fino a non molti anni fa esclusivamente legato al mondo della produzione agricola.

E quale fosse il ruolo che nell'imprenditoria edile di Favara e della zona circostante ricoprì il PITRUZZELLA è stato certamente evidenziato nelle cennate affermazioni informalmente rese da Vincenzo COLLETTI (pg. 212), nonché da quelle rese dal nipote di SAMBITO Calogero, COSTANZINO Vincenzo (pg 426).

Alla luce di quanto sopra, sembra poi quasi naturale quanto affermato dal teste LETO, fedele accompagnatore del SETTECASI, il quale ha riferito (pg. 373) degli ottimi rapporti esistenti tra il SETTECASI, noto ed importante esponente mafioso e GIOACCHINO PITRUZZELLA, non meno importante del primo.

Solo, infatti, con l'esistenza di una fitta rete di comunicazione "sotterranea", quella appunto del c.d. ordinamento parallelo come più volte si è definita l'associazione per delinquere Cosa Nostra è possibile giustificare, in assenza di ragioni lecite, l'intreccio di conoscenze (fra persone di paesi notevolmente distanti fra loro) emergente dagli atti processuali, anche a prescindere dalla colorazione che di tale intreccio danno le intercettazioni ambientali canadesi, le dichiarazioni di CONTORNO e BUSCETTA, le intercettazioni telefoniche e le affermazioni della BONO.

Analogamente, non può apparire strano, dopo quanto affermato,





che il 23/10/1981 (cfr. Fald. N.42; rapporto N. P.T. di Agrigento del 21/1/1987) PITRUZZELLA Gioacchino avesse emesso un assegno di f. 2.500.000 in favore di Nicolò MAUGERI di Catania, imputato del reato di cui all'art. 416 bis, per essere, tra l'altro, "luogotenente di Benedetto SANTAPAOLA".

Altrettanto logico appare poi quanto affermato a proposito dell'imputato da Vincenzo COLLETTI il quale asserisce, informalmente agli inquirenti subito dopo la morte del padre (pg. 55/56), a testimonianza della correlazione delle posizioni in seno a Cosa'Nostra di COLLETTI Carmelo e PITRUZZELLA Gioacchino (e prima si è anche visto di FERRO Antonio), che il PITRUZZELLA "dopo quello che era successo sarebbe stato costretto a fare vita ritirata ed a portarsi appresso, dovendo uscire, un codazzo di persone".

In forza delle superiori argomentazioni va ritenuta provata con certezza la colpevolezza dell'imputato in ordine ad entrambi i reati acrittigli; ed è solo per ragioni di completezza che pare opportuno fare un cenno ai collegamenti del PITRUZZELLA con altri soggetti imputati nel presente procedimento.

Così, il PITRUZZELLA è legato a PIPARO Calogero, che all'impresa del PITRUZZELLA forniva materiali inerti; in particolare, l'imputato, quale contitolare della SAVI Renault di Agrigento aveva ceduto alcuni mezzi, che il PIPARO non aveva pagato, rimanendo debitore della società per centinaia di milioni.

E se è vero che i rapporti tra il PITRUZZELLA ed il PIPARO potrebbero apparire giustificati dall'affinità delle attività commerciali rispettivamente svolte, non pare altrettanto giustificabile la tolleranza (certamente estranea alle relazioni commerciali) da parte del PITRUZZELLA delle rilevanti inadempienze



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P. P.". The signature is written in a cursive style.

del PIPARO . Si ricordi in proposito che il PITRUZZELLA aveva permesso al PIPARO di rimanere nel possesso dei mezzi non pagati anche dopo il sequestro giudiziario degli stessi (dichiarazioni di SORCE Giuseppe).

Evidente appare che il rapporto che legava il PITRUZZELLA al PIPARO era della stessa natura di quello che lo legava al COLLETTI ; un rapporto cioè informato ai principi della comune solidarietà in omaggio all'adesione ad un unico organismo (l'associazione mafiosa) che imponeva al PITRUZZELLA il dovere di astenersi dal richiedere, diversamente da quanto sarebbe successo per altri "clienti", l'adempimento delle obbligazioni assunte.

L'esistenza di assegni emessi da PITRUZZELLA Santo, cointestatario del c/c del padre, Gioacchino, in favore di VIRONE Giuseppe (pg. 535) per £ 3.500.000 , induce a ritenere, atteso che il teste VIRONE Giuseppe (pg. 470) non ha riconosciuto per suoi tutti gli assegni esibitigli, e tenuto conto delle confuse e contraddittorie dichiarazioni sul punto rese dall'imputato VIRONE Giuseppe (pg. 468), che ad onta di quanto asserito dall'imputato il PITRUZZELLA avesse conosciuto il VIRONE.

Sicuramente più significativa è la conoscenza, quale emerge dagli atti fra il PITRUZZELLA ed il DI CARO Calogero. Quest'ultimo ha negato di conoscere l'imputato in parola (pg. 249), ma a smentirlo esistono tre assegni emessi dal figlio Santo nel 1980 per l'importo complessivo di £ 17.000.000 circa (cfr. Nota Nucleo P. T. di Agrigento del 25/2/1986 ; Fald. 26)( pg. 447).

Riguardo ai suoi rapporti con l'INFRANCO è lo stesso imputato che afferma di averlo conosciuto (pg. 60).

- 906



Mentre è DERELITTO Giovanni ad affermare di avere conosciuto il PITRUZZELLA (vol 45 ; fg 195 r) in quanto quest'ultimo imputato si era rivolto a lui per la vendita del grano e ciò sebbene il DERELITTO operasse in una zona assai lontana rispetto a quella ove si trovava il fondo coltivato dal PITRUZZELLA.

Arturo MESSINA ha annotato il numero telefonico della SAVI del PITRUZZELLA nella sua agenda e tuttavia nega di conoscere l'imputato.

Anche il PITRUZZELLA si avvale poi dell'aiuto del Colonnello CASCIOFERRO per raccomandare un proprio nipote ( vol 45 ; fg. 130 r).

Quanto riportato consente, quindi, di affermare con certezza la responsabilità del PITRUZZELLA in ordine ad entrambi i delitti ascrittigli.

Peraltro, sia dalle esplicite dichiarazioni del BUSCETTA, sia dal riguardo col quale è trattato, nelle intercettate telefonate dall'altro "capo mafia" COLLETTI, sia dalle dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI, sia ancora dalla circostanza che l'imputato intratteneva rapporti d'affari con GRECO-FERRO e COLLETTI in ordine a quelle operazioni presso la ICRE di Bagheria che come si è detto non potevano avere natura lecita, emerge in tutta evidenza il ruolo di capo mafia esercitato dal PITRUZZELLA in seno a Cosa Nostra.

E non può disconoscersi che se l'accertamento di detto ruolo dirigenziale dell'imputato non può determinare nei confronti del medesimo la condanna per il più grave reato di cui all'art. 416 bis c.p. secondo comma, attesi lo stato di latitanza del PITRUZZELLA e



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located to the right of the official stamp.

la mancata contestazione dell'imputazione più grave ; certamente refluisce pesantemente nella dosimetria della pena.

Al riguardo, non pare invece giustificato utilizzare lo strumento dell'aumento dovuto per la continuazione fra i reati di cui all'art. 416 bis e 416 c.p. per elevare ulteriormente la pena al fine di equipararla a quella inflitta al FERRO; essendo, per come si è detto nella parte motiva, il predetto aumento derivante dalla continuazione dei due reati, quasi nella sua totalità, una conseguenza dell'intervento del legislatore del 1982; e non apparendo ragionevole usare il predetto strumento per una causa differente rispetto a quella attribuitagli dalla legge.

E', peraltro vero, che gli elementi processuali di carico hanno quasi tutti un riferimento temporale antecedente, seppure di poco, a quello dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982.

Ma il ruolo di grande rilievo esplicato dal PITRUZZELLA in seno a Cosa Nostra; la ferrea legge di quell'associazione che prevede che una volta entrati nessuno possa uscire dalla medesima se non con la morte (legge riferita da CONTORNO e BUSCETTA e peraltro rispondente ad ovvie esigenze di sopravvivenza dell'organizzazione stessa, poste che sarebbe inammissibile per tale organizzazione delinquenziale che soggetti non più appartenenti alla medesima possano continuarne a custodirne i segreti, svincolati dai doveri derivanti dalla partecipazione all'associazione, mettendo così in sicuro pericolo tutti gli aderenti); il grande rispetto che al PITRUZZELLA è stato riservato nel corso del processo da parte degli altri imputati (si pensi solo al comportamento tenuto da VIRONE Giuseppe che ha preferito contraddirsi piuttosto che pregiudicare la posizione del più importante coimputato -pg. 468-); tutto ciò consente di affermare con certezza che il PITRUZZELLA ha continuato a



fare parte, ed in modo qualificato, dell'associazione anche dopo il settembre del 1982.

Tale assunto è confermato dalle su riferite dichiarazioni del COLLETTI Vincenzo, il quale dopo la morte del proprio genitore (luglio 1983) ha asserito significativamente che "dopo quello che era successo il PITRUZZELLA sarebbe stato costretto a fare vita ritirata ed a portarsi appresso, dovendo uscire, un codazzo di persone" (pgg. 55-56).

Pertanto, il Tribunale ritenuta la responsabilità di PITRUZZELLA Gioacchino in ordine ad entrambi i reati ascrittigli, esclusa in ordine al reato di cui all'art. 416 bis, l'aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 c.p., ritenuti i delitti unificati sotto il vincolo della continuazione, stima conforme a giustizia, condannare l'imputato alla pena di anni dieci di reclusione (pena base, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 416 bis 1° e 4° comma c.p. = anni 9 e mesi otto di reclusione ; aumentata ad anni dieci per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art 416 c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione : pena base - art. 416, 2° comma c.p. - = anni cinque di reclusione, aumentata ad anni sei e mesi otto per l'aggravante di cui all'art. 416, ultimo comma).

Alla pena della reclusione, va, come si è detto in ordine a FERRO Antonio, aggiunta la pena della multa di f 12.000.000 in forza del combinato disposto degli artt. 24, secondo comma e 133 bis secondo comma c.p., essendo provato (vedi ad es. affare "GRECO-ICRE") il motivo di lucro nella consumazione del delitto, da parte del PITRUZZELLA.



909  
909  
Ph

GUARNERI ANTONIO

\* \* \*


Reputa il Tribunale che anche nei confronti di GUARNERI Antonio sussistano elementi di colpevolezza tali da poter affermare con certezza la sua responsabilità in ordine ad entrambi i reati associativi ascrittigli.

Depone sicuramente a carico dell'imputato quanto dichiarato dalla BONO in ordine alla sua amicizia con COLLETTI Carmelo, nonché in merito alla sua presenza a quella "gita" a Montevago alla quale pure avevano partecipato FERRO Antonio, COLLETTI Carmelo, BRUNO Calcedonio e Giuseppe LIPARI (pg. 92).

Tale incontro per l'identità delle persone intervenute, rispetto a quelle interessate all'affare della scorrimento veloce Palermo SCIACCA ;nonchè per il fatto che era proprio in quei giorni che avvenivano le altre riunioni in S. Giuseppe Jato sempre per la costruenda scorrimento veloce ; per il fatto che anche quest'episodio è negato da tutti gli interessati e si svolge in una zona interessata al passaggio della suddetta strada, si deve ritenere con sicurezza fosse collegato al "controllo" dei lavori relativi a quell'appalto ed allo sfruttamento parassitario dell'affare.

Il rapporto di amicizia tra il GUARNERI e Carmelo risulta, peraltro, anche da altre fonti.

Così, già Vincenzo COLLETTI induce a ritenere l'esistenza di saldi vincoli di amicizia col GUARNERI quando afferma che trovandosi in casa del FERRO, presso il quale si era recato per chiedere uno sconto di cambiali, non avendo il canicattinese denaro da



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Ferro".


anticipargli e trovandosi in quell'occasione anche GUARNERI Antonio nella casa del FERRO, quest'ultimo aveva chiesto al GUARNERI la cortesia di scontare gli effetti, per f 20.000.000 al COLLETTI, cosa che il GUARNERI aveva effettivamente fatto.(pg. 145)

Ma il riscontro preciso alle dichiarazioni della BONO ancora una volta proviene dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza COLLETTI .Così nella telefonata del 6/1/1982 (vol 33 ; fg. 74), nella quale COLLETTI Carmelo telefona a FERRO Antonio e parla con GUARNERI Antonio, emerge chiaramente, dal tenore amichevole della conversazione lo spessore del rapporto tra il COLLETTI ed il FERRO:

.....

COLLETTI : - Si  
GUARNERI : - Faciamu li mani principà.  
COLLETTI : - Eh ?  
GUARNERI : - 'Ntonio GUARNERI sono !  
COLLETTI : - Chi ffà ddocu ?  
GUARNERI : - Ma, mi truvai a passari, cu stu cuoriu, avvicinu.  
COLLETTI : - Ehhh.  
GUARNERI : - Com'è bonu ?  
COLLETTI : - No, mali sono.  
GUARNERI : - Ah, ah.  
COLLETTI : - Perchè sono abbandonato da tutti (in tono sarcastico)  
GUARNERI : - Ma quannu ma, già, stasera r'arricogli a lu paisi ca dumani ni mittemmu ddocu.

.....



Da tale conversazione, peraltro, emerge anche la consapevolezza da parte di GUARNERI Antonio della caratura mafiosa superiore del COLLETTI che egli chiama "principà" e tale appellativo non parrebbe giustificabile diversamente, atteso che nessuna relazione di lavoro legava il GUARNERI al COLLETTI e caso mai, visto il "favore" dello sconto degli effetti cambiari, almeno dal punto di vista economico, la dipendenza doveva sussistere nella direzione opposta.

Sempre in merito allo stretto rapporto di conoscenza col COLLETTI, assume rilievo anche la telefonata del 24/12/1981 di cui al vol 33, fg. 22.

Strettissimo era, peraltro, il rapporto tra il GUARNERI ed il FERRO. Di tale legame, che costituisce altro grave elemento d'accusa nei confronti del GUARNERI, ha come già riferito, testimoniato la BONO (pg. 92).

Tuttavia, la circostanza si coglie inequivocabilmente anche da altri segni, al di là delle reticenti affermazioni dell'imputato FERRO che comunque ha ammesso il rapporto di antica conoscenza (pg. 157).

Innanzitutto tra i due esiste un legame parentale, atteso che il fratello del GUARNERI aveva sposato una cugina del FERRO.

Quindi, nel 1978, come già cennato, il GUARNERI viene arrestato per porto e detenzione abusiva di pistola (pg. 445), in quanto nella sua autovettura viene trovata una pistola illegalmente detenuta e in quell'occasione a bordo col GUARNERI si trovavano il FERRO Antonio e suo figlio Calogero.

GUARNERI Antonio, in quella circostanza aveva assunto su di sé l'intera responsabilità dell'illecito, dichiarando che aveva rinvenuto la pistola (con sei proiettili nel tamburo) nel suo garage





pochi giorni prima, e FERRO Antonio lungi dal prendere le distanze da un così pericoloso individuo aveva a quello manifestato tutta la sua solidarietà presenziando alla celebrazione di quel processo e manifestando in tal modo o una corresponsabilità nell'episodio ovvero una profonda amicizia, ovvero, ancor più ragionevolmente entrambe le cose.

E la dimestichezza di GUARNERI Antonio con le armi è dimostrata anche dal precedente penale del 5/3/1974 (sentenza del Pretore di Canicattì : detenzione abusiva di armi); nonchè dal fatto che anche durante la latitanza il predetto GUARNERI ha continuato a portare seco armi, come risulta chiaramente dall'episodio (pg. 418) che integra il capo di imputazione sub "G", per il quale come si dirà a suo tempo, il Tribunale ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato.

Riguardo, ancora, alla conoscenza col FERRO, va aggiunto che Antonio FERRO, come risulta delle foto agli atti (vol 43; fg 5), presenza al matrimonio dell'imputato.

Inoltre, quando il GUARNERI parla, come si è detto, per telefono col COLLETTI, si trova a casa di FERRO Antonio; analogamente, Tommaso CANNELLA ha riferito di avere conosciuto Antonio GUARNERI in casa di FERRO Antonio e di averlo incontrato lì diverse volte (pg. 323); ed ancora il GUARNERI si trova a casa del FERRO, quando, secondo quanto riferito da Vincenzo COLLETTI, il FERRO "convince" il GUARNERI a scambiare le cambiali al COLLETTI.

Peraltro, detto rapporto di amicizia tra il FERRO ed il GUARNERI e la "valenza" da quest'ultimo dimostrata con la dimestichezza con le armi, inducono al sospetto che lo zio "Totò" delle telefonate intercettate e cennate a proposito di FERRO Antonio, fosse proprio da individuare in Antonio GUARNERI,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Riva" or similar, written over a large, stylized initial "R".

contribuendo a rafforzare tale sospetto sia la considerazione con la quale è trattato in quelle telefonate lo "zio Totò" al quale FERRO, sostanzialmente, affida il compito di approntare il gruppo "di carusi" che doveva difenderlo dagli attacchi delle fazioni avverse che avevano eliminato il COLLETTI; sia dal fatto che in tali telefonate emerge che lo zio "Totò" in questione si chiamava " 'Nto" e dunque "Antonio" (cfr tel del 13/8/83 ;vol 3 pg. 42).

Tuttavia, tale circostanza non essendo stata accertata più compiutamente dalle indagini, non può refluire nella valutazione della responsabilità del GUARNERI, rimanendo relegata al rango di mero sospetto.

La valenza mafiosa del GUARNERI emerge, viceversa, anche dall'episodio dei "fratelli CARAMAZZA" riportato a pg. 431 e segg.

La vicenda ricalca i più classici copioni della storia della mafia e dalla stessa emerge come il GUARNERI ed il RUBINO, allontanando tutti coloro che volevano acquistare le terre dai fratelli CARAMAZZA, avessero alla fine costretto costoro a cederle loro per il prezzo irrisorio da loro imposto. E che l'interesse del GUARNERI non fosse quello di acquistare per sé le terre ma di sfruttare la sua posizione è data dal fatto che subito dopo averle acquistate (senza peraltro pagarle) lo stesso imputato le aveva rivendute, agli stessi soggetti che le avrebbero acquistate direttamente dai CARAMAZZA, se non fossero stati "allontanati", lucrando notevoli guadagni.

In tal senso correttamente il P.M. aveva concluso "ecco che senza sborsare una lira e facendo soltanto ricorso alla forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla consorceria mafiosa e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà in cui si trovavano i CARAMAZZA ed i mancati acquirenti, il DI



GIOIA, i fratelli RUBINO, il GENCO RUSSO ed Antonio GUARNERI, riuscirono a far svendere il feudo "Graziano Di Giovanna" ed a trarre da tutta l'operazione un rilevantissimo ed illecito guadagno".


La vicenda, svoltasi nel 1963, dimostra, peraltro, con quali metodi l'imputato in pochi anni si sia trasformato da semplice ed impossidente contadino, in proprietario di circa 500 ettari di terreno, avvantaggiandosi anche dell'inserimento nei grandi circuiti fondiari (f. 382; vol 8).

Al riguardo basta dare una rapida scorsa al rilevantissimo giro d'affari del GUARNERI, quale anche può evincersi dalla movimentazione bancaria (si tratta di movimenti annuali per centinaia di milioni di lire), per rendersi conto di quale potere economico l'imputato abbia raggiunto (cfr. Fald. n.42 ; Rapporto Nucleo P. T. G di F Agrigento).

Emblematica appare poi la vicenda relativa all'accordo concluso da Gioacchino CORSELLO, già socio dell'imputato ed il dott. Vincenzo MARCHESE RAGONA (cfr. vol 57).

Il MARCHESE RAGONA, che aveva prestato fidejussioni per circa un miliardo e duecento milioni di lire in favore del CORSELLO, viene "convinto" dallo stesso CORSELLO, alla presenza di Antonio GUARNERI a raggiungere un accordo, sancito da un compromesso (su cui, però, non viene apposta la data), secondo il quale egli avrebbe dovuto fare fronte ai debiti del CORSELLO, per l'importo delle garanzie prestate; ricevendo in cambio la proprietà di 102 ettari di terreno che nel frattempo erano stati fittiziamente venduti dal CORSELLO a GUARNERI Diego, figlio di Antonio.

Il prezzo di quelle proprietà veniva fissato in f 1.400.000.000 ; di guisa che in base all'accordo il MARCHESE avrebbe



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Gioia".

dovuto versare altri duecento milioni.

Il MARCHESE Ragona sentito il 14/10/85 (vol 57) ha dichiarato che si era determinato a quell'accordo, sebbene i terreni valessero la metà del prezzo fissato (rectius "imposto"), per "cercare di recuperare qualcosa".

In ogni caso rimane il fatto che non si spiega la presenza del GUARNERI alla trattativa. O meglio, si spiega benissimo in considerazione dell'ormai provata caratura mafiosa del personaggio che in quella veste, con la sua autorevolezza era in grado di favorire la conclusione di un accordo così sfavorevole per una delle parti.

Si è già detto come dagli atti emergano i rapporti particolarmente intensi di GUARNERI Antonio con FERRO Antonio e con Carmelo COLLETTI, nonché i suoi contatti con personaggi di spicco di Cosa Nostra come Giuseppe LIPARI (con tutta probabilità il c.d. "Ragioniere" della ICRE di Bagheria di GRECO Leonardo) e con Tommaso CANNELLA (pg. 323), nonché con altri imputati del presente procedimento quali Vincenzo COLLETTI e BRUNO Calcedonio.

In proposito va ancora sottolineato come altri imputati (qui ritenuti membri di Cosa Nostra) conoscessero o fossero in contatto con il GUARNERI ed anche tali circostanze non possono non refluire gravemente a carico dell'imputato.

Così LO CASCIO Vito, tra gli altri nominativi, nelle sue agende conserva il numero telefonico di Antonio GUARNERI, che peraltro nega di conoscere (pg 421- 284 e segg.); e FALSONE Vincenzo (pg. 258) ammette di conoscere il GUARNERI col quale aveva pure avuto uno scambio di assegni come risulta dalle indagini della G di F. Nucleo P.T.di Agrigento (pg. 535).



In forza delle superiori argomentazioni può dunque concludersi per la colpevolezza del GUARNERI in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con altrettanta sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre del 1982 (in tal senso basti considerare che gli incontri a Montevago col COLLETTI il BRUNO il FERRO ed il LIPARI erano avvenuti nel luglio del 1983).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis, l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 c.p. ; ritenuti i delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale , in considerazione della pericolosità dell'associazione Cosa Nostra per l'ordine pubblico, che refluisce inevitabilmente sulla gravità del reato ai sensi dell'art. 133 c.p., nonché in considerazione della personale pericolosità del GUARNERI, quale si rivela nella sua costante "attenzione" per l'uso delle armi, nella sua strapotenza economica e nel rispetto che un capo come FERRO Antonio comunque gli attribuisce, stima equo condannarlo per i delitti associativi alla pena di anni otto di reclusione (pena base ritenuto più grave il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4° c.p. = anni sette e mesi otto di reclusione , aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma , qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = pena base = anni cinque di reclusione ; aumentata ad anni sei e mesi sei di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. A. R." followed by a stylized flourish.

COLLETTI VINCENZO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di Vincenzo COLLETTI in ordine ad entrambi i reati associativi ascrittigli.

L'imputato è il figlio di Carmelo COLLETTI, per quanto sopra si è detto, riconosciuto elemento di spicco di Cosa Nostra nel settore agrigentino e gli atti acquisiti al processo hanno permesso di accertare i rapporti dell'imputato con quasi tutti i "personaggi" di Cosa Nostra con i quali il padre era in costante contatto (Leonardo GRECO, Tommaso CANNELLA, FERRO Antonio, SANTAPAOLA Benedetto, Mariano AGATE, PITRUZZELLA Gioacchino, ecc.).

In verità, l'imputato dopo la reticenza manifestata nei primi interrogatori si è attestato su una linea difensiva per la quale non ha negato le conoscenze anzidette ma ha soltanto escluso di conoscerne i sottesi rapporti illeciti assumendo, in buona sostanza, che egli credeva che i contatti del genitore con tali persone fossero improntati al conseguimento di affari leciti ed ancora che egli era venuto a conoscenza dello spessore mafioso del padre solo dopo la morte di questi.

Orbene quanto sostenuto dall'imputato è smentito da una tale congerie di elementi da non potersi dubitare della sua colpevolezza.

Invero, è ben possibile che il figlio di un mafioso possa a sua volta non esserlo ; ciò è esplicitamente dichiarato da BUSCETTA e CONTORNO, e costituisce, altresì, un fatto notorio essendo conosciuti luminosi esempi di questa verità.

Ma sicuramente Vincenzo COLLETTI non costituiva eccezione alle



regola per la quale normalmente la "famiglia" mafiosa coincide con la "famiglia" naturale.

Salvatore CONTORNO nelle dichiarazioni rese al Tribunale (pg. 519) ha asserito che BONTADE Stefano andava a trovare i COLLETTI, specificando che COLLETTI era un membro importante di Cosa Nostra, mentre i suoi figli erano soldati.

Si è già detto del grado elevato di attendibilità che questo Collegio ritiene di dovere attribuire generalmente alle dichiarazioni di CONTORNO e di BUSCETTA, salva la necessità di trovare, per ogni dichiarazione un riscontro sintomatico della veridicità specifica di ogni punto delle dichiarazioni.

Ebbene il riscontro che le superiori dichiarazioni del CONTORNO trovano nella fattispecie in esame è dei più esaurienti.

Ciò non solo per l'esatto riferimento al possesso da parte dei COLLETTI di un oleificio e di un agrumeto (pg. 519); non solo perchè il CONTORNO dice che i figli di COLLETTI erano soldati, mostrando di conoscere che il COLLETTI ne aveva più di uno; non solo perchè CONTORNO dice che COLLETTI era un personaggio importante di Cosa Nostra nella zona dell'agrigentino del trapanese e del nisseno e ciò è confermato inequivocabilmente dalle intercettazioni ambientali canadesi e dai rapporti del COLLETTI con i bigs di Cosa Nostra (GRECO Michele, Leonardo, BRUSCA, DI CARLO, SANTAPAOLA, FERRO ecc.); ma anche perchè lo stesso fatto della frequentazione del COLLETTI con il BONTADE trova conforto processuale, come già si è detto, nelle dichiarazioni della BONO e nelle dichiarazioni del M.llo GUAZZELLI.

Le dichiarazioni del CONTORNO in ordine alla partecipazione di COLLETTI Vincenzo a Cosa Nostra, trovano poi conforto in una congerie di elementi processuali quali genericamente possono riassumersi nelle intercettazioni telefoniche, nelle dichiarazioni



della BONO ed in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell'imputato e dalle sue reticenze.


Rilevano in primo luogo le intercettazioni telefoniche .

Sicuramente esaustiva nel senso su indicato è la trattazione da parte di Vincenzo COLLETTI dell'affare relativo alla fornitura di materiale sanitario all'Ospedale di Ribera. La questione integra un autonomo capo d'imputazione ma è certamente sintomatica dell'autonoma carica delinquenziale di Vincenzo COLLETTI rispetto al padre.

La vicenda emerge compiutamente dal seguente gruppo di telefonate intercettate :

1) telefonata del 23/11 ore 16 circa (Fald. 28 ; fasc. n. 8 ; pg. 32) : Vito LO CASCIO chiama Vincenzo COLLETTI.

COLLETTI E : - Pronto ?  
LO CASCIO : - Pronto ?  
COLLETTI E : - Sì ?  
LO CASCIO : - Chi parla ? Vincenzo sei ?  
COLLETTI E : - Sì, commendatore.  
LO CASCIO : - Parla Vito LO CASCIO.  
COLLETTI E : - Sì, buonasera.  
LO CASCIO : - Vincenzino, volevo pregarti di sollecitare quella cosa, perchè quando il professore BRISCIANI mi ha telefonato, mi ha detto che martedì sarebbe andato a Roma.  
.....  
COLLETTI E : - Ho capito, sì, ma io infatti, nel pomeriggio già ho in programma di fare...



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. 212" or similar, written over a horizontal line.



LO CASCIO : - Io ti volevo rammentare questo, mi pare che  
lui domani possa essere assente, quindi....

COLLETTI E : - Va bene.

LO CASCIO : - Mi comprendi ?

COLLETTI E : - Sì più tardi la risolvo io la questione.

LO CASCIO : - Va bene, verso che ora pensi tu di chiamarmi?

COLLETTI E : - Ma prima delle sette senz'altro.

LO CASCIO : - Entro le sette ?

COLLETTI E : - Sì.

.....

\*

2) telefonata del 23/11 ore 18,28 (Fald. 28; fasc. n. 7; fg.  
35) Vincenzo COLLETTI parla col fratello Filippo.

.....


Vincenzo : - Senti una cosa, mi aveva parlato coso, Vito  
LO CASCIO, per quanto riguardava un poco di  
forniture che dovevano fare all'Ospedale....  
attrezzature e compagnia bella...ne volevo  
parlare con BRISCIANA, ma come sono combinate  
queste cose ?...sono sospese tutti questi  
appalti, queste compagnie belle ?

Filippo : - Che so li BRISCIANA....(incomp)...

Vincenzo : - Eventualmente gli si può dire questo discorso

Filippo : - Diglielo, tanto lui è stato per ora avvicina-  
to...c'è stato il discorso del contatto con  
Tano LO RE,...

Vincenzo : - Dove si può trovare lui a quest'ora?...comun-  
que stamattina papà mi aveva detto di non  
fare niente....tutto il pomeriggio poi non



*Handwritten signature and initials.*

c'è stato...di non muovere niente di questo discorso.

Filippo : - E se papà ti ha detto così, non smuovere niente...non se stamattina, parlando con BRISCIANI come l'ha trovato, come si è presentato...

Vincenzo : - Va bene, va.

.....

\*

3) telefonata del 24/11 ore 9,17 (Fald. 28; fasc. n.7; pg. 37)

Vito LO CASCIO telefona a Vincenzo COLLETTI, ma non lo trova.

LO CASCIO : - Pronto COLLETTI ?

COLLETTI C. : - Sì, sì.

LO CASCIO : - Vincenzo ?

COLLETTI : - No, no, il padre sono...cavaliere, buongiorno.

LO CASCIO : - Ah, buongiorno. porco diavolo, non l'avevo riconosciuto...Carmelino, io sono stato in attesa ieri nel pomeriggio, delle notizie che doveva fornirmi Vincenzino...non mi ha fornito niente...non ha telefonato, e allora stamattina telefono per pregare di sollecitare per potere arrivare in tempo, perchè se no perdiamo il treno.

COLLETTI : - Senz'altro, ora come rientra, senz'altro..

LO CASCIO : - Fammi la cortesia, perchè tu comprendi che sono cose che dalla Sicilia andare fuori e poi ritornare.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Lino".

A second handwritten signature in black ink, appearing to be "L. ...".

COLLETTI : - Va bene.

.....

4) telefonata del 24/11/ 81 ore 11,14 (Fald. 28; fasc. n. 7; fg. 39) è sempre Vito LO CASCIO che telefona cercando di Vincenzo COLLETTI e che parla con Carmelo COLLETTI.

COLLETTI : - Pronto ?

LO CASCIO : - Pronto ? parla Vito LO CASCIO, Carmelino ?...  
mi ha chiamato Vincenzo ?

COLLETTI : - Ah, non lo so....

LO CASCIO : - Ah ?

COLLETTI : - No, non lo so...pare che la risposta l'ha  
pronta per dargliela, ma qua non c'è.

LO CASCIO : - Siccome poco fa ha telefonato ed io ero  
sceso.

COLLETTI : - Eh, allora ritornerà a telefonare, perchè lui  
ha già parlato in merito.

LO CASCIO : - Ho capito, si forse ritenta fra poco..va bene.

COLLETTI : - E' un pò in traffico oggi, lei lo capisce.

LO CASCIO : - Sì, lo capisco, sissignore, ma lei lo com-  
prende io devo dare la risposta per....

COLLETTI : - Sì, ma intanto lui ha già parlato, perciò  
sarà lui a darle la concreta risposta.

.....

5) telefonata delle ore 16,12 del 24/11 (fald. 28; fasc. 7; fg. 42) Vito LO CASCIO parla con Enzo COLLETTI.



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

- COLLETTI E : - Pronto ?
- LO CASCIO : - Pronto, Vincenzino ?
- COLLETTI E : - Sì, Commendatore.
- LO CASCIO : - Bravo, bravo, mi fa piacere sentire te...  
dunque, Vincenzino, l'ultima novità...
- COLLETTI E : - Mi dica.
- LO CASCIO : - Quel tale signore dice : "che l'offerta per quella macchina di cui si parlava" ...dice: "che offerta dobbiamo fare ?"...vogliono sapere il limite dell'offerta in diminuzione ...hai compreso ?
- COLLETTI E : - E come glielo diciamo questo, mi scusi avvocato ?
- LO CASCIO : - Come si fa a dirlo ?
- COLLETTI E : - Non lo possiamo dire, perchè quelli possono fare un'offerta al ribasso del 30% e ce n'è un altro che gli può fare il 31%.
- LO CASCIO : - E dimmi un pò, così allora noi come facciamo se non diamo a loro un minimo di garanzia, come facciamo ?
- COLLETTI E : - Sì, mi scusi, come gliele possiamo dare questa garanzia nel momento in cui possibilmente ci sono altre cinquanta ditte che partecipano a questa situazione ?...mi spiego?
- LO CASCIO : - Sì, Vincenzino, tu ti spieghi chiarissimo ed io ti capisco, però quelli dicono: "noi facciamo questo per quest'altro, perchè se non c'è quest'altro, questo non c'è...mi comprendi?
- COLLETTI E : - Sì, d'accordo...
- LO CASCIO : - Se noi dobbiamo pescare al buio è un conto, se



dobbiamo pescare alla luce è un altro conto...  
e siamo disposti "a pagare la luce".

COLLETTI : - Sì, d'accordo, ma questa notizia non gliela possiamo dare, mi deve scusare Commendatore LO CASCIO.

LO CASCIO : - Tu mi devi dire quello che io devo rispondere ...perchè mi comprendi...tu parlane.

COLLETTI : - Io posso parlarne di nuovo...

LO CASCIO : - io, stasera alle otto e un quarto aspetto una chiamata

.....

LO CASCIO : - Per un verso io capisco, ma per l'altro verso quelli dicono "se io devo fare al buio, devo venire a pescare al buio, io voglio pescare alla luce e sono pronto a pagarvi la luce".. si ma questa luce però ci deve essere, perchè se non c'è...

COLLETTI : - Commendatore LO CASCIO, io più tardi vedo di incontrarmi di nuovo e vediamo se ne può venire fuori qualche situazione ....

LO CASCIO : - Ecco, sissignore, dobbiamo cercare di stringere in sostanza ci vuole l'olio l'avete capito ? ...se mettono l'olio la frittura deve venire buona.

COLLETTI : - Va bene , d'accordo, ci sentiamo più tardi ed eventualmente ci vediamo.

Orbene, da questa serie di telefonate svoltesi tra il 23/11/ 1981 ed il 24/11, emerge chiaramente che Vito LO CASCIO aveva contattato



Vincenzo COLLETTI per interferire su un'appalto relativo alla fornitura di materiale sanitario all'Ospedale di Ribera.

Ma, e questo conta maggiormente in questa sede, risulta anche che Vincenzo COLLETTI gestiva in prima persona questo affare illecito, tant'è che nella terza delle telefonate, quando il LO CASCIO parla al telefono con Carmelo COLLETTI, parla si della questione con il riberese, che era certamente al corrente della vicenda, ma dice di attendere una risposta dal figlio Vincenzo.

Vincenzo COLLETTI, in ordine alle predette telefonate al G.I. che lo interrogava aveva ammesso (pg. 306) che il LO CASCIO l'aveva contattato per invitarlo ad intervenire sul BRISCIANA perchè favorisse la ditta di un amico nell'aggiudicazione di alcune forniture, ma aveva negato di avere fatto quanto il LO CASCIO gli aveva chiesto, nonchè di avere parlato al BRISCIANA della faccenda, asserendo che "per non essere scortese nei confronti di una persona anziana" gli aveva fatto credere di avere mosso i passi richiesti.

Ma l'assunto difensivo del COLLETTI, già di per sè piuttosto incredibile, trova totale confutazione nelle dichiarazioni del teste BRISCIANA il quale ha affermato (pg. 304) "che il LO CASCIO gli aveva segnalato un'impresa interessata all'aggiudicazione del contratto relativo ad una gara d'appalto per la fornitura di attrezzature dell'Ospedale di Ribera, del quale esso teste presiedeva il Consiglio di Amministrazione, e che il LO CASCIO gli aveva esplicitamente offerto del denaro perchè si adoperasse per assicurare il successo alla ditta raccomandata; aveva aggiunto che il LO CASCIO pretendeva di conoscere in anticipo l'offerta al ribasso che l'Amministrazione aveva stabilito ; sottolineando che comunque la cosa non aveva avuto seguito, per il suo netto rifiuto ; e da ultimo aveva ancora affermato che analogo intervento era stato fatto da COLLETTI Vincenzo, il quale sostanzialmente aveva avanzato



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. L. W." or similar, written over a white background.

le stesse proposte del LO CASCIO ed al quale egli aveva pure  
opposto un netto diniego.

L'episodio dimostra chiaramente che Vincenzo COLLETTI, ad onta di quanto dallo stesso dichiarato, aveva tentato di turbare la gara d'appalto, cercando di corrompere il BRISCIANA.

In merito alla vicenda va solo ricordato che il BRISCIANA, significativamente, nel dibattimento, ha tentato di modificare le proprie recise affermazioni, addossando la responsabilità al padre dell'imputato (oramai defunto) cercando di fare passare Vincenzo COLLETTI come un mero "ambasciatore" della volontà del padre (pg. 492); ma a prescindere dalla considerazione che posto di fronte alla contraddizione con quanto affermato da lui in istruttoria, il BRISCIANA ha subito fatto marcia indietro ed ha confermato quanto detto al G.I.; va argomentato che anche qualora fosse stato mero ambasciatore del padre, il COLLETTI ben si sarebbe dovuto rendere conto dell'illecito che si stava consumando e, quindi, ove fosse stato quell'ingenuo ed inconsapevole figlio mafioso quale ha tentato di passare, si sarebbe guardato bene dal compiere quel reato.

Vero è invece che Vincenzo COLLETTI era bene a conoscenza della valenza mafiosa del padre, per essere lui stesso un membro di Cosa Nostra, come sostenuto dal CONTORNO, ed era ben al corrente di tutti i traffici posti in essere dal genitore.

In tal senso aveva deposto anche la cognata dell'imputato Antonella ABISSO (pg. 58) che aveva asserito che Vincenzo si occupava della concessionari a Fiat; che Carmelo COLLETTI si occupava degli affari generali della famiglia, stazionando alla Fiat, e che Vincenzo era al corrente delle "confidenze per le notizie riservate"



Nè quello testè rappresentato è l'unico esempio di presenza dell'imputato in affari illeciti.

Infatti, dalla conversazione telefonica intercorsa alle ore 10,12 del 26/11/1981, tra Carmelo COLLETTI e GAETANI Giuseppe (Fald. 28; fasc. n. 7; fg 59; sopra riportata a pg. 770) concessionario in Sciacca della Fiat, emerge chiaramente che le "segnalazioni" (quanto perentorie esse fosse si evince dalla conversazione medesima) all'amministrazione comunale di Burgio in favore del predetto concessionario, per la fornitura di automezzi, erano state effettuate (in ben tre occasioni) da COLLETTI Vincenzo e non da COLLETTI Carmelo. Anche in tale occasione l'imputato aveva, evidentemente, agito sotto l'egida paterna, ma "spendendo" il nome proprio certamente già autorevole, proprio in forza della personalità del padre.

Altro contatto autonomo di Vincenzo COLLETTI è quello che svolge in favore del PIPARO con Benedetto SANTAPAOLA, dal quale si reca per un affare che interessava particolarmente esso imputato ed il predetto PIPARO.

Ciò emerge chiaramente dalle telefonate di cui al vol 33 fgg. 37/40/60/67 (riportate a pg. 715 e segg.):

Nella prima telefonata (vol 33; fg. 37) del 4/1/1982 ore 9,38 PIPARO Calogero telefona alla Fiat dei COLLETTI e cerca di Vincenzo COLLETTI; gli risponde il padre Carmelo COLLETTI ed il PIPARO gli dice di farlo chiamare non appena sarebbe rientrato in quanto egli "aveva bisogno di fare un salto a Catania con Enzo dato che aveva bisogno di parlare con Benedetto SANTAPAOLA" .

Alle ore 10,13 (fg. 40) dello stesso giorno 4/1 Vincenzo





COLLETTI chiama PIPARO Calogero e quest'ultimo gli rappresenta la necessità di vederlo in quanto v'era la necessità di fare un salto a Catania dal SANTAPAOLA "picchè Vicè, tantu faciemmu, veni cca, veni cca, ni parlammu e nun ni nisciemmu cchiù, interessa irici; e Vincenzo COLLETTI insistentemente gli dice di andare da lui a Ribera prendendo in tal senso un appuntamento col PIPARO prima dell'una.

Alle ore 11,55 del giorno successivo, 5 gennaio, (vol 33; fg. 60), PIPARO Calogero chiama Vincenzo COLLETTI e gli dice che non sarebbe potuto andare da lui prima dell'una, specificando che in ogni caso era interesse suo "pigliari lu cosa" ; e Vincenzo COLLETTI gli ricorda altresì di "portare ddi cosi e lu nummaru".

Alle ore 9,52 del giorno 6 gennaio (vol 33; fg. 57) con tono quasi trionfale Vincenzo COLLETTI telefona al PIPARO e gli comunica che di là viene (da Catania), donde era ritornato proprio da qualche minuto, e che già glielo aveva fatto fare ; ed a PIPARO Calogero che gli confida che era preoccupato perchè temeva che la cosa non interessasse più di tanto l'imputato, Vincenzo COLLETTI sottolinea : ".di l'autri cosi mi puozzu scurdari, ma no..eh, mi putiva scurdari na cosa di chissa ? Lì!

Orbene dalle succitate telefonate emerge come PIPARO Calogero si rivolga direttamente a Vincenzo COLLETTI e non al padre Carmelo (col quale pure era in ottimi rapporti come testimoniato dalla BONO e dalle stesse intercettazioni telefoniche) per definire un affare con Benedetto SANTAPAOLA di Catania, evidentemente in quanto era consapevole che il giovane COLLETTI era accreditato presso il capo mafia catanese al pari del genitore.

Nè vi possono essere dubbi sul fatto che il Nitto di Catania



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Abate".

al quale il PIPARO prega il COLLETTI di accompagnarlo o di rivolgersi, sia il SANTAPAOLA .

E' infatti lo stesso imputato nelle dichiarazioni rese sul punto a togliere ogni dubbio confermando che si trattava proprio del noto Nitto SANTAPAOLA di Catania (pg. 392).

Vero è che in tali dichiarazioni il COLLETTI Vincenzo aveva negato comunque di essersi recato a Catania per accompagnare il PIPARO e di avere solo detto a quest'ultimo che per avere l'auto che lo interessava poteva rivolgersi, per l'appunto, al SANTAPAOLA "amico di suo padre".

Ma tali dichiarazioni, vere nella parte in cui nega di avere accompagnato il PIPARO a Catania, sono certamente mendaci nella parte in cui l'imputato afferma di essersi limitato ad indicare al PIPARO il commerciante dal quale poter comprare la diesel che desiderava. Infatti, dalle suddette intercettazioni risulta in modo inequivocabile che il Vincenzo COLLETTI si fosse recato, a Catania, appositamente per definire col SANTAPAOLA un affare che col PIPARO il catanese stava trascinando da tempo e che non si dovesse trattare della compravendita di un'autovettura diesel è reso manifesto proprio dal viaggio compiuto dal COLLETTI (inverosimile se finalizzato all'acquisto di un'auto da parte del PIPARO); dall'ansia con la quale il PIPARO attende una risposta ; ed inoltre dalle stesse parole di Vincenzo COLLETTI che nella parte finale della telefonata del 6 gennaio (vol 33 ; pg. 67) fa comprendere come la cosa fosse particolarmente importante .

Un chiaro significato, alla luce di quanto finora argomentato, assume senza dubbio il tentato omicidio consumato nei suoi confronti e nei confronti di suo fratello Filippo, pochi mesi dopo l'assassinio del padre Carmelo. E della ferocia con la quale tale



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. R.". The signature is written in a cursive, somewhat stylized hand.

atto è stato posto in essere (i killers pur di colpire il loro bersaglio non avevano esistato ad uccidere tre vittime innocenti) si è cennato nella parte descrittiva.

Il delitto deve essere visto anche in correlazione con la feroce persecuzione attuata dagli avversari dei COLLETTI nei confronti di tutti coloro che, da quanto emerge dagli atti del presente procedimento, erano in stretto contatto col capomafia ribereese. Infatti Vincenzo e Filippo COLLETTI subiscono l'attentato il 17/12/1983 e come si è detto tra il 21 ed il 23 novembre dello stesso anno erano scomparsi GAROFALO Luigi, MISTRETTA Gaetano e DE LOLLIS Giovanni, mentre erano stati assassinati SCLAFANI giuseppe e RIZZUTO Giuseppe (pg. 420); il 30 novembre a Castelvetro viene ucciso Domenico PIAZZA; ed il primo dicembre scompare INFRANCO Leonardo, questi ultimi entrambi strettamente legati al COLLETTI; due giorni dopo l'attentato ai fratelli COLLETTI, viene assassinato il fratello di GAROFALO Luigi, Francesco Paolo; il 25 gennaio del 1984, scompare PIPARO Calogero, grande amico di Carmelo e Vincenzo COLLETTI e quella stessa notte viene ucciso LAURIA Calogero e viene tentato l'omicidio nei confronti di CORSI Rosario, che verrà eliminato un anno più tardi.

Vincenzo COLLETTI ha tentato di spiegare il tentato omicidio nei suoi confronti asserendo che si era trattato di "un'azione priva di motivazione ...frutto di una follia omicida" (pg. 148).

La spiegazione fornita pare chiaramente risibile ed il reale motivo del delitto consumato nei suoi confronti va ricercato in quell'opera di epurazione effettuata a cavallo tra il 1983 ed il 1984 in seno a Cosa Nostra nei confronti della "famiglia" COLLETTI.

Altra considerazione che depone certamente in modo gravissimo a carico dell'imputato è la sua reticenza nel riferire al Magistrato



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. A. R. W." followed by a large flourish.

dei rapporti intrattenuti dal padre con vari personaggi di Cosa Nostra.

La circostanza è stata chiaramente messa in luce dal G.I. nell'ordinanza di rinvio a giudizio. Se infatti, come Vincenzo COLLETTI insiste nel sostenere egli era venuto a conoscenza del reale spessore mafioso del padre solo dopo la sua morte e se, quindi, egli fino a quel momento aveva ritenuto che le conoscenze paterne, con le quali egli stesso era venuto in contatto, fossero improntate alle realizzazione di affari leciti, non si comprende perchè l'imputato avesse sentito la necessità di tentare di nascondere la conoscenza del genitore nei confronti di personaggi chiaramente inseriti in Cosa Nostra. Cioè egli, se fosse stato veramente all'oscuro degli intrighi del padre, non avrebbe potuto discernere la relazione lecita da quella illecita e quindi avrebbe dovuto riferire di tutte le relazioni del padre senza tentare di nasconderne alcuna.

Così non è stato e ciò va debitamente apprezzato nel giudizio di colpevolezza nei suoi confronti.

L'imputato, infatti, nel suo primo interrogatorio (l'11/12/1984) (pg. 144), dopo avere ammesso la conoscenza di FERRO Antonio, di PITRUZZELLA Gioacchino e di GUARNERI Antonio; aveva affermato di non conoscere, tra gli altri, GRECO Leonardo, LAURIA Calogero, SCLAFANI Giuseppe e SETTECASI Giuseppe. Aveva asserito (pg. 145) che aveva conosciuto il LOMBARDOZZI solo dopo la riunione del 13/3/82, quando egli era andato alla Questura a prelevare il proprio genitore; che non aveva avuto un rapporto di amicizia con PIPARO Calogero, ma solo relazioni di carattere commerciale; che col GAROFALO egli non aveva avuto mai rapporti diretti.

Il 22/12/1984 aveva dichiarato di non conoscere Benedetto SANTAPAOLA ed aveva negato che la sua famiglia avesse mai avuto



rapporti coi DI STEFANO di Favara.

La falsità di quanto dichiarato dal COLLETTI emerge chiaramente dagli atti acquisiti al processo.

Si è già detto infatti del suo rapporto col SANTAPAOLA, dal quale egli si reca per un affare che interessava lui ed il PIPARO Calogero. Sul punto non pare necessario soffermarsi ulteriormente.

Dell'amicizia col PIPARO Calogero e non solo col di lui figlio Gerlando come asserito dalla BONO, emerge con chiarezza sia dal viaggio a Catania dianzi cennato, che solo in vista di un sentimento profondo di amicizia o di "solidarietà mafiosa" poteva giustificarsi, sia da tutta una congerie di telefonate intercorse tra Vincenzo COLLETTI ed il PIPARO, direttamente, senza che fosse chiamato in causa il padre dell'imputato Carmelo, che dimostrano come il loro rapporto non fosse solo di "natura commerciale" come vanamente preteso.

Egli conosce bene GRECO Leonardo e non è vero che non sapesse che il padre fosse solito recarsi in Bagheria presso il predetto .

Ciò si evince, in modo inequivoco, dalle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza COLLETTI ed in particolare da quella, già riportata, dell'8/1/1982 (vol 33; fg. 96) (pg.720/721) nella quale Leonardo GRECO chiama i COLLETTI in quanto vuole parlare con Carmelo COLLETTI; Vincenzo COLLETTI, che mostra chiaramente di conoscerlo (sia perchè alla presentazione di quello "io GRECO sono" risponde "..Enzo io sono", sia perchè nel corso della conversazione, più avanti domanda .."chi è lu ZI NARDU ?") gli risponde che il padre a momenti sarebbe stato lì in ufficio; ed a sua volta il GRECO replica : "ma se doveva venire qua, a Bagheria...chiffà avi a veniri, un'avi a veniri ?(deve venire o non deve venire); ed il



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

giovane COLLETTI prontamente ribatte "mah, io so che deve venire" e lo invita a ritелефonare dopo una decina di minuti.

La conducenza di tale telefonata, e di altre dello stesso tenore, è tale che lo stesso COLLETTI Vincenzo finirà con l'ammettere (pg. 390) sia dinanzi al G.I. di Palermo (1'11/2/1985), sia dinanzi al Magistrato di Agrigento il 26/4/85 che, pur non avendo conosciuto personalmente GRECO Leonardo, più volte aveva appreso da suo padre che il medesimo era suo amico .e..che l'amicizia risaliva ad epoche remote.

In ordine a LAURIA Calogero è lo stesso imputato a contraddirsi in quanto, mentre come si è visto nel primo interrogatorio aveva dichiarato di non averlo mai sentito nominare (pg. 144) , nell'interrogatorio del 12/1/1985 ammette di conoscerlo (pg. 215 e segg.) asserendo tra l'altro che il medesimo frequentava la casa di C/da Verdura (che il padre aveva messo a disposizione dei "palermitani" per due anni consecutivi nel periodo estivo ), ove probabilmente aveva trascorso anche qualche notte, per incontrare GAROFALO, MISTRETTA e SCLAFANI.

Analogamente, in ordine a SETTECASI Giuseppe, dopo avere negato di averlo mai sentito nominare, finalmente ammette (pg. 217) di averlo conosciuto "in quanto quest'ultimo, più volte era andato a Ribera, accompagnato da CARUANA Leonardo per rendere visita al padre.

Allo stesso modo (pg. 216-217) ammette di conoscere SCLAFANI Giuseppe, cosa che prima aveva recisamente negato.

In ordine a Cesare LOMBARDOZZI è smentito clamorosamente dalle



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. B. Sclafani".

telefonate intercettate che dimostrano non solo che egli conosceva l'attuale coimputato dapprima della famosa riunione del 13/3/1982, ma altresì il grado di amicizia fra i due (cfr. vol 33; fg 114).

Tale circostanza, finalmente, viene ammessa anche dall'imputato (pg. 391).

Analogamente in ordine al suo rapporto col GAROFALO, che egli aveva in origine sostenuto essere un rapporto indiretto, è smentito dalle telefonate intercettate sulla sua utenza e su quella del GAROFALO stesso. In tal senso depongono chiaramente le telefonate del 22 dicembre (vol 33 ; fg. 8/9) nelle quali Vincenzo COLLETTI cerca con impazienza GIGI GAROFALO.

Ma sicuramente più significative sono le conversazioni telefoniche registrate sull'utenza in uso al GAROFALO (cfr. vol 36 bis fogli 1 e segg.); e ciò sia per l'insistenza con la quale il COLLETTI Vincenzo cerca il GAROFALO, sia perchè dal tenore delle telefonate emerge l'alto grado di conoscenza tra i due.

Anche la circostanza dell'esistenza di buoni rapporti col GAROFALO finisce per essere ammessa dall'imputato (pg. 217).

E' evidente, quindi, che nel primo interrogatorio Vincenzo COLLETTI, ben conscio del tipo di amicizie intrattenute dal genitore avesse pensato bene di ammettere che il padre fosse in rapporti di conoscenza unicamente con quelle persone delle quali poteva pensare esistessero tracce documentali dei rapporti (leggasi assegni, cambiali ecc) ovvero di quelle persone che fino a quel momento non potevano costituire elemento di carico in quanto non indiziate di reato.


Viceversa nei confronti di tutti gli altri personaggi "compromettenti" almeno inizialmente l'imputato aveva ritenuto



opportuno celare il rapporto di conoscenza suo e del proprio genitore. E ciò si ripete è giustificabile razionalmente solo con la conoscenza del tipo di rapporti realmente esistenti ovvero in altri e più esaustivi termini con la conoscenza della partecipazione di queste persone nell'associazione mafiosa Cosa Nostra (della qual cosa egli poteva ovviamente sapere solo in quanto anch'egli aderente).

L'imputato al dibattimento ha tentato di giustificare detto suo comportamento col fatto che "s'era creato un clima di caccia alle streghe, per cui aveva pensato bene di non rivelare quel che sapeva (pg. 462)". E già tale affermazione, pure plausibile se riferita al primo interrogatorio, contrasta col fatto che la reticenza era ben mirata e cioè riguardava unicamente quei soggetti che come si è detto non avevano avuto rapporti documentalmente accertabili col padre e con lui e che non apparivano in quel momento pericolosi; nonchè con la circostanza che in precedenza, anche se solo informalmente, lo stesso imputato aveva fatto delle dichiarazioni molto più "aperte" alla P.G. (e di queste si dirà più avanti).

Ma certamente non è giustificabile, e ciò finisce per costituire inequivocabile smentita anche di quest'ultima difesa dell'imputato, che il COLLETTI, dopo avere ammesso le conoscenze dei vari GRECO, SANTAPAOLA ecc. abbia fino all'ultimo interrogatorio tentato di negare la conoscenza di DI NAPOLI Giuseppe, che viceversa come emerge dagli atti, e come alla fine ha ammesso anche l'imputato, conosceva benissimo (pg.392).

A circular stamp, likely an official seal, is positioned to the left of two handwritten signatures. The signatures are written in dark ink and appear to be in a cursive or semi-cursive style.



Al riguardo estremamente significative sono due conversazioni telefoniche registrate sull'utenza in uso al GAROFALO il giorno 30/10/1981.

Alle ore 10,02 COLLETTI Vincenzo cerca del GAROFALO presso la sua abitazione, senza trovarlo.

Alle ore 10,04 la moglie del GAROFALO, che aveva ricevuto la precedente telefonata, chiama l'utenza in uso a DI NAPOLI Giuseppe pregando quest'ultimo di riferire al marito, ove si fosse con lui incontrato, di mettersi in contatto con "Enzo".

Dal tenore della conversazione risulta in tutta evidenza che il DI NAPOLI ben conosceva COLLETTI Vincenzo.

Infatti, nel rivolgersi al DI NAPOLI, col quale non dimostra di essere in rapporti di eccessiva confidenza, la moglie del GAROFALO non declina le complete generalità della persona colla quale il marito deve mettersi in contatto, ma la indica familiarmente col nome di "Enzo" ; e ciò chiaramente perchè sa trattarsi di persona nota al DI NAPOLI che, infatti, recepisce senza incertezze il messaggio.

E il DI NAPOLI è quell'individuo ritratto (vol 5 ; fg. 148) tra il GAROFALO ed il DE LOLLIS Giovanni, in occasione delle nozze di COLLETTI Filippo, del quale vanamente, nel corso delle indagini di Polizia giudiziaria e, successivamente, nell'istruzione, gli inquirenti avevano tentato l'identificazione e che il COLLETTI fino ad allora non aveva mai confessato di avere conosciuto, mantenendo, come cennato, tale suo ostinato significativo silenzio, pur dopo avere, per necessità, ammesso molti dei rapporti di conoscenza -prima negati- intrattenuti con gli affiliati dell'associazione mafiosa per cui è processo.

Siffatto silenzio a ben vedere refluisce a carico sia dell'imputato COLLETTI che a carico del DI NAPOLI di quest'ultimo



denotando e l'affiliazione alla medesima associazione e l'importanza del medesimo in seno a detta associazione.

In forza delle superiori argomentazioni non pare che la posizione processuale di Vincenzo COLLETTI richieda ulteriori elementi dimostrativi dell'adesione del medesimo in seno alla stessa organizzazione mafiosa della quale faceva parte il padre (e cioè di Cosa Nostra).

Deve solo dirsi che in forza di tale chiave di lettura un rilievo tutto particolare assumono i frequenti contatti di Vincenzo COLLETTI con Antonio FERRO di Canicatti, contatti che come si è visto hanno notevoli risvolti di carattere economico ; i rapporti dell'imputato con GUARNERI Antonio, il quale pure sconta delle cambiali al COLLETTI ; la sua conoscenza con Gioacchino PITRUZZELLA, anch'egli pronto a scontare cambiali al figlio di Carmelo COLLETTI e disposto a rinnovare gli effetti scaduti, nonostante i pretesi rapporti di natura meramente commerciale ; i contatti dell'imputato con Leonardo GRECO e col figlio del "Ragioniere" quali emergono dalle conversazioni telefoniche ; i suoi rapporti con BRUNO Calcedonio ; la sua assidua frequentazione (come dichiarato dalla BONO vol 10; fg . 59) dei vari MISTRETTA, SCLAFANI e GAROFALO presso la casa di campagna che il padre aveva prestato ai palermitani e la frequentazione dei predetti anche in periodi diversi da quello estivo, e quindi non giustificati da motivi "di svago". Ed inoltre, la sua conoscenza con SETTECASI Giuseppe, con Leonardo CARUANA, Domenico PIAZZA, Mariano AGATE, Vito LO CASCIO, Francesco CIANCIMINO, Giovanni DERELITTO ecc.

Ed, infine, va detto che nell'ottica su considerata particolare rilievo deve attribuirsi alle dichiarazioni (cfr. pg.



210 e segg.) rilasciate dall'imputato subito dopo il tentato omicidio subito, nonché quelle rese dopo l'omicidio di MAROTTA Pietro che a dire dell'imputato si era irapposto tra coloro i quali volevano eliminare i COLLETTI e questi ultimi.

Tali deposizioni, in tal senso, rilevano sia perchè gravano inevitabilmente a carico dell'imputato, in quanto solo un aderente all'associazione poteva conoscere certi retroscena, sia in quanto consentono una ricostruzione, seppure parziale, della guerra di mafia apertasi con la morte di Carmelo COLLETTI .

Lo stato di sconforto nel quale doveva ragionevolmente trovarsi l'imputato depone sicuramente per la veridicità di quanto dallo stesso affermato.

Pertanto, sebbene il COLLETTI in seguito, ritrovata la propria "dignità mafiosa" si sia affrettato a negare di avere mai fatto quelle dichiarazioni, deve ritenersi, alla luce delle concordi affermazioni dei verbalizzanti presenti, che non si possa in alcun modo dubitare del fatto che dette dichiarazioni fossero state effettivamente fatte dal COLLETTI.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di Vincenzo COLLETTI in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che il tentato omicidio nei suoi confronti è avvenuto nel dicembre del 1983).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine



al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416, 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni quattro e mesi sei, aumentata ad anni cinque e mesi dieci in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)

- 940



GAROFALO LUIGI

\* \* \*

Reputa il Tribunale che le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di GAROFALO Luigi in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

A carico del predetto imputato depone in primo luogo lo strettissimo rapporto col capo maria riberese quale emerge in tutta evidenza dalle intercettazioni telefoniche disposte sia sull'utenza in uso ad esso imputato sia su quelle effettuate sull'utenza del COLLETTI; e, quindi, le dichiarazioni di BONO Benedetta, quelle di Vincenzo COLLETTI, di SCOZZARI Rita ecc.

In particolare BONO Benedetta ha riferito che l'imputato si incontrava spesso col suo amante ; che il COLLETTI aveva messo a disposizione di Gigi GAROFALO di altri soggetti, poi individuati nello SCLAFANI e nel MISTRETTA, la sua casa di campagna di c/da Scirinda e cio negli anni 80/81 per due anni di fila durante la stagione estiva; che costoro, tutti di Palermo, erano venuti in Ribera con le rispettive consorti (pg. 44); che COLLETTI Carmelo, MAROTTA Pietro e DERELITTO Giovanni erano soliti andare a trovare i "palermitani" (pg. 47); che nella casa di c/da Verdura, quasi ogni sera, si faceva baldoria ; che ai predetti anche Carmelo e Vincenzo COLLETTI si accompagnavano frequentemente (pg 169); che il COLLETTI aveva interessato Luigi GAROFALO per chiedergli di interessarsi per il ritrovamento di un'autovettura rubata al figlio di TRIOLO Filippo, suo cognato (pg. 89); che il COLLETTI, trovandosi in



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi Garofalo".

Palermo si era incontrato con Gigi GAROFALO presso l'American bar ed insieme si erano recati dai CANNELLA titolari della SICILPALI (pg 169); che l'orologio d'oro che COLLETTI portava al polso gli era stato materialmente consegnato da Luigi GAROFALO (pg; 170); che Gigi GAROFALO, una volta, aveva subito un arresto a Milano e la cosa aveva preoccupato molto il COLLETTI (pg. 172).

Già dalle anzidette dichiarazioni emerge chiaramente lo stretto rapporto che legava il COLLETTI al GAROFALO .

Lo spessore di tale relazione, che aveva indotto il COLLETTI financo ad ospitare per tutto il periodo estivo per due anni consecutive le famiglie del GAROFALO, del MISTRETTA e del DE LOLLIS, viene confermato dal figlio del capo mafia riberese, Vincenzo, il quale, parlando dei palermitani (vol 10; fg. 217/220) che insieme a Calogero LAURIA venivano ospitati dal padre nella sua casa di campagna, aveva detto che la persona più vicina la padre era sicuramente il GAROFALO, che frequentava il padre anche in periodi diversi da quelli estivi ed al quale egli stesso, su richiesta del padre aveva scontato delle cambiali.

Ma i rapporti di assidua frequentazione tra i COLLETTI e Luigi GAROFALO emergono con altrettanta chiarezza anche dalle intercettazioni telefoniche.

Particolare rilievo assumono in tal senso le telefonate del 7/1/1982 ore 17.00 (vol 33; fg. 90) e quella delle 10,50 dell'8/1/1982 (vol 33; fg 97).

Nella prima di tali telefonate Carmelo COLLETTI parlando ad Antonio FERRO gli dice che per lui il giorno dopo sarebbe stato impossibile recarsi alla ICRE di Bagheria, per la qual cosa aveva pensato di mandarvi il "suo parente" che in quel momento era lì



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

presente a chiedere di rinviare l'incontro.

Nella seconda delle citate telefonate, GRECO Leonardo chiama Carmelo COLLETTI per chiedergli ragione della sua assenza (come si desume anche dalla telefonata precedente di cui a fg. 96) e Carmelo COLLETTI, sostanzialmente, domanda "ma come non è venuto GIGI?".

E dagli atti è emerso che soltanto il GAROFALO veniva chiamato dal ribereese confidenzialmente GIGI ; del resto che il COLLETTI riponesse fiducia nel GAROFALO è dimostrato dal fatto che come cennato dalla BONO anche quando si recava dal CANNELLA si faceva accompagnare dal GAROFALO.

Certo è in ogni caso che il GIGI in questione doveva essere conosciuto anche da Leonardo GRECO e meritare la fiducia di entrambi visti e considerati gli affari non leciti che i contatti tra il COLLETTI, il FERRO e la ICRE di Bagheria sottendevano.

E che il GIGI in questione fosse proprio il GAROFALO pare evidente dal tenore confidenziale che emerge dalla seguente telefonata, intercorsa tra Carmelo COLLETTI e Luigi GAROFALO il 16/11/1981.(vol 36 bis; fg. 39) è Luigi GAROFALO dalla sua abitazione che chiama Carmelo COLLETTI.

COLLETTI : - Pronto, pronto  
GAROFALO : - Sì, buonasera.  
COLLETTI : - Ciao, Gi.  
GAROFALO : - Comu iammu ?  
COLLETTI : - Chi si dici ?  
GAROFALO : - Ma chi s'avi a diri, avia acchianari,  
avia avvicinari stamattina, ma intanto  
iu parlannu cu vossia, 'sugnu a l'appedi  
nunn'hau machina.

.....



- COLLETTI : - Comunque, oi parlavu cu NINU ah.
- GAROFALO : - eh
- COLLETTI : - Ci siamo visti
- GAROFALO : - eh, perciò si veni a fa li passiatu e nè che mi telefona. (in buona sostanza:"ma come viene a Palermo e non mi telefona ? "Ninu" evidentemente si trova a Palermo o nelle vicinanze - e, sempre per inciso, nelle telefonate intercettate "Ninu" viene utilizzato dal COLLETTI solo per indicare quel personaggio della ICRE di Bagheria che è bene al corrente degli affari tra lui ed il GRECO - cfr. vol 33 ; pg. 126 - dove emerge che la P.G. ha identificato detto Ninu per Antonino GARGANO, socio di Leonardo GRECO nella ICRE di Bagheria-)
- COLLETTI : - Ah ?
- GAROFALO : - Si veni a fa la passiateddra e ne che telefonò ?
- COLLETTI : - sa quantu stetti ? finu alle quattru e un quartu .
- GAROFALO : - e picchè nun mi telefonò ?
- COLLETTI : - Comu ?
- GAROFALO : - Comu finu a li quattru e un quartu.
- COLLETTI : - stettimo "dove eri statu tu "
- GAROFALO : - eh.
- COLLETTI : - hai capito ?
- GAROFALO : - Si



*Garofalo*

*M*



- COLLETTI : - mi diettiru ddra risposta
- GAROFALO : - Eh
- COLLETTI : - Sia chiddra di Villabati
- GAROFALO : - eh
- COLLETTI : - Comunque, quannu scinni parlammu, va
- GAROFALO : - Va bene siccome avevo detto ad Enzo  
(Vincenzo COLLETTI) che salivo.
- COLLETTI : - Eh
- GAROFALO : - E nun potti essi cchiù. Si cci lu dici  
a Enzu, si avia a ghiri ni nu 'ngignieri  
....m'avia dittu...
- COLLETTI : - Ni lu 'ngignieri arsira ci ivu.
- GAROFALO : - No Enzu ci aviva a ghiri arsira.
- COLLETTI : - E va bè, ah ?
- GAROFALO : - Enzo avia dittu che ci doveva avvicina-  
re stasera.
- COLLETTI : - No, ci avvicinà Enzo.
- GAROFALO : - Ci iu.
- COLLETTI : - telefona all'oleificio, ca ddra è !
- GAROFALO : - E pi fari chi ?
- COLLETTI : - parli cu iddru
- GAROFALO : - Ma
- COLLETTI : - Ci parli meglio
- GAROFALO : - No, va bè, ci lu dici, si iddru ci avi a  
ghiri, iddru ci lu dici a lu 'ngignieri  
: - ca nunn'acchianavu cchiù picchè sugnu  
senza macchina.
- COLLETTI : - Va bè
- GAROFALO : - Va bè, comunque spero domani mattina  
si capitu na machina acchianu.



.....  
COLLETTI : - Ti abbraccio  
GAROFALO : - Arrivederci.

Da tale telefonata emerge, quindi chiaramente sia il rapporto estremamente cordiale intercorrente tra il COLLETTI ed il GAROFALO (il "ti abbraccio" finale da parte del COLLETTI e l'affettuoso rimprovero del GAROFALO nei confronti del capo mafia riberese -"ma come viene a Palermo e non si fa sentire?- depongono certamente in tal senso) sia il fatto che il GIGI era al corrente di molti "affari particolari" del COLLETTI ( "con Ninu"..."stettimu dove eri stato tu "...hai capito ?") e di quali affari solitamente si occupasse il riberese è stato ben acclarato in altre parti del presente provvedimento.

Dimostra lo stretto legame tra il riberese ed il GAROFALO anche il fatto che quest'ultimo sia stato uno degli invitati "personali" di Carmelo COLLETTI al matrimonio del figlio Filippo, come risulta provato dalle fotografie di quel ricevimento che il capo mafia riberese conservava nel cassetto della sua scrivania.;

Ma l'imputato aveva un rapporto molto stretto anche col figlio di Carmelo COLLETTI, Vincenzo. Questi come già cennato ha ammesso di avere frequentato il GAROFALO, ma ha dichiarato che tale frequentazione derivava esclusivamente dal fatto che il palermitano era protetto dal padre. In realtà gli atti processuali dimostrano che Vincenzo COLLETTI aveva dei rapporti suoi personali col GAROFALO.

Già si è detto di quanto riferito dalla BONO che ha precisato che Vincenzo COLLETTI frequentava assiduamente la casa di c/da Verdura, quando vi erano ospiti i palermitani e che spesso si



*GA*  
*me*  
*M*

fermava la sera a giocare a carte con loro.

Ma ancora una volta sono le intercettazioni telefoniche che dimostrano la consistenza dei rapporti intercorrenti tra i due, togliendo ogni dubbio la familiarità e la confidenza da cui le telefonate tra il COLLETTI ed il GAROFALO sono sostenute.


Tra le numerose telefonate intercettate sull'utenza in uso al GAROFALO (vol 36 bis) si ricordano quelle registrate alle ore 10,02 del 30/10/81; alle ore 13,33 del 2/11/1981 ; alle ore 14,36 dello stesso giorno ; alle ore 8,54 del 3/11/1981, quella delle ore 14,07 del 12/11/1981; e quella delle ore 22,31 del 17/11/1981.

L'imputato era poi certamente in contatto con Calogero LAURIA, Antonio FERRO, Pietro MAROTTA, Giovanni DERELITTO, Gennaro SORTINO, DE LOLLIS Giovanni, MISTRETTA Gaetano, SCLAFANI Giuseppe, DI NAPOLI Giuseppe, Pietro RAFFA, Vito CASCIOFERRO.

Molti dei coimputati, così come del resto aveva tentato di fare anche Vincenzo COLLETTI, hanno provato in tutti i modi a nascondere i rapporti realmente intrattenuti col GAROFALO e ciò anche a fronte di precise ed inequivocabili contestazioni. Antonio FERRO, Giovanni DERELITTO e Vito CASCIOFERRO, nonostante le evidenze processuali (scambio di assegni, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni testimoniali ecc.) hanno in un primo tempo ostinatamente negato di avere mai conosciuto il GAROFALO e quando poi hanno dovuto fare qualche ammissione hanno cercato di ridimensionare il dato processuale fornendo delle spiegazioni del tutto inverosimili di quei rapporti.

Valgano come esempi quelli del DERELITTO che dapprima aveva escluso di conoscere il GAROFALO (pg. 287) e che solamente dopo la contestazione del G.I. che gli dava lettura della telefonata intercorsa tra lui ed il GAROFALO si rammentava del GAROFALO come

- 847 -



della persona cui il COLLETTI gli aveva chiesto di procurare un dentista. La risibilità di quanto sostenuto dal DERELITTO emerge evidente dal tenore amichevole della telefonata intercorsa tra i due imputati .

telefonata del 4/11/1981 (vol 36 bis; fg. 23).

GAROFALO : - Pronto .  
DERELITTO : - Pronto, sono Giovanni DERELITTO c'è Gigi ?  
GAROFALO : - Eh ?  
DERELITTO : - Sono Giovanni DERELITTO, c'è GIGI ?  
GAROFALO : - Giovanni Dere...chi ?  
DERELITTO : - Giovanni DERELITTO di Burgio  
.....  
GAROFALO : - Eh ciao  
DERELITTO : - Eh, ma chi si curcatu ?  
GAROFALO : - No  
DERELITTO : - e unni si ?  
GAROFALO : - Stava mangiannu.  
DERELITTO : - Eh, senti ccà, versu li quattru e un quartu ni videmmu ?  
GAROFALO : - Unni ?  
DERELITTO : - A lu Politeama.  
GAROFALO : - Eh  
DERELITTO : - All'exstra Bar, ah  
GAROFALO : - eh.  
DERELITTO : - Per:, nunn'ha tardari.  
GAROFALO : - Va bene verso....a chi ura a li quattru....  
DERELITTO : - A li quattru e un quartu sugnu ddra iu.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Derelitto".

GAROFALO : - All'Exstrabar  
DERELITTO : - All'Exstrabar. Cincu minuti cchiù, cincu  
minuti menu, ca aiu un'appuntamento cu  
Paolo ddruocu.  
GAROFALO : - Va bene.  
DERELITTO : - Va bene ?  
GAROFALO : - O.K.  
DERELITTO : - Ciao.  
GAROFALO : - Ciao;

Ebbene, non si può certo dire che l'assunto difensivo trovi in alcun modo riscontro nella telefonata in questione. Innanzi tutto va considerato che il DERELITTO ha fornito la spiegazione indicata sopra solo dopo che il G.I. gli aveva dato lettura della telefonata. Quindi, preme rilevare che il rapporto esistente tra i due imputati doveva essere di ben altra natura se il DERELITTO che sostiene di avere avuto l'incarico di trovare un dentista per il GAROFALO, addirittura gli telefona a casa, dà immediatamente del tu all'interlocutore (che stando a quanto dichiarato dal DERELITTO, sino a quel punto non dovrebbe conoscere) e addirittura confidenzialmente gli chiede se è coricato ("ma chi si curcatu?"). E questo non è certamente atteggiamento proprio di persone che non si conoscono.

Ma, poi, nella telefonata non si fa alcun cenno del bisogno del GAROFALO di un dentista e i due prendono appuntamento al Politeama solo in quanto il DERELITTO chiede al GAROFALO, quasi per gentilezza, di incontrarsi con lui ("Eh senti ccà...ni videmmu?"). E con questa espressione chiaramente il DERELITTO indaga sulla disponibilità del GAROFALO di incontrarsi con lui e ciò è incompatibile col preteso scopo della telefonata che avrebbe dovuto



soprattutto interessare il GAROFALO e non il DERELITTO . Tra l'altro non può revocarsi in dubbio che l'appuntamento tra i due venga preso ancor prima che il DERELITTO accenni minimamente alla presenza all'Exstrabar del presunto "dentista" Paolo D'AZZO, col quale, dal tenore della telefonata, solo di DERELITTO pare interessato ad incontrarsi e non anche il GAROFALO. Nè può dubitarsi, peraltro, che anche il GAROFALO doveva conoscere bene il D'AZZO in quanto il DERELITTO ne fa soltanto il nome "Paolo" ed il GAROFALO ne prende semplicemente atto, senza domandare chi sia il Paolo in questione.

'Analogo atteggiamento tiene il DI NAPOLI che, come appare evidente dalle telefonate intercettate sull'utenza in uso al GAROFALO (vol 36 bis), aveva con costui incontri quotidiani; ma che nel corso dell'esame testimoniale reso il 29/4/1985 (pg.301) ha addirittura tentato di far credere di non conoscere .

Tutto ciò dimostra in modo inequivoco che tutti i predetti si rendevano perfettamente conto che ammettere l'amicizia col GAROFALO rappresentava per loro sicuramente, da un punto di vista processuale, un pericolo perchè, non potendo giustificare in modo credibile tale rapporto, avrebbero soltanto dovuto ammettere la frequentazione di un personaggio definito dagli inquirenti come un Killer al servizio della "famiglia" COLLETTI.

Le risultanze processuali dimostrano come il convincimento degli inquirenti fosse esatto e come effettivamente il GAROFALO al pari degli altri palermitani facesse parte del c.d. "braccio armato" dell'organizzazione che faceva capo a Carmelo COLLETTI.



Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be "R. P." and "N.".

L'esistenza di questo gruppo "speciale" si desume con certezza dalle dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI, COSTANZA Salvatore, Biagio DI CORRADO, Rita SCOZZARI, CAPOBIANCO Luigi e BONO Benedetta.

Così il DI CORRADO, le cui dichiarazioni (pg. 344 e segg.) devono ritenersi senz'altro veridiche, in quanto hanno trovato nel processo ampi riscontri (si pensi all'episodio dell'incidente automobilistico subito dal PIPARO, alle modalità dell'attentato subito dal LAURIA, allo status di figlioccio di Natale BADALAMENTI attribuito al CORSI, alle "schiticchiate" sulle terre di COLLETTI Carmelo, confermate dalla BONO, ecc.), aveva asserito:

- che Calogero LAURIA (sulla personalità e sulla caratura mafiosa del quale si è già riferito) aveva con sé un gruppo di "picciotti" cui, tra l'altro aveva detto che se qualcuno l'avesse ucciso, avrebbero dovuto fare scomparire il suo cadavere senza far sapere niente a nessuno, altrimenti avrebbero ammazzato tutto il resto del gruppo;
- che sia il cognato, CORSI Rosario, che il LAURIA avevano partecipato (intorno al 1978) ad un banchetto offerto dal COLLETTI al quale aveva presenziato anche molta gente "importante" venuta da Catania da Palermo e da altre località della Sicilia;
- che la notte in cui il LAURIA era stato ucciso il CORSI stava dormendo con il raffadalese ed era riuscito a salvarsi miracolosamente;
- che il GAROFALO aveva partecipato al matrimonio del cognato CORSI;

Quindi, dalle predette dichiarazioni è possibile argomentare con certezza che il LAURIA avesse coagulato intorno a sé un gruppo di "picciotti" ovvero di uomini "valorosi" o meglio ancora di Killers pronti a tutto, tra i quali sicuramente figurava Rosario



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rosario Corsi".

CORSI, e che li avesse addestrati a regole tipiche della guerriglia mafiosa (si pensi all'esortazione a fare sparire il suo corpo) e anche ben armati se è vero, come riferito dal CORSI al DI CORRADO che il loro gruppo era fornito addirittura di un bazooka col quale avevano in animo di assaltare il luogo in cui si trovava uno dei capi più rappresentativi della mafia corleonese e regionale in genere e cioè Bernardo PROVENZANO.

Ma dalle cennate dichiarazioni emerge in nuce anche il collegamento del LAURIA con Carmelo COLLETTI, dal quale era stato invitato ad una "schiticchiata" cui avevano partecipato molte persone importanti provenienti da Catania Palermo ecc.

Va subito detto che detta "schiticchiata" può assumere solo un significato analogo a quello attribuito come si è detto alla riunione del 13/3/82.

Nessuna delle persone "vicine" al ribereese ha mai fatto cenno, pur interrogate in merito, ad una di queste grandi riunioni, che pure per l'organizzazione necessaria, non poteva passare inosservata.

Solo la BONO (pg. 170) ha affermato la stessa cosa sostenuta dal DI CORRADO, ma è stata subito accusata di mendacio da parte di altri che si sono guardati bene dall'ammettere la circostanza della loro partecipazione (si pensi ad es. al Prof. VASSALLO).

Peraltro, non risulta che il COLLETTI avesse dei collegamenti con persone "dabbene e importanti" di altre parti della Sicilia; e, comunque, sarebbe veramente strano, anche a concedere che si fosse trattato di persone "pulite ed importanti", che in quell'occasione il COLLETTI avesse ritenuto opportuno estendere l'invito al latitante LAURIA ed al suo fido scudiero CORSI Rosario; e nel caso si fosse trattato di persone non "compromettenti" non vi sarebbe stata tanta riluttanza da parte degli imputati e di alcuni indiziati ad





ammettere di avere partecipato a simili banchetti.

Viceversa ecco che Carmelo COLLETTI conosce effettivamente delle persone "importanti" di Catania e di Palermo e di altre parti della regione siciliana ; ecco, segnatamente, che Carmelo COLLETTI conosce Benedetto SANTAPAOLA, Leonardo GRECO, Tommaso CANNELLA, Bernardo BRUSCA, Antonino Pio MINORE, Mariano AGATE, Giuseppe LIPARI, FERRO Antonio, Gioacchino PITRUZZELLA, ecc. tutti certamente personaggi "importanti" (l'aggettivo va valutato anche tenuto conto della fonte -il mafioso CORSI- da cui deriva) e nel contempo inseriti in quell'organizzazione di cui faceva parte Carmelo COLLETTI e cioè in Cosa Nostra; ed ecco dunque che la partecipazione del LAURIA e del CORSI, pure aderenti allo stesso sodalizio, anche se in posizione gregaria, ma necessaria per "proteggere" la tranquillità della riunione, diventa non solo ragionevole, ma se si vuole conseguenziale.

E non deve sembrare strano che le riunioni di uomini di Cosa Nostra fossero "coperte" da innoque "schiticchiate" o "pranzi". Ciò è asserito anche da Salvatore CONTORNO il quale ha detto che nel Fondo Favarella di Michele GRECO simile tipo di connubio "mangiata-riunione" era una cosa che si verificava con una certa frequenza; e del resto anche dal punto di vista logico, cosa meglio di un innocente pranzo in campagna può dissimulare la concertazione di strategie delinquenti e permettere la riunione di tanti personaggi provenienti da tante parti dell'isola senza dare nell'occhio ?

Del resto il presente processo, come cennato, offre frequenti esempi di simile "costume mafioso"; bastando in tal senso ricordare la riunione del 13/3/1982 nella villetta dei MESSINA; le "gite" nei pressi di Montevago cui partecipavano il COLLETTI, il FERRO, il BRUNO, il GUAERNERI ed il LIPARI; l'incontro conviviale tra il



*Handwritten signature and initials.*

CIANCIMINO, il FALSONE ed il LOMBARDOZZI; ecc.

Peraltro, le dichiarazioni del DI CORRADO contengono un altro riferimento importante in ordine all'individuazione del c.d. "gruppo armato" del COLLETTI : cioè il collegamento tra il LAURIA ed il GAROFALO che emergerà più chiaramente per quanto si dirà ora.

Certamente il GAROFALO era amico della spalla di LAURIA Calogero, vale a dire CORSI Rosario, al matrimonio del quale l'imputato aveva presenziato.

Ed una conferma di quanto sostenuto ci è data da Vincenzo COLLETTI il quale ha chiaramente detto che il padre si avvaleva dei servizi del LAURIA (che, poi all'ultimo gli si era, forse, rivoltato contro, istigato dal DI STEFANO) e di quali servizi si trattasse, attesa la caratura dei due personaggi, non appare troppo difficile argomentare ; che il LAURIA frequentava i "palermitani" ospitati dal padre in c/da Verdura di Ribera ; e che talora aveva pernottato con loro.

E non pare sostenibile che il LAURIA, latitante, ricercato non solo dalla polizia, ma anche dalle cosche rivali, per via di quella faida "raffadalese" che l'aveva visto indiscusso protagonista, avrebbe frequentato ed addirittura pernottato con persone "comuni" e non ben conosciute. Viceversa è ragionevole pensare che il LAURIA stazionasse tranquillamente presso i predetti perchè ne conosceva la pari loro condizione di "uomini d'onore".

Del resto la presenza del GAROFALO, del MISTRETTA e del DE LOLLIS nelle terre del COLLETTI e l'ospitalità loro concessa dal riberese, mostra chiaramente quali rapporti dovessero intercorrere tra questo gruppo ed il COLLETTI, anche a prescindere dalla frequentazione, comunque, sintomatica del LAURIA.

Nessun rapporto di lavoro o di amicizia (nel senso non




*g. r. i. n. e.*  
*M*

inquinato del termine) poteva legare il riberese ai palermitani. Troppo profondo era il divario economico, di età e troppo distante era la loro residenza, perchè fosse potuto nascere con loro e con le loro famiglie un rapporto di amicizia "spontaneo". Nè tale rapporto poteva essere favorito dalle attività lavorative rispettivamente esplicite essendo i palermitani, almeno ufficialmente, dei modesti meccanici o idraulici. Che poi, a ben vedere, si sarebbe dovuto trattare di una grande, anzi grandissima amicizia, posto che per ben due estati e per tutta la stagione estiva il riberese aveva ospitato i tre e le loro famiglie, fornendoli abbondantemente di tutto il necessario anche per mangiare.

E che il COLLETTI non fosse un campione di prodigalità è emerso chiaramente non solo dalle dichiarazioni rese dalla BONU (in particolare si osservino quelle rilasciate al dibattimento), ma anche da quelle rese da Paolo CAMPO che aveva sottolineato la "mentalità" di commerciante (cioè di affarista con pochi scrupoli) del COLLETTI.

Il trattamento speciale riservato ai palermitani diventa, invece, certamente chiaro e consequenziale, quando anche alla luce delle rispettive "personalità" mafiose dei vari COLLETTI, LAURIA e GAROFALO e per quel che si dirà di MISTRETTA e DE LOLLIS, si giustifichi, tutta questa generosità da parte del riberese, con la "protezione" reciprocamente offerta (logistica quella fornita dal COLLETTI ai palermitani, fisica quella resa dai palermitani al riberese) e con i "servigi" (analoghi a quelli resi dal LAURIA) che il GAROFALO e gli altri potevano offrire al COLLETTI.

L'amicizia del GAROFALO e del LAURIA è poi dimostrata dall'episodio, già cennato, che aveva visto il GAROFALO, evidentemente uomo che godeva della massima fiducia del latitante raffadalese, accompagnare la di lui moglie a Palermo da un



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. A. ...".

ginecologo (pg. 68).

L'amicizia corrente fra i due è confermata, poi, dalle conversazioni telefoniche intercorse tra SCOZZARI Rita e GAROFALO Luigi, intercettate (vol 36 bis), nonché dalle deposizioni testimoniali della suddetta SCOZZARI e di suo marito.

In proposito pare opportuno cennare, in via preliminare, alle dichiarazioni rese da COSTANZA Salvatore (pg. 381); questi, in verità, non ha parlato di GAROFALO Luigi, bensì di LAURIA Calogero e del suo amico SCOZZARI Giuseppe, dando tuttavia una chiave di lettura dei rapporti intercorrenti fra i predetti personaggi.

Il COSTANZA, imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso, presso altra Autorità Giudiziaria, ha affermato tra l'altro che SCOZZARI Giuseppe, col quale era in buoni rapporti di amicizia, gli aveva confidato di essere amico di Lillo LAURIA e che "per conto del LAURIA era andato a Raffadali dove per conto di questi, insieme ad altri aveva commesso un omicidio".

Non pare vi possano essere particolari dubbi in ordine alla bontà di tali affermazioni. Sicuramente il COSTANZA conosceva bene lo SCOZZARI in quanto dà su di esso delle indicazioni estremamente precise: lo riconosce sul giornale (quando ne viene ritrovato il corpo, dopo diversi anni dalla sua "scomparsa"), dice di essere andato a trovarlo in casa e di averlo trovato tutto ingessato a causa di una sparatoria che questi aveva avuto con la polizia a Palermo ed effettivamente la sorella, Rita confermerà la "malattia" del fratello (che aveva sostenuto essere stato ferito nel corso di una rapina e che per questa affermazione era stato giudicato e poi assolto per insufficienza di prove per simulazione di reato); dà, soprattutto, due importanti riferimenti topografici: SCOZZARI-Lampedusa; LAURIA - Raffadali; peraltro la personalità



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rita Scozzari".

dei soggetti in questione è tale (si pensi solo alla fine che hanno fatto entrambi) da far ritenere con sicurezza che le cose siano andate proprio nel modo indicato dal COSTANZA.

Ma a togliere ogni dubbio a tale affermazione sovengono la provata amicizia tra lo SCOZZARI Giuseppe, il LAURIA Calogero e il GAROFALO Luigi, quale emerge dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il GAROFALO e la sorella di Giuseppe SCOZZARI.

Così, in particolare, dalla telefonata dell'1/12/1981 (vol 36 bis pg. 70) . E' GAROFALO Luigi che da Palermo chiama Rita SCOZZARI, la quale risiede a Torino.

.....

SCOZZARI Rita : - Quel cugino sta bene ? (n.b. il cugino per quello che emergerà dopo dalle dichiarazioni di Rita SCOZZARI e di suo marito, è Calogero LAURIA)

GAROFALO Luigi : - Sì, sì non c'è male.

SCOZZARI : - Tutti bene ?

GAROFALO : - Eh, ci devo andare...domani, sì, insomma.

SCOZZARI : - Uh.

GAROFALO : - Grosso modo sì.

.....

SCOZZARI : - Se vai da quella persona, che mi hai detto, che domani vai giù, anche se non la conosco, salutamela tanto.

GAROFALO : - Senz'altro.

SCOZZARI : - Tanto, tanto, tanto, perchè mi è ri-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. A. L. M." or similar, written over a white background.

- masta tanto impressa questa persona.
- GAROFALO : - Senz'altro.
- SCOZZARI : - Perchè, come tu sai, mio fratello  
ne parlava sempre tanto.
- GAROFALO : - Tutti gli vogliamo bene perchè è vera-  
mente una persona....
- SCOZZARI : - Guarda, almeno da quello che diceva lui  
guarda è assurdo ripetere le stesse  
cose.
- GAROFALO : - Eh, già
- SCOZZARI : - Ha sempre detto che avrebbe dato la  
vita per questa persona, perciò io non lo  
so
- GAROFALO : - Esatto, si ma è a tutti...veramente  
siamo così, perchè è una persona che  
veramente....
- SCOZZARI : - Se tu vuoi salutarmela, proprio tanto  
eh .
- GAROFALO : - Senz'altro.
- SCOZZARI : - Tanto, tanto
- GAROFALO : - Comunque, senti Rita, io ho detto a  
Roberto...(Roberto è il soprannome  
col quale il GAROFALO chiama il marito  
della SCOZZARI, CAPOBIANCO Luigi)
- SCOZZARI : - Eh
- GAROFALO : - Se caso mai dovesse scendere...
- SCOZZARI : - Sì perchè lui aveva intenzione di,  
appunto, che voleva vederlo.
- GAROFALO : - Oh, se dovesse scendere verrebbe un  
paio di giorni, 'eh, fatemelo sapere.



- SCOZZARI : - Ma certo.....
- .....
- SCOZZARI : - Gigi, ti posso fare una domanda ?
- GAROFALO : - Dimmi.
- SCOZZARI : - A volte mi viene sempre in mente  
l'amico intimo che aveva.
- GAROFALO : - Eh ?
- SCOZZARI : - Hai capito di chi dico ?
- GAROFALO : - Sì, sì perfetto hai centrato.
- SCOZZARI : - Eh, ma c'è ancora ? Non c'è ?
- GAROFALO : - L'amico intimo...aspetta, forse  
abbiamo....
- SCOZZARI : - No, lo sai, ma noo il cugino, che  
aveva lì.
- GAROFALO : - Eh.
- SCOZZARI : - Hai capito di chi sto parlando ?
- GAROFALO : - Sì, sì, sì ,sì
- SCOZZARI : - Hai capito ?
- GAROFALO : - Sì
- SCOZZARI : - C'è ancora ?
- GAROFALO : - No !
- SCOZZARI : - Non c'è più ?
- GAROFALO : - No.
- SCOZZARI : - Ah, ho capito...era per saperlo, per-  
chè l'altra volta mi è venuta tra le  
mani una lettera, no?...di quando lui  
era dentro che le scriveva.
- GAROFALO : - Esatto.
- SCOZZARI : - che anche lui era dentro, no ?



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Garofalo".

- GAROFALO : - Sì.
- SCOZZARI : - E appunto e...adesso mi è venuto in mente, dico...siccome mi telefonava sempre a volte, no ?
- GAROFALO : - Eh.
- SCOZZARI : - E poi non l'ho più sentito...quando è successo la faccenda (sicuramente la scomparsa del fratello) ha telefonato una, due volte e poi non abbiamo saputo più niente, no ? e adesso mi sono ricordata.
- GAROFALO : - sì, non è che ti sei ricordata tu... hai ...hai captato ...hai letto qualcosa ? forse hai let..
- SCOZZARI : - No, no, guarda, per dirti la verità, sai non è che leggiamo sempre.
- GAROFALO : - Eh
- SCOZZARI : - hai capito cosa...quella di Torino, si ma quella di fuori no!
- GAROFALO : - Ah
- SCOZZARI : - Se capita, si... però dato che non l'ho più sentito...cioè telefonare niente.
- GAROFALO : - Sì, sì la settimana scorsa.
- SCOZZARI : - Ah si ?
- GAROFALO : - Sì
- SCOZZARI : - Ah, ho capito...va bè, vuol dire che doveva andare così !





GAROFALO : - Si va bè, mah...  
SCOZZARI : - Si, si, ho capito, mi hai tolto una  
curiosità, no ?  
GAROFALO : - Si si la settimana scorsa  
.....

Dalla cennata telefonata emerge con sicurezza il rapporto di amicizia che legava il GAROFALO a Giuseppe SCOZZARI, nonchè alla sorella Rita ed al di lei marito.

Dalle, ancorchè reticenti, dichiarazioni rese da SCOZZARI Rita e CAPOBIANCO Luigi (pg. 377-379) emerge che il cugino di cui si parla nella telefonata è LAURIA Calogero, col quale il giorno seguente alla telefonata il GAROFALO si sarebbe potuto incontrare, dovendosi recare da lui o, comunque, nella "sua"zona.

E sempre dalle dichiarazioni dei due predetti emerge anche che il LAURIA era in ottimi rapporti con il GAROFALO, atteso che erano perfino andati a prendere il CAPOBIANCO, cognato dello SCOZZARI all'aeroporto di Punta Raisi, su incarico dello SCOZZARI Giuseppe.

Peraltro, la SCOZZARI aveva affermato che la persona della quale aveva chiesto al GAROFALO "se era ancora in vita o meno" era un tale Vito amico del fratello.

Il GAROFALO aveva risposto alla donna che detto "Vito" non c'era più e che ciò era accaduto una settimana prima.

Dalla documentazione sequestrata alla SCOZZARI emergeva la continua corrispondenza intercorsa tra lo SCOZZARI Giuseppe ed il detenuto Vito DI GIORGIO (vol 67).



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rita" or similar, written over a horizontal line.

Ed i Carabinieri hanno accertato che il Vito della conversazione su riportata doveva identificarsi in Vito Salvatore DI GIORGIO, ucciso nel territorio di Monreale il 21/11/1981 (pg. 379), pochi giorni prima che la predetta conversazione avesse luogo.

Ed ecco quindi che la cerchia di amici del GAROFALO si arricchisce di un altro elemento qualificato .

Del resto dagli atti emerge un'altra "conoscenza" di analogo tipo del GAROFALO; e cioè quella di CATANZARO Luigi, socio di MISTRETTA Gaetano, ucciso nel 1981 e lasciato "incaprettato" nel bagagliaio della sua auto nel rione Zisa di Palermo (pg. 54).

Insieme al predetto, peraltro, il GAROFALO è ritratto nella fotografia, scattata il giorno delle nozze di Filippo COLLETTI, di cui al vol 5 ; fg. 147, come anche insieme a Giuseppe SCLAFANI a Tanino MISTRETTA e Giovanni DE LOLLIS ed a Giuseppe DI NAPOLI (pg. 54-302).

Da tali risultanze non pare, quindi possa dubitarsi dell'esistenza di un gruppo di uomini che facevano capo al COLLETTI e che dovevano "proteggerlo" e "servirlo" in tutte quelle operazioni che richiedevano particolari "mezzi di persuasione", nè pare potersi dubitare che di tale gruppo facesse parte il GAROFALO.

Tale assunto trova esaustiva conferma nella fine fatta da quasi tutti i personaggi su citati : o morti per mano omicida, o "scomparsi" ed in Sicilia, com'è notorio, nella maggior parte dei casi la "scomparsa" coincide con la morte.

Ma, quel che più è degno di attenzione è la data ravvicinata della morte o della scomparsa dei suddetti personaggi, il che conferma ulteriormente i loro stretti legami ed il comune fine



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

perseguito.

Così, dopo la morte del COLLETTI, avvenuta il 30/7/1983, il 21 novembre 1983 scompare DE LOLLIS Giovanni (pg. 420); il 22/11/1983 vengono uccisi a Palermo SCLAFANI Giuseppe ed il suo compare RIZZUTO Giuseppe; sempre il 22/11/1983 scompare MISTRETTA Gaetano ; il 23/11/1983 scompare GAROFALO Luigi; mentre, dopo il tentativo di omicidio nei confronti dei fratelli Filippo e Vincenzo COLLETTI del 17/12/1983, Calogero LAURIA verrà assassinato il 25/1/1984, e Rosario CORSI, sfuggito in pari data, miracolosamente, alla morte, verrà eliminato il 24/2/1985. PIPARO Calogero amico del LAURIA e dei COLLETTI, scompare il 25/1/1984.

Della fine di Vito DI GIORGIO, di SCOZZARI Giuseppe e di CATANZARO Luigi si è cennato prima.

Ciò posto non pare revocarsi in dubbio della giustezza della tesi accusatoria e conseguentemente della responsabilità del GAROFALO in ordine ad entrambi i delitti ascrittigli.


Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che la data della scomparsa è del 23/11/1983).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale, tenuto conto, della pericolosità personale dell'imputato che faceva parte del gruppo armato facente capo al COLLETTI, stima equo condannarlo alla pena di anni sette e



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.

mesi sei di reclusione (pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sette e mesi due di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque, aumentata ad anni sei e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name and a flourish below it.

INFRANCO LEONARDO

\* \* \*

Reputa il Tribunale che le risultanze probatorie consentono di esprimere con certezza un giudizio di responsabilità su Leonardo INFRANCO in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Depone sicuramente a suo carico il rapporto di amicizia con Carmelo COLLETTI, nell'orbita del quale certamente gravitava.

Egli pur ammettendo di conoscere il capo mafia riberese ha in verità tentato sminuire il suo rapporto con lui (pg. 49), ma dagli atti emergono inequivoci sintomi di profonda conoscenza come si desume anche dal fatto che il 12 giugno 1983 (pg 141) è stato trovato in compagnia di Filippo e Carmelo COLLETTI mentre, tutti, si stavano recando ad una riunione di un esponente politico della DC che li riteneva evidentemente entrambi in grado di manovrare considerevoli masse di elettori (vol 5 ; fg 43)

Lo stesso COLLETTI Vincenzo ammette di conoscerlo (pg 146) e riferisce dei buoni rapporti dell'imputato con suo padre (pg. 216).

Ma altrettanto sicuramente con maggiore gravità refluiscono i rapporti dell'imputato con FERRO Antonio e con Giuseppe MADONIA.

In verità FERRO Antonio ha negato qualsiasi rapporto di conoscenza con l'INFRANCO, ma l'esistenza agli atti di elementi dai quali ricavare con certezza l'assunto contrario, ritorce la dichiarazione difensiva del FERRO contro entrambi gli imputati.

Orbene dalla telefonata del 16/8/1983 intercorsa tra FERRO Antonio e suo figlio Calogero e più sopra riportata (pg. 863) emerge con certezza la conoscenza tra il FERRO e l'INFRANCO.



Si ricorda che, nel corso della cennata conversazione FERRO Calogero aveva comunicato al padre che erano venuti a cercarlo mentre lui era assente, Leonardo INFRANCO ("NARDO" "quello piccolino di vicino a Trapani": per distinguerlo dall'altro NARDO, Leonardo GRECO, pure ben noto al FERRO) ed altri due, dei quali uno era sicuramente Calogero LA SALA (quello grosso che l'altra volta era venuto con Minicu, sicuramente Domenico PIAZZA) e che i predetti l'avevano cercato per una raccomandazione per l'impresa EDILP della cui cosa avevano peraltro già parlato col padre.

In primo luogo va precisato che nessun dubbio può sussistere sulla certezza dell'identificazione del "NARDO" in Leonardo INFRANCO e di "quello grosso" in Calogero LA SALA, e ciò in forza delle affermazioni del SALADINO che dopo tanti silenzi e reticenze finalmente aveva ammesso di avere (pg. 194) interessato il cognato LA SALA Calogero per fargli ottenere il subappalto dell'impresa EDILP e che il cognato a sua volta, unitamente ad INFRANCO Leonardo si era rivolto ad un personaggio di Canicattì il quale gli aveva detto che vi erano speranze di conseguire i subappalti, come difatti era avvenuto ad onta dei migliori prezzi offerti da altro concorrente.

Quindi, giova rilevare che un significato inequivocabile assume la circostanza che l'INFRANCO si sia recato a Canicattì dal FERRO. Di questi ne conosceva evidentemente la statura mafiosa. E ciò depone contro l'imputato, così come depone contro di lui il fatto che anche il FERRO lo conoscesse bene.

Ma forse più grave ancora è il riferimento che traspare nel corso di quella telefonata a Giuseppe MADONIA. Si è visto infatti come per la raccomandazione l'INFRANCO quel giorno avesse cercato di parlare col FERRO, ma si è anche detto come in alternativa al FERRO e sempre per la stessa raccomandazione avesse in animo di parlare



con Pippo ..fratello' di Stella' e cioè come più sopra dimostrato, con Giuseppe MADONIA, il latitante, definito da CONTORNO come il capo mafia di tutta la zona del nisseno.

Ora è chiaro che la conoscenza del potere di Giuseppe MADONIA di influire su zone tanto lontane della Sicilia e quindi in definitiva la consapevolezza del suo grande spessore mafioso , costituiscono sicuro elemento di prova nei suoi confronti.

Del resto anche dalle dichiarazioni di Giuseppe CASSARA' emerge chiaramente la caratura mafiosa dell'imputato, che "con fare da mammasantissima" aveva ammonito il CASSARA' di abbandonare Montevago e di desistere dalla partecipazione alla gara (pg. 64).

Sicuri sono i suoi legami con Domenico PIAZZA, capo mafia di Menfi (vol 30; fg. 89) ed altrettanto sicura è la sua amicizia col LA SALA, sia per quanto è dato desumere dalla suddetta telefonata e dalle dichiarazioni del SALADINO, sia per quanto riferito dallo stesso LA SALA (pg 59) che si era mostrato molto rattristato per la scomparsa dell'INFRANCO.

Anche PITRUZZELLA Gioacchino ammette di conoscerlo (pg. 60).

Il suo spessore di uomo di rispetto emerge, infine, da due episodi estremamente sintomatici:

- la lettera che il Generale Carmelo GIUFFRIDA gli spedisce, pregandolo (lui "ex campiere") di sistemare la vertenza con tale Agostino CASCIO (vol 5 ; fg. 285);
- l'istanza di trasferimento che Luigi BRUNETTO (vol 5; fg. 285 /pg. 367), dipendente del Genio Civile di Agrigento consegna a "don Leonardo" affinché ne soddisfi l'aspirazione ad una nuova sede.

Da ultimo, va sottolineato come anche l'INFRANCO segua la



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto" followed by a stylized flourish.

sorte degli affiliati, a Cosa Nostra vicini a Carmelo COLLETTI.

Infatti, l'1/12/1983 scompare, precedendo o seguendo di poco l'uccisione o la sparizione di molti dei soggetti vicini al capo mafia riberese.

Tale circostanza, che come, peraltro, già cennato, non è sufficiente a giudizio del Tribunale a sospendere il processo nei confronti dell'imputato, refluiscie inequivocabilmente a carico dell'INFRANCO.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di INFRANCO Leonardo in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che l'intervento per raccomandare il SALADINO presso il FERRO è avvenuto nell'agosto del 1983 e che la sua "scomparsa" si colloca nel dicembre dello stesso anno).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione, il Tribunale, tenuto conto della posizione non secondaria dell'imputato in seno a Cosa Nostra, stima equo condannarlo alla pena di anni sette di reclusione (pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mai otto di reclusione aumentata per la continuazione)





(pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni quattro e mesi otto, aumentata ad anni sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



*Handwritten signature*

MESSINA ARTURO

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo permettono di affermare con certezza la responsabilità del MESSINA in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Primo sicuro e gravissimo elemento indiziario a carico dell'imputato è la sua presenza alla riunione del 13/3/1982 che per le argomentazioni sopra svolte (pg.688 e segg.), e che qui per brevità devono intendersi richiamate, si è ritenuta come "riunione di esponenti dell'associazione mafiosa Cosa Nostra"

Quando poi al fatto della sua presenza fisica a quella riunione si aggiungono le sue mendaci dichiarazioni in ordine alla "casualità" della riunione ; le contraddizioni in cui l'imputato è incorso non solo rispetto alle versioni fornite dagli altri imputati ma anche rispetto a quelle fornite da esso stesso (cfr. versione offerta alla P.S. -pg 16- e versione offerta al P.M.-pg 130-); ed il fatto che ha mentito asserendo di non conoscere Carmelo COLLETTI, l'elemento indiziario su indicato si risolve necessariamente in una prova della sua partecipazione "attiva" alla riunione ed alla "causa" degli aderenti intervenuti e quindi in una prova della sua appartenenza al sodalizio mafioso "Cosa Nostra".

Data l'eshaustività dell'efficacia probatoria dell'elemento di carico su indicato l'indagine in ordine ad Arturo MESSINA potrebbe esaurirsi qui.

Ma per ragioni di completezza vanno ricordati altri elementi che confortano il convincimento sopra espresso.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "G. R. M.", written over the stamp.

In quest'ottica, rilievo particolare assume la circostanza che l'imputato abbia negato, costantemente la sua conoscenza con Calogero LAURIA e con Antonio FERRO, entrambi per quanto prima si è detto, certamente, esponenti di Cosa Nostra.

Le risultanze processuali smentiscono sicuramente il MESSINA.

Così la sua conoscenza col LAURIA emerge dalle dichiarazioni di D'ANGELO Vito (pg. 370) insieme al quale tanto il LAURIA quanto il MESSINA nel 1975 si era trovato ristretto nella Casa Circondariale di Agrigento. Ed ancor più chiaramente detta conoscenza risulta dalle lettere (pg. 437) che Vito D'ANGELO ed Angelo D'AURIA, già allora ergastolani, inviavano al MESSINA Arturo ed a suo fratello Gerlando, dando loro del lei ; chiamandoli "zii" e pregandoli di estendere i loro saluti al GRAMAGLIA Pasquale ed "a Lillo LAURIA".

Da tali lettere emerge, peraltro, anche la conoscenza del MESSINA con Carmelo SALEMI, posto che in una di esse Vito D'ANGELO informa lui ed il fratello che "lo zio Carmelo SALEMI gli aveva mandato due stecche di sigarette ed un bidoncino, anche se egli avrebbe preferito che il medesimo si fosse recato personalmente a trovarlo".

La sua conoscenza con Antonio FERRO, altro personaggio di spicco di Cosa Nostra, e la prosecuzione dei suoi rapporti con COLLETTI Carmelo, trovano esauriente dimostrazione nelle dichiarazioni della BONO che ha riferito come mentre lei si stava recando in Canicatti per accompagnare il suo amante a fare una visita al FERRO che era rientrato da Roma dove era stato ricoverato all'Ospedale Gemelli, lungo la strada si erano fermati (pg. 91- 500) "perchè una macchina aveva fatto delle segnalazioni coi fari ed il COLLETTI visto di chi si trattava, le aveva lasciato l'autovettura per salire a bordo dell'altro veicolo, dandole appuntamento alla



stazione di servizio sita all'ingresso di Canicattì ; che lei dopo avere atteso per un pò aveva fatto il giro del paese ed aveva visto l'auto sulla quale era salito il COLLETTI parcheggiata sotto la casa di Antonio FERRO ; che lei tornata presso il distributore e che il COLLETTI poco dopo era arrivato anche lui in compagnia di tre persone che si erano presentate come MESSINA titolari di un impianto di calcestruzzi di Villaseta i quali si erano recati dal FERRO per discutere una faccenda legata alla loro attività".

L'episodio è certamente dei più significativi. Sulla bontà delle affermazioni della BONO non v'è da spendere parole atteso quanto sopra detto e tenuto conto del fatto che, sollecitata dalla Difesa, la teste in dibattimento ha riconosciuto immediatamente l'imputato MESSINA, che probabilmente confidava nel lungo periodo di tempo trascorso da quell'incontro, non tenendo conto della formidabile memoria di cui la teste aveva già dato prova riconoscendo tra l'altro in istruttoria, dalle fotografie, Giulio DI CARLO, Giacomo RIINA, Leonardo GRECO ed altri.

Quindi, è certo che MESSINA Arturo e due suoi fratelli quella sera si fossero recati a trovare FERRO Antonio. Ma dalla predetta faccenda emerge la profonda conoscenza del COLLETTI coi MESSINA, dato che di questi ne riconosce l'autovettura (di notte) e lasciata l'amante da sola, sale a bordo della loro auto, mentre, di converso, la familiarità è tale che i MESSINA riconosciuta l'auto del capo mafia ribereze gli lampeggiano più volte per farsi riconoscere a loro volta.

Ed ancora, si evince il ruolo di preminenza esercitato da FERRO Antonio dal quale i MESSINA si recano non solo per rendere omaggio al capo mafia convalescente, ma anche per parlare di una questione inerente alla loro attività di produttori di calcestruzzo, attività alla quale, ufficialmente, il FERRO non doveva essere in



alcun modo interessato.

E, particolare importantissimo, del quale si è comunque già fatto cenno, anche il FERRO nega, contro ogni evidenza la conoscenza dei MESSINA, certo che il fatto della loro conoscenza costituisce un sicuro elemento di responsabilità a suo carico, dato che egli ben conosce la valenza mafiosa di Arturo MESSINA e dei suoi fratelli.

Ma, il FERRO in questa sua posizione difensiva è smentito, oltre che dalle esaurienti affermazioni della BONO, anche dal fatto che nella sua agenda è stata trovata l'annotazione del numero telefonico di Arturo MESSINA (vol 43; fg. 2).

Elemento che non può non essere preso in considerazione è poi quello della spettacolare ascesa economica di Arturo MESSINA e dei suoi fratelli, manifestatasi con l'acquisto da parte loro, malgrado le precarie condizioni economiche di partenza, di un impianto di produzione di calcestruzzo, nonchè con la realizzazione di diversi edifici per civile abitazione.

L'accusa, in particolare, ha sostenuto che le commesse ricevute dalla società SAISEB fossero il frutto "dell'intervento" di Giuseppe SETTECASI.

Alla luce della già dimostrata appartenenza di MESSINA Arturo e SETTECASI Giuseppe alla stessa associazione mafiosa cui appartenevano COLLETTI Carmelo e FERRO Antonio e cioè a Cosa Nostra, la tesi dell'accusa pare certamente credibile e meritevole di accoglimento, pur nella prevedibile dichiarazione del teste CATANI Giuseppe (pg. 358), responsabile dell'impresa di costruzione in Agrigento, dalla quale comunque emerge l'ingerenza del SETTECASI negli affari che interessavano quel cantiere ed il fatto che lo stesse teste avesse, in qualche modo, preso atto "dell'importanza" del SETTECASI.

Nel senso sopra riferito depongono, infatti, l'accertata



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. B. B. B." or similar, written over a light background.

capacità del SETTECASI di imporre l'assunzione di manodopera alla citata impresa, così ad esempio la guardiania del fedele LETO Salvatore (pg. 359 ; e il pensiero non può fare a meno di correre a quanto detto da Salvatore CONTORNO in merito alla corsa dell'associazione mafiosa a procacciare a taluno dei propri aderenti proprio questo tipo di incarico, quello di guardiano cioè, in quanto consentiva all'organizzazione di poter sfruttare al meglio l'intero cantiere -pg 517-); la mancanza di altri concorrenti per l'acquisizione del subappalto; ed inoltre la sua ammessa conoscenza del SETTECASI (pg. 133).

Pare dunque certo che i MESSINA abbiano ottenuto il subappalto in questione avvalendosi della forza d'intimidazione dell'associazione mafiosa della quale facevano parte. La circostanza deve ritenersi provata, soprattutto, dalla mancata presentazione di offerte di aggiudicazione da parte di altre imprese, malgrado l'importanza del lavoro e la grande quantità di virtuali concorrenti nella zona ; nonchè dal trasferimento, avvenuto in seguito, del subappalto in favore di PIPARO Calogero, trasferimento deciso dai MESSINA senza il concorso di volontà dei responsabili dell'impresa committente, cui Gerlando MESSINA; fratello dell'imputato, si era recato a parlare solo per "informarli" della loro decisione (pg. 358).

Peraltro, lo stesso imputato ha affermato di essere in rapporti di grande amicizia con GRAMAGLIA Pasquale, la cui partecipazione all'associazione Cosa Nostra è sicuramente provata dalla presenza alla riunione del 13/3/82, nonchè dal tipo di sorte toccatagli (pg 220); stessa sorte che era toccata pochi mesi prima a Gerlando MESSINA, fratello dell'imputato, e naturalmente presente anch'egli alla famosa riunione del 13 marzo 1982.



RA Rivi  
R

Da ultimo, deve riferirsi dei rapporti di Arturo MESSINA con altri degli imputati del presente procedimento.

Di VIRONE Giuseppe lo stesso MESSINA afferma di essere amico (pg. 132); ed analogamente, dalle asserzioni dello stesso imputato risulta che egli era in rapporto di conoscenza con tutti gli imputati che, pure, erano stati presenti alla riunione dianzi cennata (pg 17).

Peraltro, nella sua agenda telefonica e nel suo scadenziario (pg. 413-430) , sono stati ritrovati annotati i nomi di LOMBARDOZZI e di PIPARO, nonchè i numeri telefonici di LOMBARDOZZI Cesare, del bar della Stazione FF.SS. di Agrigento, che come si è detto costituiva luogo ritrovo per gli aderenti a Cosa Nostra Agrigentina, i numeri telefonici dell'imputato CATANIA Salvatore, il numero telefonico di VELLA Antonio, il numero telefono della S.A.V.I. S.r.l. di PITRUZZELLA Gioacchino, nonchè quello della CO.RE.CA. S.r.l. dell'imputato DI CARO Calogero.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di MESSINA Arturo in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (sia perchè è agli atti un assegno di £ 1.500.000 emesso da PIPARO Calogero in suo favore nel dicembre del 1982 che testimonia la prosecuzione inalterata dei rapporti col PIPARO anche dopo l'entrata in vigore della L. 646/1982; sia perchè i suoi rapporti col GRAMAGLIA e col fratello Gerlando sono continuati ben oltre la data dianzi indicata; sia,



infine, perchè alla luce di quanto concordemente affermato dal BUSCETTA e dal CONTORNO, da Cosa Nostra, una volta entrati a farne parte, è possibile uscire solo con la morte -al riguardo s'intendono qui richiamate le considerazioni svolte a pg.835 e segg., nonché quanto detto dalla Cassazione sez. I 25/3/1984 -riportata in motivazione parte 1°, § 7, pg.606/607).

Ritenuta, dunque, la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni quattro e mesi sei, aumentata ad anni cinque e mesi dieci in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.



SALVATORE LATTUCA

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo consentono di affermare con certezza la responsabilità del LATTUCA in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Anche nei confronti del predetto imputato depone come indizio rilevantissimo la sua presenza alla riunione del 13/3/1982. Tale riunione per le argomentazioni sopra svolte (pg. 688 e segg.), che qui per brevità devono intendersi integralmente richiamate, era una riunione di aderenti all'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra, e quindi il solo fatto della sua presenza fisica in quel contesto refluisce fortemente a suo carico.

Ma a dare valenza di prova a quest'indizio soccorre il comportamento tenuto in quell'occasione dall'imputato.

L'averne infatti falsamente asserito di essersi trovato lì casualmente ed ancor di più l'averne detto (pg. 18) che i MESSINA l'avevano invitato a restare a pranzo con loro, cosa veramente incredibile tenuto conto che come si è in precedenza detto si trattava di una riunione di Cosa Nostra, dimostrano chiaramente che anche la sua presenza in quella sede aveva un preciso significato e quindi che anche lui era un aderente al sodalizio dianzi nominato.

Ma a tutto ciò va aggiunto anche che il LATTUCA, sempre in quell'occasione si era affrettato a dichiarare alla Polizia che lo sentiva in s.i.t. che egli non conosceva nessuna delle persone lì presenti. E questa sua dichiarazione parzialmente mantenuta anche dinanzi al P.M. e totalmente smentita dalle risultanze processuali è la sicura riprova che l'imputato ben conosceva lo scopo della



riunione e la "personalità" mafiosa degli altri soggetti presenti, cosa questa che indica inequivocabilmente che anche egli aderiva allo stesso sodalizio criminoso.

Così, in primo luogo sin dall'inizio il LATTUCA ha negato di conoscere Carmelo COLLETTI (pg. 19) della cui rilevantissima posizione in seno a Cosa Nostra si è già abbondantemente riferito. E dinanzi al P.M. ha continuato a sostenere tale sua tesi, temperandola con l'asserzione di avere, comunque, conosciuto i figli di quello per ragioni politiche (pg. 151), ribadendo che prima del banchetto con COLLETTI Carmelo non aveva avuto alcun contatto.

La conoscenza anteatta del LATTUCA col COLLETTI risulta dalla telefonata intercorsa tra i due il 6/1/1982 (vol 33; fg. 66)

In tale telefonata, sopra riportata (pg.698), emerge il fatto che già allora il COLLETTI ed il LATTUCA dovevano conoscersi molto bene; e ciò non solo in quanto il COLLETTI appena l'altro si presenta ("LATTUCA parla") lo chiama subito col soprannome "Professore"; non solo per il tenore molto confidenziale della conversazione ; ma anche perchè il LATTUCA addirittura gli porge i saluti del suo "compare" (che come detto dall'imputato è LOMBARDOZZI), lì presente, ed il ribereze (senza avere altra indicazione), ne prende atto, dimostrando di conoscere il LATTUCA, il LOMBARDOZZI ed il loro rapporto di "comparaggio".

Posto dal G.I. di fronte al contenuto della predetta conversazione il LATTUCA (pg. 407), ribadendo di non avere conosciuto il COLLETTI prima della riunione, aveva asserito che "essa verosimilmente aveva attinenza col proposito di acquistare presso l'autosalone del COLLETTI, da cui era stato indirizzato, forse, dal LOMBARDOZZI, un'autovettura per il fratello" .

La tardività delle affermazioni del LATTUCA, soprattutto se posta in comparazione con la decisione con la quale sino a quel



momento aveva negato di avere avuto col COLLETTI Carmelo alcun contatto ; e le considerazioni dianzi svolte in merito al rapporto di profonda conoscenza che traspare dalla conversazione prima presa in esame, tolgono ogni possibilità di accoglimento alla tesi difensiva.

Peraltro, la falsità totale delle dichiarazioni del LATTUCA si coglie a piene mani quando si prendano in considerazione le dichiarazioni rese dall'imputato al dibattimento, quando, smentendo tutto quanto fino a quel momento sostenuto ha affermato (pg. 466): "di essere solo ora in condizione di dire che prima del 13/3/82 aveva conosciuto il COLLETTI, in quanto aveva trattato con lui l'acquisto di un'auto, che poi (naturalmente) non aveva più comprato, di guisa che aveva avuto modo d'incontrarlo un paio di volte..." e di "...credere di avere trattato con Carmelo COLLETTI, in quanto quando l'aveva visto nel villino aveva avuto la sensazione di averlo già visto in precedenza", aggiungendo che la trattativa era avvenuta nel 1979 e che successivamente nel 1981 aveva accompagnato dallo stesso COLLETTI suo fratello che pure doveva acquistare una macchina.

Pare a questo punto superfluo argomentare sulla risibilità delle su esposte tesi difensive. A tal fine basti solo considerare che solo dopo quattro anni e mezzo dalla riunione e dopo avere sempre detto cosa diametralmente opposta il LATTUCA si rende finalmente conto di essere in condizione di dire di avere conosciuto il COLLETTI prima della riunione.

Ma ancora più falsamente, se si può, il LATTUCA aveva negato, altresì, di conoscere anche il LOMBARDOZZI.

Vero è che al dibattimento ha negato di avere affermato alla P.S. di non conoscere alcuno dei partecipanti alla riunione (pg. 464), ma tale affermazione è certamente tardiva e contrasta con



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Lattuca".

quanto verbalizzato quella sera dalla Polizia. Comunque, resta il fatto, non meno grave, che anche il LOMBARDOZZI quella sera avesse dichiarato di non conoscerlo, mentre le risultanze processuali hanno acclarato che tra i due esistevano rapporti strettissimi.

Lo stesso imputato (pg. 150) al P.M. aveva dichiarato che aveva conosciuto il LOMBARDOZZI dapprima della riunione su indicata, in quanto il LOMBARDOZZI si avvaleva della consulenza del dr. Ignazio LA PORTA, commercialista in Agrigento presso lo studio del quale egli prestava dal 1973 un'attività di collaborazione professionale e che, dopo la riunione aveva avuto ancora dei rapporti col LOMBARDOZZI, del quale era "compare" avendogli battezzato una figlia, dato che ai rapporti professionali erano subentrati vincoli di amicizia.

Parimenti, dinanzi al P.M. (pg. 150) il LATTUCA ha gradatamente ammesso di conoscere già prima della riunione il CACHIA, il GRAMAGLIA, nonché i fratelli MESSINA e VIRONE Giuseppe.

Quindi, come cennato la sua negazione di conoscere tutte le suddette persone ed in particolare Carmelo COLLETTI finisce per qualificare la sua presenza nella riunione del 13/3/82 e per dare a tale elemento probatorio caratteri di esaustività quanto alla colpevolezza dell'imputato.

Ma a carico del LATTUCA si sono raccolti altri e parimenti efficaci elementi di reità.

Così egli, ad onta di quanto dichiarato al P.M. (pg. 151), era un assiduo frequentatore di Giuseppe SETTECASI, lo storico capo mafia della provincia di Agrigento come più volte argomentato.

Difatti il LATTUCA frequentava il bar che aveva gestito, per anni in società con FRAGAPANE Raimondo e che costituiva ritrovo abituale, tra gli altri, di Leonardo CARUANA, Vincenzo FALSONE,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. R.", written over the stamp.

Giuseppe SCIARRABBA, Pasquale GRAMAGLIA, Pietro RAFFA, Carmelo SALEMI, Giuseppe PITRUZZELLA, fratello di Gioacchino (pg. 183).

A seguito del provvedimento col quale la Questura di Agrigento aveva disposto la chiusura del locale, proprio perchè ritrovo di mafiosi, il SETTECASI, per dirla col P.M., "aveva trasferito il suo quartier generale presso il bar della stazione ferroviaria di Agrigento, gestito da Calogero LOMBARDOZZI e sui suoi cognati, i fratelli MOTISI".

Orbene il LATTUCA aveva preso a frequentare quel locale incontrandovi il vecchio patriarca e gli altri associati. Ciò risulta in modo incontestabile dalle dichiarazioni di CANNELLA Antonino (pg. 380) il quale tra l'altro aveva dichiarato che "il LOMBARDOZZI era solito riunirsi all'interno della Stazione col Prof. LATTUCA, con FALSONE Vincenzo e con il SETTECASI ; cui talvolta si aggiungeva VELLA Antonio" (in modo sostanzialmente analogo cfr. dichiarazioni di LETO Salvatore -pg. 372).

Inoltre il LATTUCA insieme al SETTECASI ed al LOMBARDOZZI aveva presenziato nel 1981 all'inaugurazione della macelleria di Diego MARCHESE a Porto Empedocle. Tale circostanza è stata asserita dal teste MARCHESE Diego (pg. 368) il quale, segnatamente, aveva asserito che il LOMBARDOZZI era intervenuto facendosi accompagnare da Giuseppe SETTECASI e Salvatore LATTUCA.

LA PORTA Ignazio, dal canto suo aveva asserito (pg 375) che diversi anni prima e per cinque o sei volte il SETTECASI si era recato presso il suo studio a cercare del LATTUCA, chiamandolo sempre a voce alta, mostrando, quindi, molta confidenza coll'imputato.

Naturalmente, dopo la sua uccisione, il LATTUCA aveva partecipato ai funerali del SETTECASI, insieme a VELLA e LOMBARDOZZI (vol 20; fg. 3).



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Ruffini".

I fatti sopra esposti denotano una notevole amicizia fra il LATTUCA ed il SETTECASI e già tale amicizia, considerata la statura mafiosa del SETTECASI costituisce indizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato. Ma ciò che rafforza l'efficacia probatoria anche di tale elemento è la circostanza che l'imputato abbia tentato (pg. 151) anche in questo caso di minimizzare i suoi rapporti col vecchio capo mafia (col quale secondo quanto asserito nel primo interrogatorio scambiava solo il saluto), del quale certamente conosceva la valenza mafiosa.

Nè l'atteggiamento reticente del LATTUCA si è limitato alle dichiarazioni rese dinanzi al P.M. o alla P.S..

Difatti, anche davanti al G.I. il LATTUCA ha proseguito nel suo tentativo di negare conoscenze che potevano pregiudicare la sua posizione. Ma anche in tale fase processuale si è colta la falsità delle sue dichiarazioni le quali hanno certamente finito per ritorcersi contro l'imputato.

Così ad esempio, il LATTUCA prima ha dichiarato al G.I. che egli non conosceva l'imputato ARMENIO Giuseppe (pg. 406); finendo, nella stessa sede, per ammettere egli stesso la conoscenza del predetto, quando quel Magistrato lo aveva portato a conoscenza degli elementi che aveva raccolto e che provavano detta conoscenza (contrarie dichiarazioni dell'ARMENIO, dichiarazioni della moglie di ARMENIO, ecc.)

In forza di tali argomentazioni non pare proprio potersi dubitare della colpevolezza dell'imputato in parola e solo per ragioni di completezza si accennerà, sommariamente, agli altri elementi di prova raccolti.

Così i suoi rapporti col COLLETTI sono provati, oltre che dalla suddetta telefonata anche dal fatto che nel 1979 egli aveva



ricevuto un assegno dell'importo di f 3.000.000 emesso dal riberese (pg. 85). E le giustificazioni addotte dall'imputato per spiegare la causa di tale assegno sono assolutamente inverosimili (pg. 466). E il Cap. SANTACROCE ha affermato di avere visto l'imputato nel negozio del riberese, dopo la riunione del 13/3/1982 (foglio 29; vol 9).

Inoltre, il nome del LATTUCA ed il suo numero telefonica erano annotati nell'agendina telefonica del capo mafia di Ribera, sequestrata dalla Polizia nel corso di quell'operazione.

E deve essere debitamente apprezzata la circostanza che anche Carmelo COLLETTI aveva in quell'occasione tentato di nascondere o di minimizzare il suo rapporto di conoscenza col LATTUCA, atteso che interrogato dalla P.S. in quell'occasione aveva asserito falsamente (pg. 23-24) "che dei presenti alcuni li conosceva di vista, ma non ne sapeva indicare i nomi, altri non li conosceva neppure".

Il LATTUCA era altresì in contatto con FERRO Antonio. Ed anche qui significativamente sia il FERRO che il LATTUCA negano di conoscersi (pg. 151- 159).

Il loro rapporto di conoscenza deve ritenersi provato dal fatto che nel 1977 FERRO Antonio aveva emesso un assegno di f 1.000.000 in favore di LATTUCA Salvatore (pg. 428), nonchè dal fatto che la moglie di ARMENIO, ZARBO Maria nel corso di una conversazione telefonica intercettata aveva affermato che sia il FERRO che il LATTUCA, insieme al FALSONE ed al LOMBARDOZZI andavano a casa sua a trovare il marito.

telefonata del 12/2/1985 (Fald. 27; fasc. 1; utenza 861944; pg. 25) la madre di ARMENIO, CAMMILLERI Giuseppe parla con la moglie di ARMENIO, ZARBO Maria:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Cammilleri".

.....  
ZARBO : - Forse non l'ha letto. Forse ce lo dice. C'è messo:  
FERRO, LATTUGA, che io li conosco, che venivano  
qua. E l'avvocato non c'è, dobbiamo fare una cena  
insieme....Io che sapevo...dico : Pippo ...c'è  
Enzo, c'è LOMBARDOZZO..(incomp)...  
A LOMBARDOZZO L'hanno arrestato. Tutti questi sono  
una combriccola di FERRO, c'è messo. Ne parla il  
giornale, che ieri Marinella me l'ha letto.Maria!  
Maria! Tutte queste persone venivano a casa mia !

L'imputato inoltre era in contatto anche con Vito LO CASCIO,  
come risulta dalle stesse affermazioni del LATTUCA, nonchè dal fatto  
che il LO CASCIO aveva annotato il numero di telefono del LATTUCA  
nella sua agenda (pg. 421).

Era in rapporto di stretta amicizia con il coimputato Antonio  
VELLA, come affermato da entrambi (pg. 150-410).

Il LATTUCA conosceva FALSONE Vincenzo, come confermato da  
entrambi gli imputati (pg. 257-406).

Come si è detto dinanzi al G.I. alla fine aveva ammesso di  
conoscere ARMENIO Giuseppe, non escludendo di essersi recato  
talvolta nella sua abitazione (pg. 406); mentre ARMENIO Giuseppe,  
pur ammettendo di conoscere il LATTUCA, aveva escluso che questi ed  
il LOMBARDOZZI fossero mai andati nella sua abitazione.

La circostanza della frequentazione da parte del LATTUCA e del  
LOMBARDOZZI della casa ARMENIO è invece confermata dalla ZARBO



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zarbo".



Maria, moglie dell'imputato ARMENIO che ha ammesso che la circostanza (che peraltro risultava dalla conversazione intercettata sopra cennata) dinanzi al G.I. (pg. 233).

Peraltro, ARMENIO risultava in possesso del numero telefonico del LATTUCA (vol 46; fg. 106).

Ed anche il coimputato CIANCIMINO Francesco risultava avere annotato nella sua agenda il numero telefonico del LATTUCA. E tuttavia, sia il LATTUCA (pg.151), che il CIANCIMINO (pg. 154), interrogati dal P.M., avevano negato di conoscersi.

Successivamente, di fronte alle contestazioni del G.I. che li portava a conoscenza del fatto che nell'agenda del CIANCIMINO era stata trovata l'annotazione riguardante il numero telefonico del LATTUCA, il CIANCIMINO ed il LATTUCA avevano rettificato le proprie dichiarazioni affermando il primo che il LATTUCA era il nome di un prof. che si era recato nel suo ufficio per una pratica concernente il suo stipendio il secondo che aveva effettivamente conosciuto il CIANCIMINO per ragioni del proprio ufficio, ma di non sapere come mai questi fosse in possesso del suo numero telefonico.

Da ultimo, vanno ricordati l'intervento fatto in favore di VIRONE Giuseppe e quello fatto in favore dell'appuntato degli agenti di custodia ERNANDES.

Quanto al primo dei due episodi si ricorda che VIRONE Giuseppe sarebbe dovuto rientrare nel comune dov'era soggiornante obbligato qualche giorno prima della fatidica riunione del 13/3/82. E che tuttavia data l'importanza dell'incontro aveva fatto in modo di farsi fare un certificato medico dal dott. LO DICO, dal quale era stato accompagnato proprio dal LATTUCA.

Tale circostanza risulta sicuramente provata proprio dalle dichiarazioni del predetto LO DICO (pg. 366) che per quanto



caratterizzate da una rappresentazione deduttiva degli eventi verificatisi, possono considerarsi idonee a costituire elemento di carico nei confronti dell'imputato.

Al riguardo si rammenta che il LO DICO (nel 1985) aveva affermato (pg 366) di ricordare di avere redatto nel 1982 un certificato medico riguardante VIRONE Giuseppe, al quale aveva diagnosticato una sciatalgia e prescritto alcuni giorni di riposo, in quanto, nonostante il tempo trascorso, l'episodio gli era rimasto impresso perchè poco tempo dopo aveva appreso dell'operazione di polizia (del 13/3/82) nella quale era stato sorpreso anche il VIRONE.

In tale occasione il LO DICO aveva affermato, altresì, che il VIRONE era giunto in compagnia di un'altra persona che lo aveva presentato a lui ; ed era giunto all'identificazione del LATTUCA, come dell'individuo che aveva accompagnato il VIRONE, partendo dalla circostanza che egli ricordava che la persona che l'aveva accompagnato era stata sorpresa pur essa in quell'operazione ; e tenendo conto che delle persone che erano state coinvolte in quell'operazione egli conosceva solo il LATTUCA ed il GRAMAGLIA, nonchè del fatto che il GRAMAGLIA non era mai andato a trovarlo allo studio, mentre il LATTUCA si (una sola volta).

Quanto dichiarato dal teste è certamente veridico, come verosimile è la circostanza che egli, dato il periodo di tempo trascorso, non abbia ricordato direttamente la presenza dell'individuo che aveva accompagnato il VIRONE, ma sia potuto pervenire a quello attraverso un'accertamento logico deduttivo ineccepibile. E non può certamente sfuggire l'importanza di tale elemento d'accusa nei confronti del LATTUCA che, nonostante la sua asserita limitatissima conoscenza nei confronti dell'imputato VIRONE (pg. 407), si presta a raccomandarlo per consentirgli di essere



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. D. B. W." followed by a stylized flourish.

presente alla riunione del 13/3/82.

A dare la riprova dell'esattezza di quanto asserito dal LO DICO soccorrono proprio le dichiarazioni del LATTUCA e del VIRONE.

Il LATTUCA non ha infatti totalmente smentito di essersi interessato di "raccomandare" il VIRONE al LO DICO ; ha solo escluso di averlo accompagnato dal sanitario asserendo "di avere ricevuto da parte del padre di VIRONE una segnalazione per una prestazione sanitaria a favore di VIRONE Giuseppe e di avere girato la segnalazione al LO DICO" (pg. 407). Quindi, in ogni caso il LATTUCA ha ammesso il proprio coinvolgimento nell'episodio; e che le cose non siano andate come sostenuto dell'imputato è dimostrato non solo dalle su riportate asserzioni del LO DICO che ha con certezza asserito di ricordare che il soggetto che aveva raccomandato il VIRONE aveva presenziato fisicamente alla visita effettuata sul VIRONE ; ma altresì dalle dichiarazioni dello stesso VIRONE il quale ha affermato (pg. 409-467) che si era recato proprio a quella condotta medica del tutto casualmente ("mi ero recato a trovare l'Avv. MIRABILE, ma non avendolo trovato...") e, quindi, il LATTUCA non poteva sapere a chi "girare la segnalazione" ricevuta dal padre del VIRONE, nè sapere quando il VIRONE si sarebbe recato dal medico.

Non pare, quindi, potersi dubitare che effettivamente il LATTUCA si fosse adoperato attivamente, accompagnando il VIRONE dal LO DICO, per fare ottenere all'imputato VIRONE quel certificato che era necessario per consentirgli di presenziare, insieme a lui, alla riunione di esponenti di Cosa Nostra nel villino dei MESSINA del giorno 13/3/82.

Altro episodio significativo è rappresentato dalla raccomandazione effettuata in favore dell'appuntato degli agenti di custodia ERNANDES e ciò, evidentemente, non per il destinatario



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. M." or similar, written over a white background.

ultimo di tale interessamento, ma per i soggetti intervenuti nella vicenda ed in quanto dall'episodio emerge inequivocabilmente il collegamento dell'imputato con il mondo delinquenziale.

In tal senso è emblematica la lettera sequestrata dalla Polizia (vol 3; fg. 285) che dimostra il rapporto del LATTUCA con l'omicida Ignazio RIBISI (appartenente a quei RIBISI a loro volta legatissimi ai COLLETTI, come detto dalla BONO e dallo stesso Vincenzo COLLETTI) e con l'ergastolano Vito D'ANGELO (conoscente di FALSONE Vincenzo fg.85 vol 60) e la sua disponibilità a sfruttare le sue amicizie in favore di soggetti così "ben qualificati".

Dalla suddetta lettera e dalle dichiarazioni dell'appuntato degli Agenti di custodia ERNANDES, dalle dichiarazioni di Vito D'ANGELO e RIBISI Ignazio, nonché dalle stesse parziali ammissioni dello stesso LATTUCA è dato ricostruire la vicenda in questi termini.

L'appuntato ERNANDES, nel 1980, confida al D'ANGELO che era suo desiderio andare in pensione anticipatamente (pg. 175); il D'ANGELO ne parla (cfr. pg. 370: "nel maggio del 1980, essendo stato trasferito per trenta giorni nella Casa circondariale di Agrigento ...avevo parlato occasionalmente col RIBISI...del problema che riguardava l'ERNANDES") col RIBISI; questi parla della faccenda al LATTUCA, ristretto presso la Casa Circondariale di Agrigento dal 29/5/1980 al 2/6/1980 e quindi, per lettera fa sapere al D'ANGELO che egli ne aveva parlato col LATTUCA e che a questi egli si sarebbe potuto rivolgere per fare ottenere il favore all'appuntato (ciò si desume dalla lettera spedita dal D'ANGELO al LATTUCA : "Oggi, 7 c.m. (giugno), ho ricevuto una lettera da Ignazio RIBISI con cui mi accennava che ha parlato con lei in merito alla cortesia che ci avevo chiesto, per la persona che ha bisogno dell'Ospedale Militare di Palermo..."); il D'ANGELO prepara all'ERNANDES la lettera di



presentazione per il LATTUCA (vol 3; fg. 285) anche perchè il RIBISI lo aveva "informato" che il LATTUCA "voleva parlare personalmente con l'interessato" e manda l'ERNANDES dal Cappellano del carcere di Agrigento, padre PARISI, per farsi dare l'indirizzo del LATTUCA, che il RIBISI non gli aveva dato.

L'appuntato si reca dal PARISI, il quale gli dà l'indirizzo del LATTUCA (pg. 174); l'ERNANDES va quindi dal LATTUCA il quale gli dice che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a soddisfare le sue esigenze ; lo stesso appuntato si reca quindi all'Ospedale Militare ed ottiene 15-20 giorni di convalescenza (pg. 175).

Già la vicenda in sè dimostra i rapporti che legavano il LATTUCA al RIBISI il quale approfitta della presenza in carcere dell'imputato per chiedergli un aiuto in ordine ad un problema che riguardava un conoscente, consapevole che quello potrà essere in grado di agevolarlo. Ed è sintomatico di tale amicizia o di un legame ancora più forte (quello del vincolo associativo) il fatto che il LATTUCA si prenda tanto a cuore dell'affare e che il D'ANGELO, che pure personalmente non conosceva il LATTUCA (ciò si evince da quanto scritto al LATTUCA : "...poi abbiamo modo di conoscerci"), si rivolga con tanta familiarità e sicurezza al Professore.

In ordine alla lettera cennata è certamente significativo che un soggetto come Vito D'ANGELO (legato ad un episodio di violenza mafiosa l'omicidio di Vito GATTUSO) non abbia remora alcuna a rivolgersi a quello che dovrebbe essere un integerrimo insegnante, con tono affabile ed al tempo stesso rispettoso, rivelando inequivocabilmente l'esistenza di un canale privilegiato d'approccio ed il riconoscimento all'interlocutore di un rango superiore.

Ed è altresì significativo che l'ergastolano faccia riferimento ad una pregressa conoscenza delle sue vicende da parte



del LATTUCA ("ricorderà che io mi trovo presso il carcere di Favignana".."lei ricorderà che la mia condanna è l'ergastolo") ed ancor di più che formuli la promessa di incontri personali e di un approfondimento dei loro reciproci rapporti, nella certezza che tali eventi saranno graditi al LATTUCA.

La relazione che intercorre fra i due è comunque già tale da consentire all'ergastolano di poter formulare, senza rischi, la proposta contenuta nella lettera, certo del fattivo atteggiamento del destinatario per il soddisfacimento di essa.

Tenuto conto della circostanza che quanto interessava l'ERNANDES non era certo un "atto dovuto" dalla P.A. e che pur di raggiungere lo scopo desiderato il D'ANGELO autorizza il LATTUCA "a fare pervenire qualche regalo alla persona che deve disturbare" chè tanto egli ne avrebbe risposto personalmente e che, quindi, nella missiva si coglie un'esplicita esortazione a tentare eventualmente di corrompere il funzionario dal quale dipendeva il conseguimento di quanto voluto dall'ERNANDES non pare potersi dubitare del clima di complicità insistente tra l'ergastolano ed il LATTUCA.

Il D'ANGELO nel porre per iscritto tutto ciò appare sicuro che il destinatario non si sarebbe indignato, come si sarebbe dovuto attendere da un onesto professore, ma anzi che si sarebbe attivato per il raggiungimento di quanto richiestogli. E tutto ciò dimostra certamente che il D'ANGELO è consapevole non solo delle possibilità del LATTUCA, ma anche che quest'ultimo lo avrebbe aiutato (come poi difatti è accaduto) vuoi per lo strettissimo legame che stringeva il professore al RIBISI, vuoi, molto più verosimilmente, per un rapporto ancor più solido che "vincolava lui il LATTUCA ed il RIBISI"; nell'uno o nell'altro caso certamente l'episodio grava pesantemente a carico dell'imputato.



*Handwritten signature: G. B. Rini*  
*Handwritten signature: Rini*

In forza di quanto sopra sostenuto, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di LATTUCA Salvatore in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con pari sicurezza che la sua partecipazione in Cosa nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, si è protratta anche dopo il 28 settembre 1982 (al riguardo bastando ricordare la prosecuzione inalterata dei rapporti dell'imputato con LOMBARDOZZI, ARMENIO, FALSONE e VELLA, quest'ultimi comprovati anche documentalmente dai numerosi assegni emessi in favore del LATTUCA nel 1983;-cfr. Fald. 6°-vol 12).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale tenuto conto della particolare capacità a delinquere dell'imputato, evidenziata dal livello culturale, in virtù del quale, tra l'altro, aveva anche ricoperto prestigiosi incarichi pubblici (sindaco - Professore), stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sette e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque, aumentata ad anni sei e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom right of the page.

PIPARO CALOGERO

\* \* \*

Reputa il Tribunale che anche nei confronti di PIPARO Calogero si siano raccolti sufficienti elementi di colpevolezza in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Innanzitutto depone sicuramente in modo gravissimo la sua presenza alla riunione del 13/3/82 che come argomentato più sopra (pg. 688) è stata ritenuta riunione di mafiosi aderenti all'associazione Cosa Nostra.

Ma a dare spessore di prova al cennato e già rilevantissimo indizio sono proprio le dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia (pg. 19) dalle quali traspare la sua complicità con i soggetti intervenuti a quella riunione e quindi la sua appartenenza allo stesso sodalizio mafioso.

In quella sede infatti, il PIPARO aveva dichiarato che era giunto a quel villino casualmente, dopo avere incontrato MESSINA Arturo (ma il MESSINA in proposito rende versione diversa) e che MESSINA Gerlando lo aveva invitato a desinare con lui e le persone che erano presenti al villino. Ora deve ritenersi assolutamente impensabile che, trattandosi di riunione di mafia e, non essendo il PIPARO un aderente a quell'associazione, i MESSINA (Gerlando ed Arturo), che come già affermato, sicuramente appartenevano a quel sodalizio, avrebbero ritenuto opportuno indurre il PIPARO a trattenerli con loro. Soltanto nel caso fosse stato anche'egli un aderente a Cosa Nostra, pertanto, l'invito, ancorchè occasionale,





sarebbe stato giustificato.

Oltre a ciò, il PIPARO mente in quello stesso contesto alla P.S., quando nega di conoscere COLLETTI Carmelo.

Tale mendace negazione di conoscenza dà carattere di esaustività agli elementi probatori dianzi riportati in quanto dimostra compiutamente la consapevolezza da parte del PIPARO della valenza mafiosa di quell'illustre partecipante alla riunione. Ed è altrettanto rilevante la circostanza che anche il COLLETTI abbia tentato di negare la conoscenza coll'imputato (pg. 23/24).

Il loro solido rapporto di conoscenza risulta, invece, inequivocabilmente dimostrato dalle intercettazioni telefoniche, svoltesi in data antecedente al 13/3/82.

Dette intercettazioni (vol 33) provano il contatto quasi quotidiano tra l'imputato da una parte e Carmelo COLLETTI ed il figlio Vincenzo dall'altra ed il grande rapporto di familiarità esistente fra i tre.

La vicinanza a Carmelo COLLETTI consente all'imputato di entrare in contatto con parte dei mafiosi ai quali il ribereese è legato; al riguardo, degne di nota sono le telefonate del giorno 4/1/1982 ore 9,38 ed ore 10,13 (su riportate a pg.715 e segg.) nelle quali il PIPARO chiede a Vincenzo COLLETTI un incontro a Catania con il capo mafia della città etnea Benedetto SANTAPAOLA.

Anche gli accertamenti bancari hanno evidenziato lo scambio consistente di assegni tra i COLLETTI e PIPARO (pg. 77/78/84).

Ma prova ancor più evidente del legame che unisce l'imputato a Carmelo COLLETTI è l'intervento illecito che quest'ultimo compie in suo favore nei confronti di SARULLO Ignazio al quale impone una transazione disastrosa a tutto vantaggio dello stesso PIPARO, pagando, poi, la somma con un proprio assegno (vol 10; fg. 88).



Peraltro, Calogero PIPARO è amico di Rosario CORSI, ucciso il 25/2/1985, il quale è passeggero della sua autovettura, quando egli provoca un incidente nei pressi di SCIACCA (vol 29; fg. 142). Del suo rapporto col CORSI, il quale come cennato era la spalla fedele di LAURIA Calogero, ha riferito abbondantemente il DI CORRADO (pg. 344 e segg.).

Del resto l'imputato era strettamente collegato anche con Calogero LAURIA. Così CANNELLA Antonino (pg. 380) aveva asserito che l'imputato era solito intrattenersi al bar della Stazione FF.SS. col LAURIA; ed è lo stesso LAURIA che fa conoscere al PIPARO, Bernardino ANDREOLA, alias Sances, anch'egli imputato per il tentato sequestro del Senatore VERZOTTO a Siracusa (vol 2; fg. 74).

I contatti col LAURIA continuano nel periodo della latitanza di costui ed il PIPARO è fra coloro che, come il COLLETTI, gli prestano assistenza.

Vincenzo COLLETTI, dopo avere riferito (pg. 216) degli stretti vincoli insistenti tra il LAURIA ed il PIPARO, "ricorda" di avere visto per la prima volta il LAURIA proprio nel negozio di ceramiche di Calogero PIPARO e che lo stesso PIPARO lo aveva indotto a vendergli un'autovettura che per la situazione di latitanza del LAURIA era stata intestata alla di lui moglie Antonina TUTTOLOMONDO.

Quest'ultima, peraltro, ha confermato (pg. 328) che suo marito era amico del PIPARO.

Vincenzo COLLETTI (pg. 216) aveva dichiarato che, secondo lui, il PIPARO al pari del LAURIA, ad un certo punto, erano passati al campo degli avversari del padre, partecipando al suo assassinio.

Le suddette circostanze inducono a ritenere che il PIPARO avesse nell'associazione che faceva capo al COLLETTI un ruolo non dissimile da quello del LAURIA e del CORSI e che, quindi, facesse



**parte del c.d. "braccio armato" della cosca dei COLLETTI.**

Il convincimento che il PIPARO fosse un "uomo d'azione" è confortato, del resto, dalla sua "scomparsa" avvenuta poco tempo dopo l'epurazione del novembre 1983 (nei confronti di tutti gli altri soggetti facenti parte del gruppo armato) e nello stesso contesto di tempo dell'uccisione del latitante LAURIA Calogero (gennaio 1984).

Che, comunque, il PIPARO fosse una pedina di una certa importanza per la "famiglia" COLLETTI, lo dimostrano alcune telefonate intercettate dalle quali risulta il rapporto di non subalternità fra il PIPARO e Vincenzo COLLETTI (cfr. ad esempio tel del 4/1/1982 vol 33; fg. 40 in cui PIPARO Calogero si rivolge piuttosto aspramente al COLLETTI : "..e accusi fanno li maiali" e Vincenzo COLLETTI non reagisce minimamente : "..ah più o meno").

Peraltro, Calogero PIPARO è in contatto con FERRO Antonio del quale ha l'utenza dell'azienda agricola (vol 3; fg. 13); e lo stesso FERRO è in possesso dei numeri telefonici del PIPARO (vol 43; fg. 35-37). E poichè il FERRO è in possesso sia dell'utenza del negozio sia di quella della casa del PIPARO, appare pretestuosa la giustificazione del canicattinese (pg. 160 ) per la quale egli "ricordava di avere acquistato presso la rivendita di ceramiche del PIPARO dei sanitari da bagno necessari per realizzare le docce agli impiegati". Tale giustificazione è del resto smentita dal figlio di Calogero PIPARO, Gerlando, il quale non ricorda l'acquisto del materiale da parte del FERRO (vol.45; fg. 228 r./pg. 299).

Intensissimi sono poi i contatti che l'imputato ha con Arturo e Gerlando MESSINA. Ed è significativo, dato il contesto sociale e culturale nel quale la vicenda si è svolta, che detti rapporti dopo



La rottura del fidanzamento tra il figlio del PIPARO e la figlia di Gerlando MESSINA, non si siano interrotti, ma siano rimasti invariati.

La perquisizione domiciliare effettuata il 4/12/1984 ha portato al rinvenimento di documenti contabili relativi ai rapporti di affari coi fratelli MESSINA (vol 8; fg. 182) a favore dei quali egli emette numerosi assegni per rilevanti importi (dodici assegni per f 90.000.000 circa -pg.77/78).

Il PIPARO, inoltre, sostituisce, come cennato, in base ad un comune accordo, i MESSINA nelle commesse ricevute dalla SAISEB ed i suoi mezzi eseguono lavori per conto dei primi (vol 14; fasc. 490/83-C-ff. 3-5).

La collaborazione operativa coi MESSINA si manifesta anche nell'illecito. Uno scritto anonimo (vol 14) lo indica in combutta con i tre MESSINA e con Pasquale GRAMAGLIA per controllare il mercato delle forniture di conglomerati cementizi e degli inerti alle imprese e per consumare estorsioni (vol 2; fg. 75). Anche se le indagini degli investigatori, pur registrando una serie impressionante di attentati contro le imprese di costruzioni operanti in Agrigento e zone circostanti, non hanno potuto acclarare, una diretta responsabilità degli accusati, sono emersi dall'istruttoria una serie di fatti che rendono fondamentalmente vero il contenuto della denuncia anonima.

Così Michele GRASSADONIO, imprenditore edile di Agrigento ha riferito (pg. 349) che, nel tempo intercorrente tra due gravi attentati dinamitardi ai danni di sue macchine operatrici impegnate nell'esecuzione di opere pubbliche, era stato più volte "avvicinato" da Calogero PIPARO il quale aveva insistito per fargli delle forniture di inerti ai suoi cantieri e ciò sebbene egli (il



*g. P. P.*  
*M.*

GRASSADONIO) avesse i propri mezzi per esplicare la propria attività. Non riuscendo ad ottenere quanto voluto, il PIPARO aveva chiesto ed ottenuto dal GRASSADONIO lo sconto di una cambiale di f. 12.000.000 non andata a buon fine. E naturalmente la somma non era stata più restituita dal debitore che "con tono sfottente" aveva risposto al GRASSADONIO che gli avrebbe restituito la somma solo quando "avesse potuto". Ed il teste aveva aggiunto che egli si era risolto a scontare la cambiale al PIPARO in quanto non ne aveva potuto fare a meno ben conoscendone "la personalità" e che, successivamente, avendo compreso che l'intenzione del PIPARO era quella di non pagare e tenuto conto del fatto che altri colleghi avevano subito lo stesso tipo di "operazione" da parte del PIPARO, aveva deciso di non chiedergli più niente.

E Salvatore RANDAZZO (pg. 355) riferisce un episodio analogo, asserendo che egli era stato indotto a scontare al PIPARO delle cambiali per importi rilevanti, che prima non aveva voluto accettare, per le pressioni di Gerlando MESSINA, "ben conoscendo la fama della quale godevano i predetti".

Peraltro, le indagini compiute in occasione della scomparsa del PIPARO avevano consentito di acclarare che negli ultimi tempi il PIPARO si era fatto accompagnare da Gerlando MESSINA allorchè si recava dalle imprese per riscuotere i soldi (vol 14; fg 4 r-9) o per acquistare materiale che poi, regolarmente non veniva pagato (vol 14; fg. 11).

La presenza simultanea di entrambi in negozi che riguardavano solamente uno di essi aveva evidentemente lo scopo, data la loro valenza "mafiosa" ben nota all'esterno, di porre gli altri in stato di soggezione ed ottenere vantaggi non altrimenti realizzabili.



*g. Randazzo*  
*ph*

Il PIPARO è, ancora, in contatto con PITRUZZELLA Gioacchino del quale è fornitore di inerti. Presso la SAVI- Renault di quest'ultimo aveva, peraltro, acquistato alcuni mezzi pesanti indebitandosi con quella ditta per svariate decine di milioni, nonostante fosse notoria la sua fama di volontaria insolvenza. E particolare significativo già messo in luce più sopra, non avendo pagato il grosso debito, viene iniziata, sì, nei suoi confronti un'azione legale, ma gli viene singolarmente consentito di utilizzare ugualmente i grossi autocarri (vol 14; fasc. 92/84-A-All. 19). Tale trattamento di favore contrasta con le affermazioni dello stesso PITRUZZELLA, evidentemente false, di avere sentito nominare il PIPARO solo dalla televisione locale in occasione della sua scomparsa (vol 14; fasc. 92/84-A-All. 16) . E questa mendace affermazione finisce per refluire a carico di entrambi gli imputati.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di Vincenzo COLLETTI in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che la sua "scomparsa" è avvenuta nel 1984).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale, tenuto conto della particolare pericolosità dell'imputato quale emerge dagli episodi di estorsione



*[Handwritten signatures]*

dal medesimo effettuati, e dal fatto che lo stesso faceva parte del gruppo di fuoco del COLLETTI, stima equo condannarlo alla pena di anni sette di reclusione (pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi dieci di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque, aumentata ad anni sei e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



*Roberto*  
*M*

VIRONE GIUSEPPE

\* \* \*


Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di VIRONE Giuseppe in ordine ad entrambi i reati associativi ascrittigli.

Anche nei suoi confronti refluisce infatti, inequivocabilmente il gravissimo indizio costituito dalla sua presenza alla riunione del 13/3/82 che come ripetutamente osservato (sulla scorta delle argomentazioni di cui a pgg. 688), era una riunione di aderenti al sodalizio mafioso Cosa Nostra.

Ed anche qui, a dare valenza di prova al già di per sé rilevante elemento indiziario cennato è proprio l'atteggiamento tenuto dall'imputato in seguito all'irruzione della polizia che ha dimostrato come la sua non fosse una presenza occasionale bensì necessaria.

Egli infatti aveva dichiarato tra l'altro (pg. 20) che essendo giunto casualmente al villino dei MESSINA era stato da quelli invitato a rimanere a pranzo con loro e già si è argomentato come, trattandosi di una riunione organizzata da aderenti di Cosa Nostra per decidere evidentemente cose di rilievo (tanto che si era resa necessaria la presenza di Carmelo COLLETTI), non fosse possibile che a quella riunione potessero essere invitate a intervenire persone non "autorizzate" a conoscere i segreti di Cosa Nostra e cioè persone non aderenti a quel sodalizio.

E non va sottaciuto che il VIRONE proprio per poter essere presente a quella riunione aveva letteralmente fatto "carte false",



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ottenendo un certificato medico, attestante un'indisposizione, che, sebbene confermata da una successiva visita fiscale, risulta del tutto inveridica, dato che ad onta dei gravi dolori che l'avevano costretto a rinviare di qualche giorno il viaggio di ritorno al comune nel quale si trovava in soggiorno obbligato, il giorno 13 marzo 1982 aveva -a suo dire- trascorso la giornata girando per Villaseta e quindi si era recato al villino dei MESSINA.

Ancora maggiore è poi il rilievo che va attribuito all'intervento svolto, come sopra cennato, dal LATTUCA per consentire al VIRONE di rinviare la partenza per partecipare a quel pranzo. Ed è significativo che, nonostante tale intervento, entrambi gli imputati abbiano sostenuto di conoscersi solo di vista (pg. 139-150), ed ancor di più il fatto che il LATTUCA in un primo momento avesse addirittura negato di conoscere il VIRONE (pg. 18).

Peraltro, l'imputato era in ottimi rapporti con Carmelo SALEMI, che come cennato nel 1974 era stato, in seno a Cosa Nostra, "eletto rappresentante" della città di Agrigento, insieme al quale ed al MONTANA LAMPO Raimondo, avevano costituito la SA.MO.VI., società specializzata per l'esecuzione di lavori nel campo del movimento terra.

Insieme al SALEMI il VIRONE si era recato a Roma, quando il primo si era recato nella capitale per trovare l'On Calogero MANNINO, attuale Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per chiedergli un intervento presso i responsabili della I.CO.RI. per ottenere un subappalto nei cantieri che la società aveva in Agrigento. Ed in ordine all'esito di tale "visita" il VIRONE ha riferito (pg. 140) che "il MANNINO -che aveva parlato solo col SALEMI-aveva promesso il suo interessamento".

Al riguardo il MANNINO, pur ammettendo di avere conosciuto il




SALEMI, (pg. 383) ha negato di "essere mai stato interessato dal SALEMI per ottenere un subappalto dalla ICORI"; di guisa che alla circostanza ammessa dallo stesso VIRONE non può darsi il rilievo che meriterebbe. Resta in ogni caso il fatto che poco tempo dopo la "pretesa visita" effettivamente la SA.MO.VI. aveva ottenuto il subappalto presso i cantieri della I.CO.RI. .

Ed è significativo che oltre al predetto subappalto la SA.MO.VI. avesse ottenuto, sempre in quel periodo, analogo lavoro dall'altra delle maggiori imprese nazionali che in quel periodo operavano nell'agrigentino, e cioè la SAISEB.

In ordine all'ottenimento di detto subappalto non va sottaciuta "l'amicizia" intercorrente tra il SALEMI ed il SETTECASI, il quale come cennato grande peso aveva nelle decisioni dei dirigenti dei cantieri impiantati dalla SAISEB nell'agrigentino (vol 56; fg. 53). E del resto lo stesso VIRONE, che aveva dichiarato di conoscere solo di vista il SETTECASI, col quale non aveva avuto rapporti commerciali di nessun genere, doveva invece conoscere bene il SETTECASI, dato che (pg. 79) aveva emesso ben cinque assegni, per un importo totale di f 1.600.000 in favore di quello (assegni che l'imputato "non ricordava per quale motivo fossero stati emessi" ); dato che frequentava la bottega gestita per l'appunto dal SETTECASI ed, ancora, visto che aveva partecipato al funerale del SETTECASI in compagnia di Gerlando MESSINA (pg. 140).

Peraltro anche con i vari MESSINA Gerlando e Michele, con lo SCIARRABBA, con NOTONICA Alfonso e con GRAMAGLIA Pasquale l'imputato aveva negato di avere avuto mai alcun rapporto di carattere commerciale e tuttavia non aveva saputo dare alcuna giustificazione in ordine agli assegni emessi in favore dei predetti (pg. 79-80).

Il VIRONE, infine, era legato a quasi tutti gli altri associati agrigentini. Come risulta infatti dagli accertamenti della



P.G. egli s'incontrava frequentemente in Villaseta coi fratelli Gerlando ed Arturo MESSINA e con Pasquale GRAMAGLIA, del quale aveva annotato i numeri telefonici ed in compagnia del quale si era recato alla riunione del 13/3/82. Conosce il LOMBARDOZZI col quale ha avuto uno scambio di assegni (vol 12, allegato 29) e l'imputato Ciancimino nella sua agenda aveva annotato il nome di VIRONE accanto a quello di MONTANA LAMPO e di un magistrato di Agrigento ("ILARDA per MONTANA e VIRONE") verosimilmente al fine di ricordarsi di intervenire in suo favore in ordine ad un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione che lo vedeva coinvolto (vol 43; fg. 210).

Certo è poi il contatto dell'imputato con Calogero PIPARO, tra le cui carte sono stati trovati appunti relativi a rapporti commerciali tra loro intrattenuti..

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di VIRONE Giuseppe in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi raccolti a suo carico, peraltro, consentono di affermare con analoga certezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge 646 del 1982 si è protratta anche dopo il 28 settembre 1982 (bastando a tal fine ricordare che la raccomandazione per il procedimento relativo alla misura di prevenzione nei suoi confronti è stata effettuata nel 1984 e l'atteggiamento tenuto dall'imputato in dibattimento quando ha preferito contraddirsi ripetutamente piuttosto che recare pregiudizio al capo mafia PITRUZZELLA).

Ritenuta, pertanto, la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.;



Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be "R. P." and "A.".

esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni quattro e mesi sei, aumentata ad anni cinque e mesi dieci in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

LOMBARDOZZI CESARE CALGERO -

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di LOMBARDOZZI, Cesare Calogero in ordine ad entrambi i reati ascrittigli

Refluisce inequivocabilmente a carico del predetto imputato la circostanza di essere stato uno dei partecipanti a quella riunione del 13/3/1982 che questo Collegio ha ritenuto, con le argomentazioni di cui sopra (pg. 688), che qui vanno considerate integralmente riportate, riunione di soggetti aderenti a Cosa Nostra.

E tale indizio certamente gravissimo si risolve in prova certa a carico del LOMBARDOZZI in considerazione dell'atteggiamento dallo stesso tenuto in quella circostanza. Infatti tenuto conto della natura della riunione l'aver sostenuto (pg. 23) che egli, giunto casualmente al villino del MESSINA, era stato da questi invitato a restare appare assolutamente inveridico, non essendo pensabile che alla riunione avrebbero potuto essere invitati a partecipare individui non aderenti al sodalizio.

E ancora di più rileva la circostanza che il LOMBARDOZZI ha negato di conoscere, tra gli altri, Carmelo COLLETTI (pg. 23).

Tenuto conto, infatti, del fatto che agli atti è provata la sua pregressa conoscenza col ribereese, la negazione di detta conoscenza può spiegarsi solo con la consapevolezza del reciproco ruolo nell'associazione e col tentativo di evitare che l'ammissione dell'esistenza di un rapporto di conoscenza, evidentemente non spiegabile lecitamente, potesse refluire sulla colpevolezza di

-- 1005



*[Handwritten signatures]*

entrambi.

Anche Carmelo COLLETTI, peraltro, nega o minimizza il rapporto di conoscenza col LOMBARDOZZI quando molto genericamente afferma (pg. 24) che "dei presenti (alla riunione) alcuni li conosceva di vista, ma non ne sapeva indicare i nomi, altri non li conosceva neppure".

E i rapporti tra i due sono dimostrati ampiamente da alcune telefonate intercettate sull'utenza del COLLETTI.

In tal senso rileva sicuramente la telefonata del 12/1/1982 ore 9,40 (vol 33 ; fg. 114):

COLLETTI Enzo : - Si ?  
LOMBARDOZZI : - E' la Fiat ?  
COLLETTI E : - Chi parla ?  
LOMBARDOZZI : - LOMBARDOZZI sono.  
COLLETTI E : - Si buongiorno, Enzo sono.  
LOMBARDOZZI : - Ah, buongiorno. Ehi c'è don Carmelino ?  
COLLETTI E : - No, nel pomeriggio, sul tardi, forse.  
LOMBARDOZZI : - Ah, ah stasera, grazie.  
COLLETTI E : - Arrivederci.

La predetta telefonata dimostra con certezza l'esistenza di rapporti precedenti la riunione del 13/3/1982 tra il LOMBARDOZZI e Carmelo COLLETTI. Infatti, va tenuto presente che non solo l'imputato, molto familiarmente, chiede di "don Carmelino", ma soprattutto dimostra di sapere che in effetti stava parlando col figlio di quegli, riconoscendolo prontamente, nonostante COLLETTI Vincenzo si fosse presentato solo col suo diminutivo. Inoltre, in senso analogo, Vincenzo COLLETTI, quando il LOMBARDOZZI si presenta col suo cognome, lo riconosce immediatamente e a sua volta si



*Handwritten signatures and initials.*


presenta col suo diminutivo, consapevole che l'altro lo avrebbe certamente identificato e ciò prova senz'altro che anche Vincenzo COLLETTI conosceva il LOMBARDOZZI dapprima del giorno della riunione.

Analogamente, nella telefonata del 6/1/1982 (vol 33; fg. 66) intercorsa tra LATTUCA Salvatore e Carmelo COLLETTI il primo porge i saluti al COLLETTI anche da parte del proprio "compare", LOMBARDOZZI, per l'appunto, come affermato dallo stesso LATTUCA, ed il riberese ne prende atto, mostrando di avere recepito esattamente a chi il LATTUCA si riferisse e, quindi, dimostrando, come cennato, di conoscere il LATTUCA, il LOMBARDOZZI ed il loro rapporto di "comparatico".

Del resto anche nella telefonata del 18/1/1982 intercorsa tra il COLLETTI e CIANCIMINO Francesco (vol 33; fg 160 e segg) il riberese mostra di conoscere il LOMBARDOZZI (pg. 163). Peraltro, tale telefonata prova che anche al CIANCIMINO era nota la confidenza fra i due.

Sempre nella stessa direzione, non va sottaciuta certo l'esistenza di ben tre assegni per un importo complessivo di f 10.000.000 circa ricevuti dal figlio del capo mafia di Ribera (pg. 82), non giustificati dai rispettivi campi di attività, ma soprattutto due dei quali emessi in data antecedente quella della riunione del 13/3/82.

Peraltro, lo stesso Vincenzo COLLETTI, che pure nel primo interrogatorio si era attestato sulla stessa linea del padre e dell'imputato, affermando di avere conosciuto il LOMBARDOZZI solo la



sera del 13/3/1982 (pg. 145), finalmente, dinanzi al G.I., ha finito con l'ammettere che la sua conoscenza col LOMBARDOZZI era ben più antica di quanto sostenuto (pg. 391).

Ma altri elementi dimostrano la colpevolezza del LOMBARDOZZI.

In primo luogo è certamente significativa l'emissione, nel marzo del 1983, da parte del COLLETTI (che in quel momento chiedeva -a dire di Vincenzo COLLETTI, del FERRO e del PITRUZZELLA- ai predetti il favore di scontargli delle cambiali, ovvero di concedergli prestiti) di un assegno di rilevantissimo importo (f. 50.000.000) in favore del LOMBARDOZZI (cfr. pg. 84 ) (Fald. 4; vol 12).

Poi, un notevole rilievo deve attribuirsi alla partecipazione attiva dell'imputato alla vicenda FILIPPIN già ricordata (pg. 221 e segg.). In quella circostanza il LOMBARDOZZI associandosi allo SCIARRABBA ed ad altri aveva tentato di costringere, nel 1969, il FILIPPIN a rinunciare ai crediti che vantava nei loro confronti. E la vicenda giudiziaria che ne scaturì costituisce espressione di una mentalità prevaricatrice. Infatti, emblematici sono il tentativo di intimorire il FILIPPIN, prima costringendolo a passare la notte in un luogo non desiderato, quindi palesandogli, da parte del padre del LOMBARDOZZI che gli parlava con voce "amica", l'opportunità di allontanarsi da Agrigento in quanto lì "c'era gente cattiva che poteva anche ucciderlo" e, in seguito, passando alle vie di fatto con l'agguato nel villino del CASTELLANA dove lo SCIARRABBA, il LOMBARDOZZI, il padre di questi e Carmelo SALEMÌ, lo avevano minacciato (segnatamente, il LOMBARDOZZI con una pistola ed il padre con un coltello).

La vicenda, poi, era culminata con l'intervento del FERRO che aveva fatto da intermediario tra il FILIPPIN e lo SCIARRABBA (pg.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. S.", written over a white background.



223)

Vero è che il procedimento penale seguito alla denuncia sporta dal FILIPPIN per questi fatti si era risolto favorevolmente per gli imputati; ma è anche vero che dalla motivazione della sentenza di proscioglimento emessa dal G.I. il 5/3/1973 emerge che il proscioglimento derivava unicamente dall'erronea rubricazione dell'imputazione come sequestro di persona, mentre "sussistendo il sospetto che il FILIPPIN fosse stato oggetto di vessazioni da parte degli imputati" il Magistrato aveva trasmesso gli atti alla Procura, per l'ulteriore corso di legge, ovverossia, per l'individuazione dei reati realmente posti in essere dagli imputati (pg. 224).

Il LOMBARDOZZI, avendone sposato la sorella Elena, è cognato di Salvatore e Giovanni MOTISI, presunti "uomini d'onore" di Palermo, Falsomiele; il primo arrestato per ordine dell'Autorità Giudiziaria del capoluogo siciliano per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., con provvedimento emesso il giorno 11/6/1985 ed il secondo latitante in quanto, resosi irreperibile dopo essere stato colpito da mandato di cattura per gli stessi reati sopra indicati (vol 52; fg. 4). Giovanni MOTISI era anche suo socio nel commercio delle carni (vol 3; fg. 233), mentre Salvatore MOTISI lo rappresentava nella gestione del bar della Stazione FF.SS. di Agrigento .

L'imputato risulta avere avuto strettissimi rapporti con SETTECASI Giuseppe, la cui valenza mafiosa è stata illustrata nelle pagine precedenti. I suoi contatti col vecchio capo mafia sono quasi giornalieri, come dichiarato dallo stesso LOMBARDOZZI (vol 3; fg. 233) ma come risulta pure dalle dichiarazioni dei testi LETO Salvatore (pg. 372) e CANNELLA Antonino (pg. 380). Da entrambe le indicate testimonianze emerge infatti come il LOMBARDOZZI fosse

1009



solito riunirsi col SETTECASI, col LATTUCA e col FALSONE Vincenzo, nonchè talora anche col VELLA e col RAFFA, nella Stazione FF.SS. di Agrigento.

MARCHESE Diego e MARCHICA Antonio (pg.368) hanno affermato che il LOMBARDOZZI era intervenuto all'inaugurazione della loro macelleria facendosi accompagnare dal SETTECASI e dal LATTUCA.

L'ultimo incontro col SETTECASI il LOMBARDOZZI lo ha prima della morte del vecchio capo mafia (vol 3; fg. 233); ed egli partecipa alle onoranze funebri del SETTECASI, in Alessandria della Rocca, unitamente a Gerlando MESSINA, VELLA Antonio e LATTUCA Salvatore (vol 10; fg. 223 r.).

Carmelo SALEMI è un altro personaggio di spicco di Cosa Nostra molto vicino al LOMBARDOZZI. Li legano la comune esperienza giudiziaria sopra richiamata (vicenda FILIPPIN : pg. 221 e segg), l'aver vissuto nello stesso quartiere ed un rapporto di frequentazione. Al riguardo CATANIA Gesua, moglie di SALEMI Carmelo, ricorda che il marito era stato tra gli invitati alle nozze del LOMBARDOZZI (vol 10; fg. 73 r.).

L'imputato è compare di LATTUCA Salvatore, avendogli quest'ultimo battezzato una figlia (pg; 150). E dati gli intensissimi rapporti di amicizia intercorrenti tra i due è certamente significativo il fatto che entrambi avessero affermato la sera del 13/3/82 alla P.S. di non conoscersi(pg. 19-23).

Il LATTUCA assiste alle operazioni di verifica della Guardia di Finanza eseguite nel 1980 nel deposito S.C.I.A. s.r.l.del LOMBARDOZZI e si interessa, dando consigli e frequentando il luogo ove l'immobile doveva sorgere, alla costruzione che il "compare" abusivamente realizza insieme a Giovanni SPATARO .Lo accompagna, come sopra cennato, all'inaugurazione della macelleria MARCHESE e spesso lo va a trovare al deposito di carni che il LOMBARDOZZI



Two handwritten signatures or initials in black ink. The top one is a cursive signature, and the bottom one consists of a few bold, stylized letters.

gestisce (vol 58; fg. 128).

Infine, nelle numerose cene che il LOMBARDOZZI organizza il LATTUCA è quasi sempre presente ; così come entrambi si recano insieme al FALSONE a casa dell'ARMENIO (pg. 233, 234).

Tali rapporti personali hanno anche risvolti economici. Così il LATTUCA ricorda con orgoglio e compiacimento di avere fatto un prestito al LOMBARDOZZI rilasciandogli, a dimostrazione della massima fiducia che nutriva per lui, un assegno in bianco senza che il prestatore ne profittasse (pg. 151).

E gli accertamenti bancari hanno evidenziato uno scambio di assegni fra i due per cifre rilevanti (pg. 77-82-83). E gran parte di tali assegni sono stati emessi dai due imputati prima della riunione del 1982.

L'imputato risulta avere avuto rapporti anche con VELLA Antonio e ciò nonostante egli la sera del 13/3/1982 avesse dichiarato di non conoscerlo (pg. 23). VELLA Antonio, viceversa, sia quella sera che in seguito aveva dichiarato che effettivamente aveva conosciuto il LOMBARDOZZI, ma aveva altresì sostenuto che il loro rapporto si era limitato alla vendita da parte sua di un'enciclopedia al LOMBARDOZZI (pg. 410). I rapporti fra i due dovevano, invece avere ben altra consistenza considerato che gli accertamenti bancari hanno evidenziato che il VELLA ha emesso un assegno di £ 2.300.000 in favore del LOMBARDOZZI (pg. 78) che certamente non si giustifica certo con l'acquisto da parte del LOMBARDOZZI di un'enciclopedia del VELLA .

Del resto dalle su indicate testimonianze di CANNELLA Antonino e di LETO Salvatore (pg. 372-380) risulta che i due si frequentavano spesso ed insieme si accompagnavano ai vari LATTUCA, FALSONE, SETTECASI ecc.

Il tentativo di negare o di minimizzare il loro reale rapporto

1011



di conoscenza può, dunque, spiegarsi solo col maldestro tentativo di evitare che il legame, non lecito, che li univa, una volta ammesso, potesse refluire a carico di entrambi ; e ciò evidentemente, si sottolinea, nel presupposto della consapevolezza da parte loro della natura illecita del loro rapporto, chè altrimenti nessuna riluttanza avrebbero avuto entrambi ad affermare la reciproca conoscenza.


LOMBARDOZZI risulta pure vicino a Giuseppe SCIARRABBA. Li legano in particolare il rapporto di parentela (vol 9; fg. 54 r); la provenienza dallo stesso quartiere ove erano vissuti per molti anni; la vicenda FILIPPIN (pg. 221 e segg.); e i rapporti economici intercorrenti fra i due, dimostrati, a dispetto di quanto negato dallo SCIARRABBA (pg. 165), dall'esistenza di più assegni emessi dallo SCIARRABBA a favore del LOMBARDOZZI (pg. 81).

Con i tre fratelli MESSINA l'imputato ha rapporti di carattere economico e personale.

Lo stesso LOMBARDOZZI ammette la conoscenza di Arturo e Gerlando MESSINA (pg. 23); ma i loro rapporti sono resi ancor più manifesti da un rilevantissimo scambio di assegni; così MESSINA Gerlando emette un assegno di f 24.000.000 in favore di LOMBARDOZZI (pg.80); mentre quest'ultimo a sua volta risulta avere emesso in favore di MESSINA Gerlando n. 4 assegni per un valore di f 50.000.000 circa (pgg.82-83); in favore di MESSINA Arturo un assegno di f 6.100.000 (pg 83); ed ancora in favore di MESSINA Michele n. 14 assegni per un importo di f 135.000.000.

E tali assegni, come affermato anche da MESSINA Michele (vol 9; fg 51) sono emessi in favore dei MESSINA non solo come corrispettivo di materiale acquistato presso la loro ditta ma anche come prestito.

Peraltro, la continua frequentazione del LOMBARDOZZI coi fratelli Arturo e, soprattutto, Gerlando MESSINA risulta dalle



dichiarazioni rese da SPATARO Giovanni (pg. 438) e del Brig. Filippo GALLO (pg. 375).

Dalle dichiarazioni di quest'ultimo emerge anche la continuità di rapporti con un altro dei soggetti intervenuti alla riunione del 13/3/1982, vale a dire con PIPARO Calogero.

Gli accertamenti bancari hanno evidenziato col predetto PIPARO uno scambio di titoli per cifre rilevanti (infatti è risultato che il PIPARO ha emesso in favore dell'imputato n.10 assegni per l'importo totale di £ 22.000.000 circa e ricevuto assegni, in parte intestati a suo figlio Gerlando, per £ 35.000.000 circa).

Dai predetti accertamenti, peraltro, sono emersi scambi di assegni con altri soggetti interessati quali Pasquale GRAMAGLIA (che ha emesso assegni per £ 700.000 e ne ha ricevuti per £ 4.000.000), e VIRONE Giuseppe ( che ha emesso assegni per £ 400.000)(pg. 77 e segg) a comprova di legami ben più solidi di quelli dichiarati, considerato che tali titoli non trovano giustificazione nelle attività lavorative rispettivamente esercitate, per cui l'emissione di detti assegni va spiegata unicamente con l'insistenza di un grande rapporto di amicizia o, verosimilmente, col "vincolo solidaristico" che legava tutti i predetti.

Sempre dagli accertamenti eseguiti dalla G.di F. risulta il contatto del LOMBARDOZZI con CARUANA Leonardo, sicuramente esponente di rilievo dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, in favore del quale l'imputato aveva emesso un assegno di £ 7.000.000 (pg. 82); nonchè il contatto coi DI STEFANO di Favara, avversari dei COLLETTI, ( a favore dei quali il LOMBARDOZZI emette n. 6 assegni per l'importo complessivo di £ 10.500.000 -pg. 82 e segg-).

Il LOMBARDOZZI inoltre emette n. 3 assegni dell'importo di £ 48.000.000 in favore di PITRUZZELLA Santo, figlio di Gioacchino, qui



*Handwritten signatures and initials.*

ritenuto esponente di spicco di Cosa Nostra.

Un rapporto del tutto particolare sotto il profilo economico è quello che coinvolge l'imputato e Vincenzo FALSONE, con l'emissione d'assegni d'ambo le parti per importi complessivi di miliardi di lire. Tuttavia, di tali rapporti, della relazione del LOMBARDOZZI con l'ARMENIO, e di quella col CIANCIMINO, col DI CARO, col LO CASCIO e col BUFALO, si parlerà più avanti a proposito della responsabilità dei predetti imputati.


Preme qui solo considerare che il LOMBARDOZZI, naturalmente, era in contatto anche con FERRO Antonio, altro importante rappresentante di Cosa Nostra.

Tale rapporto è attestato dagli accertamenti patrimoniali che hanno evidenziato l'emissione di un assegno di f. 2.000.000 (pg. 82) da parte del LOMBARDOZZI a favore del Canicattinese ; nonchè la circostanza che il FERRO aveva annotato tra le sue carte, tutti i recapiti telefonici del LOMBARDOZZI (vol 43 ; fg. 1).

Lo stesso FERRO, comunque, aveva ammesso il loro rapporto di conoscenza (pg. 158) facendolo risalire agli anni '65/'70', specificando, tuttavia, che tale rapporto aveva avuto breve durata, dato che il LOMBARDOZZI aveva cominciato a lavorare in proprio.

Contestatagli, in seguito l'esistenza dell'assegno di f. 13.000.000 emesso il 9/8/1982 dal figlio Calogero al LOMBARDOZZI (pg. 429), FERRO Antonio (pg. 399) aveva dichiarato che si trattava di un prestito fiduciario, fatto personalmente dal figlio e che di assegni di tal genere ce ne dovevano essere altri.

Tale assegno dimostra, comunque, che i rapporti tra il LOMBARDOZZI ed il FERRO erano proseguiti anche dopo che il LOMBARDOZZI si era messo in proprio ed anche in questo caso la circostanza che il FERRO abbia tentato di minimizzare il loro



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Rini". Below the signature is a large, stylized flourish or mark.

rapporto di conoscenza non giova alla causa di entrambi.

Su quali basi si fondi poi la relazione fra i due è manifestamente chiarito dal ruolo entrambi svolto nella vicenda FILIPPIN, più sopra richiamata, dalla quale emerge l'intervento decisivo del FERRO per risolvere la controversia tra il FILIPPIN ed i soci SCIARRABBA e LOMBARDOZZI, con una soluzione che favorisce questi ultimi (pg. 221 e segg.).

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di LOMBARDOZZI Cesare Calogero in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 si è protratta anche dopo il settembre del 1982 (bastando al riguardo ricordare che il COLLETTI ha emesso l'assegno di 50.000.000 in favore dell'imputato nel marzo del 1983 ; e che dagli atti emerge la continuità di rapporti del LOMBARDOZZI col PIPARO, con MESSINA Arturo e con MESSINA Gerlando anche nel 1984; cfr. dichiarazioni del Brig. GALLO pg. 375)

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale tenuto conto della posizione di rilievo che l'imputato doveva avere in seno a Cosa Nostra, come si desume dai suoi rapporti con i più qualificati esponenti della stessa, SETTECASI, COLLETTI, FERRO, stima equo condannarlo alla pena di anni otto di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sette e mesi nove di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe

1015 -



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. A. Rivi" followed by a large flourish.

stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque, aumentata ad anni sei e mesi otto in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



*g. h. v.*  
*h.*



NOTONICA SALVATORE

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo consentono di affermare con certezza la responsabilità di NOTONICA Salvatore in ordine ad entrambi i reati associativi ascrittigli.

A suo carico pesa gravemente il fatto di avere partecipato alla riunione del 13/3/1982 che per le argomentazioni svolte in altra parte di questo provvedimento (pg. 688) e che qui per brevità vanno solo integralmente richiamate, è stata da questo Collegio ritenuta riunione di aderenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra.

E tale già rilevantissimo indizio di colpevolezza trova il suo esaustivo completamento in virtù dei riscontri offerti dal comportamento tenuto dall'imputato immediatamente dopo la sorpresa da parte della Polizia quando uniformandosi alle direttive evidentemente impartite dai capi presenti a quella riunione, aveva contribuito al tentativo di fare passare quella preordinata riunione come incontro occasionale di soggetti che addirittura non si conoscevano fra loro.

In ogni caso la sua versione (pg. 22) dei fatti è certamente mendace atteso che egli sostiene che i soggetti che egli aveva trovato al villino dei MESSINA avevano invitato lui ed il suo genitore a restare a pranzare e tenuto conto della natura della riunione, non è certamente pensabile che non aderenti al sodalizio potessero essere invitati a partecipare all'incontro, per il quale

1017 -



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. R.". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the stamp.

tra l'altro si era scomodato un capo tanto importante come COLLETTI.

Confortano l'assunto sopra indicato i rapporti intensi con GRAMAGLIA Pasquale, del quale è anche cugino ;l'imputato in proposito ha addirittura negato di avere mai visto o incontrato il GRAMAGLIA, suo primo cugino, escludendo di avere mai avuto con quello rapporti di affari (pg. 167); le sue dichiarazioni sono certamente mendaci perchè dalle annotazioni dei CC. di cui al vol 2; fg. 124-134 risulta esattamente l'opposto.

Analogamente sono provati i suoi rapporti con Gerlando MESSINA (vol 3; fg. 122), ai funerali del quale partecipa (vol 9; fg. 46) in compagnia del cugino GRAMAGLIA, a dispetto del fatto, falsamente dichiarato (pg. 167), di conoscere il MESSINA solo di vista.

Ed altre circostanze, al di là delle reticenti affermazioni dell'imputato inducono a ritenere la sua conoscenza con altri soggetti del presente procedimento.

Così egli è imparentato con Carmelo SALEMI (cugino di suo padre; vol 9; fg. 60) e la moglie di FALZONE Salvatore è una sua parente; e suo padre, Alfonso, anch'egli presente alla riunione del 13/3/82 ed imputato nel presente procedimento, ma deceduto, per causa naturale, era sicuramente in rapporto di "affari" con GRAMAGLIA Pasquale (pg. 81) e con VIRONE Giuseppe (pg. 80).

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di NOTONICA Salvatore in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, infatti, permettono di affermare con analogo sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra iniziata prima dell'entrata in vigore della L. n. 646 del 1982 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando al riguardo considerare che nel 1984 il NOTONICA si era recato al funerale del



consociato MESSINA Gerlando, che aveva negato di conoscere, in compagnia del GRAMAGLI altro aderente allo stesso sodalizio).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni quattro e mesi sei, aumentata ad anni cinque e mesi dieci in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



*Roberto*  
*Rh*

VELLA ANTONIO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di VELLA Antonio in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Anche a suo carico depone gravemente la circostanza di avere partecipato alla riunione del 13/3/1982, che il Tribunale con le argomentazioni sopra svolte (cfr. pg. 688) e che qui per brevità s'intendono integralmente richiamate, ha ritenuto riunione di aderenti al sodalizio mafioso Cosa Nostra.

Tale rilevantissimo indizio trova inequivoci riscontri nell'atteggiamento reticente tenuto dall'imputato nell'immediatezza dei fatti quando ha cercato, uniformandosi alle direttive evidentemente impartite dai capi presenti di fare passare quella preordinata riunione come incontro occasionale e quando ha asserito che (pg. 19) egli ed il LATTUCA, intervenuti casualmente, erano stati invitati a restare a pranzo e ciò in palese contrasto con la natura della riunione che doveva evidentemente rimanere segreta e riservata agli aderenti al sodalizio.

Ma a carico del VELLA refluisce certamente in modo inequivoco anche il fatto di avere cercato di minimizzare i rapporti con altri partecipanti a quella riunione (segnatamente con LOMBARDOZZI).

Tale circostanza può essere giustificata solamente col tentativo di allontanare da sè i sospetti che potevano sorgere per il rapporto di conoscenza con individui con i quali non esistevano legami di rapporti di lavoro o di affinità di alcun genere, nel



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. R. R. R. R." or similar, written over the stamp.

presupposto, noto ai soggetti interrogati, ma fino a quel momento ignoto agli altri, che gli stessi facessero parte dell'associazione mafiosa.

Del resto in quell'occasione il LOMBARDOZZI, a dispetto della sia pure parziale ammissione dell'imputato VELLA, aveva financo negato di conoscerlo (pg. 23).


Viceversa i rapporti dell'imputato col LOMBARDOZZI risultano ampiamente provati dalle dichiarazioni, più volte richiamate, dei testi LETO Salvatore e CANNELLA Antonino dalle quali risulta (pg. 372-380) chiaramente che il VELLA era solito incontrarsi frequentemente col LOMBARDOZZI, oltre che col LATTUCA e col SETTECASI alla Stazione FF.SS. di Agrigento.

Significativamente, anche dinanzi al G.I. l'imputato ha continuato a negare i suoi rapporti di frequentazione con l'imputato LOMBARDOZZI (pg. 410) e solo al dibattimento ha ammesso la reale portata del su indicato rapporto, definendolo di amicizia (pg. 471).

Del resto gli accertamenti patrimoniali avevano acclarato l'esistenza di un assegno di £ 2.300.000 (pg. 78) emesso dal VELLA in favore del LOMBARDOZZI che certamente non poteva spiegarsi con l'acquisto da parte del LOMBARDOZZI di un'enciclopedia.

Peraltro, si è detto come VELLA risulti essere stato in buoni rapporti anche con Giuseppe SETTECASI, vecchio capo mafia, col quale si accompagna frequentemente al bar della Stazione FF. SS. di Agrigento (pgg. 372-380). E VELLA Antonio dinanzi al G.I. (pg. 410) aveva negato persino di conoscere Giuseppe SETTECASI, asserendo di avere partecipato ai funerali di quello solo "per un atto di riguardo nei confronti del figlio cui aveva venduto delle opere della Garzanti".

VELLA Antonio sempre dinanzi al G.I. aveva negato anche di conoscere FALSONE Vincenzo (pg. 410); ma è smentito ancora una volta



dal teste CANNELLA (pg. 380 ).

L'imputato è in ottimi rapporti di amicizia anche col LATTUCA Salvatore; la circostanza è ammessa da entrambi gli imputati ed è resa manifesta da vari episodi quali quello dell'arresto di entrambi per l'aggressione ad un pubblico ufficiale nel maggio del 1980, la partecipazione congiunta -secondo il loro stesso assunto- alla riunione del 13/3/82, lo scambio di assegni per valori rilevanti (LATTUCA Salvatore emette in favore del VELLA nr. 9 assegni per l'importo complessivo di f. 10.610.000 e riceve dal VELLA n. 13 assegni per f. 17.000.000 circa) e ciò a dispetto dei differenti campi di attività.

E tale amicizia deve risalire ad epoche lontane se il giro dei titoli registra assegni emessi dal LATTUCA nel 1974 e nel 1976 (vol 49; fg. 2)

VELLA conosce anche Carmelo COLLETTI e Pietro MAROTTA.

Presso il COLLETTI acquista nel 1981 un'autovettura, spiegando il fatto con la speciosa giustificazione di non avere trovato un'auto del tipo desiderato presso i numerosi concessionari e rivenditori di Agrigento. Non va sottaciuto il fatto che Carmelo COLLETTI nega il rapporto di conoscenza col VELLA quando viene fermato con quello il giorno della riunione del 13/3/1982.

Con Pietro MAROTTA l'imputato afferma di essersi conosciuto dopo la riunione del 13/3/1982. Ed invero gli assegni emessi dall'imputato risalgono tutti a data successiva a quella dianzi cennata. Comunque, rimane il fatto che anche il MAROTTA, altro appartenente a Cosa Nostra era in rapporto di conoscenza e di affari col VELLA.

In forza delle superiori argomentazioni, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di VELLA Antonio in



ordine ad entrambi i delitti ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, infatti, permettono di affermare con analogo sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 si è protratta anche dopo il settembre del 1982 (al riguardo bastando menzionare la protrazione inalterata dei rapporti con altri aderenti al sodalizio mafioso, quali LATTUCA, MAROTTA e f.lli MESSINA ecc, dimostrata documentalmente dagli assegni emessi dal VELLA dopo il 1982 in favore dei predetti cfr. Fald IV, vol 12).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni quattro e mesi sei, aumentata ad anni cinque e mesi dieci in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. R. R." followed by a stylized flourish.

SALVATORE FALZONE

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo consentono di affermare con certezza la responsabilità di FALZONE Salvatore in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Anche nei confronti del suddetto imputato rileva gravemente la circostanza di avere partecipato alla riunione del 13/3/1982 che come già argomentato (pg. 688) il Tribunale ha ritenuto riunione di aderenti al sodalizio mafioso Cosa Nostra.

E a dare spessore di prova al suddetto già rilevantissimo elemento di carico e quindi a dimostrare l'appartenenza al medesimo sodalizio anche del FALZONE è proprio l'atteggiamento da questi tenuto in seguito all'operazione di Polizia quando ha cercato di dare il suo contributo, giusta evidentemente direttive dei capi presenti, al tentativo comune di fare passare la preordinata riunione, per un'occasionale incontro di persone tra loro sconosciute.

La sua versione dei fatti è, peraltro, certamente falsa, considerato che anch'egli come altri afferma, tra mille contraddizioni con altri imputati (SCIARRABBA e MESSINA per esempio), di essere giunto casualmente al villino e di essere stato invitato a restare a pranzo (pg. 23). Tale asserzione assolutamente inveridica (in quanto pur ammettendo- in via teorica- il suo occasionale intervento al villino dei MESSINA, certamente, trattandosi di riunione di aderenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra, nessuno avrebbe pensato di invitarlo a restare, posto



*Handwritten signature*  
*Handwritten mark*



che per quella riunione si era scomodato anche un capo mafia come Carmelo COLLETTI) refluisce pesantemente a carico del FALZONE, manifestando la sua complicità con gli altri personaggi intervenuti alla riunione e quindi la sua appartenenza al medesimo sodalizio criminioso.


A conforto del suddetto convincimento refluiscono poi i rapporti tra l'imputato ed altri imputati o personaggi di Cosa Nostra. Così l'imputato è cognato, avendone sposato la sorella, di Carmelo SALEMI, il cui ruolo di capo di Cosa Nostra è provato dalle intercettazioni ambientali canadesi; e lo stesso FALZONE ha ammesso di avere frequentato la rivendita di vino messa su dal cognato e dal proprio nipote FALZONE Giuseppe, nella quale aveva avuto modo di incontrare anche Giuseppe SETTECASI, altro capo storico del mentovato sodalizio, e VIRONE Giuseppe (pg. 137).

In ordine a quest'ultimo il FALZONE ha asserito che (pg. 136) tra loro c'erano solo rapporti di buon vicinato che si esaurivano nel saluto negando l'esistenza di qualsivoglia rapporto di affari. Tale assunto è sicuramente smentito dall'esistenza di due assegni (pg. 80) per l'importo complessivo di f. 1.450.000 emessi dal VIRONE in favore dell'imputato, dei quali il FALZONE non era in grado di riferire la causa (pg. 137).

Allo stesso modo, pur dichiarando di essere in buoni rapporti d'affari con lo SCIARRABBA, non sapeva dire per quale motivo quest'ultimo avesse emesso in suo favore un assegno di f. 1.700.000 (pg. 137).

L'imputato stesso ha, infine, ammesso che conosceva da antica data LOMBARDOZZI Cesare (pg. 136) e NOTONICA Alfonso (del quale è cugino ed insieme al quale era stato imputato nel 1985 in un procedimento per pascolo abusivo) e solo di vista CACHIA Vincenzo e PIPARO Calogero. Ed inoltre di conoscere i fratelli MESSINA, senza

1025



tuttavia avere instaurato con loro rapporti di amicizia o di lavoro. In ogni caso certo è che ha partecipato ai funerali di Gerlando MESSINA ed a quelli di GRAMAGLIA Pasquale (pg. 137).

I su indicati buoni rapporti con i MESSINA, con LOMBARDOZZI, col VIRONE e col SALEMI rafforzano il convincimento che la sua presenza alla riunione al villino dei MESSINA fosse dovuta alla sua appartenenza all'associazione Cosa Nostra.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di FALZONE Salvatore in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, infatti, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, si è protratta anche dopo il 28 settembre di quell'anno ( al riguardo essendo sufficiente ricordare che l'imputato ha partecipato al funerale di MESSINA Gerlando altro soggetto associato al medesimo sodalizio e che i predetti funerali si sono svolti nel 1984).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni quattro e mesi sei, aumentata ad anni cinque e mesi dieci in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)

1026 -



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Riva".

SCIARRABBA GIUSEPPE

\* \* \*

Ritiene il Collegio che a carico di SCIARRABBA Giuseppe sussistano inequivoci elementi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

In tale direzione rileva gravemente la circostanza che anche il predetto imputato ha partecipato alla riunione del 13/3/1982 che il Collegio ha ritenuto, in forza delle argomentazioni (di cui a pg. 688) che qui devono intendersi integralmente richiamate riunione di aderenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra.

E tale già di per sè rilevantissimo indizio di colpevolezza trova inequivoci riscontri nel comportamento tenuto dallo SCIARRABBA dinanzi alla P.S. che procedeva a s.i.t. nei suoi confronti.

Infatti, anche l'imputato ha tentato come gli altri partecipanti alla suddetta riunione, evidentemente obbedendo alle direttive dei capi presenti alla medesima, di fare passare l'incontro, certamente preordinato, per un innocua ed occasionale "schiticchiata". Ma dimostrato come la stessa fosse sicuramente una riunione di mafia, l'avere (tra mille contraddizioni con altri imputati : es MESSINA e FALZONE) asserito come ha fatto l'imputato di essere stato invitato a partecipare alla medesima (pg. 22) refluisce inevitabilmente a carico del dichiarante, atteso che una siffatta riunione, per la quale si era scomodato anche il capo mafia COLLETTI, poteva essere "aperta" solo agli aderenti allo stesso sodalizio criminoso e quindi solo agli associati a Cosa Nostra.

Altro sicuro riscontro dell'indizio di colpevolezza su

1027 -



*Giuseppe Sciarrabba*  
*M*

indicato è la negazione di rapporti di conoscenza con il LOMBARDOZZI (pg. 22) che l'imputato asserisce di conoscere solo di vista. E non meno grave è la circostanza che lo stesso LOMBARDOZZI abbia nella medesima circostanza negato, falsamente, di conoscere l'imputato (pg. 23).

Atteso che la loro antica conoscenza è con sicurezza provata dalla vicenda "FILIPPIN" più volte richiamata (pg.221 e segg.), dalla quale non solo emerge l'atteggiamento delinquenziale di entrambi gli imputati, ma la loro "cooperazione" nell'illecito; la negazione della reale portata del loro rapporto di conoscenza si ritorce inequivocabilmente contro di entrambi rivelando la natura illecita della loro contestuale presenza nel villino dei MESSINA.

Al LOMBARDOZZI lo legano anche rapporti di natura economica atteso che gli accertamenti della P.T. hanno evidenziato l'esistenza di assegni (per l'importo complessivo di f 5.000.000) emessi dallo SCIARRABBA in favore del coimputato (pg. 81) e ciò a dispetto dell'asserita mancanza di qualsivoglia rapporto di affari (pg.165).

L'imputato è in rapporto di conoscenza con altri dei soggetti partecipanti alla riunione del 13/3/82 e dei quali il Tribunale ha già dimostrato l'appartenenza a Cosa Nostra. Così lo stesso SCIARRABBA ammette di conoscere Salvatore FALZONE, del quale è compare avendo fatto da padrino di battesimo alla di lui figlia (vol 9 ; fg. 13 e 54 r). Ma anche in ordine a tale rapporto l'imputato tende a negare la reale consistenza della relazione asserendo (pg. 165) che col FALZONE non aveva mai avuto relazioni di affari, fatta eccezione per l'acquisto dei due puledri avvenuto il giorno stesso della riunione del 13/3/82 e pagati f 1.500.000 in contanti . Gli accertamenti della G. di F. hanno invece messo in luce come lo SCIARRABBA il 20/4/1982 (pg. 81) avesse emesso in favore del FALZONE un assegno dell'importo di f 1.700.000.



*g. Sciarra*  
*M*

Anche con GRAMAGLIA Pasquale l'imputato ha affermato di non avere avuto rapporti d'affari (pg. 165) e tuttavia esiste agli atti un assegno di f 900.000 emesso da GRAMAGLIA in suo favore (pg.81).

Lo SCIARRABBA afferma di conoscere solo di vista VIRONE Giuseppe (pg. 165) ed invece risulta che il VIRONE ha emesso in favore dello SCIARRABBA n. 3 assegni per un importo complessivo di f 2.650.000 (pg. 80).

E analogamente, nonostante la pretesa assenza di rapporti di affari, gli accertamenti della G. di F. hanno accertato l'esistenza di assegni per un importo complessivo di f 20.000.000 circa emessi dall'imputato in favore di MESSINA Gerlando e Michele (pg. 81).

Anche VELLA Antonio emette nel 1983 nei confronti dell'imputato un assegno di f 400.000 e ciò a dispetto del fatto che sia lo SCIARRABBA che il VELLA dichiarino di non conoscersi (pg. 165- 410).

L'imputato ammette di avere conosciuto per ragioni attinenti al proprio lavoro FERRO Antonio (pg. 165) negando sino all'ultimo che questi avesse preso parte alla vicenda FILIPPIN (pg. 404-473); cosa che invece risulta con certezza (pg. 223). La vicenda suddetta dimostra l'intensità dei rapporti insistenti tra i due imputati, posto che non solo il FERRO interviene per comporre la controversia, ma si rende garante economicamente per lo SCIARRABBA ed i suoi soci verso il FILIPPIN.

La vicenda mette, peraltro, in risalto il rapporto insistente già allora tra lo SCIARRABBA e Carmelo SALEMI, in quanto entrambi insieme al LOMBARDOZZI avevano minacciato gravemente con armi il FILIPPIN e va ricordato come nonostante la vicenda processuale si fosse risolta positivamente per gli imputati, in quanto il G.I. non aveva ravvisato nella loro condotta gli estremi del sequestro di persona, lo stesso Magistrato trasmettendo gli atti al Procuratore



Handwritten signature and initials in black ink. The signature appears to be "Rosini" and there are initials below it.

della Repubblica aveva affermato che la denuncia del FILIPPIN non era calunniosa e quindi implicitamente che i fatti dal medesimo denunciati erano veri.


Ed il collegamento del SALEMI con l'imputato, non si interrompe ma si fortifica con la frequentazione da parte dello SCIARRABBA della rivendita di vino che l'altro gestisce ad Agrigento e col viaggio che insieme fanno nel 1977 a Roma (vol 17; fg. 300) e nel 1980 (vol 3; fg. 14) a Torino. Viaggi, dei quali lo SCIARRABBA non ha dato spiegazione (pg. 166).

Lo SCIARRABBA ha ammesso infine anche di conoscere Giuseppe SETTECASI (pg. 165), ma molto significativamente ha negato di sapere che lo stesso fosse ritenuto una persona di rispetto.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di SCIARRABBA Giuseppe in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, infatti, permettono di affermare con analogia sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della L. n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando al riguardo ricordare la prosecuzione dei suoi rapporti con i f.lli MESSINA e con Gerlando MESSINA in particolare, testimoniati documentalmente dall'esistenza di assegni emessi dall'imputato dopo il 28 settembre 1982).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi



*Handwritten signature*  
*Handwritten initials*

quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione -= anni quattro e mesi sei , aumentata ad anni cinque e mesi dieci in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)

- 1031



*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

CACHIA VINCENZO

\* \* \*

Le risultanze probatorie permettono di affermare con certezza la responsabilità di CACHIA Vincenzo in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Anche nei suoi confronti depone gravemente il fatto di avere partecipato alla riunione del 13/3/1982 che il Tribunale, come argomentato più sopra (pg. 688), ha ritenuto incontro preordinato di aderenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra.

Ed anche per CACHIA Vincenzo è l'atteggiamento da lui tenuto quello stesso giorno dinanzi alla P.S. a dare la certezza della sua responsabilità essendosi uniformato alle direttive evidentemente impartite dai capi presenti alla riunione nel tentativo comune di fare passare quella riunione per incontro occasionale.

Del resto, trattandosi certamente di riunione di Cosa Nostra, le affermazioni del CACHIA (pg. 21) di per sè inverosimili, sarebbero comunque certamente false nella parte in cui l'imputato afferma che i fratelli MESSINA l'avrebbero invitato a restare a pranzo con loro, cosa impossibile tenuto conto della natura della riunione e del fatto che essa doveva essere di grande importanza se un capo mafia come COLLETTI si era scomodato da Ribera per parteciparvi.

Ulteriore riprova della sua adesione al sodalizio mafioso è poi data dal tentativo di allontanare da sè ogni sospetto escludendo di avere avuto mai alcun rapporto o addirittura di conoscere i



*Roberto*  
*A*



partecipanti a quella riunione.

Così egli afferma (pg. 163) di avere conosciuto Gerlando MESSINO solo a quella riunione e di non avere mai avuto nessun rapporto d'affari col medesimo. Ma è smentito dagli accertamenti compiuti dalla G. di F. che hanno evidenziato l'esistenza di un assegno emesso in suo favore dal MESSINA (pg. 80-164). Ed alla relativa contestazione del Magistrato il CACHIA non potendo dare una plausibile spiegazione non ha trovato di meglio che negare di avere mai ricevuto detto titolo.

Analogamente egli ha negato di conoscere SCIAERABBA Giuseppe (pg. 163), affermando più precisamente di averlo visto per la prima volta il giorno della riunione e di non averlo più rivisto in seguito. Ma in ciò è smentito dallo stesso SCIARRABBA (vol 9; fg 54) il quale ha affermato di conoscere l'imputato in quanto lo stesso era figlioccio del padre e che i loro rapporti si limitavano al saluto.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di CACHIA Vincenzo in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale, tenuto conto dell'avanzata età dell'imputato, stima equo condannarlo alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni cinque e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p.,



qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni quattro,  
aumentata ad anni quattro e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui  
all'art. 416 ultimo comma.)



*Roberto*  
*Al*

SALEMI CARMELO

\* \* \*

E' notizia di questi giorni che il corpo di Carmelo SALEMI, "scomparso" dal 7/6/1980, sia stato ritrovato dai Carabinieri in territorio di Raffadali all'interno del portabagagli dell'autovettura dello stesso imputato, sepolta sotto cinque metri di terra.

L'informazione, vera in quanto confermata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, renderà inevitabile una riforma in appello della presente sentenza nei confronti del SALEMI.

Pertanto, qui si riporteranno schematicamente i motivi per i quali il Tribunale aveva ritenuto la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati associativi ascrittigli, osservando che l'assassinio del SALEMI e le modalità di consumazione dello stesso, confortano, in buona sostanza, la bontà della decisione presa, almeno in ordine alla sostenuta partecipazione del SALEMI all'associazione mafiosa Cosa Nostra (e non in ordine alla consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., dovendosi ragionevolmente presumere che la data della scomparsa abbia coinciso con quella della morte).

La partecipazione del SALEMI a Cosa Nostra era stata ritenuta ampiamente provata sulla base delle intercettazioni ambientali canadesi dalle quali emergeva l'organico inserimento dell'imputato in quel sodalizio ed il suo ruolo di capo (nel 1974 SALEMI era stato eletto "rappresentante" di Agrigento).

Il SALEMI peraltro era in costante rapporto con SETTECASI Giuseppe, altro esponente di rilievo di Cosa Nostra e con quello si



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Settecasi".

era incontrato anche in Canada, come risulta dalla foto in atti (vol 2; fg. 150); si incontrava frequentemente presso la sua rivendita di vino (vol 61; fg. 70); nonchè presso il bar del SETTECASI (vol 10; fg. 137). Anche la moglie del SALEMI aveva ammesso la conoscenza del marito col SETTECASI (pg. 170); ed il rapporto fra i due è altresì testimoniato dall'esistenza di un assegno emesso l'8/6/79 in favore del SETTECASI. Ed era altresì in buoni rapporti con FALZONE Salvatore, del quale era cognato (vol 2; fg. 126) e con NOTONICA Alfonso (vol 10; fg. 60) e con GRAMAGLIA Pasquale (vol 3; fg. 225) dei quali era cugino.

Era socio di VIRONE Giuseppe e MONTANA LAMPO Raimondo, nella società SA.MO.VI., per conto della quale a detta del VIRONE, insieme a quel socio, si era recato a Roma per ottenere la raccomandazione dall'On. MANNINO per un subappalto della società ICORI.

Aveva conosciuto i fratelli MESSINA, il LATTUCA, il LOMBARDOZZI, CACHIA Vincenzo (cfr. pg. 176; dichiarazioni di CATANIA Gesua).

Aveva preso parte nella vicenda FILIPPIN, insieme a SCIARRABBA e LOMBARDOZZI nel tentativo di costringere il predetto FILIPPIN a rinunciare ai propri crediti (pg.221 e segg.).

E il prestigio del quale godeva era tale da consentirgli anche una partecipazione indiretta alla vita pubblica agrigentina; atteso che al momento della sua scomparsa era impegnato a sostenere la candidatura del cognato, aspirante al Consiglio Comunale di agrigento (vol 17; fg. 1).

In forza di quanto sopra indicato il Tribunale aveva ritenuto con certezza, non solo la partecipazione del SALEMI a Cosa Nostra, ma anche che la sua partecipazione alla stessa fosse qualificata dal



*Handwritten signature*

ruolo di direzione espressione tipica del capo, dovendosi pertanto far ricadere la condotta dell'imputato nell'orbita del secondo comma dell'art. 416 bis c.p..

Pertanto, ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale aveva stimato equo condannarlo alla pena di anni dieci di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 2° e 4°, ritenuto più grave = anni nove e mesi otto di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = pena base -art. 416, 1° e 3° comma =anni sette, aumentata ad anni nove in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



*g. Rive*  
*Ph*

CIANCIMINO FRANCESCO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di CIANCIMINO Francesco in ordine ad entrambi i delitti ascrittigli.

A carico dell'imputato refluisce una congerie di elementi quali schematicamente possono riassumersi negli intensi rapporti con il capo mafia Carmelo COLLETTI nonchè con Cesare LOMBARDOZZI negli interventi svolti in favore di Carmelo COLLETTI per ostacolare il corso della Giustizia e per piegarla al volere del riberese, nei suoi rapporti di conoscenza con FERRO Antonio, con Giulio DI CARLO, nell'atteggiamento totalmente reticente tenuto, ecc.

L'amicizia dell'imputato con Carmelo COLLETTI emerge con sicurezza dalle dichiarazioni di BONO Benedetta, di Vincenzo e di Filippo COLLETTI.

In particolare la BONO ha riferito (pg. 90) che il COLLETTI era in buoni rapporti col CIANCIMINO funzionario statale ad Agrigento e che il COLLETTI si era mostrato molto preoccupato quando il predetto CIANCIMINO era stato affetto, dapprima da un infarto e poi da una trombosi e che quando il CIANCIMINO si era ristabilito, il COLLETTI e l'imputato insieme alle rispettive mogli avevano cenato insieme al "Miramare" di Marinella di Selinunte.

Ed anche i figli del riberese avevano ammesso di conoscere personalmente il CIANCIMINO e di sapere che il padre era amico dell'imputato (pg. 146-142).

Vincenzo COLLETTI aveva ancora aggiunto che in occasione delle



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto" followed by a stylized flourish.

festività era solito recapitare su incarico del padre dei doni al CIANCIMINO ; che egli diverse volte aveva accompagnato il CIANCIMINO da Agrigento a Palermo, una volta in quanto egli stesso doveva recarsi a Palermo per delle commissioni, nelle altre occasioni solo per fare un piacere al CIANCIMINO, il quale gli ispirava simpatia, e che talvolta il CIANCIMINO era andato a trovare il proprio genitore presso l'autosalone di Ribera e che dopo la morte del padre era andato da loro COLLETTI a Ribera a porgere le sue condoglianze

Anche Filippo COLLETTI aveva dichiarato di avere accompagnato il CIANCIMINO Da Agrigento a Palermo, per incarico del padre, due o tre volte e che l'aveva invitato alle sue nozze, ma il funzionario, per motivi di salute non aveva potuto partecipare.

A fronte delle cennate indiscutibili manifestazioni di amicizia, il CIANCIMINO nel suo primo interrogatorio (pg. 153) aveva affermato che i rapporti col COLLETTI si erano limitati all'acquisto da parte sua, nel 1976-77, di un pò di olio di campagna, dal riberese, dal quale si era recato su suggerimento del proprio impiegato BLANDINO.

Successivamente (pg. 393), alla luce anche delle dichiarazioni rese dai figli del COLLETTI, l'imputato aveva modificato la propria versione dei fatti affermando che Filippo e Vincenzo COLLETTI erano più volte andati a trovarlo in ufficio "per caldeggiare qualche pratica o per chiedere consigli" e che, quando ciò era successo di sabato, dovendosi loro recare a Palermo, ne aveva approfittato per farsi dare qualche passaggio in auto; aggiungendo che una volta si era verificato che aveva invitato a pranzo uno dei figli di COLLETTI e che il padre, venutolo a sapere, si era voluto disobbligare invitando lui e sua moglie a cena a Marinella di Selinunte.

Lo scoperto tentativo del CIANCIMINO di minimizzare i suoi rapporti col capo mafia di Ribera trova, tuttavia, un ostacolo



Handwritten signature and initials in black ink. The signature appears to be "G. P. Rivi" and the initials below it are "R".

insormontabile nelle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del COLLETTI, dalle quali non solo risulta la familiarità intercorrente tra i due, ma altresì l'ampia disponibilità del CIANCIMINO nei confronti del riberese.

Particolare rilievo assumono in tale direzione le telefonate del 18/1/1982 ore 18,49 (vol 33; pg. 160) ed ore 19.00 (pg. 164):

Nella prima è Carmelo COLLETTI che chiama Francesco CIANCIMINO nella sua abitazione di Palermo.:

CIANCIMINO : - Pronto.

COLLETTI : - Dottore Ciancimino, come sta ?

CIANCIMINO : - Don Carmelino....

COLLETTI : - bacio le mani.

CIANCIMINO : - Chi si dici.

COLLETTI : - Quale piacere sentirla.

CIANCIMINO : - Ah, io sono sempre in casa cosa vuole.

COLLETTI : - Eh.

CIANCIMINO : - Non esco perchè le cose non mi vanno con il suo verso.

COLLETTI : - Chi c'è ?

CIANCIMINO : - Eh, ma complicazioni, un poco

COLLETTI : - Ah

CIANCIMINO : - eh, allora debbo stare, ancora forzatamente dentro. Io speravo di rientrare in ufficio per il diciotto oggi....il professore mi ha detto che non ne dobbiamo neanche parlare


.....

CIANCIMINO : - Vuantri cuomu vi truvati ? Zi Carmè?





- COLLETTI : - Ma, discretamente, si.
- CIANCIMINO : - Ah.
- COLLETTI : - Io ho visto qualcuno.
- CIANCIMINO : - Ah
- COLLETTI : - Ho dato sempre...riverito omaggio.
- CIANCIMINO : - Grazie.
- COLLETTI : - Per quello che merita sempre.
- CIANCIMINO : - Grazie.
- COLLETTI : - E' un dovere. Nenti io la volevo, nenti dato che è così non...la volevo disturbare per un mio fraterno amico e...per MESSINA.
- CIANCIMINO : - Si, ma chi è ..ad Agrigento no ?
- COLLETTI : - Si.
- CIANCIMINO : - ...E com'è ca si chiama iddu ?
- COLLETTI : - Giorno 22 è, dottore.
- CIANCIMINO : - Ventidue, ora, tra poco, tra poco.
- COLLETTI : - Si.
- CIANCIMINO : - Com'è ca si chiama ?
- COLLETTI : - Eh...Emanuele MACALUSO.
- CIANCIMINO : - ....incomp....
- COLLETTI : - Sissi, le dico questo come...vossia lu sapi, io pi telefonari...
- CIANCIMINO : - ...incomp...
- COLLETTI : - E' una cosa mia.
- CIANCIMINO : - ...incomp...
- COLLETTI : - Così, se io ho tempo voglio venire a casa sua a salutarla.
- CIANCIMINO : - Oh, così lei mi farebbe un grande onore, sig. COLLETTI



- COLLETTI : - No l'onore è tutto mio che c'entra.
- CIANCIMINO : - L'aspetterò
- COLLETTI : - Va bene
- CIANCIMINO : - Comunque, lei faccia le sue cose, se è possibile, certo mi farebbe un piacere immenso, va bene.
- COLLETTI : - Anche perchè arrivo con qualcosa sempre gradita per tutti.
- CIANCIMINO : - Ho capito, quindi, io ora, per questo, per questo Emanuele MACALUSO
- COLLETTI : - Sì
- CIANCIMINO : - Ora m'interesserebbe senz'altro, va bene?
- COLLETTI : - Eh...io, busso sempre a questa porta, quando non ne posso fare a meno.
- CIANCIMINO : - Certo
- COLLETTI : - Non pensi che io mi ricordo per questo, perchè...
- CIANCIMINO : - No, no
- COLLETTI : - perchè è superfluo.
- CIANCIMINO : - Io per ora sono stato sempre in casa per e non posso sapere
- COLLETTI : - e lo so, lo so, io ho parlato con l'altro
- CIANCIMINO : - incomp
- COLLETTI : - Proprio l'altro giorno.
- CIANCIMINO : - E...già...già hanno cominciato.
- COLLETTI : - Eh, eh martedì era com...
- CIANCIMINO : - Cominciata, perchè sono, sono...d'accor-  
do, come mai, come.....
- COLLETTI : - Eh, è una cosa comune.



*Handwritten signature: G. Rivi*  
*Handwritten signature: An*

- CIANCIMINO : - Comune, ho capito.....
- COLLETTI : - Va bene
- CIANCIMINO : - Comunque, questo qui, don Carmeli, penserò io a chiamare quel signore lì, e vedere un pò....
- COLLETTI : - Grazie.
- CIANCIMINO : - Come possiamo fare, se lui....incomp... di fare....come ha fatto l'altra volta.
- COLLETTI : - Va bene, esatto.
- CIANCIMINO : - ...incomp...
- COLLETTI : - Se ci ha fatto il regalo per Natale ora, a diri....
- CIANCIMINO : - ....incomp....
- COLLETTI : - per l'inizio....(risata)
- CIANCIMINO : - ...incomp...(dalla perizia fald. 28; fasc. n. 4 = "Pure vossia lo sa...pure lo sa ?...)...picchi a LOMBARDOZZI l'aiu cca davanti.
- COLLETTI : - Eh (risata)
- CIANCIMINO : - chissu rigalu è pi capudannu, evidentemente.
- COLLETTI : - Eh, eh
- CIANCIMINO : - ...incomprensibile...
- COLLETTI : - No, veramente io, anche da parte mia le sono obbligatissimo.
- CIANCIMINO : - E speriamo, e speriamo che mi ascolta don Carmelino.
- COLLETTI : - E' una cosa che...a diri...un galantuomo portato in certe circostanze che non dovrebbe nemmeno avere un fascicolo simile




*Handwritten signature*

CIANCIMINO : - Comunque, mi facissi, facissi fari a  
mia.Va bene?  
COLLETTI Va bene.  
.....

Da tale conversazione si coglie, al di là del reciproco scambio di formali espressioni di rispettoso ossequio ("Dottore CIANCIMINO, come sta ?..bacio le mani" ; "Don Carmelino"), il rapporto di grande familiarità che legava l'imputato al COLLETTI. E ciò può affermarsi non solo per l'interessamento del COLLETTI alle condizioni di salute del funzionario statale, ovvero per la grande gioia che manifesta il CIANCIMINO all'idea di una visita del COLLETTI a casa sua, ma soprattutto perchè i due accennano (solamente) a delle vicende loro note e mostrano di comprendersi perfettamente ; così quando COLLETTI dice : "Io ho visto qualcuno" e dopo che il CIANCIMINO senza avere altri riferimenti, dà segno di avere inteso, aggiunge "Ho dato sempre...riverito omaggio" e il dottore CIANCIMINO ringrazia ; ovvero quando dopo che il CIANCIMINO lamenta la propria ignoranza in ordine alle ultime vicende, che evidentemente interessavano sia lui che il COLLETTI, a causa della sua malattia ("io per ora...sono sempre stato a casa...e non posso sapere"), il COLLETTI lo informa che egli ha parlato "con l'altro..proprio l'altro giorno.." ed il CIANCIMINO domanda "ma già hanno cominciato ?...come mai, sono d'accordo.." e il COLLETTI gli risponde affermativamente che hanno cominciato e che "è una cosa comune"..e il CIANCIMINO comprende perfettamente ("Comune, ho capito").

Si tratta in tutta evidenza di un linguaggio per pochi eletti e certamente non è dato comprendere nè la natura lecita od illecita dell'affare, nè tanto meno di cosa i due parlassero.Tuttavia, tale




parte della conversazione dimostra l'esistenza di pregressi rapporti d'intensità tale da rendere sufficiente l'uso di pochi termini convenzionalmente usati per comprendersi reciprocamente.

Ma la telefonata è certamente ancora più importante in quanto dimostra che i rapporti tra il COLLETTI ed il CIANCIMINO sconfinavano nell'illecito. E ciò, non solo, in quanto il fine medesimo della telefonata da parte del COLLETTI era quello di chiedere al CIANCIMINO di intervenire per raccomandare Emanuele MACALUSO, a carico del quale pendeva un procedimento penale ; non solo, perchè sia il CIANCIMINO che il COLLETTI accennano esplicitamente ad un altro intervento del medesimo genere compiuto poco tempo prima (il c.d. "regalo di Natale") ; ma anche, perchè al COLLETTI è sufficiente dire : "la volevo disturbare per un mio fraterno amico e ...per MESSINA (il nome del Presidente della sezione penale di Agrigento)" che il CIANCIMINO immediatamente capisce di cosa si tratta e subito chiede se è una causa che interessa il Tribunale di Agrigento (..ma chi è ad Agrigento ,no?) e si fa dare il nome dell'imputato (..e com'è ca si chiama iddu ?).

Va qui detto che nessun dubbio può sussistere sul fatto che la richiesta del COLLETTI concernesse proprio un intervento del CIANCIMINO presso il Presidente MESSINA per ottenere una soluzione favorevole della causa penale pendente contro Emanuele MACALUSO.

A prescindere, infatti, dalla considerazione che lo stesso CIANCIMINO, a seguito delle contestazioni del Magistrato che lo interrogava (pg. 394), dopo le iniziali reticenze, aveva finito con l'ammettere che il COLLETTI gli aveva telefonato più volte chiedendogli di intervenire presso Magistrati, per favorire la risoluzione di qualche caso giudiziario, precisando che egli, tuttavia, non si era mai permesso di disturbare alcun Giudice,

A circular stamp of the Italian Republic is visible, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" and "1948". The signature is written in dark ink and appears to be "G. Riva".

perchè si rendeva conto che si sarebbe trattato di un comportamento illecito", "per cui faceva il COLLETTI contento e gabbato, assicurandolo di interventi che in realtà non faceva"; il riferimento nominativo al Presidente del Tribunale (MESSINA); la circostanza che, come ammesso dall'imputato, nonchè dal teste Daniele MESSINA (pg 412), che il CIANCIMINO conoscesse il MESSINA; ed ancor più incisivamente la circostanza che effettivamente il giorno 22 gennaio 1982 dinanzi al Tribunale di Agrigento, presieduto dal Dott. Daniele MESSINA si sia tenuta la causa penale contro Emanuele MACALUSO di Ribera (cfr. Fald.n.46), tolgono ogni dubbio in ordine alla veridicità dell'assunto sostenuto dall'accusa.

Nè può essere creduto il CIANCIMINO quando afferma che egli faceva soltanto credere al COLLETTI di intervenire in favore delle persone che di volta in volta gli segnalava.

Ciò è dato desumere dal tenore della telefonata intercorsa dieci minuti dopo quella precedentemente riportata :

telefonata del 18/1/1982 ore 19.00 (vol 33; fg. 164) è il CIANCIMINO che chiama il COLLETTI:

COLLETTI : - Pronto.  
CIANCIMINO : - Don Carmelino.  
COLLETTI : - Dottore si.  
CIANCIMINO : - Vossia avi cosa da dirimi ?  
COLLETTI : - Eh ?  
CIANCIMINO : - Che cosa, ah, chi, chi, uh, pi chiudiri sta cosa, perchè la voglio subito, subito perchè già ho telefonato io.  
COLLETTI : - Si.  
CIANCIMINO : - E già la cosa è assicurata.



- COLLETTI : - Si
- CIANCIMINO : - ...E' una cosa di società, ddocu.
- COLLETTI : - Si
- CIANCIMINO : - Ah ?
- COLLETTI : - Sì, si
- CIANCIMINO : - Ah, lu dissi iddu, picchè vossia ne ca  
lu dissi a mia ? s'avia scurdatu.
- COLLETTI : - Eh, eh (risata)
- CIANCIMINO : - Iu chiamavu subitu, picchè a stu  
cristianu o lu 'ncoccia a stura
- COLLETTI : - Eh
- CIANCIMINO : - o nun lu 'ncocciu cchiù
- COLLETTI : - (risata)
- CIANCIMINO : - Picchè po, sopiddu, li cristiani cca ai  
pedi pedi....incomprensibile...ad  
Agrigento
- COLLETTI : - Si
- CIANCIMINO : - Nesci
- COLLETTI : - SI
- CIANCIMINO : - si ni va anciddianu, s'arricogli a  
mezza notti, all'una
- COLLETTI : - Ah si ?
- CIANCIMINO : - Chi cavulu va faciennu fora, sopiddu,  
capisci.
- COLLETTI : - Eh
- CIANCIMINO : - Lu rintracciai subitu ora
- COLLETTI : - Si
- CIANCIMINO : - Ci dissi: mi raccumannu, chissu pi lu  
ventidue...avi a essiri na cosa già  
fatta va bene.



*Handwritten signature and initials.*

- COLLETTI : - EH
- CIANCIMINO : - Perciò tranquillo, allora.
- COLLETTI : - Allora confermo.
- CIANCIMINO : - Si. Confermi, e ci dissi, dici...e  
difatti dici, ma chissu chi cosa è, io  
l'ho letto e non mi ricordo. Guarda ci  
dissi, nun mi dumannassi, picchè  
realmente, realmente ci dicu ca nun lu  
sacciu, picchè non mi è stato detto.  
Iddu mi dissi : ma chi è na cosa di  
società ? na cosa....
- COLLETTI : - Eh..piante, cose...
- CIANCIMINO : - Piante, cose, e ci dissi : può darsi,  
può darsi.
- COLLETTI : - Eh
- CIANCIMINO : - e io....comunque, ci dissi, a mia quello  
che mi interessa ca lei pi lo vintidui'  
lu piglia a chissu e mi lu libera.
- COLLETTI : - Eh
- CIANCIMINO : - Va be, dici, nun si preoccupassi.
- COLLETTI : - Dottore, obbligatissimo.
- CIANCIMINO : - tanto...io..l'assolvo, l'assolvo io,  
subito, subito, picchè poi, don  
Carmelinu, tra le altre cose...
- COLLETTI : - Eh
- CIANCIMINO : - Forse questa malattia mia
- COLLETTI : - Si ,
- CIANCIMINO : - Mi fa dimenticare le cose
- COLLETTI : - No, nun pinzassi di malattia, deve  
pensare semplicemente a una cosa che



*Handwritten signature*



- passa
- CIANCIMINO : - Sì, ma intanto, intanto, io dimentico  
difficilmente, dimentico facilmente  
le cose
- COLLETTI : - eh
- CIANCIMINO : - Perchè appena mi dicitì le cose, iu  
subitu li fazzu
- COLLETTI : - Grazie
- CIANCIMINO : - Per non venire meno, capisci, con gli  
amici. E' giusto ?
- COLLETTI : - Grazie dottore CIANCIMINO. Obbligato  
sempre.
- CIANCIMINO : - Comunque, comunque, lo può assicurare  
che la cosa andrà per il suo verso.  
Va bene ?
- COLLETTI : - Va bene
- CIANCIMINO : - Va bene
- COLLETTI : - La ringrazio
- CIANCIMINO : - Grazie...
- COLLETTI : - Obbligato e auguri per tutti.
- CIANCIMINO : - Grazie, tante cose signor COLLETTI.
- COLLETTI : - Tante cose, auguroni, un abbraccio.
- CIANCIMINO : - Tante cose.
- COLLETTI : - Arrivederci.

Dalla conversazione qui riportata emerge con certezza come l'integerrimo funzionario statale Francesco CIANCIMINO, nel timore di dimenticare, per la malattia che lo affligge, quanto rassegnatogli da COLLETTI Carmelo, immediatamente dopo aver parlato



con questi, abbia adempiuto "al proprio compito" telefonando al Presidente di sezione del Tribunale di Agrigento ottenendo (in base a quanto detto dall'imputato nel corso della telefonata) da questi rassicurazioni in ordine al procedimento che interessava il ribereese.

Invero, tanto l'imputato quanto il Presidente MESSINA hanno recisamente negato la circostanza (pg. 155 e pg. 412). Ed effettivamente, dall'esame del fascicolo del procedimento penale contro il MACALUSO (proc. LICATA + 1/Fald. 46) può affermarsi (conformemente a quanto dichiarato dal G.I. di Caltanissetta nel proc. pen. n 245/A/84 acquisito al presente procedimento; cfr. Fald. 49) che nessuna refluenza ha avuto la raccomandazione dianzi indicata.

Ma il tenore dell'ultima conversazione mostra chiaramente che il CIANCIMINO ha effettivamente fatto la telefonata al MESSINA ed alla negazione della verifica della stessa da parte di entrambi, considerato il loro obbiettivo interesse a mentire ed il fatto che lo stesso nostro ordinamento riconosce come un diritto per l'imputato quello di poter mentire per difendersi, non può attribuirsi certo grande valore probatorio.

Viceversa, a giudizio del Tribunale, provano il fatto che la telefonata sia stata effettuata: l'atteggiamento di estrema disponibilità (al limite del servilismo) manifestato nelle due conversazioni riportate da parte del CIANCIMINO verso il COLLETTI ("ora m'interessero senz'altro, va bene?".."penserò io a chiamare quel signore lì e vedere un pò..".."speriamo che mi ascolta, don Carmelino".."Comunque, facissi fari a mia".."appena mi diciti le cose io subito li fazzu"); l'immediatezza con la quale l'imputato ebbe a ritelefonare al COLLETTI (solo dieci minuti dopo ; mentre



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. B. B.". Below the signature is a large, stylized flourish or mark.

evidentemente se la telefonata del COLLETTI lo avesse turbato come falsamente sostenuto, si sarebbe guardato bene dal telefonare egli stesso al capo mafia riberese, ed avrebbe cercato di "fare cadere" la cosa); il diverso tenore che caratterizza le due telefonate (nella prima il CIANCIMINO manifesta, comunque, dei dubbi sulla possibilità che il Magistrato possa prestarsi a favorirlo -"speriamo che mi ascolta"- anche se vi sono fondate speranze dato che già una volta si era prestato ad analoga "cortesia" -"se ci ha fatto il regalo per Natale...chissu rigalu è per capudannu" ; mentre nella seconda telefonata il tono del CIANCIMINO è quello proprio di chi ostenta sicurezza dato che quasi trionfalmente comunica al riberese che la cosa è fatta e che il Magistrato gli aveva detto di non preoccuparsi -"va be, nun si preoccupassi"- ; ed evidentemente, se il CIANCIMINO effettivamente scandalizzato dal comportamento del COLLETTI avesse voluto troncane ogni relazione avrebbe potuto benissimo, nella seconda telefonata, riferire che il MESSINA non aveva intenzione di favorirli ancora); il fatto che nella seconda conversazione il CIANCIMINO appare molto più documentato in ordine al procedimento penale per il quale era stato sollecitato l'intervento ("..E' una cosa di società, ddocu") ed inoltre il fatto che lo stesso CIANCIMINO sottolinea che a riferirgli di quale imputazione si trattava era stato proprio il Magistrato, perchè lui, cioè il COLLETTI si era dimenticato di precisargli il capo d'imputazione ("Ah lu dissi iddu, picchè vossia ne ca mi lu dissi a mia ? s'avia scurdatu").


Invero, in ordine a quest'ultimo punto il CIANCIMINO, a seguito delle contestazioni del G.I., aveva affermato che le informazioni sulla natura del reato gli erano state fornite da Lillo LOMBARDOZZI "che quella sera era venuto a trovarlo per fargli visita e per portargli l'annotazione con il nome della persona da



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Rina".

raccomandare"(pg. 394); ed al dibattimento l'imputato aveva sostanzialmente ribadito tale tesi, sostenendo che il LOMBARDOZZI era andato a trovarlo proprio quel giorno...tra le due telefonate...trattenendosi una ventina di minuti (pg.476).

La falsità delle affermazioni del CIANCIMINO appare evidente. Il LOMBARDOZZI in effetti era certamente presente in casa del CIANCIMINO al momento della prima telefonata; in quanto è lo stesso imputato (nel corso della conversazione telefonica) a rivelarlo al COLLETTI (... "picchi a LOMBARDOZZI l'aiu cca davanti"); ma il LOMBARDOZZI sicuramente non era andato a trovare il CIANCIMINO per raccomandare il MACALUSO come sostenuto dall'imputato; e ciò può argomentarsi sia perchè appare inverosimile che il LOMBARDOZZI, di Agrigento, si fosse potuto interessare di un modesto vivaista come il MACALUSO che viveva in un comune così lontano dal suo ( Ribera) "amministrato da altra -e ben più potente- autorità"(il COLLETTI), sia soprattutto perchè il CIANCIMINO quando il COLLETTI gradualmente gli fornisce i "dettagli" della raccomandazione ("Agrigento...giorno 22...Emanuele MACALUSO") il CIANCIMINO mostra di non conoscerli, mentre se il LOMBARDOZZI fosse andato a trovarlo proprio per quel motivo certamente avrebbe dovuto tenere un comportamento contrario. Inoltre, il CIANCIMINO rivela al COLLETTI la presenza del LOMBARDOZZI solo quando si parla del "regalo di Natale", proprio perchè si trattava di una questione che aveva evidentemente interessato sia il COLLETTI che il LOMBARDOZZI, rassegnando immediatamente la fortuita coincidenza al COLLETTI; e certamente se il LOMBARDOZZI fosse andato a trovare il CIANCIMINO solo per chiedergli la raccomandazione in favore del MACALUSO, non pare possa revocarsi in dubbio che l'imputato avrebbe in modo analogo sottolineato prima la circostanza della presenza del LOMBARDOZZI e del suo interessamento allo stesso procedimento.



ho  
hivi  
M

Inoltre, va sottolineato che perchè la tesi difensiva dell'imputato possa minimamente reggere occorre ritenere che l'imputato avesse telefonato al COLLETTI solo dopo che il LOMBARDOZZI aveva lasciato la sua abitazione (cosa non affermata dall'imputato il quale anzi ha detto che il LOMBARDOZZI si era trattenuto una ventina di minuti e che era arrivato tra la prima e la seconda delle telefonate); perchè è evidente che, appartenendo come su indicato il LOMBARDOZZI ed il COLLETTI al medesimo sodalizio, il LOMBARDOZZI, qualora presente, non si sarebbe prestato al "preteso" gioco del CIANCIMINO, consistente nel gabbare il capo mafia di Ribera e dell'intera provincia.

Ma anche a concedere ciò, per pura ipotesi di lavoro, non si riesce a comprendere per quale motivo il CIANCIMINO avrebbe dovuto riferire al COLLETTI che la natura del reato gli era stata comunicata dal Presidente MESSINA e non dal LOMBARDOZZI, nè per quale motivo il CIANCIMINO ex se avesse potuto ritenere la segnalazione "incompleta" solo sulla base degli elementi offertigli dal LOMBARDOZZI, mentre prima quando detti elementi gli erano stati dettati dal COLLETTI li aveva ritenuti perfettamente sufficienti al fine cui erano destinati.

Ciò posto, già dal solo esame delle suddette conversazioni, appare indubitabile che il CIANCIMINO abbia effettivamente telefonato al MESSINA e che questi gli abbia chiesto quale fosse l'oggetto del procedimento.

Ma altre considerazioni confortano il superiore convincimento.

In primo luogo è lo stesso rapporto di amicizia con Carmelo COLLETTI che induce a ritenere verosimile la suddetta tesi; quindi, e sicuramente in modo esaustivo, il comportamento tenuto dall'imputato dopo la telefonata in questione, quando egli come falsamente sostenuto, scandalizzato dal comportamento del riberese e



per l'invadenza del COLLETTI (pg. 475) avrebbe "allentato i suoi rapporti con Carmelo COLLETTI, mantenendoli solo coi suoi figli che erano più discreti".


Non è infatti in contestazione che l'imputato dopo il surriferito episodio abbia ancora tentato di dare una mano al COLLETTI, segnatamente per ottenere la restituzione dell'agendina sequestrata dalla Polizia a Carmelo COLLETTI il giorno della riunione del 13/3/1982.

Dell'importanza di questa agendina per il COLLETTI e, in senso opposto, per le indagini si è già abbondantemente riferito; in essa erano indicati i nominativi di molti personaggi di rilievo di Cosa Nostra e le relative utenze telefoniche : Leonardo GRECO, Nenè GERACI, Benedetto SANTAPAOLA, Antonio FERRO , Mariano AGATE ecc.

E', quindi, logico che il COLLETTI abbia tentato, come peraltro confermato dall'imputato (pg.476), di farsi restituire l'agendina con la collaborazione di un soggetto al di sopra di ogni sospetto come per, l'appunto, il CIANCIMINO.

E la circostanza è riferita puntualmente dal teste NICASTRO, Commissario di P.S. (pg. 497), il quale, smentendo l'imputato, ha affermato che la richiesta della restituzione dell'agendina non gli era stata fatta quando egli si era recato a trovare per ragioni personali il CIANCIMINO, bensì prima, per telefono, dall'imputato (pg. 497) il quale in quell'occasione aveva giustificato la richiesta asserendo "che siccome il COLLETTI non era stato arrestato non v'era motivo di trattenerne l'agendina (pg. 124)..

Ora è evidente che se il CIANCIMINO si è prestato a chiedere un favore tanto compromettente quale quello della restituzione di materiale sotto sequestro, a "persona assolutamente sconosciuta", forte solo della sua presunta insospettabilità, non vi può essere




alcun dubbio sul fatto che egli abbia potuto chiedere un favore altrettanto compromettente a persona che invece conosceva bene, quale il Presidente MESSINA.

Nè si può sostenere che l'imputato, nel momento in cui ebbe a fare la richiesta al NICASTRO, non conoscesse la statura mafiosa del COLLETTI, atteso che, in ogni caso, già dal riberese aveva ricevuto altre illecite raccomandazioni (es : quella relativa all'imputato MACALUSO) e tenuto conto della circostanza che si era verificata già la riunione del 13 marzo, e la conseguente "sorpresa" della Polizia, alla quale i giornali avevano dato tanto risalto, mettendo in rilievo il sospetto che si trattasse di riunione di mafiosi, e corredando gli articoli con fotografie; di guisa che, comunque, il CIANCIMINO, anche qualora non fosse stato un aderente al sodalizio mafioso, avrebbe avuto tutto gli elementi per comprendere chi fosse realmente il COLLETTI cui si era prestato a fare tanti favori.

Peraltro, gli interventi del CIANCIMINO in favore del riberese non si erano arrestati a quelli sopra indicati in quanto in prosieguo di tempo l'imputato, prima del luglio 1982, si era anche attivato per abbreviare i tempi del rilascio (rectius del rinnovo) del passaporto del COLLETTI, intervenendo su altro funzionario di P.S., il dott. SCOLLO (pg. 497) e qualificandosi come cugino del COLLETTI.

E, non pare possa dubitarsi, che questo costante interessamento del CIANCIMINO in favore del COLLETTI, non turbato dalle vicende giudiziarie che avevano coinvolto il riberese, si risolve gravemente nel giudizio di responsabilità a carico dell'imputato.

Ma ancor più gravemente, se possibile, refluisce a carico dell'imputato un altro passo della prima delle riportate telefonate, segnatamente quello in cui il CIANCIMINO apprende che il anche




COLLETTI è a conoscenza del suo intervento per ottenere il c.d. "regalo di Natale" (per quello che si dirà più avanti la raccomandazione in favore di FALSONE Vincenzo) e dice al ribeinese che il LOMBARDOZZI è lì davanti a lui.

Ciò costituisce, in buona sostanza, la dimostrazione che il CIANCIMINO è perfettamente al corrente della relazione che intercorre tra il COLLETTI ed il LOMBARDOZZI (rectius, è al corrente che entrambi fanno parte del medesimo sodalizio criminoso). Infatti, il funzionario statale non solo riferisce al COLLETTI della presenza dinanzi a lui del LOMBARDOZZI, mostrando di sapere che il COLLETTI conosceva il LOMBARDOZZI, chè altrimenti nessun motivo avrebbe avuto di riferire (e in quei termini : "a LOMBARDOZZI l'aiu cca davanti") la circostanza al COLLETTI, ma altresì collega logicamente il fatto del "regalo di Natale" sia al LOMBARDOZZI che al COLLETTI mostrando di conoscere anche la natura illecita della loro conoscenza ; e la prova ulteriore di ciò è data dall'atteggiamento del COLLETTI che ringrazia il CIANCIMINO per l'intervento svolto, evidentemente su segnalazione del LOMBARDOZZI, anche da parte sua ("..io, anche da parte mia le sono obbligatissimo").

Che, poi, il CIANCIMINO conoscesse anche la caratura mafiosa del LOMBARDOZZI è reso esplicito dal comportamento tenuto dall'imputato nei primi interrogatori, quando aveva tentato di minimizzare i suoi rapporti col predetto LOMBARDOZZI (pg. 153); segnatamente, affermando che il cassiere del bar della Stazione FF.SS. gli aveva presentato il coimputato nel 1978 e che questi aveva preso l'abitudine di offrirgli la consumazione al bar, sottolineando che siccome la cosa gli aveva dato fastidio egli non si era più recato al bar della Stazione ed aveva cambiato bar.

Orbene, non può sfuggire che il tentativo di minimizzare i suoi rapporti col LOMBARDOZZI può discendere unicamente dalla



*Handwritten signature*



conoscenza da parte del CIANCIMINO della caratura mafiosa del LOMBARDOZZI e dal timore di restare coinvolto proprio in forza di quel rapporto che egli aveva col coimputato. E non può sottacersi che se l'analogo comportamento tenuto dal CIANCIMINO in ordine al suo rapporto col COLLETTI, potrebbe in qualche modo essere giustificabile anche a prescindere da un'effettiva e diretta conoscenza da parte del CIANCIMINO della statura di capo mafia del riberese, attesa la risonanza che i giornali avevano dato all'omicidio del COLLETTI, certamente sintomatico della sua appartenenza al sodalizio ; l'atteggiamento reticente tenuto in merito al LOMBARDOZZI, tenuto conto dell'anonimato conservato da questo imputato fino a quel momento, non appare altrimenti giustificabile che con la conoscenza "personale" della mafiosità del coimputato.

Dagli elementi acquisiti al processo il CIANCIMINO risulta molto legato a Cesare LOMBARDOZZI ed in rapporto di conoscenza con Vincenzo FALSONE.

Si è detto, infatti, come i tre fossero stati fermati dalla Polizia ed identificati il 15/4/1982, dopo avere cenato insieme in un locale di Agrigento. Cena cui avevano partecipato anche due familiari del CIANCIMINO e tale MONTAPERTO Antonino, il quale ultimo era in buoni rapporti di conoscenza con FALSONE Vincenzo .

La circostanza, resa nota dal Commissario NICASTRO pg. 124, è particolarmente indicativa perchè spiega quale fosse il "regalo di Natale" cui accennano COLLETTI e CIANCIMINO nella telefonata riportata delle ore 18,49.

Esso riguardava chiaramente il FALSONE, il quale proprio nel periodo natalizio dell'anno 1981 era stato arrestato, cautelatamente, in virtù dell'art. 6 della legge 1423/56 e che il 28/12/1981 era stato scarcerato.



*Handwritten signatures and initials.*

E' accertato, infatti, attraverso le intercettazioni telefoniche sull'utenza del FALSONE che l'arresto di questi aveva spinto l'ARMENIO, in rapporti di affari e di amicizia col FALSONE a darsi da fare per conoscere i motivi che stavano alla base del provvedimento di arresto, per trovare appoggi nel Palazzo di Giustizia, per ottenere l'anticipazione dell'udienza in cui la misura di prevenzione doveva essere esaminata e per fare conseguire, in definitiva, un verdetto positivo al proposto.

E dalle suddette intercettazioni disposte sull'utenza del FALSONE è altresì emerso che l'ARMENIO aveva contattato il LOMBARDOZZI, compare dell'arrestato, il quale ugualmente si era attivato per agevolare il FALSONE, rivolgendosi al CIANCIMINO.

Ciò è dimostrato dallo steso CIANCIMINO quando parlando col COLLETTI apprende che anche il ribereese è al corrente del c. d. "regalo di Natale" ("Ah! puru u sapi vossia...") e collega tale fatto al LOMBARDOZZI, in quel momento ospite nella sua abitazione di Palermo ("...picchi a LOMBARDOZZI l'aiu cca davanti"), indicando, in tutta evidenza, da chi era partita la segnalazione.

Ed anche la data della cena tra il LOMBARDOZZI, il CIANCIMINO ed il FALSONE induce a ritenere che la stessa fosse stata organizzata per festeggiare l'avvenimento costituito dal rigetto della misura di prevenzione proposta nei confronti del FALSONE.

Invero, la data di deposito del rigetto è quella del 16/4/1982, e cioè quella del giorno successivo alla cena. Ma la decisione risulta presa una decina di giorni prima ed il provvedimento risulta (in quanto battuto a macchina) già depositato da qualche giorno in cancelleria, per essere dattiloscritto, per cui, attese le già cennate capacità d'intervento dei vari LOMBARDOZZI & C. sulla macchina della Giustizia in quel di Agrigento, appare ben ragionevole pensare che la notte del 15/4/1982 i tre suddetti



sapessero già del favorevole esito del procedimento.

Del resto nessuna spiegazione plausibile è stata fornita dell'incontro. Nel corso del primo interrogatorio, sostenuto il 14/12/1984 (pg. 153 e segg) il CIANCIMINO dopo avere affermato di avere avuto col LOMBARDOZZI solo incontri occasionali al bar della Stazione FF. SS., alla lettura delle telefonate su indicate da parte del Magistrato, rettificava la propria versione e "spontaneamente" dichiarava che una sera "essendosi recato al ristorante "Le Caprice" di Agrigento con la figlia ed il di lei fidanzato, mentre si erano già seduti, era entrato, in compagnia di un'altra persona anziana il LOMBARDOZZI, che mostrandosi contento di rivederlo, gli aveva chiesto se lui e l'altra persona che lo accompagnava potevano sedersi al suo tavolo...e che alla fine del pranzo il LOMBARDOZZI era riuscito a pagare il conto".

Il giorno 8/1/1985 (pg. 181) escusso come teste, MONTAPERTO Antonino aveva, invece, sostenuto, in buona sostanza, che la cena tra il LOMBARDOZZI ed il CIANCIMINO non era stata occasionale, ma preordinata, se è vero che il LOMBARDOZZI, quando lui ed il FALSONE si erano recati a trovarlo presso il suo deposito di carni, invitandoli a cena aveva loro detto che con loro "si sarebbe accompagnato il dr. CIANCIMINO" che, poi, avevano incontrato nel Viale della Vittoria per recarsi, tutti insieme, anche se divisi su due auto, al ristorante prescelto.

Evidente è la contraddizione tra le due versioni dei fatti. Nè la versione del CIANCIMINO collima con quella del FALSONE (pg. 259). Invero, anche questi aveva avvertito l'esigenza di fare passare come occasionale il loro incontro, ma in contrasto con quanto detto dal CIANCIMINO aveva affermato (il 19/2/1985) che egli (in compagnia del MONTAPERTO) invitato dal LOMBARDOZZI era giunto al locale prescelto, separatamente rispetto all'ospite che aveva trovato già seduto al



*Gi. R. R. R.*  
*M*


tavolo col CIANCIMINO.

Nel successivo interrogatorio, dinanzi al G.I. (il 28/5/1985), il CIANCIMINO, evidentemente consapevole delle contraddizioni insistenti fra la sua dichiarazione e quelle rese dagli altri partecipanti alla cena, aveva ancora modificato la sua versione dei fatti asserendo (pg. 393) che quella sera, mentre si trovava nel Viale della Vittoria di Agrigento, con la propria figlia ed il genero, aveva incontrato casualmente il LOMBARDOZZI che aveva insistito per averli come ospiti a cena, per cui tutti insieme si erano recati al ristorante, pur ribadendo che la cena non aveva alcun legame colla definizione, in senso favorevole per il prevenuto, del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di FALSONE Vincenzo.

Ed è evidente che il tentativo di fare passare falsamente come occasionale la cena e quindi l'incontro col LOMBARDOZZI e col FALSONE refluisce gravemente a carico dell'imputato; infatti, in assenza di altre giustificazioni, ed alla luce delle palesi contraddizioni emerse, deve ritenersi che lo scopo della riunione non fosse ostensibile e che, quindi, non fosse lecito.

Conforta il superiore convincimento il risentimento provato dal CIANCIMINO nei confronti del Commissario NICASTRO che aveva proceduto all'operazione di fermo ed identificazione della sera del 16/4/82 e che aveva negato a lui la restituzione dell'agenda sequestrata al COLLETTI.

Di tale risentimento v'è prova nelle dichiarazioni del NICASTRO il quale (pg. 497) ha affermato che l'allora Questore di Agrigento l'aveva rimproverato per l'episodio dell'identificazione del CIANCIMINO dicendogli, tra l'altro, che per tale motivo il CIANCIMINO quando il NICASTRO era andato nel suo ufficio per questioni inerenti al suo stipendio, "per ripicca" l'aveva fatto




g. f. v.  
M

aspettare un'ora prima di riceverlo.

Pertanto, lo strettissimo legame che univa il LOMBARDOZZI al FALSONE, gli intensi rapporti tra il CIANCIMINO ed il LOMBARDOZZI, al di là delle mendaci affermazioni del funzionario statale, la concomitanza delle date, l'inesistenza di altri processi che in quel periodo potessero interessare il LOMBARDOZZI ed il COLLETTI, l'accertato intervento del LOMBARDOZZI sul CIANCIMINO per ottenere la favorevole soluzione di un procedimento di competenza del Tribunale penale di Agrigento, il cointeressamento del COLLETTI a quel medesimo procedimento, il successivo incontro tra il CIANCIMINO il FALSONE ed il LOMBARDOZZI, non altrimenti giustificabile; l'irritazione del CIANCIMINO per essere stato "scoperto" in compagnia del LOMBARDOZZI e del FALSONE; tutto ciò, conduce ad affermare che il c.d. "regalo di Natale" di cui avevano parlato nella loro conversazione il COLLETTI ed il CIANCIMINO si fosse sostanziato -secondo i due predetti- nel favore costituito dalla fissazione del procedimento per misure di prevenzione contro FALSONE Vincenzo immediatamente dopo l'arresto (segnatamente dieci giorni dopo) e nell'immediata revoca del provvedimento di arresto (il 28/12/1982 e, quindi in pieno periodo natalizio).

Nè può sostenersi che i due interventi rappresentati (MACALUSO-FALSONE) costituissero degli occasionali, sia pur sempre riprovevoli, favori svolti dal CIANCIMINO ora al COLLETTI ora al LOMBARDOZZI.

Viceversa altri episodi dimostrano che CIANCIMINO costituiva per il sodalizio mafioso di Cosa Nostra nell'agrigentino un vero e proprio "canale" attraverso il quale attuare uno dei "classici" fini che la predetta associazione si propone di conseguire e cioè quello di assicurare agli aderenti ed ai fiancheggiatori anche coperture di carattere giudiziario.



Così nel corso della perquisizione eseguita nel suo ufficio gli inquirenti avevano sequestrato un appunto autografo su un foglio di calendario nel quale erano segnati accanto al cognome del dott. ILARDA (Magistrato in servizio presso il Tribunale di Agrigento, componente del Collegio penale ed estensore del provvedimento col quale il 16/4/1982 era stata rigettata la misura di prevenzione proposta contro il FALSONE) i nomi degli allora presunti mafiosi VIRONE e MONTANA LAMPO, (entrambi ora imputati per diversi titoli di reato nel presente procedimento ed, in particolare, il VIRONE riconosciuto da questo Collegio, aderente al sodalizio mafioso Cosa Nostra), le cui pratiche per l'applicazione della misura di prevenzione erano in quel periodo all'esame della sezione penale del Tribunale di Agrigento. (cfr. busta n. 14 contenente le tre agende sequestrate al CIANCIMINO e i foglietti di calendario, dell'anno 1984, su cui era annotata la scritta dott. ILARDA per VIRONE e MONTANA).

Ed in senso analogo, sempre nel corso della perquisizione veniva rinvenuto altro foglietto con l'annotazione "dott. ILARDA per TRAINA Francesco".

Il CIANCIMINO in ordine a queste annotazioni (pg. 396) aveva ammesso che si trattava di una delle solite segnalazioni che egli riceveva da COLLETTI Carmelo con l'altrettanto solita riserva di non darvi corso. Ma il suo assunto difensivo non è credibile; sia perchè in evidente contrasto col comportamento tenuto in altre circostanza (cfr. per tutte la vicenda relativa all'agendina COLLETTI e l'intervento nei confronti del dott. NICASTRO); sia perchè egli indica come autore delle suddette raccomandazioni il COLLETTI che, invece, era morto da quasi un anno.

Viceversa, v'è prova che la sua capacità e disponibilità di interferire sul regolare svolgimento della giustizia fosse



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. I. I.", written over a large, stylized flourish or initial.

conosciuta anche da altri oltre che dal COLLETTI e dal LOMBARDOZZI.

Rilevano in tal senso le testimonianze di TRAINA Francesco (pg. 350), TRAINA Alberto (pg. 351) e CASTAGNA Umberto (pg. 352) dalle quali si evince che il CASTAGNA era intervenuto presso il CIANCIMINO per aiutare il TRAINA avverso il quale pendeva un procedimento penale, ed al riguardo il TRAINA stesso aveva detto che il CIANCIMINO aveva assicurato il suo interessamento.

Peraltro, la partecipazione del CIANCIMINO al sodalizio mafioso Cosa Nostra oltre dai succitati legami coi COLLETTI e col LOMBARDOZZI e dagli interventi svolti in favore del COLLETTI e di altre aderenti a Cosa Nostra (FALSONE-VIRONE) è dimostrata dalla conoscenza che il CIANCIMINO aveva di altri personaggi di spicco di quell'associazione come SETTECASI Giuseppe, LATTUCA Salvatore, FERRO Antonio e Giulio DI CARLO.

In ordine al SETTECASI il CIANCIMINO ammette di conoscere il vecchio capo mafia ed afferma che il medesimo era andato più volte a trovarlo presso il suo ufficio (pg. 395). Ma giustifica la sua conoscenza col predetto con un episodio (pg. 154) che viene del tutto smentito dal suo commesso BLANDINO Gerlando (pg. 184), il quale, peraltro, l'aveva già smentito anche in ordine all'origine (in verità già di per se inverosimile) del suo rapporto di conoscenza con Carmelo COLLETTI.

L'imputato conosce anche LATTUCA Salvatore. Ed anche in ordine al LATTUCA il CIANCIMINO aveva cercato di nascondere il suo rapporto di conoscenza (pg. 154); cosa che del resto aveva fatto anche il coimputato LATTUCA (pg. 151). E, solo, dinanzi al G.I. che gli contestava la circostanza che nella sua agenda era annotato il nome del professore con accanto il numero di telefono, il CIANCIMINO aveva ammesso di conoscere il LATTUCA (pg. 395) affermando, al



riguardo, che si trattava di un professore che si era recato nel suo ufficio, per una pratica relativa allo stipendio e che gli aveva lasciato il suo numero di telefono per eventuali comunicazioni. Anche il LATTUCA (pg. 406) dinanzi al G.I., modificava la propria tesi, sostenendo che aveva conosciuto il CIANCIMINO per ragioni d'ufficio, ma assumendo, di contro, che non era in grado di spiegare come mai il funzionario fosse in possesso del suo numero telefonico.

Ancora una volta le palesi contraddizioni nelle quali cadono i due imputati, e la loro iniziale reticenza, evidenziano come la natura della loro conoscenza, comunque ammessa, non fosse inerente alle attività lavorative rispettivamente esplicate.

Di contro, tenuto conto della comune intensa amicizia col LOMBARDOZZI, va ritenuto che anche questa conoscenza fosse dovuta al "vincolo associativo" che li legava tutti.

Analoghe considerazioni vanno svolte sul conto di FERRO Antonio. Entrambi gli imputati hanno negato di conoscersi. E addirittura il FERRO aveva dichiarato di non avere mai sentito nominare il CIANCIMINO (pg. 159).

Si è già detto (pg. 884) come la tesi sostenuta dal FERRO sia sicuramente smentita dalle intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza di Carmelo COLLETTI, da cui risulta evidente che il FERRO conosceva sicuramente il CIANCIMINO (cfr. telefonata del 26/11/1981 ore dieci circa (Fald. 28; fasc n. 7; pg. 57 e segg) se non personalmente, almeno per averlo sentito nominare dal COLLETTI, i rapporti del quale col dr. CIANCIMINO dovevano essere comunque ben noti al canicattinese.

Peraltro, sul taccuino del FERRO è stata trovata l'annotazione : "Tesoreria Franco" (pg. 414) col numero telefonico personale del Direttore dell'Ufficio provinciale. E richiamate le argomentazioni sostenute più sopra per negare accoglimento alla tesi difensiva del





FERRO (pg.884 e segg.), va qui solo aggiunto che l'annotazione "Franco" indica, in tutta evidenza la grande familiarità esistente fra i due imputati.

E', inoltre, stato lo stesso imputato ad ammettere di avere conosciuto Giulio DI CARLO, come sopra cennato uno degli esponenti di Cosa Nostra, assumendo, in ciò confortato dallo stesso DI CARLO, che la loro conoscenza era legata all'attività di insegnante della moglie (pg. 154; 318). Il fatto che nelle sua agende fossero stati trovati i numeri telefonici dell'abitazione e dell'ufficio del predetto DI CARLO, mostrano, tuttavia, che i rapporti fra loro dovevano essere molto più intensi di quanto sostenuto dal CIANCIMINO.


Giova, altresì, rilevare come nell'agendina dell'imputato fosse annotato anche il numero telefonico di Vito CIANCIMINO, ex Sindaco di Palermo inquisito dall'A.G. per il delitto di associazione di tipo mafioso.

Tale circostanza conferma una nota dei CC. e le conseguenti dichiarazioni rese dal M.llo GUAZZELLI (cfr. pg. 123) attestanti i rapporti tra i due, negati, falsamente, dall'imputato.

Infine, fanno da sfondo al quadro accusatorio su indicato nei confronti dell'imputato i rapporti dal medesimo intrattenuti, come dimostrato dal possesso dei relativi numeri telefonici, con altri soggetti imputati del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, quali MANISCALCO Salvatore, GANCI Raffaele, MARCHESE Salvino, SPINA Giuseppe, PASTOIA Francesco (pg. 537).

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di CIANCIMINO Francesco in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare

A circular stamp is partially visible on the left, containing the text "SEGRETERIA". To its right is a handwritten signature in dark ink, which appears to be "G. Di Caro". Below the signature is another handwritten mark, possibly a second signature or initials.

con analogia sicurezz<sup>a</sup>, che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che gli interventi in favore di TRAINA francesco, VIRONE Giuseppe e del MONTANA LAMPO sono stati effettuati nell'anno 1984).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della "continuazione", il Tribunale in considerazione della particolare capacità criminale manifestata dal CIANCIMINO che approfittava del ruolo elevato ricoperto in seno all'amministrazione statale per interferire sul corso della giustizia e per piegarla ai voleri di Cosa Nostra, stima equo condannarlo alla pena di anni nove di reclusione (pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni otto e mesi nove di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque, aumentata ad anni sei e mesi otto in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

MISTRETTA GAETANO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di MISTRETTA Gaetano in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

In particolare, refluiscce a carico dell'imputato il particolare rapporto che egli aveva con Carmelo COLLETTI il quale, secondo quanto aveva affermato la BONO (pg. 44) aveva messo a disposizione del predetto, nonchè del GAROFALO e dello SCLAFANI ("Tanino", "Gigi", e "Pino") e di qualche altro, la sua casa di campagna.

E già si è detto (cfr. pg. 954 e segg.) come tale circostanza, unitamente al fatto che in quella casa avesse avuto l'occasione d'incontrare tra gli altri Calogero LAURIA, punta di diamante del "gruppo di fuoco" che faceva capo al COLLETTI e del quale come si è cennato faceva anche parte il GAROFALO, dimostri chiaramente come anche il MISTRETTA facesse parte dello stesso "settore operativo" dell'associazione.

L'imputato aveva partecipato al matrimonio di Filippo COLLETTI ed è tra le persone raffigurate nelle foto del ricevimento che Carmelo COLLETTI custodiva tra le sue carte.

I suoi rapporti con gli altri "palermitani" sono provati, oltre che dalle citate fotografie, dalle dichiarazioni di Gioia FERRAZZI che lo indica come uno degli amici del convivente Giovanni DE LOLLIS (vol 70; fg. 165), nonchè dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza intestata a Giudo DE LOLLIS, fratello di



g. L. L. L.  
M

Giovanni, ma in uso a Gigi GAROFALO.

Dalle predette telefonate emerge che il MISTRETTA era in costante contatto col GAROFALO, della valenza mafiosa del quale si è già detto e col DI NAPOLI, che egli chiama "rispettosamente" "Zio Pippo" (cfr. telefonata delle ore 17,32 del 16/11/1981 ff 36-38, vol 36 bis), consapevole del ruolo ricoperto in seno a Cosa Nostra dal DI NAPOLI, del quale si dirà più avanti.

L'imputato, inoltre, era stato socio di Luigi CATANZARO (pg 54), anch'egli presente al matrimonio di Filippo COLLETTI, assassinato ed "incaprettato" nell'ottobre del 1981.

Conforta, infine, esaurientemente il superiore convincimento, la circostanza che il MISTRETTA sia "scomparso" il 22/11/1983 e cioè il giorno dopo la scomparsa di Giovanni DE LOLLIS ed il giorno prima della scomparsa del GAROFALO e che la sua auto sia stata rinvenuta, con le portiere aperte ed in stato di abbandono, dinanzi alla sala giochi nella quale, sempre il 22/11/1983 erano stati uccisi i "soci" SCLAFANI Giuseppe e RIZZUTO Giuseppe (pg. 420); di guisa che, tenuto conto che finora nessuna traccia è stata rinvenuta dell'imputato, deve ritenersi con gli inquirenti che lo stesso, presente alla sparatoria nella quale erano rimasti vittime i due amici, sottrattosi alla morte, si fosse dato alla fuga, ovvero, in alternativa, che fosse stato soppresso "col metodo della lupara bianca".

La concomitanza della "scomparsa" del MISTRETTA con la fine (morte o scomparsa) degli altri soggetti appartenenti al gruppo armato del COLLETTI indica, se considerata unitamente agli altri elementi sopra prospettati, chiaramente l'appartenenza dell'imputato allo stesso sodalizio mafioso.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi



*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

con certezza per la colpevolezza di MISTRETTA Gaetano in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analogo sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che la sua "scomparsa" è avvenuta nel novembre del 1983).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale tenuto conto della particolare pericolosità personale dell'imputato che faceva come si è detto parte del "braccio armato" del COLLETTI , stima equo condannarlo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sette e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque , aumentata ad anni sei e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



FALSONE VINCENZO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di FALSONE Vincenzo in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

A suo carico depone sicuramente lo strettissimo ed antico legame di amicizia con LOMBARDOZZI Cesare Calogero, del quale già si è ritenuta l'appartenenza alla consorterìa mafiosa denominata Cosa Nostra.

Il rapporto di amicizia col LOMBARDOZZI è sostanzialmente ammesso dallo stesso imputato (pg. 258), ma è altresì, dimostrato in modo inequivocabile dalle carte processuali dalle quali risulta con sicurezza che già nel 1969 i due imputati si conoscevano e che il loro rapporto era tanto intenso che il FALSONE, dopo essere andato all'aeroporto di Punta Raisi a prendere il FILIPPIN, per conto del LOMBARDOZZI, aveva pernottato nella casa dell'allora fidanzata del LOMBARDOZZI, MOTISI Elena (cfr. episodio FILIPPIN, pg. 221).

E dello spessore del predetto legame è data in tutta evidenza prova dalla nascita di un rapporto di comparatico fra i due, sorto a seguito del battesimo da parte del LOMBARDOZZI del figlio del FALSONE (vol 29; fg. 164); e dall'acquisto il giorno 1/3/1978 in società con Elena MOTISI, oramai moglie del LOMBARDOZZI di circa 70 ha di terreno (vol 7).

L'intensità dei contatti è dimostrata anche dalla notevolissima quantità e rilevanza degli assegni emessi dal LOMBARDOZZI in favore del FALSONE e da quest'ultimo in favore del



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'Ah'.

primo.

Gli accertamenti della G. di F. hanno infatti evidenziato che tra gli anni 1972 e 1982 il LOMBARDOZZI (pg. 82 e segg.) ha emesso in favore dell'imputato in parola n. 34 assegni per un importo complessivo di f 350.000.000 circa ; mentre FALSONE Vincenzo tra il 1974 ed il 1982 ha emesso assegni per f 575.000.000 circa (pg. 535).

Ma l'istruttoria ha soprattutto evidenziato la continua presenza del FALSONE in fatti riguardanti il LOMBARDOZZI.

Così, a parte l'episodio FILIPPIN già cennato, ed a parte le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del FALSONE (vol 34) dalle quali risulta un quotidiano contatto fra i due imputati, i testi LETO e CANNELLA (pg. 372 e 380) hanno affermato come il FALSONE fosse solito recarsi al bar della Stazione FF. SS. di Agrigento (il cui numero telefonico al pari di tanti altri imputati aveva annotato nella sua agenda) per unirsi al LOMBARDOZZI, nonché al Prof. LATTUCA al SETTECASI ed al VELLA; ed analogamente il teste LA PORTA Ignazio aveva asserito del rapporto di amicizia intercorrente tra il LOMBARDOZZI ed il FALSONE (pg. 375); e MANISCALCO Calogero ha sostenuto (pg. 376) di avere partecipato ad una cena organizzata e pagata da Cesare LOMBARDOZZI alla quale, tra gli altri avevano partecipato il FALSONE, l'ARMENIO, il LATTUCA ed altri.

Dei frequenti contatti del FALSONE col LOMBARDOZZI e della comunione di amicizie è testimone altresì la moglie di ARMENIO Giuseppe la quale ha ammesso che i predetti insieme al LATTUCA erano soliti andare a casa di suo marito.

E dalle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza dell'ARMENIO emerge che anche il FERRO era solito unirsi a quella compagnia, sempre in casa dell'ARMENIO.

Il FALSONE è altresì presente la sera del 16/4/1982 in



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, written over the stamp.

occasione della cena offerta dal LOMBARDOZZI anche al CIANCIMINO, ed anzi come più sopra sostenuto (pg.1058) di quella riunione il FALSONE era un ospite fondamentale atteso che la cena costituiva sicuramente il modo per festeggiare l'avvenimento rappresentato dal rigetto della misura di prevenzione nei suoi confronti, grazie, almeno secondo gli imputati, l'intervento del CIANCIMINO.

Del resto come già cennato più sopra il LOMBARDOZZI è la persona che all'indomani dell'arresto del FALSONE avvenuto nel dicembre del 1981 si dà realmente da fare adendo il "canale" sotterraneo costituito dal CIANCIMINO per interferire sul corso regolare della macchina giudiziaria.

Tale convincimento trae fondamento come si è detto, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del FALSONE, dalle quali emerge che l'ARMENIO aveva suggerito ai parenti del FALSONE di chiedere l'intervento del LOMBARDOZZI, nonché dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del COLLETTI dalle quali come cennato emerge che il LOMBARDOZZI si era realmente interessato e grazie al suo intervento si era verificato quel "regalo di Natale" del quale avevano significativamente parlato il COLLETTI ed il CIANCIMINO. (dell'identificazione del FALSONE per l'individuo aiutato in occasione del c.d. "regalo di Natale" dal LOMBARDOZZI si è già detto in precedenza (pg. 1057 e segg.) ed a quelle argomentazioni svolte si rimanda per ragioni di brevità).

Qui va solo ricordato che la sorte del FALSONE interessava anche il COLLETTI che, seppur territorialmente tanto lontano dal FALSONE, aveva ringraziato il CIANCIMINO per quell'intervento anche da parte sua (cfr. vol 33 ; fg.163) e tale episodio può assumere un significato solo in vista dell'insistenza di un rapporto di amicizia tra il COLLETTI ed il FALSONE, rapporto negato dall'imputato, ovvero (più verosimilmente) in virtù di un legame





altrettanto solido quale quello discendente dall'appartenenza alla stessa consortereria mafiosa.

Del resto agli atti v'è traccia dei collegamenti fra il COLLETTI ed il FALSONE. La perquisizione domiciliare disposta a carico dell'imputato ha infatti consentito il ritrovamento di appunti relativi a crediti vantati dal FALSONE nei confronti di COLLETTI Carmelo (vol 28; fg. 5). Ed.è significativo che il FALSONE abbia negato di avere avuto rapporti diretti col riberese e coi suoi figli Vincenzo e Filippo, asserendo che coi COLLETTI aveva avuto a che fare solo il proprio figlio Angelo che, titolare di una rivendita di prodotti per l'agricoltura, aveva venduto ai COLLETTI nel 1980 o nel 1981 (più precisamente quattro o cinque anni prima rispetto alla data dell'interrogatorio) una partita di concime organico ancora non pagata (pg. 256) ; e ciò mentre COLLETTI Vincenzo ha recisamente negato (pg. 392) l'esistenza di un rapporto commerciale di tal fatta; e la figlia del FALSONE (pg. 509) pur confermando l'assunto del genitore ("un uomo anziano...era venuto presso il magazzino di suo padre ed aveva ordinato del concime organico, dicendole che detto materiale doveva essere consegnato a Ribera a Carmelo COLLETTI") aveva collocato la vicenda in epoca ben più recente (nel 1983) e soprattutto aveva asserito, cosa del tutto inverosimile, che pur non conoscendo quell'individuo aveva inviato la merce senza farsi pagare prima, sostenendo che aveva incaricato l'autista che doveva consegnare il carico di farsi pagare alla consegna ; cosa che trovava, invero, conferma nelle dichiarazioni di BELLA Giovanni (pg. 511), l'autista incaricato del trasporto, il quale però, piuttosto incredibilmente ha affermato che egli aveva disatteso l'incarico, consegnando la merce ed "andandosene via senza farsi dare l'assegno", solo perchè il COLLETTI non c'era.

Orbene, se per ipotesi di lavoro si nega che il COLLETTI ed il



Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be "G. Belli" and a large stylized "M" below it.

FALSONE si conoscessero, appare estremamente difficile capire per quale motivo il COLLETTI si fosse recato da Ribera proprio a Licata per acquistare un carico simile; per quale motivo la figlia dell'imputato si fosse prestata a sobbarcarsi le spese del viaggio ed il rischio della commissione, accontentandosi di sapere che alla fine il carico sarebbe stato pagato alla consegna; e per di più con un assegno (pg. 511); per quale motivo il BELLA che contrariamente a quanto solitamente avveniva (cfr. dichiarazioni del fratello del teste pg. 510) si fosse sentito autorizzato, nonostante il preteso preciso incarico di farsi dare l'assegno a pagamento della merce al momento della consegna, ad andarsene consegnando la merce e non facendosi pagare, assumendosi, tranquillamente, il rischio di un'operazione già tanto aleatoria; nè si comprende come mai COLLETTI Vincenzo, al corrente di tutti gli affari del padre, non sapesse di quella pendenza economica, nonostante "i solleciti inoltrati per lettera o a mezzo telefono" (cfr. dichiarazioni FALSONE Rita : pg. 509) e, nonostante, una volta deceduto il padre fosse diventato l'interlocutore principale di tutti coloro che vantavano dei crediti nei confronti dei COLLETTI (cfr. dichiarazioni di SALVO, PITRUZZELLA, FERRO ecc.); nè, infine, come mai nessuna traccia sia rimasta delle suddette lettere, ovvero dell'annotazione concernente i numeri telefonici del COLLETTI, presso il deposito del FALSONE.

Evidente è, invece, che il COLLETTI ed il FALSONE si conoscevano benissimo e che, se il rapporto commerciale preteso dall'imputato FALSONE c'è stato, solo per questo motivo è stato realizzato senza le necessarie precauzioni, normalmente prese da ogni rivenditore.

Ricordato, poi, che il COLLETTI si era dichiarato "obbligato" per la raccomandazione svolta dal CIANCIMINO in favore del FALSONE; che il COLLETTI aveva interessi in quel di Licata, dove si recava



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Rina", with a large, stylized initial "M" written below it.

frequentemente, come affermato dalla BONO e come risulta dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza COLLETTI; che il FALSONE ed il COLLETTI coltivavano le stesse amicizie (LOMBARDOZZI, CIANCIMINO, LATTUCA, SETTECASI, e come si dirà FERRO, GUARNERI, DI CARO, ecc.); nonchè quanto sostenuto da Vincenzo COLLETTI, appare inattendibile la tesi dell'imputato in ordine al fatto che non si conoscessero.

Altro elemento di carico nei confronti dell'imputato è certamente costituito dai suoi rapporti con LATTUCA Salvatore e con Antonio VELLA, che come risulta dalle dichiarazioni dei testi LETO e CANNELLA (pg. 372-380) egli incontra frequentemente al bar della Stazione FF. SS. di Agrigento, ov'erano soliti vedersi anche col LOMBARDOZZI e col SETTECASI. Ed è certamente significativo che il rapporto di conoscenza tra il FALSONE e VELLA Antonio, ammesso dall'imputato FALSONE (pg. 258), sia invece negato da VELLA Antonio (pg. 410- 472).

Ancora più gravemente refluisce a carico dell'imputato la circostanza che egli conoscesse bene il SETTECASI, come più volte argomentato, vecchio capo mafia dell'agrigentino. La circostanza è ammessa dallo stesso FALSONE (pg. 258), ma risulta, altresì, dalle testimonianze dei soliti LETO e CANNELLA (pg. 372-380) e dal fatto che nella sua agenda era annotato il numero di telefono del dottor CASTELLANO, genero del SETTECASI, e presso il quale il vecchio capo mafia abitava (vol 10; fg. 53).

Vincenzo FALSONE conosce anche FERRO Antonio, col quale risulta in contatto telefonico (cfr. vol 34; fg. 6) e di affari (resi manifesti dagli assegni emessi da FERRO Antonio e Calogero in favore del FALSONE pgg. 428-429 ; nonchè dall'assegno emesso dal FALSONE in favore del FERRO pg. 535).

E se gli assegni emessi dai FERRO possono, al limite,



giustificarsi, come asserito dall'imputato FERRO al dibattimento, col l'acquisto di anticrittogamici, non altrettanto, certamente può dirsi dell'assegno emesso dal FALSONE in favore del FERRO, del quale nessuna giustificazione è stata data.

Il FALSONE conosce, come da lui stesso affermato, GUARNERI Antonio (pg. 258). E tale circostanza è comprovata dall'esistenza di un reciproco scambio di assegni (pg. 535-536) e dal fatto che del canicattinese l'imputato ha nella propria agenda l'annotazione del numero telefonico (vol 10; fg. 52).

L'imputato è, ancora in contatto con i PITRUZZELLA di Favara, essendo emerso dagli accertamenti patrimoniali che egli aveva emesso due assegni in favore di Giuseppe PITRUZZELLA (pg. 535).

Inoltre, il FALSONE è certamente in contatto anche con i fratelli MESSINA, che egli ha affermato di non conoscere (pg. 258).

Le sue dichiarazioni sono smentite dalle asserzioni di SPATARO Giovanni (pg. 438) che aveva detto che MESSINA Gerlando e l'imputato (in esso dovendosi chiaramente individuare "lu zu Vincenzo di Campobello di Licata...che faceva uso dell'auricolare") s'incontravano al deposito di carni del LOMBARDOZZI ; nonché dall'esistenza di un assegno, dell'importo di £ 10.000.000 emesso dalla moglie del FALSONE, nel 1981, in favore di MESSINA Michele (pg. 447 bis).




Orbene, tutti questi collegamenti con tanti personaggi di spicco di Cosa Nostra (COLLETTI, FERRO, SETTECASI, GUARNERI, LATTUCA, CIANCIMINO, LOMBARDOZZI e come si vedrà più avanti con ARMENIO Giuseppe e DI CARO Calogero) appartenenti ad ambiti territoriali tanto distanti ed operanti in settori economici sì differenti;

l'amicizia con LOMBARDOZZI Calogero che porta quest'ultimo ad adoperarsi illecitamente per aiutarlo quando si trovava nei guai con la Giustizia, la coincidenza delle conoscenze proprie con quelle degli altri personaggi testè nominati, che si conoscevano tutti fra loro;

la negazione o la minimizzazione di determinati "pericolosi" rapporti di conoscenza sia da parte dell'imputato che da parte degli altri soggetti con cui il suddetto imputato era venuto in contatto (MESSINA, COLLETTI, VELLA, CIANCIMINO);

la gratitudine dimostrata da Carmelo COLLETTI al CIANCIMINO per il suo interessamento in favore del FALSONE, tutto ciò porta ad affermare che la conoscenza del FALSONE con i suddetti appartenenti a Cosa Nostra non fosse il frutto di una conoscenza fortuita quanto inverosimile



Handwritten signature and initials in black ink. The signature appears to be "G. B. ...". Below it are the initials "A".

coincidenza, ma conseguenza naturale della sua appartenenza al medesimo sodalizio criminale.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di FALSONE Vincenzo in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analogia sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che l'intenso legame col LOMBARDOZZI è proseguito dopo la data dianzi indicata com'è dimostrato dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del FALSONE nel 1984 ; Fald. 28; fasc. n. 6 e com'è dimostrata dall'esistenza di assegni emessi dopo il 28 settembre 1982 ; nello stesso senso rilevano poi gli assegni emessi dall'imputato in favore del DI CARO nel 1983; cfr. pg. 447 bis).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sette di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi dieci di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque , aumentata ad anni sei e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



SORTINO GENNARO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di Gennaro SORTINO in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Depone, infatti, avverso l'imputato un coacervo di elementi indiziari, quali possono riassumersi, genericamente, nei rapporti di grande intimità insistenti fra il predetto e Carmelo COLLETTI, capo mafia di Ribera; nei suoi contatti con altri esponenti di Cosa Nostra (GAROFALO, SCLAFANI, MISTRETTA) non giustificati se non dal vincolo associativo, nei suoi rapporti con altri esponenti di rilievo di Cosa Nostra quali FERRO Antonio, MAROTTA Pietro e DI CARLO Francesco; nel ruolo di intermediario assunto alla morte del capo mafia riberese, ecc.

In particolare rileva gravemente a carico del SORTINO la grande amicizia esistente tra lui ed il COLLETTI, al quale era pure legato da vincoli parentali, in quanto la di lui moglie, COLLETTI Vincenza, era nipote del capo mafia riberese (vol 5; fg. 330).

Invero, il SORTINO ha cercato di minimizzare il rapporto esistente tra lui ed il riberese, asserendo che il COLLETTI con lui era alquanto riservato, per cui non era nemmeno in grado di dare alcuna indicazione sulle cause che avevano determinato la sua morte (vol 5; pg. 211).

Ma le sue affermazioni risultano smentite dalle dichiarazioni di ABISSI Antonella (pg. 58) la quale aveva affermato che il proprio suocero, COLLETTI, frequentava con assiduità SORTINO Gennaro ; dalle



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Sortino".

dichiarazioni della BONO che aveva affermato (pg.170) che il SORTINO era sempre presente a quelle "schiticchiate" che il COLLETTI preparava nelle sue terre di c/da Scirinda di Ribera, ed alle quali intervenivano persone "di Palermo, di Catania e di altre province" e già si è detto (pg. 952 e segg.) come debba ritenersi per certo che tali persone avessero in comune col COLLETTI l'appartenenza al sodalizio mafioso di Cosa Nostra ; e che aveva affermato (pg. 170) che il COLLETTI in compagnia dell'imputato e di MAROTTA Pietro telefonavano in America a qualcuno residente nella città di Elizabeth; ed oltremodo significativa è la circostanza del viaggio fatto insieme in U.S.A. nel 1976 dal COLLETTI e dal SORTINO (vol 5 ; fg. 212); nonchè la circostanza che la notte del 13/3/1982 egli è il solo fra i tanti parenti del COLLETTI ad assistere alle perquisizioni eseguite dalle Forze dell'Ordine nell'abitazione e nell'oleificio dei COLLETTI (vol 1; fg. 64).

Inoltre, dagli accertamenti della P.T. è emerso come Carmelo e Vincenzo COLLETTI avessero emesso in favore del SORTINO n. 23 assegni per un importo complessivo di £ 31.000.000 circa (pg. 84-85), mentre il SORTINO aveva emesso in favore dei COLLETTI N. 8 assegni per un totale di £ 16.000.000 circa (pg. 536) ed in ordine a tale scambio di titoli non è stata chiarita la causa.

Ed ancora va ricordato come i rapporti personali fra i COLLETTI ed i SORTINO dovessero essere particolarmente intensi se SORTINO Emanuele, figlio di Gennaro, aveva fatto da testimone di nozze a Filippo COLLETTI e se a loro volta Carmelo e Vincenzo COLLETTI erano stati testimoni di nozze di SORTINO Emanuele.

Ma certamente in modo più grave ed esaustivo ricadono sull'imputato le affermazioni fatte da Vincenzo COLLETTI alla P.G. subito dopo l'omicidio di Pietro MAROTTA (pg. 210 e segg.)

Al riguardo, va ribadito come non vi possa essere dubbio che





le predette affermazioni, nonostante le successive parziali ritrattazioni (pg. 215), siano state effettivamente fatte dal COLLETTI; e ciò sia per il fatto che le prime dichiarazioni appaiono di per sè più verosimili in quanto rese nell'immediatezza del fatto luttuoso della morte del MAROTTA e, quindi, quando ancora era vivo lo stato di prostrazione determinato da quell'episodio che, giova rilevare, seguiva gli altri eventi drammatici della morte del padre e del tentato omicidio consumato nei confronti suoi e di suo fratello; mentre nelle seconde appare evidente l'intento di tenere fuori chi poteva da quelle dichiarazioni, in quanto ancora in vita, subire un danno addossando tutta la responsabilità a chi invece era morto; sia, soprattutto, perchè le prime dichiarazioni erano state rese dinanzi a diversi ufficiali di P.G. (Cap. CANNONE, M.lli LATONA, MELI, COMPARONE, RUSSO dei CC.), i quali poi tutti hanno scritto la relazione e confermato dinanzi all'A.G. quanto scritto, per cui non appare sostenibile che gli stessi abbiano udito cose non dette o ancora peggio che abbiano falsamente asserito cose non udite.

Ciò posto, va detto che le dichiarazioni del COLLETTI Vincenzo indicano chiaramente che SORTINO Gennaro era affiliato alla stessa consorterìa mafiosa della quale faceva parte COLLETTI Carmelo.

Si ricorderà come COLLETTI Vincenzo avesse affermato:

- che il padre era stato eliminato dalla cosca che faceva capo a DI STEFANO Filippo, che ritenendo che il COLLETTI tenesse per sè la maggior parte dei proventi derivanti dalle estorsioni e delle tangenti e stanco degli interventi compiuti dal ribereese in aiuto dei capi storici di Favara e dintorni aveva, iniziato una vera e propria guerra sopprimendo tra gli altri proprio il capo mafia ribereese. (pg. 211);

- che dopo l'omicidio dei tre innocenti verificatosi




nell'oleificio dei COLLETTI, proprio nel tentativo di uccidere lui e suo fratello, Filippo, scampati miracolosamente all'agguato MAROTTA Pietro era intervenuto presso il DI STEFANO per chiedere una tregua;

- che mentre si verificano le predette trattative lui si era rifugiato in America donde era ritornato solo dopo che SORTINO GENNARO GLI AVEVA COMUNICATO CHE ERA TUTTO FINITO;

- e che invece in una successiva riunione, alla quale aveva probabilmente partecipato anche il SORTINO il DI STEFANO aveva deciso l'eliminazione sua e del fratello e che a quella decisione si era opposto solo il MAROTTA che poco tempo dopo era stato assassinato.

Orbene il fatto che il SORTINO potesse aver fatto parte della riunione di mafia ed il fatto che abbia in seguito assicurato il Vincenzo COLLETTI che la catena dei delitti doveva considerarsi chiusa, garantendogli che poteva rientrare in Sicilia, dimostrano l'organico inserimento dell'imputato in Cosa Nostra.

E le dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI trovano conferma proprio nell'atteggiamento tenuto dal predetto e dall'imputato, all'indomani dell'omicidio MAROTTA (pg. 209), quando il COLLETTI recatosi nel supermercato dell'imputato, con un certo sgomento e facendo uso di espressioni volgari (testualmente dicendo : "come minchia finiu ?") aveva chiesto chiarimenti sull'attentato subito dal MAROTTA, che in tutta evidenza contrastava con quelle assicurazioni avute che avevano permesso a lui di fare rientro dagli U.S.A. ed il SORTINO aveva risposto, in modo altrettanto scurrile : "che cazzo vuoi da me ?", mostrando, di non sapere niente dell'attentato (o comunque di non volerne parlare al COLLETTI), ma mostrando, altresì, di essere al corrente del fatto che l'omicidio del MAROTTA rappresentava la violazione di patti da lui ben conosciuti.




E per essere a conoscenza dell'esistenza di quei patti il SORTINO doveva essere un aderente al sodalizio criminoso che li aveva posti in essere.

Peraltro, anche a voler ritenere, per assurdo, che tutti i verbalizzanti su indicati avessero inteso male quanto dichiarato dal COLLETTI Vincenzo e prendere per buono solo quanto affermato da questi dinanzi al P.M. deve pervenirsi alle stesse conclusioni. Egli, infatti, dinanzi al Magistrato della Procura aveva sostenuto che il SORTINO gli aveva comunicato che poteva fare rientro dagli USA e che tutto era finito solo in quanto aveva fatto da portavoce al MAROTTA (pg. 215), specificando al dibattimento che aveva fatto ciò in quanto il MAROTTA non conosceva la lingua inglese, di guisa che non poteva telefonargli direttamente (pg 462).

E' evidente infatti che la trasmissione di un messaggio così importante e così chiaro (l'espressione "tutto era finito" non poteva non essere messa in relazione con gli eventi tragici che avevano colpito i COLLETTI ) da non poter essere affidata a persona non "sicura" in quanto non aderente al medesimo sodalizio mafioso; di guisa che se l'ostacolo fosse stato realmente quello della mancata conoscenza della lingua inglese da parte del MAROTTA, sarebbe stato sufficiente che questi chiedesse al SORTINO di riferire al COLLETTI di mettersi in contatto con lui, ovvero telefonare anch'egli insieme al SORTINO e dopo avere ottenuto, grazie alla conoscenza dell'inglese dell'imputato la presenza del COLLETTI al telefono, parlare egli stesso con Vincenzo COLLETTI e annunciargli la buona notizia.

Ma chiaramente ciò non era stato necessario in quanto il SORTINO era "uno che poteva conoscere", una persona sicura e quindi un aderente a Cosa Nostra.

E sino a che punto fosse "sicura" è provato dall'atteggiamento



Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the stamp.

tenuto dal SORTINO dinanzi ai CC. (vol 20; fg. 121), quando subito dopo la morte del MAROTTA, interrogato su quello scontro verbale avuto con Vincenzo COLLETTI e dianzi riportato si era ben guardato dal riferire che egli ne era stato, comunque, la causa avendo garantito (anche se come mero portavoce) a Vincenzo COLLETTI che tutto era finito.

Peraltro, e per quanto il SORTINO avesse riferito che egli aveva ritenuto quello "sfogo" di Vincenzo COLLETTI del tutto naturale, pensando (erroneamente) che il COLLETTI avesse fatto così pure con altre persone; deve chiaramente ritenersi che quello "sfogo" nei confronti del SORTINO da parte del COLLETTI avesse un senso solo se nel SORTINO il COLLETTI potesse intravedere l'interlocutore che, "consapevolmente", gli aveva dato delle "false assicurazioni". E tale circostanza può solo significare che il SORTINO faceva parte dello stesso sodalizio mafioso al quale appartenevano i COLLETTI, il MAROTTA ed il DI STEFANO e cioè a Cosa Nostra.

Ciò posto appare verosimile che il viaggio compiuto nel 1983 in America dal SORTINO, subito dopo la morte del COLLETTI, avesse il significato attribuitogli dagli inquirenti (pg. 208) ovvero quello di evitare di subire la stessa sorte ; e non certamente quello sostenuto dall'imputato (e cioè di "fare visita alla suocera ammalata", chè caso mai sarebbe partita solo la di lui moglie, ovvero sarebbero partiti insieme).

Ed altrettanto chiaramente si spiega la sua, cennata, presenza a tutte le "schiticchiate" approntate dal COLLETTI, che come detto celavano incontri di esponenti mafiosi provenienti da varie parti dell'isola (pg. 952 e segg.).

Si giustifica così la conoscenza tra lui e FERRO Antonio (pg. 397), altro capo mafia di rilievo che risulta avere emesso in suo




A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Di Stefano".

favore due assegni (pg. 428) dei quali uno di £ 20.000.000 (pg. 428). Riguardo a tale assegno va altresì detto come in verità lo stesso risulti intestato a SORTINO Emanuele (cfr. allegato 25 del rapporto del Nucleo P.T. di Agrigento del 26/8/86). Ma l'intestatario di detto titolo non può ritenersi il figlio dell'imputato, a nome Emanuele. E ciò, sia perchè nessun collegamento aveva il FERRO col figlio di Gennaro SORTINO; sia perchè lo stesso imputato soleva in tutta evidenza farsi chiamare Emanuele (e tale era il suo secondo nome), tanto che anche la BONO era caduta nell'equivoco e per distinguere SORTINO padre dal figlio nelle sue deposizioni ha parlato di Emmanuele il grande o il piccolo a seconda dei casi (ed in senso analogo si vedano le intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso al COLLETTI); sia, soprattutto, perchè lo stesso FERRO, pur dando una versione incredibile intorno alle cause per le quali aveva emesso detto assegno, aveva affermato che egli lo aveva emesso in favore di Gennaro SORTINO (pg. 397).

Del suo rapporto di conoscenza col MAROTTA si è implicitamente parlato a proposito delle dichiarazioni rese da Vincenzo COLLETTI e dell'opera di intermediazione compiuta dal MAROTTA stesso a vantaggio dei COLLETTI figli. Nel quadro di questo rapporto di conoscenza va menzionata la circostanza che MAROTTA Pietro aveva tenuto a battesimo il figlio dell'imputato (vol 42; fg. 100 e segg.); nonchè lo scambio di assegni fra i due, che gli inquirenti hanno indicato come i consiglieri del capo mafia riberese (pg. 79), scambio di assegni che non trova nessuna giustificazione dalle attività lecite rispettivamente espletate.

Infine, non va sottaciuto che il SORTINO era in rapporto di conoscenza, come il suo "amico" COLLETTI, con un altro esponente di rilievo di Cosa Nostra; vale a dire con DI CARLO Francesco, a favore del quale l'imputato aveva emesso un assegno (pg. 536).



Peraltro, solo per ragioni di completezza va ricordato che il SORTINO era in rapporti di conoscenza con Giovanni DERELITTO e di CAMPO Paolo (in ordine a tali rapporti si riferirà in merito alle posizioni personali di detti imputati).

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di SORTINO Gennaro in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analogo sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che l'intervento svolto in favore di Vincenzo COLLETTI per consentirgli di rientrare in Sicilia si è verificato dopo il tentato omicidio nei confronti dei figli di Carmelo COLLETTI e cioè dopo il dicembre del 1983).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale in considerazione del ruolo di rilievo che il SORTINO aveva nell'associazione, quale emerge dal compito d'intermediazione compiuto, stima equo condannarlo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sette e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque , aumentata ad anni sei e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



*G. Sortino*  
*Ph*

RIGGIO FILIPPO

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo consentono di affermare con certezza la responsabilità di RIGGIO Filippo in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Depongono, in primo luogo, a carico dell'imputato i suoi intensi legami con Gerlando MESSINA, con Calogero LAURIA e con Rosario CORSI.

Tali legami, negati recisamente dal RIGGIO (pg. 268), sono evidenziati: quello con il MESSINA, dalla circostanza che nel corso di una perquisizione eseguita nei suoi confronti, all'interno della sua patente, è stato rinvenuto, annotato su di un foglio di quaderno, il nr. telefonico dell'imputato MESSINA Michele, in uso al fratello Gerlando (pg. 267); e l'imputato aveva mostrato grave imbarazzo nel giustificare il possesso di detto numero telefonico affermando di non sapere a che cosa si riferisse ed asserendo, in buona sostanza, che lo teneva nella custodia della sua patente, senza una ragione ben precisa.

Tali circostanze inducono questo Collegio a ritenere, ad onta di quanto sostenuto dall'imputato, che non solo il RIGGIO conoscesse benissimo i f.lli MESSINA ed in particolare Gerlando MESSINA, ma anche che i rapporti non dovevano avere natura lecita se l'imputato ha in tutti i modi tentato di negarne l'esistenza, anche di fronte all'evidenza. Del resto il possesso del numero telefonico del MESSINA, tenuto conto della distanza che separava i reciproci



*Handwritten signatures and initials.*

territori di appartenenza, non trova giustificazioni nelle attività rispettivamente svolte (cfr. pg. 267), e danno valore all'esposto anonimo che, indicandolo come uno degli uomini di fiducia di Calogero LAURIA, lo additava, altresì, come legato a Gerlando MESSINA.

I legami dell'imputato col LAURIA e col CORSI, i quali come si è detto in precedenza, facevano sicuramente parte del gruppo di fuoco della consorteria mafiosa che faceva capo a COLLETTI, sono provati dalle dichiarazioni del cognato di Rosario CORSI, DI CORRADO Biagio, il quale aveva dichiarato che due giorni prima dell'uccisione del LAURIA, RIGGIO Filippo era andato a S. Margherita Belice, per prelevare CORSI Rosario ed accompagnarlo presso il nascondiglio del LAURIA (pg. 268-345-348). Considerato che il LAURIA era in stato di latitanza, appare evidente che solo un sicuro amico, ovvero un aderente al medesimo sodalizio criminoso potesse essere autorizzato a conoscere il luogo ove si nascondeva.

Ed indubbiamente anche la negazione di qualsivoglia legame di conoscenza col LAURIA (pg. 269) depone a carico dell'imputato.

Ma a dare rilievo alle su esposte circostanze ed a qualificare il rapporto di conoscenza e di complicità del RIGGIO coi predetti LAURIA, CORSI e MESSINA Gerlando è il rinvenimento durante la perquisizione domiciliare eseguita nella sua abitazione il 5/11/1984 di un revolver e del relativo munizionamento, detenuti illegalmente, per il quale fatto il RIGGIO ha riportato condanna, in primo grado, dal Tribunale di Sciacca (pg. 266). Ed altrettanto significativa è la circostanza che il RIGGIO, evidentemente (dato che fino a quel momento non aveva pendenze con l'Autorità giudiziaria) per evitare di fare la fine dei suoi amici MESSINA, LAURIA e CORSI, tutti assassinati tra il gennaio 1984 ed il febbraio 1985, si sia reso





irreperibile a far data dal febbraio 1985.

Tenuto conto che il CORSI il LAURIA ed il MESSINA facevano parte di Cosa Nostra, le su esposte considerazioni permettono di affermare che anche il RIGGIO facesse parte di quel sodalizio mafioso e che fosse un componente del gruppo armato capeggiato dal LAURIA e dipendente dal COLLETTI Carmelo.

Il su indicato convincimento, trova conforto nella circostanza che il RIGGIO conosceva, per sua stessa ammissione, il capo mafia di Ribera (pg. 269), COLLETTI Vincenzo e Pietro MAROTTA.

Peraltro, era anche buon amico del coimputato Giovanni DERELITTO ed in buoni rapporti con RAFFA Pietro.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di RIGGIO Filippo in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che la perquisizione domiciliare che aveva portato al rinvenimento dell'arma detenuta illegalmente risale al 1984).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale considerato che l'imputato faceva sicuramente parte del "gruppo operativo" della consorceria mafiosa, stima equo condannarlo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sette e mesi quattro di reclusione



aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque , aumentata ad anni sei e mesi otto in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

BRUNO CALCEDONIO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di BRUNO Calcedonio in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

In tal senso, depone contro l'imputato un coacervo di elementi indiziari quali schematicamente possono riassumersi nei suoi profondi legami con AGATE Mariano, capo mafia di Mazara del Vallo, e con Giovanni BASTONE, fido consigliere del primo, nei suoi legami con COLLETTI Carmelo, e con COLLETTI Vincenzo, nel suo intervento in relazione alla costruenda strada fondo valle, nei suoi rapporti con Tommaso CANNELLA ed, infine, nelle contraddizioni e nelle reticenze da cui sono caratterizzate le sue dichiarazioni rese all'A.G.

Particolarmente grave, per la sua intensità, è il rapporto insistente tra l'imputato e Mariano AGATE, del quale ultimo, più sopra si è evidenziato il ruolo di spicco detenuto in seno a Cosa Nostra.

Detto rapporto risulta ampiamente provato non solo dalla circostanza che il BRUNO è stato padrino di battesimo di uno dei figli dell'AGATE, ma soprattutto, dal fatto che i due erano soci, insieme ad alcuni parenti dei notissimi capi mafia Salvatore RIINA da Corleone e Lorenzo NUVOLETTA da Marano (NA), nella "Stella d'Oriente S.p.A..

Ma un altro episodio dimostra ancor più evidentemente lo spessore del legame che univa l'imputato all'AGATE.

Da una nota dei CC. del 18/4/1985 (pg. 417) risulta infatti che nel febbraio del 1982, quando l'AGATE si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di Trapani, l'imputato "spacciandosi



*Handwritten signature*

per suo nipote" era andato a fare visita all'AGATE e che per tale motivo era stato incriminato all'A.G.

E non può revocarsi in dubbio che il fatto che il BRUNO, architetto che esplicava attività anche nel settore dei LL. PP., abbia commesso un reato di falso per incontrare in carcere l'AGATE possa essere spiegato solamente o con l'insistenza di un grande rapporto di amicizia fra i due ovvero, tenuto conto della circostanza che l'AGATE sicuramente faceva parte di Cosa Nostra, in virtù di quei legami solidaristici che caratterizzano l'associazione Cosa Nostra.

E ciò che fa propendere per la seconda delle soluzioni qui dianzi cennate è il fatto che sia l'AGATE che il BRUNO abbiano tentato disperatamente di negare l'esistenza di rapporti di conoscenza che andassero al di là dei semplici contatti di lavoro (pg. 271) ; l'AGATE negando, addirittura, di avere mai avuto col BRUNO rapporti di alcun genere (pg. 319).E solamente al dibattimento (pg. 488) il BRUNO ha finito con l'ammettere che con l'AGATE egli aveva avuto rapporti di amicizia, confermando di essere stato padrino di battesimo del figlio e di essere effettivamente entrato a far parte della Stella d'Oriente, ma ciò solo in quanto era stato il padre (contro il suo parere) a donargli le azioni della predetta società.

Notevole rilievo deve attribuirsi, poi, sempre riguardo ai rapporti del BRUNO con l'AGATE alle dichiarazioni rese da SAIA Antonino, MIANO Roberto e GIUFFRIDA Carmelo (pg. 441 e segg.).

Ricordato come i predetti, imputati, presso l'A.G. di Torino, per reati connessi a quelli per i quali deve rispondere nel presente procedimento l'imputato BRUNO, avessero affermato che Mariano AGATE aveva commissionato loro, tramite Giovanni BASTONE, l'omicidio di DENARO Francesco ; e che, nonostante, l'omicidio non fosse riuscito



*Handwritten signatures and initials.*

il BASTONE accompagnato da tale "Gianni l'ingegnere o l'architetto", che poi in fotografia avevano riconosciuto per BRUNO Calcedonio, li aveva comunque, ringraziati asserendo che ci avrebbe pensato lui ; va rilevato come tale episodio refluisca pesantemente sulla colpevolezza del BRUNO in quanto conferma come il suo rapporto con l'AGATE sconfinasse nell'illecito .

Al riguardo, va detto subito che le dichiarazioni dei tre predetti debbono essere ritenute veridiche.

Invero, l'imputato ha negato recisamente di essersi recato a Torino insieme al BASTONE (pg. 273) ; ma la concordanza delle affermazioni rese da SAIA, MIANO e GIUFFRIDA ; il fatto che il BRUNO abbia negato decisamente di averli riconosciuti, escludendo quindi che i tre avessero nei suoi confronti motivi di risentimento che potessero giustificare una falsa accusa nei suoi confronti, relegando quest'ipotesi alla sola possibilità che i tre si fossero decisi a ciò solo per ottenere un migliore trattamento giudiziario ; il fatto che le dichiarazioni rese da SAIA, MIANO e GIUFFRIDA, che avevano implicitamente indicato i rapporti tra il BRUNO, l'AGATE ed il BASTONE, trovino un notevolissimo riscontro nella circostanza che effettivamente il BRUNO era in buoni rapporti di conoscenza col BASTONE e con l'AGATE, circostanza questa che poteva essere nota ai tre dichiaranti solamente se effettivamente avessero avuto modo di conoscere il BRUNO; la descrizione fatta da parte del SAIA in ordine al BRUNO ("alto e magro con la barba a foggia di pizzetto"-pg. 441-) , abbastanza rispondente ai tratti somatici dell'imputato, tenuto conto che, secondo quanto sostenuto dal SAIA, i loro contatti erano stati piuttosto superficiali; il fatto che il SAIA, ed ancor più precisamente il MIANO ed il GIUFFRIDA abbiano esattamente attribuito al soggetto che accompagnava il BASTONE la qualifica di "Architetto"; ed, infine, il riconoscimento effettuato separatamente



A handwritten signature, possibly of the same person as the one above, written in black ink.

da tutti e tre i predetti imputati di reati connessi; tutto ciò esclude ogni possibilità di dubbio in ordine alla veridicità di quanto affermato da SAIA, MIANO e GIUFFRIDA.

E conforta il su indicato convincimento la circostanza che oltretutto i predetti non avevano certo bisogno di rischiare di rendere non credibili tutte le altre rivelazioni effettuate all'A.G. con affermazioni false, su un punto così ininfluente in ordine al procedimento che li vedeva coinvolti (tant'è che in relazione a quel processo nessun provvedimento ha colpito il BRUNO nei cui confronti è stata emessa solo una comunicazione giudiziaria), rischiando in tal modo di perdere i benefici che la Difesa ha sostenuto volessero perseguire. Mentre nessun valore può essere attribuito alla circostanza che i tre avevano riferito che il BRUNO si faceva chiamare "Gianni", considerato come spesso nell'associazione mafiosa Cosa Nostra componenti della medesima si facessero chiamare con nomi differenti da quelli anagrafici (per es. ROTOLO Antonino ; inteso "Roberto").

Tuttavia, se quanto sostenuto dai tre predetti non poteva certamente refluire a carico del BRUNO in ordine alla sua partecipazione al reato di omicidio nei confronti del DENARO, con altrettanta certezza grava sull'imputato in ordine ai reati ascrittigli, fornendo una dimostrazione sicura dell'affiliazione del prevenuto all'organizzazione mafiosa della quale facevano parte, nel ruolo di "dirigenti", l'AGATE ed il BASTONE; e cioè a Cosa Nostra.

L'inserimento dell'imputato in Cosa Nostra è poi provato anche dai suoi rapporti con un altro dei capi di quell'associazione e cioè Carmelo COLLETTI.

Sul punto l'imputato, sentito nella qualità di teste, aveva affermato inizialmente (pg. 271) di conoscere superficialmente il COLLETTI, il quale era amico di suo padre e di averlo incontrato



solo un paio di volte a Ribera quando egli aveva accompagnato il proprio genitore a ritirare un pò d'olio per uso familiare; negando in particolare di avere mai telefonato al COLLETTI e di conoscere i di lui figli.

Ed è certamente significativo che l'imputato abbia mantenuto tale atteggiamento reticente anche nei successivi interrogatori, anche di fronte alle contestazioni del Magistrato che lo portava a conoscenza di conversazioni telefoniche dalle quali appariva evidente il suo mendacio.

Solo il 5/12/1985 l'imputato (chiaramente costretto dall'evidenza delle prove) finiva con l'ammettere di avere avuto delle conversazioni telefoniche col COLLETTI e di avere conosciuto Vincenzo COLLETTI.

Il tentativo di minimizzare i suoi rapporti di Carmelo COLLETTI deve certamente essere apprezzato come ulteriore riprova dell'appartenenza del BRUNO allo stesso sodalizio mafioso di cui faceva parte il riberese. E ciò soprattutto in vista degli intensi legami che univano i COLLETTI a BRUNO Calcedonio.

Di tale intensità di rapporti è prova evidente nella telefonata del 28/11/1981 ore 12,22 registrata sull'utenza di Carmelo COLLETTI. E' l'imputato BRUNO che chiama il COLLETTI:

COLLETTI : - Pronto ?  
BRUNO : - Enzo ?  
COLLETTI : - No, chi parla ?  
BRUNO : - Io l'architetto sono, Don Carmelo la saluto.  
COLLETTI : - Come stai ?  
BRUNO : - Io bene, lei ?  
COLLETTI : - Mah, discretamente.



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "R. Bruno" and another signature below it.

- BRUNO : - Senta, non è che domani pomeriggio lei potrebbe fare venire quella persona che deve andare su ?...perchè c'è...eh... domani parte, quindi se lo può portare domani...
- COLLETTI : - E dov'è che dovrebbe venire ?
- BRUNO : - Là, non lo sa dove deve venire ?
- COLLETTI : - Ah ?
- BRUNO : - Al magazzino dove...al magazzino.
- COLLETTI : - Calcino ?
- BRUNO : - Sì...al magazzino, no ?
- COLLETTI : - Eh...lui lo sa ?
- BRUNO : - Chi ?
- COLLETTI : - Quello che deve venire...
- BRUNO : - Ah, questo...non lo conosco...neanche lo so chi è...la persona che lei deve mandare su per il fatto dell'appartamento, no ?
- COLLETTI : - Sì, sì...
- BRUNO : - Eh, domani pomeriggio alle quattro se può essere al magazzino.
- COLLETTI : - Magazzino ?...Calcino, io ho...stamattina ho avuto un pò di muratori, cose... hai capito ?...e non so dove riferire ....che fa , ci possiamo vedere magari?
- BRUNO : - E quando ?
- COLLETTI : - Ma anche nel pomeriggio.
- BRUNO : - No, a me viene difficile potere avvicinare là...
- COLLETTI : - Ho capito...ed è...



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



BRUNO : - Perchè ora...cioè oggi pomeriggio parto, quindi non ci sono domani mattina...e neanche domani pomeriggio ci sarò io.. però là trovera qualcuno che...

COLLETTI : - Ma io...dove questo magazzino... ti dico..

BRUNO : - Alla cantina.

COLLETTI : - Eh ?

BRUNO : - Alla cantina.

COLLETTI : - ah, ho capito, va bene...va bene?

BRUNO : - Allora ci pensa lei a farlo arrivare ?

COLLETTI : - Si, Si, Si.

BRUNO : - Domani pomeriggio alle quattro.Va bene?

COLLETTI : - Va bene, va bene.

BRUNO : - Arrivederci.

COLLETTI : - Arrivederci, auguri, tante cose.

La su riportata telefonata oltre a dimostrare al di là del rispetto formale del BRUNO verso il COLLETTI ("Don Carmelo la saluto") e la familiarità intercorrente tra i due (COLLETTI : "Come stai ?), rivela l'esistenza di rapporti d'affari o comunque d'interessi in comune fra il COLLETTI ed il BRUNO. Quest'ultimo infatti in tutta evidenza chiede al capo mafia di mandare da lui (a Mazara del Vallo) "quella persona" che deve andare su (a Palermo, nel continente e comunque non a Mazara) perchè lì da lui, a Mazara, c'è qualcuno che il giorno dopo deve partire e "quindi, se lo può portare domani".

Evidentemente è troppo poco per potere capire di quale rapporto si possa trattare, ma certamente non si può accogliere la tesi sostenuta dall'imputato BRUNO in dibattimento (pg. 489) che ha



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Di Vito".

asserito come l'oggetto della telefonata fosse un appartamento che un amico del COLLETTI aveva in animo di prendere in affitto a Mazara del Vallo, per la qual cosa il capo mafia di Ribera aveva interessato suo padre che gli aveva detto che l'affare si poteva concludere.

All'accoglimento di questa tesi osta in primo luogo il tenore volutamente ambiguo ed allusivo della telefonata ("quella persona che deve andare su...perchè c'è...domani parte, quindi se lo può portare domani... al magazzino") tanto che neanche il COLLETTI riesce a capire fino in fondo quanto il BRUNO gli sta riferendo, almeno per quanto riguarda il luogo dell'appuntamento, dato che il BRUNO è costretto a specificare che l'appuntamento non è al "magazzino", ma alla "cantina" ed allora il COLLETTI comprende perfettamente (ed in proposito, per inciso, va rilevato come non sia possibile desumere con certezza che la cantina in questione fosse proprio quella dell'AGATE dove -a detta del DI CRISTINA e del CONTORNO- veniva celata l'eroina; sebbene vada sottolineato che il COLLETTI come cantina di Mazara del Vallo conoscesse unicamente, per quanto risulta dagli atti, quella dell'AGATE, della quale aveva annotato nella sua oramai più volte cennata agendina, il numero telefonico) ;

e poi il senso logico delle frasi pronunciate dal BRUNO (il quale come affermato dallo stesso imputato al dibattimento -pg 489- telefonava da Mazara, quindi quando chiede al COLLETTI : "Senta, non è che domani pomeriggio alle quattro lei potrebbe fare venire quella persona che deve andare su ?" chiede in tutta evidenza se il COLLETTI può mandare da lui a Mazara quella persona che poi deve andare in un'altra località ("su"), ragionevolmente a Nord di Mazara, ed il senso è precisato dal resto della frase : "perchè c'è ...eh....domani parte, quindi se lo può portare domani..." ; per cui



RA

M

il BRUNO vuole che quella persona che deve andare su (quasi certamente in continente) si rechi a Mazara del Vallo in modo tale che la persona che l'indomani deve partire, possa portarselo con se (evidentemente l'individuo mandato dal COLLETTI ovvero qualcosa che l'individuo mandato dal COLLETTI doveva consegnare).

Orbene, in nessun modo tali espressioni potrebbero riferirsi all'affare dell'appartamento da affittare in Mazara del Vallo come sostenuto dal BRUNO.

E non può sottacersi come l'aver negato la reale natura del rapporto sotteso a quella telefonata, induca a ritenere, ragionevolmente, che la stessa concernesse affari non conoscibili in quanto illeciti.

Peraltro la familiarità tra i due e tra il BRUNO ed il figlio del COLLETTI, Vincenzo, è resa manifesta dal tenore della conversazione intercorsa il 13/1/1982 e registrata sull'utenza del COLLETTI (vol 33; fg. 132), nella quale il COLLETTI Vincenzo da Mazara telefona al padre ed il BRUNO che aveva incontrato occasionalmente il COLLETTI figlio ne approfitta per salutare molto rispettosamente ma affettuosamente il capo mafia ("Bacio le mani, come stiamo?").

L'esistenza di interessi in comune tra il COLLETTI Carmelo ed il BRUNO è comunque sottolineata dalle dichiarazioni della BONO la quale ha riferito che il COLLETTI poco tempo prima di essere ucciso era interessato alla costruzione della scorrimento veloce Palermo-Sciacca e che per tale motivo si era recato a Palermo insieme al BRUNO ed un ingegnere di Agrigento dall'ingegnere LIPARI (pg. 43) e che sempre in quel periodo una sera il suo amante era andato a mangiare nei pressi di Montevago insieme al LIPARI a FERRO Antonio, ad Antonio GUARNERI ed a BRUNO Calcedonio (pg. 92).

E già si è visto come la natura dell'interessamento di




soggetti come il FERRO, il GUARNERI e lo stesso COLLETTI alla costruzione della strada cennata non potesse essere che illecita e probabilmente finalizzata all'acquisizione della gestione o, comunque, del controllo di quegli appalti e di tutte le attività economiche ad essi collegate.

Va, inoltre, ricordato che il BRUNO intratteneva rapporti molto cordiali con Tommaso CANNELLA da Prizzi titolare della SICILPALI, ottimo amico di FERRO Antonio e di Carmelo COLLETTI e considerato uno dei più sicuri alleati dei corleonesi. Ed è significativa la circostanza che l'imputato abbia tentato di minimizzare i suoi rapporti anche col CANNELLA, escludendo di essersi mai recato negli uffici palermitani del CANNELLA e di avere frequentato insieme al predetto locali notturni (pg. 323- 273). La negazione di queste circostanze da un lato conferma chiaramente la piena consapevolezza dell'imputato della qualità dell'altro personaggio e del significato accusatorio dei rapporti amichevoli con lui intrattenuti, dall'altro evidenzia ancora una volta l'appartenenza del BRUNO allo stesso sodalizio criminale atteso che solo facendo parte della stessa organizzazione l'imputato poteva essere certo dell'affiliazione del CANNELLA e del "pericolo" processuale rappresentato dalla sua conoscenza.

Da ultimo, a dimostrazione dell'arroganza dell'imputato, probabilmente discendente dalla sua consapevolezza di essere "uomo d'onore", va rilevato come il BRUNO, unitamente al coimputato DI CARO e a tale TARANTINO, tutti e tre ristretti nella Casa Circondariale di Sciacca, abbiano il giorno 23/2/1986 aggredito il detenuto GAUDIO Carmelo che avevano già minacciato in quanto volevano che rinunciasse al lavoro esterno per fare uscire un altro detenuto di loro gradimento (pg. 446).

L'episodio, chiaramente, non dimostra l'appartenenza del BRUNO


A circular stamp is partially visible on the left, containing the text "Cod. 3". To its right is a handwritten signature in dark ink, which appears to be "G. B. ...". Below the signature is a large, stylized flourish or scribble.

all'associazione mafiosa Cosa Nostra; ma una volta dimostrata, come si è fatto più sopra, la sua affiliazione a quel sodalizio criminoso, consente di leggere quest'ultima vicenda in chiave diversa, e di valutare con maggiore ampiezza di elementi la personalità dell'imputato.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di BRUNO Calcedonio in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che gli "incontri" col COLLETTI, il LIPARI, il FERRO ecc. relativi alla costruenda scorrimento veloce si sono verificati nel luglio del 1983).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale in considerazione dell'elevato livello culturale dell'imputato e delle modalità del fatto di reato posto in essere dal BRUNO, stima equo condannarlo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sette e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque , aumentata ad anni sei e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)

A circular stamp is located in the lower right quadrant of the page. To its right, there are two handwritten signatures in dark ink. The top signature is more elaborate and cursive, while the bottom one is simpler and more stylized.

ARMENIO GIUSEPPE

\* \* \*


Le risultanze processuali consentono di affermare con certezza la responsabilità di ARMENIO Giuseppe in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

A suo carico depone una congerie di elementi indiziari quali possono brevemente riassumersi nei suoi rapporti di profonda amicizia con FALSONE Vincenzo e con Cesare LOMBARDOZZI; negli interventi spesi presso l'Autorità giudiziaria agrigentina per favorire, illecitamente, l'amico FALSONE, nei suoi rapporti di conoscenza con FERRO Antonio e con LATTUCA Salvatore, ecc.

In particolare, refluisce gravemente sul giudizio di colpevolezza dell'imputato l'intensissimo legame di amicizia e di affari che lo lega a FALSONE Vincenzo, nonostante la diversa estrazione sociale ed la differente attività lavorativa esercitata.

L'insistenza di un simile rapporto di amicizia era stata immediatamente ammessa da FALSONE Vincenzo (pg. 261) il quale aveva affermato che la conoscenza con l'ARMENIO risaliva a venticinque anni prima, quando egli era divenuto cliente dell'agenzia della B.P.S. di Licata, della quale l'ARMENIO era direttore.

Viceversa, l'ARMENIO aveva nel suo primo interrogatorio (pg. 235) cercato di minimizzare il suo rapporto di conoscenza col FALSONE, asserendo che col coimputato egli aveva avuto solo dei rapporti superficiali, evidentemente nella consapevolezza dello spessore mafioso dell'amico e nel timore che la caratura "mafiosa" del FALSONE potesse refluire negativamente sulla sua posizione



Giuseppe Armenio

processuale.


L'ampio spessore dei rapporti intercorsi tra l'ARMENIO ed il FALSONE deve ritenersi sicuramente provato dalle intercettazioni telefoniche disposte dall'A.G. sull'utenza del FALSONE nel dicembre 1981 e poi nel 1984 (rispettivamente vol. 34 e Fald. 28, fasc. n.6) e dalle intercettazioni disposte sull'utenza dell'ARMENIO nel 1985 (Fald. 27; fasc. 1).

Da tutte le predette intercettazioni è possibile desumere un contatto quasi quotidiano tra i due imputati e l'esistenza di un'amicizia estesa ai rispettivi familiari (cfr tel del 12/12/1981 ore 10,42; vol 34; pg. 69); ma particolarmente rilevanti sono le conversazioni telefoniche intercorse tra i familiari del FALSONE e l'Avv. ARMENIO nel dicembre del 1981 subito dopo l'arresto di Vincenzo FALSONE avvenuto in esecuzione di un ordine provvisorio d'arresto del Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 6 l. 1956 n. 1423.

Un'ora dopo l'avvenuto arresto, alle ore 6,59 del 17/12/87 (vol 34; fg. 80) la Sig.ra FALSONE telefona all'ARMENIO per informarlo dell'avvenuto arresto del marito e per chiedergli di informarsi in ordine ai motivi del provvedimento restrittivo.

Nel giro di un'ora l'ARMENIO, che si trova a Licata, ritelefonta alla donna (vol 34; fg. 82) riferendole di avere telefonato a diverse persone per un'ora e mezzo, ma che lì (a Licata) non ne sapevano niente, per cui l'iniziativa doveva essere del Maresciallo ; inoltre, l'ARMENIO chiede alla FALSONE se era stata effettuata la perquisizione domiciliare.

Dopo venti minuti circa, l'ARMENIO ritelefonta (vol 34; pg. 86) e ribadisce che lì non ne sanno niente e che doveva essere opera di quel Maresciallo.

A circular stamp is located at the bottom right of the page, partially overlapping the handwritten signatures. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. To the right of the stamp, there are two distinct handwritten signatures in black ink.

L'ARMENIO telefona ancora alle ore 9,02 (vol 34; pg. 88) e, quindi, alle 11,17. in occasione di tale telefonata parlando con la figlia del FALSONE apprende con stupore che il di lei padre era stato portato ad Agrigento.

Alle 11,36 è la FALSONE che telefona all'ARMENIO (vol 34; pg. 93) il quale arguisce che deve trattarsi di cosa di "antimafia" (pg. 94).

Alle 15,30 (vol 34; fg. 98) l'ARMENIO comunica alla FALSONE "di essere scappato per Agrigento", rammaricandosi del fatto che "quella persona che è stata lì al Tribunale non c'è più" ed affermando di avere parlato con "un altro" il quale gli aveva detto che si trattava di un'iniziativa del nuovo Questore ed a cui egli aveva chiesto di sbrigarsi prima di Natale; che egli comunque avrebbe continuato ad interessarsi e che stasera gli avrebbero dato una risposta ("quanto vedo, questa sera mi debbono dare una risposta, io vado camminando va...debbo andare ad Agrigento"); continua, quindi, l'ARMENIO chiedendo se della cosa era stato informato il LOMBARDOZZI, che lui aveva cercato senza successo e la donna gli comunica che invece lei era riuscita a parlargli; infine l'ARMENIO rassicura la donna ("niente c'è...ma non si preoccupi signora").

Il giorno 18/12/1981 alle ore 8,58 (vol 34; fg.102) l'ARMENIO richiamando la FALSONE comunica che quella sera sarebbe dovuto andare nuovamente ad Agrigento per parlare con certi giudici "per vedere quello che si può fare" e proseguendo riferisce "sono cose riservate, mi dicevano ieri sera, sono stato fino a tardi ad Agrigento, mi dicevano i giudici, come sentono questi fatti di mafia.." e conclude la conversazione asserendo "a dobbiamo dare di versu (da fare)"

Successivamente, alle ore 15,15 (vol 34; pg. 108) la Sig. ra

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible on the left. To its right is a large, stylized handwritten signature in black ink.



FALSONE chiama l'ARMENIO il quale riferisce : " io mi sono informato...ieri sera io sono stato lì, oggi mi hanno dato la risposta...ieri sera si parlava forse per mercoledì, mercoledì gli sembrava un pò presto a uno di chiddi e ...cioè per anticipare, per anticipare....intanto, io questa sera gli devo parlare nuovamente, gli debbo andare" e rassicurando la FALSONE anticipa l'esito del procedimento : "..zumma, pericolo...specialmente per lui va...mi sono informato ieri sera, pericolo di andarsene non ce n'è..."tirano"...lu maresciallo...".


Il giorno 20/12/1981 alle ore 10,53 (vol 34; fg. 118) la sig. ra FALSONE telefona ad ARMENIO e parlando con la moglie di quello dice di riferire al marito che è assente che anche il figlio Angelo era stato arrestato.

Alle ore 12,50 dello stesso giorno, ARMENIO chiama la Sig. ra FALSONE (vol 34; fg. 121) e le dice che appena la moglie l'aveva informato della faccenda riguardante il figlio Angelo era andato in Caserma "là" (a Licata) dove gli avevano riferito che non sapevano niente; di avere, quindi, telefonato "ad uno che era a casa"...e di avere saputo che il figlio del FALSONE era stato denunciato in stato di irreperibilità; e di seguito l'ARMENIO domanda alla FALSONE cosa avevano trovato in casa ; la FALSONE risponde : "il fucile che aveva Angelo".

A questa risposta l'ARMENIO afferma : "ma non che hanno trovato un 38 un fucile" (volendo evidentemente intendere, con questa espressione tipicamente siciliana -"ma non che..."- che la notizia che gli avevano dato del ritrovamento della 38 non era vera e che invece si trattava solo di un fucile);

ma la FALSONE di rimando : "ma rivelato lo aveva il revolver 38 che se lo ha comprato";

e l'ARMENIO con evidente dispiacere : "Ah! lo aveva ?....e se

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'G. R.' and 'M.'.

lo è comperato ? questa arma da guerra è ?

la FALSONE : "quale arma da guerra avvocato, è una cosa nica, è una cosuccia piccola !"

Al che l'ARMENIO afferma : "no dicia u gi...mi hanno detto là, una P38"

la FALSONE : "un revolverino che sembrava dei ragazzi ? P38 e P55 (in tono sarcastico). Potevano dire che aveva un arsenale.

E l'ARMENIO indagando : "ma come era denunciata ?"

FALSONE : - Angelo ha il porto d'armi

ARMENIO : - uh!

FALSONE : - si è andato a comperare prima il fucile  
si comperò, che ci doveva andare a caccia ? a caccia me ne debbo andare e si è andato a comperare il fucile...

ARMENIO : - Porco di Dio, io glielo dicevo a  
Vincenzo !

FALSONE : - che fa io le tenevo queste cose avvocato  
se non ...dato che...

ARMENIO : - per un porto d'armi, porca madonna va  
che bestemmio....

FALSONE : - ce l'ha il porto d'armi, il porto d'armi

ARMENIO : - lo so, ma io gli dissi che ci fai fare  
questo porto d'armi...

.....ma veramente, dov'è il numero di  
LOMBARDOZZI, deve rintracciare a GRILLO  
e domani mattina deve andare lì, per la  
libertà provvisoria, subito, immediatamente

FALSONE : - e domani se ne parla avvocato, domani

ARMENIO : - porco Giuda infame, "uni ni putimu



*Handwritten signature and initials.*

dare", poi tutti ca si scantano (si spaventano) sta mafia, contro mafia e che porco Giuda....

.....

- ARMENIO : - io ava dire che, giusto, giusto, la disgrazia qual'è, che io certe volte, giusto, giusto che quella persona che era dduocu ora fu trasferita che è in Pretura, quello che conoscevo io.
- FALSONE : - ma inzomma
- ARMENIO : - ed io due sere sono andato ad Agrigento ad andare a parlare con i "CRISTIANI", vediamo come si può meglio addomesticare la cosa... ora ci vuole GRILLO...vediamo se LOMBARDOZZI riesce a rintracciarlo
- FALSONE : - avvocato io ora telefono da mio compare LILLO (LOMBARDOZZI)
- ARMENIO : - e ni LILLO, con lui dobbiamo parlare
- FALSONE : - Si, si , si
- ARMENIO : - come si fa, va, ma cosa subito, immediatamente, domani....
- FALSONE : - ora gli telefono, là nel frigorifero (nel deposito di carni del LOMBARDOZZI)
- ARMENIO : - a chiarire quel discorso di presentare l'istanza di libertà provvisoria  
.....allora ci parla vossia con LILLO?
- FALSONE : - Uh
- ARMENIO : - e poi ci parlo, io
- FALSONE : - ora gli sto telefonando



Nella successiva telefonata dello stesso giorno ore 20,22 (vol 34; fg. 128) l'ARMENIO ribadisce alla FALSONE che avrebbe parlato col LOMBARDOZZI; e , quindi, il giorno seguente alle ore 22,20 (vol 34; fg. 136) l'ARMENIO dice alla FALSONE che lui ha "parlato con diversi..di questa gente in zomma va" e che la posizione di Vincenzo "è una di quelle che non dicono niente...una posizione leggera" e che inoltre, lui aveva parlato con altre persone e con LILLO (la sera precedente e quella mattina) e "Vincenzo non c'entra, non ha niente a che vedere con Angelo CAMMILLERI (un altro degli arrestati).

\* \* \*

Il costante contatto telefonico ed il tenore delle conversazioni sopra riportate evidenziano l'estremo, frenetico, impegno che l'ARMENIO spende, non solo per conoscere la posizione dell'amico FALSONE, ma principalmente per contattare magistrati di Agrigento affinché l'imminente decisione relativa al compare sia a quest'ultimo favorevole.

Si rivolge pertanto a "certi iurici" in servizio al Palazzo di Giustizia di Agrigento, parla con loro, chiede che l'udienza in cui dovrà essere trattata la misura di prevenzione nei confronti del FALSONE venga anticipata, fa opera di sensibilizzazione per il proposto ("uno che si ammazza a lavorare notte e giorno"), infine, arriva al punto di dare ai parenti dell'interessato un'anticipazione del verdetto "pericolo di andarsene (al soggiorno obbligato) non ce n'è", fatto questo gravissimo, coincidendo la previsione proprio con l'esito del procedimento (immediata liberazione degli arrestati e successivo rigetto della proposta di m.p.).

Ed anche in ordine all'interessamento per il FALSONE, quale si



GA  
M

evince chiaramente dalle su riassunte conversazioni telefoniche, l'ARMENIO è mendace.

Nel primo interrogatorio, infatti, egli aveva negato in assoluto di essersi ingerito presso l'ARMA di Campobello di Licata e presso Magistrati in servizio ad Agrigento, per soccorrere il FALSONE (pg. 235).

Nel secondo (pg. 402) l'ARMENIO rettifica parzialmente, in funzione di quanto emerge dalle predette telefonate, ed ammette di essersi rivolto ai CC. di Licata per conoscere i motivi dell'arresto del FALSONE, ma nega di essersi recato ad Agrigento e di avere contattato per tale vicenda magistrati e funzionari locali, escludendo altresì di essersi rivolto a dei legali per assistere in giudizio il FALSONE.

Al dibattimento (pg. 478) l'imputato sostiene la tesi riportata per ultima asserendo che conoscendo la deontologia giudiziaria (essendo stato in passato vice pretore) non si sarebbe mai permesso di intervenire presso Magistrati, per cui egli quella mattinata si era limitato a reiterare le telefonate alla moglie del FALSONE al fine di consolarla attribuendo alle sue (evidentemente, prodigiose) capacità deduttive il fatto di avere arguito (e poi riferito alla Sig. ra FALSONE) che l'iniziativa dell'arresto del FALSONE era stata del "Maresciallo dei CC."; che l'arresto era stato eseguito dai CC. di Licata ; che il FALSONE era stato arrestato per una "questione antimafia"; che si trattava dell'iniziativa del "nuovo Questore"; che l'accusa riguardava la mediazione nel mercato dell'uva.

La giustificazione addotta dall'imputato non può assolutamente reggere, non potendosi ragionevolmente sostenere che effettivamente l'ARMENIO avesse potuto solamente intuire tante circostanze quali quelle sopra indicate, nè essendo pensabile che egli effettivamente



avesse voluto solo prendere in giro la moglie dell'amico FALSONE all'unico scopo di darle conforto.

Va, inoltre, rilevato che ulteriore dimostrazione dell'interessamento dell'imputato per la sorte del FALSONE e di suo figlio Angelo è data dalla telefonata sopra riportata (vol 34; fg. 121) nella quale egli per primo parla del fatto che il figlio del FALSONE è incriminato per avere detenuto una P 38.

Peraltro, va osservato che se la predetta circostanza, in ordine all'incriminazione del FALSONE Angelo, e quelle superiormente riportate, possono essere state conosciute dall'ARMENIO mediante l'interessamento presso soggetti in servizio presso il tribunale di Agrigento, ma non necessariamente esplicanti attività giurisdizionale ; le affermazioni relative all'esclusione del "pericolo di allontanamento dalla sede", in virtù dell'applicazione della misura di prevenzione richiesta, non potevano avere altra fonte che in Magistrati operanti nel settore penale ; in ciò trovando puntuale riscontro le affermazioni dall'ARMENIO fatte alla moglie del FALSONE, in merito ai suoi interventi svolti presso "certi iurici".

E due considerazioni devono essere svolte a questo punto. La prima, che l'intervento dell'ARMENIO si è sviluppato sinergicamente a quello effettuato dal LOMBARDOZZI ( e la prova palese di tale assunto si trae dalle su indicate intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del FALSONE dalle quali emerge non solo che la moglie del FALSONE chiede aiuto anche al LOMBARDOZZI il quale, pure, si dà da fare, ma anche che lo stesso ARMENIO consiglia la FALSONE a chiamare il LOMBARDOZZI, consapevole evidentemente delle maggiori capacità di influire sugli eventi giudiziari; e poi telefona egli stesso al LOMBARDOZZI, per concordare il piano d'azione per aiutare il "compare").



La seconda che, come si è già più volte sottolineato, dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del COLLETTI, segnatamente dalla conversazione da quest'ultimo svolta col CIANCIMINO il 18/1/1982 (pg. 1040 e segg.) si evince chiaramente che l'intervento presso l'Autorità Giudiziaria, in favore del FALSONE, si era verificato e ciò, proprio grazie all'opera del LOMBARDOZZI che aveva trovato (almeno secondo quanto ebbero a pensare il COLLETTI ed il CIANCIMINO, non volendosi sostenere assolutamente che poi in effetti l'intervento avesse potuto influire sulla giustezza della decisione) il "giusto canale".

Ciò posto non può negarsi che le affermazioni dell'ARMENIO sulla vicenda, caratterizzate dal più evidente mendacio, tolgano ogni perplessità sul suo totale coinvolgimento nell'associazione mafiosa di cui il FALSONE era parte integrante.

Altri elementi, poi, testimoniano gli stretti legami tra l'ARMENIO ed il FALSONE; in particolare, va sottolineato come l'imputato fosse entrato a fare parte della cooperativa S. Teresa, promossa dallo stesso FALSONE e della quale facevano parte, come sindaco, l'imputato Calogero DI CARO, e la moglie del presunto mafioso Vito GAMBINO, assassinato a Favara; e come dalla gestione comunitaria dei fondi acquistati in società fossero derivati una serie di rapporti bancari che avevano coinvolto entrambi gli imputati, mediante scambi di assegni, firme di cambiali, fidejussioni bancarie ecc. (tra l'altro, ARMENIO Giuseppe tra il 1976 ed il 1983 ha emesso in favore di FALSONE n. 12 assegni per un importo totale di f 36.000.000 circa; ed ha ricevuto dal coimputato due assegni per f 4.500.000)

Peraltro, l'imputato allaccia stretti rapporti con gli amici di Vincenzo FALSONE, frequentandoli con un'intensità tale da trovare plausibile giustificazione solamente nell'insistenza di un vincolo



comune.

Le intercettazioni summenzionate (vol 34) evidenziano, come cennato, la vicinanza a Lillo LOMBARDOZZI.

Ed è oltremodo significativo il fatto che l'imputato nel suo primo interrogatorio abbia addirittura negato di conoscere il LOMBARDOZZI (pg. 235); mentre nel secondo interrogatorio (pg.402), modificando la precedente tesi, abbia ammesso l'esistenza di un rapporto di conoscenza, tentando, comunque di minimizzarne lo spessore, assumendo che lo stesso non era mai andato a casa sua.

Quanto sostenuto dall'imputato è totalmente smentito sia dalle intercettazioni telefoniche cennate, sia dalle dichiarazioni della moglie dell'imputato la quale aveva ammesso (pg. 233) che il LOMBARDOZZI ed il FALSONE, insieme al LATTUCA, frequentavano la loro abitazione, sia dalle dichiarazioni del teste MANISCALCO (pg. 376) il quale ha ricordato la presenza dell'ARMENIO in una delle solite riunioni conviviali delle quali si faceva promotore il LOMBARDOZZI ed alla quale avevano partecipato il FALSONE, il LATTUCA, Pino MOTISI ed altri; sia infine dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza dell'ARMENIO nel 1985 (cfr in particolare telefonata del 12/2/1985; Fald. n. 27; fasc. 1; fg. 25.) dalle quali emerge incontrovertibilmente che FERRO, LATTUCA, LOMBARDOZZI e FALSONE si recavano a casa di ARMENIO.

Anche in ordine al suo legame col LATTUCA, del quale l'ARMENIO aveva annotato il numero di telefono (vol 46; fg. 106), l'imputato appare reticente avendo tentato di minimizzarne i rapporti che dovevano essere molto meno superficiali di quanto asserito (pg. 235-402), stante le dichiarazioni della moglie dell'ARMENIO e le intercettazioni telefoniche sopra menzionate.

La mendace negazione o la minimizzazione della portata dei suddetti rapporti di conoscenza non può non essere interpretata come






sintomo di colpevolezza dell'imputato, non potendosi giustificare se non con la consapevolezza, da parte dell'ARMENIO, della caratura mafiosa del LOMBARDOZZI e del LATTUCA.

Ma certamente più gravemente rilevante è la circostanza che lo stesso LATTUCA abbia negato di conoscere l'imputato (pg. 406), ammettendo il fatto della conoscenza solo a seguito delle reiterate contestazioni del Magistrato. E non può revocarsi in dubbio che tale negazione di conoscenza da parte del LATTUCA possa giustificarsi solo col fatto che il predetto imputato ben sapeva che l'ARMENIO faceva parte dello stesso sodalizio criminale cui apparteneva lui (Cosa Nostra) e col timore che detto rapporto di conoscenza, se risaputo, potesse refluire a suo carico.

E ciò, ovviamente, depone gravemente a carico di entrambi gli imputati.

Anche Antonio FERRO, secondo le risultanze della telefonata intercorsa tra la moglie dell'imputato e la madre (Fald. 27; fasc. 1; fg. 25) rientra tra i conoscenti dell'ARMENIO che andavano a trovarlo a casa sua. E tale assunto, per quanto recisamente smentito dagli imputati e dalla moglie dell'ARMENIO (pg. 233), trova riscontro nella circostanza che il FERRO era in possesso dei numeri telefonici dell'ARMENIO (pg. 414).

Invero, sia l'ARMENIO che il FERRO hanno giustificato la loro conoscenza con un'operazione bancaria svoltasi nel 1977 o nel 1978 (pg.398-402). Ma tale tesi difensiva non giustifica, evidentemente, l'annotazione nell'agenda del FERRO del numero di telefono dell'abitazione (oltre che di quello dell'ufficio) dell'ARMENIO, nè il fatto che l'ARMENIO (che a suo dire aveva avuto modo di conoscere solo per quell'operazione il FERRO) si potesse ricordare di lui, non rappresentando, poi, certamente, quell'operazione bancaria un episodio così rilevante di per sè da poter rimanere impresso nella



memoria.

Viceversa, tali circostanze, la su ricordata telefonata intercorsa tra la moglie e la madre dell'ARMENIO e le parziali ammissioni del FERRO (compreso dalle reiterate contestazioni del G.I.-pg 398), evidenziano l'insistenza di un rapporto di conoscenza ben più profondo di quello asserito.

Degna di rilievo è poi la circostanza che dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza dell'imputato risulta che i figli di quest'ultimo avevano reiteratamente rimproverato al padre i suoi stretti legami con FALSONE Vincenzo e, più in generale, i principi ispiratori della sua condotta di vita (Fald. 27; fasc. 1; fg. 23) "...Enzo (il figlio dell'imputato) disse : lo vedi papà, tu non sai parlare, perchè tu non hai fatto, non hai portato un piano di studio giusto alla nostra famiglia! Quando la mamma era dentro e non ha avuto a che fare con nessuno, tu portavi la spesa, la mamma cucinava regolarmente. Conti di tutte queste cose non ce ne davi, solo che ci dicevi di vendere, sto vendendo questo, sto vendendo quello, però soldi non ce ne portavi. Tu facevi una vita tutta da pascià. Tu facevi il boss con gli altri. Ma qua si finisce nel giornale...").

Inoltre, nella telefonata sopra cennata la moglie dell'ARMENIO, ZARBO Maria, aveva rivelato alla suocera che il marito aveva accarezzato l'idea del matrimonio tra la di lui figlia, Marinella, ed un suo corteggiatore, CORSELLO Calogero, figlio di CORSELLO Giuseppe, vice direttore generale della Banca Popolare Siciliana di Canicattì (col quale, per inciso, FERRO Antonio era in costante contatto telefonico), asserendo al riguardo che la figlia, però si era mostrata contraria a quel progetto a causa della personalità dei CORSELLO (definiti dalla ZARBO "da mafia, mafia forti") e l'imputato aveva, invece, minimizzato la pericolosità

della famiglia del giovane, ammettendo che i CORSELLO erano mafiosi, ma sostenendo che si trattava di "mafiosi buoni". Assunto che era stato recisamente respinto dalla figlia ("mafiosi buoni?...papà, io non ne voglio mafiosi, chè io il pezzo di pane lo devo mangiare tranquilla. Mafiosi buoni papà? Questo si dice ad una figlia?").

Peraltro, dalla telefonata cennata, risulta ancora che quando la figlia dell'ARMENIO aveva respinto le proposte del giovane CORSELLO, questi le aveva aperto gli occhi dicendole "mio padre è della mafia, tuo padre è della mafia e quindi...".

Gli elementi che emergono dai brani indicati, mostrano ulteriormente la fondatezza delle argomentazioni superiormente svolte. Nè le dichiarazioni rese dalla madre e dalla moglie dell'ARMENIO in ordine alle suddette conversazioni hanno potuto in qualche maniera temperare la valenza probatoria delle stesse; chè anzi la CAMMILLERI Giuseppa, fedele alle regole dell'omertà che ella, insieme agli altri principi della "vecchia mafia", non tralascia di magnificare nella conversazione telefonica svolta con la nuora il 12/2/1985 ("...i mafiosi che c'erano prima erano fatti in un altro modo...l'omertà...il mettere la pace...l'essere onesti...si davano al commercio ed acquistavano terreni, come facciamo noi....Ora i mafiosi si rovinano le famiglie, vendono la droga, sequestrano i figli dei ricchi..."), ha confortato il convincimento su indicato, trincerandosi in un'ostinata quanto mendace posizione negativa (pg. 232).

Nè a fronte delle risultanze sopra indicate può attribuirsi alcun valore alla tesi difensiva per la quale la non appartenenza dell'ARMENIO alla consorteria mafiosa sarebbe provata dal fatto che l'ARMENIO si sarebbe rivolto all'A.G. per denunciare i danneggiamenti subiti a Licata (pg. 402). Tale evento, che per il modo in cui è stato riversato nel processo dimostra soltanto che



l'ARMENIO ben conosceva "uno dei principi ispiratori della consorceria mafiosa Cosa Nostra", non vale ad escludere la possibilità che l'imputato fosse mafioso, posto che, come anche narrato dal MARSALA (pg. 530) in determinate circostanze l'obbligo di non effettuare la denuncia per fatti costituenti reato alla P.S. non poteva essere rispettata, vigendo in quei casi solo l'obbligo di non indicare i responsabili dell'illecito ; e non può revocarsi in dubbio che la posizione sociale dell'ARMENIO (avvocato-pretore onorario-direttore di banca) gli imponesse un comportamento adeguato, proprio per evitare il sorgere di sospetti nei suoi confronti. (Peraltro, le indagini allora effettuate non avevano consentito l'identificazione degli ignoti delinquenti).

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di ARMENIO Giuseppe in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso considerare come i rapporti col FALSONE e col LOMBARDOZZI si siano protratti ben oltre il settembre del 1982, come risulta dalle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza dell'imputato; e ricordare l'esistenza di alcuni effetti cambiari emessi dall'ARMENIO nel 1984 che evidenziano il contatto con un altro aderente a Cosa Nostra, vale a dire il DI CARO-cfr. pg. 232-).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale tenuto conto del fatto che la



posizione sociale dell'imputato ed il suo elevato grado culturale accrescono il disvalore del fatto di reato commesso, stima equo condannarlo alla pena di anni otto di reclusione (pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sette e mesi nove di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque, aumentata ad anni sei e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



g. s. v. v.  
Ar

LO CASCIO VITO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di Vito LO CASCIO in ordine ad entrambi i reati associativi ascrittigli.

Refluiscono a carico dell'imputato i suoi stretti legami con i vertici di Cosa Nostra nella provincia di Agrigento; il tentativo di corruzione intentato proprio sfruttando i "canali" dell'associazione mafiosa dianzi indicata ; i rapporti di conoscenza con molti altri aderenti allo stesso sodalizio ed, infine, l'atteggiamento reticente tenuto allo scopo di escludere o minimizzare conoscenze che sapeva potevano rappresentare per la sua posizione processuale un pericolo.

Segnatamente, grande rilievo accusatorio assume il suo rapporto di conoscenze con Carmelo COLLETTI, capo mafia di Ribera, e con il di lui figlio Vincenzo.

Invero, l'imputato aveva dichiarato di conoscere appena i COLLETTI e solo per avere acquistato presso il loro negozio pezzi di ricambio per autovetture (pg. 284), ammettendo, successivamente, di fronte alle contestazioni del G.I. (pg. 305) che egli si era rivolto a COLLETTI Vincenzo per fare ottenere ad un proprio amico di Palermo, titolare di una ditta che si occupava di materiale ospedaliero, un invito a partecipare ad una gara indetta dall'Ospedale Civile di Ribera (pg. 305).

Tuttavia, le sue dichiarazioni non possono trovare alcun credito (e finiscono per ritorcersi contro l'imputato) in quanto smentite totalmente e dalle dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI (pg.




1118 -

391) che aveva affermato che il LO CASCIO era amico di suo padre e, soprattutto, dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del COLLETTI (e riportate in ordine alla posizione di Vincenzo COLLETTI pg. 920 e segg.) dalle quali emerge chiaramente la grande familiarità insistente tra il LO CASCIO e Carmelo COLLETTI (al quale si rivolgeva dandogli del "tu") ed, inoltre, il clima di complicità nell'illecito intercorrente tra il LO CASCIO ed i COLLETTI, cui il primo si rivolge per proporre la commissione del delitto senza alcuna remora, conscio e della loro "disponibilità" a quel genere di affari e della loro "influenza" nel settore. E tutto ciò non può non risolversi in una prova della consapevolezza da parte del LO CASCIO dell'appartenenza dei COLLETTI ad una consorteria mafiosa e conseguentemente in una prova del suo inserimento nello stesso sodalizio.

L'episodio del tentativo di corruzione del BRISCIANA da parte del COLLETTI e del LO CASCIO, provato come si è detto dalle cennate intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dello stesso BRISCIANA, rileva gravemente a carico dell'imputato anche sotto un altro aspetto.

Infatti, non può non osservarsi che coloro i quali avevano in animo di truccare la gara e di corrompere i funzionari che li avrebbero dovuti favorire, se si erano rivolti proprio al LO CASCIO, dovevano averlo fatto a ragion veduta, cioè nella consapevolezza che questi avesse "possibilità di intervento" nella zona, per acquisire il controllo di appalti.

Nè, peraltro, pare casuale che il LO CASCIO sia costretto a coinvolgere nell'operazione Vincenzo COLLETTI; rispondendo alle regole di Cosa Nostra sulla ripartizione della gestione e del controllo territoriale, quella di richiedere quanto meno il consenso (nella ipotesi di specie, la collaborazione) del capo mafia della



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.

zona, per lucrare su "affari", da realizzarsi su zona non direttamente controllata o gestita.

Ma il LO CASCIO era in contatto anche con un altro importante esponente di Cosa Nostra, vale a dire con FERRO Antonio.

Ed in sintonia con l'atteggiamento tenuto da entrambi, sia il LO CASCIO (pg. 284) che il FERRO (pg. 397) hanno negato di conoscersi. Il loro rapporto, e con esso il loro mendacio, è dimostrato dal fatto che del FERRO il LO CASCIO nelle sue agende aveva annotato (pg. 421) entrambe le utenze telefoniche e cioè, circostanza degna della massima considerazione, anche quella "riservata".

Peraltro, l'imputato aveva annotato nelle sue agende anche il numero telefonico del più fedele amico del FERRO e cioè di GUARNERI Antonio (pg. 421) che, naturalmente, nega di conoscere (pg. 284).

Viceversa l'imputato ammette di conoscere LATTUCA Salvatore (pg. 284); ma la sua dichiarazione è sicuramente reticente nella parte in cui afferma l'insistenza di un rapporto di conoscenza superficiale, posto che del coimputato il LO CASCIO (pg. 421) aveva annotato ben tre utenze telefoniche.

Il LO CASCIO ha ammesso anche i suoi rapporti con Pietro MAROTTA ed Antonio VELLA, entrambi come si è già detto appartenenti a Cosa Nostra, mentre ha negato di conoscere di conoscere LOMBARDOZZI Cesare Calogero (pg. 284) del quale, tuttavia, aveva annotato i numeri telefonici relativi alle tre utenze a quello intestate (pg. 421).

Inoltre, l'imputato è risultato in possesso del numero telefonico del bar della Stazione FF. SS. di Agrigento che come cennato costituiva punto d'incontro degli appartenenti a Cosa Nostra (SETTECASI, LOMBARDOZZI, LATTUCA, FALSONE, VELLA ecc.)


Di contro, non pare potersi tenere conto delle dichiarazioni



rese da Tommaso BUSCETTA, in ordine dall'imputato (pg. 528), del quale aveva sentito parlare come uomo d'onore, essendo le stesse troppo vaghe e generiche, avuto anche riguardo al fatto che il cognome LO CASCIO è troppo comune in Sicilia.

Alla luce delle superiori argomentazioni deve, dunque, concludersi con certezza per la colpevolezza di Vito LO CASCIO in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli; non insistendo agli atti alcun elemento per poter dedurre che la partecipazione a Cosa Nostra, da parte dell'imputato, iniziata sicuramente prima del 1982, sia cessata prima del 28 settembre dello stesso anno; rilevando in proposito la struttura della predetta organizzazione dalla quale era possibile uscire, una volta entrati, solo con la morte.

Ritenuta, pertanto, la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione, il Tribunale tenuto conto delle modalità del fatto di reato ascritto al LO CASCIO quali si deducono anche dal tentativo di corruzione cennato, e, di converso, dell'età avanzata dell'imputato, stima equo condannarlo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione (pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni quattro e mesi sei, aumentata ad anni cinque e mesi dieci in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



DERELITTO GIOVANNI


\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo permettono di affermare con certezza la responsabilità di DERELITTO Giovanni in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

La sua appartenenza al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra è dimostrata da un caocervo di elementi indiziari quali si deducono dai suoi intensissimi legami con Carmelo COLLETTI, capo di quella consorterìa nel settore agrigentino, e col di lui figlio Vincenzo; dai suoi rapporti con FERRO Antonio, altro elemento di spicco di quell'associazione mafiosa; dai suoi rapporti con Pietro MAROTTA, Gennaro SORTINO, con Giuseppe SCLAFANI, Gaetano MISTRETTA, Gigi GAROFALO, Filippo RIGGIO, Gioacchino PITRUZZELLA; dalla sua partecipazione alle riunioni con esponenti della mafia di tutta la Sicilia, effettuate nelle terre di Carmelo COLLETTI; dalla sua conoscenza in ordine agli affari che il COLLETTI curava con Leonardo GRECO di Bagheria; ed infine dal suo atteggiamento mendace e reticente rivelatore della sua consapevolezza in ordine all'illecito commesso ed in ordine alla caratura mafiosa dei soggetti frequentati.

Sicuramente grave è l'insistenza fra il DERELITTO e Carmelo COLLETTI di un intenso legame di amicizia e di affari.

Lo stesso DERELITTO aveva ammesso nel suo primo interrogatorio l'esistenza di buoni rapporti di amicizia fra lui e Vincenzo COLLETTI (pg.286) asserendo che tramite Vincenzo aveva conosciuto



anche il padre, che con lui si era mostrato sempre gentile ed affabile ed asserendo che coi COLLETTI aveva concluso qualche affare relativo alla vendita o all'acquisto di automezzi e, su specifica domanda del Magistrato, che i numerosi assegni emessi da lui in favore dei COLLETTI e viceversa erano dovuti a "reciproci scambi di assegni di favore".

Gli accertamenti della G. di F. Nucleo P.T. hanno accertato l'esistenza di n. 28 assegni emessi da Carmelo COLLETTI in favore di DERELITTO Giovanni tra il 1980 ed il 1983 per un importo complessivo di f'200.000.000 circa (pg. 85); di n. 6 assegni emessi da COLLETTI Vincenzo in favore di DERELITTO per un totale di f' 26.000.000 (pg. 85) ; e di n. 3 assegni emessi dall'imputato in favore di Vincenzo COLLETTI tra il 1981 ed il 1983 per un importo complessivo di f' 45.000.000 circa (pg. 536). Ed anche a prendere per buona la giustificazione addotta dall'imputato, non può revocarsi in dubbio che un tale giro di denaro doveva sottendere uno strettissimo legame di amicizia e di fiducia (cfr. dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI a pg. 147).

Particolare rilievo assumono, poi, le dichiarazioni della teste BONO la quale ha asserito che DERELITTO Giovanni (pg.47) era solito andare a trovare i "palermitani" Gigi GAROFALO e Giuseppe SCLAFANI in campagna. Già si è detto dell'assoluta attendibilità delle dichiarazioni della suddetta testimone e della caratura mafiosa dei predetti GAROFALO e SCLAFANI e del loro ruolo di "uomini d'azione" nell'ambito della consorteria mafiosa che faceva capo al COLLETTI. Qui va solo sottolineato che, a fronte delle suddette dichiarazioni, l'imputato ha escluso di avere mai conosciuto i predetti, pur ammettendo di essere stato qualche volta a trovare i COLLETTI d'estate nella loro casa rurale di c/da Verdura, presso i quali COLLETTI aveva avuto modo di notare degli operai, ma mai



"famiglie estranee" (pg. 287).

Sempre in ordine al DERELITTO la BONO ha, inoltre, asserito che una sera lo SCLAFANI ed il GAROFALO erano andati a casa sua, perchè avevano bisogno di un materasso da portare in campagna e che in quell'occasione Giovanni DERELITTO li aveva attesi per strada, in macchina (pg. 169) ; ed, altresì (pg. 332), che Giovanni DERELITTO si accompagnava spesso a Carmelo COLLETTI ; che non mancava mai ai banchetti che il riberese organizzava nella sua proprietà di c/da Scirinda, ai quali partecipavano personaggi provenienti da diverse province (Caltanissetta, Catania e Palermo) ; e che il DERELITTO spesso accompagnava Carmelo COLLETTI quando quest'ultimo si recava a trovare i suoi amici di Canicattì.

A fronte di tali circostanziate e compromettenti affermazioni, l'imputato non ha trovato di meglio che chiudersi nella più ostinata negazione, asserendo financo di non conoscere la BONO, che per la prima volta in quel momento apprendeva essere stata l'amante del COLLETTI (pg. 287) ribadendo di non conoscere il GAROFALO e lo SCLAFANI, nè FERRO Antonio e suo figlio Calogero (pg. 286).

Le sue prime dichiarazioni sono certamente caratterizzate dalla menzogna. Già appare ben improbabile che l'imputato non avesse avuto modo di conoscere la BONO, atteso che la donna era sempre a contatto con Carmelo COLLETTI, che aveva pure intensa frequentazione coll'imputato. In proposito, si ricordino le stesse dichiarazioni di Giovanni DERELITTO e Vincenzo COLLETTI; il notevolissimo giro d'assembli, la partecipazione dell'imputato al matrimonio del fratello di Vincenzo Filippo COLLETTI ; l'interessamento del DERELITTO all'elezione di Vincenzo COLLETTI alla U.S.L. di Ribera, rivelato, tra l'altro, da una telefonata intercettata sull'utenza del COLLETTI nella quale i due imputati discutono sul metodo da seguire per scoprire i "monelli" che non avevano obbedito agli



ordini ricevuti (consentendo ad un altro candidato di risultare il primo degli eletti) e sul sistema per "fottere" il primo classificato.

telefonata del 25/11/1981 ore 9,01 (fald. 2b; fasc. n.7 ; fg. 48):

COLLETTI E. : - Pronto ?

DERELITTO : - Uhe, Enzo ?

COLLETTI E : - Ciao, Giovanni

DERELITTO : - Auguri

COLLETTI : - Grazie

DERELITTO : - Dimmi una cosa...come...quante preferenze hai avuto a Burgio ?

COLLETTI : - Questo più tardi lo vedo, perchè ieri sera, poi, non c'ero e...ma c'è stato qualche monello...c'è stato

DERELITTO : - certo che c'è stato

COLLETTI : - Comunque....

DERELITTO : - Va bene, io lo so però

COLLETTI : - Va bene, queste cose si possono vedere non è che sono votazioni...

DERELITTO : - senti, fatti dare tutto questo quadro tu, per controllarlo io...hai capito bene la cosa ?

COLLETTI : - si, si...più tardi tutte cose qua ho.


DERELITTO : Trentanove ne hai avute ?

COLLETTI : - trentasette e qualche cosa.

DERELITTO : - Quello primo quanti ne ha ?

COLLETTI : - Quaranta.

DERELITTO : - Lo possiamo fottere però



- COLLETTI : - Si, ma i conti li dobbiamo fare con questi signorini, non è che ...non è che è finita lì...
- DERELITTO : - Perché ?
- COLLETTI : - Per questo, poi te lo spiego.
- DERELITTO : - Perché...(incomp) ?
- COLLETTI : - Ah ?
- DERELITTO : - Con chi ?
- COLLETTI : - Con questo che ne ha quaranta li.
- DERELITTO : - Ah
- COLLETTI : - Poi ci vediamo va.
- DERELITTO : - va bene, va


.....

Ma la prova della falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato, ed il conseguente riscontro (ulteriore) delle affermazioni della BONO, si coglie più sicuramente in relazione a quanto dal medesimo asserito in merito al GAROFALO ed al FERRO.

Infatti, i suoi rapporti con il GAROFALO sono stati ampiamente dimostrati in relazione alla posizione processuale di quell'imputato e le argomentazioni lì svolte, per brevità qui devono intendersi integralmente richiamate (pg. 947 e segg.).

E del resto, va considerato che mentre nel primo interrogatorio l'imputato aveva negato recisamente di conoscere il GAROFALO, successivamente, in seguito alle contestazioni del Magistrato ed alla lettura della telefonata in questione aveva ammesso di conoscerlo (pg. 287). E ciò attesa la valenza mafiosa del GAROFALO, non può non considerarsi un'inequivocabile sintomo di reità.

Peraltro, in modo analogo l'imputato aveva dapprima negato di conoscere i FERRO (pg. 286) e ribadito tale suo assunto nonostante



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the circular stamp.


il Magistrato gli avesse contestato l'esistenza di un assegno emesso in suo favore da Calogero FERRO (pg. 288) e solo, successivamente, aveva ammesso di conoscere il capo mafia canicattinese, che gli era stato presentato - a suo dire- da Carmelo COLLETTI nell'autosalone Fiat (pg. 288).

E non è meno significativa la circostanza che anche Antonio FERRO avesse negato di conoscere l'imputato (pg. 397).


L'esistenza di rapporti ben più solidi fra i due imputati, comunque, oltre che dalle cennate dichiarazioni della BONO, dall'esistenza dell'assegno su citato e dalle parziali ammissioni del DERELITTO è dimostrata ancora una volta dall'esistenza di una conversazione telefonica intercettata sull'utenza del COLLETTI nel corso della quale l'imputato che si trova nel negozio di autoricambi di Ribera, s'inserisce nella conversazione tra il COLLETTI ed il FERRO e, salutandolo quest'ultimo col rispettoso "benedica", gli chiede notizie sulla sua salute e su quella dei suoi figli.

Telefonata delle ore 12,34 del 23/11/1981 (Fald. 28; fasc. n. 7 ; fg. 28):

COLLETTI : - Pronto ?  
FERRO Antonio : - Ci benedica  
COLLETTI : - Bacio le mani.  
FERRO A : - Come è ?  
COLLETTI : - Siamo azzuffati, siamo...  
FERRO A : - Sì, sì  
COLLETTI : - Sì  
FERRO A : - Allora domani mattina ci...  
COLLETTI : - Eh, per questo...appunto siamo azzuffati per questo discorso.  
FERRO A : - che devo andare a prendere il filo spinato (= u ferru spinu).



- COLLETTI : - Come si fa, Zio Antonio?...io domani  
...difatti io ieri sera sono stato là  
e sapevo il discorso...intanto nel  
pomeriggio mi tocca andare là per una  
altra cosa, in un altro posto, ma  
sempre nella zona...
- FERRO : - e si corica là.
- COLLETTI : - Eh, "vassa" apetta...domani ci sono qua  
le elezioni di Enzo lì, per questa  
situazione dell'ospedale e compagnia  
bella e sono solo tra l'oleificio e  
la Fiat...
- FERRO : - Sì, io ho sentito il dovere...
- COLLETTI : - E' una cortesia...lo so, ho capito...  
ora "vossia" mi può fare un'opera di  
carità di giustificarmi ?
- FERRO : - Zio Carmelino, io dirò questo che mi  
sta riferendo.
- COLLETTI : - Difatti io la dovevo chiamare stasera.
- FERRO : - E vossia appena chiama là...; e va bene  
domani me la vedo io.
- COLLETTI : - Vassa mi fa questo favore, che magari  
poi....
- FERRO : - ...(incomp)...mi porto il pecoraio.
- COLLETTI : - Va bene, sì...proprio è una cosa impel-  
lente...le passo Enzo così se la ragiona  
con vossia.
- FERRO : - Vassa, ascolta qua, zio...
- COLLETTI : - No, poi me lo passa Enzo.
- COLLETTI Enzo : - Pronto ?





FERRO : - eh ?

COLLETTI Enzo : - Come siamo ?

FERRO : - Buoni, buoni.

COLLETTI E : - ma insomma ci difendiamo...domani  
purtroppo papà non si può spostare  
perchè qua abbiamo un poco di...

FERRO : - Va bene

COLLETTI E : - Eventualmente lo rimandate ad un altro  
giorno.

FERRO : - No, ormai...non ti preoccupare.

COLLETTI E : - Le passo papà.

FERRO : - Sì

COLLETTI C : - Pronto ? ...e allora ?..mi fa questa  
cortesìa ?

FERRO : - Sì che fa, scherza ?

COLLETTI : - Oh...

FERRO : - Ed io poi, ci sentiamo quando vengo.

COLLETTI : - sì, ci dobbiamo sentire perchè le devo  
dire una cosa poi io.

FERRO : - se viene il ragioniere...quanto gli  
parlo per questa fattura, zio Carmelino

COLLETTI : - Eh

FERRO : - Me lo fa sapere

COLLETTI : - Ed io ho qua il figliolo del ragioniere.

FERRO : - Ho capito...(incomp)..un pizzico di  
forza.

COLLETTI : - Io glielo passo.

FERRO : - Ah

"uomo" : - Ci benedica, come siamo ?

FERRO : - Io buono e tu ?



"uomo" : - Bah, andiamo camminando  
FERRO : - meglio così  
"uomo" : - che si dice ?  
FERRO : - che si deve dire, tutto bene...voi ?  
"uomo" : - Bah, mi sono fatto una camminata qua,  
sono venuto a vedere lo zio Carmelino.  
FERRO : - Questo mi fa piacere.  
"uomo" : - Dalle vostre parti che si dice ?  
FERRO : - Tutto vecchio.  
"uomo" : - Meglio così...ha bisogno di qualcosa ?  
FERRO : - Tanti saluti per tutti.  
"uomo" : - resti servito.  
FERRO : - Tante cose, arrivederci.  
"uomo" : - Arrivederci  
COLLETTI C : - Pronto ?  
FERRO : - che dice ?  
COLLETTI C : - Allora zio Antonio che si dice ?  
FERRO : - Ma io...mi era sembrato Giovanni.  
COLLETTI : - Giovanni l'ho pure qua perchè...  
FERRO : - E chi era allora ?  
COLLETTI : - che sta con il ragioniere in campagna.  
FERRO : - Ah, ho capito.  
COLLETTI : - Ah, l'ha capito ora ?  
FERRO : - sì, va bene...  
COLLETTI : - Eh...parola d'onore quanto mi dispiace..  
FERRO : - Non c'è bisogno che si esprime...poche  
parole a buon intenditore.  
COLLETTI : - va bene.  
FERRO : - benedica  
COLLETTI : - c'è Giovanni che la vuole salutare,



tante cose.

DERELITTO : - Pronto ?

FERRO : - pronto ?

DERELITTO : - pronto, benedica.

FERRO : - Come stai ?

DERELITTO : - Buono, vossia ?

FERRO : - Ma insomma.

DERELITTO : - I ragazzi sono buoni ?

FERRO : - Tutti buoni

DERELITTO : - tanti saluti a tutti

FERRO : - Grazie arrivederci.

DERELITTO : - tante cose arrivederci.

La telefonata è delle più importanti. E ciò non solo in quanto mette in risalto, inequivocabilmente, gli stretti rapporti esistenti tra il DERELITTO ed il FERRO, atteso che solo in virtù di un radicato rapporto di conoscenza è possibile giustificare il volontario inserimento del DERELITTO nella telefonata intercorrente tra il COLLETTI ed il FERRO per salutare il canicattinese ; il "tu" che immediatamente usa il FERRO per salutare cordialmente il DERELITTO ed infine la domanda posta dal DERELITTO per sincerarsi delle condizioni di salute dei ragazzi del FERRO, che a dispetto di quanto asserito dagli imputati denota la conoscenza del DERELITTO anche dei figli del FERRO e, quindi, nel complesso rapporti molto stretti con tutta la famiglia FERRO in perfetta sintonia con quanto sostenuto dalla BONO; ma, soprattutto, perchè mostra chiaramente come il DERELITTO fosse uno degli uomini più fidati del COLLETTI e conoscesse uno dei rapporti più oscuri tra quelli intrepresi del riberese, vale a dire quell'affare necessariamente illecito intessuto dal COLLETTI con FERRO, PITRUZZELLA e Leonardo GRECO di



Bagheria.

In primo luogo va sottolineato come nessun dubbio possa sussistere sul fatto che fosse proprio il DERELITTO il Giovanni che, presente nell'ufficio del COLLETTI, si offre per salutare FERRO Antonio e ciò in quanto, tra l'altro, è stato lo stesso imputato a riconoscersi (pg. 289).

Quindi, va rilevato che nel corso della telefonata, più sopra presa in considerazione per altri fini, il COLLETTI parla col FERRO e gli dice che per lui non sarebbe stato possibile rispettare l'impegno preso ed andare a Bagheria da Leonardo GRECO (andare là a prendere u ferru spinu, come convenzionalmente i due indicavano il deposito di ferro del GRECO) a causa delle elezioni che interessavano Vincenzo COLLETTI ; per la qual cosa chiede al FERRO di giustificarlo per la sua assenza . Quindi, prende la parola Vincenzo COLLETTI il quale ribadisce che il padre l'indomani non si sarebbe potuto spostare da Ribera e chiede al FERRO se eventualmente potevano "rimandarlo" ad un altro giorno (mostrando di conoscere benissimo qual'era l'oggetto del viaggio che il padre avrebbe dovuto fare a Bagheria). Ed infine, prende il telefono, nuovamente, Carmelo COLLETTI il quale comunica al FERRO che è lì presente anche il "figliolo del ragioniere" e questi, in tutta evidenza, deve identificarsi nel figlio del ragioniere della ICRE ( e ciò si deduce chiaramente dal fatto che il FERRO, che l'indomani deve andare alla ICRE Bagheria prende accordi col COLLETTI sul comportamento da seguire nel caso fosse venuto il ragioniere -"se viene il ragioniere...quanto gli parlo per questa fattura, zio Carmelino"- ed è a quel punto, cioè sollecitato dal riferimento al "ragioniere" che il COLLETTI comunica al FERRO che lì da lui è presente il figliolo del medesimo ; e tale convincimento è confortato dal fatto che in tutte le telefonate nelle quali si parla del ragioniere della ICRE



si fa cenno alle "fatture" che gli dovevano essere portate per poi ritirare i "piccioli" ; dalla circostanza che nel corso della telefonata il "figlio del ragioniere" parlando direttamente col FERRO mostra di essere solo in visita in quel di Ribera ; e dal fatto che il COLLETTI parla di tale soggetto col FERRO convinto che il canicattinese possa capire di chi si tratti e, quindi, deve dedursi che si doveva trattare di un "ragioniere" importante e noto ad entrambi ; e quanto l'osse importante è dimostrato anche dalle risibili affermazioni rese da Vincenzo COLLETTI al dibattimento dove per proteggere il ragioniere ed il di lui figliolo e per evitare di dover ammettere di conoscere gli affari intrapresi dal padre in Bagheria ha affermato che egli non era presente alla telefonata e che era entrato mentre il padre stava già parlando, che aveva parlato col FERRO e quindi era subito uscito dall'ufficio senza vedere chi fosse presente ).

A tutti questi discorsi importanti, perchè importante era l'affare che intraprendeva il COLLETTI a Bagheria e perchè grave era l'assenza del riberese all'incontro da effettuare il giorno dopo alla ICRE (tanto da richiedere un'opera di giustificazione da parte del FERRO); era presente DERELITTO Giovanni il quale in tutta evidenza aveva avuto modo di conoscere "il figliolo del ragioniere" che pochi attimi prima di lui aveva parlato col FERRO dallo stesso telefono.

E tale convincimento è rafforzato dalla telefonata svoltasi circa un'ora prima tra il COLLETTI ed il DERELITTO (ore 11,21 del 23/11; fald. 28; fasc. 7; fg. 26) nel corso della quale l'imputato - che ha ammesso di avere fatto lui quella telefonata pg 483- prima di accordarsi col COLLETTI per andare a trovarlo nella mattinata, aveva chiesto al COLLETTI quando "sarebbero dovuti andare là" ed è il COLLETTI stesso a chiarire che il luogo dove dovevano recarsi era



proprio Bagheria, alla ICRE del GRECO, atteso che il riberese gli dice che "lui là ci sarebbe dovuto andare il giorno dopo in quanto aveva un appuntamento che tuttavia sperava di disdire"; e che dalla telefonata successiva (quella riportata più sopra per esteso) appare chiaro che l'appuntamento che il COLLETTI doveva disdire era proprio quello di Bagheria.

Orbene, premesso che nessun credito può attribuirsi alla tesi difensiva dell'imputato (pg. 483) atteso che nessun riferimento a quella località (Villabate) emerge dalla telefonata svolta col COLLETTI, nè altrove è stato possibile cogliere alcuna prova in ordine a quegli affari, poi naturalmente non conclusi, affermati dal DERELITTO; mentre inequivocabile appare l'identificazione in Bagheria della località ove il DERELITTO aveva in animo di accompagnare il COLLETTI (cfr. in proposito anche la telefonata intercorsa tra il COLLETTI e Leonardo GRECO verso le ore 9,30 del giorno seguente -Fald. 28; fasc. n. 7; fg. 38); deve osservarsi come il fatto che il DERELITTO potesse accompagnare il COLLETTI alle riunioni che si tenevano presso "la casa del ferro" di Bagheria ed il fatto che egli conoscesse il "figliolo del ragioniere", dimostri l'organico inserimento dell'imputato nell'organizzazione mafiosa ed inoltre il ruolo non secondario dallo stesso ricoperto.

Peraltro, quanto sostenuto trova conforto nelle affermazioni della BONO la quale aveva detto che il DERELITTO accompagnava spesso il COLLETTI e non solo a Canicattì (pg. 232).

Oltre a Carmelo COLLETTI, a Vincenzo COLLETTI, a FERRO Antonio, Luigi GAROFALO e Giuseppe SCLAFANI, il DERELITTO frequentava anche Pietro MAROTTA, Gennaro SORTINO, Filippo RIGGIO e Gioacchino PITRUZZELLA.

In ordine a Pietro MAROTTA è lo stesso imputato ad ammettere di averlo conosciuto (pg. 286); ma la giustificazione che egli dà di



tale conoscenza non appare in sintonia con le risultanze processuali che indicano, semmai, un rapporto inverso rispetto a quello sostenuto dall'imputato. Infatti, egli aveva asserito di averlo conosciuto avendo dal medesimo acquistato del calcestruzzo, mentre dagli atti della G.di F. Nucleo P.T. (pg. 79) risulta l'esistenza di un assegno emesso da Pietro MAROTTA in favore del DERELITTO dell'importo di f. 6.000.000. Ed. a contestazione specifica del Magistrato (pg. 288) ammetteva di essere stato reticente e di "avere ricevuto dal MAROTTA cambiali di favore per un valore di f. 10.000.000".

Analogamente, in merito a Gennaro SORTINO l'imputato nella sua prima dichiarazione aveva affermato di averlo conosciuto per aver fatto talvolta degli acquisti presso il suo supermarket di Ribera (pg. 286). Gli esiti degli accertamenti della G. di F. hanno dimostrato l'esistenza di un assegno emesso dal SORTINO in favore dell'imputato (pg. 536). E l'imputato, in dibattimento, ha affermato, modificando la precedente versione, di avere conosciuto il SORTINO "per avergli fatto una fornitura di zucchero".

Giova rilevare, come l'iniziale mendacio del DERELITTO, anche in ordine a questi rapporti (oltre che come si è visto a quelli con il GAROFALO e coi FERRO) ed i successivi "aggiustamenti" in correlazione agli esiti degli accertamenti probatori contestatigli, confermi chiaramente l'esattezza delle dichiarazioni della BONO (già di per sè attendibilissime) in ordine alla reale portata dei rapporti intrattenuti dall'imputato coi predetti appartenenti a Cosa Nostra: (pg. 47- 169-170-332-) "COLLETTI, MAROTTA, SORTINO e DERELITTO erano soliti andare a trovare il GAROFALO e lo SCLAFANI nella casa di campagna ove i medesimi erano ospitati dal COLLETTI"; "DERELITTO e SORTINO non mancavano mai ai banchetti organizzati dal COLLETTI in c/da Scirinda di Ribera ai quali partecipavano




personaggi provenienti da diverse province dell'isola". E già si è detto come il GAROFALO e lo SCLAFANI facessero parte del gruppo armato del COLLETTI e come i banchetti o schiticchiate del COLLETTI (cui significativamente tutti gli imputati hanno negato di avere mai partecipato) nascondessero sicuramente delle riunioni di importanti aderenti al sodalizio mafioso cui il COLLETTI faceva parte, vale a dire a "Cosa Nostra" (pg. 952 e segg.).

Peraltro, solo per ragioni di completezza va ricordato come il DERELITTO per sua stessa ammissione conoscesse RIGGIO Filippo, VITO LO CASCIO, Gerlando e Calogero PIPARO, Gioacchino PITRUZZELLA (pg. 286) e DI CARO Calogero (pg. 289).

Va, infine, ricordato che secondo quanto verbalmente affermato da SANFILIPPO Agostino ai CC. (pg. 207) il DERELITTO e BUSCEMI Sebastiano l'avevano costretto, facendo uso delle minacce ed uccidendogli il cane, a lasciare il posto di guardiano del cantiere di NICOTRA Sebastiano, per fare posto ad un altro soggetto più "gradito", evidentemente, agli stessi. Tale episodio alla luce di quanto sopra descritto non può non essere interpretato come emblematico dell'applicazione dei metodi "mafiosi".

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di DERELITTO Giovanni in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.


Gli elementi a suo carico permettono, infatti, di affermare con sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della L. n. 646 del 1982, si è protratta anche dopo il settembre del 1982 (bastando in tal senso considerare come i rapporti coi COLLETTI si siano protratti ben oltre la predetta data e come agli atti insistano assegni emessi dal capo mafia di Ribera, in favore dell'imputato, nel 1983 (cfr. Fald. IV, vol 12, allegato n. 22).



Handwritten signature and initials. The signature is a cursive name, and below it are the initials "Ah".



Ritenuta, pertanto, la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sette di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi dieci di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque, aumentata ad anni sei e mesi quattro in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma).



CAMPO PAOLO

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo consentono di affermare con certezza la responsabilità di CAMPO Paolo in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

La sua appartenenza al sodalizio mafioso Cosa Nostra ed il suo ruolo di capo esercitato in anni non lontani sono dimostrati, infatti, esaurientemente, dalle risultanze delle intercettazioni ambientali canadesi da cui emerge che CAMPO Paolo nel 1974 era stato sostituito da Carmelo COLLETTI nel grado di "consigliere di provincia" ed eletto "rappresentante del paese di Ribera".

E già si è diffusamente parlato dell'inequivocabile valore probatorio assunto dalle predette intercettazioni ambientali.

Gli esiti delle predette intercettazioni, comunque, trovano conforto in altri elementi quali la frequenza tra l'imputato in parola ed il COLLETTI, del quale il CAMPO era in possesso dei numeri telefonici del COLLETTI (pg. 429), e le dichiarazioni rese da Vincenzo COLLETTI che ha riferito delle visite fatte al padre dall'imputato (391).

E, considerata la sua sostituzione col COLLETTI nel ruolo di consigliere di provincia, in un momento di ricambio generazionale con il passaggio del comando a soggetti più giovani e più adatti a recepire la trasformazione della mafia da "agraria" in "imprenditoriale", significative sono le parole con le quali il CAMPO ha stigmatizzato il COLLETTI ed il suo operato: "era eccessivamente avido; egli aveva la mentalità del commerciante...".




Peraltro, tenuto conto che nessuna relazione egli assume avere avuto col COLLETTI (pg. 290), le affermazioni su riportate nei suoi confronti assumono, in tutta evidenza, significato solo se poste in relazione all'attività esplicata da Carmelo COLLETTI in seno a Cosa Nostra.

Inoltre, il CAMPO ha ammesso di avere conosciuto FERRO Antonio (pg. 291) SORTINO Gennaro e Vito LO CASCIO, nonché Giuseppe DI NAPOLI del quale si dirà in seguito.

Del resto non stupisce che il CAMPO sia potuto divenire uno dei capi storici di Cosa Nostra nell'ambito della provincia di Agrigento. Pare sufficiente infatti dare una rapida scorsa alle sue vicende giudiziarie per comprendere come egli avvalendosi della fama di "uomo valoroso" (e cioè di uomo capace di compiere azioni richiedenti molto coraggio come gli omicidi), abbia potuto intorno agli anni settanta pervenire al grado di consigliere di provincia, per iniziare poi quel lento declino dovuto all'avanzare dell'età.

Pare opportuno, in tal senso, ricordare, tra le altre cose, (cfr. pg. 128; vol 72) che nel 1921 egli aveva esploso diversi colpi di pistola contro dei carabinieri che l'avevano sorpreso lungo la trazzera Ribera-Cattolica Eraclea per trarlo in arresto e che per tale vicenda aveva riportato condanna nel 1923; che dopo essere stato prosciolto per insufficienza di prove da diversi delitti di rapina, nel 1931 era stato condannato ad anni 30 di reclusione, dalla Corte di Assise di Trapani, per associazione per delinquere e correatà in duplice omicidio; che nel 1935 era stato assolto per insufficienza di prove dal reato di omicidio in persona di tale PALERMO Giacomo; che nel 1964 era stato condannato dal Tribunale di Sciacca per detenzione abusiva di armi e di munizioni.

Inoltre nel 1965 dell'imputato si era occupata la Commissione Antimafia presieduta dall'On. PAFUNDI che aveva ricevuto un esposto




in cui il CAMPO veniva accusato, insieme ad altri dieci individui accusati di appartenere allo stesso sodalizio mafioso, di violenza e sopraffazione nei confronti degli agricoltori della zona di Ribera che venivano costretti con ogni sorta di minaccia e di intimidazione ad affidare la trebbiatura del grano a ditte di altri paesi indicati dal CAMPO e dei suoi accoliti ai quali, peraltro, erano costretti a versare una tangente per la "mediazione".

In sede di indagine (vol 44; fg. 75-76) gli autori dell'esposto avevano confermato le accuse dinanzi all'Arma di Ribera che, tuttavia, aveva denunciato il CAMPO e gli altri per "mediazione abusiva" declassando così ad una semplice contravvenzione un episodio certamente esemplificativo della metodologia mafiosa e dei suoi sistemi di guadagno "parassitario".

Resta, comunque, il fatto che anche tale episodio rafforzi il convincimento sopra espresso in ordine alla responsabilità del CAMPO.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di CAMPO Paolo in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analogia sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 e ciò sia perchè nessun elemento consente di dedurre che il CAMPO si sia staccato dal sodalizio mafioso nel quale in passato aveva ricoperto il ruolo di dirigente; sia perchè sulla scorta di quanto dichiarato dai vari BUSCETTA, CONTORNO e MARSALA dall'organizzazione Cosa Nostra non era possibile uscire se non con la morte; sia perchè come già sostenuto anche dal punto di vista logico appare impossibile pensare che l'associazione mafiosa possa tenere in vita soggetti non più legati



ad essa a conoscenza dei segreti dell'organizzazione, con gravissimo pericolo per l'esistenza della stessa.

Peraltro, in relazione al ruolo di comando svolto sicuramente dal CAMPO negli anni settanta, va detto come dagli atti processuali non sussistano elementi per dedurre che tale compito non sia perdurato anche dopo il 1982, chè anzi i contatti col COLLETTI, col FERRO, col SORTINO e col DI NAPOLI indurrebbero a ritenere il contrario ; inoltre, devesi rilevare che sulla scorta di quanto dichiarato da BUSCETTA coloro i quali hanno eplicato il compito di capo o comunque rivestito qualifiche dirigenziali, anche se privati del comando non vengono mai accantonati e sono sempre consultati dai più giovani.

Pertanto, ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale tenuto conto della qualità di capo esercitata dal CAMPO e, per converso, dell'età avanzata dell'imputato, stima equo condannarlo alla pena di anni sette di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 2° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi dieci di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 1° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni sei e mesi sei, aumentata ad anni sette in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



DI NAPOLI GIUSEPPE

\* \* \*

Le risultanze processuali consentono di affermare con certezza la responsabilità di DI NAPOLI Giuseppe in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.


Depone gravemente contro l'imputato la dichiarazione resa da Salvatore CONTORNO a questo Tribunale (pg. 520) ed il suo riconoscimento fotografico dell'imputato.

Si è già riferito del valore probatorio riconosciuto da questo Tribunale alle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA e da Salvatore CONTORNO e sul come le stesse per quanto fortemente attendibili per raggiungere spessore di prova debbano trovare idonei elementi di riscontro (cfr. pg. 618).

Orbene, ritiene il Tribunale che nessun dubbio possa sussistere sul fatto che il CONTORNO in merito alla posizione processuale del DI NAPOLI abbia detto il vero.

In primo luogo è certo che il CONTORNO conoscesse il DI NAPOLI; ed al riguardo è sufficiente ricordare le modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento fotografico (con il CONTORNO che ha corretto l'errore dell'Ufficio che aveva indicato nella persona raffigurata nella foto il GAROFALO, mentre effettivamente si trattava, come detto dal CONTORNO del DI NAPOLI), nonché le precise ed inequivocabili indicazioni fornite in ordine all'attività svolta dall'imputato ("elettrauto che ha un'officina in una traversa di via Terrasanta").

Peraltro, il CONTORNO ha sostenuto che il DI NAPOLI



apparteneva alla famiglia di Viale Lazio e che il DI NAPOLI che egli, pure, conosceva dapprima di entrare a fare parte di Cosa Nostra, gli era stato "presentato" (regolarmente) da Mimmo TERESI, come "uomo d'onore" nel Fondo Favarella ; precisando che al tempo in cui era avvenuta la presentazione il DI NAPOLI era "capo decina" e che il medesimo s'incontrava in un negozio di frutta e verdura di Viale Lazio con altri membri di Cosa Nostra di quella zona e talora con RIINA Salvatore, PROVENZANO e PULLARA', insieme al quale ultimo qualche volta anch'egli era andato in quel locale.

Le dichiarazioni del CONTORNO trovano puntuale ed esaustivo riscontro sia in merito all'appartenenza del DI NAPOLI al sodalizio mafioso di Cosa Nostra sia in ordine al suo ruolo di spicco in seno a quell'associazione in un coacervo di elementi indiziari che avevano da soli consentito il rinvio al giudizio dell'imputato.

Segnatamente, grande rilievo assume il rapporto di conoscenza del DI NAPOLI col capo mafia di Ribera Carmelo COLLETTI.

L'esistenza di un rapporto di conoscenza col COLLETTI era stata ammessa dallo stesso imputato, quando era stato sentito come testimone, (pg. 301); il DI NAPOLI, tuttavia, aveva dapprima limato fortemente lo spessore dei suoi rapporti col COLLETTI, limitandoli ad "occasionalì riparazioni che ogni tanto egli faceva nella sua officina (di Palermo) all'auto del COLLETTI" ; ed ammettendo solo dopo l'ammonizione del Magistrato a dire la verità di avere partecipato al matrimonio del figlio del COLLETTI, Filippo.

E sempre nelle predetta sede il DI NAPOLI aveva sostanzialmente negato di conoscere il GAROFALO (che al matrimonio di Filippo COLLETTI gli si era seduto accanto e del quale non ricordava bene il nome -"GAROFALO o GANDOLFO"-) rendendo altre reticenti dichiarazioni in merito ai suoi rapporti con DE LOLLIS Giovanni con il MISTRETTA e con lo SCLAFANI (pg. 302)(vale a dire



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

con tutti i componenti del "gruppo di fuoco" di COLLETTI.


Ancora una volta sono le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del COLLETTI, nonché quelle disposte sull'utenza in uso al GAROFALO a dimostrare la reale entità dei rapporti fra l'imputato il COLLETTI, il GAROFALO e gli altri.

Già dalla telefonata del 30/12/1981 (vol 33; fg. 30) emerge il rapporto amichevole tra il DI NAPOLI ed il COLLETTI che fa da contrasto con il rispetto col quale il GAROFALO si rivolge al DI NAPOLI. E tra l'altro dalla predetta telefonata emerge altresì come il GAROFALO dovesse essere di casa nell'officina del DI NAPOLI, posto che si presenta come "GIGI" ("io sugnu GIGI"), cerca il suo amico "Giovanni" (si tratta di DE LOLLIS) e riconosce immediatamente la voce del DI NAPOLI ; e come il GAROFALO fosse bene a conoscenza del rapporto che legava il DI NAPOLI al COLLETTI, dato che appena il palermitano gli parla al telefono egli dopo averlo rispettosamente salutato gli passa il COLLETTI.

Ma sono le telefonate registrate sull'utenza telefonica in uso al GAROFALO a dare un'idea più precisa dei rapporti esistenti fra il DI NAPOLI ed i COLLETTI, padre e figlio, nonché i rapporti con il GAROFALO il MISTRETTA ed il DE LOLLIS.

Così nella telefonata del 30/10/1981 (vol 36 bis; fg. 10) la moglie del GAROFALO dopo avere ricevuto una telefonata da Vincenzo COLLETTI telefona al DI NAPOLI :

DI NAPOLI : - Pronto  
moglie del GAROFALO: -Pronto, buongiorno è il sig. DI NAPOLI?  
DI NAPOLI : - Sì .  
m.GAROFALO : - Senta, guardi, sono la moglie di GIGI,  
non è che si è visto GIGI ?  
DI NAPOLI : - Sì, se ne è andato ora, ora, signora.





- m. GAROFALO : - Oh Dio, ma sa se doveva passare al bar ?
- DI NAPOLI : - Non lo so
- m. GAROFALO : - che dovevo dirgli una cosa.
- DI NAPOLI : - Non lo so, se viene, perchè deve venire  
le telefono.
- m. GAROFALO : - Ah, deve venire ?
- DI NAPOLI : - Lui deve venire si!
- m. GAROFALO : - Ah, va bè, allora guardi...perchè so che  
doveva uscire...dica che prima che esce  
faccia un colpo di telefono ad Enzo.
- DI NAPOLI : - Va bene.

La telefonata mette in luce come certamente il DI NAPOLI conoscesse bene anche il figlio di Carmelo COLLETTI, Vincenzo. Infatti, basta che la moglie del GAROFALO faccia il nome "Enzo" col quale il riberese comunemente veniva chiamato, perchè il DI NAPOLI capisca esattamente a chi il GAROFALO doveva fare la telefonata.

E peraltro, ad onta delle dichiarazioni chiaramente mendaci del DI NAPOLI appare evidente come il DI NAPOLI conoscesse molto bene il GAROFALO, dato che la moglie del medesimo si presenta come "sono la moglie di GIGI" ed egli comprende subito di chi si trattava ; che il GAROFALO, secondo quanto asserito dall'imputato sino a poco prima si trovava nell'officina del DI NAPOLI e doveva farvi rientro; ed infine posto che la donna fa cenno ad un bar nell'evidente consapevolezza che il DI NAPOLI senz'altro riferimento avrebbe immediatamente capito a quale locale intendeva riferirsi, denotando in tal modo come l'imputato conoscesse anche le abitudini ed i luoghi di ritrovo frequentati dal GAROFALO.



1145 -

Ed altrettanto rilevante è la telefonata del 29/11/1981 (vol. 36 bis fg. 60):

moglie GAROFALO : - Pronto ?  
DI NAPOLI : - Signora, buongiorno, DI NAPOLI sono !  
m. GAROFALO : - Buongiorno  
DI NAPOLI : - Se n'è andato GIGI ?  
m. GAROFALO : - Sì, è sceso a mezzogiorno e mi ha detto  
che non veniva manco a mangiare.  
DI NAPOLI : - Ah, ho capito. Eh signora, allora un  
minuto che le dò un numero telefonico  
per favore.  
m. GAROFALO : - Aspetti un attimo che prendo la penna,  
nel frattempo...pronto ?  
DI NAPOLI : - Signora ?  
m. GAROFALO : - Sì  
DI NAPOLI : - Sì, scriva 264105  
m. GAROFALO : - 264105  
DI NAPOLI : - Gli dica se per favore, appena viene  
m. GAROFALO : - Uh  
DI NAPOLI : - ci fa una telefonata all'ingegnere.  
m. GAROFALO : - Se mi fa sboccare stu telefono:  
è un telefono del nostro medico. Siccome  
ni sierbi.

.....

Ed anche da questa telefonata emerge con sicurezza il rapporto di conoscenza esistente tra il DI NAPOLI ed il GAROFALO, dato che solo in virtù di un tale rapporto appare possibile spiegare il fatto che il DI NAPOLI abbia telefonata a casa del GAROFALO ; che abbia chiesto di "GIGI"; ed addirittura che il GAROFALO fosse a conoscenza




dell'ingegnere CASCIOFERRO Vito (che si tratti del coimputato appare chiaro dalle successive telefonate svolte dal GAROFALO per adempiere al compito lasciategli dal DI NAPOLI) e della disponibilità di quest'ultimo a favorire il GAROFALO. L'assiduità dei rapporti tra il GAROFALO ed il DI NAPOLI è dimostrata, poi, da tutta una serie di telefonate, registrate sempre sull'utenza in uso al GAROFALO (cfr. tel. del 5/12/1981-vol 36 bis; fg. 84- / tel del 9/12/81 -vol 36 bis; fg. 85- / tel dell'11/12/1981 -vol 36 bis; fg 85-/tel dell'11/11/1981 -vol 36 bis fg. 29- e tel del 27/11/1981 -vol 36 bis; fg. 59- dalle quali ultime si evince che il DI NAPOLI era stato più volte a pranzo dal GAROFALO;ecc).

Ora, non pare possa dubitarsi che la minimizzazione dei rapporti con Carmelo COLLETTI e la negazione dei rapporti con Vincenzo COLLETTI e con Luigi GAROFALO debba essere considerata come un gravissimo indizio di consapevolezza da parte dell'imputato dello spessore mafioso dei predetti personaggi e, conseguentemente, della sua stessa adesione al medesimo sodalizio.

Altrettanto sicura è la conoscenza da parte dell'imputato di Gaetano MISTRETTA ("Tanino"), per quanto si è detto altro componente del "braccio armato" di COLLETTI. Al riguardo, è esaustivamente afferente la telefonata del 16/11/1981 (vol 36 bis, fg. 36-38). Da tale conversazione emerge che l'officina del DI NAPOLI era il luogo di ritrovo anche del MISTRETTA oltre che del GAROFALO, il quale ultimo rintraccia l'amico "Tanino" in quell'officina. Ed ancora dalla predetta telefonata si evince il rispetto che anche il MISTRETTA rassegna allo "Zu Pippo" DI NAPOLI.

E la negazione recisa anche di questa conoscenza da parte dell'imputato assume un significato ben preciso e conforta il convincimento già espresso.

Del resto anche in merito al DE LOLLIS il DI NAPOLI aveva



sostenuto l'esistenza di un rapporto oltremodo superficiale.


La falsità di dette dichiarazioni è dimostrata in modo inequivocabile dal contenuto delle dichiarazioni della convivente del DE LOLLIS, Gioia FERRAZZI (pg. 385) la quale tra l'altro aveva detto che al matrimonio di Filippo COLLETTI ella ed il DE LOLLIS si erano recati unitamente al DI NAPOLI ed ai coniugi GAROFALO, nonché dalle intercettazioni telefoniche agli atti che evidenziano, a conforto di quanto sostenuto dalla FERRAZZI, un impegno attivissimo da parte dell'imputato per fare ottenere al DE LOLLIS, che si trovava ristretto presso il carcere di MISTRETTA in espiazione pena, l'affidamento in prova al servizio sociale, e il trasferimento ad Erice (TP) .

Al riguardo, pare opportuno riportare, anche concisamente, il contenuto delle numerosissime telefonate intercorse tra l'imputato e la convivente del DE LOLLIS:

\*

Così il 29/10/1981, ore 17,53, Gioia FERRAZZI chiama IL DI NAPOLI (vol 36 bis fg. 1) e lo informa che l'avvocato Restivo le aveva detto che l'indomani non sarebbe potuto andare a Messina e che aveva interessato del caso un avvocato locale il quale a sua volta gli aveva fatto sapere che mancava la relazione dell'assistente sociale; e ol DI NAPOLI si dichiara disponibile anche ad andare lui a Messina rimanendo d'accordo che la FERRAZZI avrebbe telefonato al DI NAPOLI il giorno seguente.

Verso le ore 18,10 dello stesso giorno (vol 36 bis, fg. 7) il DI NAPOLI telefona alla FERRAZZI ed invita la donna a chiedere all'avvocato Restivo se ha spedito i documenti ed in caso contrario a farsi dare la documentazione di modo che "avrebbero provveduto loro personalmente a portargliela il martedì mattino successivo,



onde evitare che lui, (DI NAPOLI) ed il suo avvocato potessero fare un viaggio a vuoto a Messina.

Alle ore 18,25, sempre del 29/10, la FERRAZZI telefona al DI NAPOLI e gli dice che l'avvocato ha spedito i documenti al suo collega di Messina.

Il 7/11/1981 la FERRAZZI parla con la moglie di GAROFALO Luigi in merito al viaggio che debbono fare a Messina ed agli strapazzi che tale viaggio avrebbe comportato (vol 36 bis; pg. 25).

L'11/11/1981 la FERRAZZI chiama l'avvocato Restivo e subito dopo chiama il DI NAPOLI (vol 36 bis; fg. 30 e segg). e la telefonata appare importante al fine di evidenziare il tipo di "attività" svolte dal DI NAPOLI che per riuscire ad ottenere quanto promesso alla FERRAZZI si era adoperato per "predisporre" il magistrato che doveva decidere sulla pratica concernente il DE LOLLIS:

DI NAPOLI : - Pronto.


FERRAZZI Gioia : - Signor DI NAPOLI ?

DI NAPOLI : - Sì

FERRAZZI : - Allora ho telefonato a Restivo e mi sono messa a fare come una pazza giustamente. Allora dice che lui dice che sino alla sera prima il suo collega non l'ha trovato, perchè dice, può essere che è stata depositata in Cancelleria e ancora....

DI NAPOLI : - Ma l'avvocato...scusi, ca io pari ca mi la pigliassi cu lei, m'avi a pirdunari signora.

FERRAZZI : - No, ma io...




A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Restivo".

- DI NAPOLI : - Ma non lo so, ma insomma, ma io c'è  
inzegnari a iddru unni avi a ghiri a  
circari ?
- FERRAZZI : - Ma io, infatti, gliel'ho detto, allora  
lui mi ha detto, ma guardi signora, può  
darsi che lei mi sta dicendo che è arri-  
vata e non è arrivata, guardi gli ho  
detto che l'hanno portata personalmente.  
più di questo che cosa le devo dire, gli  
ho detto. A questo livello ci ho detto,  
avvocato, che cosa vuole sapere di più ?
- DI NAPOLI : - ho capito.
- FERRAZZI : - Quali amicizie abbiamo, che persona ci è  
andata ? Vuole sapere pure questo ci ho  
detto ? perchè a stu punto io non so più  
che dire a lei. Allora lui mi fa dice e  
no a questo livello che lei mi sta di-  
cendo così, allora ritelefono al mio  
collega e vedrà che domani mattina ci va  
e se non è nella carpetta la cerca.
- DI NAPOLI : - Ecco, benedetto Dio.
- FERRAZZI : - Ci voleva molto ? Bisognava arrivare al  
punto di dirgli come stavano le cose  
per avere una risposta simile.
- DI NAPOLI : - Va bene
- FERRAZZI : - A parte questo, dice, che se ne parlerà  
per il dieci dicembre.
- DI NAPOLI : - Ci dici a iddru, chi cci scattanu li  
vini, scusassi picchè stiau 'ncumincian-  
nu a perdiri a...ci scattanu li vini !



- Nun l'avi a decidiri iddru chi hannu  
l'autri. Lui non lo...lui può decidere  
le sue cose, non quello che debbono fa-  
re gli altri. Siccome lo deve fare  
un altro questo lavoro, quindi lui che  
cosa ha deciso ?
- FERRAZZI : - Sì, no perchè dice che questo avvocato  
di Messina
- DI NAPOLI : - Sì
- FERRAZZI : - Gli ha detto che tutte le altre udienze  
sono già scariche
- DI NAPOLI : - Signora, siccome è una cosa che, la  
persona che deve giudicare questa cosa è  
già predisposta e sa più di lui va bene?  
Niente di strano che questa cosa già è  
fissata. Non so se rendo l'idea.
- FERRAZZI : - Mah
- DI NAPOLI : - Come ha detto Giovanni, insomma, per  
questo no ? che ha detto, dato che...non  
c'è di bisogno più di avvocati, ma è una  
cosa che...
- FERRAZZI : - Sì, ma essendo che non c'era ancora la  
relazione, fino ad oggi.
- DI NAPOLI : - ma la relazione ora è là, quindi quando  
questo si presenterà e dirà che le rela-  
zioni ci sono e c'è la predisposizione  
di questo giudice
- FERRAZZI : - Uh
- DI NAPOLI : - Io penso che..siccome ripeto..insomma  
cca eh...un iornu cchiù un iurnu meno



- nunn'avemmu cchiù bisognu di nuddru.
- FERRAZZI : - Mah, magari fosse, ma veramente ad un certo punto. Io gliel'ho chiesto che... ci ho detto : avvocato se per caso esce l'amnistia, in questi giorni, dobbiamo fare pratiche dico, perchè me le faccia quando è uscita l'amnistia che così aspettiamo altri due mesi ; allora dice no, non bisogna fare nessuna pratica, bisogna fare...andare al Tribunale a sollecitare il fonogramma, in pratica del...di farlo uscire dal carcere.
- DI NAPOLI : - Va bene
- FERRAZZI : - Va bene? speriamo che...
- DI NAPOLI : - Scusi se io..
- FERRAZZI : - No lei mi deve scusare tantissimo lei.
- DI NAPOLI : - Mi altero con lei
- FERRAZZI : - io in mezzora di telefonate mi so..mi sarà andata la pressione a 180 e lei dice che si agita, io divento una bestia; ...ripeto che proprio bisogna darglieli in bocca come i neonati.
- DI NAPOLI : - va bene
- FERRAZZI : - pazienza, oramai, arriverla, grazie sempre
- DI NAPOLI : - prego arrivederci.

Nella successiva telefonata del 12/14/1981 ore 18,08 (vol 36 bis ; fg. 35) il DI NAPOLI dice alla FERRAZZI che la relazione



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.



l'aveva portata a Messina personalmente il di lui fratello.

Qualche minuto dopo il DI NAPOLI ritelefona alla FERRAZZI e le consiglia di telefonare all'avvocato per dirgli che la relazione si trova sul posto da due giorni e che la devono cercare con maggiore impegno.

Il 21/11/1981 (vol 36 bis. fg. 43) GIGI GAROFALO, telefonando da fuori, chiama sua moglie e le domanda se in casa sua si trovasse Gioia (FERRAZZI) e la moglie gliela passa all'apparecchio. A sua volta il GAROFALO cede il telefono al DI NAPOLI. Quest'ultimo dice alla FERRAZZI che : "stanno venendo ora di là", *ma* che non hanno trovato quella persona; che però per le nove di quella sera egli aveva un appuntamento in Palermo e l'indomani sarebbe dovuto risalire nuovamente; il DI NAPOLI e la FERRAZZI rimangono, quindi, d'accordo sul viaggio che avrebbero dovuto fare il lunedì successivo (quasi sicuramente a Messina-al carcere). La FERRAZZI mostra preoccupazione per il fatto che a causa degli scioperi nelle carceri forse non l'avrebbero fatta entrare. Ma il DI NAPOLI la rassicura dicendole : "ma noi non abbiamo questi problemi, noi ; con quel signore che c'è là".

Il 23/11/1981 la FERRAZZI chiama la moglie del GAROFALO (vol 36 bis; fg. 52) e la informa che il viaggio non si era potuto fare in quanto "loro" (il DI NAPOLI ed il GAROFALO) dovevano andare ad Erice per "vedere quella persona per farsi appoggiare".

Poco più tardi la FERRAZZI (vol 36 bis; fg. 53) richiama la moglie del GAROFALO e le comunica che finalmente era riuscita a parlare col Maresciallo il quale le aveva detto che avrebbe



provveduto lui ad informare il DE LOLLIS ed a dire che "avevano parlato col Pretore" di Trapani . La FERRAZZI riferisce alla GAROFALO che lei aveva anche detto al Maresciallo che "siccome ci sono persone che si stanno interessando di questo discorso, se la risposta fosse stata positiva si sarebbero visti direttamente ad Erice".

Il 24/11/1981 alle ore 16,16 il DI NAPOLI telefona alla FERRAZZI dicendole che tra "l'indomani ed il dopodomani era in attesa di una risposta".

\* \* \*

Tutte le telefonate superiormente menzionate, mostrano chiaramente, a dispetto delle dichiarazioni rese dall'imputato, come il DI NAPOLI fosse in ottimi rapporti col DE LOLLIS ; come avesse a cuore la vicenda che lo interessava ; e come per quella faccenda si fosse mosso di concerto con un altro esponente di Cosa Nostra, vale a dire col GAROFALO.

La vicenda comprova, altresì, in tutta evidenza, il "prestigio" che il DI NAPOLI godeva nel "gruppo dei palermitani", vale a dire nei confronti dei vari GAROFALO, DE LOLLIS, MISTRETTA ecc.

Del resto, come risulta dalla telefonata del 16/11/1981 già cennata e dalle dichiarazioni rese dalla FERRAZZI (pg. 385), il MISTRETTA ed il DE LOLLIS si rivolgevano all'imputato chiamandolo rispettosamente "Zio Pippo" e dandogli del "lei", mentre il DI NAPOLI si rivolgeva loro usando il "tu".

Peraltro, rileva gravemente a carico dell'imputato anche la



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P. P.". The signature is written in a cursive style.


circostanza che tutti gli imputati ed i testi ai quali era stata mostrata la fotografia che lo ritraeva al ricevimento del matrimonio di filippo COLLETTI, emblematicamente seduto a capotavola tra gli altri palermitani, abbiano escluso di conoscerlo, indicandolo, al più, come Pippo o zio Peppe.

Ed in tal senso ancor più significativo è il fatto che Vincenzo COLLETTI fino all'ultimo abbia negato di conoscere il DI NAPOLI, ammettendo questa circostanza solamente nell'ultimo degli interrogatori cui era stato sottoposto in istruttoria (pg. 392).

La negazione di un tale rapporto di conoscenza può ragionevolmente giustificarsi soltanto colla consapevolezza da parte del COLLETTI della valenza mafiosa del DI NAPOLI e col timore che detta "qualità" del palermitano potesse refluire contro di lui ovvero col preciso intento di proteggere fino all'ultimo il DI NAPOLI, rivelando ulteriormente, in tal modo, la qualità di capo dell'imputato sostenuta dal CONTORNO.

Particolarmente significativo è poi il fatto che l'imputato fosse conosciuto da CAMPO Paolo (pg. 291) che aveva entrambi i suoi numeri telefonici ed aveva ammesso di averlo incontrato più volte a Palermo. La circostanza, considerata l'età avanzata del CAMPO e la distanza fra Ribera e Palermo, non può non essere posta in correlazione con la qualità di capo mafia del CAMPO.

Vero è inoltre, quanto sostenuto dall'accusa e cioè che l'officina del DI NAPOLI rappresentava un punto d'incontro per gli aderenti a Cosa Nostra ed in particolare per quelli che in qualche modo facevano capo al COLLETTI. In quell'officina, infatti, come cennato, si recava pressochè giornalmente Gigi GAROFALO (che ivi viene cercato, immediatamente, dalla moglie quando deve riferirgli



un'ambasciata per conto di Enzo COLLETTI; presso l'officina del DI NAPOLI il GAROFALO rintraccia Tanino MISTRETTA; Paolo CAMPO per sua stessa ammissione ci si era più volte recato (vol 45; fg. 125); Carmelo COLLETTI secondo quanto riferito dallo stesso imputato più volte si era recato in quell'officina; il DE LOLLIS, secondo quanto parzialmente ammesso dall'imputato, su contestazioni del Magistrato, doveva esservi praticamente di casa (pg;. 302).

Non va infine sottaciuto che il DI NAPOLI è (ragionevolmente) l'unico dei palermitani vicini al COLLETTI scampato all'azione di sterminio cui è andato incontro tutto il gruppo e come lo stesso sia riuscito a sottrarsi al mandato di cattura saltando da una finestra della sua abitazione sita al sesto piano ad un'altra finestra del palazzo adiacente (vol 44; fg. 176).

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di DI NAPOLI Giuseppe in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, infatti, consentono di affermare con certezza che la sua partecipazione a Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della L. n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso considerare come i rapporti col GAROFALO e col DE LOLLIS si siano protratti oltre tale data; come si desume anche dalle dichiarazioni della FERRAZZI)

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale in considerazione del ruolo di dirigente tenuto dall'imputato in seno al sodalizio predetto, ruolo



che pur non potendo comportare la modifica del reato ascrittogli per via del dettato di cui all'art. 477 c.p.p., può comunque influire nell'applicazione della pena prevista per il solo fatto della partecipazione all'associazione di tipo mafioso, stima equo condannarlo alla pena di anni dieci di reclusione (pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni nove e mesi dieci di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque, aumentata ad anni sei e mesi otto in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma c.p.)



g. A. E. w.  
A

DE LOLLIS GIOVANNI

\* \* \*

Le risultanze probatorie permettono di affermare con certezza la responsabilità di DE LOLLIS Giovanni in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Rilevano gravemente a carico dell'imputato i suoi intensissimi legami con GAROFALO Luigi e DI NAPOLI Giuseppe.

Tali legami sono provati sia dalle dichiarazioni della teste FERRAZZI Gioia (pg. 385), convivente dell'imputato e madre di un di lui figlio (la quale ha dichiarato che il DE LOLLIS era un buon amico del GAROFALO, col quale si vedeva spesso, ed era di solito rintracciabile presso il bar "Cafè" che, come cennato, era uno dei recapiti abituali del GAROFALO, probabilmente interessato nella gestione del locale ; ed inoltre che, sebbene il suo convivente fosse in ottimi rapporti col DI NAPOLI gli si rivolgeva dandogli "rispettosamente" del "lei", mentre lo "Zio Pippo" lo chiamava semplicemente Giovanni), sia, soprattutto, dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza intestata al fratello dell'imputato Guido, significativamente in uso al GAROFALO (cfr. pg. 1148 e segg.).

Dette intercettazioni hanno consentito di accertare il vincolo di solidarietà che univa i tre imputati, evidenziando gli interventi fatti dal DI NAPOLI e dal GAROFALO in favore del DE LOLLIS durante il periodo di carcerazione da quest'ultimo sofferto presso la Casa Circondariale di Mistretta.

E correttamente è stato rilevato come tali interventi (intesi



a "predisporre la persona che doveva giudicare la questione che interessava il DE LOLLIS" ed a preconstituire dei canali preferenziali di contatto con il detenuto -cfr vol 36 bis), debbano essere interpretati come espressione del vincolo associativo che impone l'aiuto degli affiliati alle prese con la Giustizia, atteso che non possono farsi rientrare come proiezione di un rapporto di amicizia posto che tale non poteva definirsi certo il rapporto esistente tra il DI NAPOLI ed il DE LOLLIS caratterizzato dal massimo rispetto reso unilateralmente, dall'imputato al DI NAPOLI.

Anche la FERRAZZI aveva ammesso che il DI NAPOLI le aveva assicurato di aver "predisposto" tutto per far ottenere al DE LOLLIS la semi-libertà o analogo beneficio . E la donna aveva, altresì, precisato che "d'allora in poi non aveva avuto più contatti con l'avvocato perchè di tutto si occupava il DI NAPOLI (vol 70; fg. 165 r.).

Le risultanze processuali inducono, poi, ad affermare che l'imputato faceva parte del "gruppo di palermitani" che componevano il "braccio armato" dell'organizzazione che faceva capo al COLLETTI.

Tale convincimento trae fondamento non solo dalla considerazione che i predetti DI NAPOLI e GAROFALO cui era strettamente legato il DE LOLLIS facevano come su indicato parte di Cosa Nostra ed il GAROFALO faceva parte del gruppo armato alle dipendenze del riberese, ma altresì dal fatto che anche il DE LOLLIS aveva fatto parte di quel gruppo di persone di Palermo che erano state invitate al matrimonio di Filippo COLLETTI e che erano state ritratte insieme nelle fotografie che il capo mafia riberese conservava accuratamente nel suo ufficio di Ribera ; dal fatto che anche Vincenzo COLLETTI ha ammesso di aver conosciuto l'imputato ; dal fatto che l'imputato era pregiudicato per reati quali la rapine, la tentata estorsione ed altri rivelatori della sua valenza



di uomo "d'azione"; e, soprattutto dal fatto che anche il DE LOLLIS ha seguito la stessa sorte di altri componenti di quel gruppo "armato", "scomparendo" il 21/11/1983 e cioè giorno prima che "scomparisse" Gaetano MISTRETTA e che venissero uccisi SCLAFANI Giuseppe e RIZZUTO Giuseppe e due giorni prima che "scomparisse" Gigi GAROFALO, in una coincidenza temporale che non lascia alcuno spazio a dubbi di sorta.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di DE LOLLIS Giovanni in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che l'imputato è "scomparso" nel novembre del 1983).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale tenuto conto della pericolosità dell'imputato quale si desume anche dal fatto che faceva parte del "gruppo armato" del COLLETTI, stima equo condannarlo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sette e mesi quattro di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque , aumentata ad anni sei e mesi sei in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "GA" followed by a stylized flourish.



DI CARO CALOGERO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di DI CARO Calogero in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Refluiscono, inequivocabilmente a carico dell'imputato i numerosissimi collegamenti, non giustificati da relazioni commerciali e quasi sempre totalmente negati o minimizzati dagli interessati, con soggetti appartenenti a Cosa Nostra ed operanti non solo in Canicattì o paesi vicini, ma anche a Catania, Agrigento, Palermo, ecc.

La prova di tali rapporti è data da intercettazioni telefoniche, rinvenimento di annotazioni in agende telefoniche, sequestro di corrispondenza, accertamenti bancari, ecc; di guisa che si tratta di rapporti la cui esistenza è accertata oggettivamente e che, invece, l'imputato ha spesso negato o "ricordato" solo dopo contestazioni dando così evidente conferma della sua consapevolezza sul loro valore gravemente indiziante.

Così, in primo luogo, il DI CARO era certamente in contatto con due dei massimi esponenti di Cosa Nostra operanti in Canicattì, vale a dire, con FERRO Antonio e GUARNERI Antonio.

L'imputato ha dichiarato di avere conosciuto i due coimputati, ma di avere avuto con loro solo occasionali rapporti dovuti alla sua attività di commerciante di autoveicoli (pg.249).

L'asserita superficialità dei rapporti è però smentita dal fatto che il DI CARO, oltre ad avere annotato diverse utenze



telefoniche dei coimputati, nelle sue agende, ha emesso in favore dei figli di Antonio FERRO, Giuseppe e Calogero, alcuni assegni, circostanza questa certamente indicativa dell'esistenza di rapporti, almeno riguardo al FERRO, diversi da quelli asseriti dall'imputato (cfr. Fald. 41; allegato n. 27).

Ed è oltremodo significativo che anche l'imputato FERRO, che a sua volta aveva annotato i numeri telefonici del DI CARO (pg. 421), abbia tentato di minimizzare i rapporti intercorrenti col DI CARO restringendoli all'ambito commerciale indicato dal coimputato (vol 59; fg. 241).

Saldissimi erano poi i rapporti che il DI CARO intratteneva con FALSONE Vincenzo di Campobello di Licata.

Anche in merito a tali rapporti l'imputato (pg. 250) ha affermato che gli stessi avevano avuto solo "natura commerciale". Ed analoga affermazione ha fatto il coimputato FALSONE (pg. 261).

Le risultanze processuali hanno accertato invece l'esistenza di rapporti ben più stretti. Così, in primo luogo, gli acceramenti della G.di F. hanno evidenziato l'esistenza di sei assegni emessi (tra il 1982 ed il 1984), per l'importo complessivo di f 62.000.000 (cfr. Fald. 41; allegato 27) (pg. 447 bis) da DI CARO Calogero in favore di FALSONE Vincenzo, e tali assegni sono in evidente contrasto con la direzione dei rapporti indicata da entrambi gli imputati.

Sono, poi, le intercettazioni telefoniche disposte sia sull'utenza del DI CARO che su quella del FALSONE ad evidenziare rapporti quasi quotidiani improntati a quella "rispettosa affabilità" ("Don Lillo" - "Zì Vicè") notoriamente sintomatica di una comunanza ben diversa da quella che può intercorrere tra un commerciante ed un cliente.

Esemplare in tal senso è la telefonata del 29/7/84 (Fald. 28;



fasc. n. 6; fg. 41)

E' DI CARO che telefona al FALSONE:

Donna : - Pronto ?

DI CARO : - Pronto, buonasera, DI CARO parla...

Donna : - Che dice ?

DI CARO : - c'è lu zù Vincenzo ?

Donna : - mi pare che è qua è ...se è coricato...se è sveglio lo chiamo...

DI CARO : - Uh...va bene, mi fa questa cortesia, grazie.

.....

FALSONE : - Pronto ?

DI CARO : - Pronto, zu' Vincenzo, benedica.

FALSONE : - Eh, ciao Lillo....


DI CARO : - Niente, che fa, sale che ci pigliamo il caffè ?

FALSONE : - Sì, sì , a momenti vengo.

DI CARO : - Grazie, benedica.

FALSONE : - Ciao, ciao.

Le conversazioni registrate mettono in luce, altresì, che i due imputati si davano spesso appuntamento (sin dal 1981 - cfr. vol 34 ; fg. 3) e che il FALSONE utilizzava la CO.RE.CA. del DI CARO come punto d'incontro con altri soggetti per affari di cui il FALSONE non ha voluto rivelare la natura. Inoltre, sono frequenti le telefonate nelle quali si parla di vari interventi che il DI CARO avrebbe dovuto fare in favore del FALSONE e di cui nessuno dei due interessati ha saputo dare accettabili spiegazioni (cfr. Fald. 28; fasc. n. 6)..



Inoltre, l'imputato faceva parte nella qualità di sindaco della cooperativa S. Teresa della quale era stato promotore ed era componente il FALSONE.

Il DI CARO ha incredibilmente affermato di non sapere nulla di tale cooperativa (pg. 252) affermando che se risultava il contrario voleva dire che "qualcuno aveva usurpato il suo nome" e ribadendo di avere avuto col FALSONE solo i rapporti superficiali cennati. Ma è lo stesso coimputato FALSONE a smentirlo laddove ha affermato che il DI CARO aveva accettato proprio dietro sua richiesta di assumere la carica di sindaco nella cooperativa (pg. 263).

Altrettanto saldi erano i rapporti che il DI CARO intratteneva con Cesare LOMBARDOZZI.

L'imputato ha ammesso di avere conosciuto il LOMBARDOZZI tramite il FALSONE, alla CO.RE.CA. e di avere intrattenuto con lui solo sporadici rapporti commerciali (pg. 250).

Tuttavia, in primo luogo è lo stesso FALSONE a smentire recisamente il DI CARO quando afferma (pg. 263) che non aveva mai accompagnato il LOMBARDOZZI presso la concessionaria del DI CARO. Inoltre, il DI CARO è risultato in possesso del numero telefonico del bar FF. SS. della Stazione di Agrigento alla gestione del quale il LOMBARDOZZI era interessato e nel quale locale come ricordato dai testi LETO e CANNELLA (pg. 372-380) erano soliti riunirsi i vari SETTECASI, LOMBARDOZZI, FALSONE, LATTUCA, VELLA.

Va, peraltro, ricordato che alla conduzione di quel locale collaboravano i cognati del LOMBARDOZZI, i MOTISI, imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso presso altra A.G., che il DI CARO aveva decisamente negato di conoscere ( o meglio di avere mai sentito nominare-cfr. pg. 251), ma sotto il nominativo dei quali aveva annotato il numero telefonico della Stazione FF. SS. di Agrigento ( cfr. nota del 25/2/1985 ; pg. 421) ed in favore di uno



dei quali (Salvatore), l'imputato risulta avere emesso due assegni dell'importo complessivo di f. 6.500.000 (cfr. Fald. 41; allegato n. 27).

A fronte di tali evenienze la tesi difensiva dell'imputato in ordine alle ragioni dell'annotazione del numero della Stazione FF. SS. di Agrigento e del nome del MOTISI appare del tutto risibile e conferma la consapevolezza dell'imputato del grave pericolo processuale rappresentato dall'ammissione di quel rapporto.

Del resto l'imputato è in rapporto di conoscenza con tutti i soggetti che orbitavano intorno a LOMBARDOZZI ed al FALSONE ed una conferma esaustiva in tal senso deve trarsi proprio dalla sua partecipazione alla summenzionata cooperativa S. Teresa, della quale pure facevano parte la moglie di ARMENIO Giuseppe, qui ritenuto affiliato a Cosa Nostra (e che in base a quanto accertato dalla G. di F. -Fald. 41; allegato 27- aveva emesso effetti cambiari in favore dell'imputato), MONTAPERTO Antonino (presunto mafioso di Campobello di Licata, coinvolto nell'episodio della cena al Caprice unitamente al FALSONE al LOMBARDOZZI ed al CIANCIMINO), GAMEINO Vito (altro presunto mafioso recentemente assassinato), tramite la moglie MINACORI Paola, ROTOLO Giuseppe e LA VERDE Gioacchino, nonché CARBONE Calogero.

Particolarmente rilevante è poi il rapporto di conoscenza insistente tra il DI CARO ed uno dei più importanti capo-mafia dell'agrigeno, cioè, Carmelo COLLETTI.

Il DI CARO non ha negato di conoscere Carmelo COLLETTI ed il di lui figlio Vincenzo (pg. 250) ma ha sostenuto recisamente che i loro rapporti erano strettamente legati alle attività commerciali reciprocamente intraprese.

Tuttavia, il suo tentativo di minimizzare i rapporti col capo



mafia riberese è chiaramente vanificato dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del COLLETTI.

Pare al riguardo opportuno riportare integralmente le telefonate registrate:

1) telefonata del 25/11/1981 ore 12,20 (Fald. 28 ; fasc. n. 7; fg. 52): è il DI CARO che telefona al COLLETTI.


COLLETTI : - Pronto ?  
DI CARO : - Pronto, buongiorno, DI CARO parla.  
COLLETTI : - Sì ?  
DI CARO : - C'è don Carmelo ?  
COLLETTI : - Sei rientrato ?  
DI CARO : - Ah Don Carmelo, benedica.  
COLLETTI : - Ciao, come stai ?  
DI CARO : - Grazie, bene...e "vossia" ?  
COLLETTI : - Discretamente, dimmi.  
DI CARO : - Ieri sono rientrato.  
COLLETTI : - Questa Renault me la dai diesel ?  
DI CARO : - Quando vossia ha bisogno io sono a disposizione.  
COLLETTI : - Vuoi parlare con Enzo ?  
DI CARO : - No...aveva telefonato "vossia" ?  
COLLETTI : - Io avevo parlato proprio per un'unità in merito.  
DI CARO : - ...(incomp)...che ha bisogno e se la manda a prendere.  
COLLETTI : - Ne parliamo nel pomeriggio ?  
DI CARO : - Sì le telefono io.  
COLLETTI : - Va bene.



DI CARO : - Va bene ?  
COLLETTI : - Verso le sei.  
DI CARO : - Sì, d'accordo.  
COLLETTI : - Ti abbraccio.  
DI CARO : - benedica, altrettanto.  
COLLETTI : - Ciao.

2) telefonata del 25/11/1981 tra le ore 16,51 e le ore 19,33  
(Fald. 28;fasc. 7; fg. 55); è il DI CARO che telefona al COLLETTI:

COLLETTI : - Pronto ?  
DI CARO : - Pronto, buonasera, DI CARO parla...  
c'è Don Carmelino ?  
COLLETTI : - Dottore DI CARO, dimmi.  
DI CARO : - Don Carmelo, benedica.  
COLLETTI : - Come stai ?  
DI CARO : - Mah...  
COLLETTI : - Ti sei divertito ?  
DI CARO : - ...incomp..  
COLLETTI : - Che si dice...(incomp)...?  
DI CARO : - Niente ho telefonato per quella  
macchina che le ho venduto...  
COLLETTI : - Che colore c'è disponibile ?  
DI CARO : - Che colore ?... per cosa personale o..  
COLLETTI : - Sì...no, eventualmente per me.  
DI CARO : - Di colore disponibile eventualmente  
c'è o bordeaux...sa, come quella di  
Giovanni ?  
COLLETTI : - No, non ne voglio.



DI CARO : - Un colore scuro allora le posso dare..  
metalizzato...

COLLETTI : - ....(incomp)...me l'avevano detto

DI CARO : - che colore piace a vossia ?

COLLETTI : - mah...un bronzo c'è ?

DI CARO : - No, bronzo, no...ma ce n'è uno che gli  
somiglia, una specie di celeste che  
somiglia al bronzo...

COLLETTI : - Disponibile è di già ?

DI CARO : - Sì, va bene, disponibile ?

COLLETTI : - Sì, ho capito.

DI CARO : - la prima che le piace gliela do...di  
quelle che ho, quale le piace "vossia"  
si prende.

COLLETTI : - Lì le avete per ora ?

DI CARO : - Sì

COLLETTI : - Vediamo se domani ho tempo avvicino.

DI CARO : - D'accordo, allora restiamo così...va  
bene ?


COLLETTI : - Sì, devo andare ad Agrigento e vediamo  
se faccio una scappata.

DI CARO : - D'accordo, sì.

COLLETTI : - Ti abbraccio.

DI CARO : - (incomp)..

COLLETTI : - Grazie, tante cose, ciao.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Rive".




3) telefonata del 26/11/1981, ore 16,23 (Fald. 28 ; fasc. 7; fg. 63); Vincenzo COLLETTI chiama la CO.RE.CA. del DI CARO.

Uomo : - Pronto, Renault.  
COLLETTI E. : - Sì, COLLETTI Ribera, c'è Lillo per favore.?  
Uomo : - E' uscito momentaneamente.  
COLLETTI : - Mi fa chiamare appena rientra, per favore ?  
Uomo : - Sì senz'altro.  
COLLETTI : - Grazie, buonasera.  
Uomo : - incomp.

Nelle su riportate telefonate emerge chiaramente l'affabilità che intercorreva tra il COLLETTI ed il DI CARO : i "don", i "benedica", i "vossia", i "ti abbraccio", si sprecano a dispetto del carattere strettamente commerciale che-secondo quanto sostenuto dal DI CARO- il loro rapporto avrebbe avuto; ed è altrettanto evidente che la frequenza e la conoscenza vanno al di là dell'occasionale vendita di autovettura che costituisce l'oggetto delle telefonate.

In tale direzione inequivocche appaiono le espressioni "ieri sono rientrato" e "Ti sei divertito ?" con le quali, rispettivamente, il DI CARO dà notizia al COLLETTI del proprio rientro in sede ed il riberese, che era a conoscenza, certamente, del viaggio, che aveva fatto il DI CARO, lo interroga premurosamente su un evento lieto che non è citato nella telefonata, ma del quale certamente il COLLETTI era a conoscenza .

Analogamente, depone nel senso su indicato il tono



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. Rive".

confidenziale con il quale il COLLETTI parla col DI CARO, dandogli del tu, mentre il DI CARO, mostrandosi estremamente disponibile verso il riberese, si attiene rigorosamente ad un atteggiamento improntato al massimo rispetto, come dovuto ad un personaggio sì importante di Cosa Nostra. E del resto, altrettanto confidenzialmente COLLETTI Vincenzo, quando chiama la CO.RE.CA. chiede di "Lillo", circostanza questa che contrasta con la natura strettamente commerciale che secondo il DI CARO avrebbe caratterizzato anche i rapporti col giovane COLLETTI.


Ed appare significativo che anche Vincenzo COLLETTI abbia minimizzato la consistenza del suo rapporto col DI CARO (vol 59; fg. 44 r).

Ma quello che senza dubbio suscita maggiore interesse è l'accenno alla macchina del DERELITTO (altro elemento di Cosa Nostra) nonchè il modo col quale il DI CARO offre al COLLETTI un'auto dello stesso colore di quella del coimputato ("come quella di Giovanni").

Tale circostanza dimostra palesemente il grado di conoscenza che intercorreva tra i tre soggetti, bastando il semplice riferimento ad un "Giovanni" (nome estremamente comune) perchè l'interlocutore comprendesse immediatamente di chi si trattava e quale colore il DI CARO volesse proporre al COLLETTI.

Lo scambio di battute, per quanto conciso (o forse proprio perchè conciso) induce a ritenere intercorrente fra i tre personaggi un circuito conoscitivo che non lascia spazio ad incertezze e che permette di considerare certamente mendace l'affermazione del DI CARO per la quale "egli non sapeva se il COLLETTI ed il DERELITTO si conoscessero" (Fald. 40; vol 1; fg. 35).

Ed anche la BONO aveva deposto in ordine alla disponibilità dell'imputato verso il suo amante ed in ordine al trattamento



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Lillo".

deputatogli relativamente all'auto che il COLLETTI voleva donarle, da cui aveva dedotto che fra il COLLETTI ed il DI CARO doveva esservi un rapporto di amicizia.

Peraltro, il DI CARO, oltre che al COLLETTI ed al FERRO, estendeva la sua fitta trama di conoscenze anche ad altri esponenti di vertice di Cosa Nostra e, segnatamente, a Benedetto SANTAPAOLA ed a ROTOLO Antonino.

Quanto ai rapporti col SANTAPAOLA va sottolineato come l'imputato, proprio per cercare di allontanare da sè qualsiasi accostamento col noto latitante ha, in istruttoria, decisamente affermato di non avere mai avuto rapporti con la PAM-CAR (la Concessionaria Renault gestita dal clan familiare del capo mafia catanese) "neppure per semplice scambio d'informazioni" (Fal. 40; vol 1; fg. 33 r.).

Subito dopo, tuttavia, nel corso dello stesso interrogatorio a fronte di specifiche contestazioni del Magistrato, l'imputato aveva affermato che non doveva considerarsi strano che egli avesse annotato il numero telefonico della PAM. CAR dato che egli possedeva i numeri telefonici di tutte le concessionarie delle Renault della Sicilia e di altre regioni (fg. 35 r. vol 1; Fald. 40).

Gli accertamenti bancari hanno smentito, però, palesemente l'imputato, risultando dai medesimi che il DI CARO ha emesso almeno un assegno in favore di quella ditta (cfr. Fald. 41; allegato 27), segnatamente l'11/9/1982 per l'importo di £ 2.500.000.

Al dibattimento (pg. 487) l'imputato ha cercato di modificare la propria versione, asserendo che egli in istruttoria aveva negato di avere avuto contatti con la PAM-CAR in quanto gli era stato chiesto solo se "aveva avuto rapporti con il SANTAPAOLA" e che egli, invece, effettivamente aveva avuto un contatto con la PAM CAR a proposito di un'autovettura che egli aveva venduto ad un cliente di




A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Ravanusa e che presentava difetti, per cui, dato che il cliente voleva restituire l'auto, egli su suggerimento della Renault si era rivolto ad una concessionaria di grosse dimensioni, la PAM CAR per l'appunto, permutando nell'interesse del cliente l'auto difettosa con un'altra autovettura e rilasciando un assegno per la differenza.

Orbene, rilevato che dal verbale dell'interrogatorio dell'imputato risulta che esplicitamente il Magistrato ebbe a chiedere al DI CARO se questi conoscesse la PAM CAR di Catania e se avesse avuto rapporti con quella, per cui le affermazioni rese in dibattimento dall'imputato (riguardo alle modalità dell'interrogatorio) appaiono oltremodo speciose; va detto che effettivamente gli atti prodotti dalla Difesa hanno dimostrato l'esistenza di un rapporto tra la CO.RE.CA. e la PAM.CAR riguardante l'acquisto di un'autovettura R20 GTD da parte della concessionaria di Canicattì poi rivenduta al cliente di Ravanusa (PICONE Angela) che aveva in precedenza acquistato un'auto (una R30) difettosa; di guisa che parrebbe, data la quasi coincidenza delle date, che effettivamente l'assegno in favore della PAM CAR fosse stato emesso dal DI CARO proprio per quel rapporto commerciale.

Ma a prescindere dal rilievo che nessuna certezza v'è che tra la PAM CAR e la CA.RE.CA si fosse realizzata la permuta indicata dal DI CARO in dibattimento; resta certamente il fatto che il DI CARO proprio per quella vicenda sicuramente anomala, verificatasi, oltretutto, di recente (nel settembre del 1982), avrebbe dovuto ricordare immediatamente l'esistenza di quel rapporto commerciale con la ditta di Catania e il non averlo fatto allora, negando con decisione l'esistenza di ogni legame, mostra chiaramente che l'imputato era consapevole di chi vi fosse dietro alla ditta catanese e del pericolo che per la sua posizione processuale poteva derivare dall'ammettere quel rapporto di conoscenza.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto" followed by a stylized flourish.

Conforta il convincimento dell'esistenza di ben saldi rapporti col capo mafia catanese il fatto che l'imputato fosse in rapporto di conoscenza con personaggi gravitanti nel locale "Costa Azzurra" di Catania che, come emerge dalle informazioni acquisite in istruttoria era il luogo di ritrovo abituale del SANTAPAOLA e dei suoi uomini (Fald. 40; fasc. 1; fg. 167).

Ancora più gravemente, se possibile, refluisce a carico dell'imputato il suo rapporto con un altro degli elementi di spicco di Cosa Nostra, vale a dire ROTOLO Antonino, fedele amico di Pippo CALO' ed indicato da BUSCETTA e CONTORNO come "capo o comunque esponente di rilievo della famiglia di Pagliarelli".

Al riguardo va ricordato come nel corso dell'esecuzione degli arresti di Pippo CALO' e di ROTOLO Antonino avvenuti a Roma, fossero state sequestrate ad entrambi delle agendine e dei foglietti con delle annotazioni, palesemente in codice (pg. 440).

Effettuata da parte degli organi della P.G. la decifrazione delle annotazioni emergeva che in una delle agendine erano stato trascritti i numeri telefonici (casa e ufficio) di Calogero DI CARO e, quindi, in base alla perizia grafica espletata si era pervenuti al convincimento che le annotazioni fossero state effettuate da Pippo CALO'.

Orbene, il dibattimento ha consentito di acclarare che in verità le annotazioni relative ai numeri telefonici del DI CARO non fossero state opera del CALO', bensì di ROTOLO Antonino ; ciò dovendosi affermare sulla base delle dichiarazioni dell'estensore della perizia grafica effettuata sulle scritture sequestrate, ABBONDANZA Aldo (cfr. pg. 502), nonchè sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso ROTOLO Antonino che ha ammesso di avere effettuato lui quelle annotazioni in codice (pg. 514), pur ribadendo di non conoscere alcuno che si chiamasse DI CARO Calogero e pur



*g. rivi*  
*ph*

dichiarando di non confermare, nè contestare, che la chiave di lettura fosse quella individuata dalla P.G. di Roma (cfr. pg. 440).

In proposito deve subito affermarsi che certamente le utenze telefoniche celate dietro le sigle "UBABOE" e "UBBREU" erano proprio quelle del DI CARO e che la chiave di lettura rinvenuta dalla P.G. (pg. 440) è quella esatta.

Ciò è possibile asserire non solo in base al riferimento nominativo ("Lillo") annotato a margine delle due utenze; ma soprattutto in quanto le due utenze rinvenute (856530 e 855908) coincidono effettivamente con i numeri telefonici dell'abitazione del DI CARO e del suo ufficio e sarebbe veramente inverosimile sostenere che un'altra chiave di lettura potrebbe consentire di pervenire al rinvenimento di altre due utenze corrispondenti perfettamente ai numeri telefonici di casa e di ufficio di uno stesso individuo di nome "Lillo".

Peraltro, con l'escussione del teste CAROLLO (pg. 511), il cui numero era anch'esso annotato con lo stesso metodo nell'agenda del ROTOLO (pg. 440), che ha affermato che la moglie del ROTOLO era sua cliente, non può revocarsi in dubbio che sulla bontà della "chiave di lettura" rinvenuta si sia raggiunta la certezza più assoluta.

Invero, come cennato, sia il ROTOLO che il DI CARO hanno escluso di conoscersi e nel corso del dibattimento la Difesa dell'imputato ha tentato di dimostrare che le annotazioni dei numeri di telefono del DI CARO da parte del ROTOLO potessero trovare la loro spiegazione nella comune passione per i "cani" e, quindi, nella dazione di detti numeri al ROTOLO, da parte dell'imputato, in occasione di una rappresentazione canina.

La tesi che appare già di per sè piuttosto inverosimile, non può trovare accoglimento quando si consideri che neanche il DI CARO ha creduto possibile sostenerla; e che qualora fosse stata questa



gk  
M

la spiegazione, sicuramente il ROTOLO non avrebbe certamente tentato di nascondere la conoscenza del DI CARO, nè avrebbe usato addirittura un "codice segreto" per conservarne il numero telefonico.

Ben più logico appare l'argomentare che il ROTOLO ed il DI CARO si conoscessero benissimo e che la necessità di usare un codice per tentare di celare questo rapporto di conoscenza trovi la sua spiegazione nella comune appartenenza allo stesso sodalizio mafioso.

E tale convincimento è ovviamente rafforzato dalle superiori constatazioni in ordine alla conoscenza da parte del DI CARO di altri esponenti di spicco di Cosa Nostra quali il COLLETTI, FERRO Antonio, SANTAPAOLA Benedetto, LOMBARDOZZI Cesare, FALSONE Vincenzo ecc., non potendosi ragionevolmente dubitare che la conoscenza di detti personaggi così rilevanti in seno a Cosa Nostra, operanti in ambiti territoriali ed in campi di attività quasi sempre differenti da quelli del DI CARO sia conseguenza dell'inserimento anche del DI CARO nel "circuito parallelo" costituito dall'ordinamento Cosa Nostra, piuttosto che frutto di paradossali coincidenze.

Peraltro, il fatto che il ROTOLO conservasse durante la sua permanenza, come latitante, a Roma il numero telefonico del DI CARO e per di più celandolo usando un codice segreto, conforta l'opinione già sostenuta dagli inquirenti in ordine ad una posizione non secondaria del DI CARO nell'ambito dell'organizzazione mafiosa.

Nella stessa direzione, è certamente rilevante la circostanza che il DI CARO abbia negato di conoscere un altro dei personaggi di spicco di Cosa Nostra, e cioè Gioacchino PITRUZZELLA (pg. 249). E tuttavia la sua negazione è smentita dagli accertamenti della G. di F. che hanno evidenziato come il figlio del PITRUZZELLA, cointestatario del c/c intestato al padre, avesse emesso nel 1980, tre assegni per un importo complessivo di circa f. 16.500.000. (cfr.



*gr*  
*h*

Fald. 26; Nota Nucleo P.T. del 25/2/1986; allegato n. 1).

Così come rileva gravemente a carico dell'imputato il fatto di avere negato ogni rapporto di conoscenza coi fratelli MESSINA (pg. 249); anche in ciò smentito dagli atti e segnatamente dal rinvenimento in una delle agende di Arturo MESSINA del numero telefonico dell'imputato (pg. 430).


Da ultimo a dimostrazione della personalità dell'imputato, va rilevato come il DI CARO, unitamente al coimputato BRUNO ed a tale TARANTINO, tutti e tre ristretti nella Casa Circondariale di Sciacca, abbiano il giorno 23/2/1986 aggredito il detenuto GAUDIO Carmelo che avevano in precedenza minacciato in quanto volevano che rinunciasse al lavoro esterno per fare uscire un altro detenuto di loro gradimento (pg. 446).

L'episodio, come cennato a proposito del BRUNO, chiaramente non può dimostrare l'appartenenza del DI CARO all'associazione mafiosa Cosa Nostra; ma una volta provata, come si è fatto più sopra, la sua affiliazione a quel sodalizio, consente di leggere quest'ultima vicenda in chiave diversa e di valutare con maggiore ampiezza di elementi la personalità dell'imputato.

In forza di quanto sopra argomentato, può dunque concludersi con certezza per la colpevolezza di DI CARO Calogero in ordine ad entrambi i delitti associativi ascrittigli.

Gli elementi a suo carico, peraltro, permettono di affermare con analoga sicurezza che la sua partecipazione in Cosa Nostra, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 si è protratta anche dopo il settembre 1982 (bastando in tal senso ricordare che i suoi stretti legami con FALSONE Vincenzo sono proseguiti ben oltre il settembre del 1982).

Ritenuta la sua colpevolezza sia per il reato di cui all'art.





416 bis che per quello di cui all'art. 416 c.p.; esclusa in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p; l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. ; ritenuti detti delitti unificati sotto il vincolo della continuazione , il Tribunale stima equo condannarlo alla pena di anni sette di reclusione ( pena base per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 4°, ritenuto più grave = anni sei e mesi dieci di reclusione aumentata per la continuazione) (pena che sarebbe stata inflitta per il reato di cui all'art. 416 2° comma c.p., qualora non fosse stata ritenuta la continuazione = anni cinque , aumentata ad anni sei e mesi quattro in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma.)



*GA Rivi*  
*Ah*

LE ASSOLUZIONI



1178 -

A handwritten signature in black ink, located in the lower-right quadrant of the page. The signature is stylized and appears to be "G. L. L. L. L." followed by a large flourish.

RAFFA PIETRO

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo non consentono di affermare con certezza la colpevolezza o l'innocenza di RAFFA Pietro in ordine ai reati ascrittogli.

Invero, a carico dell'imputato convergono una serie notevole di elementi indiziari ; ma il Tribunale non ritiene che gli stessi permettano di pervenire a quella "certezza morale che è necessario presupposto logico e garanzia suprema di ogni sentenza di condanna".

Refluiscono sicuramente a carico dell'imputato i suoi contatti con Carmelo COLLETTI. Tali contatti, a dispetto di quanto dichiarato dall'imputato (vol 5 ; fg. 179) sono provati da numerose circostanze.

Benedetta BONO (vol 28; fg. 158 r. )ricorda di essere stata condotta nel 1982 dal suo amante nella villa di Piraineto di Villagrazia di Carini, risultata di proprietà della figlia del RAFFA.

Vincenzo COLLETTI riferisce ai CC. (vol 5; fg. 79) che il RAFFA si era mostrato sempre ossequioso verso il padre, confermando, successivamente la circostanza dinanzi al P.M. (vol 10; fg. 218).

Ed anche la telefonata del 24/12/1981 ore 13,00 (vol 33; fg. 24) indurrebbe a ritenere l'esistenza di una certa familiarità tra Carmelo COLLETTI e l'imputato.

Peraltro, sia la telefonata che l'annotazione nell'agenda del RAFFA del numero telefonico del COLLETTI potrebbero giustificarsi con l'acquisto di un'autovettura Fiat 126 usata, avvenuta, stando



alle dichiarazioni rese dal RAFFA proprio nel periodo in cui si è svolta la telefonata sopra indicata (cfr. Vol 5 ; fg. 179).

Il RAFFA, inoltre, era certamente in contatto con Luigi GAROFALO e ciò è possibile affermare, nonostante le contrarie dichiarazioni dell'imputato (vol 5; fg. 179), sulla base di alcune conversazioni telefoniche registrate sull'utenza del COLLETTI e sull'utenza in uso al predetto GAROFALO.

In particolare, ciò si evince dalla telefonata del giorno 24/11/1981 ore 12,08 -Fald. 28; fasc. 7; fg. 40) nel corso della quale il GAROFALO chiede a Carmelo COLLETTI il numero di telefono del RAFFA ; nonchè dalla conversazione telefonica svoltasi tra l'imputato ed il GAROFALO il giorno 30/11/1981 alle ore 20,52 (cfr. vol 36 bis ; fg. 67) dalla quale risulta, inequivocabilmente, l'esistenza di cordiali rapporti tra i due, i quali, tra l'altro, mostrano di conoscere entrambi sia "lu ngignieri" (probabilmente CASCIOFERRO Vito) sia "baffo" (molto probabilmente il DI NAPOLI).

Viceversa, non pare potersi affermare con altrettanta certezza che il "Pietro" raccomandato dal GAROFALO alla sorella di Giuseppe SCOZZARI, Rita, fosse proprio l'imputato (cfr. vol 36 bis); e ciò in considerazione del fatto che l'assunto accusatorio si fonda esclusivamente sulla coincidenza del nome del "raccomandato" alla SCOZZARI con quello dell'imputato.

Con Pietro MAROTTA è lo stesso imputato ad ammettere di avere avuto rapporti di carattere commerciale (vol 5; fg. 179), peraltro, abbondantemente provati dalle indagini bancarie (MAROTTA Pietro ha emesso in favore del RAFFA n. 9 assegni per un importo complessivo di f 19.000.000 -pg. 79-)e dalla documentazione sequestrata (vol 8 ; fg. 272).

Il RAFFA conosce anche Filippo RIGGIO, il quale ammette l'esistenza di buoni rapporti con l'imputato (vol 30; fg. 56).



E l'imputato frequentava sicuramente anche Giuseppe SETTECASI, al quale era legato da vincoli parentali (cfr. vol 63; fg. 222 r.); tali contatti, oltre ad essere ammessi dallo stesso RAFFA (vol 27; fg. 31) e dalla di lui figlia (vol 63; fg. 222) sono testimoniati dal teste LETO (pg. 372) il quale ha affermato che il RAFFA, quando passava ad Agrigento, si recava al bar della stazione FF.SS. per salutare lui od il SETTECASI ; nonchè dal teste CANNELLA (pg. 380) il quale ha asserito che anche RAFFA Pietro, quando si recava al bar della Stazione era solito intrattenersi con il SETTECASI, col LATTUCA, col LOMBARDOZZI e col LETO.

Peraltro, rapporti economici e societari lo legano a Leonardo CARUANA. Ciò risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese dal figlio di quello, Gerlando, che ha affermato (pg. 369) che lui ed il padre conoscevano il RAFFA il quale, era stato a loro segnalato dal SETTECASI per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della loro abitazione .

Inoltre, gli accertamenti patrimoniali (vol 24; allegato A) hanno evidenziato che CARUANA e RAFFA erano comproprietari di terreni. E certamente anche i contratti di compravendita stipulati con SETTECASI Giuseppe (cfr. vol 24) ed unitamente al CARUANA Leonardo, con SCHEMBRI Leonardo, così come evidenziato dal G.I. (cfr. ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio fg 529) devono ritenersi elementi di carico nei confronti dell'imputato.

Mentre, non possono rilevare in tal senso, come cennato nella parte generale, i rapporti del RAFFA con i vari MONTALBANO Vincenzo, TURONE Giuseppe, Tommaso CONIGLIO, atteso che non può qui affermarsi che gli stessi fossero sicuramente incardinati in Cosa Nostra ; nè, tanto meno i suoi rapporti con BUFALO Giuseppe, Francesco CASCIOFERRO e Vito CASCIOFERRO, in questa sede assolti, anche se con formula dubitativa, dal reato di associazione per delinquere di

stampo mafioso.

E per quanto gravemente indizianti i suoi rapporti, sopraccennati, con il COLLETTI, col CARUANA, col SETTECASI, col MAROTTA, col GAROFALO, ecc. , non pare possano consentire un'affermazione sicura dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso Cosa Nostra, considerato che non sembra del tutto inverosimile che l'imputato sia venuto a contatto di detti illustri personaggi vuoi per l'attività di imprenditore edile esercitata (CARUANA-MAROTTA), vuoi per rapporti di parentela (SETTECASI), vuoi per l'attività commerciale esplicita dai personaggi conosciuti (COLLETTI-GAROFALO).

Pertanto, il Tribunale stima conforme a giustizia assolvere l'imputato da entrambi i reati ascrittigli, per insufficienza di prove.



- 1182 -

CASCIOFERRO FRANCESCO

\* \* \*

Anche in ordine a CASCIOFERRO Francesco reputa il Tribunale che non sussistano sufficienti elementi per affermare con certezza la sua colpevolezza o la sua innocenza.

Invero, a carico dell'imputato insistono molteplici elementi di reità che si risolvono, sostanzialmente nei collegamenti con numerosi soggetti sicuramente appartenenti a Cosa Nostra e nella negazione o minimizzazione, da parte dell'imputato, dei relativi rapporti di conoscenza.

Così, l'imputato, ad onta di quanto dal medesimo dichiarato (pg. 274) è sicuramente in rapporto di amicizia con Carmelo COLLETTI, come risulta dalle dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI (vol 10; fg. 219) che lo definisce "amico del padre"; dalla telefonata del 4/1/1982 ore 12,46 (vol 33 ; fg. 48) tra il COLLETTI ed il prof. VASSALLO che evidenzia l'influenza che il riberese aveva sull'imputato, come del resto ammesso dallo stesso CASCIOFERRO, e la disponibilità di quest'ultimo a favorirlo aiutando i soggetti che il COLLETTI gli inviava all'Ospedale Militare di Palermo ad ottenere licenze, riconoscimenti di cause di servizio ecc.

Ed in proposito va sottolineato come anche la BONO Benedetta, forte del legame che l'univa al capo mafia di Ribera ed a conoscenza dei rapporti di amicizia tra il COLLETTI ed il CASCIOFERRO si era rivolta all'imputato per raccomandare un proprio nipote, allora militare di leva, che aveva bisogno di una licenza di convalescenza (vol 29; fg. 94).




Analogamente, PITRUZZELLA Gioacchino accompagna all'Ospedale Militare, dal CASCIOFERRO, un nipote, dipendente presso l'ospedale psichiatrico di Agrigento, che doveva essere sottoposto a visita per ragioni relative al suo servizio (vol 45; fg. 130).

Di converso, non pare possibile sostenere con certezza che nel CASCIOFERRO possa identificarsi il "colonnello" al quale il LATTUCA raccomanda, su segnalazione dell'ergastolano Vito D'Angelo, l'appuntato degli Agenti di Custodia, ERNANDES (vol 10; fg. 134); non sussistendo a parte il riferimento al "grado" ed alle non univoche dichiarazioni dell'ERNANDES (pg 175), altri elementi che possano avallare la tesi accusatoria.

Altro elemento di prova a carico dell'imputato è sicuramente costituito dal suo rapporto di amicizia con Leonardo CARUANA e dal fatto che il CASCIOFERRO ha tentato di minimizzare detto rapporto asserendo di avere avuto con quel soggetto solo rapporti di carattere professionale, per essere stato il suo medico di famiglia (pg. 277).

Ma le sue affermazioni sono smentite non solo dal rinvenimento nella sua abitazione di una cartolina inviatagli dal Venezuela dal capo mafia di Siculiana, dalla quale chiaramente si evince il grado di amicizia intercorrente fra i due ("un affettuoso abbraccio, il tuo amico CARUANA"), ma anche dalle dichiarazioni dello stesso figlio del CARUANA, Gerlando, il quale (pg. 368) ha dichiarato che suo padre era amico del CASCIOFERRO col quale s'incontrava a volte a Siculiana ed a volte all'Ospedale Militare, escludendo, comunque, che l'Ufficiale potesse essere il loro medico di famiglia.

Il CASCIOFERRO, poi, ad onta di quanto dichiarato (pg; 276), conosceva sicuramente SETTECASI Giuseppe. Ciò è dato dedurre non solo dal fatto che l'imputato aveva annotato nella sua agenda il numero telefonico del dott. CASTELLANO, genero del vecchio capo





mafia, presso il quale il SETTECASI abitava ; ma, soprattutto, dalle dichiarazioni del teste LETO, fedele accompagnatore del SETTECASI (pg. 373) il quale ha affermato di essersi recato all'Ospedale militare di Palermo dal CASCIOFERRO per una pratica che riguardava un suo nipote, specificando che in quell'occasione si era presentato a nome del SETTECASI e che il Colonnello aveva mostrato la più ampia disponibilità, prendendo, financo, nota del suo recapito telefonico, al fine di riferirgli l'esito del suo intervento.

Peraltro, sicuramente mendaci vanno ritenute le dichiarazioni rese dal CASCIOFERRO (pg. 279) in ordine all'assenza del SETTECASI al pranzo organizzato dall'imputato al Ristorante "Taverna Mosè" di Agrigento. Ciò va sostenuto sulla scorta delle dichiarazioni del Colonnello MARTORANA (pg. 381), che ha riferito che a quel pranzo aveva partecipato anche il vecchio capo mafia, e del gestore del locale, CATALANO (pg. 385), il quale ha asserito che non solo il SETTECASI era presente, ma che si era pure occupato della sistemazione dei posti a tavola.

E tenuto conto del fatto che, come sopra emerso dalle dichiarazioni del teste LETO, il SETTECASI ed il CASCIOFERRO sicuramente si conoscevano, la negazione da parte del Colonnello della presenza del vecchio capo mafia a quel pranzo costituisce un sicuro sintomo di reità. Mentre, non può essere ritenuto con certezza che la presenza dell'anziano capo mafia a quel pranzo fosse stata voluta proprio dal CASCIOFERRO, non esistendo sul punto (tenuto conto che molti altri soggetti intervenuti a quel pranzo conoscevano il SETTECASI e non essendo sicuro che fosse stato solo il CASCIOFERRO ad organizzare il pranzo) univoci elementi di prova.

L'imputato, per sua stessa ammissione, era, inoltre, in rapporto di conoscenza con LO CASCIO Vito (pg. 276), del quale era medico di famiglia ; con Paolo CAMPO (pg. 276) che aveva conosciuto


fin da quando egli, era bambino, essendo stato il coimputato commilitone di suo padre ; DERELITTO Giovanni (pg. 276) cui egli ed i suoi fratelli si rivolgevano per la vendita dei loro prodotti agricoli; e con DI NAPOLI Giuseppe (pg. 276) per avere portato più volte la propria autovettura presso la sua officina di elettrauto.

Peraltro, anche FERRO Antonio sicuramente era in rapporto di conoscenza con l'imputato del quale aveva annotato il numero telefonico (vol 43; fg. 17); ed a fronte di ciò ,oltremodo sospette appaiono le decise negazioni di conoscenza del CASCIOFERRO (pg. 275) e quelle analoghe rese dal FERRO (pg. 399).

Parimenti sintomatiche di reità sono, poi, le mendaci dichiarazioni rese dall'imputato in ordine al rapporto di conoscenza con GUARNERI Antonio, del quale egli aveva annotato (e poi accuratamente cancellato) il numero telefonico (cfr. accertamento peritale /Fald. 29; fasc. 10).

Per contro, secondo quanto premesso nella parte generale, non possono rilevare a carico del CASCIOFERRO i suoi legami con BUSCEMI Sebastiano, in quanto non è possibile ritenere la sua appartenenza al sodalizio mafioso Cosa Nostra, nè i suoi rapporti con RAFFA Pietro, BUFALO Giuseppe e CASCIOFERRO Vito, in quanto assolti, seppure con formula dubitativa, dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Orbene, nonostante il notevolissimo spessore probatorio degli elementi su indicati, reputa il Tribunale che non possa pervenirsi nei confronti del CASCIOFERRO Francesco ad una sentenza di condanna in considerazione del fatto che non appare del tutto inverosimile che detti rapporti possano trovare giustificazione nell'attività agricola esercitata dal CASCIOFERRO in luoghi vicini a quelli nei quali operava la maggior parte dei coimputati coi quali era i



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto" followed by a stylized flourish.

entrato in contatto, nonchè nell'attività di sanitario esercitata con molta deprecabile "generosità" dal CASCIOFERRO.

Pertanto, questo Collegio, stima conforme a giustizia assolvere CASCIOFERRO Francesco dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. F. V." followed by a large, stylized flourish.

CASCIOFERRO VITO

\* \* \*

Le risultanze probatorie non consentono di affermare con certezza la colpevolezza o l'innocenza di CASCIOFERRO in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Invero, a carico dell'imputato refluisce una notevole congerie di elementi indiziari.

Così, sicuramente il CASCIOFERRO era in rapporti di amicizia con Carmelo COLLETTI e ciò a dispetto delle riduttive dichiarazioni rese dall'imputato (pg. 280).

In tale direzione rilevano sicuramente le dichiarazioni di BONO Benedetta (vol 19; fg. 124 r) che ha riferito che il CASCIOFERRO era in "ottimi rapporti" con il suo amante del quale frequentava assiduamente sia l'oleificio che il negozio di ricambi e che, proprio tramite l'imputato, lei aveva ottenuto l'allaccio del telefono nella sua abitazione di Palermo.

Ed analogamente, Vincenzo COLLETTI (vol 10; fg. 219 r) dichiara che l'imputato era, sì, cliente dell'oleificio, ma era anche amico di suo padre e tale amicizia trova oltretutto dimostrazione nella partecipazione dell'imputato al matrimonio di Filippo COLLETTI (vol 45 ; fg. 149).

Del resto, conforta il convincimento su espresso il ritrovamento nella scrivania del COLLETTI di un appunto del CASCIOFERRO relativo alla sua progressione in carriera (vol 5; fg. 235). La qual cosa dimostra la consapevolezza dell'imputato dell'influenza del ribereese presso determinati ambienti politici e




*Roberto*  
*Per*

il suo tentativo di sfruttarla.

E va evidenziato, con il P.M., "come il CASCIOFERRO si rivolga al COLLETTI dopo avere inutilmente invocato l'intervento di uomini politici" (pg. 283), dimostrando in tal modo la considerazione nella quale egli teneva il "potere" del capo mafia di Ribera.

L'imputato conosceva, poi, sicuramente Luigi GAROFALO. I rapporti col predetto sono provati sia da intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in uso al GAROFALO sia, dopo ripetuti dinieghi, dalle ammissioni dello stesso CASCIOFERRO (pg.283).

In proposito, particolarmente significative appaiono : 1) la telefonata del 29/11/1981 ore 21,04 (vol 36 bis; fg. 62) nella quale il GAROFALO, chiamando l'utenza relativa all'abitazione dell'imputato, per farsi riconoscere, si presenta semplicemente con il proprio diminutivo "GIGI" e la moglie del CASCIOFERRO dimostra di riconoscerlo ; 2) la telefonata effettuata il giorno successivo dall'ingegnere CASCIOFERRO a casa del GAROFALO (vol 36 bis ; fg. 64); 3) la telefonata fatta dall'ingegnere a Carmelo COLLETTI il giorno 30/11/1981 verso le ore 17,30 (Fald. 28; fasc. 7; fg. 79) nel corso della quale l'imputato chiede dei consigli in ordine a delle piantine di ulivo ed il COLLETTI gli dice di rivolgersi a "Ciccio MESSINA" (presunto mafioso di Castelvetrano) ed alle titubanze dell'imputato replica che si sarebbe fatto sentire lui "eventualmente...anche con l'interessato di quella sera che eravamo insieme", aggiungendo "...può chiedere verso questa persona", rimanendo intesi in tal senso ("d'accordo ci penso io- dice il CASCIOFERRO- che difatti poco dopo telefona al GAROFALO, non trovandolo in casa (telefonata di cui al punto "2)"); 4) ed infine la telefonata dello stesso giorno ore 20,52 registrata sull'utenza in uso al GAROFALO dalla quale emerge chiaramente come "l'interessato



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. L. v." or similar, written in a cursive style.

di quella sera" fosse proprio il GAROFALO (vol 36 bis; fg. 65):

CASCIOFERRO : - Pronto

GAROFALO : - Pronto ingegnere, buonasera, GIGI sono.

CASCIOFERRO : - Uè GIGI, ascuta na cosa, mi.....avevo telefonato...

GAROFALO : - Si

CASCIOFERRO : - Se è possibile parlare con Ciccio MESSINA o ma sennò n'hammu a vidiri.

GAROFALO : - Ciccio MESSINA di ccà ?

CASCIOFERRO : - e, insomma, è megliu ca ni vidiemmu va. Lei domani com'è comunatu ?

GAROFALO : - E..ci vediamo domani mattina ?

CASCIOFERRO : - Eh.

GAROFALO : - a che ora ?

CASCIOFERRO : - eh, ma non lo so...mi dicissi na cosa, non è che ...perchè io verso le 10,30 dovrei uscire dall'ufficio per andare in qualche parte . Eventualmente, di ritorno putissi, non lo so, passari...chi programma avi pi dumani ?

GAROFALO : - Lei domani mattina a che ora ci va in Ufficio ?

CASCIOFERRO : - alle otto.

GAROFALO : - Oh, verso le nove, nove meno un quarto davanti l'ufficio da lei, va bene ?

CASCIOFERRO : - Si va bene.

.....

Questa serie di telefonate mostra in tutta evidenza il clima



di affabilità che legava il GAROFALO al CASCIOFERRO, di guisa che il volontario ritardo nell'ammettere, peraltro riduttivamente, tale conoscenza col palermitano induce a ritenere che l'imputato fosse ben conscio della "personalità" del GAROFALO e del grave pericolo che, sotto l'aspetto processuale, rappresentava per lui quella amicizia .

Per sua stessa ammissione il CASCIOFERRO (pg. 281) conosce un altro degli esponenti di rilievo di Cosa Nostra, vale a dire DI NAPOLI Giuseppe, giustificando tale rapporto di conoscenza col fatto che dal coimputato egli aveva talvolta portato la propria autovettura per farla riparare. Al riguardo, va rilevato che la telefonata del 29/11/1981 ore 21,04 (vol 36 bis ; fg. 62), nel corso della quale il GAROFALO definisce il DI NAPOLI "un amico dell'ingegnere", induce al sospetto che ben differente fosse la natura di tale rapporto.

Il CASCIOFERRO, poi, conosce (pg. 281) DERELITTO Giovanni, CAMPO Paolo e LO CASCIO Vito (il quale possedeva i suoi numeri di telefono di casa e dell'ufficio); nonchè FERRO Antonio (pg. 280) in ordine al quale aveva ammesso di essersi interessato, su segnalazione del COLLETTI, per l'allaccio (definito "complesso") di un'utenza telefonica nella sua azienda agricola.

Indubbiamente, le su indicate conoscenze con tanti esponenti di Cosa Nostra e la iniziale negazione della conoscenza con Luigi GAROFALO costituiscono rilevanti elementi di reità, che tuttavia non consentono, a giudizio del Tribunale, di raggiungere quella "certezza morale" presupposto di ogni sentenza di condanna ; e ciò in considerazione del fatto che non appare del tutto inverosimile che detti contatti possano trovare la loro giustificazione nelle



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Di Napoli".

attività (come dirigente della SIP e come proprietario di uliveti)  
espletate dall'imputato.

Di tal che reputa il Collegio che l'imputato debba essere  
assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.



Handwritten signature or initials, possibly of a legal representative or official.



BUFALO GIUSEPPE

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo non permettono di giungere ad una recisa affermazione di responsabilità o di innocenza in ordine a BUFALO Giuseppe in merito ad entrambi i reati ascrittigli.


Depongono, infatti, pesantemente a carico dell'imputato i suoi rapporti con numerosi esponenti di Cosa Nostra.

Così il BUFALO è in rapporto di amicizia con FALSONE Vincenzo (pg. 260-293) col quale l'imputato ha asserito essersi associato, unitamente a GAMBINO Vito, nella compravendita di una partita di animali, che il FALSONE aveva procurato in Sicilia ed egli (risiedendo oramai da anni a Scandicci) aveva piazzato in Toscana.

Conosce il LOMBARDOZZI, sicuramente, meglio di quanto non dichiarare al G.I. (pg. 293) atteso che del coimputato egli ha non solo tutti i recapiti telefonici di Agrigento, bensì anche quello di Dovera (Cremona), ove verosimilmente il LOMBARDOZZI si recava per i suoi affari (vol 29; fg. 102), ad evidente dimostrazione dell'insistenza di continui contatti ed incontri.

Tramite il FALSONE, almeno secondo quanto dichiarato dallo stesso imputato (pg. 294), il BUFALO ha conosciuto ARMENIO Giuseppe dal quale si era impegnato ad acquistare un terreno. Le telefonate che egli fa all'ARMENIO, dopo l'arresto del FALSONE (cfr. telefonate registrate sull'utenza in uso ad ARMENIO Giuseppe : Fald. 27; fasc. 1) inducono, tuttavia, al sospetto che il loro rapporto vada al di là del fatto strettamente negoziale.

Il BUFALO, poi, conosce anche Giuseppe SCIARRABBA, del cui



numero telefonico è trovato in possesso (vol 29: fg. 104) ed in ordine al quale lo stesso imputato afferma (pg. 295) che, nonostante, i loro rapporti non fossero di vera amicizia, il coimputato aveva mandato "ospiti a casa sua a Firenze quattro suoi parenti" e che in quell'occasione era rimasto sorpreso dell'invadenza dello SCIARRABBA, il quale a sua volta aveva recisamente negato, dinanzi al G.I., di conoscere il BUFALO (pg. 404), ammettendo tale rapporto di conoscenza solo al dibattimento (pg. 473).

L'imputato ha, inoltre, ammesso di conoscere DI CARO Calogero, col quale è in contatto telefonico come dimostra il ritrovamento nell'agenda del canicattinese del suo numero telefonico di Scandicci (vol 43 ; fg. 2) e presso il cui autosalone ammette di essersi recato in compagnia del FALSONE (pg. 295) ; circostanza questa ammessa dallo stesso FALSONE (pg. 263), ma decisamente negata dall'imputato DI CARO, il quale ha escluso ogni rapporto di conoscenza coll'imputato (pg. 253).

Ed, analogamente, l'imputato ha ammesso di conoscere COLLETTI Vincenzo, Giovanni DERELITTO, CAMPO Paolo (pg. 293); nonchè MAROTTA Pietro (pg. 294) che, a suo dire, l'aveva aiutato a piazzare a Ribera una partita di mobili nel 1974; e Vito LO CASCIO col quale era in buoni rapporti del quale aveva fatto da padrino di battesimo ad una nipote (pg. 294). Riguardo a quest'ultima relazione certamente sospetto è il fatto che egli abbia spesso frequentato il figlio del LO CASCIO, Giovanni, personaggio di notevole rilievo nel traffico degli stupefacenti, nonostante la differenza di età, di residenza (l'imputato risiede a Scandicci -FI-; il LO CASCIO Giovanni a Palermo) e di attività esplicate (l'uno legato alla pastorizia, almeno ufficialmente, l'altro senza fissa occupazione).


Gli elementi sopra indicati gravano sicuramente



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Scindicci".

sull'imputato. Tuttavia, reputa il Tribunale che gli stessi non siano sufficienti a giustificare una sentenza di condanna a carico del BUFALO non sembrando del tutto impossibile che la conoscenza di tanti personaggi appartenenti a Cosa Nostra possa essere effettivamente il frutto di straordinaria coincidenza dovuta all'attività esercitata dal BUFALO, dovendosi sottolineare che a tale convincimento si è indotti anche in forza delle dichiarazioni del BUFALO il quale ha sostanzialmente ammesso immediatamente l'esistenza di tutte le relazioni dianzi indicate, mostrando di non rendersi conto della "valenza mafiosa" dei personaggi conosciuti.

Pertanto, il Tribunale stima conforme a giustizia assolvere BUFALO Giuseppe da entrambi i reati ascrittigli per insufficienza di prove.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Riva" or similar, written in a cursive style.

PARTE QUINTA

LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI

LE ALTRE IMPUTAZIONI

\* \* \*



*Roberto*  
*M*

§ 1) IL CAPO "F" ASCRITTO A PIPARO CALOGERO E PIPARO GERLANDO

\* \* \*

Gli atti acquisiti al processo consentono di affermare con certezza la responsabilità di PIPARO Calogero e di suo figlio Gerlando in ordine al reato di estorsione loro ascritto al capo "F" della rubrica.

Refluiscono inequivocabilmente nel senso sopra indicato le dichiarazioni rese da SARULLO Ignazio (pg. 296) nonchè le stesse parziali ammissioni di PIPARO Gerlando (pg.300).

Dalle deposizioni del SARULLO emerge infatti come il medesimo si fosse risolto a cedere il proprio credito soltanto perchè costretto dall'intervento di Carmelo COLLETTI, che gli aveva in quell'occasione precisato che agiva nell'interesse di PIPARO Calogero (pg. 298). Il SARULLO aveva, infatti, specificato : che egli aveva deciso di accontentarsi di quello che gli offrivano (28.000.000 di lire in cambio di un credito di f 86.000.000) "temendo che la questione potesse degenerare"... "che ciò era stato conseguito, non certamente di sua spontanea volontà, bensì perchè impostogli"... "che il COLLETTI gli aveva detto che l'offerta non era trattabile, di guisa che egli, sapendo che il riberese era, notoriamente, una persona di grande rispetto, la cui parola era atto, aveva accettato la proposta", ed infine che "egli si era determinato ad accettare anche per i "consigli" datigli da Carmelo COLLETTI "in quanto egli sapeva chi fosse Don Carmelo COLLETTI per cui aveva ritenuto opportuno "subire per evitare guai maggiori, non potendosi mettere in urto col COLLETTI".

Tali dichiarazioni trovano esaustivo riscontro (cfr. vol 40 ;



fg. 168) nell'oggettiva insistenza di un credito vantato dal SARULLO (di £ 86.400.000) nei confronti dei DI NOLFO; nell'esistenza di un negozio di transazione tra lo stesso SARULLO e PIPARO Gerlando, in base alle modalità indicate dal SARULLO nella querela dal medesimo presentata il 20/10/1980 (vol 40 ; fg. 1 e segg.) ; e nell'effettiva notevole sproporzione tra il credito vantato e la somma ottenuta.

Di guisa che, considerato come il SARULLO avesse tra l'altro iniziato , prima che intervenisse il COLLETTI, la procedura per ottenere il sequestro dei mezzi venduti al DI NOLFO, il successivo comportamento tenuto dal SARULLO, che non aveva insistito nell'azione legale accettando le condizioni enormemente svantaggiose impostegli, può essere giustificato solo in vista delle gravi, benchè larvate, minacce del capo mafia di Ribera.

Altrettanto certo è poi l'interessamento di PIPARO Gerlando e di PIPARO Calogero all'affare su indicato e la loro partecipazione all'illecito.

Ciò può affermarsi non solo sulla scorta delle chiare dichiarazioni del SARULLO, il quale come cennato aveva detto che il COLLETTI gli aveva riferito che agiva nell'interesse di PIPARO Calogero ; non solo alla stregua del cennato strettissimo legame (che traeva fondamento dal vincolo associativo che univa entrambi in quanto aderenti a Cosa Nostra) che intercorreva tra PIPARO Calogero ed il COLLETTI ; ma anche da elementi oggettivamente riscontrabili nella documentazione in atti da cui risulta che la transazione era stata fatta tra PIPARO Gerlando e SARULLO Ignazio (vol 40; fg. 166-168).

Del resto le stesse dichiarazioni dell'imputato PIPARO Gerlando, il quale aveva tra l'altro affermato "di non sapere se dichiararsi innocente o colpevole in quanto della faccenda si era occupato il padre, pur essendone egli a conoscenza" ed aveva ammesso



che le firme apposte alla cessione di credito ed alla dichiarazione rilasciata da lui al SARULLO e da questi all'imputato PIPARO Gerlando "erano di suo pugno", confermano il convincimento sopra espresso .

Peraltro, dalle dichiarazioni del SARULLO (che aveva detto che il COLLETTI era intervenuto nell'interesse di PIPARO Calogero) e dalle affermazioni di PIPARO Gerlando emerge chiaramente che PIPARO Gerlando nella perpetrazione del delitto nei confronti del SARULLO si era limitato a seguire le direttive del genitore, apponendo la propria firma agli atti di cui al vol 40 fg. 166 e 168. Tale circostanza, che, evidentemente, non esime l'imputato dal reato ascrittogli, in quanto, come (tra l'altro) dallo stesso affermato, "era a conoscenza di tutta la faccenda" (pg. 300), impone, proprio per il ruolo secondario svolto dall'imputato PIPARO Gerlando, un trattamento differenziato quoad poenam rispetto al padre.

Pertanto, ritenuta la colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine al reato loro ascritto al capo "F" della rubrica; esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per le modalità del fatto di reato, sia per i precedenti censurati degli imputati, il Tribunale stima equo condannare PIPARO Calogero alla pena di anni cinque di reclusione e f 2.000.000 di multa (pena base anni quattro e f 1.500.000, aumentata per l'aggravante contestata) e PIPARO Gerlando alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e f 1.500.000 di multa (pena base : anni tre di reclusione e f 1.200.000 di multa, aumentata per l'aggravante contestata).

In forza degli artt. 1 e segg. dei D.P.R. 744/1981 e 865/1986, ricorrendone tutti i presupposti legali, vanno condonati tre anni di reclusione a PIPARO Calogero ed a PIPARO Gerlando sulla maggior pena loro rispettivamente inflitta ed inoltre va condonata interamente la pena pecuniaria come sopra inflitta.



*Roberto Rivis*  
*h*

§ 2) IL CAPO "G" ASCRITTO A GUARNERI ANTONIO

\* \* \*

Le risultanze probatorie consentono di affermare con certezza la responsabilità di GUARNERI Antonio in ordine al reato di cui al capo G della rubrica.

A tale convincimento conducono, infatti, esaurientemente, le circostanze che le due cartucce erano state rinvenute nella casa di campagna dell'imputato (pg. 419) e che l'imputato, latitante, doveva essere rimasto in quell'abitazione sino a pochi momenti prima l'irruzione dei militi dell'Arma (come può dedursi sia dalle mendaci dichiarazioni del figlio dell'imputato, contraddette clamorosamente dalle affermazioni del cugino Gioacchino, che dal fatto che in quell'occasione i CC. ebbero a rinvenire due letti in disordine ed il camino ancora "caldo" a dimostrazione della permanenza in quel locale, fino a pochi momenti prima, di altra persona).

Peraltro, che l'imputato fosse solito rifugiarsi in quell'abitazione di campagna, è dimostrato dal fatto che in quella stessa casa rurale i Carabinieri avevano trovato "un cunicolo che portava in un nascondiglio" che doveva essere servito come rifugio al GUARNERI.

Il fatto, poi, che nessuno dei presenti alla perquisizione, tra essi compreso il figlio del GUARNERI, abbia ammesso la proprietà delle cartucce rinvenute ed il fatto che il GUARNERI non fosse nuovo ad episodi del genere (cfr.pg. 445), confortano il convincimento sopra indicato.


Per tale reato il GUARNERI, ritenuta l'insistenza



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Lini".



dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 e succ. modif., per il numero esiguo di munizioni rinvenute, e considerati i dettami di cui all'art. 133 c.p., va condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e £ 150.000 di multa (pena base : anno uno e mesi sei di reclusione e £ 450.000 di multa ; diminuita per effetto dell'attenuante sopra indicata).



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

§ 3) IL CAPO "D" ASCRITTO A CATANIA SALVATORE E LATONA  
CONCETTA

\* \* \*

Le risultanze processuali consentono di affermare con certezza la responsabilità di CATANIA Salvatore e LATONA Concetta in ordine al reato loro ascritto al capo "D" della rubrica.

Il convincimento della colpevolezza di entrambi trae fondamento dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del CATANIA (vol 18) che evidenziano come entrambi gli imputati fossero a conoscenza di fatti rilevanti ai fini delle indagini inerenti all'uccisione di GRAMAGLIA Pasquale, avvenuta il 5/10/1984, nonché all'organizzazione mafiosa della quale il predetto faceva parte.

In tal senso, particolarmente importante è la telefonata intercorsa tra i due imputati, legati da "un'affettuosa amicizia", il giorno 13/11/1984 (vol 18; fg. 63 e segg.):

.....

CATANIA : - Ieri sera volevo chiederti certe cose.  
LATONA : - Perchè non me le hai chieste ?  
CATANIA : - Ma, poi è finita così.  
LATONA : - Giò, ieri sera ti ho chiesto perdono,  
tu lo sai che non sopporto l'alcool.  
CATANIA : - Volevo chiederti quello che avevi visto.  
LATONA : - Che cosa ?  
CATANIA : - Volevo chiederti quello che avevi visto,  
dico, tempo fa, ma poi non c'è stata



*Handwritten signatures and initials.*

- occasione.
- LATONA : - Quanto tempo fa ?
- CATANIA : - La sera del cinque ottobre
- LATONA : - Ah !
- CATANIA : - Mi pari ca mi accennasti una volta che avevi visto movimento, volevo sapere qualcosa di più.
- LATONA : - Ma non possiamo parlare per telefono, penso, no ?
- CATANIA : - No, assolutamente no !
- LATONA : - Appunto, infatti, ti avevo parlato io, ti avevo parlato abbastanza, poi sono stata colta da malore, così, però non riesco a ....dirti tutto, capisci ?  
Il mio stomaco non reagisce più.
- CATANIA : - Anche se io ho cercato di individuare la fonte.
- LATONA : - capito.
- CATANIA : - Come ?
- LATONA : - Sempre quel discorso ?
- CATANIA : - Sì, sì.
- LATONA : - E....
- CATANIA : - Quelli che tu hai visto saranno stati gli esecutori, ma non la fonte.
- LATONA : - Alla fonte come si fa ad andarci ? E questa è stata la causa della rottura ?  
Dimmi la verità.
- CATANIA : - Come ?
- LATONA : - E' stata la causa questa della rottura dico. ?



CATANIA : - Del fidanzamento !

LATONA : - Ah ?

CATANIA : - Del fidanzamento !

LATONA : - Eh ! (affermativo)

CATANIA : - No, no.

LATONA : - Tu immagini qualcosa ? La fonte la conosciamo o no ?

CATANIA : - chi tu ?

LATONA : - Eh ?

CATANIA : - D'unni minchia l'ha canusciri tu ?

LATONA : - Dimmi si ti puozzu aiutari ?

CATANIA : - Buona notte Cetti, buon riposo.

LATONA : - Senti, Giò, ascolta, na cosa sola voglio dirti, se ti posso aiutare , non farti scrupolo di niente, te lo giuro Giò.

CATANIA : - Ti dirò che ieri sera, per un momento ho pensato che tu eri stata mandata da "loro". Ho pensato pure questo.

LATONA : - Come l'hai pensato .

CATANIA : - per un momento ho pensato pure che tu eri stata mandata da "loro", dico.

LATONA : - Io, io, non lo capisco...mandata da "loro"...a fare che ?

CATANIA : - Per me.


LATONA : - per farti del male ?

CATANIA : - Queste cose hanno diverse vie.

LATONA : - Cosa ?

CATANIA : - Queste cose hanno diverse vie, dico, anche delle persone a cui vuoi bene.

LATONA : - Giò, ma come hai'potuto pensarlo questo?



*Handwritten signature and initials.*

CATANIA : - Ma, questo l'ho pensato perchè è  
successo prima.

LATONA : - E' successo prima che ? che io fossi  
mandata da qualcuno ?

CATANIA : - No, no è successo prima per altri.

LATONA : - Non riesco a capirti amore mio, non  
riesco proprio.

CATANIA : - buonanotte, Cetti.

LATONA : - Giò, ma come hai potuto pensare una cosa  
simile. Ma io ti ho dato la mia vita ed  
il mio sangue.

.....

Dalla predetta conversazione si evince inequivocabilmente come la donna avesse visto la sera del cinque ottobre 1984, giorno dell'uccisione di Pasquale GRAMAGLIA, sicuramente appartenente al sodalizio mafioso Cosa Nostra, gli assassini del predetto GRAMAGLIA.

I termini "esecutori" e "fonte" utilizzati dal CATANIA ("quelli che tu hai visto saranno stati gli esecutori, ma non la fonte") non possono infatti prestarsi ad altre spiegazioni che a quella offerta dall'accusa.

Del resto, sentiti al riguardo, i due imputati hanno reso versioni, di per sè stesse scarsamente verosimili, contraddittorie fra loro e totalmente disarmoniche rispetto alle conversazioni registrate.

Così, il CATANIA sentito in s.i.t. (vol 18; fg. 90 e segg.) aveva, tra l'altro, affermato che effettivamente la LATONA le aveva detto che la sera del cinque ottobre aveva visto dietro il magazzino della cooperativa, una Ritmo con degli individui a bordo e che egli poichè temeva per una rapina le aveva chiesto a più riprese che



*RA Rizzo*  
*M*

cosa avesse visto per stare tranquillo ; non riuscendo, tuttavia, a spiegarsi per quale motivo avesse, nel corso della telefonata, affermato che era meglio non parlarne per telefono ; giustificando le sue asserzioni in ordine "alla ricerca della fonte" ed al fatto che "la donna poteva essere stata mandata da loro", con il suo "intendimento di farsi bello" con la LATONA ; ed, infine, ammettendo che il 5 dicembre 1984 la LATONA gli aveva telefonato dicendogli che aveva letto il giornale e che voleva parlargli di persona su argomenti che non erano a sua conoscenza (cfr. al riguardo telefonata riportata a vol. 18; fg. 88).

Viceversa, la LATONA dinanzi alla P.S. (vol 18; fg. 94) aveva decisamente negato, contraddicendo il coimputato, di aver visto alcunchè la sera del cinque ottobre, asserendo che quella sera ella era rimasta nella propria abitazione e che non riusciva a spiegarsi come mai, nel corso della telefonata summenzionata, avesse detto al CATANIA che "non era opportuno parlarne per telefono", nè come mai il CATANIA avesse parlato di "esecutori" e di "fonte" ; negando, poi, nella maniera più decisa e contraddicendo ancora una volta il CATANIA, di avere fatto la telefonata di cui al vol 18 ; fg. 88.

Mentre, davanti al P.M. (vol 18; fg. 126) l'imputata, modificando la propria versione, aveva sostenuto che "i movimenti" che lei aveva notato la sera del cinque ottobre 1984 "si riferivano alla presenza di autovetture che aveva notato nei pressi della CONAD-cooperativa presso la quale lavorava il CATANIA- nella quale lei si stava recando per porgere gli auguri al CATANIA che in quella data compiva gli anni; vetture alla vista delle quali aveva desistito dal proprio proposito, ritenendo che potessero appartenere a congiunti della fidanzata del CATANIA".



RA  
R

Orbene, non pare possa revocarsi in dubbio che a fronte del tenore della conversazione telefonica dianzi riportata, nella quale esplicitamente si parla di "esecutori" visti dalla LATONA e di "fonte", che il CATANIA aveva in animo di ricercare, la reticenza di entrambi gli imputati e la contraddittorietà delle versioni dai medesimi sostenute costituiscano la conferma della giustezza della tesi accusatoria per la quale, effettivamente, la LATONA doveva avere visto qualcuno che per il fare sospetto o per qualche altro particolare aveva collegato all'omicidio di Pasquale GRAMAGLIA.

Il predetto convincimento è poi comprovato dal fatto che entrambi gli imputati ritengono necessario, nel corso della telefonata, evitare di parlare per telefono dell'argomento e, certamente, tale precauzione non può essere posta in relazione con la natura del loro rapporto, dato che nella stessa conversazione i due parlano "liberamente" lasciandosi andare ad espressioni che inequivocabilmente dimostrano i loro reciproci sentimenti ("amore mio...come hai potuto pensare una cosa simile...io ti ho dato la mia vita ed il mio sangue").

Peraltro, le indagini hanno acclarato che il CATANIA era molto vicino al GRAMAGLIA, nonchè ad altri soggetti inseriti con il predetto GRAMAGLIA in Cosa Nostra, di guisa che appare ragionevole la preoccupazione del CATANIA per quanto successo al GRAMAGLIA (preoccupazione che emerge chiaramente nella telefonata del 19/11/1984 ore 23,17; vol 18 ; fg. 23) ed il suo interesse per conoscere i particolari del fatto e per risalire alla "fonte", vale a dire "ai mandanti" del delitto.

Al riguardo, pare sufficiente rilevare come il CATANIA sia imparentato con MESSINA Arturo e con gli altri fratelli (vol 18; fg. 58 e 120); e come spesse volte MESSINA Arturo e GRAMAGLIA Pasquale si recassero a trovarlo, anche al fine di chiedergli dei prestiti.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Del resto, del tutto inattendibile appare l'assunto difensivo dell'imputato CATANIA per cui egli avrebbe parlato con la LATONA e con l'altra di lui interlocutrice, DI GLORIA, dando ad intendere di essere a conoscenza di "particolari importanti" in merito all'omicidio GRAMAGLIA ed altre altrettanto misteriose vicende, solo per crearsi un alone d'importanza e per "farsi bello" di fronte alle donne che intendeva conquistare.

Va, infatti, rilevato che in primo luogo egli, da quanto emerge dalle stesse telefonate, non aveva certo motivo di "suscitare interesse" nelle sue interlocutrici evidentemente già a lui legate da un consolidato rapporto sentimentale; che nella telefonata su riportata entrambi gli imputati fanno riferimento a fatti ed episodi non partoriti dalla mente (esaltata secondo la Difesa) del CATANIA, bensì caduti sotto l'osservazione della LATONA e da questa portati a conoscenza del CATANIA ; ed, infine, che tale assunto difensivo appare in insanabile contrasto con quanto sostenuto dallo stesso imputato per cui egli avrebbe presentato la LATONA al GRAMAGLIA (vol 18; fg. 92) perchè quest'ultimo convincesse la donna a lasciarlo in pace, in quanto egli, nel frattempo, si era fidanzato ufficialmente.

Peraltro, la reticenza della LATONA è confermata dall'atteggiamento dalla medesima tenuto in relazione alla telefonata del 5/12/1984 (nella quale è l'imputata a telefonare al CATANIA ed a dirgli di volergli parlare di persona in merito a quanto letto sul giornale -probabilmente in merito agli arresti di MESSINA Arturo e degli altri associati a Cosa Nostra avvenuti nella notte del 4/12/1984). L'imputata, in merito a tale telefonata, nonostante le contrarie dichiarazioni del CATANIA, si è chiusa nella più ostinata negazione, escludendo di avere mai fatto quella telefonata al CATANIA.

In forza delle superiori argomentazioni, può dunque ritenersi



*RA. Zini*  
*M*



che il CATANIA e la LATONA fossero sicuramente al corrente di notizie utili alle indagini successive all'omicidio GRAMAGLIA ed ai rapporti che a quest'ultimo facevano capo.


Atteso che, com'è noto, nel concetto di "aiuto" sussunto dalla norma di cui all'art. 378 c.p. rientra anche il comportamento di chi si rifiuta di fornire nel corso di indagini di P.G. notizie essenziali per l'identificazione del colpevole di un reato e per la ricostruzione del fatto, evidente appare la colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine al delitto loro ascritto.

Ad entrambi gli imputati, in virtù dei loro buoni precedenti penali possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata aggravante.

Pertanto, il Tribunale ritiene conforme a giustizia condannare entrambi gli imputati alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione.

Le modalità del fatto di reato ed i precedenti incensurati degli imputati inducono, ragionevolmente, a ritenere che gli stessi si asterranno in futuro dal commettere altri reati, di guisa che deve ordinarsi la sospensione della pena come sopra inflitta nei termini ed alle condizioni di legge.

La pena come sopra inflitta, peraltro, in virtù degli artt. 1 e segg. D.P.R. 865/ 1986, ricorrendone i presupposti di legge, va interamente condonata.



A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

§ 3) IL CAPO "T" ASCRITTO A VINCENZO COLLETTI E VITO LOCASCIO


\* \* \*

Le risultanze processuali consentono di affermare con certezza la responsabilità di COLLETTI Vincenzo e LO CASCIO Vito in ordine al reato loro ascritto al capo T della rubrica.

Al riguardo si è sopra evidenziata l'importanza delle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del COLLETTI ed in particolare delle telefonate intercorse tra i due imputati e tra il LO CASCIO e COLLETTI Carmelo sopra integralmente riportate (pg. 920 e segg.).

Tali telefonate, come si è detto evidenziano il tentativo messo in atti dagli imputati per conoscere in anticipo le basi d'asta e le offerte della gara per le forniture di attrezzature sanitarie all'Ospedale di Ribera indetta dal consiglio di amministrazione dell'ente presieduto da Giuseppe BRISCIANA e ciò allo scopo di assicurare l'aggiudicazione dell'appalto ad una ditta non identificata.

Nelle suddette telefonate appare poi evidente l'intenzione di ottenere i dati sopra indicati anche facendo ricorso alla corruzione dei funzionari preposti ( il LO CASCIO precisa al COLLETTI che i suoi "amici" gli avevano detto "noi facciamo questo per quest'altro, perchè se non c'è quest'altro questo non c'è" ed ancora : "se noi dobbiamo pescare al buio è un conto, se dobbiamo pescare alla luce è un altro conto...e siamo disposti a pagare la luce"; "..dobbiamo cercare di stringere, in sostanza ci vuole



l'olio, l'avete capito?...se mettono l'olio la frittata deve venire buona").

E mentre, come cennato, il LO CASCIO ha escluso di avere offerto del denaro per il buon andamento dell'operazione (pg. 305) Vincenzo COLLETTI ha ammesso che il coimputato gli aveva chiesto di intervenire presso il presidente dell'ente Ospedaliero per favorire la ditta di un suo amico, affermando tuttavia di essere rimasto del tutto inattivo, pur avendo fatto credere al suo interlocutore di essersi adoperato come convenuto (pg. 306).

Le affermazioni di entrambi gli imputati sono però chiaramente smentite, oltre che dal tenore delle telefonate citate, dalle dichiarazioni rese dal teste BRISCIANA che ha ammesso che i due imputati gli avevano reiteratamente chiesto di favorire una ditta nell'aggiudicazione della fornitura, arrivando fino al punto di offrirgli del denaro per corromperlo (pg. 304); sostenendo, inoltre, il BRISCIANA che la "cosa non aveva avuto seguito per il suo netto rifiuto".

La fattispecie integra sicuramente gli estremi del reato di cui all'art. 322 c.p. continuato.

Pertanto, il Tribunale stima conforme a giustizia infliggere a Vito LO CASCIO e Vincenzo COLLETTI per tale reato la pena di anni due e mesi sei di reclusione e f 800.000 di multa (pena base anni due e mesi due e lire 600.000 aumentata per la continuazione).

Visti gli artt. 1 e segg. D.P.R. 1986 n. 865, ricorrendone i presupposti legali, vanno condonati anni due di reclusione al COLLETTI ed al LO CASCIO sulla maggior pena come sopra inflitta, nonchè interamente condonata la pena pecuniaria inflitta.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. Z. M." followed by a flourish.

§ 5) I CAPI D'IMPUTAZIONE "C"- "E"- "H"- "I"- "L"- "U"- "Z"-  
"Z1" E "Z2" ASCRITTI RISPETTIVAMENTE A GREGORI ANTONIO,  
MARAFON PECORARO ALFREDO, CATALANO ROSALIA, GUARNERI  
ANTONIO, LO PRESTI CALOGERO, LO CASCIO VITO, VINCENZO  
COLLETTI, DE LUCIA LUCIANO E GIAMBALVO PASQUALE

\* \* \*

Visti gli articoli 1 e segg. D.P.R. 1986 n. 685 il Tribunale ritenuta l'insussistenza di cause d'esclusione oggettive o soggettive, reputa non doversi procedere nei confronti : di GREGORI Antonio e MARAFAN Pecoraro Alfredo , per il reato di cui al capo "C" della rubrica; di CATALANO Rosalia in ordine al delitto di cui al capo "E"; di GUARNERI Antonio per i reati di cui ai capi "H" ed "I", ritenuta in ordine al delitto di cui al capo "H" l'attenuante della lieve entità del fatto, trattandosi di un'unica arma dalla modesta capacità offensiva; di LO PRESTI Calogero in ordine al reato di tentata violenza privata, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo "L" (atteso che dal dibattimento è emerso che l'ALAIMO non votò, poi, a favore dell'imputato); di LO CASCIO Vito e COLLETTI Vincenzo in relazione al reato di cui al capo "U"; di CAMMILLERI Giuseppa in ordine al reato di cui al capo "Z"; di DE LUCIA Luciano in ordine al reato di cui al capo "Z1"; ed, infine, di GIAMBALVO Pasquale in ordine al reato di cui al capo "Z2" essendo tutti i predetti reati estinti per amnistia.



*Handwritten signature*

§ 6) I CAPI "O" "P" "Q" ASCRITTI A VIRONE GIUSEPPE E  
MONTANA LAMPO RAIMONDO

\* \* \*

Le risultanze processuali non consentono di pervenire con certezza ad una pronuncia di colpevolezza o di innocenza in merito a VIRONE Giuseppe e MONTANA LAMPO Raimondo in ordine ai reati loro ascritti ai capi "O", "P", "Q" della rubrica.

Insistono, infatti, a carico di entrambi gli imputati elementi probatori che, tuttavia, non permettono in alcun modo il raggiungimento di quella "certezza morale" che deve costituire presupposto di ogni sentenza di condanna.

Così, contro gli imputati refluiscono sicuramente le modalità con le quali sono divenuti proprietari della cava : e cioè, 1) pochissimo tempo dopo il gravissimo attentato subito dal SANFILIPPO, 2) previo un tentativo di entrare in società coi precedenti titolari, ma senza conferire alcunchè, 3) pagando un prezzo chiaramente irrisorio sia per l'importo complessivo (f. 30.000.000) sia tenuto conto delle modalità di pagamento (gran parte con cambiali), 4) approfittando dello stato di grande timore che affliggeva il SANFILIPPO, 5) e sfruttando la loro fama di "mafiosi" ben nota al SANFILIPPO (il quale nel corso della deposizione resa ai CC. (pg.246) aveva precisato che : "non aveva iniziato l'azione penale nei confronti del VIRONE e del MONTANA LAMPO per ovvi motivi" ed aveva inframezzato le proprie dichiarazioni con espressioni del tipo "mi raccomando quelli sono capaci di tutto" ed aveva concluso con l'affermare che non aveva firmato alcun atto di vendita, ma solo una dichiarazione scritta al MONTANA LAMPO "che non aveva nemmeno letto



*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*


per quanto era intimorito".

E il predetto atteggiamento di timore trova certamente un punto di riscontro oggettivo nel fatto che, per quanto sostenuto in precedenza, il VIRONE faceva parte di Cosa Nostra e cioè della più imponente organizzazione mafiosa tra quelle operanti nel meridione. E, considerato che il SANFILIPPO era a conoscenza della fama di mafioso dei due imputati, logico doveva apparirgli il collegamento dell'episodio dell'attentato con le successive richieste del MONTANA LAMPO e del VIRONE di entrare in società con lui ed il suo socio (secondo un sistema ben sperimentato di "integrazione mafiosa") ed il successivo acquisto della cava a prezzi irrisori e, per quanto riguarda la sua quota, addirittura attraverso il pagamento in natura con il materiale prelevato dalla cava stessa.

Tali circostanze indubbiamente costituiscono elementi di carico non indifferente.

Tuttavia, reputa il Collegio che non sia possibile sostenere il ragionamento logico del SANFILIPPO, fatto proprio dall'accusa, con elementi oggettivi di riscontro. Così se non è fatto estraneo alla metodologia mafiosa quello di effettuare un attentato al fine di incutere timore nel proprietario e di metterlo in uno stato di subordinazione psicologica per sfruttare tale situazione a proprio vantaggio ed acquistare a condizioni più vantaggiose ; non può tuttavia argomentarsi con certezza che nella fattispecie in esame si sia verificato proprio quanto sostenuto dall'accusa e cioè che il VIRONE ed il MONTANA LAMPO abbiano compiuto l'attentato dinamitando per poi subentrare nella titolarità della cava.

In tal senso, a parte l'assoluta mancanza di riscontri oggettivi che possano con certezza permettere il collegamento fra l'attentato ed i due nuovi proprietari, refluisce certamente la constatazione che l'attentato aveva causato danni gravissimi che



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. R. Rini".

avevano diminuito fortemente il valore dell'azienda, per cui il danneggiamento potrebbe essere stato opera di operatori nel settore che avevano pensato bene di eliminare un concorrente pericoloso come il SANFILIPPO (il quale ha sostenuto che praticava prezzi molto bassi e che la cava stava rendendo molto bene), mentre appare logico sostenere che se fosse stata intenzione degli attentatori quella di acquistare successivamente l'azienda, l'attentato avrebbe colpito in maniera meno grave i beni del SANFILIPPO, pur ottenendo lo stesso effetto intimidatorio.

Ma a rendere ancor meno probabile l'ipotesi sposata dall'accusa sono, poi, le dichiarazioni non attendibili della stessa parte offesa.

Questa aveva dichiarato che il prezzo pagato per l'intera cava era stato di f. 14.000.000 e che a lui era stato corrisposto l'equivalente di f. 800.000 in sabbia.

Tali dichiarazioni del SANFILIPPO sono state smentite non solo dai due imputati i quali hanno sempre sostenuto di avere pagato f. 30.000.000 e da AVENIA Settimo (pg. 311) comproprietario della cava, il quale pure ha sostenuto che il prezzo convenuto era stato di f. 30.000.000 e che la sua quota gli era stata quasi interamente corrisposta; ma, altresì, dalla perizia disposta dal Tribunale la quale ha accertato (sulla scorta delle ricevute offerte dalla stessa P.O.) che il SANFILIPPO aveva effettuato prelievi in sabbia per importi superiori ai 17.000.000 circa -secondo il prezzo medio della cava di concorrenza- e, comunque, anche utilizzando gli altri principali sabbii del posto, per importi vicini ai 10.000.000 di lire e, quindi, ben al di sopra delle f. 800.000 indicate dal SANFILIPPO.

Peraltro, dalle dichiarazioni del teste GIRGENTI (pg. 312), risulta che quanto è stato sostenuto dall'imputato VIRONE (pg. 314) e cioè che egli non aveva preso l'iniziativa di proporre l'acquisto



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "A. Virone".

della cava, ma che, in ciò era stato sollecitato dal predetto GIRGENTI.

Inoltre, lo stesso GIRGENTI in dibattimento ha in buona sostanza sostenuto che il prezzo era stato determinato dai venditori (pg. 495 : "prima di concludere la vendita egli e l'AVENIA -entrambi proprietari della cava al 25% - avevano previamente concertato di non alienare la loro quota per meno di £ 14.000.000/15.000.000) e che il valore dell'impianto, prima dell'attentato, poteva approssimativamente essere di £ 70/80.000.000 e cioè molto meno dei 200.000.000 di lire indicati dal SANFILIPPO.

Tali circostanze e le non totalmente attendibili dichiarazioni del SANFILIPPO escludono la possibilità di pervenire ad un giudizio di colpevolezza ed inducono il Tribunale a stimare conforme a giustizia l'assoluzione di entrambi gli imputati per insufficienza di prove.



*RA Ripio*  
*M*



PARTE SESTA

PENE ACCESSORIE E MISURE DI SICUREZZA

\* \* \*



*Handwritten signature or initials, possibly reading 'R. C. C. C.' and 'A'.*

§ 1) LE PENE ACCESSORIE

\* \* \*

In forza delle condanne inflitte con la presente sentenza ed alla luce degli artt. 29 e 32 c.p., a FERRO Antonio, PITRUZZELLA Gioacchino, GUARNERI Antonio, COLLETTI Vincenzo, GAROFALO Luigi, INFRANCO Leonardo, MESSINA Arturo, LATTUCA Salvatore, PIPARO Calogero, VIRONE Giuseppe, LOMBARDOZZI Cesare Calogero, NOTONICA Salvatore, VELLA Antonio, FALZONE Salvatore, SCIARRABBA Giuseppe, CACHIA Vincenzo, CIANCIMINO Francesco, MISTRETTA Gaetano, FALSONE Vincenzo, SORTINO Gennaro, RIGGIO Filippo, BRUNO Calcedonio, ARMENIO Giuseppe, LO CASCIO Vito, DERELITTO Giovanni, CAMPO Paolo, DI NAPOLI Giuseppe, DE LOLLIS Giovanni, DI CARO Calogero, vanno applicate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per un periodo corrispondente alla pena a ciascuno inflitta.

Per gli stessi motivi le medesime pene accessorie erano state dal Tribunale inflitte a SALEMI Carmelo.

A PIPARO Gerlando, per la condanna riportata, va applicata l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.



§ 2) LE MISURE DI SICUREZZA

\* \* \*

Agli imputati come sopra condannati per il reato di cui all'art. 416 bis, ai sensi dell'art. 417 c.p. va, inoltre, applicata una misura di sicurezza.

In tal senso il Tribunale ritiene congruo applicare ai predetti condannati la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anno uno.

\* \* \*

Inoltre, va disposta la confisca dell'arma e delle munizioni di cui ai capi "G", "H" ed "I" della rubrica, dovendosi tale misura applicare non solo in caso di condanna, ma anche nel caso di estinzione del reato per intervenuta amnistia, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. CASS, sez. I, 7 marzo 1960 ; CASS, sez VI, 14 dicembre 1971).

\* \* \*

Reputa, invece, il Tribunale che non possa essere disposta la confisca prevista dagli artt. 240 e 416 bis, 7° comma, c. p., in ordine ai beni sequestrati agli imputati del reato di associazione



A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized first name and a surname, written over a horizontal line.

per delinquere di tipo mafioso.

In proposito, va preliminarmente affermato come la natura giuridica della confisca preveduta dall'art. 416 bis c.p. non possa essere altra che quella di una misura di sicurezza patrimoniale, la cui disciplina generale è prevista dagli artt. 236 e segg. c.p.; dovendosi in tale direzione respingere la tesi che individua nella misura cennata una "pena accessoria, avente come tale una funzione afflittiva e general-preventiva".

A conforto del convincimento su espresso va, infatti, rilevato non solo che il legislatore ha adoperato lo stesso termine ("confisca") di cui all'art. 240 c.p. per designare il provvedimento ablativo previsto dal settimo comma dell'art. 416 bis c.p.; ma, altresì, che ha usato la stessa espressione con la quale ha disciplinato l'art. 240 c.p., limitandosi, in buona sostanza, ad estendere i casi nei quali la confisca diviene obbligatoria.

Così, mentre per gli altri reati, ai sensi dell'art. 240 c.p., primo comma, è rimesso al Giudice l'accertamento dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento ablativo, nei riguardi delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto" ; di converso, per l'art. 416 bis c.p., ai sensi del settimo comma del medesimo articolo, il giudizio sulla "pericolosità delle cose" (vale a dire sull'attitudine delle cose provenienti da fatti illeciti penali od in altra guisa collegantisi alla loro esecuzione, a "mantenere viva l'idea e l'attrattiva del reato" -cfr. Relazione al progetto definitivo (n.202) al Codice Penale-) è fatto ex ante dal legislatore in ragione della particolare natura del reato associativo contemplato dall'art. 416 bis. c.p.; col risultato che



"..è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo il prodotto o il profitto..", in più prevedendo l'articolo in questione la nuova ipotesi (imposta dall'esigenza di fronteggiare la tendenza delle associazioni per delinquere di stampo mafioso a svolgere attività formalmente lecite con l'impiego di capitali di provenienza illecita) "delle cose che costituiscono l'impiego" di ciò che era stato di pertinenza del reato.

Rispondendo le normative di cui agli artt. 240 c.p. e 416 bis c.p. settimo comma alla medesima ratio ; ed avendo il legislatore utilizzato la stessa terminologia per estendere i casi di confisca obbligatoria ; non pare a questo Collegio che possa operarsi alcuna differenziazione, quanto alla natura giuridica, in merito alle due ipotesi di confisca contemplate dagli articoli summenzionati.

In senso contrario, non pare possa refluire esaustivamente la circostanza che la confisca di cui all'art. 416 bis, settimo comma, assuma un evidente carattere afflittivo, essendo innegabile che una siffatta caratteristica costituisca un corollario tipico di tutte le misure di sicurezza, che pure rivestono la loro autonomia, rispetto alla sanzione penale, per il prevalente aspetto di "mezzo di prevenzione specifico del reato" e perchè trovano il loro fondamento non nella logica "retributiva" della sanzione, bensì nella pericolosità del reo.

Nè una distinzione fra le due ipotesi di confisca può farsi discendere dalla disposizione di cui all'art. 24 l. 13 settembre 1982, n. 646, dovendosi ritenere che tale normativa trovi il suo fondamento solo nella necessità di estendere la procedura prevista,



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.

in tema di sequestro e di successiva confisca, nel campo dei procedimenti relativi all'applicazione della misura di prevenzione (artt. 2 bs e segg. L 575/1965 e succ. mod.) al processo penale che abbia per imputati soggetti accusati del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; e dovendosi, in senso analogo, respingere la tesi di chi sostiene la possibile coesistenza nel processo penale contro soggetti imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p. delle due "categorie" di confisca, quella, per l'appunto, prevista dall'art. 416 bis e quella prevista dalla legge 575/1965 così come modificata dalla L n. 646/1982.

Ritenuta, pertanto, la natura giuridica di misura di sicurezza, reputa il Tribunale che anche la confisca disciplinata dall'art. 416 bis c.p. settimo comma, debba ispirarsi al principio di legalità che informa le pene e le misure di sicurezza in genere, e segnatamente che debba ispirarsi al principio di irretroattività della legge penale, dall'altro principio contenuto.

Di tal che, reputa il Collegio che non possano essere sottoposti a confisca i beni acquisiti precedentemente all'emanazione della legge n. 646/1982, salvo che detti beni non siano serviti successivamente per commettere il delitto di cui all'art. 416 bis.

Invero, va rilevato che la Carta costituzionale prevede esplicitamente l'irretroattività della legge penale unicamente con riferimento alle sanzioni penali (art. 25 Cost.) limitandosi a prevedere per le misure di sicurezza (art. 25, terzo comma) i cosiddetti principi di tassatività e della riserva di legge ("Nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Riva" or similar, written in a cursive style.

casi previsti dalla legge"); ed, inoltre, che mentre l'art 2 c.p. prevede che "nessuno possa essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato" , l'art. 200 c.p. prevede che "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione".

Reputa, tuttavia, il Tribunale, in conformità a quanto sostenuto da una nota Dottrina, che anche in tema di misure di sicurezza debba trovare applicazione il principio di irretroattività della legge e ciò nella principale esigenza di impedire che il legislatore allo scopo di aggirare il divieto di irretroattività sancito in materia di pene, qualifichi come misure di sicurezza provvedimenti di natura sostanzialmente punitiva.

Ritiene, infatti, il Tribunale che l'art. 200 c.p. non introduca una disciplina derogatoria rispetto all'art. 2 c.p., ma che disciplini un settore del quale l'art. 2 c.p. non si occupa; vale a dire quello della successione di leggi sulle modalità concrete di esecuzione di un determinato trattamento sanzionatorio; di guisa che l'art. 2 c.p. va ritenuto applicabile anche al settore delle misure di sicurezza, discendendone in tal senso il divieto di applicare una misura di sicurezza ad un reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge che prevede tale misura.

Il convincimento su espresso muove dal rilievo per il quale il riferimento, contenuto nell'art. 200 primo comma al momento "dell'applicazione" della misura risulterebbe superfluo, dato che la correlazione sistematica con il secondo comma porrebbe in luce la necessità di applicare comunque la legge in vigore al tempo dell'esecuzione.




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname.

Se, infatti, la legge non è mutata al tempo di esecuzione della misura, si può affermare ch'essa è legge vigente, oltre che al "tempo dell'applicazione", anche al "tempo dell'esecuzione" della misura ; se, invece, è mutata, l'esecuzione della misura risulterà regolata dalla legge che, appunto, vige nel momento in cui questa deve essere eseguita.

Ma se l'art. 200 allude esclusivamente al momento di esecuzione della misura, ciò significa che il legislatore suppone già determinato il tipo di misura di sicurezza e che le modifiche poste da una legge successiva possano riguardare soltanto il modo concreto di esecuzione della stessa.

In proposito, va sottolineato come anche la Corte Costituzionale abbia preso posizione sull'argomento, avendo affermato che "l'art. 25 Cost. stabilisce anche per le misure di sicurezza il principio di legalità e di irretroattività, come per le pene" (C.Cost. 30 gennaio 1974, n. 19).

E, recentemente, anche la Suprema Corte ha implicitamente seguito il principio dell'irretroattività anche in materia di misura di sicurezza affermando che "in sede di applicazione dell'art. 24 l.646/1982, qualora nel corso del procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., venga disposto il sequestro previsto dalla normativa antimafia, il giudice penale dovrà sottoporre a tale misura cautelare, in vista della confisca obbligatoria preveduta dal settimo comma dell'art. 416 bis c.p., non solo i beni di cui agli artt. 2 bis e due ter l. 575/65 acquistati dall'imputato successivamente al momento in cui è divenuta operante la l. 646/82, ma altresì quelli (in qualunque momento acquistati) che risultino, a






seguito di congrua dimostrazione, essere serviti od essere stati destinati a commettere il delitto di associazione di tipo mafioso in epoca successiva al 28 settembre 1982" (cfr. CASS ; sez. feriale penale 7, agosto, 1984).

Da tale sentenza si ricava, infatti, inequivocabilmente che possono essere confiscati ai sensi dell'art. 416 bis settimo comma c.p. solo i beni acquistati successivamente all'entrata in vigore della l. 646/82 e quelli acquistati prima di tale data che siano, tuttavia, serviti o siano stati destinati a commettere il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Del resto, anche a voler prescindere dagli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali su riferiti, va sottolineato che anche l'esame strettamente letterale della norma di cui all'art. 416 bis settimo comma non consente una differente interpretazione.

La predetta norma facendo espresso riferimento al reato di cui all'art. 416 bis ("nei confronti del condannato -per il reato di cui all'art. 416 bis- è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo il prodotto o il profitto o che ne costituiscono l'impiego") impone di considerare come elemento finalistico o come antecedente logico la consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., che ovviamente, potrà dirsi realizzato solo dopo il 28 settembre 1982, vale a dire dopo l'entrata in vigore della legge che l'ha introdotto nel nostro ordinamento. Di tal che le cose acquistate prima di tale momento potranno essere confiscate solo se "servite" o, comunque, "destinate" a commettere il reato di cui all'art. 416 bis c.p.



Peraltro, va rilevato come l'esame del nesso finalistico-economico delle cose da confiscare rispetto al reato non possa non informarsi ai dettami che comunemente disciplinano la prova in materia penale.

Si vuol dire, cioè, che perchè possa farsi luogo alla confisca dovrà essere fornita piena prova del fatto che i beni sequestrati "siano serviti o fossero stati destinati a commettere il reato" ovvero che di questo costituiscano il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impiego" ; non potendo al riguardo applicarsi i criteri previsti dal legislatore in materia di misure di prevenzione, nella quale sede, com'è noto, risulta sufficiente un livello di prova "indiziario", accompagnato dalla mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni (cfr. art. 2 ter L. 575/1965 e succ. mod.

Inoltre, va sottolineato come, se è oramai certo, per quanto sopra più volte cennato, che la commissione di delitti costituisce sicuramente il fine (mediato o immediato) di chi fa parte di Cosa Nostra, non è altrettanto certo che chi aderisce a siffatta organizzazione lo faccia per scopo di lucro.

Invero, le risultanze processuali consentono di affermare che quest'ultimo rientri nella quasi totalità dei casi nelle finalità perseguite da chi fa parte di Cosa Nostra. Ed in tal senso basti menzionare le dichiarazioni di Salvatore CONTORNO (per il quale, tra l'altro, "l'unico fine associativo era costituito dalla mutua salvaguardia e dalla protezione, in affari illeciti" -pg. 103- ed, inoltre, "gli introiti illecitamente percepiti venivano distribuiti tra i soggetti che avevano partecipato all'affare"), quelle di Vincenzo MARSALA (per il quale si entrava a fare parte di Cosa




A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

Nostra solo per trarre vantaggio dalle estorsioni); nonchè -in riferimento (più immediato) alla fattispecie che ci riguarda- le dichiarazioni di Vincenzo COLLETTI (si pensi in particolare a quelle di cui a pg. 210: "era convincimento della cosca che il COLLETTI riservasse a sè, quasi nella totalità, il profitto delle estorsioni e delle tangenti); le estorsioni effettuate dal COLLETTI (CASSINA) e dal PIPARO (GRASSADONIO -SARULLO); gli affari intrapresi da FERRO, COLLETTI e PITRUZZELLA con Leonardo GRECO; ed, infine, il fittissimo intreccio di assegni tra gli imputati, non sempre giustificabile come aiuto spiegato nei confronti di chi versava in stato di bisogno (si consideri per es. l'assegno di 50.000.000 emesso dal COLLETTI in favore di LOMBARDOZZI).

Tuttavia, le dichiarazioni rese, sul punto, da Tommaso BUSCETTA (che ha operato una distinzione tra il vecchio "uomo d'onore" che faceva parte di Cosa Nostra, in buona sostanza, per il prestigio che ne conseguiva, sfruttando la "forza" che derivava dall'associazione non necessariamente per trarne vantaggi quantificabili economicamente, ed il "nuovo" uomo d'onore che, viceversa, sfrutta il poderoso apparato dell'associazione solo per avvantaggiarsi economicamente) e la constatazione che molti dei personaggi coinvolti nel processo, pur sicuramente appartenenti a Cosa Nostra, non hanno tratto particolari benefici di carattere economico ; non consentono di concepire come corollario della partecipazione a Cosa Nostra il perseguimento di finalità di lucro.

In forza di tali premesse, reputa il Collegio che non possa pervenirsi, riguardo ai beni sottosti a sequestro ai sensi degli artt. 2 ter L 575/65 e 24 L. 646/82, ad altro provvedimento che quello della revoca del sequestro e della restituzione dei beni agli aventi diritto.




*Carluccio*  
*Carluccio*

Riguardo, infatti, ai beni intestati a COLLETTI Vincenzo ed a sua madre, TRIOLO Francesca, (cfr. Fald. 31, fasc.n. 1) emerge che gli stessi sono stati acquistati tutti prima del settembre 1982 e non vi sono elementi per potere affermare che gli stessi beni siano stati destinati, da parte di Vincenzo COLLETTI alla realizzazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Nè, peraltro, v'è piena prova sulla illegittima provenienza di detti beni, non potendosi ritenere che l'inserimento in Cosa Nostra da parte di Vincenzo COLLETTI e la sua quasi certa partecipazione alle estorsioni commesse dal padre costituiscano elementi sufficienti per affermare con sicurezza la non legittima provenienza dei beni a lui intestati.

Non sussistendo piena prova dell'illegittima provenienza del denaro in essi contenuto, va parimenti disposto il dissequestro anche dei quattro libretti di deposito ( risultanti all'atto di sequestro con un saldo attivo di complessive £ 1.300.000 circa) e dell'effetto cambiario (di £ 100.000) dei quali il COLLETTI era titolare.

\* \* \*

Analogamente per quanto concerne i beni sequestrati a CACHIA Vincenzo (Fald. 31; fasc. n. 2) deve rilevarsi come i beni immobili siano stati dal predetto acquistati prima del 1959, non potendosi peraltro provare il loro utilizzo per il reato di cui all'art. 416 bis. Riguardo ai Bot sequestrati al CACHIA ed alla di lui moglie RANDISI Gaetana, va invece rilevato che al di fuori della sicura appartenenza del CACHIA a Cosa Nostra e del notevole contrasto tra l'importo dei titoli sequestrati (circa 22.000.000 di lire) ed il



reddito annuo dichiarato (cfr. vol 7 ; allegato nr. 52) non vi sono altri elementi che consentano di raggiungere la piena prova in ordine all'illegittima provenienza di detti beni, dovendosi tenere comunque conto dell'attività commerciale esplicitata dall'imputato.

\* \* \*

Parimenti va affermato che i beni sequestrati a CIANCIMINO Francesco, segnatamente, (Fald. 31; fasc. 3) i saldi attivi di n. 2 c/c accesi presso la Banca Commerciale Italiana di Palermo (per un importo complessivo di f 2.200.000 circa), non possono con sicurezza ritenersi frutto del reato di cui all'art. 416 bis c.p., dovendosi a fronte della esiguità degli importi sequestrati tenere conto della attività esplicitata dal predetto imputato.

\* \* \*

Riguardo ai beni sequestrati a FALZONE Salvatore (Fald. 31; fasc. 4) trattandosi di un autocarro Ape acquistato nel 1973 e di libretti di deposito a risparmio contenenti denaro per complessive f 1.200.000 circa, devesi disporre la restituzione all'avente diritto non essendo stata dimostrata con certezza l'utilizzazione dell'autocarro ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis, nè, con sicurezza, l'illegittima provenienza delle somme sequestrate, dovendosi tenere conto dell'attività di commerciante esplicitata dall'imputato ed ai redditi denunciati non incompatibili con le esigue somme sequestrate (vol 7; all. 50).



A handwritten signature in dark ink, consisting of several stylized, overlapping letters.

\* \* \*

In riferimento ai beni sequestrati a FALSONE Vincenzo (Fald. 31 ; fasc. 5) va rilevato come gli stessi siano stati tutti acquistati prima del settembre 1982 e come non sia stata offerta la prova della loro utilizzazione per la consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

\* \* \*

In ordine ai beni sequestrati (cfr. Fald. 32) a FERRO Antonio ed ai suoi familiari va rilevato come la maggior parte degli stessi sia stata acquistata prima del settembre 1982 e come non sia stata fornita la prova che detti beni, acquisiti antecedentemente l'entrata in vigore della L. 646/82, siano stati utilizzati o siano stati comunque destinati alla realizzazione del reato di cui all'art. 416is c.p.

Relativamente ai restanti beni, e si tratta di beni immobili del valore ("dichiarato") di f 750.000.000, intestati al figlio dell'imputato, Giuseppe; di un bonifico disposto dalla Banca Nazionale di Palermo a favore di FERRO Giuseppe (per f 9.500.000 circa); delle somme relative all'ammasso volontario grano produzione 1984, di cui agli estratti conto della Federazione italiana dei consorzi agrari trasmessi all'agenzia di Canicattì della Cassa Centrale di Risparmio V.E. in favore di FERRO Antonio, Calogero, Giuseppe e di CORSELLO Luigia (per un totale di f 13.000.000 circa); dell'assegno Italcasse (di f 19.000.000 circa) del 7/12/1984 emesso in favore di FERRO Giuseppe; di n. 1.100 azioni Banca Popolare



*Handwritten signatures and initials.*

Siciliana del valore di mercato di f 31.650 circa, intestate a FERRO Rosalia; a fronte dei notevolissimi utili (circa f 500.000.000 all'anno) ricavati dalla gestione dell'azienda che fa capo all'imputato (cfr. Fald. 48; fasc. 4/relazione custodi) non appare possibile argomentare con certezza che detti beni costituiscano il prodotto, profitto il prezzo o l'impiego del reato di cui all'art. 416 bis c.p., e ciò, sebbene, refluiscono in tale ultima direzione notevolissimi elementi indiziari quali l'accertata partecipazione del FERRO a traffici sicuramente non leciti quali quelli commessi insieme a Leonardo GRECO, Carmelo COLLETTI e Gioacchino PITRUZZELLA e l'acclarata partecipazione dell'imputato "all'affare" della costruensa scorrimento veloce Palermo-Sciacca.

\* \* \*

Riguardo ai beni sequestrati a LATTUCA Salvatore (Fald. 33 ; fasc. 7) va osservato che quasi tutti sono stati acquistati prima del 1982 e che per nessuno di essi è stata fornita la prova che sia stato destinato alla realizzazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Peraltro, nel corso del dibattimento è emerso come l'imputato abbia potuto fare luogo ad acquisti usufruendo di f 26.000.000 ereditati dallo zio, LATTUCA Gaspare; di f 30.000.000 di mutuo, presso la Banca Popolare dell'Agricoltura (estinto con ratei mensili di f 600.000) e di f 25.000.000 ottenuti in prestito da varie banche.

Tali evenienze, pertanto, non consentono di affermare con certezza che l'immobile acquistato nel 1984 costituisca il profitto o l'impiego di quanto derivante dal reato di cui all'art. 416 bis



c.p..

\* \* \*

Riguardo a GUARNERI Antonio (Fald. 33, fasc. n. 8) va osservato come quasi tutti i beni sequestrati siano stati acquistati dall'imputato prima del settembre del 1982 e come per essi non sia stata offerta la prova che siano serviti o che siano stati utilizzati alla consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

In ordine all'unico bene immobile acquistato dopo il 1982 ed intestato al figlio dell'imputato GUARNERI Diego (si tratta di un appezzamento di terreno del valore dichiarato di f 750.000.000) va detto che non sussiste la prova certa che detto bene sia nella disponibilità dell'imputato nè che comunque lo stesso costituisca il provento del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Ciò tenuto conto degli elevati profitti derivanti dall'azienda che faceva capo a GUARNERI Antonio ed a suo figlio Diego.

In senso analogo, non pare possa affermarsi con certezza che il denaro relativo agli assegni (per un importo complessivo di f 23.000.000 circa) sequestrati all'imputato, rappresentanti l'integrazione del prezzo del grano duro prodotto nei fondi rustici relativo all'annata agraria 83/84, costituisca il profitto del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

\* \* \*

Relativamente ad INFRANCO Leonardo va osservato come i beni immobili sequestratigli (Fald. 33; fasc. 10) siano stati dal



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Rini".



medesimo e dalla di lui moglie acquistati prima del settembre del 1982 e come in ordine ai medesimi non sia stata fornita la prova della destinazione alla realizzazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Riguardo ai titoli azionari sequestratigli, tenuto conto dell'attività commerciale svolta dall'imputato, va detto che non sussiste la prova certa che detti beni provengano dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso commesso.

\* \* \*

Riguardo ai beni sequestrati a PIPARO Calogero (Fald. 34; fasc. 11) va rilevato come gli stessi siano stati quasi tutti acquistati prima del settembre 1982 e come dei medesimi non sia stata fornita la prova certa della loro destinazione alla consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Riguardo agli altri beni acquistati a nome di Gerlando PIPARO dopo l'entrata in vigore della legge 646/82 non pare sia stata provata con certezza la loro provenienza illecita, in qualità di prezzo, profitto ecc, dal reato di cui all'art. 416 bis posto in essere dal padre del titolare dei beni.

\* \* \*

In riferimento a MESSINA Arturo va sottolineato come tutti i beni immobili sequestratigli (Fald. 34 ; fasc. 12) siano stati dal medesimo acquistati prima del 1982 e come non sia stata offerta la prova certa della destinazione di detti beni alla consumazione del



*Arturo Messina*  
*Ma*

reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Riguardo alla sua partecipazione alla S.r.l. F/lli MESSINA (il 25 % della predetta società avente un capitale sociale di f. 20.000.000) non pare possa asserirsi con sicurezza che detta quota costituisca il provento derivante dalla commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.


\* \* \*

Riguardo ai beni sequestrati a LOMBARDOZZI Cesare Calogero (Fald. 34; fasc. 13) va osservato come quasi tutti i beni immobili siano stati acquistati dall'imputato e dalla di lui moglie prima del 1982 e che di tali beni non sia stata offerta la prova certa della loro destinazione alla consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Peraltro, a fronte dell'attività commerciale esplicita dall'imputato, non pare possa affermarsi con certezza che l'immobile intestato alla moglie ed acquistato il 6/3/1984; la quota pari al 50% del capitale sociale (f. 20.000.000) della LOMBARDOZZI Carni S.r.l. della quale era amministratore unico; i libretti di deposito per un valore complessivo di f. 21.000.000 circa; nonchè l'assegno di f. 24.300.000 relativo al c/c n. 070585857, costituiscano il provento del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso commesso dall'imputato.

\* \* \*

Riguardo a NOTONICA Salvatore va rilevato come il bene



- 1234 -

sequestratogli (Fald. 34; fasc. 14) sia stato dal medesimo imputato acquistato prima del 1982 e che non vi è prova che sia stato destinato o sia servito per commettere il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

\* \* \*

In merito a PITRUZZELLA Gioacchino va rilevato come la maggior parte dei beni sequestratigli (Fald. 35; fasc. 15) siano stato acquistati da lui e dai suoi familiari in epoca antecedente il settembre 1982 e come per tali beni non sia stata offerta la prova certa della loro destinazione o utilizzazione per la consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

In ordine ai restanti beni per lo più intestati al figlio dell'imputato Santo va rilevato come, a fronte delle differenti attività lavorative esplicate dall'imputato e dal di lui figlio, non pare possa dirsi raggiunta con certezza la prova della disponibilità da parte del PITRUZZELLA Gioacchino dei beni intestati al figlio Santo; nè la prova certa che detti beni costituiscano il profitto, il prezzo ecc, del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso commesso da PITRUZZELLA Gioacchino.

\* \* \*

Riguardo ai beni sequestrati a SCIARRABBA Giuseppe (Fald. 35 fasc. 16) va rilevato come entrambi siano stati acquistati prima del 1982 e come non sia stata offerta la prova certa della loro utilizzazione o della loro destinazione alla consumazione del reato



di cui all'art. 416 bis c.p.

\* \* \*


In merito ai beni sequestrati a VELLA Antonio (Fald. 35; fasc. 17) va osservato come una parte dei medesimi sia stata dall'imputato acquistata prima del settembre 1982 e come di tali beni non sia stata data la prova della destinazione o dell'utilizzazione ai fini della realizzazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Quanto all'appartamento ed all'auto acquistati dall'imputato nel 1983, deve rilevarsi come, tenuto conto dell'attività lavorativa esplicata dal VELLA e dalla di lui moglie, non possa dirsi provato con certezza che detti beni costituiscano il profitto del reato di cui all'art. 416 bis c.p. commesso dal VELLA.

\* \* \*

Riguardo ai beni sequestrati a VIRONE Giuseppe (Fald. 35 ; fasc. 18) va rilevato come l'autovettura risulti acquistata in data antecedente il settembre 1982 e come non sia stata offerta la prova certa che detta auto sia stata destinata alla consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. posto in essere dall'imputato.

Peraltro, relativamente al sequestro del deposito bancario di f. 16.169, intestato a VITELLO Maria Concetta, moglie dell'imputato, non pare possa affermarsi che lo stesso provenga dalla consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.



\* \* \*

In merito ai beni sequestrati a RAFFA Pietro (Fald. 35 ; fasc. 19) essi vanno naturalmente restituiti in quanto l'imputato è stato assolto, sia pure con formula dubitativa, da entrambi i reati ascrittigli.

\* \* \*

Riguardo, infine, a Carmelo SALEMI (Fald. 35 ; fasc 20) gli stessi sono stati acquistati dall'imputato prima del 1982 e non è stata fornita la prova della loro utilizzazione alla consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.



I L D I S P O S I T I V O

\* \* \*

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping letters.

P.Q.M.

Visti gli articoli di cui in rubrica ; 483, 488 c.p.p.; 24, 135 c.p.;

Dichiara FERRO Antonio, PITRUZZELLA Gioacchino, GUARNERI Antonio, COLLETTI Vincenzo, GAROFALO Luigi, INFRANCO Leonardo, MESSINA Arturo, LATTUCA Salvatore, PIPARO Calogero, VIRONE Giuseppe, LOMBARDOZZI Cesare Calogero, NOTONICA Salvatore, VELLA Antonio, FALZONE Salvatore, SCIARRABBA Giuseppe, CACHIA Vincenzo, SALEMI Carmelo, CIANCIMINO Francesco, MISTRETTA Gaetano, FALSONE Vincenzo, SORTINO Gennaro, RIGGIO Filippo, BRUNO Calcedonio, ARMENIO Giuseppe, LO CASCIO Vito, DERELITTO Giovanni, CAMPO Paolo, DI NAPOLI Giuseppe, DE LOLLIS Giovanni, colpevoli del reato loro rispettivamente ascritto al capo "A" della rubrica, esclusa per tutti la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n.1 c.p. ;

Dichiara DI CARO Calogero colpevole del reato ascrittogli; nonchè PIPARO Calogero e PIPARO Gerlando colpevoli del reato loro ascritto al capo "F" della rubrica; GUARNERI Antonio colpevole del reato di cui al capo "G" ; CATANIA Salvatore e LATONA Concetta colpevoli del reato di cui al capo "D" ; COLLETTI Vincenzo e LO CASCIO Vito colpevoli del reato di cui al capo "T";

Condanna :

- FERRO Antonio alla pena di anni undici di reclusione e lire 12.000.000 (dodici milioni) di multa;
- PITRUZZELLA Gioacchino alla pena di anni dieci di reclusione e lire 12.000.000 (dodici milioni) di multa ;



- GUARNERI Antonio alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui al capo "A" ed alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 150.000 di multa per il reato di cui al capo "G", ritenuta per quest'ultimo reato l'attenuante di cui all'art. 5 L. 895 del 1967 e succ. mod.; e così complessivamente alla pena di anni otto e mesi dieci di reclusione e lire 150.000 di multa ;
- COLLETTI Vincenzo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo "A", nonchè alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 800.000 di multa per il reato di cui al capo "T" ; e così complessivamente alla pena di anni nove di reclusione e lire 800.000 di multa;
- GAROFALO Luigi alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
- INFRANCO Leonardo alla pena di anni sette di reclusione;
- MESSINA Arturo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;
- LATTUCA Salvatore alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
- PIPARO Calogero alla pena di anni sette di reclusione per il reato di cui al capo "A", nonchè alla pena di anni cinque di reclusione e lire due milioni di multa per il reato di cui al capo "F"; e così, complessivamente, alla pena di anni dodici di reclusione e lire due milioni di multa;
- VIRONE Giuseppe alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;
- LOMBARDOZZI Cesare Calogero alla pena di anni otto di reclusione;
- NOTONICA Salvatore alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;



Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.



- VELLA Antonio alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;
- FALZONE Salvatore alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;
- SCIARRABBA Giuseppe alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;
- CACHIA Vincenzo alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione;
- SALEMI Carmelo alla pena di anni dieci di reclusione;
- CIANCIMINO Francesco alla pena di anni nove di reclusione;
- MISTRETTA Gaetano alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
- FALSONE Vincenzo alla pena di anni sette di reclusione;
- SORTINO Gennaro alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
- CATANIA Salvatore alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante;
- LATONA Concetta alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, concessa alla stessa le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante ;
- PIPARO Gerlando alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione e lire 1.500.000 di multa;
- RIGGIO Filippo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
- BRUNO Calcedonio alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
- ARMENIO Giuseppe alla pena di anni otto di reclusione;
- LO CASCIO Vito alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per il reato di cui al capo, "A", nonchè alla pena

di anni due e mesi sei di reclusione e lire 800.000 di multa per il reato di cui al capo "T"; e così complessivamente alla pena di anni nove di reclusione e lire 800.000 di multa;

- DERELITTO Giovanni alla pena di anni sette di reclusione;
- CAMPO Paolo alla pena di anni sette di reclusione;
- DI NAPOLI Giuseppe alla pena di anni dieci di reclusione;
- DE LOLLIS Giovanni alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
- DI CARO Calogero alla pena di anni sette di reclusione.

Condanna tutti i predetti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno, in proprio, al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e segg., 32, 228, 417 c.p.;

Dichiara FERRO Antonio, PITRUZZELLA Gioacchino, GUARNERI Antonio, COLLETTI Vincenzo, GAROFALO Luigi, INFRANCO Leonardo, MESSINA Arturo, LATTUCA Salvatore, PIPARO Calogero, VIRONE Giuseppe, LOMBARDOZZI Cesare Calogero, NOTONICA Salvatore, VELLA Antonio, FALZONE Salvatore, SCIARRABBA Giuseppe, CACHIA Vincenzo, SALEMI Carmelo, CIANCIMINO Francesco, MISTRETTA Gaetano, FALSONE Vincenzo, SORTINO Gennaro, RIGGIO Filippo, BRUNO Calcedonio, ARMENIO Giuseppe, LO CASCIO Vito, DERELITTO Giovanni, CAMPO Paolo, DI NAPOLI Giuseppe, DE LOLLIS Giovanni, DI CARO Calogero interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetti legalmente per un periodo corrispondente alla pena come sopra a ciascuno inflitta ed ordina che gli stessi dopo l'espiazione della pena siano sottoposti alla libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anno uno.

Dichiara PIPARO Gerlando interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

Visti gli artt. 1 e segg. D.P.R. 1981 n. 744 e D.P.R. 1986 n.865 ;


Dichiara interamente condonate le pene inflitte a CATANIA Salvatore ed a LATONA Concetta ; condonati anni tre di reclusione a PIPARO Calogero ed a PIPARO Gerlando sulla maggiore pena loro rispettivamente inflitta per il reato di cui al capo "F", nonchè interamente condonata la pena pecuniaria loro inflitta per il medesimo delitto ; dichiara condonati anni due di reclusione a Vincenzo COLLETTI ed a LO CASCIO Vito sulla maggiore pena loro inflitta per il reato di cui al capo "T" della rubrica, nonchè interamente condonata la pena pecuniaria inflitta per il medesimo reato.

Visto l'art. 479 c.p.p. e gli artt. 1 e segg. D.P.R. 1986 n. 865 ;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di GREGORI Antonio, MARAFON PECORARO Alfredo, CATALANO Rosalia, CARMILLERI Giuseppa, DE LUCIA Luciano, GIAMBALVO Pasquale in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, nonchè nei confronti di LO PRESTI Calogero in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 610 c.p. così modificata l'originaria imputazione di cui al capo "L" e nei confronti di GUARNERI Antonio in ordine ai reati di cui ai capi "H" ed "I", ritenuta per il primo la circostanza attenuante di cui all'art. 5 L. 1967 n. 895 e succ. mod.; ed ancora nei confronti di COLLETTI Vincenzo e LO CASCIO Vito in ordine al delitto di cui al capo "V" della rubrica, essendo tutti i predetti reati estinti per amnistia;

Visti gli artt. 163 e segg. c.p.; 487 c.p.p.;

Ordina sospendersi l'esecuzione della pena come sopra inflitta a CATANIA Salvatore e LATONA Concetta nei termini ed alle condizioni di legge;

  
Salvatore A. Latona

Visto l'art. 479 c.p.p.; assolve RAFFA Pietro, CASCIOFERRO Francesco, CASCIOFERRO Vito e BUFALO Giuseppe dal reato loro ascritto al capo "A" della rubrica, per insufficienza di prove; nonchè VIRONE Giuseppe e MONTANA LAMPO Raimondo dai reati di cui ai capi "O"- "P"- "Q", per insufficienza di prove.

Ordina l'immediata scarcerazione di CASCIOFERRO Francesco, CASCIOFERRO Vito e BUFALO Giuseppe, se non detenuti per altra causa.

Ordina la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro.

Ordina il dissequestro di tutti i beni sequestrati nei confronti degli imputati e dei loro congiunti, disponendone la restituzione agli aventi diritto se non in sequestro per altro titolo.

Agrigento 23/7/1987

il giudice estensore

*Pietro Ulf*  
*Cuschi e Letta*  
*Severino De Luca*

Il Presidente

*Giuseppe*

Direttore di Sezione di Cancelleria  
*Sebastiano*

*Sebastiano*

Depositato in Cancelleria

il 25-01-88

IL CANCELLIERE

*Sebastiano*



I N D I C I



INDICE-SOMMARIO

<u>I) EPIGRAFE</u>	PG	1
<u>II) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</u>		14
<u>FARTE PRIMA : L'ISTRUZIONE PRELIMINARE</u>		
§ 1) L'operazione di polizia del 13/3/1982		15
§ 2) Il rapporto giudiziario del 20/2/1984		27
2-A) il rapporto della Polizia canadese e le intercettazioni ambientali eseguite nel bar Reggio di Paul VIOLI		31
2-B) alcune note informative sui partecipanti alla riunione del 13/3/82		34
§ 3) Il R.G. del 2/4/84		39
3-A) le dichiarazioni rese da BONO Benedetta ai CC.		39
3-B) dichiarazioni rese da INFRANCO, MAROTTA, COLLETTI Vincenzo ed altri dopo la morte di COLLETTI Carmelo		49
3-C) L'affare EDILP		61
3-D) Le dichiarazioni di Antonino SALVO e le note relative agli omicidi di MAROTTA, MESSINA e GRAMAGLIA		69
§ 4) Il rapporto del 22/11/1984 del Nucleo P.T. della G. di F. di Agrigento		73



§ 5) Le dichiarazioni rese da BONO Benedetta al G.I. di Palermo	pg.	87
§ 6) Le dichiarazioni rese da BONO Benedetta al G.I. di Agrigento il 14/11/1984		90
§ 7) Le dichiarazioni rese da Tommaso BUSCETTA al G.I. di Palermo tra il luglio e l'ottobre del 1984		95
§ 8) Le dichiarazioni rese da Salvatore CONTORNO al G.I. di Palermo nell'ottobre del 1984		115
§ 9) Le dichiarazioni del Dr. NICASTRO ed altri atti rilevanti		123
 <u>FARTE SECONDA : L'ISTRUZIONE SOMMARIA</u>		128
§ 1) I provvedimenti del 3/12/1984 e gli inter- rogatori degli imputati		129
§ 2) Le assunzioni testimoniali		168
§ 3) Il R.G. dei CC. di Sciacca del 10/12/84 e le rivelazioni di COLLETTI Vincenzo		201
§ 4) Le ulteriori acquisizioni documentali		219
§ 5) L'episodio degli insegnanti CATANIA e LATONA		227
§ 6) Le istruzioni sommarie dei procedimenti avviati dopo la formalizzazione		229
6-A) Il procedimento contro ARMENIO Giuseppe		229
6-B) L'episodio ALAIMO-GRAMAGLIA		237
6-C) Il procedimento relativo alla estorsione in pregiudizio di		




SANFILIPPO Giuseppe	pg	243
6-D) Il procedimento contro DI CARO Calogero		248
<u>PARTE TERZA : L'ISTRUZIONE FORMALE</u>		254
§ 1) L'incriminazione di FALSONE Vincenzo		255
§ 2) Le incriminazioni di SORTINO Gennaro, CATALANO Rosalia e RIGGIO Filippo		265
§ 3) L'incriminazione di BRUNO Calcedonio		271
§ 4) Il mandato di cattura del 14/6/1985		274
4-A) CASCIOFERRO Francesco		274
4-B) CASCIOFERRO Vito		280
4-C) LO CASCIO Vito		284
4-D) DERELITTO Giovanni		286
4-E) CAMPO Paolo		290
4-F) BUFALO Giuseppe		292
4-G) PIPARO Gerlando		296
4-H) DI NAPOLI Giuseppe e DE LOLLIS Giovanni		301
§ 5) Il mandato di cattura del 10/10/85 emesso dal G.I. di Agrigento nei confronti di COLLETTI Vincenzo e LO CASCIO Vito per la vicenda relativa alla fornitura dell'Ospedale Civile di Ribera		303
§ 6) L'incriminazione di DE LUCIA Luciano ed ulteriori atti in merito alla vicenda EDILP		307
§ 7) Il mandato di cattura del 25/9/85 emesso		





nei confronti di VIRONE Giuseppe e MONTANA LAMPO Raimondo per il reato di estorsione commesso in pregiudizio di SANFILIPPO Giuseppe (vicenda cava di Montallegro)	pg	311
§ 8) Le incriminazioni di CAMMILLERI Giuseppa, GIAMBALVO Pasquale ed ARENA Salvatore		316
§ 9) Le audizioni ex art. 348 bis c.p.p. di soggetti perseguiti quali associati ma- fiosi in altri procedimenti		318
§ 10) Le assunzioni testimoniali		325
§ 11) I nuovi interrogatori degli imputati incriminati nell'istruzione sommaria		387
§ 12) Le principali acquisizioni di atti di P.G. e giudiziali operate nel corso del- l'istruzione formale		412
§ 13) Le perizie disposte nel corso del- l'istruttoria e gli atti relativi ad operazioni di ascolto telefonico acqui- siti al processo		448
§ 14) I sequestri disposti dal G.I. ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 ter legge 31/5/1965 n.575 e succ. mod. e 24 L.13/9/82 n. 646		451
§ 15) Eventi diversi verificatisi nel corso del- l'istruzione formale		453
§ 16) La sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio		455



<u>PARTE QUARTA : IL DIBATTIMENTO</u>	pg.	458
§ 1) Gli interrogatori degli imputati		459
§ 2) Le assunzioni testimoniali		491
§ 3) Le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 450 bis c.p.p. da soggetti imputati in altri procedimenti penali dello stesso reato ovvero di reati connessi		513
§ 4) I provvedimenti di maggior rilievo adottati dal Tribunale e le principali acquisizioni avvenute nel corso del dibattimento		533
<u>III) MOTIVI DELLA DECISIONE</u>		541
<u>PARTE PRIMA : PREMESSE DI CARATTERE GENERALE</u>		542
§ 1) Il fenomeno mafioso ed il modello legale di associazione per delinquere di stampo mafioso sussunto dall'art. 416 bis c.p.		542
§ 2) L'art. 416 bis c.p.: gli elementi costi- tutivi della fattispecie		553
§ 3) L'art. 416 bis c.p.: il modello legale di associazione di tipo mafioso : a) i tre parametri caratterizzanti		566
§ 4) L'art. 416 bis c.p.: il modello legale di associazione di tipo mafioso : b) le fina- lità perseguite		574
§ 5) L'aggravante di cui al quarto comma del- l'art. 416 bis c.p.; quelle di cui al n.1		



dell'art. 112 c.p. ; considerazioni sulla natura del reato e sulla configurabilità del concorso eventuale	pg. 583
§ 6) I mezzi di prova nell'accertamento del reato di cui all'art. 416 bis c.p.	593
§ 7) I rapporti fra i delitti di associazione di tipo mafioso e associazione per delinquere	601
 <u>PARTE SECONDA : LA FATTISPECIE CONCRETA;</u>	
<u>L'ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO : "COSA NOSTRA"</u>	608
§ 1) L'associazione mafiosa nell'assunto accusa- torio e come parte di un più vasto sodalizio criminoso	609
§ 2) Il valore probatorio della chiamata di correo	618
§ 3) La credibilità di Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO	640
§ 4) La struttura di Cosa Nostra siciliana secondo le dichiarazioni di BUSCETTA e CONTORNO ed il riscontro probatorio costi- tuito dalle intercettazioni ambientali canadesi del 1974	658
 <u>PARTE TERZA : LA RICOSTRUZIONE DI COSA NOSTRA NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO</u>	
§ 1) Premessa	685
§ 2) La riunione del 13/3/82	686
§ 3) Le intercettazioni ambientali effettuate dalla Polizia canadese e loro rilievo in	688



ordine alla ricostruzione di Cosa Nostra	
- nell'agrigentino	pg. 703
§ 4) Le intercettazioni telefoniche sull'utenza di COLLETTI	709
§ 5) Il valore probatorio delle dichiarazioni di BONO Benedetta	726
§ 6) La rilevanza processuale di Carmelo COLLETTI come capo del ramo agrigentino di Cosa Nostra	750
§ 7) Altri personaggi di Cosa Nostra non imputati nel presente procedimento venuti in contatto con Carmelo COLLETTI e con le famiglie del- l'agrigentino	782
- SANTAPAOLA Benedetto	783
- AGATE Mariano	788
- DI CARLO Giulio	792
- RIINA Giacomo	796
- GERACI Nenè	798
- GRECO Leonardo	800
- BRUSCA Bernardo	803
- LIPARI Giuseppe	805
- CALDARELLA Santo	809
- CANNELLA Tommaso	810
- MINORE Antonino Pio	812
- BONTADE Stefano	813
- BERTOLINO Giuseppe	814
- GRECO Michele	815
- SETTECASI Giuseppe	816
- CARUANA Leonardo	821
- LAURIA Calogero	825



- PIAZZA Domenico	pg.	830
- LA SALA Calogero		831
- CORSI Rosario		832

PARTE QUARTA : LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI

IN ORDINE AGLI IMPUTATI DEI REATI DI ASSOCIAZIONE

PER DELINQUERE SEMPLICE F DI STAMPO MAFIOSO 834

Considerazioni preliminari 835

le condanne : 841


- FERRO ANTONIO	842
- PITRUZZELLA GIOACCHINO	891
- GUARNERI ANTONIO	910
- COLLETTI VINCENZO	918
- GAROFALO LUIGI	941
- INFRANCO LEONARDO	965
- MESSINA ARTURO	970
- LATTUCA SALVATORE	977
- PIPARO CALOGERO	992
- VIRONE GIUSEPPE	1000
- LOMBARDOZZI CESARE CALOGERO	1005
- NOTONICA SALVATORE	1017
- VELLA ANTONIO	1020
- FALZONE SALVATORE	1024
- SCIARRABBA GIUSEPPE	1027
- CACHIA VINCENZO	1032
- SALEMI CARMELO	1035
- CIANCIMINO FRANCESCO	1038
- MISTRETTA GAETANO	1067
- FALSONE VINCENZO	1070



- SORTINO GENNARO	pg.	1079
- RIGGIO FILIPPO		1087
- BRUNO CALCEDONIO		1091
- ARMENIO GIUSEPPE		1102
- LO CASCIO VITO		1118
- DERELITTO GIOVANNI		1122
- CAMPO PAOLO		1138
- DI NAPOLI GIUSEPPE		1142
- DE LOLLIS GIOVANNI		1158
- DI CARO CALOGERO		1161
le assoluzioni :		1178
- RAFFA PIETRO		1179
- CASCIOFERRO FRANCESCO		1183
- CASCIOFERRO VITO		1188
- BUFALO GIUSEPPE		1193

PARTE QUINTA : LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI:

<u>LE ALTRE IMPUTAZIONI</u>	1196
§ 1) Il capo "F" ascritto a PIPARO Calogero ed a PIPARO Gerlando	1197
§ 2) Il capo "G" ascritto a GUARNERI Antonio	1200
§ 3) Il capo "D" ascritto a CATANIA Salvatore e LATONA Caocetta	1202
§ 4) Il capo "T" ascritto a Vincenzo COLLETTI e Vito LO CASCIO	1210
§ 5) i capi d'imputazione "C"- "E"- "H"- "I"- "L"- "U"- "Z"- "Z1"- "Z2" ascritti rispettivamente a GREGORI Antonio, MARAFON PECORARO Alfredo, CATALANO Rosalia, GUARNERI Antonio, LO PRESTI	



Calogero, LO CASCIO Vito, COLLETTI Vincenzo,	
DE LUCIA Luciano, GIAMBALVO Pasquale	pg. 1212
§ 6) i capi "O"- "P"- "Q" ascritti a VIRONE	
Giuseppe e MONTANA LAMPO Raimondo	1213

PARTE SESTA : PENE ACCESSORIE E MISURE DI

SICUREZZA 1217

§ 1) Le pene accessorie 1218

§ 2) Le misure di sicurezza 1219

IV) IL DISPOSITIVO 1238

Indici pg. 1245



INDICE DEI NOMI

\* in grassetto sono indicate le pagine relative agli interrogatori, agli esami testimoniali, alle sommarie informazioni testimoniali, ecc.\*

## A

- ABISSI Antonella	: 57.
- ABBONDANZA Aldo	: 502, 505.
- AGATE Mariano	: 31, 49, 117, 118, 122, 127, 147, 272, 318 <b>ss</b> , 364, 416, 425, 441, 442, 513, 515, 654, 788 <b>ss</b> , 1091.
- ALAIMO Lorenzo	: 237 <b>ss</b> , 242, 503, 504.
- ALIOTO Francesco	: 503.
- AMATO Ettore	: 501, 505.
- AMATO Francesco Paolo	: 364, 503, 504.
- AMMIRATA Giulio	: 501, 505.
- ARENA Salvatore	: 317, 454.
- <b>ARMENIO Giuseppe</b>	: 229, 230, 231, 232, 234 <b>ss</b> , 236, 257, 261, 294, 376, 398, 401, <b>402</b> , 406, 414, 448, 466, <b>478</b> , <b>490</b> , 535, 887, 982, 1102.
- AVENIA Settimio	: 243, 245, 311.

## B

- BADALAMENTI Gaetano	: 108, 116, 118.
- BAGARELLA Leoluca	: 49, 109, 110, 117, 160, 425, 875.
- BASTONE Giovanni	: 416, 441, 443.
- BELLA Calogero	: 510.
- BELLA Giovanni	: 511.
- BERTOLINO Giuseppe	: 93, 109, 814.
- BLANDINO Gerlando	: 153, 154, 184, 499.
- BOLACCHI Antonio	: 498.
- BONACCOLTA Vincenzo	: 503, 504.
- BONCORI Teresa	: 230, 231.
- BONFIGLIO Angelo	: 51, 141, 179, 186, 281, 283,





	335, 373, 389, 413, 776.
- BONGIOVI' Pellegrino	: 362, 503, 504.
- BONO Benedetta	: 39ss, 44ss, 46ss, 87ss, 90ss,
-	168ss, 331, 332, 350, 499,
	505, 726ss.
- BONO Alfredo	: 109, 117.
- BONO Giuseppe	: 109, 117.
- BONTADE Stefano	: 43, 107, 110, 112, 115, 117,
	496, 500, 518, 519, 531, 647,
	677, 813.
- BRACCO Alfonso	: 502, 505.
- BRISCIANA Giuseppe	: 303, 492, 504, 776.
- BRUNETTO Luigi	: 367, 503, 504, 967.
- BRUNO Calcedonio	: 43, 48, 92, 125, 126, 271,
	272, 273, 319, 323, 363, 364,
	391, 417, 441, 442, 443, 446,
	488, 490, 886, 1091ss.
- BRUNO Francesco	: 348, 398, 504.
- BRUSCA Bernardo	: 43, 48, 93, 109, 117, 118,
	159, 168, 172, 324, 424, 425,
	505, 515, 653, 803.
- BUFALO Giuseppe	: 231, 234, 253, 257, 260, 274,
	292, 293ss, 392, 397, 404,
	421, 447 ter, 454, 473, 535,
	888, 1193 ss.
- BURGIO Calogero	: 509.
- BUSCEMI Giuseppe	: 503, 504.
- BUSCEMI Sebastiano	: 430.
- BUSCETTA Tommaso	: 44, 95ss, 116, 170, 500, 524,
	640ss, 658ss.

## C

- CACHIA Vincenzo	: 21, 38, 163, 403, 451, 453,
	1032ss, 1228.
- CALDARELLA Santo	: 110, 217, 529, 809.
- CALDERONE Giuseppe	: 109, 649, 664, 665, 666, 668,
	669, 676.
- CALO' Giuseppe (Pippo)	: 107, 108, 112, 116, 118, 249,
	440, 515, 649.
- CAMMILLERI Giuseppa	: 232, 316.
- CAMPISI Giuseppe	: 65, 190, 503.
- CAMPO Paolo	: 202, 274, 290ss, 391, 429, 535




	664, 705, 888, 1138.
- CANNELLA Antonino	: 380, 504.
- CANNELLA Tommaso	: 48, 87, 125, 126, 158, 169, 273, 321, 387, 400, 401, 514, 538, 810, 878.
- CANNONE Alberto	: 214.
- CANTONE Ignazio	: 363.
- CAPOBIANCO Luigi	: 379.
- CAPPELLO Vincenzo	: 503, 504.
- CARBONE Calogero	: 221, 231, 251, 257, 259, 373, 409, 422, 487, 498.
- CAROLLO Francesco	: 339, 440, 511, 1174.
- CARUANA Gerlando	: 368, 383, 525.
- CARUANA Leonardo (Nanà)	: 29, 32, 43, 57, 88, 110, 177, 183, 202, 217, 277, 278, 525, 528, 662, 675, 677, 678, 704, 706, 821ss.
- CASCIOFERRO Francesco	: 170, 176, 217, 274ss, 321, 369, 373, 376, 381, 384, 399, 406, 431, 449, 467, 478, 480, 490, 887, 1183ss.
- CASCIOFERRO Vito	: 68, 93, 217, 274, 280ss, 283ss, 366, 377, 399, 422, 439, 454, 482, 490, 887, 1188ss.
- CASSARA' Giuseppe	: 62, 190ss, 503, 504.
- CASSINA Arturo	: 325, 327.
- CASSINA Luciano	: 41, 42, 45, 52, 88, 172, 186, 519, 754ss.
- CASTAGNA Umberto	: 352, 492, 504.
- CASTELLANO Domenico	: 499, 505.
- CATALANO Giuseppe	: 385, 503, 504.
- CATALANO Rosalia	: 265, 266, 1212.
- CATANI Domenico	: 358, 503, 504.
- CATANIA Gesua	: 176.
- CATANIA Salvatore	: 227, 228, 448, 453, 484, 490, 1202.
- CATANZARO Luigi	: 54, 962.
- CIANCIMINO Francesco	: 90, 123, 124, 146, 151, 153ss, 182, 184, 259, 275, 318, 329, 351, 352, 353, 356, 357b, 358, 393, 399, 406, 412, 414, 449, 451, 475, 490, 497, 537, 884, 985, 1038ss, 1072, 1229.
- CIANCIMINO Vito	: 90, 123, 154, 395.
- CIMINO Giovanni	: 386.



- CIMINO Gioacchino : 503.
- COGLIATI Luigi : 503, 505.
- COLLETTI Carmelo : 23, 25, 29, 34, 39ss, 57, 58, 59, 67, 69, 73, 84, 87ss, 90, 124, 153, 157, 161, 179, 186, 188, 189, 201, 202, 210, 211, 250, 258, 272, 290, 296, 297, 298, 320, 322, 330ss, 341, 343, 344, 345, 350, 353, 355, 360, 361, 362, 380, 381, 383, 386ss, 394, 396, 407, 415, 436, 447 bis, 448, 519, 525, 526, 537, 663, 705, 750ss, 642ss, 891ss, 910, 912, 941, 965, 978, 982, 993, 1005, 1038, 1072, 1079, 1094, 1118, 1122, 1143, 1165.
- COLLETTI Filippo : 25, 30, 48, 51, 55, 67, 74, 86, 87, 141ss, 388ss, 415, 447 bis, 451, 453, 519, 520.
- COLLETTI Vincenzo : 25, 30, 48, 50, 55, 59, 69, 74, 85, 88, 92, 144ss, 148ss, 160, 169, 209, 210ss, 215ss, 251, 272, 286, 303, 304, 306, 387, 389, 390, 427, 428, 448, 451, 462, 490, 519, 520, 536, 918ss, 946, 1007, 1080, 1122, 1210, 1228.
- CONTINO Calogero : 365.
- CONTORNO Salvatore : 107, 115ss, 516, 538, 640ss, 658ss.
- CORSELLO Gioacchino : 182, 503.
- CORSELLO Calogero : 503, 504.
- CORSI Rosario : 268, 344ss, 430, 832ss, 994.
- COSTANZA Salvatore : 381, 513, 956.
- COSTANZINO Vincenzo : 426, 503, 504.
- COTRONI Vincenzo (Vincent) : 529, 704.
- CUFFARO Giuseppe : 661, 670.

## D

- D'AMICO Nino : 522, 538.



- D'ANGELO Vito	: 370, 503, 504.
- D'ANNA Pietro	: 353, 503, 504.
- D'AURIA Angelo	: 371, 503, 504.
- D'AZZO Paolo	: 287, 507, 950.
- DE LOLLIS Giovanni	: 217, 274, 301, 302, 343, 385, 386, 420, 1147, 1158ss.
- DE LUCIA Luciano	: 191, 307, 1212.
- DE PASQUALE Filippo	: 277, 356, 357, 498, 504.
- DERELITTO Giovanni	: 47, 53, 57, 159, 169, 207, 251, 274, 286ss, 288ss, 332, 397, 431, 439, 482, 490, 535, 887, 907, 947ss, 1122ss.
- DI CARLO Andrea	: 117, 118, 120, 127, 321, 322, 415.
- DI CARLO Francesco	: 117, 120, 127, 321, 322, 515, 522, 536, 537, 539, 880, 1085.
- DI CARLO Giulio	: 44, 48, 49, 89, 92, 93, 109, 116, 117, 127, 154, 318, 321, 322, 333, 415, 420, 421, 500, 515, 523, 650, 765, 792ss, 1065.
- DI CORRADO Biagio	: 268, 344, 347, 348, 434, 435.
- DI CRISTINA Giuseppe	: 109, 110, 113, 117, 159, 423, 441, 524, 874.
- DI GIORGIO Vito Salvatore	: 378, 379, 961.
- DI LEO Gaetano	: 185, 775.
- DI MAGGIO Giuseppe	: 93, 108, 116.
- DI MAGGIO Procopio	: 93, 108, 116.
- DI NAPOLI Giuseppe (Pippo)	: 56, 274, 276, 281, 291, 301, 382, 385, 386, 391, 392, 520, 521, 711, 936.
- DI STEFANO Filippo	: 29, 56, 60, 210, 211, 212, 213, 215, 390.
- DONES Vincenzo	: 382, 503.

## E

- EDILP S.p.A.	: 61, 160, 190, 194, 205, 863.
- ERNANDES Francesco	: 175, 491, 504, 985.



## F

- FALSONE Rita : 509.
- FALSONE Vincenzo : 124, 181, 221, 222, 229, 230ss, 250, 255, 256, 257ss, 262ss, 293, 371, 372, 374, 376, 380, 391, 394, 397, 401, 402, 406, 410, 439, 447 bis, 448, 451, 472, 474, 490, 535, 886, 1021, 1057, 1070ss, 1102, 1162, 1230.
- FALZONE Salvatore : 23, 35, 136 ss, 183, 405, 451, 472, 489, 1024 ss, 1229.
- FARACI Nicola : 344, 503, 504.
- FERRANTE Francesco : 336, 504.
- FERRAZZI Gioia Maria : 385.
- FERRO Antonio : 31, 43, 45, 46, 47, 51, 56, 57, 60, 61, 88, 91, 92, 125, 144, 157ss, 171, 221, 223, 231, 234, 235, 258, 275, 280, 288, 289, 299, 322, 343, 349, 373, 380, 387, 395, 397ss, 402, 404, 406, 414, 415, 418, 421, 422, 427, 428, 429, 436, 444, 445, 446, 448, 451, 459, 482, 489, 536, 537, 842ss, 903, 912, 965, 971, 983, 995, 1008, 1014, 1064, 1075, 1084, 1113, 1120, 1126, 1161, 1230.
- FERRO Calogero : 62, 161, 171, 288, 322, 401, 427, 429, 443, 445, 451.
- FERRO Giuseppe di Antonio : 446, 451.
- FERRO Giuseppe fu Calogero : 91, 170, 373, 395.
- FILIPPIN Ruggero : 166, 221ss, 224.
- FIORE Calogero : 502, 504.
- FIORILLA Giovanni : 510.
- FRAGAPANE Raimondo : 183.

## G

- GAETANI Giuseppe : 504, 770.
- GALLO Filippo : 375, 498, 504.



- GALVANO Giuseppe Antonio : 252, **503**, **504**.
- GAMBINO Vito, : 181, 231, 234, 235, 255, 260,  
294.
- GARGANO Antonino : 446.
- **GAROFALO Luigi** : 29, 44, 31, 46, 47, 53, 54, 56  
58, 89, 141, 145, 149, 159,  
169, 172, 202, 216, 217, 265,  
282, 287, 288, 302, 316, 343,  
348, 377ss, 385, 386, 391, 400  
415, 420, 428, 448, 507, 882,  
935, 941, 1126, 1143.
- GAUDIO Carmelo : **446**, 1176.
- GENCO RUSSO Giuseppe : 110, 433.
- GERACI Antonino (Nenè) : 93, 108, 116, 118, 425, 532,  
651, 798.
- GERACI Francesco : **383**, **503**, **504**.
- GERMANA' Calogero : **189**, **498**, **504**.
- GIACOBBE Giuseppe : 92, 171, **330**, 332, **503**, **504**.
- GIAMBALVO Pasquale : **316**, 348, 454, 1212.
- GIRGENTI Gaetano : **312**, **495**, **504**.
- GIUFFRIDA Alessandro : **508**.
- GIUFFRIDA Carmelo : **441**, **443**, 489, **513**, 1092.
- GRAMAGLIA Pasquale : **20**, 35, 72, 81, 183, 220, 237  
238, 239, 386, 437, 974.
- GRAMAGLIA Calogero : **241**.
- GRASSADONIO Michele : **349**, **503**, **504**.
- GRECO Angelo : 399, 400.
- GRECO Giovanni : **384**, **503**, **504**.
- GRECO Leonardo : 31, 42, 45, 47, 90, 107, 116,  
118, 121, **125**, 160, 173, 321,  
322, 349, **387**, 390, 446, 500,  
522, 528, 647, 719ss, 800,  
844ss, 894, 933.
- GRECO Michele : 107, 112, 115, 118, 212, 532,  
537, 815, 880.
- **GREGORI Antonio** : **66**, 191, 195, 196, **197**, 200,  
309, 1212.
- GUADAGNI Antonino : **179**.
- GUADAGNI Carmelo : **178**, **503**, **504**.
- **GUARNERI Antonio** : 31, 92, 145, 157, 182, 257,  
258, 276, 322, 400, 418ss,  
431ss, 445, 451, 475, 501, 535  
754, 882, 910ss, 1076, 1200,  
1212, 1232.
- GUARNERI Claudio : 237, **242**, **505**.



GUAZZELLI Giuliano : 123, 347, 496, 504.

## I

- ICRE : 31, 160, 354, 647, 719 ss.  
- ILARDA Giovanni : 156, 396, 1062.  
- ILARDO Calogero : 159, 161, 398, 422, 446.  
- INFRANCO Leonardo : 30, 49, 51, 56, 58, 59, 60, 64  
160, 180, 192, 194, 216, 367,  
389, 435, 451, 865, 906,  
965ss, 1232.  
- INFRANCO Paolo : 503, 504.  
- INZERILLO Salvatore : 42, 108, 111, 116, 765.  
- IOCOLANO Paolo : 277, 358, 506.

## L

- LA PORTA Ignazio : 374, 496, 504.  
- LA SALA Calogero : 30, 59, 159, 194, 328, 345,  
435, 831.  
- LATONA Concetta : 227, 228, 453, 1202.  
- LA TONA Paolo : 214, 498, 504.  
- LATTUCA Salvatore : 18, 37, 75, 77, 150ss, 173,  
174ss, 183, 231, 233, 235, 236  
257, 258, 275, 367, 368, 370,  
372, 374ss, 380, 395, 397, 402  
406ss, 427ss, 451, 464, 481,  
489, 883, 977, 1007, 1010,  
1022, 1063, 1075, 1112, 1231.  
- LAURA' Carmelo : 508.  
- LAURIA Calogero : 27, 30, 56, 59, 68, 93, 202,  
210, 215, 216, 345ss, 371, 378  
379, 382, 386, 390, 403, 434,  
435, 437, 763, 825, 934, 971,  
994.  
- LAURIA Rosario : 328, 503, 504.  
- LEGGIO (o LIGGIO) Luciano : 49, 109, 110, 116, 415, 423ss  
- LENTINI Giuseppe : 503, 504.



- LETO Domenica : 503, 504.
- LETO Salvatore : 36, 359, 372, 380, 499, 504.
- LIPARI Giuseppe : 43, 48, 92, 120, 125, 126, 159  
168, 387, 805.
- LO CASCIO Vito : 274, 284, 294, 303, 304, 305,  
391, 397, 407, 410, 421, 528,  
887, 925ss, 1118ss, 1210,  
1212.
- LO DICO Onofrio : 366, 495, 504, 985.
- LOMBARDINO Paolo : 363, 503, 504.
- LOMBARDOZZI Cesare Calogero : 23, 36, 74, 82, 124, 145, 148,  
150, 153, 156, 158, 176, 181,  
221, 222, 223, 224, 230, 231,  
234, 236, 250, 257, 365, 368,  
372ss, 380, 391, 393, 394, 399  
402, 403, 408, 410, 427, 429,  
438, 447, 447bis, 451, 883,  
934, 979, 1005ss, 1020, 1028,  
1051ss, 1070, 1110, 1164, 1234.
- LO PRESTI Calogero : 237, 239, 240ss, 485, 490,  
1212.
- LUCIA Anna : 503, 504.

## M

- MACALUSO Emanuele : 218, 394, 1052.
- MADONIA Francesco : 117, 161, 398, 422, 423, 425,  
446, 877.
- MADONIA Giuseppe : 111, 171.
- MADONIA Giuseppe ("Piddu") : 117, 161, 398, 399, 422, 446,  
461, 522, 536, 877, 965.
- MANISCALCO Calogero : 376, 503, 504.
- MANNINO Calogero : 140, 279, 281, 283, 335, 357,  
367, 373, 381, 382, 384, 411,  
468, 776, 1001.
- MARAFON PECORARO Alfredo : 65, 192, 195, 197, 310, 1212.
- MARCHESE Diego : 368, 505.
- MARCHESE Filippo : 108, 116.
- MARCHESE Rosario : 117, 318.
- MARCHICA Angelo : 177, 503.
- MARCHICA Antonio : 368, 503, 504.





- MAROTTA Pietro	: 24, 34, 47, 49, 57, 58, 72, 76 79, 169, 170, 211, 212, 215, 286, 288, 336, 353, 390, 415, 875, 1134.
- MAROTTA Rosalia	: 328, 503, 504.
- MARSALA Vincenzo	: 530ss.
- MARTINES Giovanni	: 503, 504.
- MARTORANA Vincenzo	: 381, 503, 504.
- MAUGERI Nicolò	: 446, 905.
- MELLINA Salvatore	: 503, 504.
- MESSINA Aldo	: 342.
- MESSINA Arturo	: 16, 35, 92, 130ss, 159, 176, 358, 365, 371, 375, 386, 403, 413, 430, 437, 451, 463, 489, 500, 907, 501, 883, 970ss, 996 1012, 1176, 1233.
- MESSINA Daniele	: 155, 394, 412, 1045, 1050.
- MESSINA Gerlando	: 18, 35, 72, 76, 80, 92, 146, 159, 178, 220, 355, 358, 365, 371, 375, 380, 386, 437, 438.
- MESSINA Michele	: 162, 267, 358, 365, 371, 386, 403, 437, 447, 451.
- MIANO Roberto	: 441ss, 489, 1092.
- MICELI Giovanni	: 362, 503, 504, 775.
- MILITELLO Serafino	: 503, 504.
- MILITELLO Vincenzo	: 503, 504.
- MINACORI Paola	: 231.
- MINIO Paolo	: 502, 504.
- MINORE Antonino Pio	: 360, 392, 519, 812.
- MISTRETTA Gaetano	: 54, 141, 202, 216, 265, 302, 386, 420, 1067ss.
- MONTAGNA Michele	: 251, 68, 503, 504.
- MONTANA LAMPO Raimondo	: 37, 80, 245, 246, 311, 396, 1062, 1213.
- MONTAPERLO Antonino	: 124, 181, 231, 255, 260, 422, 503, 504.
- MOTISI Elena	: 124, 221, 256, 451.
- MOTISI Giovanni (Pinuzzu)	: 221, 251, 252, 256, 380, 410, 471.
- MOTISI Salvatore	: 221, 251, 252, 256, 380, 421, 471, 488.



## N

- NANIA Filippo	: 43, 93, 108, 171, 501, 505.
- NAPOLI Salvatore	: 354, 503, 504.
- NICASTRO Filippo	: 15, 123, 156, 497, 504, 1054.
- NICOSIA Antonio	: 87, 333, 337, 338, 389, 503, 504, 722, 766, 777.
- NICOTRA Sebastiano	: 207, 503, 504.
- NOTONICA Alfonso	: 21.
- NOTONICA Salvatore	: 22, 35, 167, 405, 452, 472, 489, 1017ss, 1234.
- NUDDO Giuseppe	: 360.
- NUVOLETTA Leonardo	: 415, 417, 424.
- NUVOLETTA Lorenzo	: 49, 109, 117, 127, 417, 424.

## O

- ORLANDO G. Battista	: 361, 503.
-----------------------	-------------

## P

- PALUMBO Calogero	: 502, 504.
- PAN CAR Renault Catania	: 31, 251, 253, 421, 487.
- PARISI Domenico	: 174, 503, 504.
- PASSANANTE Antonino	: 168, 343, 503.
- PETTINATO Alfio	: 498, 504.
- PIAZZA Domenico	: 29, 56, 59, 159, 345, 417, 830.
- PICONE Giuseppe	: 365, 503.
- PIPARO Calogero	: 19, 30, 35, 76, 77, 92, 145, 160, 216, 219, 274, 298, 301, 328, 345, 349, 350, 355, 358, 365, 375, 392, 715, 883, 905, 992ss, 1013, 1197, 1233.
- PIPARO Gerlando	: 76, 92, 274, 296, 298ss, 316, 365, 422, 451, 454, 485, 490, 1197.



- PITRUZZELLA Gioacchino : 31, 56, 59, 91, 148, 157, 180, 205, 212, 219, 286, 373, 387, 426, 435, 436, 452, 468, 469, 528, 529, 535, 861, 891ss, 998 1013, 1235.
- PITRUZZELLA Giuseppe : 88, 91, 183, 413, 500.
- PITRUZZELLA Santo : 323, 447, 452, 469, 511, 1175.
- PIZZUTO Gigino : 112, 117, 159, 520, 530, 531, 532, 653.
- PROIETTO Elvira : 503, 504.
- PROVENZANO Bernardo : 109, 117, 346, 347, 423ss.

## R


- RAFFA Giovanna : 280, 376, 452.
- RAFFA Pietro : 50, 53, 56, 183, 212, 216, 226, 276, 356, 358, 369, 372, 378, 380, 381, 480, 535, 1179, 1237.
- RAGUSA Mariano : 126, 503, 504.
- RANDAZZO Salvatore : 355.
- REINA Giuseppe : 91, 171, 343.
- RIBISI Gioacchino : 218.
- RIBISI Ignazio : 173, 218, 503, 504.
- RIBISI Rosario : 354, 513, 515.
- RIGGIO Filippo : 266, 268, 270, 346, 347, 348, 403, 1087.
- RIINA Giacomo : 49, 119, 127, 334, 414, 415, 500, 529, 654, 796ss.
- RIINA Salvatore : 109, 117, 334, 423ss, 532.
- RIZZUTO Giuseppe : 55, 420.
- RIZZUTO Nicola (Nick) : 369, 529, 704.
- RIZZUTO Salvatore : 92, 414.
- ROSSI Giovanna : 67.
- ROTOLO Antonino : 107, 116, 249, 409, 440, 514, 515, 649, 1173.

## S

- SAIA Antonino : 441ss, 489, 1092.



- SALA Giovanni	: 168, <b>343</b> , 503, 504.
- SALADINO Antonino	: 59, <b>61</b> , <b>62</b> , 64, 192, <b>193</b> , 308, 503, 506.
- SALEMI Carmelo	: 28, 34, 183, 221, 223, <b>224</b> , 359, 360, 369, 383, 437, 452, 661ss, 670, 675, 705, 1001, 1010, 1018, 1025, 1029, 1035, 1237.
- SALVO Nino	: 31, 44, 45, 57, <b>69</b> , 87, 88, 114, 159, 322, 333, 339, 340, 341, 422, 766.
- SAMBITO Calogero	: 426, 435, 900.
- SANFILIPPO Agostino	: 207.
- SANFILIPPO Francesco	: <b>383</b> , 503, 504.
- SANFILIPPO Giuseppe	: 243, <b>244</b> , <b>246</b> , 313, 314, <b>493</b> , 504.
- SANSONE Antonietta	: 249, 409, 440.
- SANTACROCE Giuseppe	: <b>498</b> , 504.
- SANTAPAOLA Benedetto (Nitto)	: 31, 47, 49, 109, 111, 117, 118, 149, 159, 212, 214, 216, 251, 319, 390, 416, 442, 461, 712, 783ss, 854ss, 928, 905, 1171.
- SARULLO Ignazio	: <b>296</b> , <b>297</b> , 336, <b>491</b> , <b>504</b> , 761, 1197.
- SCALIA Vito	: <b>366</b> , 503, 504.
- SCAMMACCA Filadelfio	: <b>354</b> .
- SCIARRABBA Giuseppe	: 22, 35, 75, 81, <b>165</b> , 176, 183, 221, 223, 295, <b>404</b> , 405, 452, <b>473</b> , <b>490</b> , 884, 1027, 1235.
- SCIMECCA Calogero	: <b>235</b> , 503.
- SCLAFANI Giuseppe	: <b>53</b> , 55, 56, 141, 169, 202, 216, 302, 386, 420, 934.
- SCOZZARI Giuseppe	: 377ss, 381, 382.
- SCOZZARI Rita	: <b>377</b> .
- SETTECASI Giuseppe	: 29, 32, 34, 151, 154, 158, 183, 184, 201, 217, 261, 276, 278, 279, 357, 359, 368, 369, 372, 373, 375, 380, 381, 385, 395, 410, 447, 474, 525, 675, 703ss, 816ss, 876, 904, 934, 973, 980, 1009, 1021, 1063, 1075.
- SICILPALI S. r. l.	: 47, 87, 88, 323.
- SICIS S.p.A.	: 346, 348, 398, 422, 430.




- **SORTINO Gennaro** : 57, 58, 169, 170, 208, 209,  
211, 212, 215, 265, 286, 328,  
336, 353, 397, 428, 536, 886,  
1079ss, 1135.
- SPATARO Giovanni : 438, 503, 504.
- STELLA D'Oriente S.p.A. : 127, 416.
- S. TERESA Cooperativa : 182, 230, 233, 248, 252, 261,  
474, 1164.
- SURIANO Carmela : 168, 320, 350, 503, 505.
- SUTTI Libertino : 365.

## T

- TERMINI Angelo : 503, 504.
- TORNETTA Sebastiano : 353, 513, 515.
- TRAINA Alberto : 351, 505.
- TRAINA Francesco : 29, 350, 396, 505, 1062.
- TRIBUNA Giuseppe : 430, 504.
- TRIOLO Filippo : 52, 89, 337, 503, 504.
- TRIOLO Francesca : 52, 329, 451.
- TUTTOLOMONDO Antonina : 327, 503, 504.

## V

- VASSALLO Andrea : 90, 168, 217, 275, 319ss, 332,  
335, 387, 500, 513, 515.
- VELLA Antonio : 19, 36, 76, 78, 236, 258,  
278, 372, 375, 380, 383, 410,  
452, 471, 489, 1011, 1020ss,  
1236.
- VENEZIANO Laura : 503, 504.
- VIOLI Paul : 369, 661, 670.
- VIRONE Giuseppe : 20, 37, 76, 79, 80, 138ss, 243  
245, 246, 311, 313ss, 366, 396,  
407, 409, 452, , 467, 489, 906  
985, 1000, 1062, 1213, 1236.
- VIRONE Giuseppe di Favara : 470, 505.



Z

- ZARBO Maria : 230, 231, 233, 508.
- ZAZA Michele : 109, 117.

**E' copia fotostatica conforme all'originale che si rilascia  
a richiesta d'ufficio.**

Si conforne di quattrocantossantasette fasciole  
del 30° volume delle sentenze contro Floro Aubry + ltr  
Agrigento. 8/11/88



IL CANCELLIERE

A handwritten signature in black ink, written over the printed text "IL CANCELLIERE".